19.

DELLA POLIZIA

CONSIDERATA

COME MEZZO DI PREVENTIVA DIFESA

TRATTATO TEORICO-PRATICO

DELL AVVOCATO

BARTOLOMMEO FIANI

Già Delegato di Governo di Pisa.

Melius succurrere in tempore
quam post exitum vindicare.
Cod. lib. 3, tit. 27, L. 1.

FIRENZE
TIPOGRAFIA BARBÈRA, BIANCHI E C.
Via Faenza, Numero 4765

1853-56.

Digitized by Google

DELLA POLIZIA

CONSIDERATA

COME MEZZO DI PREVENTIVA DIFESA

TRATTATO TEORICO-PRATICO

DELL' AVVOCATO

BARTOLOMMEO FIANI

Già Delegato di Governo di Pisa

Melius est succurrere in tempore
quam post exitum vindicare.
Cod. lib. 3, tit. 27, L. 1.

FIRENZE
TIPOGRAFIA NAZIONALE ITALIANA
1853

La presente Opera è posta sotto la salvaguardia delle Leggi che tutelano la proprietà letteraria.

Ad impedire qualunque contraffazione, ogni esemplare dell'Opera conterrà nella presente pagina la firma dell'Autore.

Firma dell' Autore

PREFAZIONE.

Onde avviene che la Polizia destinata ad allontanare dall' Ordine la sociale offesa, a raffrenare passioni indomite e ree insidiatrici della pubblica e privata sicurezza, a risparmiare infine i rigori della legge penale; onde avviene, io dico, che questo stabilimento, che ha una missione sì nobile e sì generosa, sia ordinariamente in ogni paese l' oggetto dell' antipatìa e dell' avversione dei popoli? Perchè il nome di Polizia fa spavento non solo al facinoroso che ha giusti motivi di temerla, ma sì anco talvolta all' onesto cittadino, che la sua condotta uniforma al disposto delle Leggi? Se la istituzione della Polizia non solamente è utile, ma indispensabile alla conservazione delle odierne Società, se è da riguardarsi per il fine cui tende, come palladio di sicurezza e di libertà, perchè non si attira ella le simpatie delle popolazioni? E se anzichè questo effetto, che pur dovrebbe essere la conseguenza naturale dello spirito filantropico che l' informa, riporta invece l' altro dell' odio e del disprezzo pubblico, quali sono, ripeto, le cause di questa strana contraddizione?

Ecco le questioni che io soleva fare a me stesso fino dai primi periodi della mia carriera governativa: ecco i quesiti che mi impegnarono in ricerche ed in meditazioni, il resultato

delle quali mi fece nascere per la prima volta l'idea di trattare in scritto l'argomento della Polizia.

La posizione nella quale per la natura degli impieghi da me percorsi io mi trovava di fronte alla Società, e gli ufficii di Polizia che tuttogiorno era in dovere di esercitare ponendomi a contatto con tutte le classi del popolo, e dandomi campo di studiarne i piaceri, i bisogni e le abitudini, agevolavano grandemente la mia intrapresa.

Poichè gli studii speciali ai quali poscia mi dedicai, e l'acquistata esperienza mi ebbero condotto ad apprezzare secondo il giusto loro valore le pubbliche declamazioni contro la Polizia, a distinguere con occhio imparziale i vizii e i pregii di questa istituzione, e a conoscere finalmente quali fossero i giusti obietti, e quali le ingiuste prevenzioni e gli errori popolari rispetto alla medesima, registrai sulle carte i miei pensieri, e mi accinsi al lavoro che ora produco, il quale nel suo principio era stato destinato unicamente agli usi miei particolari.

Ma come la mancanza di scrittori che di proposito si fossero occupati di Polizia, e la confusione d'altronde, e la complicanza della materia non potevano non essere per i giovani iniziati agli impieghi governativi, come per me lo erano state, grandi cagioni di smarrimento e d'incertezza nei primi passi della loro carriera, giudicai non inopportuno l'estendere il mio lavoro ad un Trattato il più possibilmente completo, il quale, fissati dapprima i principii oggimai più accettati della preventiva difesa, servisse poscia di guida ai giovani nella pratica loro applicazione; cosa massimamente importante in quella parte, in cui la Polizia abbandonata dalla legge, tutta si affida alla prudenza dell'uomo.

Confortato dai suffragii che il mio manoscritto aveva ottenuto da persone stimabili, dalle quali veniva giudicato di alcuna pubblica utilità, io mi era determinato di consegnare alle stampe questo qualunque siasi lavoro nel 1847; dal qual proposito credei di dover recedere per i tempi procellosi che

allora correvano, imperocchè parevami intempestivo e pericoloso il pubblicare un Trattato sulla Polizia (contro la quale appunto eran più vivamente diretti gli attacchi del Popolo) se a questa Istituzione non avessi io dato intieramente l'atteggiamento che i più esaltati gridatori delle riforme volevano. Mi limitai pertanto in cotest'epoca a pubblicare pochi miei pensieri su tale argomento, lo che feci con l'opuscolo sulla riforma della Polizia in Toscana, che comparve alla luce in detto anno pei tipi dei fratelli Giachetti di Prato.

Per le vicende politiche che successivamente tutta commossero la Penisola, e donde gravissime lezioni ebbero a trarre e Governanti e Governati, fatto più ricco di esperienza, io ripresi l'abbandonato mio lavoro, e mi detti a farvi quelle correzioni e quelle aggiunte, di che i ricevuti ammaestramenti m'indicarono l'opportunità.

Così corretto ed ampliato rendo ora di pubblica ragione questo scritto destinato principalmente all'istruzione dei Giovani che intraprendono la carriera degli impieghi governativi.

Con deboli forze ho assunto impresa vasta, faticosa e difficile. Son molto lontano dal pretendere di aver raggiunto lo scopo prefissomi; ma se sarò riuscito a gettare qualche raggio maggiore di luce sulle tenebre che avvolgono questa intricatissima materia, non del tutto perduta sarà l'opera mia, ed io dovrò tenermi bastantemente ricompensato delle mie deboli fatiche.

Digitized by Google

TRATTATO TEORICO PRATICO DI POLIZIA.

INTRODUZIONE.

§ I.

Origine dei Governi e delle Leggi.

È un fatto irrefragabile, canonizzato dal grido universale di tutta la Natura senziente, che l'uomo nasce colla tendenza ad esser felice, ed è stato omai dimostrato ed ammesso che lo stato sociale è l'unico nel quale egli può trovare la sua felicità.

Ma questo stato di Società avrebbe egli potuto sussistere dove le azioni dell'uomo si fossero mantenute del tutto libere come nello stato di naturale indipendenza?

Niuno lo creda.

L'uomo, come Ente dotato d'un'indefinita energia d'amor proprio, aspira senza eccezione, e senza una determinata misura ad ogni genere d'utilità. Nello stato di naturale indipendenza altre regole egli non avrebbe conosciuto che la razionale, la morale e la religiosa; e queste come spinte meramente speculative ed intellettuali non sarebbero state bastanti a raffrenare in lui la spinta sensibile dell'amor del piacere. Quindi seguendo la naturale tendenza al proprio avanzamento, tutto avrebbe posto in opera, ed ogni ostacolo sormontato avrebbe senza riguardo al danno e pur anco alla distruzione dei suoi simili all'oggetto di soddisfare agli stimoli della sua cupidigia, e di saziare gli appetiti che solleticano la sua sensibilità. Conseguentemente avrebbe distrutto nelle sue basi lo stato

sociale, il cui scopo è il benessere dell'Uomo, e la compossibile sua felicità con quella degli altri uomini.

Alla sussistenza pertanto della Società, e al conseguimento del grande oggetto per cui fu istituita si rese necessaria la creazione d'una *Forza preponderante* che restringesse entro giusti limiti la libertà naturale dell'Uomo collo stabilire delle *Norme* che ne regolasssero le azioni per modo, che queste non riuscissero contrarie al fine stesso della Società.

Questa forza preponderante si chiamò *Governo*.

Queste Norme si appellarono *Leggi*.

Il Governo, o risiede in una persona, e dicesi *monarchico:* o risiede in un consiglio d'ottimati, e chiamasi *aristocratico:* o risiede nell'universalità dei cittadini per modi civili congregati a deliberare, e appellasi *democratico:* o risiede finalmente nel Principe, ed in uno o più Consigli eletti a rappresentare i diritti, e procacciar l'utile dei diversi ordini del popolo, ed assume la denominazione di *Governo rappresentativo*.

Le Leggi, o intendono a dichiarare i diritti, e si chiamano *civili:* o sono dirette a garantire e proteggere i diritti stessi dall'altrui malvagità, e diconsi *criminali*.

Le Leggi criminali per raggiungere il loro scopo o si valgono di *mezzi coattivi*, e più propriamente diconsi *penali* — o fanno uso di *mezzi non coattivi*, e si dicono di *buon Governo*, o di *Polizia*.

Il complesso di queste Leggi costituisce il *diritto politico*. [1]

§ II

Poteri che costituiscono il Governo d'uno Stato.

Tre sono i Poteri che costituiscono il Governo d'uno Stato.

1° Il Potere *Legislativo* che forma le Leggi.

2° Il Potere *Giudiciario* che le applica ai casi particolari.

3° Il Potere *Esecutivo* che le eseguisce.

Il primo appartiene all'Autorità suprema dello Stato, risieda essa in una o più Persone, in uno o più Consigli, o in quelle e questi insieme.

[1] Nello stato di naturale indipendenza l'uomo era guidato unicamente dalle regole razionali, morali e religiose che costituiscono il così detto *diritto naturale*. Entrato in Società, dalle regole del diritto naturale egli passò ad obbedire a quelle del *diritto politico*.

Il secondo appartiene ad una classe di persone appositamente scelte per applicar la legge; e questo è, e deve essere affatto separato dai Poteri legislativo, ed esecutivo. [1]

Il terzo ordinariamente, e sempre nelle monarchie assolute, si riunisce al Potere Legislativo. È questo il Potere per eccellenza, l'Autorità propriamente detta, che ha in mano l'amministrazione generale della cosa pubblica; il perchè è chiamato anco Potere *amministrativo*.

Due sono i principali ufficii di questo Potere nell'interno dello Stato:

1° Vegliare all'esecuzione della legge.

2° Provvedere a che col mezzo d'una buona amministrazione meno frequenti si rendano i casi di applicazione della legge penale.

Due Forze che da lui si staccano, lo coadiuvano in modo particolare nell'adempimento di questi due ufficii.

Il Pubblico Ministero per il primo.

La Polizia per il secondo.

Il Pubblico Ministero rappresenta il Potere Esecutivo presso il Potere Giudiciario, e non solo veglia all'esecuzione della legge, ma sindaca altresì l'azione giudiciaria, che essendo libera ed indipendente può riuscir o debole, o tirannica, o in qualunque modo contraria alla legge.

La Polizia ha l'incarico di render meno frequenti i casi d'applicazione della legge penale, sia col promuovere la prosperità pubblica, sia coll'ispirare l'amore dell'ordine, e sia col distruggere tempestivamente le cause che al delitto conducono.

[1] Il Potere giudiciario deve esser separato dal Potere legislativo, perchè diversamente: 1° l'autorità sovrana diventerebbe Giudice e Parte; 2° verrebbero annichilati i Poteri intermedii; 3° sarebbero tolte di mezzo le tanto sacre ed importanti formalità dei Giudizii; 4° e finalmente ad ogni sentenza si ignorerebbe se ella fosse una mera applicazione della legge al fatto in questione, oppure una nuova legge.

(*Beccaria* — *Montesquieu* — e *Carmignani* citati dal *Giuliani* Istituz. di diritt. crim. T. 1, lib. 3, Trattato 2.)

Il Potere giudiciario dev'esser separato dal Potere esecutivo, non tanto perchè questo è ordinariamente riunito al Potere legislativo, quanto perchè la concentrazione dei detti primi due Poteri distruggerebbe ogni opinione d'imparzialità nell'amministrazione della Giustizia.

§ III.

Rapporti della Polizia con l'Economia politica — colla Giustizia penale — e col Diritto civile.

La Polizia, come quella che si propone di allontanare il delitto con mezzi non coattivi, vale a dire con mezzi di pubblica felicità, ha una sfera molto estesa, il cui più elevato punto risiede nell'Economia politica. — Destinata a promuover la prosperità, e ad assicurare la pronta azione della legge in ogni parte del pubblico ordine con un sistema di vigilanza, essa ha potuto assumere il nome di *Polizia amministrativa*, la quale se si riferisce all'uso delle cose comuni o pubbliche fra i cittadini si chiama *economica;* se in qualsivoglia parte dell'interno governo seriamente investiga le cause dei delitti e indaga i moti degli uomini in quanto possono essere o causa di reati, od apparecchio ai medesimi, si appella *Polizia governativa* il cui oggetto è la pubblica sicurezza. [1]

Rapporti coll'Economia politica.

La Polizia ha rapporti con l'Economia politica; imperocchè mentre è oggetto di questa l'aumentare la massa delle nazionali ricchezze, è uno degli oggetti di quella il facilitarne e proteggerne la circolazione per tutte le classi della Società.

Rapporti colla Giustizia penale.

La Polizia e la Giustizia penale son due rami che si spiccano da un medesimo tronco, e che, prendendo ciascuno una diversa direzione, tornano poi ad incontrarsi insieme.

Tanto la Polizia che la Giustizia hanno lo scopo generale di allontanare il delitto dall'ordine sociale: con questo scopo si partono ambidue dalla mente del Legislatore battendo però ciascuna una strada diversa, usando cioè la prima di mezzi non dolorosi, l'altra di mezzi dolorosi. Tornano poi ad aver contatto fra loro allorquando il delitto è stato commesso, vale a dire all'ingresso del Giudizio penale; imperocchè allora la

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 20.

Polizia spiana alla Giustizia la strada onde questa giunga con maggior sicurezza al suo scopo speciale, che è la punizione del delinquente, sia col raccoglier le prove del delitto commesso, e sia col seguitar le traccie del suo autore. Instaurato il Giudizio penale, la Polizia abbandona affatto la Giustizia, e non torna ad aver qualche rapporto con essa che all'egresso di quel Giudizio, o per ricevere da lei in consegna la Persona dal Giudizio stesso dimessa per insufficienza di prova, o per procurare, ove ne sia bisogno, la completa esecuzione dei di lei decreti.

Un carattere poi di somiglianza fra la Polizia, e la Giustizia si trova laddove il Legislatore dichiara punibili come trasgressioni di Polizia una classe particolare d'azioni, imperocchè la Polizia in questa parte è connessa con l'organizzazione giudiciaria. [1]

Rapporti col Diritto civile.

Se per un buon sistema d'educazione, o per l'esercizio d'una sorveglianza su tutto ciò che potrebbe attentare alla morale pubblica può il Governo concorrere al perfezionamento dei costumi, non è peraltro in sua facoltà il dare una direzione ai costumi privati nell'interno delle famiglie.

Questa cura diretta appartiene al padre di famiglia, il quale al dire di Frégier, sembra tenere in sua mano i destini dei membri che la compongono, e conseguentemente dell'intiera società. la quale altro non è in sostanza che l'immagine moltiplicata delle famiglie. [2]

Quindi il diritto civile colla istituzione della patria potestà, delle tutele, delle curatele, dei consigli di famiglia ecc., presta alla Polizia un aiuto possente a meglio raggiunger l'importante fine della prevenzione dei delitti mediante la buona direzione dei costumi privati, e il mantenimento dello spirito di famiglia, ordigni di pubblico ordine e di pubblica prosperità. [3]

[1] *Mittermajer* — V. Scritti Germanici tradotti dal professor Mori tom. 4, pag. 122.

E il *Rossi* nel suo trattato del diritto penale si esprime: « *La police peut être exercée par des réglements généraux. . . .* nel qual caso, *elle rentre dans le domaine de la justice.* » Liv. II, chap. IX.

[2] *Frégier*. Des classes dangéreuses de la population. — Introd.

[3] Le tutele, le curatele, le autorizzazioni delle donne, le emancipazioni si trovano allato agli espedienti opportuni a comporre i gravi dissidii domestici, a riparare ai tristi effetti d'una sregolata condotta, a raddrizzar l'animo del-

§ 4.

Cenni Storici sulla Polizia.

Veduto come dai bisogni della civile aggregazione nasca la Polizia, e accennati brevemente i di lei rapporti con l'Economia politica, con la Giustizia penale e col Diritto civile, prima di entrare in materia si presenta opportuno il gettare un rapido sguardo sulla storia della Polizia stessa, onde i giovani meno esperti acquistino un'idea del come venisse essa conosciuta nei tempi da noi più lontani, e per quali cause, e con quale progressivo sviluppo pervenisse al grado di elevatezza in che giunse oggigiorno.

Facil cosa è il comprendere come la Polizia considerata nel suo più ampio significato, altro non essendo che il complesso delle regole, per cui stabiliti nella città i rapporti fra il Capo moderatore dello Stato, e i cittadini o sudditi, alla sicurezza, e alla prosperità di tutti si provvede, [1] fosse conosciuta fino dai tempi più antichi, dalla istituzione cioè della civile Società. [2]

Considerata la Polizia nel suo più stretto significato, fu dessa dagli antichi Romani a tempo del lor libero governo molto ben concepita e regolarmente ordinata in quella parte che è stata da noi detta *economica*, diretta all'aumento delle pubbliche comodità, come si rileva dalle loro leggi per le quali era incarico degli Edili [3] il render più agiata,

l'impubere: dal che si scorge un nuovo punto di contatto in cui si trovano il diritto privato, e il diritto pubblico nella preventiva difesa. *Carmign.* Teor. delle LL. della sicurezza sociale Tom. 3, pag. 323.

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 1238.

[2] Gli Ebrei furono il primo popolo incivilito, e sappiamo infatti che le leggi di Mosè furono intese a mantener il buon ordine negli stati ecclesiastico e militare, a conservar la religione e i buoni costumi, a procurar la sanità e la sicurezza, a far fiorire il commercio e le arti, e a mantener gli edifizii, a sostentare i poveri e a favorire l'ospitalità.

Presso i Greci la Polizia si estendeva a tutti gli oggetti che riguardano la conservazione, la bontà, e i piaceri della vita.

[3] Gli Edili furono creati l'anno di Roma 271. — Erano di due specie, che si cambiavano annualmente, *Edili curuli* scelti fra la classe nobile. *Edili plebei* scelti fra la plebe. — I primi avevan cura dei tempii, dei teatri, dei

più comoda, e più sicura da incontri nocivi la giornaliera vita dell'uomo [1] col tener larghe, nette, e prive d'ingombri e d'immondezze le vie ecc. [2]

Nè fu ignota affatto appo loro la Polizia nell'altra parte da noi chiamata *governativa* [3] diretta a prevenir le offese da uomo a uomo in quanto dipendono da malvagia intenzione, imperocchè di essa non poche traccie s'incontrano nelle attribuzioni degli Edili suddetti e dei Censori, [4] dei quali i primi avevano l'incarico d'impedir che si suscitassero risse nelle pubbliche strade, [5] di vigilare tutti i luoghi pubblici, e di prevenire i disordini delle osterie e dei postriboli, non che di sorvegliare le femmine di mala vita: [6] — e i Censori quello della riforma del costume [7] negli uomini delle più elevate classi della città col sindacar la condotta che essi tenevano nei proprii affari, col reprimer le mancanze alla buona fede, le parole e le azioni indecenti. [8]

giuochi, dei mercati, dei tribunali, delle mura della città, ed avevan l'incarico d'impedire disordini nei pubblici spettacoli. — I secondi avevan l'obbligo di mantenere i bagni, di far restaurare, e tener puliti gli acquedotti e le strade, di fare eseguire i decreti del Senato e l'ordinanze del Popolo, d'impedir l'usure, e di visitare l'esterie e le bettole per prevenirvi, e reprimervi i disordini. — *Tito Livio*. L. 2, 6 e 7, *Cicer*. 5. cont. Verr. e L. 3 delle Leggi, *Rosin*. lib. 7, cap. 24, 25.

Successivamente vi furone anco gli *Edili cereali* così detti dalla Dea Cerere, creati da Giulio Cesare l'anno di Roma 709, i quali avevan cura delle biade, dei viveri, dei pesi e delle misure, davano i prezzi alle derrate, e facevan gettar nel Tevere le merci, biade e derrate guaste e corrotte. *Turneb*. adv. L. 2; *Rosin*. antiq. rom. L. 7, cap. 25, 25, *Sveton*. in vit. Jul. Cæs.

[1] *Carmign*. Teoria delle LL. della sicurezza soc. tom. 3, pag. 267.

[2] Dig. lib. 43, Tit. 10, L. unic. — dict. L. § 2, § 4, § ult.

[3] La Polizia governativa non fu ignota neppure in Grecia. Si sa infatti che gli Efori in Sparta ebbero la censura dei costumi; e l'Areopago in Atene, che era il Tribunale supremo in materia di delitti e di polizia, puniva severamente l'ozio, al quale oggetto aveva il diritto d'interrogare qualunque cittadino sul come provvedesse alle sue necessità, come leggiamo in *Diodor*. lib. 1 e in *Erodot*. lib. 2.

[4] I Censori furono creati l'anno di Roma 310.

[5] *Dig*. lib. 43, tit. 10, L. ult.

[6] *Carmign*. Teoria delle LL. della sicurezza soc. tom. 3, pag. 264, 266.

[7] A similitudine degli Efori in Sparta che avevano, come si è notato di sopra, la censura dei costumi.

[8] *Censores mores populi regunto; probrum in senatu ne relinquunto*. —

Tali istituzioni però riguardavano non la pubblica e privata sicurezza, ma la pubblica libertà. Ma questa libertà, al dire del professor Carmignani, [1] fu di pochi cittadini, imperocchè in Roma il numero di

I censori dirigano i costumi del popolo, o non comportino che esista vituperio in Senato. — *Cicer.* de legib. lib. 3.

Quando i senatori, o i cavalieri facevano qualche azione indegna del loro grado, i censori avevan la facoltà di scacciare i primi dal Senato, e di degradare i secondi togliendo loro l'anello e il cavallo, che la repubblica avevali dato in segno della loro dignità, o situandoli nella classe del popolo, lo che in latino si chiamava in *ærarios referre. Tito Livio* lib. 44 e 45. — *Ovid.* Eleg. 1, 2, lib. dei Trist. — *Orat.* L. 2, ep. 6. — *Rosin.* L. 7, cap. 10.

V. *Carmign.* Teor. delle LL. della sicur. soc. tom. 3, pag. 265.

Si legge in quest' ultimo autore (loc. cit. pag. 268) « la Polizia governativa presso i Romani o non andò oltre ai bisogni dell'*economica*, vale a dire non eccedè quelli del mantenimento dell'ordine negli oggetti o di comune, o di pubblico uso, o non oltrepassò lo scopo di tenere in qualche sistema di disciplina certe più abiette classi della città. »

Leggesi nell'opera in pubblicazione del signor Buonfanti (Teoria del Regolamento di Polizia pag. 18) « la Polizia governativa *affidata ai censori* o non andò oltre ai bisogni dell'*economia* o non oltrepassò il confine di tenere in qualche freno di disciplina certe *più infime*, e abietto classi del popolo. » Il signor Buonfanti ha così erroneamente attribuito l'ufficio di tenere in freno certe più abiette classi della città ai censori, i quali invece non avevano incarico di vigilare che la condotta d'individui delle classi più elevate della città. Questo errore è tanto più sorprendente nel signor Buonfanti, compilatore d'altronde diligente ed esatto, in quanto che lo stesso Carmignani da esso preso a guida del suo lavoro nella citata Teoria delle Leggi, alla medesima pag. 268 aveva poche linee prima avvertito « i censori invigilarono la condotta non delle infime classi del popolo, ma quella dell'individuo delle più elevate classi della città, e però la loro forza non eccedè quella del biasimo. » La Polizia *governativa* presso i Romani si esercitava in parte dagli Edili, in parte dai Censori, e ai primi soltanto fu attribuito l'ufficio di tenere in freno certe più abiette classi della città come il più volte citato Professore pisano lasciò scritto nella lodata sua opera (loc. cit. pag. 266) ivi « Gli Edili avevan l'ispezione di tutti i pubblici luoghi; invigilavano per prevenire disordini dell'osterie e dei postriboli, ed estendevano la loro giurisdizione su tutte le donne di cattiva condotta. »

Ciò ho voluto avvertire onde colla lettura del recente scritto del signor Buonfanti non vengano scompigliate le idee dei giovani sull'indole delle respettive attribuzioni degli Edili, e dei Censori Romani.

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 1240.

questi veniva assai ristretto dalla potestà dei padri su i figli, dei mariti sulle mogli, dei padroni su i servi, e i diritti di cittadinanza assai tardi cominciarono ad essere al di là del Lazio accordati. Quindi la base della pubblica libertà dei pochi fu la schiavitù dei molti.

Anco sotto gli Imperatori fu conosciuta la Polizia governativa, ma in quell'epoca, nella quale il dispotismo, spogliato il popolo dei pochi diritti che tuttavia gli rimanevano, introdusse il regime militare instituendo la guardia pretoriana, e fece sorgere il delitto di lesa maestà col funesto suo seguito, lo spionaggio e la confisca, questa istituzione alla sicurezza dell'impero, e non dei cittadini, provvedeva col terrore delle pene. Essa quindi altro non fu che l'esercizio continuo d'una vile delazione, e d'una forza dispotica, vessatrice, e sempre presente; sintomi del morbo tremendo, che comincia dall'opprimere le nazioni, e finisce col distrugger gli imperii.

Nel medio evo esisteva pure una Polizia. Si ignora però come precisamente vi venisse esercitata. Si sa che nel 1125 erano in Italia due specie di Consoli: *Consules communis, et Consules de placitis*, i primi dei quali avevan l'amministrazione della polizia, i secondi la giurisdizione dei Comuni; organizzazione che fu imitata in Alemagna, ove i *Consules communis* si appellarono *proconsoli, o borgomastri.* [1]

In tutti i periodi sopraccennati la Polizia fu, come è agevole il comprendere, imperfettamente conosciuta; nè esser poteva altrimenti se

[1] I capitolari che nei bassi tempi formarono i codici della Francia contenevano molte buone disposizioni di Carlomagno relative alla Polizia sanitaria, alla mendicità, al vagabondaggio, alla prostituzione, ai pesi e misure. — In tempi meno lontani la direzione della Polizia in Francia venne affidata al Prevosto di Parigi, che per le molte attribuzioni che riuniva era la carica più importante di quel paese. Questo magistrato durò lungamente, finchè spogliato dei suoi privilegi da Luigi XII, furono a lui sostituiti i luogotenenti civile e criminale, i quali finalmente nel 1667 fecero posto al luogotenente di Polizia.

Quanto alla difficoltà di conoscere quali azioni fossero ritenute delitti di polizia nel medio evo, il celebre pubblicista tedesco *Mittermajer* osserva, che nelle fonti giuridiche di tutto il medio evo s'incontra per vero dire una classe d'azioni, che sotto il nome di malvagità, d'infrazioni e di censura venivano contrapposte ai casi penali, ed appartenevano alla competenza d'autorità che non avevan giurisdizione criminale; ma che benchè siffatte azioni abbian qualche somiglianza con quelle che oggigiorno si chiaman trasgressioni di Polizia, nulla di preciso si può raccogliere da quelle antiche sorgenti.

Scritti Germanici tradotti dal chiarissimo professor Mori. t. 4, pag. 114.

si consideri che per la servitù politica e domestica a tempo dei Romani, e dopo, e per i sistemi feodali successivamente, veniva ben poco a sentirsi il bisogno di una vera e popria Polizia; il perfezionamento della quale, a dire del professor Carmignani, venne grado a grado ad introdursi « dopo l'abolizione della servitù politica e domestica, inestimabile dono » compartito agli uomini dalla luce evangelica [1] il quale variò, e in gran » parte aumentò le ingerenze della Polizia dei moderni nel suo doppio » scopo e di aumentare e proteggere la massa delle pubbliche comodità, » e di considerarle o come poderose distrazioni del disordine, o come » poderosi incentivi all'amore dell'ordine. » [2]

Presso di noi ai tempi della Repubblica fiorentina si trova esercitata la *Polizia economica* dagli Uffiziali di Torre, detti anche gli Uffiziali delle strade, [3] i quali avevano l'ingerenza di sorvegliare alla conservazione delle strade, delle piazze, delle fabbriche pubbliche, dei ponti e dei fiumi; e dagli Uffiziali dei mulini che presiedevano all'annona; e la *Polizia governativa* in special modo dal Magistrato degli Otto, creato, come avverte il Forti nel suo foro fiorentino, nel 1375, il quale fra le molte sue ingerenze aveva quella speciale di vigilare alla tranquillità della cit-

[1] Come sia falsa ed erronea la sentenza che dice abolita la servitù dalla religione cristiana è stato evidentemente dimostrato coll'autorità delle sacre carte, e dei più gravi dottori del cristianesimo da *Francesco Forti* nella commendevole sua opera postuma « Libri due delle istituz. civili vol. 2, lib. 2, cap. 3, § XXXVI *quale influenza abbia avuto il Cristianesimo sulla graduale estinzione della servitù.* »

[2] *Carmign.* Teor. delle LL. della sicur. soc. tom. 3 pag. 270.

Hume erroneamente suppose essere la Polizia una istituzione moderna ignota affatto ai Romani.

Cremani erroneamente suppose avere la Polizia dei moderni un modello, o un esempio nell'antica censura dei Romani.

Carmignani che aveva seguito l'opinione del primo nei suoi Elementi di diritto criminale, si corregge nella Teoria delle Leggi a pag. 267 del tomo terzo, dove combatte l'errore del secondo.

[3] Il magistrato degli Uffiziali di Torre venne denominato anco degli Uffiziali delle strade, perchè ad esso furono riunite le incombenze di quest'ultimo magistrato, antichissimo nella Repubblica fiorentina, del quale per quanto la più antica sicura memoria sia del 25 agosto 1358 che è una provvisione colla quale si incarica di condurre a fine un muro lungo il fiume Arno, pure alcune congetture persuadono che nel 1237 avesse il suo principio come avverte il dotto Giureconsulto Niccolò Salvetti nel suo libro *Antiquitates florentinæ Jurisprudentiam Etruriæ illustrantes juxta statuti ordinem digestæ.*

tà di Firenze. Nel 1415 furono riformate le incombenze di questo Magistrato, e gli venne dato l'incarico di conoscere delle cause criminali. Ebbero successivamente anco competenze di Polizia i Rettori criminali, che avevano dipendenza dal Magistrato degli Otto. [1]

Nei primi periodi del principato, quando cioè era permesso d'inseguire gli uomini come le belve a colpi d'arme da fuoco, [2] la Polizia in Toscana non fu gran fatto dissimile da quella esercitata a tempo del dispotismo dell'Impero Romano, imperocchè destinata ad esser puntello al trono della dinastia medicea minacciato dalle reliquie della spenta repubblica, essa fu sempre sospettosamente in agguato, avvolta fra le tenebre e il mistero, forte per un potere indefinito, temibile per un arbitrio senza confini, e seguita dal tristo corteggio di compri delatori, di procedure segrete, di crudeli tormenti, e di pene esorbitanti ed incerte.

Il granduca Pietro Leopoldo, questo Principe filosofo, e magnanimo, che con gran verità può chiamarsi il toscano Licurgo, forbendo i suoi codici dalla ruggine del medio evo, ingentilì il primo la Polizia, e dette a questa politica istituzione le forme che in quel tempo a lei si convenivano, per cui la Polizia toscana riscosse il plauso delle straniere nazioni.

Con la celebre, e non mai abbastanza lodata sua legge dei 30 novembre 1786, egli abolì le procedure segrete e camerali, rese certe e determinate le pene di Polizia, restrinse in giusti limiti l'arbitrio dei Magistrati economici, e ne definì il potere, ammettendo finalmente la difesa degli incolpati coll'aprir loro l'adito al ricorso fino al suo trono. [3]

In appresso tornò a decadere dalla pubblica opinione, perchè novelle teorie rispetto al sistema preventivo, luminose in vero, ma non totalmente forse applicabili, cominciarono dappertutto a predicarsi, e ad

[1] V. *Sabell.* prat. voc. Rettori. Avevan ingerenze di Polizia governativa anco i così detti *Sindaci dei malefizii*, che erano cittadini annualmente deputati dalle Comunità non solamente a denunziare al Tribunale i delitti, ma sì anco a invigilare sulla morale condotta di ciascun cittadino. V. *Cantini* Leg. Tosc. tom 1, pag. 263, il quale enumera i Dottori che diffusamente hanno parlato delle attribuzioni dei medesimi. — Anco il così detto *Magistrato dell' onestà* aveva ingerenze di Polizia governativa, imperocchè suo speciale incarico era quello di sorvegliare la condotta delle meretrici, e di reprimere i loro eccessi. — *Sabell.* prat. voc. meretrici.

[2] *Sabell.* loc. cit. voc. ammazzare — banditi — macchinatori.

[3] Art. 48, 49, 56.

invadere le menti in guisa, che ritenuta non più rispondente ai nuovi bisogni dei popoli, nè al grado di civilizzazione cui erano pervenuti, la lodata Polizia del secolo decimottavo comparve agli occhi della moltitudine una macchina pesante, le cui ruote girassero a ritroso della corrente; talchè nel 1848, epoca di riforme e di innovazioni, fu forza che essa crollasse affatto per non risorgere che sotto ben diverse forme, e in quell'atteggiamento che i nuovi tempi volevano, conforme in tal modo risorse col Regolamento del 22 ottobre 1849.

Digitized by Google

LIBRO PRIMO.

POLIZIA IN GENERE.

SEZIONE PRELIMINARE.

POLIZIA DI DIRITTO E DI FATTO.

NOZIONI GENERALI.

CAPITOLO I.

Delitti e Trasgressioni.

1. La felicità umana consiste primieramente nella *sicurezza* — secondariamente nella *prosperità*.

Le leggi doverono perciò garantire e proteggere l'uomo entrato in società sotto ambidue i detti rapporti, in questo vantaggio soltanto trovando egli un compenso alla perdita parziale della naturale sua libertà. [1]

2. Per tutelare la sicurezza esse proibirono tutte quelle azioni *naturalmente prave ed ingiuste* che recano un vero danno all'aggregato sociale, e permettendo le quali, la società non avrebbe potuto sussistere, come direttamente contrarie al fine della sua istituzione.

E poichè la semplice proibizione non sarebbe stata di per se stessa efficace a farsi rispettare, esse leggi l'accompagnarono colla minaccia di un male, o in altri termini minacciarono *pene* a chi le azioni vietate avesse commesso.

3. Per proteggere la prosperità inibirono tutte quelle azioni che sebbene naturalmente *lecite* ed *indifferenti*, avrebbero potuto cagionare

[1] V. Introduz. § I.

ostacolo al progredimento, ed al *maggior* benessere dell'aggregato sociale, e che, ove fossero state permesse, non avrebbero distrutto la società, ma avrebber fatto sì che l'uomo non fosse compiutamente felice.

E perchè anche tali proibizioni fossero rispettate, le munirono di *leggiere sanzioni*.

4. Gli atti, e le azioni proibite per garantire la sicurezza si chiamano *delitti*.

Quelle vietate per tutelare e proteggere la prosperità si conoscono sotto il nome di *trasgressioni*. [1]

5. Il nome *delitto* viene da *delinquere*, abbandonare; stando appunto a significare l'abbandono d'una regola tracciata alla condotta dell'uomo.

6. Il nome *trasgressione* trae la sua etimologia da *transgredi*, passar oltre, denotando infatti l'atto dell'uomo, che sorpassa i limiti imposti alle sue azioni.

7. Seguendo rigorosamente il senso etimologico di questi due vocaboli sembrerebbe che il titolo di *delitto* dovesse unicamente riferirsi alle azioni negative, che consistono in mere omissioni, [2] e quello di *trasgressione* più specialmente alle positive, che consistono nel fare.

Ma, secondo che si esprime il Poggi, [3] per l'arbitrio che i Popoli in ogni tempo hanno avuto sopra le lingue, il nome *delitto* venne a poco a poco adattato tanto alle azioni negative che positive di loro natura prave e contrarie alla pubblica sicurezza, mentre l'altro di *trasgressione* venne applicato a tutte quelle azioni che, sebbene indifferenti, la legge ha creduto conveniente di vietare e punire come contrarie alla pubblica prosperità.

8. Il *delitto* adunque consiste nella violazione d'una legge diretta a garantire la pubblica sicurezza.

La *trasgressione*, nella violazione d'una legge creata per procurare un maggior benessere.

Il *delitto* è un fatto malvagio di natura sua, che nuoce assolutamente alla società.

[1] *Beccaria* classando i delitti li divise — in azioni contrarie o alla sicurezza pubblica e privata, o a quanto le leggi prescrivono per il maggior bene della società (Delitti e Pene § 8). Il Legislatore toscano afferrò con precisione lo spirito di questa luminosa classazione, ed il codice Leopoldino del 1786 distinse litteralmente i delitti e le trasgressioni.

[2] *Poggi*, Elem. jurisp. crim. § 2.

[3] Trattato inedito delle trasgressioni.

La *trasgressione* è un fatto indifferente di per se stesso, il quale non nuoce alla società, ma è d'ostacolo al suo civile perfezionamento.

La creazione del *delitto* è comandata dalla necessità:

La creazione della *trasgressione* è consigliata dall'utilità.

Le leggi che vietano i *delitti* sono immutabili, perchè i delitti sono da per tutto atti malvagii e nocivi, e come tali sono per ogni dove proibiti e puniti (ex. gr. l'omicidio).

Le leggi che proibiscono le *trasgressioni* variano secondo lo stato economico, le circostanze e i bisogni dei popoli (ex. gr. presso alcuni popoli è lecita la piantazione del tabacco; presso di noi costituisce una trasgressione).

Il *delitto* è di creazione naturale, perchè volendo la natura l'uomo in società, sarebbe stata inconseguente, ove non avesse in pari tempo voluto che fosser remosse dalla società stessa le azioni che direttamente stanno a distruggerla.

La *trasgressione* non emana dal naturale diritto, ma è bensì d'istituzione puramente sociale.

CAPITOLO II.

Polizia e sue specie.

9. Abbiamo già veduto che l'uomo è nato per la società, e che in questo stato le sue azioni vengono regolate per mezzo di leggi, [1] come pure, che queste leggi mirando alla di lui felicità si propongono di garantire la pubblica sicurezza, e di promuovere la prosperità, che sono gli elementi di cui si compone l'umano benessere. [2]

10. Oltre che con queste però, la società corrisponde con altre provvidenze al bisogno d'un più perfetto ordine di cose, e d'una garanzia maggiore della pubblica sicurezza.

Colle sue leggi principali abbiamo veduto [3] che ella proibisce i de-

[1] V. Introduz. § 1.
[2] Cap. I, § 1.
[3] Cap. I, § 2.

Digitized by Google

litti come contrarii alla sicurezza medesima, cercando di allontanarli dall'ordine col terrore delle pene.

Ma la punizione di un delitto non poteva far sì che una volta commesso, commesso dir non si potesse; come a modo d'esempio, la punizione dell'omicida non poteva restituire alla società il trucidato cittadino. *Factum infectum fieri nequit.* Quindi più che a punire, ella dovè pensare a prevenire il delitto per meglio garantire così la pubblica sicurezza.

11. L'insieme dei mezzi, che ella prescelse come i più opportuni a conseguire questo grande e nobile scopo, costituisce la *Polizia*.

12. Il nome Polizia si fa discendere dalle voci greche Πόλις *Polis* che significa città, o riunione di molti, e πολιτεια *Politeia* ossia amministrazione di repubblica, o regime di città, volendosi appunto intendere col nome stesso ordine o regolamento stabilito per l'amministrazione di una città o d'uno stato.

13. La Polizia è, secondo Aristotile — il principato, e la consuetudine delle cose a cui è conveniente che ogni cittadino uniformi la propria condotta. [1]

Nel suo ampio significato pertanto questo nome comprende tutti i mezzi atti a proteggere, e far prosperare la moltitudine riunita in città. [2]

Sotto questo punto di vista la Polizia, come scienza che tende a conservar l'ordine, ed a promuovere l'utile sociale, non è che la politica dei Governi: Immenso è lo spazio che essa occupa: non vi è parte d'amministrazione, non istituzione legale, che ad essa in qualche modo non si riferisca: la medesima abbraccia il diritto penale, il diritto civile, tutto ciò che attiene all'educazione, alla morale direzione del popolo, e al progresso dei lumi, come pure all'incremento dell'agricoltura, e all'incoraggiamento dell'arti e del commercio, e comprende finalmente in una parola tutti gli oggetti che ponno occupare la mente legislativa per il pubblico bene.

Non è questo però l'aspetto sotto cui vogliam contemplarla, ma sibbene sotto quello più concreto, nel quale si presenta come mezzo di preventiva difesa.

14. Sotto quest'ultimo aspetto essa è « un complesso di regole dalla legge stabilite, e di mezzi lasciati alla prudenza dell'autorità tutelare dello Stato, le une e gli altri intesi a far valere l'azione della legge,

[1] In Rethor. lib. I.

[2] *Carmign.* Teor. delle LL. t. 3, pag. 261.

e mantenere l'ordine pubblico, la libertà, la proprietà, e la sicurezza pubblica e privata, sia col prevenire direttamente e sopprimere le cause dei delitti, sia col promuovere la prosperità e il comodo pubblico. »

15. Posta questa definizione, si comprende a prima vista come la Polizia venga in due modi esercitata, vale a dire o per mezzo di regole che la legge stessa determina, o per l'ufficio del Magistrato operante senza testo di legge scritta, e col solo titolo dell'umana prudenza.

Quindi la prima: e principale sua distinzione in

Polizia di diritto e in Polizia di fatto.

La *prima* comprende il trattato dei delitti e delle trasgressioni di polizia, e si connette colla giustizia, in quanto ov'è legge applicabile, è bisogno che ella sia giustamente applicata. [1]

La *seconda* procede come mera prudenza necessaria a supplire la imperfezione della legge, e come cosa di mero fatto non può esser guidata dalla legge stessa, la quale è costretta a contentarsi d'indicarla nelle sue attribuzioni, e di prescriverle i limiti, che come forza debbon circoscriverla. [2]

16. La Polizia, per la quantità degli oggetti che abbraccia, e massimamente per la necessità in cui si trova di affidare alla prudenza dell'uomo il mantenimento dell'ordine, assume molto propriamente il generico attributo di *amministrativa;* [3] ma prende poi diverse denominazioni speciali a seconda degli oggetti cui più particolarmente si riferisce.

17. Così la *Polizia di diritto* che protegge la sicurezza dicesi *governativa;* quella che tutela la prosperità, ed è intesa all'aumento delle comodità pubbliche, *economica* si appella.

Ma come la sicurezza può essere offesa tanto da chi ha una penale responsabilità, quanto da chi a questa responsabilità non soggiace, così la polizia governativa in quest'ultimo caso prende più propriamente il nome di *amministrativa*. Per tal modo mentre è ufficio della polizia governativa il prevenir le offese che dall'umana malizia procedono, è ingerenza della polizia amministrativa il prevenir quelle che posson derivare dall'azione di cose inanimate, di bruti animali, d'uomini privi d'intelletto ecc., e che piuttosto infortunii chiamar si potrebbero. [4]

[1] V. Introduz. § 3. Rapporti della polizia con il diritto penale, ove di questa connessione si parla.

[2] *Carmign.* Teor. delle LL. t. 3, pag. 280.

[3] V. Introduz. § 3.

[4] *Giuliani* — Istituz. di diritt. crim. lib. 1, pag. 51. Con questo nome io

18. La *Polizia di fatto*, che comprende tutti gli ufficii del magistrato di polizia i quali si compendiano nel vigilare — nel fare editti — e nel punire — si divide in polizia *vigilante*, in polizia *edicente*, e in polizia *punitrice*. [1]

Sarà argomento del secondo libro della presente opera il trattato particolare di tutte le sopra enumerate specie di polizia.

19. Finalmente se vogliasi distinguere la polizia per metodi, essa si divide in *preventiva* e *giudiziaria*.

La prima sopprime tempestivamente il delitto prima che nasca e danneggi; la seconda raccoglie le prove del delitto cui non fu dato di prevenire, perseguita le traccie del delinquente, illumina i passi della giustizia, e tutto dispone perchè questa giunga con maggior sicurezza al suo scopo. [2]

20. A senso dell'illustre professor Carmignani, la polizia non merita però il nome di *giudiziaria* se vogliasi estendere alla perquisizione delle traccie del delitto, e di chi lo commesse, essendo questa un'operazione di competenza esclusiva della giustizia, soggetta a regole che la legge stessa determina. [3] — D'altronde col nome di *polizia* vuolsi in sostanza indicare il sistema della prevenzione del delitto: ora, allorquando un delitto è avvenuto, non può altrimenti trattarsi di *prevenirlo*, ma sibbene di *punirlo*, lo che spetta alla Giustizia: conseguentemente non può più aver luogo il ministero della polizia. [4]

pure ho designato questa specie di polizia, perchè nell' esercizio di essa, come a suo luogo vedremo, si compenetrano gli ufficii della legge con quelli dell' uomo.

[1] Presso noi la polizia di fatto chiamasi *Polizia amministrativa*.

[2] V. Introduz. § 3. Rapporti della polizia col diritto penale.

[3] *Carmign*. Teor. delle LL. t. 3, pag. 280.

[4] Le patrie leggi però hanno ritenuto questa nomenclatura, e fra noi sono uffiziali di polizia giudiziaria.

1° I Giudici Istruttori.

2° I Regii Procuratori, e loro sostituti.

3° I Pretori, tanto i criminali quanto i civili.

4° I Delegati di Governo.

(Legge de' 22 novembre 1849 art. 9.)

come pure

5° Gli Uffiziali e sottuffiziali del corpo dell' I. e R. Gendarmeria.

(detta legge art. 9; e legge de' 30 maggio 1851.)

Ed esercitano funzioni di polizia giudiziaria

6° Le RR. Guardie di Finanza principalmente nelle trasgressioni relative

CAPITOLO III.

Diritto nella società di attivare il sistema di Polizia.

21. Se la natura ha creato l'uomo con una irresistibile tendenza alla società, [1] ella ha *voluto* collocarlo in quello stato per il di lui miglior bene: e se ciò ha voluto, ond'esser conseguente, ha *voluto* altresì che in quello stato ei si conservi.

La società è quindi dotata d'un vero diritto, figlio della stessa natura, a conservarsi in stato d'aggregazione.

22. Se ella ha diritto a conservarsi in tale stato, non può non avere altresì l'altro di usare dei mezzi più acconci a raggiungere il fine di questa sua conservazione.

Per raggiunger questo fine ha ella così diritto di allontanare e remuovere dal suo seno tuttociò che può turbarla, al quale oggetto, siccome abbiamo veduto, [2] si vale o di mezzi *non coattivi*, o di mezzi *coattivi*, o in altri termini o *previene* le offese che l'ordine da lei stabilito posson turbare, o le *punisce* affine di respinger colla pena altre offese future.

23. Dice Romagnosi: « È stato detto e ripetuto, che è meglio prevenire i delitti che punirli. [3] Così esposta questa non è che una massima di politica provvidenza; ma io dico di più, che sarebbe crudeltà ed ignoranza punirli quando si possono prevenire: così quello che fu dettato come utile soltanto si vede qui esser regola di rigoroso jus. » [4]

Prima dunque d'impiegare precauzioni dolorose la società è *in ob-*

all' amministrazione da cui dipendono, e secondariamente in tutte le altre minacciate di pena pecuniaria,

7° Ed i Comuni del corpo di Gendarmeria nelle trasgressioni di quest'ultima specie.

(Legge de' 22 novembre 1849 art. 10.)

[1] V. Introduz. § 1.

[2] V. Introduz. § 3. Rapporti della Polizia col diritto penale.

[3] Melius est succurrere in tempore quam post exitum vindicare — *Cod. lib.* 3, tit. 27, l. 1. — *Beccaria* Delitti e Pene § 41.

Anco l'immortale Pietro Leopoldo inculcò questo generoso principio colle sue celebri Istruzioni ai Giusdicenti de'28 aprile 1781, § 42.

[4] Genesi del diritto pen. § 422.

bligo di prevenire i delitti con tutti quei mezzi acconci ed efficaci i quali non siano nocivi, ricorrendo alle pene come ad ultimo rimedio.

Ora il sistema di polizia è il mezzo principale della prevenzione dei delitti. — La società è quindi nell'assoluto diritto di attivarlo. [1]

CAPITOLO IV.

Trasgressioni di Polizia.

POLIZIA DI DIRITTO.

24. Abbiamo veduto, come la legge nello scopo di aumentare e proteggere la pubblica prosperità proibisca certe azioni di per se stesse lecite ed indifferenti sì, ma che a quella prosperità potrebbero in qualche modo opporsi, erigendole in trasgressioni. [2]

Se si rifletta che il far prosperare la moltitudine è desso pure un mezzo di prevenire i delitti; e se tutti i mezzi atti a prevenirli si riguardino come espedienti di polizia, niuno dubiterà che le trasgressioni stesse create in vista della pubblica prosperità debbano entrar nella categoria di questi espedienti, e formar parte esse pure della polizia stessa.

Infatti esse trasgressioni costituiscono appunto quel ramo di polizia, che fu da noi detta *economica*, [3] scopo della quale è l'aumento della pubblica prosperità.

Ritenuto dunque che le trasgressioni create in questa veduta somministrano uno dei mezzi, che la polizia assume per la prevenzione dei

[1] Vero è che anco la legge penale ha per oggetto generale la prevenzione delle offese (V. Introduz. § 3. Rapporti della Polizia col diritto penale) ma la minaccia d' un male lontano non basta il più delle volte ad arrestare il malvagio dal commettere il delitto che gli promette un bene presente. — Quindi senza la istituzione della Polizia, che mira in modo diretto a prevenire, a sventare il delitto nei suoi primordii, la sicurezza stessa sarebbe stata tuttavia in qualche pericolo, e per conseguenza su base vacillante fondata la comune felicità.

[2] V. cap. I, § 3.

[3] V. Introduz. § 3, e cap. III, § 17.

delitti, vediamo quali sieno gli altri che ella pone in essere per raggiungere il medesimo scopo.

25. Il far prosperare la moltitudine non sarebbe stato mezzo sufficente di per se solo al grande oggetto della prevenzione delle sociali offese. La legge dovè creare un secondo ramo di trasgressioni per somministrare alla polizia un altro, e forse più sicuro mezzo di raggiungere il suo scopo.

Ella quindi proibì alcuni atti, i quali sebbene in se stessi innocenti, pure ben ponderati presentavano o una facilità maggiore, o un pretesto, o un'occasione, o un pericolo, onde un determinato titolo d'offesa venisse commesso. [1]

Son queste le trasgressioni che costituiscono quella parte di polizia da noi chiamata *governativa*. [2]

Con queste provvidenze la legge erige, dirò così, una specie di antemurale avanti gli oggetti più importanti per meglio tutelarli dalle azioni che ponno offenderli, e circonda, come si esprime il Carmignani, [3] i veri e proprii delitti di più linee di circonvallazione, entro le quali trovato che sia l'uomo, viene questi leggermente punito per essersi troppo accostato al punto, in cui abusando della sua libertà, potrebbe con facilità maggiore inferire l'offesa.

26. Un terzo mezzo di preventiva difesa trova la polizia nelle disposizioni e provvidenze, le quali son dirette ad allontanare l'azione nociva delle cose inanimate, dei bruti animali, e dell'uomo privo d'intelletto, le quali formano un terzo ramo di polizia, alla quale in tal caso noi abbiamo applicato il nome di *amministrativa*. [4]

[1] *Carmign.* Teor. delle Ll.. tom. 3, pag. 297.
[2] V. § 17.
[3] Teor. delle LL. t. 3, pag. 297.
[4] V. § 17.

CAPITOLO V.

Azioni viziose, ed umani trascorsi non contemplati dalla legge, ma non trascurabili dalla Polizia.

POLIZIA DI FATTO.

27. I tre diversi rami di trasgressioni di polizia, cospiranti al generoso scopo della prevenzione dei delitti, dei quali è stata fatta parola nel capitolo precedente, ravvisano nella sola legge la loro pianta comune; imperocchè emanazioni di legge sono le provvidenze che respettivamente comprendono.

Resta a vedersi ora se la Polizia debba rintracciare fuori della legge altri espedienti necessarii all'esercizio della preventiva difesa.

28. La legge, siccome osserveremo nel capitolo I della sezione prima di questo libro, per non violare soverchiamente la naturale libertà, troppo ritrosa d'altronde a qualunque restrizione, non dovè, nè lo avrebbe per altra parte potuto per la loro indefinibilità, sottoporre a censura tutta la serie dei peccati naturali, dei trascorsi, e la massima parte di quelle azioni del genere delle viziose, come a modo d'esempio la dissolutezza, l'intemperanza e simili, cui va talora soggetto anco l'uomo saggio attratto dai piaceri che esse gli presentano.

29. Ma la Polizia che ha titolo ad opporsi a tutto quello che può riuscire contrario al pubblico bene, non può trascurare di portare il suo vigile sguardo sopra tutte queste azioni e trascorsi umani, che la legge non ha potuto far soggetto delle sue sanzioni, e allorquando manifestino una tendenza all'offesa dell'ordine e della pubblica sicurezza, deve esser sollecita a reprimerli onde il minacciato danno non abbia luogo.

Questi umani trascorsi entran per conseguenza nelle competenze della Polizia; e poichè dalla legge non hanno potuto esser contemplati, è forza che la censura di essi sia rilasciata tutta alla prudenza dell'uomo, caso nel quale la Polizia assume il titolo di *Polizia di fatto.* [1]

[1] V. § 15.

Ed ecco come la Polizia abbandonata dalla legge, trova nell'umana prudenza un mezzo di preventiva difesa. [1]

CAPITOLO VI.

Distinzione scientifica della trasgressione dal delitto di polizia.

30. Alcune però delle viziose azioni che hanno formato argomento del decorso capitolo, presentando un maggiore, e più prossimo pericolo d'offesa, come a modo d'esempio, l'ozio, il vagabondaggio, il giuoco d'azzardo ecc., non poterono affatto trascurarsi dalla legge, la quale ravvisò necessario di comprenderle nelle sue sanzioni.

Tali azioni viziose così dalla legge vietate, entrarono ad accrescere il ramo delle trasgressioni appartenenti alla polizia governativa.

31. Più che con quello di *trasgressioni* però meritano esse di esser distinte col nome di *delitti di polizia*.

Infatti l'azione *lecita* ed *indifferente* vietata dalla legge, dovè assumere il nome di trasgressione, perchè il motivo della sua imputabilità consiste unicamente nel *violato espresso comando* della legge, nella non esistenza del quale avrebbe potuto liberamente commettersi senza calpestare alcun dovere morale o razionale, e a nessuna imputabilità sarebbe stata soggetta.

Ma l'azione *viziosa* consistendo nell'abbandono d'un dovere che l'uomo ha seco stesso, di un dovere di cui l'avverte l'intimo senso, d'un dovere infuso nel cuore umano dalla natura e dalla retta ragione, ancorchè non proibita dalla legge di polizia sarebbe stata sempre contraria ai dettami della natura e della morale, e sottoposta perciò all'imputabilità delle loro leggi.

Ora, dovendo queste azioni prender la loro nomenclatura dal mo-

[1] La Polizia di fatto, che procede col titolo di umana prudenza, oltrechè su questi, esercita il suo ufficio sopra molti altri oggetti, il pensiero dei quali non può capire nei generali concetti della legge, come a suo luogo osserveremo nel progresso dell'opera.

rale carattere che le distingue, e consistendo questo carattere in un *abbandono d'un dovere*, il nome delitto è più rettamente loro applicabile.

32. Le cose fin qui dette portano a considerare la diversa indole delle trasgressioni, e dei delitti di polizia, consistendo le prime in azioni naturalmente *lecite* ed *innocenti;* i secondi in azioni *riprovate dalla retta ragione.* [1]

33. Al seguito pertanto di tali osservazioni definiremo la trasgressione o delitto di polizia: *La violazione d'una legge creata per procurare alla società una più compiuta sicurezza, o una maggiore prosperità.* [2]

[1] La Riforma Leopoldina del 1786 ammesse la distinzione fra le trasgressioni, e i delitti di polizia. In pratica però non suol farsi tal distinzione, confondendosi le une e gli altri sotto il nome di trasgressioni.

[2] Così il professor *Giuliani* definisce il delitto di polizia, sotto il qual titolo è chiaro che egli ha inteso di comprendere pure la trasgressione, riferendo la di lui creazione anco alle vedute della maggior prosperità. Istit. di dirit. crim. cap 3, lib. 1.

Non gran fatto dissimile da quella da noi prescelta è la definizione che dà il *Carmignani* della trasgressione, la quale è a suo dire « l'infrazione d'un Regolamento di Polizia utile o alla maggior sicurezza, o alla maggior prosperità dell'aggregazione sociale. » Progetto di Cod. per il Portogallo tit. I, § 3.

Il *Poggi* nel suo Trattato inedito delle trasgressioni, definendo la trasgressione così si esprime: « Tutto ciò adunque che indifferente per sua natura o vietato, o comandato per legge l'uomo *scientemente* e *volontariamente* o fa, o tralascia, dicesi da noi trasgressione. »

La differenza rimarchevole che da questa alle altre definizioni date superiormente ricorre, in questo consiste, che il Poggi pone come condizione essenziale d'imputabilità l'elemento intenzionale, lo che non hanno fatto nè il Giuliani, nè il Carmignani, forse perchè il dolo sempre si presume per regola nelle trasgressioni, nelle quali si ha unicamente riguardo al fatto materiale, come a suo luogo vedremo.

SEZIONE PRIMA.

POLIZIA DI DIRITTO.

DELITTI E TRASGRESSIONI DI POLIZIA.

Principii che regolano la materia.

CAPITOLO I.

Quali azioni siano da definirsi come delitti e trasgressioni di Polizia.

34. L'erigere certe azioni indifferenti per loro natura in trasgressioni o delitti di polizia spetta allo stabilito governo, come quello che librandosi su i bisogni dello stato sociale cui presiede e dirige, vede e conosce quali azioni vadano represse come ostacoli al progredimento della pubblica prosperità, o come tali da poter portare il cittadino a ledere la sicurezza, ragione sufficiente per cui le azioni degli uomini possano essere in certi limiti ristrette.

35. L'erigere le azioni stesse in trasgressioni di polizia è un aggiungere alla naturale libertà dell'uomo una nuova restrizione, oltre quella alla quale ei fu sottoposto, colla proibizione delle azioni malvagie ed ingiuste di per se medesime, o vogliamo dire dei veri e proprii delitti.

Questa nuova restrizione è un male: [1] conseguentemente deve il savio Legislatore usare la maggior possibile parsimonia in questa sua operazione, limitando la proibizione a quelle uniche azioni che per l'ordinario corso delle cose si hanno come occasioni prossime al delitto, o che vengono riconosciute come ostacoli al progredimento della pubblica prosperità.

36. Dice Beccaria: « Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi; egli è un definire a piacere la virtù e il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti se ci dovesse es-

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 40.

ser vietato tutto ciò che può indurci a delitto? bisognerebbe privar l'uomo dell'uso dei sensi. » [1]

E in questa opinione concordano nella maggior parte gli scrittori di materie politiche, i quali ravvisano della dignità del legislatore il dissimulare i vizii che non affliggono la società. [2]

37. Deve d'altronde la legge rispettare la linea che divide l'ufficio della morale religiosa da quello del governo della città; conseguentemente i peccati, i vizii, e i naturali delitti (eccetto quelli, l'indole dei quali include la potenza all'offesa, o che presentano il pericolo, o una prossima occasione perchè venga inferita) [3] non debbono entrar nella sfera delle azioni da proibirsi, non già perchè non siano da riguardarsi come moralmente pravi, ma perchè dove le leggi li proibissero, verrebbero esse a mancare al proprio fine. Comecchè infatti le leggi stesse mirino alla pubblica felicità, ognun vede che questa felicità sarebbe distrutta colla punizione di tutti i vizii e peccati naturali, ai quali l'umana fragilità è sottoposta. Sarebbe senza dubbio questo il caso in cui peggior del male fosse il rimedio. [4]

38. Il Legislatore pertanto, avendo sempre presente che con le leggi penali provvide già alla repressione degli atti nocevoli all'interesse collettivo della società, e all'interesse particolare degli individui, deve nella formazione delle leggi di Polizia limitarsi a ciò che strettamente richiede l'utile dell'aggregato sociale. — Vi sono alcuni errori che debbon distruggersi da se stessi, e li distruggono il tempo, le cognizioni, e il civile perfezionamento degli uomini. — Nulla deve essere spinto al di là dei confini tracciati dalla ragione, e dall'utilità generale. — Ogni mezzo di protezione, tutto che legittimo nel suo principio e in una certa misura, può soverchiamente estendendosi portare offesa ad un diritto.

Cercar le cause dei delitti per allontanarle dall'ordine, come a modo d'esempio, col mezzo dell'istruzione allontanar l'ignoranza, causa feconda di reati; e cercar gli ostacoli che indipendentemente dalla legge penale

[1] Delitti, e pene § 48.

[2] *Bernard.* Nella prefaz. delle LL. crim.
Sonnefels Scienza del Buon Governo art. Interna sicurezza.
Barbeyrac. Disc. sur la permiss. des loix.
Poggi. Elem. jurisp. crim. § 4.

[3] V. § 25.

[4] *Burlamaq.* princ. du droit. polit. part. 3, chap. 4, § 29.
Carmign. Elem. Jur. crim. § 93.

incontra il delitto per non indebolirli, come verbigrazia gli ostacoli della sanzione morale, della religione, della opinione pubblica ecc., sono le due grandi, e principali operazioni dei fattori della legge.

39. Ma importando la creazione dei delitti, e delle trasgressioni di Polizia, siccome abbiamo avvertito, [1] una nuova restrizione alla libertà naturale, potrebbe qui obiettarsi che la legge con questa operazione cade nell'assurdo di recare un bene coll'inferire un male.

Mentre siffatto obietto potrebbe reggere ove la quantità del male inferito fosse in proporzione della quantità del bene procurato, cade del tutto nel caso nostro, nel quale il più possibilmente miti, siccome avremo luogo di vedere a suo tempo, debbono esser le pene da imporsi alle trasgressioni di Polizia, create d'altronde al grande oggetto della maggior tutela della pubblica e privata sicurezza, e della maggior prosperità, e benessere dei cittadini.

E il chiarissimo professor Carmignani si esprime a tal proposito: « Se ben si apprezzi l'indole del delitto di Polizia, la sua creazione anzichè togliere all'uomo la porzione di libertà che a lui lasciò la legge fondamentale dello Stato, altro non fa che meglio guidarla e dirigerla, ed obbligarlo a comportarsi come egli medesimo si comporterebbe se misurasse la sua privata utilità dalla pubblica. » [2]

CAPITOLO II.

Imputabilità delle azioni umane erette in trasgressioni, e delitti di Polizia.

40. Le azioni riconosciute o come contrarie alla pubblica *prosperità*, o come includenti la potenza di ledere la pubblica e privata *sicurezza*, vietate che furono dalle leggi, non ritennero già gli stessi attributi che avevano nello stato d'indipendenza, ma acquistarono il nuovo carattere di essere *politicamente imputabili;* di divenire cioè rimproverabili all'agente da cui partivansi come trasgressioni, e delitti di polizia.

41. L'uomo intanto è soggetto alla legge in quanto è un ente di-

[1] V. § 35.

[2] Teor. delle LL. tom. 3, pag. 291.

rigibile: non v'ha azione dirigibile che non parta da agente morale che abbia coscienza del suo agire: però le sole azioni *morali* sono imputabili, quelle cioè che si partono dalla volontà. — Quindi perchè possa esser soggetto di politica imputabilità una trasgressione o delitto di polizia, fa d'uopo che sia *moralmente* imputabile.

42. La trasgressione, o delitto di polizia, è la commissione d'un fatto vietato in vista della sua possibilità a riuscir dannoso alla prosperità, o alla sicurezza; o la omissione d'un fatto comandato come utile sotto i detti rapporti. Ora poichè col nudo pensiero non si commette, nè si omette fatto materiale alcuno, le azioni *interne* non sono imputabili come trasgressioni o delitti di Polizia. Lo sono le sole *esterne;* però il Romano diritto ebbe la regola: *Cogitationis pœnam in foro nemo patitur.*

43. Le leggi di polizia comandano, o vietano. Quindi si può infranger queste leggi, o non facendo ciò che esse comandano, o facendo ciò che esse vietano. — Conseguentemente sono imputabili come trasgressioni e delitti di Polizia tanto le azioni *negative* che *le positive.*

CAPITOLO III.

Del dolo, e della colpa nelle trasgressioni di Polizia.

44. Il vero, e proprio delitto consta di due elementi: morale l'uno che consiste nell'*intenzione* — fisico l'altro che nell'*esecuzione* si verifica.

45. Gli ordigni dell'intenzione sono *intelletto, volontà* e *libertà.* Così l'intenzione dicesi *perfetta* se la volontà è illuminata dall'intelletto, ed accompagnata dalla libertà.

Può l'intenzione dirigersi ad un fine necessario, o possibile. Così essa sarà *diretta* se il fine che si propone avrà una connessione necessaria con i mezzi che assume per giungervi: sarà *indiretta* se quella connessione sarà semplicemente possibile.

46. Quando un delitto è stato commesso con intenzione perfetta e diretta dicesi *doloso,* ed è pienamente imputabile.

La stessa regola vale per le trasgressioni.

47. Si è detto che l'intenzione dicesi *indiretta* se tende ad un fine possibile: ma secondo che l'agente contò, o non contò sulla possibilità

della connessione dei mezzi col fine, l'intenzione indiretta è tale *positivamente*, o *negativamente*.

In quest'ultimo caso il delitto commesso dicesi *colposo*, ossia commesso per mancata diligenza.

È qui da vedersi se la colpa sia imputabile nelle trasgressioni e delitti di Polizia.

48. Leggesi nel Carmignani: *Cum transgressio politices tota creatio sit, consequens est, ut in ejus indole decernenda non juris naturalis, sed juris politici regulæ omnino adhibeantur. Hinc si transgressionis* FACTUM MATERIALE *probatum sit, frustra de agentis intentione quæritur, factumque ipsum pro dolo vel culpa accipitur.* [1]

A senso dunque del prelodato scrittore, nel determinare l'indole delle trasgressioni deve restare esclusa ogni discussione di dolo, e di colpa.

49. È questa infatti la regola generale d'imputabilità nelle trasgressioni di polizia. In esse non si ha riguardo all'intenzione dell'agente, ove il fatto materiale della trasgressione sussiste. — Il dolo e la colpa vi si presumono, e tanto quello che questa si vogliono puniti. [2]

50. Più ragioni stanno ad appoggiar questa regola. — Ed infatti, trattandosi di vero e proprio delitto al quale sussegue una vera pena, vuol giustizia che si ponga a calcolo l'intenzione più o meno perfetta dell'agente all'oggetto di graduare proporzionatamente a questa la politica imputabilità, e conseguentemente la pena; altrimenti si verrebbe alla conseguenza che all'equità repugna di vedere punito con egual rigore tanto chi delinquesse per malizia, quanto chi per semplice inavvertenza.

Nel caso poi delle trasgressioni, siccome non si tratta che di applicare lievi pene, che minimamente affliggon l'uomo, sparisce l'equitativo riguardo di valutare la maggiore o minor perfezione dell'intenzione nel contravventore.

51. Altra ragione che la regola generale da noi indicata sta ad appoggiare, è la seguente.

[1] Elem. jur. crim. § 1215.

[2] Questa massima è stata costantemente ritenuta non tanto dalla Giurisprudenza della soppressa Ruota Criminale di Firenze, come fra le tante altre rilevasi dalla sentenza dei 17 settembre 1828 aff. di Livorno contro Domenico Samorì e Francesco Piani; quanto dalla Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, come chiaro apparisce dalle Decisioni impresse negli Annali di Giurisp. 1843, col. 446, 470, 690: 1845, col. 89, 90; 1847, col. 266.

Un vero e proprio delitto, sia che venga commesso per dolo, sia che venga commesso per mera negligenza, o in altri termini per colpa, presenta lo stesso danno *immediato*, come a modo d'esempio nella fattispecie dell'omicidio, presenta nell'un caso e nell'altro la strage del cittadino.

Non è così però del danno, che Carmignani chiama *mediato*, consistente nel pubblico allarme, che è unicamente il resultato dell'intenzione che informò l'azione, o vogliam dire del dolo.

Difatto, nel citato esempio dell'omicidio, sia stato esso eseguito o volontariamente, o involontariamente, presenta, come abbiam detto, in ambidue i casi la strage del cittadino, ma con questa differenza, che nel primo caso abbiamo l'allarme pubblico, ossia la perdita dell'opinione della nostra sicurezza; laddove nel secondo caso non proviamo che compassione. Ecco dunque che nei veri e proprii delitti il dolo è valutabile singolarmente per i suoi politici resultati, in quanto cioè genera il danno mediato.

Ora nel caso delle trasgressioni questo danno mediato, questo pubblico allarme non si può verificare, consistendo in sostanza le trasgressioni stesse in azioni di per se indifferenti dalle leggi vietate per calcoli o di prudenza, o di comodo, o d'economia. Quindi manca in esse per questo lato la ragione di distinguere il dolo dalla colpa.

52. Un terzo motivo di conforto trova la regola generale sopra esplicata nella considerazione, che costituendo le trasgressioni di polizia un mezzo di difesa preventiva, l'interesse della società reclama che esse sieno sempre, ed indistintamente represse.

Siccome d'altronde cadono, come più volte abbiamo detto, sopra fatti per loro natura leciti, e di semplice esecuzione, con facilità potrebbe addursi la scusa dell'inavvertenza dal trasgressore, ammettendosi la quale si correrebbe rischio di vedere impunite tutte le trasgressioni, e andar fallito così uno dei principali mezzi della prevenzione dei delitti.

53. Deve concludersi pertanto che in materia di trasgressioni, per regola generale, il fatto materiale costituisce il dolo o la colpa, vale a dire che in esse il dolo e la colpa sempre si presumono fino a luminosa prova in contrario. [1]

[1] La nostra Corte di Cassaz. ha infatti ritenuto che questa regola generale si limita ogni qualvolta esiste una prova chiara e stringente della mancata volontà d'infranger la legge, prova che per altro sta a carico dell'imputato.

Annal. di Giurisp. 1850 col. 249, 320, 710.

CAPITOLO IV.

Delle cause dirimenti o diminuenti l'imputazione nelle trasgressioni di Polizia rapporto all' INTENZIONE *come elemento morale.*

54. Abbiamo detto che sono imputabili come delitti, e trasgressioni di Polizia le sole azioni *morali*, che la moralità dell'azione è costituita dal concorso di tre facoltà cioè volontà, libertà ed intelletto, che sono i tre ordigni dell'*intenzione;* e che il concorso di queste tre facoltà nell'agente rende la di lui azione pienamente imputabile come delitto o trasgressione di Polizia. [1]

55. Che si dirà se avvenga che le facoltà stesse non esercitino il loro ufficio nell'azione dell'uomo? — È questo il caso nel quale l'imputabilità manca o decresce nei veri e proprii delitti. — Le teorie che su tal proposito regolano le criminali discipline saranno egualmente applicabili alle trasgressioni e ai delitti di polizia?

Questo è quello che ci daremo qui la cura di esaminare, e ciò faremo assai succintamente e quanto importi al nostro assunto.

56. In rapporto all'*intendimento* del quale in primo luogo vogliam parlare siccome facoltà vivificatrice della volontà e della libertà, convien distinguere le varie cause che ponno impedire a questo potente costitutivo della moralità dell'azione l'esercizio delle proprie funzioni.

Queste cause si possono col professor *Carmignani* in due grandi classi dividere:

1ª In quelle che privano l'agente degli elementi corporei delle sensazioni, che sono gli ordigni dell'intendimento, e che si dicono *fisiche* ed *intrinseche* perchè dipendono dall' organica costituzione dell'uomo (età; malattie fisico-morali ecc.);

2ª In quelle che impediscono all'agente il retto uso dell'intendimento medesimo, per quanto a lui non manchino gli elementi corporei che servono allo sviluppo delle sensazioni, e che si chiamano *morali* ed *estrinseche* in quanto provengono da una situazione particolare in che si trova l'agente rapporto all'oggetto della propria condotta (ignoranza, errore ecc.)

[1] V. §§ 41, 45, 46.

57. Prenderemo in esame le cause escludenti, o diminuenti l'imputazione quanto all'*intenzione* nei tre seguenti titoli, destinando i primi due a quelle che si riferiscono all'*intelletto*; il terzo alle altre che alla *volontà* e *libertà* si rapportano.

TITOLO PRIMO.

Delle cause fisiche che nelle trasgressioni diminuiscono, o tolgono l'imputazione quanto all'intelletto dell'agente.

58. Le cause fisiche escludenti, o diminuenti l'imputazione nelle trasgressioni quanto all'intelletto dell'agente si riducono a due: 1° Età; 2° Stato di malattia fisico-morale. [1]

§ I. — ETÀ.

59. La relazione esistente fra il nostro fisico ed il nostro morale facendo sì che lo sviluppo delle facoltà intellettuali sia proporzionato allo sviluppo delle fisiche ed organiche facoltà, necessitò gli antichi moralisti e gli antichi medici a stabilire nella moralità dell'uomo per ciò che dipende dalla sua età varii periodi, i quali stassero a significare non solo il progressivo sviluppo dello stato fisico dell'uomo, quanto anco dello stato morale. — Questi periodi, detti climaterici, furono stabiliti di sette in sette anni dalla dottrina ed esperienza d'Ippocrate.

1° INFANZIA.

60. Il primo periodo fu detto *infanzia*, da *non fari*, non parlare. Considerando che in questo periodo gli organi corporei che servon di mezzo alle sensazioni, le quali sono gli ordigni dell'intendimento uma-

[1] Fra queste cause dai criminalisti suol annoverarsi anco il *Sesso*, ma come la loro opinione favorevole alla donna si riferisce ordinariamente non al grado d'imputabilità, ma alla quantità e qualità della pena, non saprebbe trovarsi una buona ragione per ammettere una scusa a favore del sesso più debole nelle trasgressioni di Polizia, colpite per regola da pena assai mite.

no, si trovano in uno stato di tale imperfezione da non poter prestare alcun uffizio all'intelletto, la morale non seppe, e molto meno la politica, sottoporre le azioni dell'infante alle sue leggi, e perciò vennero esse scusate dalla regola di diritto stabilita nella L. 12, ff. ad Corneliam de sicariis *eos consilii innocentia tuetur*.

2° IMPUBERTÀ.

61. Il secondo periodo dicesi *impubertà*, da *non pube*. — Al principio di questo secondo periodo ha luogo la seconda dentizione, la quale è congiunta con un aumento di consistenza nei fluidi e nei solidi del nostro fisico, ed è indicativa d'un principio d'intendimento. Perciò il diritto civile ammette l'impubere ad assistere ai contratti, e la morale lo sottopone alle sue leggi.

62. Per il criminalista si presentano a questo punto grandi difficoltà. Il principio del secondo periodo non ammette disputa. — Non così il mezzo ed il fine. — Fra i Romani giureconsulti due dei più celebri portarono diversa opinione sul fine dell'impubertà. — Attejo Capitone voleva che si giudicasse del fine col mezzo dell'ispezione oculare, che Giustiniano caratterizzò vergognosa nell'adottare che fece la sentenza di Labeone, il quale disse doversi dagli anni giudicare del fine di questo periodo col fissarlo agli anni 12 nella femmina, ai 14 nel maschio. — Giustiniano però ritenne tale sentenza agli effetti civili, e non criminali. Nonostante il criminalista fissa ai 14 anni il principio della pubertà sì nel maschio che nella femmina.

63. In questo periodo essendo *graduale* lo sviluppo degli elementi corporei ed intellettuali, non che *variabile* a seconda del temperamento, dell'educazione, e del clima, grave difficoltà si è sempre riscontrata a conoscere in qual punto d'età l'impubere comincerà ad esser capace di dolo. — In vista di questa difficoltà valse presso i Romani giureconsulti la massima, che dovesse rimettersi al prudente arbitrio del Giudice il decidere nei singoli casi dei delitti commessi dagli impuberi se la *malizia avesse supplito all'età;* vale a dire se l'impubere avesse agito, o no con discernimento.

64. Il professor Carmignani cercò in epoche a noi più vicine la soluzione della questione distinguendo il metodo *accusatorio* dal metodo *inquisitorio*. — Il primo, che è il metodo della certezza morale dell'uomo, fissa che passata l'infanzia, l'individuo che si rese debitore d'un'azione

delittuosa possa esser tradotto avanti il *jurì*, e condannato anco alla piena pena qualora sia giudicato che la malizia abbia supplito all'età. Il secondo che è il metodo della certezza morale della legge, stabilisce, che l'azione dell'individuo non giunto agli anni 18 non sia giudicata ai termini della punitiva giustizia, ma a quelli della polizia amministrativa; e che dai 12 ai 18 anni possa la sua azione venir punita con pena minore dell'ordinaria. Questo secondo metodo, a senso del sullodato scrittore, è più salutare, ed è dovuto al gius pontificio da cui l'adottarono i nostri Statuti. [1]

65. Che diremo ora quanto all'imputabilità dell'impubere in fatto di trasgressioni di polizia? Da qual punto dovrà cominciare la sua legale responsabilità?

Andando, come si è detto, in questo periodo ad avanzarsi per gradi lo sviluppo della ragione, e questo sviluppo essendo nel suo progresso molto variabile a seconda dei temperamenti, della cultura dell'intelletto e del clima, non è assolutamente possibile il fermare una regola generale che sia l'espressione della verità.

66. Il sistema più vero potrebbe comparir quello adottato dalla romana legislazione, che volle si giudicasse in ciascun caso particolare se la malizia avesse supplito all'età, vale a dire se l'impubere imputato d'un fatto proibito avesse o no agito con discernimento. Ma questo sistema trova nella sua applicazione complicanze e difficoltà non lievi, e d'altronde se può esser creduto addottabile nelle criminali materie dove si tratta di fatti che altamente interessano la società, tale non comparisce davvero quanto alle trasgressioni di polizia, che son fatti di per se lievi, che ad ogni momento si verificano, e su i quali getta un occhio d'indifferenza la società.

67. Preferibile si presenta perciò rapporto ad esse il sistema di fissare un'età maggiore o minore a seconda del grado di civilizzazione e del clima dei diversi paesi, non che del temperamento della popolazione, entro la quale età l'impubere sia dalla legge posto al coperto d'ogni responsabilità per le trasgressioni da esso commesse.

68. Un rispetto poi d'equità consiglia a protrarre più a lungo che sia possibile l'irresponsabilità dell'impubere nelle trasgressioni di polizia.

[1] Lo Statuto fiorentino alla rub. 33 del lib. III, così si esprime: *Minori vero duodecim annorum committenti aliquod maleftium, nulla pœna imponatur nisi fuerit gravissimum maleftium, in quo casu puniatur arbitrio potestatis, capitanei, vel executoris dummodo nulla pœna corporalis imponatur eidem.*

In queste infatti la presunzione della di lui innocenza è maggiore che nei veri e proprii delitti; imperocchè nel commetter questi, che ancorchè non fossero dalla legge vietati son sempre fatti immorali, l'impubere ha dovuto superare gli ostacoli che gli frapponeva la propria coscienza, ossia quell'intimo senso ingenito nell'uomo per il quale anco i fanciulli comprendono ciò che è un male e ciò che è un bene, e sono avvertiti, che non è lecito d'inferire il primo. Ora questo ostacolo non trova l'impubere nel commettere una trasgressione di polizia che è ordinariamente un fatto lecito, ed indifferente di per se stesso. [1]

3° MINORITÀ.

69. Al secondo periodo climaterico succede il terzo, che col nome di *pubertà, adolescenza,* e *minorità* si distingue.

Se si abbia riguardo alla dottrina ippocratica, questo periodo dovrebbe avere il suo compimento agli anni 21, termine da noi ritenuto agli effetti civili. Agli effetti criminali però trovasi ordinariamente, come nella nostra legislazione, fissato agli anni 18.

70. Pressochè tutti i pubblicisti son concordi nel concedere una scusa al minore, in specie nei delitti provenienti da dolo d'impeto, e in quelli che sono di creazione politica; e ciò non già perchè il di lui intendimento sia meno pieno, ma perchè in esso le passioni sono più energiche.

71. Quanto alle trasgressioni e delitti di Polizia non è a porsi in dubbio la responsabilità del minore; imperocchè niuno saprebbe negare che in esso la ragione è sviluppata a segno da renderlo capace assolutamente di dolo.

Il fatto del minore sarà quindi imputabile come trasgressione di Polizia.

72. Ma poichè però è un altro fatto non meno vero, che l'uomo in questo periodo manca d'avvedutezza per difetto d'esperienza, sarebbe contrario all'equità e alla giustizia che ei dovesse esser punito alla pari dell'uomo adulto, e l'ingiustizia si farebbe maggiormente sentire trattandosi di minore più prossimo alla impubertà che alla maggiorità,

[1] Il nostro Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 si uniforma a questi principii, fermando, che non è imputabile come trasgressione di polizia il fatto del fanciullo, che non ha compito l'anno duodecimo. Art. 70.

nel quale esiste pur sempre un qualche grado di presunzione d'innocenza.

73. Crediamo conseguentemente, che il fatto del minore sia imputabile come trasgressione di Polizia, ma che la pena debba quanto a lui graduarsi, e diminuirsi progressivamente dal termine al principio della minorità. [1]

4° VECCHIEZZA, DECREPITEZZA.

74. Come il non completo sviluppo dell'organiche facoltà fu dai criminalisti considerato come titolo di scusa, per identità di ragione ammessero essi come titolo di scusa un passo retrogrado da quello sviluppo, come nella vecchiezza. Secondo il Farinaccio la vecchiezza principierebbe agli anni 50. Ma Ulpiano nei suoi frammenti osservando che l'uomo comincia ad essere incapace alla procreazione a 60 anni, fissò a quest'età il principio della vecchiezza.

75. Quanto all'imputazione dell'azione delittuosa del vecchio, due opinioni si manifestarono. Farinaccio accordò scusa. Il Carpsovio ed il Claro vollero anzi aumentata la pena, sul riflesso che il vecchio essendo più ricco d'esperienza, ha dovuto nel commettere il delitto vincer più ostacoli che il giovane, dimostrando così una malizia maggiore.

76. Più equamente però fu poi dai più moderni scrittori trattata la questione, col distinguer che fecero la vecchiezza dalla decrepitezza, niegando scusa alla prima, e concedendola alla seconda, che alcuni computarono dagli anni 70, altri dagli anni 80. È da vedersi ora se tali principii siano applicabili in materia di trasgressioni di Polizia.

77. Vero è che il vecchio ha per una parte contro di se una presunzione di colpevolezza maggiore che il giovane, dipendente dall'esperienza di cui il primo è fornito; ma è altrettanto vero però che la vecchiaia porta seco il più delle volte malori e dissesti nell'economia animale, e sempre poi indebolimento fisico e morale, indebolimento che giunge talora a render l'uomo imbecille: il perchè la vecchiaia fu giustamente considerata dai fisiologi come un ritorno all'infanzia.

[1] Questa teoria ha abbracciato il nostro Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849; il quale all'art. 71 prescrive: « Se la trasgressione è stata commessa da un minore che ha compito l'anno duodecimo, ma non il decimottavo, si può decretare una pena, che può discendere ad un terzo, ma che non deve oltrepassar mai la metà di quella determinata per i maggiori. »

Ora; chi all'uomo condotto dagli anni in questo stato niegherebbe scusa?

78. Deve perciò concludersi, che l'età di per se sola non esonera per regola il vecchio dalla legale responsabilità nelle trasgressioni di polizia, ma che dovrà esserne egli esonerato unicamente nel caso in cui le di lui facoltà mentali saranno depresse a segno da renderlo incapace di dolo; imperocchè saranno allora a lui applicabili le regole che riguardano i dementi.

§ II. — MALATTIE FISICO-MORALI.

79. Dopo aver parlato dell'età come una delle cause fisiche escludenti, o diminuenti l'imputazione quanto all'intelletto dell'agente, è pregio dell'ordine il trattenersi ora sopra l'altra, che in uno stato di malattia fisico-morale facemmo consistere. [1]

Questo stato di malattia, che può impedire all'intendimento il pieno esercizio delle sue funzioni si verifica nel sordo-muto, nel cieco, nell'alienato di mente, nell'ebrio e nel sonnambulo.

1° SORDO-MUTEZZA.

80. La società contiene disgraziatamente nel suo seno dei sordomuti che posson commetter delitti. Circa l'imputabilità loro hanno gravemente discusso i criminalisti, gran parte dei quali hanno ritenuti non essere civilmente imputabili le azioni del *sordo-muto a nativitate non istruito* per l'assoluta mancanza in lui delle idee astratte di diritto, di obbligazione, di legge e di pena, che solo si acquistano col mezzo del linguaggio; e doversi quanto al *sordo-muto istruito* giudicar prima di tutto se egli agì o no con discernimento; e nel caso affermativo sottoporre a pena straordinaria, specialmente perchè la mancanza del linguaggio priva sempre quest'essere sfortunato d'un gran fonte d'umanità.

81. Dottrine anco di queste più favorevoli alla causa del sordomuto sono applicabili in fatto di trasgressioni di Polizia.

[1] V. § 58.

Esclusa ogni responsabilità nel sordo-muto non istruito, parrebbe che il sordo-muto istruito dovesse parificarsi sempre all'impubere nelle trasgressioni suddette, dal commetter le quali, comecchè consistenti in atti leciti naturalmente, non dovè egli, come nei veri e proprii delitti, esser raffrenato da quell'ingenita nozione del turpe e dell'onesto, che in lui pure ammessero gli scrittori. [1]

2° CECITÀ.

82. Che dovrà ora dirsi quanto all'imputazione del cieco nelle trasgressioni di Polizia? La cecità può essere a *nativitate*, o *acquisita*. E quanto al cieco dalla nascita, allorchè sia giudicato che l'ufficio della vista esercita una qualche influenza sulla maggiore o minore perfezione del senso morale nell' uomo, potrà egli sottoporsi alla piena imputazione?

L'equità consiglia una risposta negativa.

83. E nel caso possibile d'una trasgressione che esiga per esser commessa l'ufficio dell' occhio, potrà il cieco, sia che si tratti di cecità a nativitate, sia che si tratti di cecità acquisita, esserne tenuto responsabile? Potrà, a modo d'esempio, il cieco canta-storie esser tenuto a conto di inobbedienza alla legge per aver cantato in un punto della città, dove in vista d'un comodo pubblico sia stato per avventura proibito da un Regolamento di Polizia municipale il cantare, se egli non ha potuto vedere i confini della località presa di mira dalla legge? E poichè nelle trasgressioni si vuol punita anco la negligenza, potrà il cieco nella detta fattispecie esser pur tuttavia tenuto a calcolo di trasgressione per avere omesso di assicurarsi col mezzo d'altrui che la località ove imprendeva a cantare non era quella contemplata dalla legge?

Riesce sommamente difficile lo stabilir qui una regola fissa, ed indeclinabile. Al solo giudice è dato il determinare in ciascun caso particolare se il cieco che ha commesso una trasgressione sia o no responsabile del fatto proprio, o se questo sia o no pienamente imputabile.

[1] Il nostro Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 non parla di sordomuti. Comparisce però loro applicabile, quando non siano istruiti, il § 2 dell'art. 70 del Regolamento stesso, ove si dichiara che non ha luogo alcuna pena per difetto d'imputabilità « contro coloro che senza propria colpa non ebbero coscienza delle loro azioni, ed omissioni. »

Digitized by Google

3° ALIENAZIONE DI MENTE.

84. L'umano cervello come organo del pensiero va soggetto ad una malattia detta *alienazione di mente*. Il Diritto romano d'alienazione di mente non parla, ma sibbene di furore, ed Ulpiano dice *furiosumque fati infelicitas excusat*.

L'alienazione di mente è un alterazione dello stato dell'organo cerebrale, la quale arreca una proporzionale perturbazione all'intelletto. Molti sono i gradi che la scienza medica ha saputo distinguere nella pazzia, ma generalmente soglionsi ridurre ai tre seguenti: *mania, demenza, imbecillità*. [1]

85. Nella manìa, che dicesi anco furore, si verifica un disordine tumultuario del potere d'associazione, cui seguono impeti furibondi d'istinto organico, e di volizione.

86. Nella demenza svaniscono per viziose associazioni d'idee i rapporti tra le facoltà mentali tra loro e cogli oggetti del mondo esteriore, d'onde si svolgono fantasie ed illusioni, dietro le quali si giudica come se fossero obbietti reali appercepiti pei sensi: questa demenza è *fissa*, e *vaga*. È vaga, quando da un momento all'altro si alternano le false associazioni e immaginamenti di oggetti diversi, l'uno dall'altro disgiunto, come ne'sogni: è fissa, quando molte idee falsamente associate si aggruppano tenacemente ad un solo oggetto, ed allora dicesi anco *monomania*; cotesto oggetto e le idee che vi si accumulano nella mente del folle è sempre triste, o gaio: essendo triste, prende allora il nome di *melanconia*.

87. L'imbecillità, che secondo i suoi gradi ora prende forme di *stupidità*, ora di *fatuità*, ora d'*idiotismo*, consiste nell'incapacità di attenzione, e si manifesta con discorsi, ed atti nudi di significato, e con falsi giudizii.

88. L'opinione dei pubblicisti circa l'imputabilità o non imputabilità del pazzo non è pacifica. Si è, è vero, riconosciuta in genere la non imputabilità nella vera e propria pazzia; ma mentre da taluni si è fermato questo principio per ogni specie, e per ogni stadio di questa malat-

[1] Questa classazione è dovuta al professor *Puccinotti*, come pure le susseguenti relative definizioni. — V. le sue Lezioni di Medicina legale, lezione XXIII, § 2.

tia, si è da altri detto che l'alienazione di mente può toglier del tutto l'imputazione quando sia tale da toglier la moralità, e può diminuir quella quando questa sia diminuita.

89. Dice Carmignani: « La natura mostrasi nell'alienazione di mente sì strana, sì bizzarra, sì varia, si incoerente con se medesima da rendere oltremodo difficile l'interpetrarla. Questa malattia dell'animo da alcune deboli sfumature atte a suscitare il riso piuttosto che il pianto, si estende ad eccessi capaci di risvegliare ne'meno sensibili la compassione e le lacrime: ella ha spesso tutto il ridicolo della commedia e tutto il patetico della tragedia, e talvolta l'uno coll'altro commisto. » [1]

Per la enumerazione che si è superiormente fatta dei varii gradi di questa malattia, si è infatti veduto che gran differenza ricorre fra l'imbecillità infimo grado, e la manìa massimo grado dell'alienazione mentale.

Omessa quindi ogni disputa quanto al maniaco e al demente, nei quali invano si tenterebbe di concepire il dolo, o la colpa, ogni questione si limita ad esaminare se l'imbecille debba ritenersi responsabile della propria azione.

90. Ma nell'imbecille manca, come si è veduto, il potere d'attenzione, ossia la facoltà di trattenere l'intelletto nella contemplazione di un'idea già percepita, per cui viene ad essere incapace di formare retti giudizii. Può egli mai in questo stato psicologico aver la coscienza che l'azione che intraprende sia contraria alla legge, se falso è il giudizio suo nel confronto fra l'una e l'altra? No; questa coscienza ei non può avere. Quindi l'imbecille è di dolo incapace.

91. Nella convenienza però di reprimere in quest'essere sfortunato gli inconsiderati trasporti di nuocere, si è ravvisato una ragione politica di punire nell'imbecille come colposa un'azione delittuosa, che per ogni altro uomo dotato del pieno uso della ragione sarebbe stata dolosa. Ma questo principio sarà da estendersi alle trasgressioni di Polizia? Quella ragione politica d'onde unicamente emerge, ricorrerà in queste, dove il danno suol essere della minima importanza? No certamente. — Dunque per regola l'imbecille non è responsabile di trasgressione di Polizia. [2]

[1] Teor. delle LL. t. 2, pag. 186.

[2] Anco quanto ai maniaci, ai dementi e agli imbecilli, dei quali tace il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, è a nostro giudizio applicabile il § 2 dell'art. 70; il quale stabilisce che per difetto d'imputabilità non ha

92. Ma l'imbecillità stessa ha diversi gradi. V'è il caso d'una imbecillità minima. Il ripetuto abuso dei liquori suol produrre quello sconcerto intellettuale che *delirium tremens* è stato dai medici chiamato, e portare nell'individuo un qualche grado di stupidità. L'esperienza d'altronde ha fatto rimarcare negli imbecilli di questa, e di altre consimili categorie, un misto di stupidezza e di malizia, da render perplessi se l'una all'altra prevalga, o viceversa. — Ora come regolare la responsabilità di questi individui nelle trasgressioni di Polizia?

Egli è impossibile il fermare qui una regola generale attesa la varietà dei casi, a seconda dei quali crediamo che dovrà comportarsi il giudice applicatore della legge, rammentando però sempre, che nel dubbio la causa dell'umanità deve trionfare.

93. Altra grave questione si agitò fra i Pubblicisti quanto all'imputabilità dell'alienato, nel caso di pazzia discontinua, o interrotta, nel quale si verificano in lui spazii di quiete, che *lucidi intervalli* si dicono. Ma dopochè l'illustre scrittore tedesco Friedreich con ragioni ed argomenti rilevantissimi dimostrò come anco in questi spazii di quiete continua l'uomo ad esser sempre psicologicamente ammalato, non può altrimenti parlarsi dell'imputabilità del pazzo, per l'azione illegale da lui commessa in un lucido intervallo. [1]

94. Altro stato in cui l'azione dell'uomo per mancanza di libertà di volere non può andar soggetta ad imputabilità politica è quello per il quale egli, spinto da una prepotente interna forza che *tendenza irresistibile* si chiama, si determina ad atti da esso stesso ravvisati riprovevoli.

A dimostrare come talvolta l'uomo nella particolare condizione ora accennata, benchè riconosca l'ingiusta indole della sua propensione non sia in grado di resistere alla forza dei morbosi suoi stimoli interni, il prelodato scrittore Germanico porta i seguenti fatti: [2]

« Qual motivo potrei avere, diceva un pazzo a Pinel, di uccidere il Direttore del nostro Spedale che ci tratta con tanta umanità? Eppure io mi sento incitato a piombargli addosso, ed a ficcargli un coltello nel

luogo alcuna pena contro « coloro che senza propria colpa non ebbero coscienza delle loro azioni ed omissioni. »

[1] *Friedreich*. Dissertazione sull'imputazione dei Pazzi nel lucido intervallo, riportata dal professor Mori fra gli scritti germanici da esso tradotti. Tom. III, pag. 17.

[2] Op. e loc. cit.

petto. » — « Enrico Giulio di Bourbon figlio del gran Condè credeva di essere stato convertito in un cane, e perciò abbaiava come un cane. Un giorno che fu sorpreso dal suo accesso nella camera del re, si accostò pian piano ad una finestra, cavò fuori il capo, raffrenò la voce, e semplicemente si compose in atto d'un cane latrante. Il malato conobbe in tal caso l'indecenza del suo contegno davanti al re, ma non ebbe quella forza di volere che era necessaria a resistere interamente allo stimolo di abbaiare. » [1]

4° EBRIETA.

95. L'uso del vino, e dei liquori può portar l'uomo allo stato di ebrietà, la quale è una malattia fisico-morale, che giunta ad un certo grado toglie affatto la ragione.

Abbandonando qui la superflua impresa di riportare le opinioni dei Criminalisti, che trovarono generalmente nell'ebbrezza una giusta causa di diminuire l'imputazione nei veri e proprii delitti, si domanda se la trasgressione di Polizia commessa in questo stato sia imputabile.

96. Per risolvere la questione è necessario prima di tutto il distinguere l'*ebrietà colposa* dall' *ebrietà accidentale*.

Si ravvisa la prima in colui che si ubriaca volontariamente, o per abitudine, e questa (la quale se va congiunta a scandalo pubblico costituisce di per se stessa un delitto di Polizia) non vale a scusare la trasgressione.

Si ravvisa la seconda in colui che si ubriaca involontariamente, e malgrado la precauzione usata per non cadere in tale stato.

Questa soltanto può essere titolo di scusa nelle trasgressioni di Polizia, molto più poi se sia stata l'effetto dell'altrui malizia, o dell'ignorata confusione di liquidi o sostanze eterogenee nel vino, o liquore tracannato. [2]

[1] Ai pazzi di questa specie sarebbe fra noi applicabile il § 3 dell'articolo 70 del Regolam. di Polizia de' 22 ottobre 1849, che dichiara non esser luogo ad alcuna pena per difetto d'imputabilità contro « coloro che furono spinti alla trasgressione da una forza cui non poterono resistere. »

[2] All'ebrio involontario è applicabile il § 2 dell'art. 70 del Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 che dichiara la non imputabilità di coloro che senza propria colpa non ebbero coscienza delle loro azioni, ed omissioni.

5° SONNAMBULISMO.

97. Fra le malattie fisico-morali si annovera dai criminalisti anco il sonnambulismo.

Sull'imputabilità del sonnambulo varie sono state le opinioni degli scrittori, dei quali i più indulgenti vollero imputabile soltanto come colposo il delitto del sonnambulo, se colpa vi concorse per parte dell'agente, vale a dire se il sonnambulo consapevole della sua malattia, prima di coricarsi non assunse le debite precauzioni onde non uscire dalla propria camera, e non commettere un fatto alla società dannoso. [1]

98. Ma un celebre Pubblicista, dopo aver riportate le diverse opinioni dei professori di medicina legale e dei criminalisti, esclude ogni imputabilità nel sonnambulo, così parlando: « Queste discussioni oziose sull'imputabilità penale delle azioni commesse nel sonno non meritano di esser citate che come esempio sorprendente della temerità dell'uomo, allorchè egli pretende di lanciarsi senza freno e senza guida nella giurisdizione della giustizia morale. Basta il rammentare un istante i limiti, e le imperfezioni della giustizia umana per conoscere che essa non ha nè i mezzi, nè il bisogno, nè il diritto d'ingerirsi delle azioni commesse nel sonno. » [2]

99. E questa opinione, che è pur la nostra, crediamo debba abbracciarsi anco quanto alle trasgressioni di polizia, considerando, che non potendosi nel sonnambulo riconoscere al più che un'*attenzione abituale indeliberata*, la quale è molto affine al meccanismo, è indubitato che ei non conosce lo stato in cui ritrovasi, e mancano in esso la libertà di agire, e la coscienza di violare la legge. [3]

[1] *Carmign.* Teor. delle Leggi, tom. 2, pag. 195.
Giuliani. Istituz. Crim. lib. 1, cap. VI, § 3.

[2] *Rossi.* Traité de droit pénal. liv. 2, chap. XVII.

[3] È a nostro giudizio applicabile anco al sonnambulo il § 2 dell'art. 70 del Regolam. di Polizia de'22 ottobre 1849, che esclude ogni imputabilità in coloro che senza propria colpa non ebbero coscienza delle loro azioni ed omissioni.

TITOLO SECONDO.

Delle cause morali che nelle trasgressioni diminuiscono o tolgono l'imputazione quanto all' intelletto dell'agente.

100. Le cause morali estrinseche che diminuiscono, o tolgono l'imputazione quanto all'intelletto dell'agente sono:

1ª L'ignoranza, e l'errore.

2ª Il caso.

1° IGNORANZA ED ERRORE.

101. L'*ignoranza* è la mancanza di qualunque idea relativa alla qualità dell'oggetto che determina o interessa la nostra maniera d'agire.

L'*errore* è una falsa opinione relativamente all'oggetto medesimo.

L'ignoranza e l'errore diconsi cause morali ed estrinseche, perchè se l'agente o non conosce, o mal conosce l'oggetto a cui è diretta la sua azione, ciò dipende da circostanze che sono fuori di lui in vista di una posizione accidentale in cui si trova rapporto all'oggetto stesso.

Considerati l'ignoranza e l'errore come cause d'agire, niuna differenza sa ravvisarsi fra loro: L'una e l'altro spiegano sull'intelletto la medesima influenza, e le stesse regole sono loro applicabili.

102. L' ignoranza, e l'errore sono *di diritto*, e *di fatto*.

Si verifica ignoranza o errore di diritto in colui che ignorò la legge, o ebbe falsa idea della medesima; come a modò d'esempio, se Cajo passeggiò per la città munito di bastone entro cui fosse nascosto uno stocco, inconsapevole che la legge proibisse la delazione dell'arme, o che lo stocco fosse compreso in quella proibizione.

Avvi ignoranza o errore di fatto quando si conosce dall' agente la legge, ma s' ignora che nella sua azione esista la qualità da quella vietata; come nella fattispecie che sopra, se Cajo conosceva la legge che proibisce la delazione dello stocco, ma ignorava che quest' arme si trovasse entro il suo bastone.

103. L'ignoranza e l'errore di diritto, per regola generale, non si presumono, e quindi non esimono alcuno dalla penale responsabilità.

Da due ragioni muove siffatta presunzione. La prima, perchè è obbligo di tutti i cittadini la conoscenza delle leggi promulgate; la se-

conda, perchè la massima parte delle leggi criminali non fanno che sanzionare quei doveri, che ad ogni uomo vengono imposti dalla morale, e dall'onestà.

Egli è perciò che alcuni scrittori hanno ammesso come titolo di scusa l'ignoranza della legge nei minori, nelle donne, nei rustici e nei forestieri trattandosi di omissioni e di trasgressioni di polizia. [1]

104. La convenienza per altro di non lasciare impunite le trasgressioni che con tanta facilità tuttogiorno si commettono, la mitezza delle pene che le susseguono, e la probabilità che nella massima parte dei casi verrebbe addotta l'ignoranza della legge (tanto più possibile e presumibile nelle trasgressioni che nei delitti) hanno consigliato a non ammettere in caso alcuno come titolo di scusa siffatta ignoranza nelle trasgressioni di polizia. [2]

105. Se un'eccezione fosse da farsi a questa regola, l'equità la consiglierebbe a riguardo del forestiere, conforme in alcuni paesi è stata fatta; imperocchè ripugna davvero alla giustizia che un uomo che da pochi giorni si trova in un paese straniero, debba esser quivi tenuto a calcolo, in forza d'una legge locale di polizia che egli non ha avuto il tempo di conoscere, della commissione o omissione d'un fatto intorno al quale spiegano per avventura indifferenza le leggi del suo paese. [3]

106. L'ignoranza e l'errore sono *vincibili*, o *invincibili*. — Si dicono vincibili se con l'adibizione di certe diligenze possono sgombrarsi

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 195.
Giuliani Istit. crim. lib. 1, cap. VI, § 4.

[2] Così l'art. 60 del nostro Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849, dichiara che non produce la impunità della trasgressione la ignoranza della legge, e la ignoranza o l'errore intorno alla quantità e qualità della pena.

[3] Presso alcune Nazioni è stabilito un termine di due o tre mesi perchè il forestiero possa prender cognizione delle Leggi dello Stato in cui dimora, scorso il quale non è più ammessa a di lui favore la scusa dell'ignoranza della legge. — Il Gius pontificio ha trovato giusto questo sistema, e lo ha adottato col Regolamento de' 20 settembre 1832, il quale all'articolo 3 dispone: « Il forastiero che ha dimorato nello Stato per due mesi continui, o per tre mesi interpolatamente, è soggetto alle prescrizioni di questo Regolamento. »

Il nostro Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 però non ha creduto di abbracciare la stessa regola, e con l'art. 59 ha prescritto « ivi » Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti non solo i Toscani, ma anche gli Esteri, che si trovano nel territorio Toscano. »

dall'animo. — Invincibili se questo effetto non può ottenersi malgrado l'uso di qualunque diligenza ed attenzione.

Nel primo caso, siccome il modo di agire deriva da negligenza, il fatto deve essere imputato colle regole della colpa; e come la colpa si parifica al dolo nelle trasgressioni, così è pienamente imputabile come trasgressione il fatto di colui, che violò una legge di polizia per ignoranza, o errore vincibile.

Per lo contrario, se l'errore o l'ignoranza fossero stati invincibili, ammesso che un tal caso potesse verificarsi nelle trasgressioni di polizia, è chiaro che il fatto stesso non potrebbe essere in conto alcuno imputabile.

2° CASO.

107. Che dovrà dirsi ora della trasgressione commessa per *caso?* La trasgressione casuale potrà essere imputabile al suo autore?

Il caso è un evento che non si è previsto, e che per qualunque diligenza usata non potevasi prevedere. Quindi nella trasgressione commessa sotto l'influenza del caso si tratta d'un fatto avvenuto fuori dell'intenzione dell'agente, vale a dire, senza che in lui concorra quella moralità, per la quale soltanto le azioni degli uomini possono essere a loro imputate come delitti o trasgressioni. — Conseguentemente una simile trasgressione non può formar subietto di civile imputazione. [1]

TITOLO TERZO.

Delle cause dirimenti, o diminuenti l'imputazione nelle trasgressioni rapporto alla volontà, e alla libertà.

108. Esaurite le cause fisiche intrinseche, e morali estrinseche che nel loro concorso diminuiscono o tolgono l'imputazione civile in

[1] Dicesi commessa per caso anco quella trasgressione che si verifica per effetto di forza maggiore, della quale non sarebbe in nessun conto responsabile l'autore, come ha anco fermato il nostro Regolamento di Polizia del 22 ottobre 1849, che al § 3 dell'art. 70 esclude da ogni imputabilità e da ogni pena coloro che furono spinti alla trasgressione da una forza cui non poterono resistere.

quanto all'intelletto dell'agente, è pregio dell'opera il prendere ora in esame quelle che lo stesso effetto producono in quanto alla volontà e libertà. Queste cause ad una sola si riducono, alla *coazione*, la quale formerà il subietto di questo titolo.

COAZIONE.

109. Due forze nella volontà si distinguono; la *spontaneità*, e la *libertà*. La prima è un principio inerente alla volontà per cui l'uomo si volge a ciò che sembra promettergli un bene, e rifugge da ciò che minacciagli un male. Ora, se la spontaneità ha la sua radice nell'organica costituzione, e se è un principio che gli uomini hanno comune con gli animali bruti, ha certamente un carattere di forza fisica: non può dunque restar distrutta che da una forza fisica a lei superiore. Se Cajo di forze superiore a Tizio arma il braccio di questo d'un pugnale, e afferratagli la mano armata la spinge a ferire, Tizio autore immediato della ferita non è che un istrumento materiale; e la di lui azione mancando di spontaneità, sarà *invita*, sarà *meccanica*, e quindi esente da ogni imputabilità.

È questo il caso della coazione fisica, caso molto raro, e forse poco probabile, il quale posto che si verificasse in una trasgressione, di questa non potrebbe esser responsabile che colui solo che fece agire. [1]

110. La spontaneità, al dire del professor Carmignani, [2] costituisce la natura fisiologica della volontà, senza la quale non si può concepire principio di volontà; e la libertà ne costituisce la natura, e rende l'atto volontario distinguibile da quello dei bruti, imperocchè è dessa una forza insita della volontà, la quale resiste ai primi moti della spontaneità, e determina la volontà ad un dato fine. — L'essenza quindi della libertà è riposta nella facoltà di scegliere.

111. Questa facoltà inerente alla volontà chiamasi *libertà di volere* finchè è l'atto che determina l'azione da eseguirsi; chiamasi *libertà di agire* quando è la potenza di dare o no esecuzione all'azione determinata. La libertà di volere non può esser distrutta da umana forza.

La libertà d'agire può bensì da una forza fisica superiore esser

[1] Sarebbe in questo caso applicabile il § 3 dell'art. 70 del nostro Regolamento di Polizia, che esime da ogni imputabilità coloro che furono spinti alla trasgressione da una forza cui non poterono resistere.

[2] Elem. jur. crim. § 203.

tolta, come nella coazione fisica di cui sopra abbiamo parlato; e lo può egualmente da una forza morale consistente nella incussione di un timore impressivo cagionato dalla minaccia attuale d'un male irreparabile. — In tal caso la coazione dicesi morale, e l'azione che ne resulta non essendo libera, non è imputabile. — Come, a modo d'esempio, potrebbe imputarsi e punirsi come trasgressore colui, che per nascondere agli occhi d'un idrofobo, che è per lanciarglisi addosso, l'acqua cagione dei di lui trasporti, in mancanza d'altri mezzi vuota destramente il vaso che la contiene dalla finestra presso la quale per avventura si trova, violando così la legge che vieta il getto d' acqua sulla pubblica via? [1]

112. Che se poi il male minacciato fosse grave sì, ma non irreparabile, quale è quello che minaccia l'esistenza, l'integrità del corpo e il pudore, la trasgressione che si commettesse sotto l'influenza di quella minaccia non potrebbe andare impunita, ma comparirebbe coerente alle regole d'equità che la pena diminuisse a seconda della quantità del male minacciato.

113. Fin qui della coazione *propria*. — Avvi però altra specie di coazione, che *impropria* si chiama, la quale si verifica nell'abituale subiezione d'un uomo ad un altro. — Questa subiezione altra è *politica*, altra è *domestica*, ed altra *militare*. — È politica quella del cittadino verso il magistrato. — È domestica quella del figlio, del pupillo e del servo, verso il padre, il tutore ed il padrone. — È militare quella del soldato di rango inferiore verso il soldato di rango superiore.

Potrà essere scusata la trasgressione commessa per coazione impropria, vale a dire sotto l'influenza del timore riverenziale resultante dalle relazioni di dipendenza e superiorità nei casi sopra contemplati? Non può escogitarsi trasgressione così commessa che configurando il caso del comando per parte del superiore.

114. Il magistrato comanda al cittadino a lui sottoposto per civile giurisdizione l'esecuzione d'un fatto che una legge di polizia ha

[1] A riguardo di coloro che commettono una trasgressione sotto l' influenza della coazione morale di che in questo § 111, sarebbe applicabile il § 3 dell'art. 70 del Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, che esime da ogni imputabilità e da ogni pena coloro che furono spinti alla trasgressione da una forza cui non poterono resistere.

vietato. Il cittadino obbedendo al comando ricevuto lo eseguisce: ne sarà egli responsabile?

Alcuni Criminalisti vogliono del tutto impunito il vero e proprio delitto commesso dal cittadino o suddito per comando del magistrato: altri lo scusano in parte, e opinano per una diminuzione di pena. Si trovano poi d'accordo nello stabilire, che quando il comando si aggira intorno a cose lecite o indifferenti, il cittadino che l'ha eseguito deve andare affatto impunito. E questa è la regola che deve seguirsi trattandosi di trasgressioni di polizia, ove il caso quasi inconcepibile si verificasse, che un magistrato, destinato a far osservar la legge, ne comandasse invece l'infrazione.

115. Questo canone è pieno di giustizia se si considera che la legge impone ai cittadini l'obbedienza verso i loro magistrati (della condotta dei quali essi sanno d'altronde esser responsabile il Governo) e che la moltitudine abituata com'è a riconoscere in ogni atto loro l'amministrazione della giustizia, e l'esecuzione della legge, o non ravvisa altrimenti nell'azione comandata la qualità proibita dalla legge; o crede che colui che la comanda abbia all'occorrenza la facoltà di derogare alla medesima; o finalmente ritiene che egli intenda così di assumere tutta la responsabilità delle conseguenze del suo comando.

È inutile poi avvertire come a più forte ragione sia questa regola applicabile a riguardo di coloro che dal Governo sono specialmente destinati ad obbedire agli ordini del magistrato, da cui si è partito il comando della trasgressione.

116. Che diremo ora se il figlio, il pupillo, il servo hanno commesso una trasgressione per ordine del padre, del tutore e del padrone? Egli è certo che le abitudini dell'obbedienza e i rapporti fra superiore e inferiore imprimono nell'animo della persona sottoposta una docilità che merita di essere sommamente apprezzata allorchè trattasi di trasgressioni, le quali producendo effetti pecuniarii cadano per così dire tra gli oggetti del diritto privato, ed appariscano commesse nel solo patrimoniale interesse di chi le comandò. [1]

117. È concorde opinione degli scrittori di diritto criminale, che trattandosi di trasgressioni di questa specie debbano andare esenti da ogni responsabilità i sottoposti che per comando dei loro superiori le eseguirono; e con ragione, perchè in tali casi, come osserva il professor

[1] *Carmign.* Teor. delle LL. tom. 2, pag. 246.

Carmignani, [1] l'infrazione della legge trova il suo conveniente riparo, o nelle regole della civile responsabilità, o in quelle che il diritto privato stabilisce relativamente al comando, assoggettando chi lo conferì all'obbligo di soddisfare agli impegni di suo ordine assunti dalla persona alla quale egli aveva diritto di comandare. [2]

[1] Op. loc. cit.

[2] Non si uniforma a questa regola il nostro Regolam. di Polizia de' 22 ottobre 1849, il quale all'art. 74 così si esprime: « Se i figli di famiglia, i pupilli, i coloni, i servitori o garzoni, gli apprendisti ed operai dipendenti hanno commesso una trasgressione per ordine dei loro genitori, tutori, padroni, maestri, la pena percuote anche questi superiori. » Per tal modo questo articolo nega ogni scusa a colui che commesso una trasgressione per ordine della persona che su lui aveva il diritto di comandare, e inferisce a due la pena d'una sola trasgressione, da un solo commessa. Così nega eziandio qualunque efficacia morale al comando, il quale non vien considerato che da quel lato soltanto in cui si presenta come atto di complicità. — In fatto di veri e proprii delitti si concepisce benissimo l'idea della complicità a *parte antea* nel comando, come si trova una ragione politica di punire tanto chi comandò che chi eseguì il delitto comandato, ma si dura davvero molta fatica a concepir questa complicità, e a trovar questa ragione nelle semplici trasgressioni di polizia punite con pena pecuniaria, nelle quali si ammette una responsabilità civile. Io sono di opinione che il comando non possa considerarsi come atto di complicità nelle trasgressioni. A me parrebbe che dovesse piuttosto considerarsi riguardo all'autore immediato della trasgressione come causa d'una coazione impropria, e perciò come titolo di scusa; e a riguardo di colui che comandò, come un atto che incarna in esso, se fosse lecita l'espressione, il fatto operato per suo comando, il perchè egli solo debba riconoscersene autore. Nelle trasgressioni infatti nelle quali si ammette una responsabilità civile, se chi comandò aveva questa responsabilità per il fatto dannoso di colui cui fu diretto il comando, la presunzione più ragionevole è che abbia voluto l'infrazione della legge soltanto colui che la ordinò, che la trasgressione sia stata commessa per di lui solo interesse, e che comandandola, egli abbia inteso di sottoporsi alle conseguenze della sua responsabilità. — Ora perchè la pena dovrebbe colpire, come per il nostro Regolamento, anco colui che la trasgressione forse non volle, che la commesse moralmente costretto, e che la eseguì, dirò così, per conto e sotto la responsabilità della persona che egli era avvezzo ad obbedire? Allorchè è questione di danno refettibile col danaro, il padre e il figlio, il tutore e il pupillo, il padrone e il servo si considerano respettivamente in certi casi come una sola persona. Perchè nelle trasgressioni che ammettono refezione pecuniaria debbon considerarsi agli effetti penali come due persone distinte? perchè una

118. Trattandosi poi di quella specie di trasgressioni che noi più propriamente chiamammo delitti di polizia, [1] che consiston in azioni del genere delle viziose, come l'ubriachezza ec., non crediamo pienamente applicabile la regola sopra fermata, imperocchè il carattere morale che le informa può fornire un motivo sufficiente al sottoposto di astenersi dall'esecuzione del fatto statogli dal suo superiore comandato; ma crediamo bensì, che valutata quanto merita l'efficacia del timore riverenziale, e dell'abitudine ad obbedire, possa a favore del primo farsi luogo ad una proporzionata diminuzione di pena.

119. Resta ora a parlarsi della subiezione militare. Un uffiziale comanda una trasgressione ad un soldato. Questi eseguisce l'ordine commettendo la trasgressione. Chi sarà responsabile delle conseguenze di tale infrazione di legge?

Non v'ha chi ignori con quanta forza agisca sull'animo del soldato la disciplina militare, e come la subordinazione, e la cieca obbedienza dell'inferiore agli ordini del suo superiore formino la regola principale di quella disciplina. — Sa il soldato che dove si permettesse alcuna indagine sopra un fatto qualunque, purchè di natura non turpe, statogli comandato dal suo superiore, incorrerebbe infallibilmente in una pena, talvolta assai grave. Ove pertanto gli venisse da questo superiore ordinata la commissione d'un fatto proibito da una legge di polizia, ei si troverebbe costretto ad eseguirlo per non incorrere in una pena probabilmente maggiore di quella alla trasgressione stata comminata. Egli agirebbe quindi sotto l'influenza d'un tal grado di coazione morale da toglierli la libertà della scelta.

Ove un caso simile si verificasse, egli sarebbe perciò esente da qualunque responsabilità, la quale dovrebbe cader tutta su colui che comandò la trasgressione.

sola trasgressione debbo avere una doppia indennità? perchè una sola famiglia per un fatto solo deve patir due pene?

[1] V. §§ 31, 32.

CAPITOLO V.

*Delle cause dirimenti o diminuenti l'imputazione nelle trasgressioni di Polizia rapporto all'*ESECUZIONE *come elemento fisico.*

120. Dicemmo già che il vero e proprio delitto consta di due elementi, che uno morale consistente nell'intenzione, l'altro fisico che nell'esecuzione si verifica. [1] — Dopo aver preso in esame le cause tutte che l'imputazione escludono o diminuiscono quanto all'intenzione dell'agente, l'ordine vuole che si scenda ora ad esaminare quelle che lo stesso effetto producono quanto all'esecuzione. Esse sono l'*attentato* e la *complicità*, delle quali saranno argomento i seguenti due titoli.

TITOLO PRIMO.

Dell'attentato nelle trasgressioni di Polizia.

121. L'attentato si fa consistere generalmente dai criminalisti « in quello sforzo della potenza fisico-morale umana, pel quale l'uomo intento al delitto assume uno o più atti conducenti al medesimo, senza toccarne però l'effettiva consumazione. »

122. I delitti possono essere o d'esecuzione *complessa* che esigono una serie d'atti, incominciando dal pensiero delittuoso, e terminando coll'atto consumatorio del delitto; o possono essere d'esecuzione *semplice*, che divengono perfezionati col primo atto esterno, come la bestemmia.

In questi ultimi delitti non potendosi concepir differenza fra l'attentato e la consumazione, manca la qualità dell'attentato per indole naturale dell'azione. — Dunque l'attentato a delinquere non può verificarsi che nei soli delitti della prima specie.

123. È da vedersi ora se attentato possa concepirsi nelle trasgressioni.

Egli è certo, che l'indole delle trasgressioni di polizia essendo del-

[1] V. § 44.

le più semplici, non abbisognano, generalmente parlando, per essere eseguite, d'una serie d'atti, siccome avviene ordinariamente nei veri e proprii delitti, ma vengono per lo più costituite dal primo atto, che l'agente assume a tale scopo; come a modo d'esempio, il solo getto d'acqua nella pubblica via costituisce la trasgressione.

Egli è dunque per tal motivo evidente non potersi dare attentato nelle trasgressioni.

124. È ben vero però che alcune di esse possono realmente esigere un numero di atti per esser portate a compimento; e potrebbe da taluno obiettarsi che quanto a queste fosse concepibile l'attentato. Facil cosa è peraltro il combattere tale obiezione.

Gli atti preparatorii, che si assumono per l'effezione del vero e proprio delitto hanno per lo più in se stessi un carattere che fa travedere il fine cui sono preordinati; nell'indole loro suol ravvisarsi una *convergenza* al danno finale escogitato; convergenza dalla quale unicamente discende la ragione politica, per cui l'attentato rendesi più allarmante in potenza, di quel che in atto non sia, e si stimò necessaria la sua punizione. — Gli atti per lo contrario che ponno assumersi per commettere una trasgressione, non hanno giammai nè possono avere questa convergenza, imperocchè essendo il fatto stesso della trasgressione di per se stesso lecito od indifferente, tali a più forte ragione essi saranno; e conseguentemente non avranno mai la potenza di destare un allarme qualunque nei cittadini; ragione unica per la quale, come si è accennato, è nei veri e proprii delitti punibile l'attentato.

125. Aggiungasi a tutto ciò, che gli atti che si preordinano ad una trasgressione fino a che non sian giunti a quello della effettiva consumazione possono riferirsi a qualunque altro lecito fine, anzichè esclusivamente al fine vietato della trasgressione, per cui mal potrebbesi ritenere come tentativo di trasgressione un fatto, che non ha esclusivamente questo carattere. Taluno, a modo d'esempio, nella veduta di asportare dallo stato una merce di cui la legge abbia vietata l'estrazione, carica la merce stessa in un legno da trasporto, e con questo s'incammina verso la frontiera. Ora, il fatto della caricazione di detta merce e quello del viaggio intrapreso sono ben lontani dall'includere il carattere assoluto ed esclusivo dell'attentato a trasgredire, imperocchè nel modo stesso che ponno comparir preordinati alla infrazione della legge, presentano egualmente la tendenza al lecito scopo della circolazione della merce stessa per entro i confini dello Stato, all'oggetto di procurarne ivi la vendita.

Da siffatte considerazioni pertanto sorge spontanea la conseguenza che nelle trasgressioni non è ammissibile l'attentato. [1]

TITOLO SECONDO.

Della complicità nelle trasgressioni di Polizia.

126. Dovendo nei veri e proprii delitti valutarsi singolarmente per i suoi politici effetti l'intenzione che determina il fatto criminoso, [2] non può non essere politicamente imputabile la complicità, come volontà che agisce sopra un'altra che al delitto si volge; ossia il fatto di colui che si è reso complice d'un delitto da un altro commesso.

127. Il presente titolo ci richiama a stabilire se questa regola possa essere ugualmente applicabile alle trasgressioni; lo che non sembra: 1° Perchè la ragione politica che vuol punita la complicità nei veri e proprii delitti consistente nel bisogno di restaurare il danno mediato, [3] e di render più difficili i concerti delittuosi, per le ragioni più volte esplicate manca nelle trasgressioni; 2° perchè dovendosi nella trasgressione aver riguardo unicamente al fatto materiale, [4] essa può dirsi *meramente personale;* lo che porta a concludere che la responsabilità del fatto che la costituisce. (eccettuati i casi nei quali ricorre la responsabilità legale di certe determinate persone, della quale sarà fatta parola nel capitolo seguente) cade tutta sul solo autore di quel fatto, senza che possa farsene alcun carico ad un terzo, che non ne fu il consumatore, o non ebbe parte alla consumazione di essa, a malgrado che fosse stato di preventivo concerto col trasgressore. [5]

[1] Questa massima, già ritenuta dall'antica Giurisprudenza della soppressa Rota Criminale di Firenze, come fra tante altre si ha dalle sentenze 6 settembre 1826 aff. di Livorno contro Gaetano Arrighi; 29 agosto 1826 aff. di Livorno contro Sabatino Carrai, e 28 gennaio 1824 aff. di Pisa contro Vincenzo Marzini, è stata confermata dall'attuale giurisprudenza della nostra Corte Suprema di Cassaz. — V. Annal. 1851 col. 822.

[2] V. § 51.

[3] V. § 51.

[4] V. § 53.

[5] La Giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione ha ritenuto questo principio, come rilevasi dalla decisione impressa negli annali anno 1844, col. 660.

128. Da ciò può egualmente dedursi, che da politica imputabilità non va esente peraltro il vero correo, ossia colui che prende parte attiva insiem con un altro alla consumazione d'una trasgressione, dovendosi in tal caso sì l'uno che l'altro riguardare come rei principali della medesima. [1]

CAPITOLO VI.

Della responsabilità dei terzi nelle trasgressioni.

129. Nessuno può esser responsabile d'un'azione nociva a sua insaputa da un altro commessa. — Questa regola, che è il cardine su cui si aggira la teoria della politica imputabilità nelle materie criminali, ha una limitazione allorchè trattasi di trasgressioni.

130. Ci è occorso altra volta di avvertire che non è luogo a discutere in queste di dolo, o di colpa, [2] e che o determinate dalla volontà, o prodotte da mera negligenza, colla stessa misura si imputano, e colla stessa pena si puniscono, essendochè anco la negligenza, la disavvedutezza e la trascuraggine in esse si vogliano punite.

Ora, fra gli uomini alcuni vi hanno ai quali incombe il dovere particolare di sorvegliar la condotta di certe determinate persone, che la natura o la legge civile sottopone alla loro custodia, o che da essi per qualunque altra causa dipendono.

Così il padre, il tutore e il padrone hanno il dovere di sorvegliar la condotta respettivamente del figlio, del pupillo e del servo. Dove pertanto alcuno di questi dipendenti commetta una trasgressione, ricorre tosto la presunzione che commessa ei non l'avrebbe, se più attento su lui fosse stato lo sguardo di chi aveva il dovere d'invigilarlo; la presun-

Sembra però che il Regolam. di Polizia de'22 ottobre 1849 all'art. 74 abbia ammesso una complicità per comando. Vedi quanto ho osservato in proposito colla nota 2, pag. 56.

[1] L'art. 80 del Regolam. di Polizia de'22 ottobre 1849 a tal proposito prescrive: « Se più furono i partecipanti ad una stessa trasgressione, la querela intentata contro uno di essi vale ancora contro gli altri. »

[2] V. §§ 48, 49.

zione quindi che quest'ultimo abbia trascurato un dovere che gli faceva specialmente carico. — La legge ha perciò trovato conveniente di tenere in certi casi, nei quali più riprovevole comparisce la sua negligenza, responsabile l'uomo da questo dovere astretto, per la trasgressione commessa da chi viveva sotto la sua custodia o dipendenza, onde così punirlo della sua colpa, consistente o nella trascurata sorveglianza, o nella cattiva scelta fatta dei suoi dipendenti. [1]

131. Se può con facilità accogliersi il concetto d'una responsabilità nei terzi, laddove sia questione di pecunia, la ragione e la giustizia si oppongono ad ammetterlo per regola generale quando si tratti di fisico patimento. — Ora la regola di sopra esplicata, che comparisce molto razionale quanto alle trasgressioni minacciate di pena pecuniaria, potrà ella conservare questo carattere se la sua applicazione vogliasi estendere alle trasgressioni minacciate di pena afflittiva?

132. Siccome ci avverrà di osservare nella sezione III di questo primo libro, in materia di trasgressioni non sono ordinariamente applicabili le pene afflittive che a quella specie di esse, che nella violazione di un dovere morale consistono. Il padre quindi, il tutore ed il padrone, che anzichè impedirla mentre lo potevano, son rimasti spettatori indifferenti ed inerti di questa violazione operata dal respettivo loro figlio, pupillo e servo, hanno infranto essi pure un dovere, quel dovere cioè ugualmente morale, che imponeva loro di opporsi coll'uso dell'autorità, di cui son rivestiti, ad ogni biasimevole atto dei loro sottoposti.

133. Giusta quindi dee ravvisarsi la regola sovraccennata anco per le trasgressioni minacciate di pena afflittiva; se non che l'equità potrà talvolta consigliare il giudice a mostrarsi nell'applicazione più mite a favor del padre, la potestà del quale sia molto indebolita per la prossima maggiorità del figlio; e a favor del padrone, l'autorità del quale è circoscritta oggi da quella libertà che ha il servo di dimettersi dal servizio. [2]

[1] A similitudine della legge civile la quale accordava l'azione penale *in factum* ai naviganti e viaggiatori contro il nocchiero, locandiere e stalliere per i danni loro inferiti da alcuno della famiglia di questi ultimi. Il fondamento di questa legge era la colpa dei nocchieri, locandieri e stallieri, consistente nell'essersi serviti di cattivi soggetti; colpa nella quale la legge ravvisava un *quasi delitto*.

L. 5, § ult. Dig. de obbligat. et action.

[2] *Giuliani* Istit. crim. lib. 1, cap. VII, § 5. — Gli articoli 74 e 75 del

CAPITOLO VII.

Delle obbligazioni nascenti dalle trasgressioni, e delitti di Polizia.

134. È dettame di naturale giustizia non doversi fare ad altri ciò che non vorremmo che venisse a noi fatto. Ogniqualvolta perciò siasi ad

Regolam. di Polizia de' 22 ottobre 1849 contemplano i casi della responsabilità dei terzi. Essi prescrivono:

« Art. 74. Se i figli di famiglia, i pupilli, i coloni, i servitori o garzoni, gli apprendisti ed operai dipendenti hanno commesso una trasgressione per ordine dei loro genitori, tutori, padroni, maestri, la pena percuote anche questi superiori.

» Art. 75. I genitori, i tutori e i maestri vanno soggetti anche essi alla pena delle trasgressioni d'ogni genere commesse dai loro respettivi figli minori, pupilli ed alunni; ed i padroni mandanti e preponenti vanno soggetti alla pena delle particolari trasgressioni che i respettivi servitori, mandatarii e preposti abbiano commesse nella circostanza, e per occasione delle ingerenze affidate loro comunque versanti circa opere lecite: 1° quando le nominate persone hanno potuto impedire la tragressione, e hanno omesso d'impedirla; 2° quando hanno incaricato altri di operazioni ed ufficii, che loro personalmente facevano carico in modo da non potersi affidare altrui. »

L'art. 74 contempla il caso del comando. Vedi in proposito di esso le avvertenze fatte con la nota 2, pag. 56, le quali sono estendibili anco all'art. 75 ora trascritto. Con quella nota spiegammo le ragioni per le quali non credevamo che la pena pecuniaria nelle trasgressioni dovesse percuotere tanto il dipendente che aveva trasgredito per ordine del superiore, quanto questo su cui cadeva la responsabilità dell'azione comandata. Queste ragioni non ricorrono rispetto alle trasgressioni minacciate da pena afflittiva, le quali consistono nella violazione d'un dovere morale. Che anzi in queste si comprende facilmente il perchè la pena debba percuotere tanto i sottoposti che trasgredirono, quanto i superiori che la trasgressione non impedirono potendolo; imperocchè sì gli uni che gli altri, i primi col fare, i secondi coll'omettere, violarono un dovere morale.

Lo stesso Regolamento di Polizia agli art. 180 e 197 ammette altri duo casi speciali di responsabilità del terzo; dell'oste cioè per il pagamento della multa dovuta dai vettori che commessero le trasgressioni nel primo di detti articoli indicate davanti all'osteria, e che per esser partiti sfuggirono alla pena — e del detentore del quartiere, dalle finestre e porte del quale furono gettati o versati gli oggetti di che nel secondo dei detti articoli, quando l'autore del getto o del versamento non si possa scuoprire.

alcuno recato un danno reparabile o in natura, o per mezzo di stima, una naturale obbligazione ci astringe a siffatta riparazione.

135. Il delitto o trasgressione di polizia può recar danno ad un terzo. Il trasgressore è quindi in obbligo per i dettami della giustizia di ripararvi, sia che abbia trasgredito avvertitamente, sia che ciò abbia fatto per mera negligenza. Ha conseguentemente il leso un diritto a questa riparazione.

Ciò s'intende quanto al danno privato.

136. Ma la trasgressione e il delitto di polizia possono anche recare un danno pubblico, tale cioè che vada a investire gli interessi della società. Resta quindi a vedersi se esista in essa il diritto al risarcimento di questo danno, e nel trasgressore l'obbligo corrispondente di ripararvi.

137. Abbiamo già veduto che la società è nel diritto di attivare il sistema di polizia, onde prevenire i delitti che possono distruggere il suo stato d'aggregazione. [1] A questo diritto corrisponde l'obbligo in ognuno degli aggregati di rispettare le ordinazioni di questo sistema. Conseguentemente se alcuno trasgredendole arrechi un danno alla massa sociale, egli è in obbligo di riparar questo danno, e la società ha il diritto di astringerlo a questa riparazione.

138. Fin qui si è supposto che si tratti di trasgressione ad un ordinamento di polizia tutelatrice della sicurezza. Ma la polizia, oltre ad aver per oggetto la prevenzione delle offese della sicurezza, ha anche quello, come si è veduto, [2] di procurare una maggiore prosperità.

Oltrechè peraltro, anche sotto questo secondo punto di vista, la Polizia tende in sostanza, sebbene in modo meno diretto, a prevenir le offese, [3] la maggior prosperità è essa pure un fatto voluto dalla natura, la quale situando l'uomo in società, lo volle non solamente *sicuro*, ma anche possibilmente *felice*.

Quindi sotto questo secondo rapporto eziandio alla istituzione della Polizia ha diritto la società; per lo che deve esistere l'obbligo corrispondente nei membri di essa di rispettarne le ordinazioni, e di risarcire i danni, che da un fatto ad esse contrario fossero derivati.

139. Al seguito delle premesse osservazioni deve dunque ritenersi che dalla trasgressione o delitto di polizia, due sono le obbligazioni che

[1] V. cap. III della sezione preliminare.
[2] V. § 14.
[3] V. § 24.

nascono. 1ª l'obbligo nella società di punire i trasgressori; 2ª il dovere in questi di risarcire i danni col loro fatto arrecati ad un terzo.

La prima di dette obbligazioni nasce dal diritto che ha la società di conservarsi in stato di aggregazione, riguarda tutta la massa sociale, e mira a garantire il pubblico interesse.

La seconda poi nasce dai diritti che la natura accordò ad ogni uomo, riguarda l'uomo medesimo nel suo particolare, e mira a tutelare il privato interesse.

La prima può dirsi *correzionale*.

La seconda *civile*. [1]

CAPITOLO VIII.

Dei modi per i quali cessano le obbligazioni nascenti dai delitti e trasgressioni di Polizia.

140. Due sono le obbligazioni che abbiamo veduto discendere dai delitti e trasgressioni di Polizia: 1ª quella della società di punire i trasgressori, che dicemmo correzionale; 2ª l'altra dei trasgressori di risarcire il danno col loro fatto arrecato, che fu detta civile.

Resta ora a vedersi come e per quanti modi cessino tali obbligazioni.

§ I. — OBBLIGAZIONE CORREZIONALE

141. L'obbligazione correzionale cessa:

1° Per modi naturali;

2° Per modi politici;

3° Per modi giuridici.

[1] Il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 al § 3 dell'art. 69 prescrive: « Quando per la contravvenzione è stato cagionato un danno, il suo autore deve esser condannato anche alla emenda di questo.

1° MODI NATURALI.

142. I modi naturali sono due:

1° *La morte del trasgressore.* — Come quella che toglie il subietto della imputazione. È nota la massima di diritto: *Mors omnia solvit*, e Anton Matheo dice su tal proposito: *Emendari quem mors subduxit nequit.* [1]

2° *La subizione della pena.* — Per la ragione che con essa l'oggetto della imputazione è pienamente soddisfatto, e la società allorquando ha irrogato la pena al trasgressore ha corrisposto alla sua obbligazione. [2]

2° MODI POLITICI.

143. I modi politici sono:

1° La prescrizione;

2° La grazia del principe. [3]

1° *Prescrizione.* — Malamente a proposito qualche scrittore ha impugnato la legittimità della prescrizione nei delitti, imperocchè se

[1] « La morte del trasgressore estingue ogni pena, salvo la multa decretata da una sentenza, che sia passata, lui vivente, in giudicato. » Art. 77 del Regolam. di Polizia de' 22 ottobre 1849. Giusta è questa disposizione se si rifletta che la multa a cui è stato condannato il trasgressore, quando la sentenza che lo condanna è passata in cosa giudicata, viene ad assumere il carattere d'un debito pecuniario, per il pagamento del quale il condannato può esser tratto avanti il Tribunale civile. Il fisco che acquista su lui questo credito perseguita prima la roba, e in difetto di questa il corpo del debitore, talchè non pagando questi la multa, la sconta con la carcere. Ora, nel caso della morte del condannato, il fisco ha il diritto di perseguitare il di lui erede, ma però per il solo pagamento della multa, e non già per lo sconto di questa con la carcere, perchè le pene afflittive sono meramente, e sempre restano personali, nè son giammai trasmissibili agli eredi.

[2] Il Regolam. sull'istruzione dei processi criminali de'22 novembre 1849 non fa parola dei modi con cui si estinguono le obbligazioni, ma all'art. 5 indica quelli che perimono l'azione penale, ed annovera fra questi l'espiazione della pena, e la morte del colpevole, da noi detti modi naturali.

[3] Lo stesso Regolamento annovera fra i modi che perimono l'azione penale anco la prescrizione, e la grazia del Principe.

non si stabilisse un giusto termine oltre il quale non potesse venir tradotto in giudizio un uomo preteso autore d'una criminosa azione che si dice essere stata commessa da lungo tempo, la pena non potrebbe più aspirare ai suoi politici effetti; che anzi riuscirebbe inutile e perciò impolitica ove venisse irrogata per un delitto, la di cui memoria non fosse più nell'animo dei cittadini. Infatti lo scopo della pena quello è di associare la idea del delitto all'altra d'un male irrogato, onde allontanare col mezzo di tale associazione i cittadini dal delinquere. Ora, non andando la pena per così dire connessa col delitto, l'idea d'un patimento inferito viene a rimanere isolata, nè può altrimenti associarsi a quella d'un'azione malvagia stata commessa, la memoria della quale è sparita dall'animo dei cittadini: la pena quindi in tal caso è ben lungi dal poter conseguire l'effetto d'allontanare i delitti.

Oltre a ciò, senza l'uso della prescrizione non potrebbe un malvagio accusatore differire maliziosamente la sua accusa per profittare della morte d'un testimone il cui deposto avrebbe potuto salvare un innocente? Non potrebbe un reo incolpare un estinto del proprio delitto, e addurre a giustificazione delle sue asserzioni persone che più non esistono, ed eludere in tal guisa il giudizio che si volesse portar su di lui? Non si correrebbe pericolo in tali casi o di punire un innocente, o di assolvere un reo? Giusto in conseguenza e politico comparisce questo modo di estinguere i delitti.

Se giusta e ben intesa è la prescrizione trattandosi di veri e proprii delitti; tale è parimente rapporto alle trasgressioni, e delitti di Polizia. In questi lo scopo della pena, siccome osserveremo nella Sezione terza del presente libro, quello è di correggere, o di prevenire. — Ma ognuno di per se stesso vede che tanto all'uno quanto all'altro effetto si rende indispensabile che la pena sussegua il più presto possibile la contravvenzione, perchè i mezzi di correzione e di prevenzione debbono essere, come ognun sa, pronti e solleciti affinchè ottengano il loro scopo; e per questa ragione medesima, come anco perchè l'entità delle trasgressioni è di gran lunga minore di quella dei veri e proprii delitti, il termine della prescrizione deve essere in quella brevissimo. [1]

[1] L'art. 151 del Regolamento de'22 novembre 1849 sull'istruzione dei processi criminali è così concepito: « Nelle trasgressioni contemplate e punite sì dal Regolamento di Polizia del 22 ottobre 1849 come dalle altre leggi e Regolamenti da esso lasciati in vigore, l'azione penale rimarrà ad ogni effetto

2° *Grazia del Principe.* — Varie e dissonanti fra loro sono le opinioni degli scrittori di diritto criminale sopra questo secondo modo politico di perimere l'obbligazione nascente dal delitto. — Checchè se ne dica per altro, il diritto di far grazia nel Principe deve ammettersi nelle trasgressioni di polizia, che sono d'istituzione puramente politica. [1]

Il Principe usa di questo diritto allorquando dietro special preghiera avanzatagli, per mezzo di rescritto condona al contravventore la pena o multa nella quale è stato condannato.

prescritta se dentro un mese dal giorno in cui tali trasgressioni sono state commesse non venga esibito e ratificato nelle debite forme il processo verbale o la denunzia che dà moto al procedimento, e dentro due mesi successivi non sia notificato agl'imputati il decreto del loro invio al Giudizio, ed in mancanza di processo scritto non sia loro notificata la citazione al pubblico dibattimento coll'ordinanza relativa del Presidente del Tribunale di Prima Istanza, e respettivamente del Pretore. » Il successivo art. 152 eccettua da questa disposizione alcuni delitti veri e proprii, per urgenza e provvisoriamente collocati nel Regolamento di Polizia, come pure le trasgressioni commesse per via di stampa, la prescrizione delle quali è regolata dall'art. 44 della Legge de' 17 maggio 1848 che è così concepito: « L'azione penale nascente dai delitti di stampa sarà prescritta collo spazio di 3 mesi dalla data della consegna della copia al Pubblico Ministero; e in quanto ai giornali e fogli periodici dalla data della loro pubblicazione. Se nell'intervallo è stato fatto qualche atto di procedura, l'azione penale non rimarrà prescritta se non dopo sei mesi computabili dall'ultimo atto, e ciò anche rispetto alle persone cui tali atti non riguardassero. » La notificazione del decreto d'invio e della citazione al pubblico Giudizio fatta per la prima volta al prevenuto per un giorno certo, rimane atto deserto e abbandonato, ed è inefficace a interrompere la prescrizione bimestrale indotta dal suddetto articolo 151 ogni volta che non avvenuta per qualsivoglia emergente la discussione nel giorno destinato, il Tribunale anzichè rimetterla a giorno determinato, rilascia a cura del Pubblico Ministero di riproporre la causa, talchè fra la prima e la nuova citazione che venga fatta manchi quella connessione per cui l'una possa dirsi sequela e continuazione dell'altra (*Corte di Cassaz.* anno 1851, col. 214, 294, 460). Se la trasgressione è congiunta al delitto, la prescrizione di questo, come più lunga, assorbe quella più breve della trasgressione (*Corte di Cassaz.* anno 1851, col. 1025). Trattandosi di trasgressioni continuate la prescrizione incomincia a decorrere dall'ultimo atto costitutivo delle trasgressioni, (*Corte di Cassaz.* anno 1851, col. 708). Ogni atto intermedio, e la sentenza contumaciale interrompono la prescrizione nelle trasgressioni. (*Corte di Cassaz.* anno 1851, col. 182, 518, 526).

[1] In Toscana il Sommo Imperante si è riserbato questo diritto.

È da notarsi però, che la Grazia del Principe non può perimere il diritto del leso quanto alla riparazione del danno privato dalla trasgressione prodotto, [1] nè il solo fatto d'averla domandata può sospendere l'esecuzione della Sentenza.

Cade qui in acconcio l'avvertire che la Grazia non è da confondersi con l'Amnistia, la quale è cosa assai ben diversa; imperocchè la grazia non rimette se non che la pena, e non può perciò intervenire se non quando la giustizia abbia già avuto il suo corso, il delitto o contravvenzione siano stati constatati, e i magistrati abbian pronunziata la condanna; mentre l'amnistia può aver luogo prima di qualunque condanna, e come volontà nuova che sottentra alla volontà della legge, cancella e distrugge il passato, annichila l'azione della giustizia, e annulla l'istruzione e le procedure incominciate. [2] — La grazia non si concede che al colpevole dietro sua speciale domanda, e nel suo particolare interesse, mentre l'amnistia per la sua generalità, per le circostanze che la muovono, e per l'indole dei delitti ai quali si applica, più di frequente è una misura d'alta politica, è ordinariamente un atto di prudenza e di destrezza che non ha per oggetto il vantaggio privato di quelli che ne profittano, ma bensì l'interesse pubblico. [3] — La grazia conserva il fatto delittuoso e la sentenza; l'amnistia distrugge l'uno e l'altra, condannando all'oblio persino le prime vestigia dei commessi traviamenti. [4]

3° MODI GIURIDICI.

144. Ai modi politici d'estinguere l'obbligazione correzionale succedono i giuridici.

A questi appartiene la *Sentenza assolutoria del Giudice* per le regole di diritto *rerum judicatarum auctoritas pro veritate habetur; — non bis in idem.*

Infatti allorchè taluno è stato per una data trasgressione giudicato ed assoluto, non può nuovamente, e per lo stesso titolo, tradursi in giudizio, ancorchè in seguito egli confessi d'aver trasgredito la legge, per-

[1] La Patria legge de'4 luglio 1884 ritiene questo giusto principio.

[2] *Sirey*. Racc. gen. de Giud. tom. 26, part. 1, pag. 164. — *Dalloz*. Rep. pen. ann. 1825 part. 1, pag. 395.

[3] *Bibl. del diritt.* voc. amnistia § 2.

[4] *Bibl. del diritt.* voc. cit.

chè, come dice Anton Matheo, se un giudice non può assolvere uno che sia stato già condannato, così non potrà condannare uno assoluto. — Adunque tostochè un preteso contravventore ad una legge di polizia sia stato con sentenza assoluto, cessa nella società ogni obbligazione a punirlo.

§ II. — OBBLIGAZIONE CIVILE.

145. La obbligazione civile finalmente nelle trasgressioni o delitti di polizia cessa:

1° O coll'effettivo *risarcimento del danno* dalla trasgressione arrecato, per la ragione naturalissima, che chi ha recato un danno resta esonerato da ogni obbligazione col risarcirlo.

2° O colla *renunzia del leso* all'azione che gli spetta contro il trasgressore. — Può ciascuno rinunziare ai proprii diritti quando siano della specie degli alienabili, ed una volta che a questi siasi rinunziato, cessa naturalmente ogni corrispondente obbligazione in colui, che per dipendenza dei rammentati diritti aveva l'obbligo di fare o dare una data cosa. [1]

[1] In ordine alla renunzia del Leso, ossia alla quietanza, le disposizioni del nostro Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 son le seguenti:

« Art. 78. In tutti i casi in cui si procede a querela di parte, la quietanza del querelante, purchè presentata avanti che la condanna sia passata in giudicato, estingue la pena.

» Art. 79. La quietanza del querelante è inefficace ognora che il querelato richieda la prosecuzione della causa.

» Art. 80. Se più furono i partecipanti ad una stessa trasgressione, la querela intentata contro uno di essi vale ancora contro gli altri, e la quietanza presentata a favore di uno di essi è proficua anco agli altri. »

E il Regolamento de'22 novembre 1849 sull'istruzione dei processi criminali soggiunge:

« Art. 4. Nulla è innovato intorno alle transazioni permesse fra denunzianti e incolpati nelle trasgressioni relative ad oggetti della finanza regia. »

Dalle quali disposizioni conseguita:

1° Che la quietanza oltre ad estinguer l'obbligazione civile, estingue anco l'obbligazione correzionale, rimettendo la pena.

2° Che la quietanza non è efficace che nelle trasgressioni nelle quali si procede a querela di parte, vale a dire in quei casi nei quali il danno privato è maggiore del danno pubblico.

3° Che perchè la quietanza sia operativa nelle trasgressioni deve es-

SEZIONE SECONDA.

POLIZIA DI FATTO.

Principii che regolano la condotta del Magistrato di Polizia.

CAPITOLO I.

Magistrato di Polizia.

146. Allorquando gli uomini passati allo stato di società depositarono nelle mani di un Capo moderatore una porzione della loro libertà naturale, ciò fecero perchè lo stato nel quale erano entrati fosse durevole, e perchè ad ogni cittadino che rispettava la legge fosse garantita la sicurezza nella vita, nell'onore e nei beni, e tutelato il resto di libertà

ser presentata prima che la condanna sia passata in cosa giudicata, vale a dire prima che la sentenza sia in stato di legittima esecuzione per avere il condannato esaurito tutti i rimedii accordatigli dalla legge.

4° Che la quietanza non ha alcuna efficacia se il querelato la ricusa e domanda la prosecuzione della causa; principio giustissimo per il quale il calunniato può far valer la sua innocenza.

5° Che la quietanza presentata a favor di un trasgressore è proficua a tutti quelli che con lui parteciparono alla trasgressione.

6° Che finalmente sebbene nelle trasgressioni relative ad oggetti della finanza regia, come nelle trasgressioni alle leggi doganali, e nei contrabbandi di tabacco ec. si proceda a querela pubblica, pur tuttavia è permesso il transigere fra denunziante e incolpato; al qual proposito è da avvertirsi, che trattandosi di semplici contrabbandi di tabacco, può l'appaltatore per il disposto degli art. 78, 79 della Legge de' 18 luglio 1851 transigere con i contravventori anche immediatamente nei casi di flagranza, ma in ogni altro caso la sua quietanza non sarà operativa se non dopo che dal Tribunale competente sarà stato decretato l'invio degli incolpati al pubblico Giudizio, e dopochè con ordinanza del Presidente sarà stato destinato il giorno della pubblica discussione della causa, fino a che non abbia avuto luogo il pubblico dibattimento avanti il Tribunale medesimo.

che tuttavia gli rimaneva dopo il fattone parzial sacrifizio per il benessere generale. [1]

E il Capo moderatore, questo depositario delle forze sociali, questo sovrano rappresentante della nazione, onde compiere l'obbligo che aveva di fronte alla società, dovè provvedere con leggi fondamentali ai principali bisogni di essa; dovè cioè stabilire i rapporti, i diritti e i doveri degli amministrati verso di lui, verso la società in massa, e di ciascuno fra loro, e garantire il rispetto di questi diritti, e la soddisfazione di questi doveri col mezzo di leggi.

147. Noi vedemmo già che le leggi dirette a garantire i diritti dall'altrui malvagità, sono le leggi criminali, oggetto sostanziale delle quali è il mantenimento dell'ordine pubblico. [2]

Ma come non è dato ai mortali di leggere nel libro indefinito dei possibili, così niuna legge, e niuna umana prudenza possono preconcepire tutti i casi, e tutte le circostanze per le quali può venir leso l'ordine sociale.

148. La legge, che è costretta per così dire a provvedere per sommi-capi ai bisogni dei popoli, non può manifestarsi che per concetti generali, nei quali è impossibile che sian compresi tutti gli accidenti, e tutti i casi onde può venir danno al benessere degli amministrati, sia per la loro varietà e moltiplicità, sia per esser poco generalizzabili.

Oltre a ciò, come potrebbe essa, che è *forza morta*, arrestare per via il progetto criminoso, che non raffrenato dal timor della pena, con audacia o con insidia si incammina attualmente al suo scopo?

149. Per supplire pertanto a tal vuoto indispensabile ella ha bisogno dell'opera e della *viva forza* dell'uomo, il quale guidato unicamente dalla sua prudenza, prevenga, sventi e reprima *con mezzi di fatto* le offese nelle loro particolari circostanze, che nelle sue formule generali ella non ha potuto comprendere, e cooperi con lei per via d'una buona amministrazione al mantenimento dell'ordine.

150. La cura di questa amministrazione per il vasto campo che dee percorrere, per la moltiplicità e generalità degli oggetti che deve vegliare, e per la libertà e per la forza di cui abbisogna per dispiegarsi risiede di diritto nel Capo Supremo dello Stato, il quale astrattamente parlando sarebbe l'unico Ente in cui potesse escogitarsi quel cumulo di qua-

[1] V. Introduz. § 1.
[2] V. Introduz. § 1.

lità, di combinazioni, e di mezzi necessarii a ben amministrare in una sfera così estesa.

151. Ma in fatto anche questo Capo Supremo è un uomo, e come tale è anch'egli soggetto alle regole immutabili che segnano i brevi confini dell'umana possibilità. Quindi come sarebbe stato insufficente di per se solo a supplire ai tanti bisogni di una generale amministrazione, ei fu costretto a delegare una parte del suo potere ad altri uomini perchè in suo nome dentro un determinato spazio territoriale la cosa pubblica amministrassero. [1]

L'uomo cui venne dalla sovrana autorità delegato questo potere chiamasi Magistrato di Polizia. [2]

CAPITOLO II.

Arbitrio della Polizia.

152. Quel potere discrezionale di cui il Supremo Imperante dovè investire l'uomo perchè in suo nome amministrasse, è la causa per cui i popoli in ogni tempo, ed in ogni luogo abbian riguardato l'istituzione della Polizia come un contrapposto della giustizia. Dall'errore popolare che sotto questo aspetto considerò la Polizia scaturì il fonte perenne delle

[1] Capo e regolatore del Governo di Polizia è il Sovrano: ma siccome egli non può da se solo soddisfare a tutte le incombenze necessarie per mantenerlo in vigore, conviene che si prevalga di ministri e principali e subalterni (*Paoletti*. Ragionamento sulla Politica).

[2] Gli Elementi che costituiscono il così detto *diritto di territorio*, ossia diritto di incuter rispetto proprio dell'autorità sovrana sono la *Giurisdizione* e l'*Impero*. Le persone alle quali il Sommo Imperante delega la giurisdizione e l'impero, o l'impero soltanto, diconsi magistrati: quelle a cui delega la sola giurisdizione diconsi giudici. Ma ciò vedremo meglio in appresso.

Sono fra noi Magistrati di Polizia:

1° I Governatori.

2° I Prefetti.

3° I Sotto-Prefetti.

4° I Delegati di Governo.

(Art. 1 del Regolam. de'22 ottobre 1849.)

pubbliche declamazioni contro questa Istituzione, senza la quale, come uno dei principali elementi di conservazione e di forza per gli ordini politici delle moderne società, queste non potrebbero sussistere.

153. La Polizia diretta a conservare e promuover l'ordine con mezzi che rigettano il linguaggio della legge, attesa la infinita loro variabilità, è *necessariamente* arbitraria, e ammessa una volta la necessità di questo arbitrio, parrebbe che mancar dovesse nei popoli il diritto a combatterlo finchè egli sia speso entro i limiti di quella necessità che l'ha creato; imperocchè sarebbe innegabile che un arbitrio effrenato e senza confine stando in collisione con la legge, sovvertirebbe ogni ordine, e toglierebbe al cittadino che agisce in conformità della legge stessa la opinione di cui dee pur godere di poter far uso a suo talento di quel residuo di libertà che tuttavia gli rimane dopo il parzial sacrifizio fattone per il bene di tutta la società. [1]

154. Ma effrenato non è, nè esser deve l'arbitrio della Polizia. Allorquando il Capo Supremo dello Stato investì gli uomini di Polizia di una parte del suo potere disse loro: « Supplite come buoni padri di famiglia al silenzio indispensabile della legge; prevenite il male col promuovere il bene, e sopprimete tempestivamente le passioni insidiatrici dell'ordine col correggere i traviati: a tale oggetto provvedete con mezzi di pubblica felicità, e con miti coercizioni: [2] quanto ai primi voi siete in pieno arbitrio di sceglier quelli che più stimerete confacenti al bisogno: quando sarete nella necessità di usare delle seconde, il vostro arbitrio sia circoscritto nella sfera di quelle che a tal uopo sono dalla Legge determinate. »

155. La Polizia dunque spender deve il suo arbitrio o quanto alla scelta dei mezzi di pubblica felicità, o quanto all'irrogazione di certe piccole pene. È evidente che l'arbitrio speso nel primo caso non è, nè può essere la causa della pubblica avversione contro questo stabilimento; lo che posto, è forza il ritenere che questa causa debba trovarsi nell'arbitrio esercitato nel secondo caso.

156. Non essendo scopo della Polizia il punire, ma unicamente il correggere, è canone fondamentale della scienza, come avremo luogo di

[1] *Carmign.* Teor. delle LL. tom. 3, pag. 370.

[2] Una teoria moderna ricuserebbe alla Polizia ogni facoltà coercitiva, restringendo questa istituzione nei confini di uno stabilimento di mera vigilanza. La teoria è luminosa, ma non regge alla pratica.

osservare nella prossima sezione, che le sue pene (seppure questo nome loro convenga) debbono essere il più possibilmente leggiere, e d'indole siffatta da prestarsi alla correzione di biasimevoli abitudini. Ora, se i fattori della Legge si sono uniformati a questa regola scientifica, e se uomini onesti, intelligenti e coscienziosi sono scelti a farne l'applicazione, è da ritenersi che neppure l'arbitrio speso nell'irrogazione di tali pene può destare il pubblico malcontento, nè la Polizia cader per esso nella riprovazione dei Popoli.

157. Ma può talora avvenire, che nè le facoltà coercitive di Polizia si mantengano nei giusti loro confini, nè che gli uomini destinati ad infliggerle posseggano le virtù che sono desiderabili in ufficiali di Polizia, ed è allora che l'arbitrio riesce molesto, e che la Polizia vien fatta segno del pubblico abborrimento. — Noi vedremo nel capitolo seguente in quali casi ordinariamente la Polizia tenda a varcare i proprii confini, e vedremo più tardi quali doti d'animo, e quali requisiti si vogliano in un Magistrato di Polizia ond'esser certi che non sarà fatto abuso di quel potere discrezionale, che una dura necessità spinge ad affidare agli uomini nelle mani dei quali tutto si guasta e corrompe. Per ora basti il ripetere, che se nella Polizia è indispensabile l'arbitrio, come lo è di fatto, deve la Legge circoscriverlo entro un cerchio, il quale quanto più sarà ristretto, tanto più l'idea di giustizia e di libertà prevarrà a quella della forza e della tirannide.

158. Ma qualunque sia la latitudine dell'arbitrio che la legge è costretta ad affidare all'uomo, questi non dovrà esercitarlo che allora soltanto, e in quella sola quantità che puramente richiede la contingenza dei casi.

Il Magistrato di Polizia, che per ignoranza, per capriccio, o per mal talento inopportunamente spiega il potere dalla legge concessogli, o che di questo potere abusa spendendolo in una quantità superiore al bisogno, accredita nei cittadini l'idea d'una forza sfrenata e dispotica, e distrugge affatto quella della giustizia; e lungi dall'adempire la nobile missione cui è stato destinato, quella cioè di felicitare i suoi amministrati col mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza, egli riuscirà invece a fare dei malcontenti e dei nemici al Governo, compromettendo così la pubblica tranquillità. [1]

[1] Da ciò si comprende quanto sia ben inteso il sistema fra noi vigente dell'obbligo nelle autorità governative di render conto per ordine gerarchico

CAPITOLO III.

Polizia ordinaria e Polizia politica.

159. Vi hanno epoche nelle quali tutti gli sforzi e tutta l'attenzione della Polizia concentrandosi massimamente in un punto, questo, che in epoche diverse sarebbe accessorio, diventa allora l'oggetto principale delle sue cure.

Sotto questo aspetto la Polizia presenta speciali fenomeni, che la fanno quasi cambiar di natura, e che vogliono essere perciò particolarmente considerati. A ciò ben fare si rende necessario il distinguere sotto questi due punti separati la Polizia.

160 Il primo oggetto della istituzione della Polizia è l'amministrazione degli interessi della città, lo studio dei bisogni sociali per soddisfarli, la preveggenza dei mali per portar rimedii alla loro stessa sorgente, il mantenimento dell'ordine e della libertà individuale, e la propagazione delle disposizioni che prevengono i delitti. — È questa la *Polizia ordinaria.*

161. Il secondo suo oggetto è quello di tutelare la sicurezza dello Stato minacciato da interni nemici. — È questa la *Polizia politica.*

162. La Polizia ordinaria non è per lo più soggetta agli attacchi, e alle censure della moltitudine come la Polizia politica. — La ragione n'è evidente.

Tutti, senza eccezione, tranne i facinorosi e gli uomini immorali, hanno interesse a che le cure della Polizia ordinaria siano coronate di felice successo. L'arresto d'un temibile malfattore, l'impedita esecuzione d'un furto, d'un omicidio, d'un incendio ec., sono successi ai quali tutti indistintamente gli uomini onesti fanno plauso, e la Polizia che con la sua previdenza e con la sua attività li ha ottenuti, dicesi aver ben meritato. Un arresto, una perquisizione anche troppo precipitati a carico d'un ladro, d'un omicida, d'un incendiario ec., sono atti che non danno ai cittadini argomento di censura, e talvolta anzi quella precipitanza che

delle loro operazioni al ministero dell'Interno, e quanto fosse giusto e salutare il principio dall'immortale Pietro-Leopoldo consacrato coll'art. 56 della Legge de'30 novembre 1786, quello cioè del ricorso al Principe in tutti quei casi nei quali il cittadino si credesse gravato dall'arbitrio del magistrato di Polizia.

in altre epoche sarebbe presto appuntata d'illegalità e d'arbitrio, viene attribuita a buono spirito di fare il bene generale, e perciò encomiata.

Ma questo interesse che i cittadini tutti trovano negli atti della Polizia ordinaria, manca, o non è così pieno e generale nella Polizia politica; primo, perchè questa più che alla sicurezza dei privati provvede a quella del Governo versante in pericolo; secondo, perchè quando essa sorge e si fa attiva, suol trovare il popolo in uno stato di scissura politica, conseguenza della quale è, che mentre una parte di esso le farà buon viso, un altra parte la guarderà bruscamente, e la farà presto bersaglio delle sue declamazioni e delle sue lagnanze.

Questa divisione d'animi, questa disparità d'opinioni che fa vedere una medesima cosa ad alcuni sotto un aspetto, sotto uno aspetto opposto ad altri fa mancare negli oggetti della Polizia politica quella univocità, quella concordia d'interesse cittadino che si ravvisa nella Polizia ordinaria. Tutti indistintamente vedono in quest'ultima un'egida contro i colpi d'un nemico comune. Non tutti scorgono la medesima cosa nella Polizia politica, imperocchè se alcuni ravvisano in lei uno scudo di difesa, altri la riguardano come arme d'offesa.

163. Non v'ha Governo che non si trovi esposto alcuna volta a pericoli interni. — Così svariati, contradittorii, e cozzanti fra loro sono gli interessi e le passioni degli uomini riuniti in società, che il più saggio, il migliore dei Governi può trovarsi insidiato da interni nemici. Ben felice sarebbe quel governo che non potesse contarne mai! ma sfortunatamente la storia di tutti i tempi e di tutti i paesi c'insegna che questo governo non potrebbe avverarsi che nella felice ipotesi del secolo d'oro.

164. Qualunque sia il suo titolo, il Governo che ha per aderente la maggiorità dei cittadini è quello che riunisce le condizioni necessarie al loro ben essere, e che soddisfa alla più gran somma dei pubblici bisogni. I nemici interni d'un tal governo son pochi: essi formano una frazione minima. La Polizia politica che contro di loro volge le proprie armi, non suole incontrare la pubblica malevolenza, imperocchè quei pochi nemici disconoscendo coi loro attentati i voti del paese diventano i nemici del paese stesso: essi sono una minorità che si rivolta contro una maggiorità cui intenderebbe d'imporre colla violenza e col delitto.

165. Ma quando il Governo non ha per aderente la maggiorità dei cittadini, lo che ordinariamente avviene quando le istituzioni e gli ordinamenti dello Stato sono contrarii o insufficienti ai bisogni generali, allora la Polizia politica diventa oggetto d'antipatia e d'odio generale, e si

presenta agli occhi del popolo come un magistero di prepotenza, e come arme terribile del dispotismo.

166. L'indifferenza e il malcontento sono le graduali disposizioni per le quali i popoli allontanano più o meno le loro simpatie dai Governi che li amministrano. L'indifferenza prova che la Società e il Potere non vivono insieme. Il malcontento prova di più; prova che alla prima occasione la Società si dichiarerà aperta nemica di esso Potere. A seconda di questi gradi, la Polizia politica è più o meno invisa ai Popoli.

167. Si vorrebbe che la missione della Polizia dovesse limitarsi alla sua parte ordinaria, che ella cioè non si mescolasse d'affari politici. Ma questa è strana ed irragionevole pretensione. All'esaudimento di questo desiderio si oppone assolutamente qualunque forma di Governo. Tutti i reati hanno la loro polizia tendente a prevenirli: qual ragione v'è perchè non debba averla il reato più grave di tutti, quello cioè che mira a distruggere lo stabilito Governo? Ciascuno ha diritto di vegliare alla propria conservazione e difesa: perchè questo diritto dovrà contrastarsi al Capo dello Stato? Si concorda che la Polizia possa aver ricorso alle precauzioni capaci di allontanare i pericoli sovrastanti alla vita e alle proprietà dei cittadini: e perchè si dee negare che altrettanto ella possa fare a riguardo del Capo della Nazione, del primo fra i cittadini? E che? Ogni cittadino dovrà dunque essere al coperto dalle insidie altrui, ed il solo Supremo Imperante restare esposto senza difesa ai colpi dei suoi nemici? — Coloro che questo vorrebbero non sono in buona fede. Essi non ammettono l'intervento della Polizia negli affari politici quando la forma di Governo cui dovrebbe tutelare non va loro a verso, ma sarian anzi solleciti a proclamarlo necessario tostochè la forma di reggimento da loro vagheggiata venisse a quella sostituita.

168. Deve pertanto concludersi, che se la Polizia ha diritto d'intervenire laddove si tratti di proteggere la sicurezza dei singoli cittadini, a più forte ragione questo diritto ella ha quando sia questione di tutelare la sicurezza dello stabilito Governo qualunque siane la forma. Dirò di più, che ella non ha solamente questo diritto, ma ben anco ha l'altro di raddoppiare gli ordinarii mezzi di vigilanza, avvegnachè i reati di Stato feriscano una maggior quantità di diritti e d'interessi che non gli altri misfatti. [1]

[1] . . . . . « questa seconda specie di Polizia (Polizia di fatto) ha bisogno relativamente al delitto politico in certe circostanze di essere più attiva

169. I vizii di cui si accagiona la Polizia politica quelli sono di dare in certe circostanze soverchio valore al sospetto, di agire con preoccupazione, di veder dappertutto nemici, e di varcare i suoi naturali confini sia colla straordinarietà delle misure alle quali si appiglia, sia coll'aumentare la sfera delle sue attribuzioni coercitive fino al punto di appropriarsi le specie penali dalla Legge destinate per i veri e proprii delitti, sia infine coll'invadere il campo della giustizia, e col fare agir questa come istrumento dell'esecuzione dei suoi disegni. [1]

Questi vizi e queste tendenze nella Polizia politica ordinariamente esistono infatti, e non pochi paesi, fra i quali la Francia, ne hanno dati frequenti esempii. [2]

Sarebbe certamente desiderabile che di questi difetti, cagione principale dell'odio ond'è percossa, la Polizia potesse correggersi, ma come la natura stessa volle il sospetto e la diffidenza nell'animo di colui che ha ragion di temere l'insidia, e come l'istinto della propria conservazione rende naturalmente l'uomo nei casi d'estremo pericolo ingiusto e crudele, non è a sperare di veder completamente esaudito questo voto.

170. Giunta a questi estremi, la Polizia agisce a titolo della suprema necessità di stato. Non è mio scopo l'analizzar qui la giustizia di questo titolo, la quale sta forse in ragione della bontà del Governo, ma solo rifletto che com'è naturale, che l'uomo, anche malvagio, trascinato dall'istinto della propria conservazione, si appigli a qualunque mezzo tuttochè ingiusto e nocivo altrui per allontanar da se un grave attuale pericolo, naturale è egualmente che un Governo o buono o tristo, stretto dal pericolo della propria distruzione abbia ricorso a tutti quei mezzi di difesa che reputi i più valevoli ed efficaci ad allontanare il male che gli sovrasta, e che come fra questi opportuno gli sembri quello di fornire armi più salde alla Polizia, a questo si apprenda, tuttochè per giungere ad afferrarlo debba per avventura porre un piede sopra la legalità.

171. Questi bisogni nel Governo sogliono però esser passeggieri, o

e più vigilante che in altre. » *Carmign.* Teor. delle LL. della sicurezza soc. tom. 3, pag. 290.

[1] « Un pouvoir qui se trouve en état d'hostilité avec la nation est amené assez naturellement à envisager la justice pénale come un arme. Il commence par s'en servir avec certains ménagements, avec une certaine conscience de son propre tort; peu à peu le besoin le pousse, le succés l'encourage, il ose tout. » *Rossi.* Traité de droit pénal. Introd.

[2] V. *Guizot.* De cospirations, et de la justice politique.

di non lunga durata. Lo stato di violenza in cui il Potere è talvolta costretto a porsi colla Nazione suol essere uno stato di transizione, che cessa, cessato il pericolo. — Infelici i paesi e i governi dove quello stato fosse permanente! Ed altrettanto felici quelli nei quali la saggezza e la preveggenza dei Governanti, sapendo combattere il male nella sua origine, allontanare ogni causa di malcontento, interessare la più gran massa al mantenimento dell'ordine stabilito, e conciliarsi la benevolenza degli uomini illuminati, rendono inutile l'intervento della forza, nè fanno sentire il bisogno d'una Polizia politica! [1]

CAPITOLO IV.

Vigilanza della Polizia.

172. Da un sistema di vigilanza principalmente può la Polizia ritrarre i mezzi di fatto per svèntare, sopprimere e prevenire i delitti turbatori dell'ordine, con cui tranquilla mantiensi la società.

173. I popoli gelosi troppo della loro indipendenza sogliono generalmente riguardar di mal occhio l'istituzione della pubblica vigilanza, non sapendo in essa ravvisare che un nuovo inceppamento all'individuale libertà. Essa peraltro viene bastantemente giustificata dal nobile ed importante scopo al quale è diretta, quello cioè di somministrare una difesa di fatto all'ordine della città contro le passioni che lo insidiano, e di risparmiare i rigori della legge penale.

174. A seconda dei diversi suoi gradi la vigilanza ora prende l'atteggiamento di *mera attenzione*, ed ora assume le forme d'*investigazione*. [2]

Sotto il primo aspetto, limitandosi a portar semplicemente lo sguardo su tutti i luoghi, e su tutte le azioni degli uomini che vivono riuniti in società, è puramente *negativa*. Sotto il secondo aspetto dovendo essa

[1] . . . . . « la forza principale del Governo sta nella saviezza dei suoi ordinamenti, nella fiducia che ispira ai cittadini. . . . » *Mittermajer* V. Scritti Germanici tradotti dal chiarissimo professor Mori tom. 4, pag. 121.

[2] V. il mio opuscolo sulla Riforma della Polizia in Toscana citato nella Prefazione.

rintracciar nel loro nido, e nel loro nascondiglio le cause e i progetti di offesa, a tale scopo ha bisogno d'operare, e quindi si palesa con atti esterni e *positivi*.

175. La Polizia vigilante che non eccede i termini della *mera attenzione* non può ricevere restrizione alcuna nel suo esercizio, poichè non lede nella menoma parte la libertà dei cittadini, i quali d'altronde rettamente vivendo nulla posson temere dalla sua presenza, nè trovare in lei un inciampo alle lecite loro azioni. Essa non sarà per riuscire molesta che al maleintenzionato, che in lei trova un obice al compimento dei suoi ostili disegni.

176. Allorquando però prende le forme di *investigazione* non può negarsi, che spinta oltre il bisogno sarebbe per riuscire vessatoria e molesta ad ogni pacifico cittadino, per cui la legge deve tracciare i giusti limiti, oltre i quali non le sia permesso d'esercitare il suo ufficio.

177. Dalle premesse osservazioni deve pertanto conchiudersi colla scorta del professor Carmignani, potersi fissare i seguenti principii come regolatori dell'esercizio della pubblica vigilanza. [1]

178. *Primo*. Che come pubblica, non le sia lecito di varcare le soglie dei lari privati.

Non v'ha infatti cosa di cui l'uomo sia maggiormente geloso che della libertà domestica, e dei segreti della sua famiglia; ed egli avrebbe tutto il diritto di lagnarsi d'una vigilanza spinta fin entro le domestiche mura, che così degenererebbe in indebita curiosità. Purtuttavia però, essendo incontrastabile il diritto nella Polizia vigilante di inseguire alla traccia ovunque allignino, e si sviluppino le cause e i modi d'offesa, e ovunque vadano le persone che si son rese sospette di macchinare attualmente contro l'ordine e contro le leggi, non potrà non esserle in alcuni casi permesso di derogare a quella regola, imperocchè riuscirebbe davvero inutile l'esercizio della pubblica vigilanza, se non le fosse lecito, a modo d'esempio, di penetrare nelle domestiche pareti dei privati, ove i clamori l'avvertissero dell'esistenza d'un attuale disordine, o dove si fosse per avventura rifugiato colui che è fondatamente sospetto di intraprendere l'esecuzione d'un criminoso disegno. — In simili casi la necessità di sopprimere un nascente disordine, o d'inseguire il progetto ostile che attualmente si incammina allo scopo, giustifica abbastanza l'atto del-

[1] Teoria delle LL. della sicur. soc. tom. 3, pag. 373.

la Polizia vigilante che varca le soglie dei privati, i quali non avrebbero diritto a lagnarsene che in mancanza d'un attuale necessità. [1]

179. *Secondo.* Che debba esercitarsi in tutti i luoghi pubblici, e in special modo nelle osterie e bettole, nei giuochi e ridotti pubblici ec., luoghi nei quali, riunendovisi il più spesso la parte meno educata, e più intemperante e viziosa del popolo, e la gioventù dissipatrice e depravata, sogliono più facilmente nascere e svilupparsi le cause d'offesa. [2]

180. *Terzo.* Che abbia diritto d'esercitarsi egualmente in tutte le circostanze, che o liete o tristi eccitano riunioni di popolo, come feste, spettacoli, fiere, mercati ec., ove la collisione d'interessi, la folla, l'attrito, e il concorso dei malintenzionati sogliono essere incentivo di risse, e causa o occasione di disordini. [3]

181. *Quarto.* Che finalmente possa in special modo esercitarsi sopra le persone giustamente, e fondatamente sospette di turbar l'ordine, come sopra i forestieri vagabondi e senza mestiere, sugli oziosi, e su tutte infine le persone pregiudicate, o sospette. [4]

[1] Appresso noi, l'I. e R. Gendarmeria non può come pubblica forza introdursi nell'interno d'un abitazione senza legittimo mandato dell'autorità competente, che nei casi seguenti:

1° Quando vi dimorino vincolati dal precetto serale per l'effetto di verificare se il precetto sia osservato;

2° Quando l'intervento della Gendarmeria sia richiesto dall'abitante stesso della casa;

3° Quando i clamori che partono dall'abitazione privata annunzino la presenza d'un disordine, o il bisogno di recar soccorso.

(Regolam. organico della Gendarmeria de'30 maggio 1851 art. 126, 136.)

[2] In forza dell'art. 140 di detto Regolamento, la Gendarmeria ha l'obbligo di visitar frequentemente osterie, bettole e pubblici alberghi per rintracciare forestieri sospetti, vagabondi e contumaci.

[3] Il sopra rammentato Regolamento della Gendarmeria all'art. 110 prevede il bisogno d'una straordinaria sorveglianza in occasione di feste, fiere o altre ricorrenze per prevenire o impedire disordini; e il Regio Procuratore Baldassarre Paoli, uno dei luminari della nostra Magistratura, nel Manuale per la Gendarmeria toscana da lui compilato all'appoggio del precitato Regolamento organico, al § 38 riduce saviamente ad obbligo l'intervento e la vigilanza della Gendarmeria alle fiere, feste e altre pubbliche riunioni dove siano a temersi disordini o tumulti.

[4] Beccaria propose la subiezione dell' *assoluto* per delitti, ma sospet-

182. Così regolato, e nei suoi giusti limiti ristretto l'esercizio della pubblica vigilanza mentre sarà sufficiente a raggiungere il suo fine, esso avrà sfuggito la taccia di oppressivo e molesto, che la ritrosa libertà individuale sarebbe stata pronta ad attribuirgli.

183. Il Magistrato di Polizia impotente di per se solo a supplire ad una generale vigilanza su tutte le persone, su tutte le cose, e su tutti i luoghi, vuol essere in questa bisogna coadiuvato da agenti subalterni diramati su tutti i punti della periferia territoriale confidata alla sua tutela. [1]

184. La pubblica vigilanza affidata agli uomini che il Governo investe d'attribuzioni di Polizia abbisogna poi d'un uffizio centrale al quale si riuniscano tutte le notizie che da ogni parte forniscono i ministri politici, residenti nelle varie città e paesi dello Stato. [2] — Il complesso di tali notizie portando i calcoli ad una maggiore esattezza per via di confronto, traccia le regole più opportune ed acconcie alle operazioni governative, ed offre in tal modo all'uffizio stesso gli elementi, ed i mezzi per una buona ed uniforme amministrazione.

to però alla vigilanza di Polizia, principio che le Leggi nostre hanno adottato.

Il Regolamento organico della Gendarmeria più volte sopra citato inculca all'art. 127 una speciale vigilanza sopra gli individui diffamati, sospetti e pregiudicati in qualsiasi genere di delinquenza, e specialissima sopra i sottoposti alla vigilanza della Polizia per decreto dei Tribunali, in seguito di formale giudizio: e all'art. 139 ordina una vigilanza su i forestieri, dando facoltà ai gendarmi di richieder loro e farsi esibire i passaporti o altre carte di cui debbono esser muniti.

[1] Questi agenti subalterni sono in Toscana:

I Gendarmi;

I Commessi di pubblica vigilanza.

I primi hanno incombenze investigative ed esecutive. I secondi incombenze investigative soltanto. L'istituzione dei Commessi di vigilanza, come funzionarii che non hanno facoltà esecutive neppure in caso di flagranza, riesce assolutamente inferiore ai bisogni della Polizia.

[2] Quest'uffiziò centrale risiede in Toscana nel dipartimento dell'Interno.

CAPITOLO V.

Polizia segreta.

185. Contro i mali che affliggono la società è istituito il Potere. Ma per combatterli, egli ha bisogno di conoscerli. E come il male ha ordinariamente sorgenti oscure e tenebrose, la Polizia ha bisogno d'un seguito di forze ausiliarie che, penetrando nei più segreti ripostigli del moto sociale, esplorino non conosciute, e referiscano ove il male alligni.

186. Un interno invincibile sentimento ci fa riguardare come infame la delazione. [1] Egli è perciò che non suol prestarsi all'ufficio del delatore che il rifiuto della società. Conseguita da questo che la Polizia si trova costretta a impiegare il vizio contro il delitto. [2]

187. Animi generosi sono stati consigliati a rigettar l'uso della delazione. In essi però ha parlato più il cuore che la ragione. A che illudersi? La delazione è una necessità originata dalla malvagità degli uomini, è un male necessario che accresce la collezione delle umane infermità, e che bisogna subire con le sue conseguenze. Il rifiutar l'uso della delazione alla Polizia è un disconoscere la sua condizione. L'errore può esser generoso, ma non sarà meno fatale. Non chimere! non utopie! esclamava a questo proposito un sommo Politico moderno, esse sono la rovina della libertà, come dell'ordine. [3]

188. Vero è però che non potendosi accordare una piena confidenza a questi agenti segreti per i vizii che son loro insiti, la Polizia non deve valersene che con una grande riserva, e alla estrema necessità; e come si esprime il Carmignani, con quella circospezione medesima, con cui la medicina converte i veleni in farmaci salutari per il corpo umano. [4]

189. Per apprezzar fin dove e quanto lo meritino i servigii degli

[1] *Giuliani*. Istit. di Diritt. Crim. lib. 1, cap. VII, § V.

[2] « La police, quelque décrié que soit ce nom, est sans doute légitime, lorsqu'elle est employée à prévenir les malheurs et les délits. Une grande reconnaissance sera due à celui qui découvrira le secret de lui enlever deux taches, qui malheureusement paraissent inhérentes à sa nature: *l'immoralité de ses moyens*, et sa manie d'envahir la société tout entière. »

Rossi. Traité de droit pénal. liv. 1, chap. XII.

[3] *Guizot*. Op. cit.

[4] Teoria delle LL. della sicur. soc. tom. 3, pag. 372.

agenti occulti, non è inopportuno lo sbozzare il quadro delle loro tendenze e delle loro abitudini. Tristo argomento è questo, la cui esposizione rivela al nudo una brutta piaga della società, ma che l'indole del mio lavoro non consente che io trascuri.

190. Mi occorre però prima d'ogni altra cosa avvertire, che io non pongo nel novero dei delatori quelle persone oneste, amiche dell'ordine, che nella veduta solamente di prevenire un danno che si minaccia al paese, o sovrasta a loro stessi, spontaneamente, e senza l'idea d'una ricompensa si fanno rivelatori di progetti criminosi, e d'insidie tese contro la sicurezza pubblica o privata, delle quali per avventura abbiano in qualunque modo acquistato la notizia; imperocchè a questi, che convinti sono di fare opera meritoria comunicando i disegni delittuosi a chi possiede i mezzi di sventarli, mal si conviene il nome di delatori, titolo che io intendo d'attribuire a coloro che mettono a prezzo le loro rivelazioni.

191. Di più specie sono i delatori:

1° Quelli, attaccati dirò così alla Polizia, che hanno colla medesima rapporti continui;

2° Quelli che prestan servigii temporarii in certe determinate occasioni;

3° Quelli finalmente, che una qualche circostanza spinge alla rivelazione, e che sono da riguardarsi come istrumenti accidentali, che spariscono prestato il servigio.

192. I primi servono d'ausiliarii alla subalterna Polizia per la sorveglianza dei ladri, dei facinorosi, per la ricerca degli autori d'un delitto, per vigilare, e tener dietro ai movimenti degli individui sospetti.

Abituati da lunga data all'investigazione, questi agenti sogliono avere altri ausiliarii, e segnatamente fra la feccia del popolo, ove perenne è il maneggio delittuoso.

193. I secondi vengono impegnati a prestare l'opera loro o in qualche straordinaria occasione nella quale sia opportuna una vigilanza più attiva, o perchè l'indole delle particolari notizie che si ricercano li fa considerare come istrumenti idonei a conseguirle. Sogliono questi essere individui che esercitano una qualche influenza su i ladri, e che frequentano luoghi diffamati.

194. I terzi sono affatto estranei alla Polizia. Essi son quelli che rivelano i proprii complici, o per speculare sull'allettamento d'una retribuzione per il servigio prestato, o per sottrarsi ad una pericolosa posi-

zione, e tentare di trarre nello stesso tempo un vantaggio dalla conoscenza dei fatti ai quali hanno preso parte.

195. Gli agenti della prima e seconda categoria possono essere con molta utilità impiegati in servizio della Polizia ordinaria. La conoscenza che essi hanno dei modi e delle abitudini dei ladri, e di consimili malfattori, il loro ordinario e facile accesso nei luoghi abietti ove maggiormente alligna la causa e il progetto dell'offesa, e i rapporti e i contatti con quella classe di gente che per le sue aderenze è a portata dei progetti delittuosi li rendono istrumenti utilissimi della Polizia, e li pongono in grado di somministrare bene spesso le più preziose notizie.

196. Ma se costoro possono esser di gran risorsa alla Polizia ordinaria, la prudenza consiglia a rigettar l'opera loro quando si tratti di entrar nella sfera della Polizia politica. Non è questo un campo ov'essi abbian facile accesso; non è questo un argomento a portata della loro intelligenza. Ben altre classi d'uomini debbon fornire gli individui per intelligenza e rapporti capaci di acquistare importanti notizie in questa materia.

197. Che se non si credesse di trascurar completamente l'opera degli agenti che sopra nelle materie politiche, dovrebbe per lo meno farsi impiego di cotestoro colla massima lentezza, ed usarsi poi sempre la più gran circospezione e ritegno nell'accogliere, e nell'apprezzare le loro deposizioni.

Massimamente quando è questione di politica, questi agenti parlano per ordinario delle cose, e degli uomini sotto l'impero dei loro sentimenti personali. La prevenzione, il rancore, o l'affezione esercitano una grande influenza sul loro linguaggio. Bene spesso un gesto, una parola indifferente ha per loro un occulto significato, e laddove meno esistono, essi soglion trovar rapporti e corrispondenze nelle cose, e negli uomini fra loro. — È caratteristica poi la loro tendenza all'adulazione, per la quale son inclinati a presentar le cose sotto quell'aspetto, che credono il più conforme alle disposizioni di colui che li impiega. [1] Costoro, che il più di sovente son persone illetterate e ignoranti, interpetrando le cose dentro gli angusti confini della loro intelligenza, sono i grandi fornitori di false allarmanti notizie, che alimentano le diffidenze e le apprensioni dell'autorità, e che la spingono talvolta ad aumentare senza bisogno i mezzi di vigilanza, ed a prender fuor di luogo dei provvedimenti, che

[1] V. *Gisquet*. Mémoires.

rivelano al pubblico le sue interne inquietudini con discapito della pubblica quiete.

198. I rivelatori della terza categoria sono gli stessi complici dei fatti che essi vengono a denunziare. Frequentissimo è il caso del ladro, il quale all'incerto vantaggio che, però non senza molti pericoli, gli presenta il delitto, preferendo il vantaggio certo e sicuro della mercede del delatore, denunzia all'autorità i progetti delittuosi ai quali aveva preso parte, non che i suoi complici.

Non è certamente condannabile la Polizia se incoraggisce con lusinghiere ricompense simili delazioni, che hanno talvolta portato a spezzare le anella di interminabili catene di facinorosi, e che sempre producono un gran bene alla società, ogni volta che spargendo esse la diffidenza fra i tristi rende più difficili i concerti delittuosi.

199. Nè meno frequente è il caso della denunzia di complotti politici, di società segrete, e di progetti tendenti a sovvertire l'ordine stabilito per parte di alcuno fra quelli che cospirano. Ben si comprende la facilità con la quale taluno può entrare a far parte d'una società politica, imperocchè facile è l'esaltarsi in presenza di persone che pensano allo stesso modo, e allorachè le vicendevoli millanterie, riscaldando le menti, ed infiammando gli animi, illudono su i pericoli e sulle difficoltà di una temeraria intrapresa, o li fanno credere facilmente superabili; ma quando il tempo giunge d'operare, quando si tratta d'andare a faccia di un nemico potente e formidabile, quei pericoli e quelle difficoltà che si tennero in picciol conto risaltano agli occhi nella terribile loro realtà. Allora si fa luogo alla meditazione, e le immagini sconfortanti d'una famiglia che resterà senza il padre, senza lo sposo, senza il figlio; di care affezioni da cui sarà forza staccarsi; della perdita della libertà, e d'una condanna infamante, rendon dapprima perplessi, irresoluti, e finiscono col determinare a provvedere alla propria salvezza. [1] — E come il solo astenersi dal prender parte alla concertata impresa non basterebbe a salvare dalle eventualità d'un processo, si reputa vantaggioso espediente quello di salvarsi colla rivelazione, e di fare intanto tornare a proprio profitto la conoscenza dei fatti ai quali si è preso parte. [2]

[1] « Plus d'un conspirateur a reculé devant la perspective d'une famille plongée dans la misère. »

Rossi. Traité de droit pénal. liv. III, chap. III.

[2] V. *Gisquet*. Mémoires.

200. Fra gli agenti impiegati nel servizio occulto della Polizia vi hanno alcuna volta di quelli, che per scuoprire il delitto usano di ricercarne il germe nel fondo del cuore umano, di coltivarlo essi stessi, e di farlo sbocciare. *Agenti provocatori* questi si appellano, i quali avvicinandosi agli individui di cui vogliono scuoprire gli interni pensamenti, si mostrano partigiani delle loro idee, e dopo averli impegnati ad esternarle con parole, o con fatti, li denunziano all'autorità colpevoli d'un delitto, che senza di loro non avrebbe esistito. Arti malvagie son queste, il cui uso la morale riprova, la coscienza rigetta, la legge proscrive, e l'onesto magistrato non deve mai tollerare.

201. Lo stato miserabile del rivelatore, e la speranza del premio inerente alla rivelazione essendo ordinariamente la causa che spinge gli uomini alla denunzia, avviene di frequente, che costoro in difetto di novelle che interessar possono l'autorità, esagerino le poco importanti che posseggono, e talora anco ne immaginino per non essiccare col loro silenzio la sorgente delle ordinarie loro risorse.

202. Egli è perciò che il magistrato di Polizia, impegnato d'altronde a non trascurare, qualunque siano, le informazioni dei rivelatori, imperocchè l'averle rigettate potrebbe talvolta formargli un carico, deve accogliere, come in principio si è detto, le comunicazioni che gli si fanno colla massima circospezione e diffidenza, nè deve mai farle valere che in proporzione dei gradi di probabilità che rivestono, o dopo che informazioni altronde, e con mezzi diversi assunte, lo rendan tranquillo sulla verità delle cose denunziate; rammentando poi sempre l'obbligo che egli ha di usare ogni precauzione e riguardo, all'effetto che la posizione dei delatori non sia divulgata.

CAPITOLO VI.

Sospetto della Polizia.

203. Ufficio della Polizia quello è di prevenire l'offesa sociale. Il punire questa offesa allorchè sia avvenuta, spetta alla giustizia. — La Polizia dunque non spiega la sua attività che prima di questo avvenimento Conseguita da ciò, che non potendo essa trarre i titoli al suo intervento

dai fatti compiuti, è obbligata a desumerli dalle probabilità che essi avvengano. Il sospetto quindi è il movente primo della sua azione.

204. Ma come le apparenze d'un'attitudine criminosa che sogliono partorire il sospetto sono bene spesso fallaci ed ingannevoli, non ogni sospetto darà titolo alla Polizia di spiegare la sua forza, ma quello unicamente che sia un resultato di fondate considerazioni, una sequela di antecedenze che inducano la verosimiglianza e la probabilità dell'evento che si teme. — Non bisogna, esclama il professor Carmignani, [1] tener conto d'un semitono, d'un'esitazione, d'un volger di sguardo: l'assurda giurisprudenza indagatrice di quelle minuzie ingannevoli, inquisitrice del pensiero presiedè alla tortura, e dovette morir con essa.

205. Una misura di rigore presa dietro un sospetto formato a caso, o nato sotto una influenza passionata, induce nel popolo l'idea dell'arbitrio e della vessazione. Un arresto eseguito nel modo stesso, che non suol esser poi giustificato dalle resultanze d'un processo, eleva non senza ragione le pubbliche lagnanze. Con atti simili la Polizia si discredita sempre, e finisce col diventare esosa all'universale.

206. Per dar la conveniente valutazione al sospetto è d'uopo prima di tutto spogliarsi di qualunque prevenzione, imperocchè è questa un ostacolo potente alla formazione di retti giudizii. — La simpatia e l'antipatia, sempre nemiche dell'imparzialità, non debbon entrar nell'animo di chi dee calcolare i gradi di verosimiglianza e di probabilità che riveste un'apparenza qualunque, imperocchè come la prima è presta a far risaltare il lato favorevole d'un'azione, sollecita è l'altra a presentare alla mente l'azione stessa sotto il suo più nero aspetto.

207. Finalmente il sospetto in forza del quale sarà lecito alla Polizia di spiegare la sua attività non dee desumersi dagli interni pensamenti dell'uomo. I soli atti esterni debbono fornire gli elementi per formarlo: imperocchè chi pretendesse di penetrare entro gli abissi del cuore umano per applicare ad ogni lampo di reo pensiero, ad ogni sospiro illegittimo le trafitture della pena, usurperebbe, come si esprime il celebre Romagnosi, il luogo di Dio per far le parti del diavolo. [2]

[1] Teoria delle LL. della sicur. soc. tom. 4, pag. 323.

[2] Genesi del diritto penale, § 635.

CAPITOLO VII.

Requisiti del Magistrato di Polizia.

208. Per tutte le cose in questa sezione discorse chiaro apparisce quali e quante virtù si richiedano nel Magistrato di Polizia perchè l'ufficio suo venga convenientemente disimpegnato.

A senso del professor Carmignani si richiederebbero in questo Magistrato forze più che umane, [1] e un dotto Pratico dello scorso secolo lo vuol necessariamente fornito delle quattro virtù cardinali. [2]

209. Il requisito principale del Magistrato di Polizia è la *sapienza*. Gli uomini di talento e di merito circondati di considerazione suppliscono col loro ascendente personale alla forza di Polizia, nel tempo che gli uomini mediocri e senza influenza sono obbligati a ricorrere ad argomenti risuonanti, e alla forza materiale. Il Magistrato illuminato e sapiente è una delle migliori garanzie dell'ordine, imperocchè egli induce la certezza che il potere onde è rivestito non sarà speso fuor di tempo, e senza bisogno. Il Magistrato ignorante all'opposto porta facilmente seco l'opinione che egli sarà a spendere a caso quel potere che gli è stato concesso, e non tarderà infatti con mal dirette od inopportune misure a compromettere l'ordine affidato alla sua tutela. [3]

210. Abbiamo già detto, e giova qui ripetere, che il Magistrato di Polizia deve essere scevro affatto di prevenzioni. Egli non deve perciò veder mai le cose sotto un'influenza passionata, imperocchè diversamente facendo sarà portato a considerare i fatti in ragione delle persone, ed allora gli avverrà facilmente di trovar la colpa in atti nei quali vuol esser rispettata la libertà naturale, di trovar censurabile ciò che la morale non disapprova, e per lui le intenzioni ben presto terranno luogo di azioni, e le congetture e gl'indizii, di fatti provati. La *rettitudine* e la *lealtà* sono quindi altri sostanziali requisiti di questo Magistrato.

211. Come depositario dei segreti che toccano l'onore delle fami-

[1] Elem. jur. crim. § 1308.

[2] *Paoletti*. Ragionamento sulla politica, o governo di Polizia.

[3] « Nell'intelligente ed intemerata condotta dei magistrati il celebre *Mittermajer* fa consistere la forza principale del Governo. » — Scritti Germanici tradotti dal professor Mori, tom. 4, pag. 121.

glie, o che si riferiscono alla sicurezza dello Stato, è altresì uno degli obblighi principali del magistrato stesso quello di cuoprire col velo della più scrupolosa segretezza gli atti tutti del suo ufficio. Egli deve esser perciò *riservato* e *discreto*.

212. Il prevedere in tutte le cose disordini è spesso un farli nascere. Il più delle volte è prudente attendere dall'esperienza l'opportunità d'agire. Le sole azioni che hanno una tendenza all'offesa reale dell'ordine debbono d'altronde richiamar l'intervento della Polizia: sovra tutte le altre essa dee passar con indifferenza. Il voler penetrare meschini intrighi, il darsi la briga di scuoprire episodii di cronache scandalose o per soddisfare ad una vana curiosità, o per mania di fare, è un far nascere il male dove non è. — Ha ormai dimostrato l'esperienza che il far troppo è una sorgente di disordini non meno feconda, non meno funesta dell'indolenza e della trascuraggine. Tutta l'arte del Governo consiste in quel giusto e difficile miscuglio d'attenzione, d'abbandono, d'ingerenza e di libertà con cui soglion regolarsi i fanciulli, alla direzione dei quali può paragonarsi la direzione dei popoli. — Uno zelo soverchio non sarebbe perciò una qualità desiderabile in un Magistrato di Polizia, il quale d'altronde dovrebbe sempre aver presente, che l'azione governativa perchè produca ottimi resultati deve esser rara ed energica, e che un poco di bene di meno è sempre preferibile a quel bene maggiore, per ottenere il quale si corre rischio di cagionare un male per piccolo che sia. La *prudenza* e la *moderazione* sono quindi altre doti che si vogliono in un Magistrato di Polizia.

213. Questo Magistrato ha debiti d'istruzione da soddisfare, ha esempii d'intemerata condotta da dare al pubblico, che sulle sue azioni suol modellare le proprie. Come potrebbe egli rimproverar con giustizia ad altri quei vizii dei quali egli stesso fosse per avventura notoriamente macchiato? È essenziale quindi, che scevra da macchie, per quanto è possibile, sia la condotta pubblica e privata del Magistrato di Polizia, il quale quanto più goderà opinione di *moralità* presso il pubblico, tanto più la forza da lui esercitata avrà l'aspetto di forza legale.

214. Ella è ben triste soddisfazione quella di render più acerbo l'esercizio del potere con l'asprezza dei modi, e con l'esasperazione delle misure che son comandate dalla necessità. La durezza dei suoi ministri mentre d'altronde niente giova al Governo, è poi una delle cause del discredito della Polizia, imperocchè le imprime quel truce carattere che abitua la moltitudine a riguardarla come oppressiva e crudele. L'uso

quindi di *modi* il più possibilmente *temperati* ed *urbani* non saprebbe mai bastantemente raccomandarsi ad un Magistrato di Polizia, nel quale perciò, ed anzi a più forte ragione, si voglion pure i requisiti della *pazienza* e della *pacatezza d'animo*, avvegnachè l'uomo di carattere impetuoso e collerico non essendo in grado di raffrenare i biliosi trasporti, che occasione perenne troverebbero nell'esercizio della Polizia, non possa mai convenevolmente occupare il seggio d'un' autorità, che ha il debito di trovarsi sempre disposta ed accessibile alle svariate, e talvolta incomportabili esigenze del pubblico.

215. Se è desiderabile che il Magistrato di Polizia accompagni i suoi atti colla mitezza, se la pazienza è a lui necessaria nell'esercizio delle sue funzioni, sommamente pericoloso sarebbe però che queste qualità degenerassero in debolezza, la quale non è assolutamente comportabile in un simile magistrato.

Un'autorità soverchiamente condiscendente, o che non ha il coraggio di adottare al bisogno misure energiche, o non sa far rispettare le sue disposizioni, indebolisce la forza del Governo, fa metter radice agli abusi, e apre al Popolo la strada alla licenza. L'*energia* e la *fermezza* sono perciò requisiti sostanzialissimi del Magistrato di Polizia.

216. Dalle cose fin qui dette facilmente si comprende quanto, nella imperfezione della umana natura, difficile sia il trovar riunite in un solo individuo tutte le doti e le qualità che sarebbero desiderabili in questo Magistrato.

Egli è perciò che nell'elezione di tali suoi ministri un saggio Governo deve almeno prender sempre in considerazione coloro che di queste doti e di queste qualità riuniscano la somma maggiore. — Quando non il merito o l'attitudine particolare dell'individuo, ma le personali affezioni, o le simpatie son le cause determinanti la collazione d'un impiego governativo, accade spesso che si preferiscano gli inetti ai capaci, i tristi ai buoni, ed allora o la macchina governativa va grado a grado a sfasciarsi, o le popolazioni male amministrate cominciano dal mostrarsi scontente, e finiscono poi col diventar nemiche al Governo sul quale infine va a ricadere tutta l'odiosità dei mali atti dei suoi ministri.

Sian dunque preposti mai sempre al difficile ufficio uomini saggi ed illuminati, prudentemente energici, onesti e discreti i quali rialzino dalla polvere e dall'avvilimento l'istituzione della Polizia, e valgano a propagare quell'amore verso il Governo, che è la più solida base dell'edifizio sociale

Digitized by Google

SEZIONE TERZA.

POLIZIA DI DIRITTO E DI FATTO.

PENE DI POLIZIA.

CAPITOLO I.

Indole delle pene della Polizia di diritto, e della Polizia di fatto.

217. Fu osservato al cap. VII della sezione prima che la società ha diritto d'infligger *pene* a chiunque abbia trasgredito ad una legge di Polizia: e fu accennato al cap. I della sezione seconda che una facoltà di irrogar *pene* viene eziandio attribuita al Magistrato di Polizia destinato a supplire al silenzio della Legge.

Tanto la Polizia di diritto quanto la Polizia di fatto adunque si valgono d'espedienti penali per far rispettare i loro ordinamenti.

Ma il carattere di questi espedienti penali varia sommamente a seconda della specie di Polizia che se ne vale.

218. Usati dalla Polizia di diritto essi conservano l'indole di pene, perchè s'irrogano per un fatto commesso od omesso in disprezzo della Legge che l'ha litteralmente proibito, o comandato. Usati dalla Polizia di fatto non rivestono propriamente il carattere di pene, ma assumono piuttosto le sembianze di mezzi di prevenzione, imperocchè non si applicano per un'azione illegale commessa, ma per allontanare un fatto nocivo di cui è probabile l'avvenimento, o per correggere tendenze e abitudini turbolenti e viziose, che in progresso di tempo potrebbero condurre al delitto.

219. Quanto alla Polizia della Legge, il Legislatore determina tassativamente la pena che deve essere inflitta per ogni trasgressione, sia nella sua specie, come nella sua quantità, o rapporto a quest'ultima, se ei minaccia una pena graduabile, la latitudine fra il massimo e il minimo suo grado è ristretta entro angusti termini.

Quanto alla Polizia di fatto il Legislatore indica semplicemente le specie penali che ei pone a disposizione del Magistrato di Polizia, e fissatine i respettivi limiti dal massimo grado al minimo, rilascia al pru-

dente arbitrio del Magistrato stesso la scelta della specie, non che della quantità della pena applicabile ai casi contingibili.

220. La Polizia di diritto procedendo ordinariamente per casi si pronunzia con formule speciali, definisce l'azione da riguardarsi come trasgressione, e ne determina come si è detto in modo tassativo la pena.

La Polizia di fatto procedendo per principii, si pronunzia con formule generali, sia quanto alle pene, sia quanto ai casi di loro applicazione.

221. La rimarcabile differenza che nell'indole, nello scopo, e nel modo d'applicazione si ravvisa fra le pene della Polizia di diritto, e quelle della Polizia di fatto, ci avverte che le une e le altre debbono respettivamente obbedire a regole diverse; ond'è che dovendosi ora procedere al loro esame specifico, comparisce opportuno il trattare di ambedue in modo separato e distinto; lo che gioverà anco al bisogno di quella chiarezza che alle giovani menti apre più facilmente la strada all'intelligenza.

Formeranno subietto dei seguenti capitoli II, III, IV, V e VI, le pene della Polizia di diritto. Tratteremo delle pene della Polizia di fatto nei capitoli successivi.

POLIZIA DI DIRITTO.

CAPITOLO II.

Scopo delle pene della Polizia di diritto, e norme per adattarle alle trasgressioni.

222. Tanto le pene che si applicano per i veri e proprii delitti, quanto quelle che si irrogano per una trasgressione di Polizia hanno lo scopo generale della prevenzione delle offese sociali.

Colle *prime* però si tratta di punire un'azione naturalmente malvagia, cioè un vero delitto, al quale l'uomo suol essere spinto da vedute di interesse, e da passioni affascinatrici e veementi, il perchè è ragionevole che contengano una intensità di rigore che sia proporzionata al forte impulso delittuoso, e la cui minaccia valga a romper la connessione che passa fra il desiderio del delitto, e la di lui esecuzione.

Colle *seconde* poi non si tratta di punire una vera offesa sociale,

Digitized by Google

ma un fatto di per se stesso indifferente, al quale l'uomo suol esser portato da vedute di minimo interesse, o da leggerezza, ragione per cui debbono essere il più possibilmente *miti*, [1] e come alcune, e in special modo quelle della Polizia della sicurezza, siano anco dirette a reprimere un qualche vizio abituale, debbono queste esser di tale carattere da prestarsi alla *correzione del trasgressore*. [2]

223. Dall'indole di mitezza e di correttività che debbon rivestire le pene di Polizia scaturisce naturalmente la conseguenza che esse non debbono esser mai nè *perpetue* nè *infamanti*, [3] caratteri che imprimono alle pene il più alto grado di severità, l'uso della quale come ognun vede, sarebbe nelle trasgressioni di Polizia ingiusto e crudele, mentre d'altronde farebbe conseguire uno scopo ben diverso da quello che la Polizia si propone, per la ragione appunto che una severità fuor di luogo, od eccessiva, rivolta la coscienza pubblica, ed esacerbando gli animi dei condannati, li rende incorreggibili anzichè mansuefarli e correggerli. [4]

Ciò veduto, si passi a conoscere quale sia la norma per giustamente adottare le pene ai delitti e trasgressioni di Polizia.

224. Omettendo qui di toccare le moltiplici questioni che su tal proposito si sono agitate quanto ai veri e proprii delitti dagli scrittori di materie criminali, [5] come cosa che per nulla interessa il nostro as-

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 1147.

[2] Il signor Lucas ed altri scrittori pensarono che lo scopo della pena applicabile al delitto dovesse esser la correzione del delinquente; concetto contro il quale insorsero Romagnosi e Carmignani. Se v'hanno ragioni per le quali debba rigettarsi un tale scopo nelle materie penali, deve esso però ammettersi trattandosi di trasgressioni di Polizia, imperocchè l'emenda del traviato, costituendo essa pure in sostanza un mezzo di difesa preventiva, deve entrar nei calcoli della Polizia.

[3] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 333, edit. sec.

[4] « Immodica quippe sævitia animi pervicaciam provocat atque incorrigibilitatem ut plurimum parit quo nil civili ordini infestius. » *Carmign.* Elem. jur. crim. § 333, ed. sec.

[5] Fu discusso se nell'irrogazione delle pene dovesse adottarsi la proporzione *aritmetica* col punire il delitto in ragion semplice della sua qualità, o dovesse preferirsi la proporzione *geometrica* col punire il delitto in ragion composta della qualità del delitto, e della condizione del delinquente. I Romani fecero molto abuso della proporzione geometrica colle distinzioni d'umiliori e d'onestiori ec. e *Bodino* avrebbe voluto introdurre un abuso peggiore proponendo la proporzione *armonica* che sarebbe stato un illimitato arbitrio del

sunto, avvegnachè l'indole delle cause che spingono al vero e proprio delitto di gran lunga differisca dalla natura di quelle che alla trasgressione determinano, come diversa assai sia l'entità degli effetti che rapporto all'ordine sociale l'uno e l'altra producono, noi ci limiteremo ad esaminare i motivi che alla trasgressione danno impulso, dovendo essi soli somministrare il criterio e la misura per la scelta, e la giusta graduabilità delle pene che alle trasgressioni si convengono.

225. Varie sono le cause impellenti alla violazione delle Leggi di Polizia giusta i diversi oggetti che queste abbracciano.

Le cause che muovono a trasgredire gli ordinamenti della Polizia proteggitrice della prosperità tutte generalmente riduconsi a vedute di leggiero interesse pecuniario. Quelle che spingono a violare le leggi della Polizia della sicurezza variano a seconda della diversità degli oggetti su i quali esse spiegano le loro sanzioni. Queste, nella veduta di prevenire i delitti, o proibiscono azioni di per se indifferenti, [1] o vietano quelle del genere delle viziose che distinguemmo col nome di delitti di polizia. [2] Le cause che inducono a commetter le prime posson muovere o da vedute di lucro, o da negligenza, o da quel petulante disprezzo che da taluni suol mostrarsi per certe discipline sociali. — Quelle che inducono a commetter le seconde, ossia i veri delitti di polizia muovono tutte da corruttela di costume.

226. Acciocchè pertanto le pene abbian l'efficacia di controspingere le trasgressioni e i delitti di polizia fa d'uopo che siano di tale specie e grado capaci di rintuzzare le cause impellenti alle trasgressioni stesse, e di essere d'ostacolo proporzionale alle medesime. — Ora queste cause si riducono tutte in sostanza all'*interesse diretto* che può cogliersi dalla trasgressione. Questo interesse diretto dunque somministrerà la norma più sicura per adattare giustamente, e proporzionare le pene ai delitti e trasgressioni di Polizia.

Magistrato senza testo di legge scritta. *Beccaria* opinò per la ragion semplice, e fu d'avviso che la misura delle pene dovesse essere il danno dal delitto arrecato; nel che fu seguitato dal *Carmignani*. *Romagnosi* propose il sistema della controspinta penale alla spinta criminosa desumibile in ragion composta : 1° Del desiderio del delitto; 2° Del potere di eseguirlo; 3° Della speranza d'impunità.

[1] V. § 25.

[2] V. §§ 30. 31.

CAPITOLO III.

Delle pene afflittive e pecuniarie nelle trasgressioni di Polizia.

227. Stabilito il criterio di proporzione fra le pene e le trasgressioni di Polizia, si domanda se all'indole delle medesime più si confacciano le pene pecuniarie, o le pene afflittive.

Le pene pecuniarie come le più convenienti al delitto di Polizia sono indicate da Muyard de Vouglans. [1] Questo principio però non è sempre vero. Per risolvere la questione fa d'uopo riandare i diversi ufficii della Legge di Polizia.

228. Essa, come più volte abbiamo osservato, fa ordinamenti per proteggere stabilimenti o di sicurezza, o di prosperità assoluta. Ora posto mente alle cause che determinano alla trasgressione respettivamente degli uni e degli altri, non che al maggiore o minor bisogno che essi siano rispettati, sembrerebbe, che trattandosi d'infrazioni agli ordinamenti della Polizia della sicurezza, per regola generale non fossero adottabili le pene pecuniarie, mentre esclusivamente adattate esse fossero trattandosi di contravvenzioni alle leggi della Polizia della prosperità.

229. Interessando infatti la Polizia della sicurezza il buon ordine e la pubblica tranquillità, rendesi sommamente necessario che i di lei ordinamenti vengano rispettati, e che in caso di violazione i trasgressori non possano sfuggire da una certa pena. Le pene pecuniarie d'altronde aprono ai facoltosi una strada all'impunità, e al disprezzo delle Leggi: quindi rapporto ad essi non possono tali pene aspirare al loro effetto. Il danno pubblico sociale che deriva da una trasgressione alla Polizia della sicurezza non essendo d'altronde suscettibile di stima, non può esser reparabile col denaro; quindi le pene pecuniarie non sono in questo caso adottabili.

Tal canone peraltro vien qui posto come regola generale passibile d'eccezione in alcuni casi, non intendendosi di escludere affatto le dette pene pecuniarie dalle trasgressioni alla Polizia della sicurezza quando o ad esse abbian dato causa vedute di lucro, o la poca importanza degli atti che le costituiscono induca a crederle adattate.

[1] Les loix crim. liv. 3. tit. 18, § 2.

230. Crediamo bensì che in caso di veri delitti di Polizia consistenti in azioni viziose ed immorali, di cui fu già tenuto proposito, [1] come quelli che indicano in chi li commette depravazione d'animo, corruttela di costume e sregolata condotta, esse pene debbano esser sempre del genere delle afflittive.

231. Trattandosi poi di trasgressioni alle leggi della Polizia della prosperità, come quelle che nascono unicamente da cause di lucro, la cosa procede diversamente, mentre il naturale loro carattere esclude affatto le pene afflittive: al quale proposito avverte il professor Carmignani come le pene pecuniarie impraticabili nei veri e proprii delitti sian comandate dalla politica nelle trasgressioni, nelle quali, generalmente parlando, la legge, o altro non avendo da proteggere che una regalia, apre per così dire una scommessa col frodatore; o volendo difendere uno stabilimento d'economia pubblica, fa passare dalla tasca del trasgressore a quella d'un' amministrazione pubblica la somma necessaria al restauro del danno allo stabilimento arrecato.

232. Il danno o pubblico o privato che deriva da una trasgressione alle leggi della Polizia della prosperità è suscettibile di stima, quindi è reparabile col danaro; perlochè adattatissime ed anzi esclusivamente proprie sono in tal caso le pene pecuniarie, le quali ammettono in sostanza nella legge che le stabilisce le espressioni in termini condizionali, essendo relativamente a queste pene verissimo che l'uomo è libero d'agire contro la legge quando non gli rincresca di pagare. [2]

[1] V. §§ 30, 31 e 32.

[2] *Carmign.* Il quale nella sua Teoria delle leggi della sicurezza sociale alla pag. 213 del tom. 3, si esprime: « Nelle cose spettanti alla pubblica *prosperità* le pene pecuniarie hanno la sede che giustamente e politicamente lor si conviene. Se la *sicurezza* non può ridursi a prezzo, è suscettibile di esservi ridotta la prosperità. »

Non si uniformano ai principii da noi esposti le leggi inglesi, le quali puniscono con severità mostruosa le trasgressioni sul divieto della caccia. (V. *Comte*, Traité des legislations vol. 3, pag. 393.)

Nei passati tempi sotto il Governo mediceo anco le leggi Toscane spiegavano sopra alcune trasgressioni un rigore spaventevole. La regnante Dinastia Lorenese però intenta sempre alle riforme reclamate dalla civiltà tolse a poco a poco dai nostri codici ogni traccia di barbarismo, e proporzionando con occhio filosofico le pene ai delitti, stabilì le *pecuniarie*, o *leggermente afflittive* per le trasgressioni di Polizia.

Nel secolo presente in cui Europa tutta è pervenuta ad alto grado d'in-

CAPITOLO IV.

Della pena come amminicolo della imputazione.

233. È principio fondamentale del diritto criminale, che la pena è un rinforzo, un amminicolo dell'imputazione: come tale essa tien dietro a quest'ultima seguendone tutte le fasi. Da questo principio scendono le seguenti regole:

1° Che dove non è luogo a civile imputazione, non è luogo a pena;

2° Che la civile imputazione non potendo cadere che su i soli delinquenti, la pena non può estendersi oltre la persona che il delitto commise;

3° Che varii essendo i gradi dell'imputazione, la pena pure deve essere graduabile.

Le regole medesime sono applicabili quanto alle trasgressioni e delitti di Polizia.

234. Infatti in forza della prima delle tre regole enunciate, non son punibili per difetto d'imputazione, siccome a suo luogo vedemmo, [1] le trasgressioni commesse dall'infante — dal minore che non ha compito una certa età — dal sordo muto non istruito — dal pazzo — da chi è stato spinto a trasgredire da una forza irresistibile — dal sonnambulo — e da chi ha agito per ignoranza o errore invincibile, o per caso, o fisicamente coatto.

235. Quanto alla seconda regola, già notammo egualmente come la pena sia personale e non trasmissibile agli eredi, tranne il caso della multa, rapporto alla quale occorse di notare [2] che quando la sentenza

civilimento, sembrerà strano che da qualche legislazione d'Italia debba vedersi stabilita la pena dei lavori forzati per trasgressioni a leggi proteggenti una regalia! Giova però sperare che andando a radicarsi anco nei cuori i più restii i principii filosofici che rifulgono nella massima parte delle moderne legislazioni, vedremo presto spogliato di questa ruggine del medio evo un codice italiano.

[1] V. Cap. IV della prima sezione.

[2] V. la nota prima al § 142.

che l'ha decretata sia passata in cosa giudicata, va a risolversi in un debito pecuniario, e che come tale passa agli eredi.

Nè la responsabilità dei terzi che la legge stabilisce nelle trasgressioni di Polizia [1] produce, come a prima vista sembrerebbe, un'eccezione a questa seconda regola, la quale ferma, che come l'imputazione non può cadere che sul solo delinquente, la pena non può estendersi oltre la persona che il delitto commise, imperocchè la legge di Polizia stabilendo questa responsabilità viene in sostanza a riguardare il principale come autore mediato della trasgressione commessa dal di lui sottoposto, nella considerazione che questi commessa non l'avrebbe se più attentamente, come avevane l'obbligo, il principale lo avesse sorvegliato, e come tale riguardandolo, sottopone la di lui negligenza alla civile imputazione, e conseguentemente alla pena.

236. Rapporto finalmente all'ultima delle tre regole sopra fermate, che cioè la pena deve esser graduabile come graduabile è l'imputazione, la convenienza di questa graduabilità si ravvisa anco nelle trasgressioni e delitti di Polizia tuttochè minacciati ordinariamente di pene assai lievi, imperocchè stando essa a rappresentare il valore di quelle circostanze aggravanti, o diminuenti, che bene spesso si incontrano nella decisione dei casi individuali, viene a porre in grado il giudice di spendere quel prudente criterio necessario all'effetto che la repressione corrisponda all'importanza della contravvenzione, e alla maggiore o minor pervicacia del contravventore.

Sarà argomento del seguente capitolo l'esame delle cause e delle circostanze, le quali impegnano ad accrescere, o a diminuir la pena nelle trasgressioni, e così ad operare il grado.

CAPITOLO V.

Delle cause e circostanze che aumentano, o diminuiscono la pena nelle trasgressioni.

237. Le cause, o circostanze per le quali può aumentare, o decrescere la pena nei delitti e trasgressioni di Polizia, altre dipendono dal-

[1] V. Cap. VI della Sez. I.

l'indole e dall'importanza della trasgressione, altre riguardano la persona del trasgressore.

Di tali cause e circostanze noi tratteremo nei seguenti due titoli, esaminando nel primo quelle che aumentano, e nel secondo quelle che diminuiscono la pena.

TITOLO PRIMO.

Cause e circostanze che aumentano la pena.

1° MOTIVI D'AGGRAVAMENTO DI PENA DIPENDENTI DAL FATTO DELLA TRASGRESSIONE.

238. La ragione per la quale cresce la pena nelle trasgressioni di Polizia per dependenza del fatto stesso della trasgressione consiste nell'importanza maggiore del danno che esso fatto produce.

Una trasgressione che ha avuto un lungo seguito, una trasgressione colla quale si violano più disposizioni, una trasgressione infine che per certe eventualità dà luogo a qualche pubblico turbamento, o produce grave scandalo o pericolo, sono certamente da considerarsi come più dannose all'ordine giuridico di ogni altra semplice trasgressione di cui immediatamente si perda la traccia, e che niun altro danno arrechi che quello consistente nella materiale infrazione d'una legge di Polizia. Egli è quindi coerente alla giustizia e alla politica che le prime siano anco più gravemente punite.

239. Fra le trasgressioni alle quali è applicabile il premesso principio d'aumento penale sono da considerarsi le trasgressioni *continuate*, le trasgressioni *connesse* e le trasgressioni *rese gravi dalle conseguenze*, intorno alle quali è molto opportuno lo spendere qualche parola.

TRASGRESSIONI CONTINUATE.

240. Dicesi *continuata* la trasgressione quando, sebbene abbia un seguito di atti, purtuttavia l'azione che la costituisce è una sola. L'oste che per il corso d'un anno ha spacciato vino alterato è debitore di trasgressione continuata, e non già di tante trasgressioni quante son le persone alle quali ha venduto il vino nocivo. Il mercante che a più fiere, a più mercati, ha fatto uso nelle contrattazioni di misure non giuste è

egualmente debitore di trasgressione continuata e non di un numero di trasgressioni corrispondente al numero delle persone da lui danneggiate con le false misure. L'atto costitutivo della trasgressione nelle due fattispecie che sopra consiste, quanto all'oste, nella vendita fatta la prima volta del vino corrotto; quanto al mercante, nel primo uso che egli ha fatto dell'ingiusta misura. Gli spaccii consecutivi del vino, e l'uso ulteriore delle misure illegittime sono atti conseguenziali dell'azione prima. Lo sforzo illegale del trasgressore si ravvisa tutto in quella prima azione, imperocchè per eseguire gli atti posteriori egli non ebbe bisogno di una nuova particolare risoluzione. [1]

241. Tuttavia peraltro è innegabile che il danno derivante da una trasgressione continuata, consistente in un dato numero di atti illegali, è maggiore di quello che possa recare la trasgressione semplice che in un unico atto consiste, come nel primo caso il disprezzo della legge per parte del trasgressore è più manifesto e rimarchevole che nel secondo, ed è quindi coerente ai dettami della giustizia, che la prima sia con maggior rigore repressa.

242. Ogniqualvolta pertanto la legge fissi un grado minimo, ed un grado massimo di pena, la più lunga continuazione della trasgressione sarà da considerarsi giustamente come un motivo aggravante, ed autorizzerà il giudice a decretare al disopra del punto medio. [2]

243. È superfluo l'avvertire che per l'autore d'una trasgressione continuata, attesa la moltiplicità degli atti illegali posti in essere, non ponno aver luogo i motivi di mitigazione nascenti da giovanile precipitanza, da impeto momentaneo, e da altre consimili ragioni, che potrebbero per avventura esser tenute in qualche conto trattandosi di trasgressione semplice.

244. Cade qui in acconcio l'avvertire, come fra le trasgressioni alcune ve ne siano, che per una qualche analogia con quelle testè esaminate possono forse a prima vista sembrare continuate, ma che tali effettivamente non sono. — Il barrocciaio a modo d'esempio che scarica sulla pubblica strada una quantità di materiali, ed ivi li lascia per il corso di un anno

[1] Quanto alla prescrizione di tali trasgressioni essa comincia però a decorrere dall'ultimo atto alla medesima relativo posto in essere dall'agente, come avvertimmo nella nota al § 143, pag. 68.

[2] Il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 consacra questo principio prescrivendo, che entro i limiti legali cresce la quantità della pena quando la trasgressione è stata continuata per lungo tempo, art. 72, § 1.

in onta al disposto della legge che vieta l'ingombro del suolo pubblico; il muratore che oltre la linea prescritta da una legge di Polizia costruisce un muro il quale resta in piedi per il medesimo spazio di tempo, si rendono respettivamente debitori d'una trasgressione, che per il suo carattere di permanenza potrebbe da taluno giudicarsi continuata. Un siffatto giudizio però, per quello che noi ne pensiamo, sarebbe assolutamente erroneo, come quello che trarrebbe il criterio della continuità dalla permanenza della trasgressione, anzichè da un seguito di atti alla medesima relativi.

245. Il carattere di distinzione pertanto delle trasgressioni continuate, di fronte a quelle di cui abbiamo ultimamente presentato le fattispecie, che per noi son trasgressioni semplici, in questo consiste, che le prime son costituite da un dato numero di atti illegali, dipendenti tutti bensì e relativi all'azione prima che pone in essere la trasgressione; le seconde sono costituite da un atto solo, dopo il quale cessa l'attività del contravventore; cosicchè perchè possa chiamarsi continuata una trasgressione fa d'uopo, come nei sopra allegati esempii dell'oste e del mercante, che l'autore della medesima applichi più volte la sua volontà illegale al fatto che l'ha costituita, lo che non avviene di certo nella fattispecie del barrocciaio e del muratore, la volontà illegale dei quali si esaurisce, quanto al primo col discarico fatto dei materiali sulla pubblica strada, quanto al secondo coll'eseguita costruzione del muro. [1]

TRASGRESSIONI CONNESSE.

246. Avviene talora che con un fatto solo si violino più leggi di Polizia. — È questo il caso delle trasgressioni *connesse*, caso che vuole esser particolarmente esaminato, come quello che, per certe sembianze con altri casi ben diversi, può con molta facilità indurre in errore i meno esperti circa la vera qualificazione di tali trasgressioni, e portarli a giudicar come connesse quelle che in sostanza son da considerarsi come trasgressioni separate, e distinte fra loro.

247. Il carattere distintivo delle prime in questo consiste, che nelle

[1] È da avvertirsi però che la prescrizione delle trasgressioni che hanno carattere di permanenza non comincia a decorrere che dal momento in cui questo carattere va a cessare, imperocchè fino a questo momento vi ha sempre flagranza di trasgressione.

trasgressioni connesse, una trasgressione ha servito di mezzo all'altra per modo, che senza quella, questa non si sarebbe verificata, e che ambedue son poste in essere da un solo e medesimo fatto.

La nostra legge organica doganale del 19 ottobre 1791, a modo d'esempio, prescrive all'art. 106 che il vettore che transita per dove risiede uffizio di gabella, debba fermarsi alla intimazione degli impiegati di Finanza ond'essere sottoposto alla visita diretta a verificare se egli sia possessore di merce di contrabbando, o sottoposta a dazio, sotto la pena di lire 50 in tempo di giorno, e di lire 100 in tempo di notte, e più della carcere. — L'art. 174 del Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, vieta di mandar le bestie da cavalcare, da tiro, o da soma ad un passo più veloce del mezzo trotto dentro le città, terre ed altri luoghi abitati sotto pena di 2 a 15 lire. — Ora si supponga che Tizio col suo barroccio tirato da un cavallo abbia varcato quel posto doganale situato alla porta d'una città con la massima velocità, senza curare le voci degli impiegati di Finanza che gli intimavano di fermarsi. Egli si è così reso con un fatto solo debitore di due trasgressioni; ma perchè appunto è un fatto solo che dà luogo alla duplice trasgressione, e perchè l'una ha servito di mezzo all'altra per modo che senza trasgredire alla legge che vieta la corsa veloce, ei non avrebbe potuto trasgredire neppure alla legge doganale, è questo il caso della trasgressione connessa, nel quale la trasgressione colpita da pena minore deve valutarsi come circostanza aggravante della trasgressione colpita da pena maggiore, e conseguentemente procedersi ad un aumento di quest'ultima, anco fino al punto di decretarla nella sua totalità.

248. Da un solo individuo può nel tempo ed atto stesso trasgredirsi a più leggi. La contemporaneità di più trasgressioni commesse dallo stesso autore potrebbe per avventura presentare a prima vista le sembianze della connessione fra loro. Ma queste sembianze potrebbero esser fallaci, imperocchè la sola contemporaneità dell'esecuzione non è il dato vero per giudicare della connessità nelle trasgressioni. Il vettore, a modo d'esempio, che in tempo di notte fa correr velocemente per la città il cavallo attaccato alla sua vettura sprovvista di lume, si rende contemporaneamente debitore di due trasgressioni, la prima consistente nella corsa veloce in luogo abitato, la seconda nell'avere egli omesso la precauzione dalla legge prescritta di munire la propria vettura di lanterna accesa in tempo di notte; ma niuna connessità saprebbe ravvisarsi fra queste due trasgressioni, imperocchè il fatto della corsa, e

l'altro della omessa precauzione del lume, sono due fatti separati e distinti, a porre in essere i quali sono occorsi due atti diversi, l'uno dei quali, come indipendente dall'altro, può sussistere senza di questo, talchè il vettore nella fattispecie dovrebbe rispondere d'ambedue le trasgressioni, ed esser distintamente condannato per l'una, e per l'altra.

Giova qui pertanto ripetere che non la contemporaneità, non il solo contesto d'azione, ma l'aver l'una trasgressione servito di mezzo all'altra, e l'esser nate ambedue da un medesimo fatto costituiranno il carattere distintivo della connessità.

TRASGRESSIONI RESE GRAVI DALLE CONSEGUENZE.

249. Può talvolta una semplice trasgressione produrre per certe eventualità conseguenze gravissime. È coerente alla politica che in tal caso entro i limiti dalla legge stabiliti aumenti la quantità della pena per detta trasgressione prescritta. Così l'autore dell'esplosione d'un arme da fuoco nell'interno d'una città, che con questa ha sparso l'allarme e lo spavento nei cittadini, ha turbato il pubblico riposo, ha posto in muovimento popolo e truppa, sarà maggiormente punibile di colui, che un'arme eguale esplodendo, e la medesima legge violando, non produsse i resultati all'ordine pubblico nocivi derivati dal fatto del primo esploditore; come con tutto rigore sarà trattato Tizio, che avendo contro il disposto della legge collocato dei vasi di fiori sulla soglia d'una finestra corrispondente sulla pubblica via, occasionò con la sua trasgressione la morte del passeggiero rimasto investito da quel vaso per qualsivoglia accidente caduto sulla strada; nel tempo che più mitemente giudicato potrà esser Cajo colpevole d'una consimile trasgressione, che però non ebbe le funeste conseguenze di quella da Tizio commessa. [1]

2° MOTIVI D'AGGRAVAMENTO DI PENA DIPENDENTI DALLA PERSONA DELL'AGENTE.

250. I motivi d'aggravamento della pena dipendenti dalla persona dell'agente sono nelle trasgressioni e delitti di Polizia:

[1] Questo principio è riconosciuto dal nostro Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, il quale prescrive che entro i limiti legali respettivamente stabiliti cresce la quantità della pena quando dalla trasgressione è derivato un danno effettivo, o un grave pericolo, o un grande scandalo pubblico.

1° La precedente ammonizione;

2° La di lui recidiva;

3° L'avere egli avuto motivi di speciale importanza per astenersi dalla trasgressione. [1]

PRECEDENTE AMMONIZIONE.

251. Consistendo la massima parte delle trasgressioni, come più volte è stato detto, in azioni di natura loro lecite ed innocenti, di facile esecuzione, e di lieve momento, non di rado avviene che il più subordinato alla legge vi incorra suo malgrado. Egli è perciò, che e l'indole della trasgressione, e il carattere del contravventore potendo talvolta indurre il concetto della buona fede in quest'ultimo, consigliano l'autorità e i pubblici funzionarii incaricati di denunziare le violazioni della legge a preferire in alcuni casi speciali per la prima volta allo strepito d'un giudizio, e alla formale denunzia l'ammonizione al contravventore di cessare dal fatto dalla legge vietato. Lo sperimento preventivo di consimile ammonizione suol esser consigliato maggiormente nei casi nei quali sia a cognizione dell'autorità la disposizione in alcuno a trasgredire; o quando la consuetudine, o la tolleranza circa la commissione d'un fatto costituente una contravvenzione abbia indebolito, o distrutto nel Pubblico l'opinione della sua illegalità.

252. In tutti questi casi pertanto, come in ogni altro nel quale l'autorità, o i pubblici funzionarii credano opportuno ed equo di previamente ammonire colui che trasgredisce, o è per trasgredire, a cessare, o ad astenersi dal fatto illegale, se malgrado questa ammonizione la trasgressione continua, o si verifica per opera dell'ammonito, questi è certamente meritevole d'un aumento di pena, imperocchè egli non ha soltanto trasgredito la legge, ma ha dimostrato altresì una redarguibile pervicacia, un censurabile disprezzo alle intimazioni, o ai consigli di chi ha la missione di far rispettare le leggi.

[1] Sono questi i motivi di aggravamento penale litteralmente espressi nell'art. 72, §§ 2, 4, del citato Regolamento di Polizia, ove si dice: « Entro i limiti respettivamente stabiliti cresce la quantità della pena, quando l'agente fu specialmente ammonito dall'autorità di Polizia, dai Gendarmi, o da altri incaricati della pubblica vigilanza di non trasgredire; ovvero ebbe altri motivi di speciale importanza per astenersi dalla trasgressione; e quando il colpevole è stato punito un'altra volta dentro l'anno per un fatto della medesima specie. »

RECIDIVA.

253. Campo fecondo di discussione ha offerto non tanto agli antichi, quanto ai moderni criminalisti l'argomento della recidiva. È dessa infatti tuttora una delle materie più controverse del gius penale.

Se da una parte fra gli scrittori più recenti si è impugnata la giustizia dell'aggravamento di pena nel recidivo per la considerazione che colui che pagò il suo debito coll'espiazione della pena del primo delitto, non può di questo esser di bel nuovo tenuto a calcolo nè direttamente nè indirettamente; [1] dall'altra parte questa giustizia si è riconosciuta e proclamata dicendosi, che essendo la recidiva un segno di grande perversità morale, deve esser repressa con pena maggiore, e che ritenendosi essa unicamente come circostanza aggravante del secondo delitto, col decretare al recidivo una esasperazione di pena non si intende di domandargli conto del primo delitto. [2]

Questa seconda sentenza ha però prevalso fra la massima parte degli scrittori, e tutti i codici moderni hanno in genere sanzionato un aggravamento di pena al recidivo.

254. Di maggior momento sono le controversie dei criminalisti laddove si è trattato di determinare l'idea legale della recidiva, imperocchè mentre alcuni l'ammettono tanto nei delitti dolosi, che nei colposi, [3] altri la circoscrivono ai primi soltanto; [4] mentre alcuni portano opinione che di essa non possa parlarsi che nei delitti della medesima specie, altri la estendono eziandio ai delitti del medesimo genere, non mancando eziandio chi faccia consistere la recidiva nella commissione d'un altro delitto qualunque. [5]

255. Ma dove il dissidio degli scrittori si è fatto più grave, e dove le menti non trovan via di conciliazione egli è laddove si tratta di stabilire se debba riguardarsi e punirsi come recidivo colui solamente che già espiò, o almeno incominciò ad espiare la pena del primo delitto, o

[1] *Carmign.* Teor. delle LL. tom. 3, part. 2, cap. XI, § 2.

[2] *Rossi.* Traité de droit pénal. liv. III, chap. IV.

[3] *Scheurlen.* Osservazioni sulla recidiva.

[4] *Mittermaier.* Osservazioni sul progetto del codice Annoverese pag. 32 e 33.

[5] *Scheurlen.* Op. cit.

Digitized by Google

se la sola precedente condanna, o anche la commissione d'un precedente delitto bastino a costituir la recidiva. [1]

256. Il fermarsi su queste controversie, e il prendere in accurato, e minuto esame le ragioni che gli scrittori combattenti hanno respettivamente portato a sostegno della loro opinione sarebbe per noi opera inutile, o per lo meno superflua, imperocchè se le ragioni medesime possono essere di qualche peso trattandosi di veri e proprii delitti, esse non si addicono affatto alle trasgressioni di Polizia; ond'è che nella trattativa di questo argomento noi ci limiteremo a ciò che puramente richiede l'indole del nostro lavoro.

257. E prima di tutto avvertiremo, che la consuetudine di trattar con maggior rigore il recidivo a confronto degli altri cittadini nei veri e proprii delitti derivando dall'essere stato attribuito alla pena il carattere di istituzione *correttoria* del delinquente (carattere contraddetto da chi invece ha voluto imprimerle l'altro di difesa sociale riposta nell'esempio pubblico) questa consuetudine derivando io dico dall'annettere alla pena lo scopo della correzione del reo, di leggieri si comprende come giusto sia l'ammettere la recidiva qual causa d'aggravamento penale nelle trasgressioni e delitti di Polizia, ai quali son minacciate pene di natura loro correttive. [2]

258. Ed in secondo luogo noteremo che non ammettendosi in quest'ultime, siccome a suo luogo vedemmo, [3] discussione di dolo, o di colpa, per aversi riguardo unicamente al fatto materiale costituente la trasgressione, imperocchè vogliasi in esse egualmente punito tanto il proposito di contravvenire alla legge, quanto l'inavvertenza dalla quale la contravvenzione è derivata, è di ciò conseguenza naturale che non possa in materia di trasgressioni porsi in campo la questione elevata dai criminalisti se l'idea della recidiva sia limitabile ai soli delitti dolosi, o debba estendersi anco ai colposi.

259. Rispetto poi all'altra questione ventilata dagli scrittori se l'idea della recidiva debba applicarsi ai delitti della medesima specie, o anche a quelli del medesimo genere ec., noi osserveremo quanto alle trasgressioni di Polizia, che valendosi nel suo linguaggio la legge che le determina, di formule speciali, come quella che procede per casi anzichè per

[1] V. *Scheurlen.* Op. cit.

[2] V. § 222 e la nota seconda a quel §.

[3] V. capo III della sez. I.

principii, [1] potrebbe per avventura con qualche ragione dubitarsi se in esse potesse ammettersi l'idea della recidiva fuori dell'identico caso della trasgressione precedentemente commessa. Certo è però che manca assolutamente ogni ragione per estenderla al di là delle trasgressioni della medesima specie. [2]

260. Che sarà finalmente a dirsi quanto all'altra questione se debba trattarsi di recidiva solamente quando fu espiata la pena del primo delitto, o basti a tale effetto la semplice condanna?

Noi crediamo che in materia di trasgressioni non possa trattarsi come recidivo che colui soltanto il quale ha già subito la pena della precedente contravvenzione, [3] imperocchè in questa materia, scopo della pena essendo la correzione del trasgressore, non potrà mai dirsi che nella quantità che è stata pei singoli casi dalla legge dettata, essa è insufficiente a correggerlo finchè non abbia su lui esperimentato la propria efficacia, come non potrà dirsi difficilmente correggibile, e meritevole perciò d'esser trattato con più rigore colui che commesse una seconda mancanza, quando non fu ancora ripreso della prima, quando cioè egli non provò ancora il male, che come espediente opportuno a correggerlo aveva la legge prescritto al suo primo trascorso. [4]

261. Quando dal momento in che fu espiata la pena della prima trasgressione a quello in che vien commessa la nuova è trascorso un certo periodo di tempo, nasce la presunzione che il contravventore ab-

[1] V. § 220.

[2] Il nostro Regolamento di Polizia più volte sopra citato vuol limitata l'applicazione della teoria della recidiva ai fatti della medesima specie art. 72, § 4.

[3] Così ha fermato il citato nostro Regolamento di Polizia all'art. 72, § 4.

[4] Il signor Buonfanti non è di questo parere. Nella citata sua opera in pubblicazione (Teoria del Regolamento di Polizia) a pag. 275 egli pensa invece che la sola precedente condanna debba bastare a stabilire la recidiva nelle trasgressioni. — Non so peraltro quanto possa esser vera la ragione che egli n'adduce, che cioè non sia necessario all'esistenza della recidiva che il trasgressore abbia provato il rigor della legge, *perchè la sola coscienza basta ad avvertire dell'illegalità della trasgressione.* — Se vero è che le trasgressioni consistono in fatti che le leggi naturali non vietano, non è vero che la sola coscienza, ossia il solo senso morale basti a farne avvertire la illegalità; e se appunto per questa indole loro più che del proposito sono esse bene spesso l'effetto della inavvertenza, come potrà dirsi che la sola coscienza basti a suggerirne la illegalità? — Meglio avrebbe forse il signor Buonfanti sostenuto la propria opinione considerando la precedente condanna come *mezzo morale* di correzione.

bia sentito l'efficacia del primo espediente penale perchè si astenne diuturnamente dal trasgredire; che la pena già subita abbia perciò raggiunto il suo scopo; e che la nuova infrazione sia da attribuirsi, piuttostochè ad un' abitudine nel trasgressore a violar la legge, ad un nuovo impulso invece facilmente reprimibile con quel grado di pena sancito per la prima contravvenzione.

Egli è perciò necessario, che sia determinato uno spazio di tempo oltre il quale non sia lecito di parlare ulteriormente di recidiva, e questo spazio che nei veri e proprii delitti è maggiore o minore a seconda della loro maggiore o minor gravità, deve esser brevissimo nei casi semplici e leggieri come nelle trasgressioni. [1]

262. Altra questione si agitò fra i criminalisti; se nei casi di recidiva dovesse procedersi all'aggravamento della pena coll'aumentarne soltanto la quantità, o potesse a tale effetto salirsi ad una specie diversa. La questione non è ancora definitivamente risoluta, e fra le moderne legislazioni, alcune hanno abbracciato la prima, altre la seconda sentenza.

La convenienza d'applicare l'uno o l'altro sistema sta per avventura in relazione del ricettario penale che un codice abbia preferito, il quale ricettario se poche ed estese specie comprenda, meglio si presta al primo essendochè allora l'aggravamento possa ben farsi consistere nella maggior durata della pena: se di molte specie graduali si componga possa benissimo prestarsi anco al secondo sistema.

263. Qualunque però esser possano le ragioni, per le quali nei veri e proprii delitti sia talvolta creduto opportuno il sistema del cangiamento di specie penale nella recidiva, noi crediamo che questo sistema non possa per regola seguirsi nelle trasgressioni di Polizia.

Ed invero tuttochè più e diverse esser possano le cause impellenti ad un'azione delittuosa, esse hanno tutte una scaturigine comune nella umana malvagità, la quale si presume maggiore o minore a seconda della maggiore o minore gravità del delitto, talchè per questo lato ben si comprende come a riguardo del delinquente recidivo, che nella reiterazione del delitto spiegò una malvagità maggiore che nella prima delinquenza, possa salirsi ad una specie penale superiore destinata a reprimer più gravi delitti, la quale specie stia a bilanciare quel maggior grado di malvagità spiegata dal recidivo commettendo due volte il men grave reato.

[1] Il citato nostro Regolamento di Polizia ha saviamente limitato ad un anno questo spazio di tempo, art. 72, § 4.

In fatto di trasgressioni però la cosa procede diversamente. Se vero è che alcune di esse posson muovere da petulanza, da corruttela d'animo, e concediamo anco in alcuni casi da un qualche grado di morale perversità, vero è altresì che nella massima parte esse muovon da leggerezza e da inavvertenza, e sarebbe quindi poco logico il punir come petulante, come corrotto, o perverso quel cittadino che mancò per mera inconsideratezza, per questo solo, perchè per due volte ei fu inconsiderato, quasichè la reiterata inconsideratezza sia da apprendersi come segno di perversità.

Deve pertanto concludersi non esser lecito nelle trasgressioni di Polizia aggravar la pena al recidivo cangiandone la specie: lo che per altro vien da noi fermato come regola generale, la quale, come ogni altra regola, può in alcuni casi speciali patire qualche eccezione.

264. Due sono le principali specie penali dalla scienza indicate a reprimere le trasgressioni e delitti di Polizia. La pena pecuniaria e la pena afflittiva della carcere. Per le cose dette in addietro, la prima conviene alle trasgressioni con le quali si offendono stabilimenti di prosperità: ambedue posson convenire alle trasgressioni contro la sicurezza: [1] Fra queste ultime però, quelle che consistono in azioni del genere delle viziose, ossia i veri e proprii delitti di Polizia, debbono esser represse con pene afflittive. [2]

Ora se un'eccezione fosse da farsi alla regola suindicata nelle trasgressioni di Polizia, questa non potrebbe aver luogo che rispetto a quelle contravvenzioni contro la pubblica sicurezza, che per la particolare indole loro ammettono come adeguato mezzo di repressione tanto le pene pecuniarie, che le afflittive; [3] se non che in simili casi al solo Legislatore spetterà il determinare le speciali trasgressioni, che questa eccezione comportino, essendochè non sia da lasciarsi all'arbitrio del giudice cosa di tanto momento. [4]

[1] V. cap. III della presente sezione.

[2] V. § 230.

[3] V. § 229.

[4] Consuona perfettamente con tali principii il Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849, il quale dopo avere nell'art. 72 fermata la regola dell'accrescimento della pena nella sua *quantità* o grado nella trasgressione, ha poi litteralmente indicato agli art. 260, 263, 271 e 273 i casi speciali nei quali per causa di recidiva deve o può farsi passaggio dalla pena pecuniaria a quella afflittiva della carcere.

265. Dal principio sopra fermato, che non sia luogo a parlar di recidiva che quando fu espiata la pena della prima trasgressione, scende la conseguenza che non sono da computarsi nel calcolo della recidiva;

1° Le condanne tanto contumaciali, che quelle in stato di legittima esecuzione;

2° Le pene prescritte;

3° Le pene rimesse per grazia, o per amnistia;

266. E finalmente a complemento di questa materia resta ad avvertirsi, che non può farsi questione di recidiva, quando in virtù d'una nuova legge promulgata, la trasgressione ripetuta viene ad esser punita con più rigore; imperocchè, se la maggior severità con cui nelle trasgressioni si tratta il recidivo deriva dalla ipotesi che la pena precedentemente da lui sofferta non è stata nella sua quantità bastante ad emendarlo, non v'è una ragione per credere che non sia sufficente a tale effetto la nuova pena più grave.

CONCORSO DI MOTIVI SPECIALI NELL'AGENTE PER ASTENERSI DALLA TRASGRESSIONE.

267. Di due trasgressori è senza dubbio meritevole di esser trattato con maggior rigore colui che per astenersi dalla trasgressione aveva altri motivi di speciale importanza oltre quello, all'altro comune, del rispetto dovuto alla legge. Così a modo d'esempio, niuno dubiterà che di due individui che fanno mostra di nudità inverecondc non sia meritevole di maggior punizione quello che ciò eseguisce in presenza delle sue giovani figlie, di fronte all'altro che lo fa in presenza di persone adulte del medesimo sesso, e verso le quali egli non ha, come il primo, debiti di moralità e buon esempio da soddisfare.

La giustizia di questo principio è così intuitiva che non ha bisogno di dimostrazione.

TITOLO SECONDO.

Cause e circostanze che diminuiscono la pena.

1° MOTIVI DI DIMINUZIONE DI PENA DIPENDENTI DAL FATTO DELLA TRASGRESSIONE.

268. Noi gia vedemmo esser causa d'aumento penale la molta importanza del danno derivato da una trasgressione. La ragione opposta a quella donde deriva questo canone, fissa l'altro che debba decrescer la pena quando il danno recato dalla trasgressione è minimo. Chi non crederebbe infatti che fosse passibile d'un alleviamento di pena colui che dalla finestra vuotò un vaso d'acqua in una strada remota ed appartata per dove non transitava persona, e che conseguentemente non recò danno a chicchessia; o sivvero quel venditore di merci che collocò senza premunirsi del permesso dell'autorità il suo piccolo banchetto facilmente amovibile in un remoto angolo di una vasta piazza, ove quell'ingombro di suolo pubblico ben poco danno arrecava; di fronte all'altro che si rese debitore delle stesse trasgressioni o col vuotare il vaso d'acqua in una strada frequentatissima e in tempo di pubblico passeggio, danneggiando così diversi passeggieri; o coll'ingombrare il bel mezzo della stessa stradà con un banco di grandi dimensioni, e di difficile remozione? [1]

2° MOTIVI DI DIMINUZIONE DI PENA DIPENDENTI DALLA PERSONA DEL TRASGRESSORE.

269. Le circostanze tutte che nelle trasgressioni di Polizia diminuiscono l'imputazione, e che noi facemmo consistere nella minorità, nella sordomutezza, nella cecità, nell'ebrietà ec., delle quali estesamente parlammo al Cap. IV della sezione prima, tornano qui a figurare come cause di diminuire la penalità, dipendenti dalla persona del trasgressore. Ad evitare inutili ripetizioni, noi rimandiamo i lettori a quella parte del nostro lavoro per quanto ad esse si riferisce.

[1] Il Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 prescrive una diminuzione di pena quando dalla trasgressione è derivato un danno, o un pericolo insignificante, art. 73, § 2.

270. Altre circostanze dipendenti dalla persona del trasgressore che costituiscono giusti motivi di diminuire le pene nelle trasgressioni sono:

1° Il non aver valutato l'agente tutta la importanza, e tutte le conseguenze della sua trasgressione;

2° L'avere egli prima che l'autorità procedesse contro di lui volontariamente procurato di cancellare le conseguenze del suo fallo, e di riparare al danno arrecato. [1]

Ed infatti quanto alla prima ben si comprende la giustizia di trattar con minor severità colui che o per ignoranza, o per errore, o per inconsideratezza, o per qualunque altra posizione accidentale nella quale si trovava relativamente al fatto che imprendeva ad eseguire, non seppe apprezzar del medesimo nè la entità nè le conseguenze, al dirimpetto di quello che lo abbia eseguito e con piena coscienza della sua illegalità, e dopo averne calcolate, e valutate tutte le probabili eventualità.

E quanto alla seconda, non meno evidente è la giustizia di diminuir la pena a riguardo dell'agente, che volontariamente procurò di subito cancellare le conseguenze della sua trasgressione, e di riparare al danno con quella arrecato; imperocchè in tal caso il trasgressore mostrò vero pentimento del proprio fallo; circostanza, che a di lui favore non può non essere tenuta in molto conto in materia di trasgressioni, nelle quali la pena ha per oggetto principale la correzione del reo.

CAPITOLO VI.

Specie penali. — Pene principali e pene accessorie.

271. Le specie penali più usitate presso i popoli moderni per reprimere i delitti e le trasgressioni di Polizia sono:

1° La carcere; e

2° La multa.

Alcuni codici hanno pure accolto nel loro ricettario penale

[1] Sono queste le cause di diminuzione penale dipendenti dalla persona del trasgressore sanzionate dal citato nostro Regolamento di Polizia, art. 73, §§ 1, 3.

3° La riprensione giudiciale; destinandone l'uso anco nelle trasgressioni di Polizia.

Figurano poi ordinariamente come pene accessorie:

4° La sottoposizione alla vigilanza della Polizia;

5° La confisca degli oggetti sui quali cadde, o che serviron di mezzo alla trasgressione;

6° La emenda del danno; e

7° La sospensione, o inabilitazione ad un'industria per la quale si richieda licenza governativa, patente ec. [1]

Non sarà inopportuno l'istituire sopra ciascuna di esse il nostro esame.

CARCERE.

272. La pena della carcere come può secondare le vedute della Polizia che vuol correggere quando sien buoni, ed a questo fine diretti i principii che debbon regolarla, altrettanto può riuscire fatale e contraria ai di lei voti quando il sistema carcerario riposi su basi fallaci.

273. Non è molto, la carcere come luogo che tutti i detenuti fa-

[1] Il nostro Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 agli art. 61, 62 e 69 dichiara:

Le pene che si possono applicare alle trasgressioni di Polizia sono principali, o accessorie.

Le principali sono:

1° La carcere;

2° La multa;

3° La riprensione giudiciale.

Le pene accessorie sono:

1° La sottoposizione alla vigilanza della Polizia ec.;

2° La confisca delle cose sulle quali cadde, o con cui fu commessa la trasgressione, ed appartenenti al trasgressore, che nei casi espressamente determinati si aggiunge alla condanna ad una pena principale;

3° Quando per la contravvenzione è stato cagionato un danno, il suo autore deve essere condannato anche all'emenda di questo.

Sebbene il Regolamento nella litterale enumerazione delle pene non annoveri quella accessoria della sospensione, o inabilitazione all'esercizio d'un'industria richiedente licenza governativa, patente, ec. pure esso ammette l'applicazione della pena medesima, come chiaro apparisce dagli articoli 149, 160.

ceva poltrire in un ozio pericoloso, e che riuniva insieme i malvagii invecchiati nelle scelleraggini coi giovani novizii nella colpa; i rei convinti con gli accusati che esser potevano innocenti; i pregiudicati, i vili, e gli abietti per turpitudini con gli onesti cittadini, che per una lieve aberrazione, per un primo fallo provocato avevano il rigore dei magistrati; la carcere, io dico, altro non era che un mutuo insegnamento di dottrine antisociali e d'empietà, una scuola sfacciata di corruzione e di delitto, che restituiva alla società pronti a far peggio i facinorosi, meglio addestrati nell'arti criminose i novizii, corrotti i giovanetti, moralmente degradati gli onesti cittadini.

274. Oggigiorno però è stata portata una felice innovazione al sistema carcerario nel mondo civilizzato, dalla quale si sono già ottenuti, e sono da sperarsi i più vantaggiosi resultati. [1]

I moderni regolamenti carcerarii coll'introdurre il sistema della separazione cellulare, e coll'imporre ai detenuti l'obbligo del lavoro e degli esercizii religiosi prevengono i pericoli della corruttela e delle risse, bandiscono l'ozio, insinuano l'amore al travaglio, fortificano nelle credenze religiose, e tendendo così alla riforma di cuori corrotti, e di malvagie o viziose abitudini, rendono bene spesso allo Stato tranquilli, laboriosi, ed utili sudditi, spianando alla Polizia la strada perchè con più facilità raggiunga lo scopo del mantenimento dell'ordine colla prevenzione dei delitti. [2]

[1] Lo studio sul miglioramento delle prigioni che da varii anni occupa filosofi e governi ha portato ad introdurre in esse un sistema tutto penitenziario. Questo sistema si è adottato sotto forme diverse — l'una basata sull'isolamento assoluto — l'altra sul lavoro in comune sotto la disciplina del silenzio — la terza sulla reclusione individuale separata e continua mitigata dal lavoro, e dalle visite. Dappoichè l'esperienza mostrò che la soverchia severità del primo di detti sistemi abbrutiva i condannati togliendo loro talvolta anco l'uso della ragione; e che il sistema del silenzio assoluto come mezzo morale di separazione fra i detenuti era impotente e difettoso; si preferì il sistema della separazione cellulare mitigata, che è quello adottato anco fra noi. Immensi ed ormai non contrastati che da pochi sono i vantaggi di questo ultimo sistema. — Molto savie e ragionate sono le osservazioni, e molto persuadenti gli argomenti portati in appoggio di questo sistema dalla Commissione incaricata della compilazione del Progetto del Codice Penale toscano nel suo Rapporto del primo libro del progetto stesso.

[2] La Toscana dette la prima mano alla riforma carceraria col Regolamento organico approvato con Sovrano Rescritto de'20 novembre 1845, il quale col fare

275. Il carcere solitario, come quello che soprattutto tende alla riforma morale del detenuto è pena eminentemente adattata alle trasgressioni di Polizia.

Nè questa è la ragione unica per credere adattato alla Polizia l'uso di questa specie penale; ma altra ragione di non minor rilievo in questo si rinviene, che il carcere solitario preserva eziandio da quegli atti d'umiliazione e da quei pericoli ai quali, anche dopo espiata la pena, per la contratta conoscenza di reprobi e pregiudicati soggetti bene spesso si trova esposto al di fuori dello stabilimento penale colui che la prigionia sofferse col sistema della vita comune fra i carcerati, lo che è un vantaggio sommamente apprezzabile a riguardo dei condannati per lievi trascorsi, e per infrazioni agli ordinamenti della Polizia.

276. Infatti se fra i condannati liberati alcuni vi sono che pensano

una savia repartizione di carceri, e coll'introdurre possibilmente (e fin dove lo consentivano le materiali condizioni delle carceri d'allora) il sistema della separazione cellulare, disgiunse l'accusato dal condannato, ed il reo ed accusato di delitto dal cittadino su cui non posava che un debito meramente civile. Obbligò tutti i detenuti agli atti della cristiana religione ed al lavoro, chiamandoli a partecipare del relativo lucro col fisco; provvide alla nettezza e salubrità dei locali; destinò probi cittadini col titolo di buonomini a vigilare, e caritatevolmente provvedere ai bisogni delle carceri, e dei carcerati; e fece appello alla filantropia dei privati per soccorrer questi ultimi. E quanto al lavoro, a forma di detto regolamento, è desso obbligatorio per i detenuti negli Stabilimenti centrali per esser questi destinati a ricever tutti coloro che son condannati ad una detenzione non minore di due mesi. Nelle carceri pretoriali di provincia benchè non sia obbligatorio attesa la brevità della durata della pena, purtuttavia vengono impegnati i Direttori locali delle prigioni stesse a non trascurar mezzo per insinuare ai detenuti l'opportunità d'un'occupazione, e di procurargliela in caso di loro annuenza, e tanto più poi di spontanea loro richiesta; disposizione lodevolissima, della quale la rigorosa osservanza non saprebbe mai bastantemente raccomandarsi.

Abolita successivamente con atto de'4 marzo 1849 confermato dalla Legge de'5 maggio detto, la pena dei pubblici lavori, e quella dell'esilio parziale; e sostituite a quelle l'ergastolo, e respettivamente la carcere; furono designati e creati appositi stabilimenti penitenziarii, ai quali fu applicata la regola della separazione continua fra i condannati; e cioè:

1° Il Penitenziario da erigersi nel recinto della Linguella adiacente alla Darsena di Portoferraio, destinato all'espiazione dell'ergastolo in perpetuo;

2° Il Penitenziario stabilito in Volterra, destinato all'espiazione della pena dell'ergastolo a tempo;

di riconciliarsi con la società per via d'una condotta regolare, e d'abitudini laboriose, molti altri imbevuti di massime corrotte e delittuose non rientran nel mondo che come nemici. È da supporsi con tutta ragionevolezza che appartengano ordinariamente alla prima categoria i condannati per lievi falli, e per meri trascorsi di Polizia, come quelli che più che di malvagità hanno dato segni di traviamento; nel tempo che ogni probabilità porta ad accoglier il concetto che nel numero dei perseveranti nelle criminose abitudini saranno coloro, che macchiati di molte scelleraggini e maleficii, non sogliono aprire così presto il cuore al pentimento, e che notati dalla società come insidiatori perenni della sua pace, vengono sfuggiti da ogni onesto cittadino.

Ora supposto il caso che colui che provò il rigore della Polizia

3° Il Penitenziario di San Gemignano, destinato all'espiazione della pena della carcere per gli uomini al di là dei due mesi.

4° Le Murate di Firenze, una sezione del quale stabilimento destinata a casa di correzione per i giovani.

5° Il Penitenziario femminile di San Giorgio in Lucca diviso in tre sezioni, destinata una ad ergastolo — l'altra a carcere al di là del periodo che può scontarsi nelle prigioni pretoriali — la terza a casa di correzione.

Indubitati sono i salutari effetti del sistema penitenziario. Gli esperimenti fattine nei diversi paesi ove questo sistema venne introdotto hanno ormai convinto della sua utilità nei rapporti della correzione del condannato.

La statistica carceraria delle nostre prigioni pubblicata dal Cav. Carlo Peri Soprintendente generale degli Stabilimenti Penitenziarii di Toscana, e riportata nel *Monitore Toscano* del 12 aprile 1853 è delle più lusinghiere, imperocchè offrendo il resultato generale delle informazioni attinte sopra 1227 condannati, sta a provare che la condotta da essi tenuta dopo la loro liberazione dall'ultima metà del 1849 fino a tutto il 1851 è *ottima* quanto a 621 maschi e 25 femmine, *mediocre* quanto a 171 maschi e una femmina, *cattiva* quanto a 370 maschi e 39 femmine; lo che dà un ragguaglio di ottimi calcolati a tanto per cento rimpetto alle cifre totali di 53 4/10 per i maschi, di 38 4/10 per le femmine, con avvertenza che in quelle cifre figurano anco 206 condannati per inosservanza di precetti di Polizia, di cui per la brevità della reclusione è sempre a sperar poco in fatto di correzione; i quali tolti dal novero, la proporzione degli ottimi ascenderebbe per i maschi al 64 2/10, per le femmine al 57 8/10 per cento. Fa osservare il distinto compilatore di quella statistica come essa porti un miglior resultato di quelli recati dalla statistica precedente, in cui la proporzione era di 63 2/10 per i maschi, di 52 1/10 per le femmine, non compresi i condannati per inosservanza ai precetti.

per i suoi traviamenti, dopo essere stato liberato dalla pena venga ad incontrarsi in pubblico con il delittuoso stato suo compagno di carcere, a quali umiliazioni, a quali prove terribili, e a quali pericoli non sarà egli esposto? Come non dovrà egli arrossire nel sentirsi stringer la mano come da amico, da un malfattore anatemizzato dalla società per i suoi delitti? E se sdegnando di retribuire a cotal soggetto parole amichevoli, o di trattenersi con lui in pubblico, sfugga la sua compagnia, o mostri ripugnanza di riannodar fuori quei legami e quei rapporti che con lui lo avvinsero nella prigione, come non dovrà egli temere, che piccato costui nell'amor proprio non divulghi l'antica di lui posizione per discreditarlo, e non tenti di sollevar contro di esso la pubblica diffidenza? E nel caso che il liberato pentito dei suoi falli, che ha fatto proposito di tornare amico della società, si lasci per debolezza avvicinare questo antico suo camerata di prigione, come non temere che questi, facendogli il quadro dei vantaggi che presenta il delitto, e mettendo in opra tutti gli artifizii della malvagità non riesca per avventura a distaccarlo dalle sue buone risoluzioni?

Il carcere solitario adunque è da ritenersi come pena molto adattata alle infrazioni di Polizia, non tanto per la salutare influenza che la segregazione e l'isolamento esercitano sull'animo del detenuto, quanto perchè lo preservano dai pericoli che la malvagità gli minaccia al di fuori dello stabilimento penale; resultato che se è desiderabile quanto ai rei dei veri e proprii delitti, maggiormente lo è poi quanto ai colpevoli di lievi mancanze e di leggiere infrazioni di Polizia.

277. Per le ragioni altrove esposte, dovendo le pene di polizia rivestire un carattere di mitezza proporzionato all'indole delle trasgressioni, le quali anzichè da malvagità muovono da inavvertenza, da leggerezza, o da petulanza; la durata del carcere solitario, come quello che per la sua intensità è molto più grave e severo del carcere basato sul sistema della vita comune dei detenuti, dovrà nelle trasgressioni esser brevissimo. [1]

[1] Il codice francese punisce le contravvenzioni con la carcere fino a 5 giorni. In Olanda la carcere, come pena di Polizia, arriva al più a 7 giorni. In Prussia e in Brunswick a 14 giorni. In Austria e in Wurttemberg a 6 mesi; in Sassonia a otto settimane ec.

Ecco quanto dispone il nostro Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 quanto alla carcere.

« Art. 63. La pena della carcere non può esser più breve d'un giorno nè più lunga di due anni. Se non oltrepassa due mesi si espia nelle prigioni

278. Per i vantaggi, che quanto alla correzione del condannato si sono ottenuti dalla esasperazione del carcere mediante la modicità del cibo a riguardo di certe tendenze radicate al disordine, o di certe azioni che rivelano in chi le commette immorali abitudini, e corruttela di costume; questo modo di aggravamento penale si trova oggigiorno sanzionato dalla maggior parte dei codici moderni. [1]

279. L'efficacia di questo modo d'esasperazione è innegabile. Siccome però l'abuso di esso potrebbe portare a delle alterazioni nelle funzioni animali, e nella salute del paziente, dovrebbero stabilirsi delle norme per applicarlo.

Posto per regola, che la mortificazione dovrebbe unicamente farsi

della Pretura, ed è divisibile a giorni; se oltrepassa due mesi si espia nella prigione centrale stabilita nella capitale, ed è divisibile a mesi. »

« Art. 64. Ogni giorno di carcere è di ore 24; ogni mese è di 30 giorni; ogni anno si computa secondo il calendario. »

Sembrerebbe a prima vista, che sanzionando il Regolamento stesso la carcere fino a due anni non si uniformasse al canone della mitezza delle pene che ogni considerazione d'equità e di politica ha indeclinabilmente fermato nelle trasgressioni di Polizia. Se però si esaminino i casi per i quali è data facoltà al Giudice di applicare questa pena nella sua maggiore estensione, di leggieri ci accorgeremo che anzichè semplici infrazioni di Polizia essi riguardano veri e proprii delitti, ai quali nell'aspettativa della pubblicazione d'un codice penale (antico e finora non esaudito desiderio toscano) ha per urgenza imprestato una sede provvisoria il Regolamento di Polizia, dal quale sarà a rivendicarli il codice stesso, la cui promulgazione a quanto assicurasi non si farà attender molto tempo ancora. Scorrendo gli articoli del Regolamento stesso sarà egualmente facile il conoscere come la carcere sancita per le tragressioni non ecceda ordinariamente la durata di 15 giorni, e che se in alcuni casi giunge fino a 2 a 3 a 4 e a 6 mesi, questa maggiore estensione viene giustificata o dalla importanza intrinseca della trasgressione, o per l'offesa che essa porta al costume, o per l'affinità che il fatto che la costituisce ha con il vero e proprio delitto.

[1] Il citato nostro Regolamento di Polizia così prescrive all'art. 65; « Nei casi determinati dalla legge, la pena della carcere si aggrava con la dieta in pane ed acqua. Questo aggravamento ha luogo un giorno sì, e due no fino a due mesi dal principio della espiazione della pena qualunque sia la durata di essa. » I casi speciali nei quali il Regolamento stesso prescrive, o autorizza l'aggravamento in questione, si riferiscono a violazioni al pudore, a immoralità, a oziose abitudini, e a petulanza. V. gli art. 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 260, 261, 263.

consistere nel togliere all'individuo che si vuol punire il mezzo di saziarsi pienamente per modo, che gli resti sempre a desiderare una quantità maggiore di cibo, quella da somministrarglisi non dovrà essere per altro sì scarsa da produrre in lui sconcerti di salute; per cui nella determinazione di essa dovrà specialmente aversi riguardo alla costituzione fisica dell'individuo medesimo, e un riguardo dovrà pure aversi sempre alle donne, e ai fanciulli, ai quali la maggior debolezza di fibra fa anche maggiormente sentire gli effetti della modicità del cibo; [1] dovendosi poi risparmiar del tutto questo modo di aggravamento ai valetudinarii, e alle femmine incinte.

Quanto poi alla sua durata parrebbe che senza peccare di crudeltà non potesse farsi estendere oltre i tre giorni, quando non si preferisse il sistema assai migliore, e più all'umanità coerente, di alternare i giorni della sua applicazione, con quelli del carcere semplice. [2]

MULTA.

280. In Roma ai tempi della libera Repubblica la multa, o pena pecuniaria, non fu considerata che come modo di riparazione per il danno che lo Stato, o il privato cittadino avevano risentito per certi delitti. Sotto gli imperatori essa si trasformò in confisca; e in ordigno di fiscalità nel medio evo per l'abuso che ne fu fatto.

281. Quando non sia confisca, della quale al dire del professore Carmignani [3] non si potrebbe oggi decentemente neppur ricordare il nome, l'uso della pena pecuniaria come mezzo di reprimere il delitto è stato combattuto dagli scrittori, specialmente per il suo principale difetto consistente nel mancar di subietto invariabile d'applicazione; imperocchè mentre non è di alcuna efficacia per chi nuota nelle ricchezze, essa agisce soverchiamente sul povero, o perchè gli diminuisce quel pane che deve sostenerlo in vita, o perchè nella di lui insolvibilità si trasforma in carcere.

282. Se per regola non saprebbe molto lodarsi l'uso di questa pena

[1] I Regolamenti carcerario e penitenziario fra noi vigenti non hanno mancato di determinare una tassativa distribuzione di vitto a seconda dell'età e del sesso.

[2] A questi principii si uniformano le nostre Leggi. Art. 65 sopra trascritto. V. anche la Legge de'30 novembre 1786, § 58, la Circolare 13 febbraio 1787, § 2, e il citato Regolamento carcerario de'20 novembre 1845 art. 81.

[3] Teoria delle LL. della Sic. Soc. tom. 3, part. 2, cap. IX.

come sanzione di legge tutelatrice della sicurezza, essa deve però ammettersi per le ragioni altra volta sviluppate [1] nelle trasgressioni contrarie alla pubblica prosperità, rispetto alle quali dovendo questa pena riguardarsi principalmente come modo di riparazione, o come mezzo di risvegliare l'attenzione del meno diligente, [2] non importa che rivesta quel carattere che generalmente si vuole nelle pene di Polizia, e che in essa manca, il carattere cioè di correttiva.

283. L'uso di commutar nella carcere la pena pecuniaria a riguardo dei condannati insolventi è stato da alcuni scrittori ammesso, da altri impugnato. Accettata però una volta la multa nel ricettario penale, è una necessità dipendente dal difetto estrinseco di questa specie di pena il commutarla quanto ai condannati insolventi, imperocchè senza questa commutazione verrebbe ad ammettersi e sanzionarsi il caso della impunità, di fronte alla probabilità del quale, e all'importanza massima di allontanarlo, deve cedere la ragione addotta dai contraddittori del sistema della commutazione, consistente nella grande sproporzione che passa fra la pena pecuniaria e l'afflittiva.

284. Costoro dicono esser contrario alla giustizia il far soffrire al cittadino una pena più grave solo perchè non è in grado di subire la meno grave. Ma noi riflettiamo che l'impunità derivante dal non uso di questa commutazione è contraria egualmente alla giustizia che vuol puniti indistintamente tutti quelli che violarono la legge; ed è poi contraria anco ai voti della Politica, che in essa vede un fomite alla commissione di nuovi delitti. La prima opinione ha dunque a suo favore una ragione di giustizia: la seconda, una ragione di giustizia, ed una di politica. La preferenza da accordarsi a quest'ultima è quindi evidente, ed i migliori codici moderni l'hanno abbracciata sanzionando l'uso di convertire in carcere la pena pecuniaria a riguardo dei condannati insolventi. [3]

[1] V. Cap. III della presente sezione.

[2] *Rossi*. Traité de droit pénal liv. III, chap. XII.

[3] Il citato nostro Regolamento ha consacrato questo principio all'art. 67 così concepito: « Il condannato che non può pagare la multa, la sconta colla carcere nella seguente proporzione: 1° La multa minore di lire cinque si converte in ore dodici di carcere; 2° La multa superiore alle lire cinque si converte per ogni cinque lire in un giorno di carcere, la quale però non può mai superare lo spazio di due mesi. »

Merita che sia qui notato il sistema d'equità che a favore dei condannati insolventi vige fra noi, di ammettere coloro che lo domandano, verificata

285. Perchè nelle trasgressioni la pena corrisponda alla entità della loro imputazione, ci è occorso più volte di avvertire come per regola non sia in questa materia comportabile l'uso del rigore. Non essendovi ragione per declinare da questo principio rispetto alla pena pecuniaria, è chiaro che nel determinarne la quantità dovrà il legislatore imprimerle quel carattere di mitezza che le si conviene, sia come modo di riparazione in fatti di poca entità, sia come mezzo di risvegliare l'attenzione dell'inconsiderato, e del negligente. [1]

RIPRENSIONE GIUDICIALE.

286. La riprensione giudiciale consiste in un ammonizione, che il magistrato fa in udienza pubblica al condannato, diretta a disapprovare il di lui contegno, e ad eccitarlo ad una condotta più regolare. [2]

Questa pena, come quella che agisce sulla morale sensibilità, ha il difetto di mancar d'eguaglianza nella sua applicazione; imperocchè mentre rispetto agli individui di squisito sentire sarà della massima efficacia, e fors'anco in alcuni casi potrà superare il grado di severità dalla legge preconcepito; riguardo poi ad altri nei quali sia indebolito, o estinto il sentimento del pudore e della dignità, sarà assai insufficente, e fors'anco perderà affatto il carattere di pena.

Egli è forse per questo, e perchè nei tempi correnti nei quali l'au-

la bisognosa loro posizione, a comporre il loro debito a piccole rate mensili fino al numero di otto.

[1] L'art. 66 del citato Regolamento stabilisce: « La multa non può esser mai minore di due, nè maggiore di cinquecento lire, e cede a profitto dello Stato. » Sebbene la lettura degli articoli tutti del Regolamento faccia chiaro che ordinariamente la multa minacciata per le semplici trasgressioni non oltrepassa le lire cinquanta, e che quella superiore a questa somma fino al suo limite massimo non è riserbata che a certi casi speciali includenti grave pericolo per la sicurezza e salute pubblica, non può tuttavia negarsi che non comparisca esorbitante l'estensione che dal Regolamento stesso vien data a questa pena.

[2] L'art. 68 del Regolamento medesimo in ordine a questa pena così dichiara. « La riprensione giudiciale consiste in una ammonizione adattata alle circostanze del caso, fatta dal Tribunale in Pubblica Udienza al condannato, il quale se debitamente citato non si presenta a ricever la riprensione, questa si trasmuta di pieno diritto in tre giorni di carcere.

torità riscuotendo di per se sola ben poco rispetto è molto a dubitarsi della efficacia d'una pena che rammenta l'antica censura romana, che la riprensione giudiciale è di rado usitata, e che i pochi codici che l'hanno accolta hanno creduto conveniente di unirla sempre alla multa, e di riguardarla come pena accessoria.

287. La ragione per la quale si è da alcun Codice destinato l'uso di questa pena a reprimere anco trasgressioni di polizia consiste per avventura nell'essere stata essa riguardata come mezzo acconcio a risvegliar l'attenzione di colui che non operò conformemente alla legge; effetto che soprattutto si vuol conseguire nei casi di piccole infrazioni derivanti da inavvertenza e da inconsideratezza, rapporto alle quali la irrogazione delle lievi pene che tengon lor dietro, più che a punire, è diretta, siccome giustamente avverte un dotto pubblicista, [1] a risvegliar l'attenzione del prevenuto e del pubblico sopra il dovere di conformarsi a certe regole

288. Tutto che non possa negarsi che la pena della riprensione gudiciale possa per la particolare indole sua aspirare a tale effetto, pur tuttavia il vizio sostanziale, che come abbiamo notato, è ad essa inerente ci porta a pronunziarci contro l'uso di lei nelle trasgressioni di polizia.

SOTTOPOSIZIONE ALLA VIGILANZA DELLA POLIZIA.

289. La sottoposizione alla vigilanza della Polizia non è pena, ma espediente cautelativo.

Riguardata sotto un punto di vista puramente astratto essa è una misura d'interesse generale, il diritto alla quale non saprebbe ragionevolmente contestarsi allo Stato, imperocchè essa è fondata sul giusto e naturale sospetto che chi si macchiò d'un primo delitto torni nuovamente a delinquere; che chi ha intrapreso riprovevoli abitudini non sia così presto a lasciarle. In presenza di siffatto sospetto non è forse cosa prudente il far sorvegliare nell'interesse della massa sociale la condotta di quelli individui, che dopo avere purgato la pena alla quale furono condannati, rientrano nella società da essi già posta in allarme coi loro eccessi; o che per uno stato abituale di vagabondaggio, o per una condotta equivoca hanno provocato la pubblica diffidenza sul conto proprio? E di fronte al sospetto stesso non deve eziandio perdere ogni valore l'obietto, che per avventura potesse affacciarsi per parte di chi pensa essere

[1] *Rossi*. Op. e loc. ultimamente cit.

Digitized by Google

ingiusto l'uso di questa misura perchè con essa si viene a sottoporre a nuove molestie il delinquente, che colla espiazione della pena pagò il suo debito alla società?

Giova dunque ripeterlo: la sottoposizione alla vigilanza della Polizia riguardata in astratto, considerata come principio, è misura che abbraccia un interesse sociale: suo scopo sostanziale è quello di tutelare la società dalle recidive dei condannati liberati: incontrastabile è quindi nel governo il diritto ad usarla: usandola, egli non fa che soddisfare ad un'obbligazione che egli ha con la società intera.

290. Se ci facciamo però a considerare questa sorveglianza sotto il suo aspetto pratico, noi ci accorgiamo ben tosto che nei modi di esercitarla fin qui praticati, non offre quei vantaggiosi resultati che promette come teoria; se pure non si presenta anzi o come misura inutile, o come misura feconda di pericoli e d'inconvenienti.

291. In Francia, ove questa misura ebbe la sua origine, [1] dappoichè fu introdotta, non raggiunse mai lo scopo di generale utilità che il governo si attendeva. Malgrado le modificazioni che a suggerimento dell'esperienza successivamente subì, [2] essa rimase sempre una sorgente d'imbarazzo, di disgusto e d'irritazione per gli infelici cui venne applicata, senza che il Pubblico vi trovasse in fin dei conti dei vantaggi che stassero a compensare gli inconvenienti ai quali dava luogo. [3]

Per apprezzare quanto meriti questa sorveglianza si rende prima di tutto necessario di sapere con esattezza in che cosa essa consista e quali siano i modi con cui suol essere esercitata.

292. La sottoposizione alla vigilanza della Polizia si fa consistere nel porre il condannato liberato dalla pena a disposizione dell'autorità governativa per un certo periodo di tempo, sufficiente a fare di lui esperimento, durante il quale, è nelle facoltà dell'autorità stessa di imporre delle restrizioni alla di lui libertà onde non perderlo di vista, e poter tener dietro ai suoi passi, e vigilare i suoi andamenti. [4]

[1] La prima disposizione legislativa francese che abbia creato la sottoposizione alla sorveglianza della Polizia dei liberati è l'art. 131 del *senatus consulto* del 28 floreale anno XII.

[2] Fu modificata successivamente nella sua azione dal codice penale francese del 1810 e dalla legge de' 28 aprile 1832.

[3] V. *Fregier*. Des classes danger. part. 4, chap. VII.

[4] Il codice francese dava all' autorità governativa il diritto di ordinare

Il modo di esercitar questa vigilanza non è uniforme. Esso varia a seconda delle restrizioni imposte al liberato, a seconda della sua condotta, e delle apprensioni che ispira, come pure secondo i luoghi che abita, e il carattere degli agenti incaricati di sorvegliarlo.

Ordinariamente si suole obbligare il liberato a presentarsi di tempo in tempo all'uffizio di Polizia per rendervi conto della sua condotta, a non uscir dal luogo di sua dimora senza permesso dell'autorità, e a ritirarsi al suo domicilio in certe determinate ore della sera.

I funzionarii incaricati di sorvegliarlo frattanto seguono i di lui passi

l'allontanamento dell'individuo sottoposto alla vigilanza della Polizia da un determinato luogo, o la di lui dimora coatta in un luogo stabilito d'uno dei dipartimenti della Francia, dandole poi facoltà in caso di disobbedienza di fare arrestare e carcerare il liberato per un intervallo di tempo che poteva essere esteso fino al termine fissato per la durata della sottoposizione alla vigilanza. La legge del 1832 rese ai liberati la facoltà della locomozione permettendo loro di stabilirsi ove avessero voluto senza astringerli ad altre formalità che a quelle di munirsi d'un passaporto, e di farlo vidimare per tutto ove fossero passati. La legge medesima riserbò soltanto all'autorità il diritto di determinar certi luoghi nei quali fosse interdetto al liberato di portarsi; e ciò per impedire che si riunissero i liberati in un sol punto in numero esorbitante: Vedi *Fregier* op. et. loc. cit.

Il nostro Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, spiegando le conseguenze della sottoposizione alla vigilanza della Polizia agli art. 36 e 37 così dichiara:

« Art. 36. La sottoposizione alla vigilanza di Polizia

1° Dà alle autorità di Polizia amministrativa la facoltà di imporre al sottoposto qualunque dei precetti enunciati nell'art. 12 anche senza nuovi atti di verificazione.

2° Obbliga il sottoposto a designare ove intende dimorare; a recarvisi incontinenti senza declinare dall'itinerario che gli deve esser prescritto nella carta di via; a presentarsi dentro venliquattro ore dal suo arrivo all'autorità locale di Polizia amministrativa, e a non cambiare dimora senza avere indicato tre giorni prima alla detta autorità il luogo in cui si propone di trasferirsi, e senza avere ricevuto un'altra carta di via che gli prescriva il nuovo itinerario.

Art. 37. Se il sottoposto alla vigilanza della Polizia contravviene agli obblighi ed ai precetti impostigli in virtù del precedente articolo, è punito dal Consiglio di Prefettura, o di Governo, con la carcere fino a quattro mesi, ferma stante la decretata sottoposizione alla vigilanza.

I precetti di che nel suddetto art. 12 si trovano trascritti nella nota al § 323. — Vedili ivi.

intervengono al suo domicilio per verificare se egli rispetti il precetto del ritiro serale, e si procurano le occorrenti informazioni per essere a portata dei suoi andamenti, delle sue abitudini, delle pratiche che tiene, e della sorgente delle sue risorse.

293. Una sorveglianza così regolata non può non riuscire sommamente grave e molesta agli individui su cui si esercita. Gli atti coattivi per la loro volontà ai quali sono soggetti, e l'intervenzione della pubblica forza al loro domicilio (conseguenza naturale del precetto del ritiro serale) sono per loro cagione perenne d'imbarazzo e di disgusto; imperocchè rendendo palese al pubblico la loro posizione di condannati liberati, fa sorgere fra esso e loro quella diffidenza per la quale essi vengono respinti dai laboratorii e dalle officine dove potrebbero utilmente impiegare le loro braccia; nel tempo che i trattamenti talvolta vessatorii di poco discreti agenti li umiliano, e li rivoltano, e maggiormente li discreditano in faccia alla società.

Ora, scansati per un sentimento di eccessiva delicatezza dai buoni; isolati fra la moltitudine; umiliati di fronte al Pubblico; vessati dagli agenti sorvegliatori; come potrebbe sperarsi la correzione di questi sfortunati? come credere che possa così incominciare la loro morale rigenerazione? Non è invece a temersi con tutto fondamento che per sottrarsi alle umiliazioni, al disprezzo pubblico, e alle molestie della Polizia; e per trovare quei mezzi di sussistenza che loro si rifiutano laddove son conosciuti, essi romperanno i vincoli che li circondano, si daranno a continue peregrinazioni, e ricadranno nel delitto? L'esperienza ha dimostrato che questo timore non è irragionevole; che questi inconvenienti non sono effetto raro della sorveglianza in tal modo applicata, la quale così tradisce una parte importante della sua missione; imperocchè se essa è istituita per garantire la società dalle recidive dei liberati, lo è ben anco per tutelare e proteggere l'interesse di questi, per rilevarli ai loro proprii occhi, e affezionarli alla società medesima.

294. Ma non solamente feconda di pericoli e d'inconvenienti è l'applicazione di questo espediente. Essa è anco impotente nelle grandi città a raggiungere l'effetto che si propone; e per avventura affatto inutile nei piccoli paesi.

295. È impotente a conseguir l'oggetto della sua istituzione nelle grandi città, perchè non è chi ignori le astuzie dei precettati per eludere la sorveglianza della Polizia, e le facilità che a tale effetto trovano nelle grandi agglomerazioni d'uomini. I pratici son d'accordo nel confessare

che le disposizioni legislative, che questa sorveglianza regolano, non garantiscono per nulla l'interesse della società. Le statistiche criminali fanno prova che malgrado questa istituzione il numero dei delitti per parte degli invigilati non ha subito diminuzione alcuna. Perchè essa potesse conseguir quest'oggetto sarebbe necessario che il numero dei sorveglianti quasi pareggiasse quello dei sorvegliati.

296. Si è detto che l'istituzione della sorveglianza è per avventura affatto inutile nei piccoli paesi. Tenteremo di provarlo.

L'origine di questa pena proviene, come si è avvertito, dalla Francia. La sua istituzione fu ravvisata necessaria in un vasto impero come quello, dove possono con facilità perdersi le traccie dei facinorosi. Ma in un piccolo stato, dove gli uomini sono per così dire riuniti in un sol punto, e niuno può sottrarsi all'occhio vigilante dei suoi concittadini, tutti sono sorvegliati, talchè questa sorveglianza creduta necessaria nei grandi paesi, è inutile nei piccoli.

Per altra parte, la Polizia non ha ella il dovere di sorvegliare da se stessa senza le altrui indicazioni le persone sospette? Fra queste non rientrano naturalmente i liberati dalla pena? E quando il contegno equivoco d'un liberato dia argomento di temere che ei tornerà a delinquere, non ha forse la Polizia, per l'indole speciale delle proprie attribuzioni, la facoltà di sottoporlo a quei legami e a quelle restrizioni che stimerà convenienti per garantire la società da una di lui recidiva? Se nei grandi paesi si è potuto credere necessaria questa sorveglianza, che dà il diritto alla Polizia di costringere il liberato a dimorare in un dato luogo, in vista della facilità che egli avrebbe altrimenti di sottrarsi ad ogni ricerca, questa necessità non si verifica certamente in un piccolo stato per le ragioni superiormente addotte.

297. I codici odierni che hanno adottato come pena accessoria la sottoposizione alla sorveglianza della Polizia, riserbano la facoltà di decretarla alla Giustizia. [1] Ma è sempre forse il titolo del delitto il vero indicatore dei casi nei quali faccia d'uopo applicare questo espediente? La

[1] L'art. 34 del nostro Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 autorizza le Corti Regie, e i Tribunali di Prima Istanza, allorchè proferiscono una condanna alla carcere, o ad altra pena superiore a decretare inoltre che il condannato, espiata che abbia la pena principale, sia sottoposto alla vigilanza della Polizia, la quale a forma del successivo art. 35 non può decretarsi per un lasso di tempo minore d'un anno, nè maggiore di cinque.

Polizia non è forse in grado più della Giustizia di giudicare dell'opportunità di questa misura? Quest'ultima non ha altro criterio per giudicarne che la commissione di un dato delitto: ma non ogni delitto può esser buon suggeritore dell'opportunità della sorveglianza. La Polizia per lo contrario che conosce i precedenti, ed ha studiato il carattere e le tendenze dell'individuo, è molto meglio a portata di giudicare di questa opportunità. Nelle mani della Giustizia è dunque questo un espediente fallace.

298. E d'altronde si addice egli che ordini governativi scendano dalla Giustizia alla Polizia? Che questa coadiuvi quella nelle informazioni che riguardano la persona di un accusato è cosa molto naturale, ma tale non è che la Giustizia dica alla Polizia: « quest'uomo è sospetto; sorvegliatelo. » La Polizia non ha bisogno in questa materia dei suggerimenti della Giustizia, ed è inconveniente che questa li dia, massimamente poi nel sistema accusatorio in cui il Ministero Pubblico, sostituito all'informazione d'uffizio, ha attribuzioni abbastanza estese per comunicare con la Polizia. [1]

299. Le ragioni fin qui esposte pertanto ci fanno propendere per la soppressione della sottoposizione alla vigilanza di Polizia come espediente che, per i metodi d'applicazione fin qui usati, riesce affatto inutile, od impotente a garantire l'interesse della società; come espediente che non vale a proteggere quello degli invigilati, e che anzi facendo talvolta pesare su loro il più intollerabile dei dispotismi conseguirà sempre l'oggetto opposto; come espediente infine che non è convenevole il porre nelle mani della Giustizia.

300 Ma la società, verrà obiettato, ha il bisogno ed il diritto di prendere provvedimenti assicurativi rapporto agli individui che una precedente condanna rende naturalmente sospetti. Ciò è verissimo, imperocchè quel bisogno e quel diritto non possono essere menomamente contraddetti; ma l'obiezione non prova che acconcio provvedimento assicurativo sia la sottoposizione dei liberati alla sorveglianza della Polizia, della quale abbiamo accennati i difetti e gl'inconvenienti. Altro non resta dunque che sostituire a quello della sorveglianza un più adattato e sicuro espediente, il quale meglio provveda in un tempo all'interesse della società, e a quello dei liberati.

[1] *Carmign.* Scritti inediti, tom. 6. Osservazioni alle istruzioni per norma dei redattori d'un codice penale toscano.

301. Sull'esempio della Francia, le moderne legislazioni che nel loro ricettario penale hanno accolto la sottoposizione alla sorveglianza della Polizia, ammettono il condannato a francarsi dai vincoli di essa mediante cauzione o *pecuniaria* o *personale*.

La cauzione pecuniaria consiste nel deposito d'una somma di danaro da esigersi in caso di recidiva:

La cauzione personale consiste nell'obbligo che assume un cittadino onesto e dabbene di sorvegliare sotto la propria responsabilità, e di proteggere il condannato liberato.

Se come acconcio mezzo di sostituzione alla sorveglianza della Polizia non può ammettersi la cauzione pecuniaria, come quella che sta a garantire non il pubblico, ma il privato interesse, e che è contraria al gran principio della eguaglianza di tutti davanti alla legge, il quale non consente che col danaro si possa comprar l'esenzione da una pena comunque accessoria, [1] ammissibile comparisce però la cauzione personale. che con tutta ragione è da sperarsi sia per produrre il doppio vantaggio, e di meglio garantire la società dalle recidive dei condannati liberati, e di ricondurre questi nella via della virtù.

302. La speranza del conseguimento del primo vantaggio trova il suo fondamento nella considerazione, che una vigilanza ristretta sopra un solo individuo, ed esercitata da chi vi ha un particolare interesse è più assidua, più attiva, e più proficua di quella che nel pubblico interesse si esercita dalla pubblica forza sopra molti individui contemporaneamente.

La speranza del conseguimento del secondo vantaggio in questo si appoggia, che per l'individuo sorvegliato, tolto da ogni imbarazzo e da ogni legame restrittivo della sua libertà, e così sottratto alle umiliazioni ed al disprezzo pubblico, può incominciare una vita novella; che assistito, guidato, e protetto dal suo invigilatore, responsabile fino ad un certo punto della sua condotta, egli si trova in grado di ben condursi di rientrare nella via del giusto e dell'onesto, e di diventare un buon cittadino.

303. Concludendo pertanto, noi crediamo, che soppressa la sottoposizione alla vigilanza della Polizia, potrebbe molto utilmente essere a quella sostituita la *cauzione personale*, la quale per l'identità del fine, e

[1] V. Rapporto del libro primo del progetto di Codice penale Toscano. Firenze 1850, pag. 23.

dei mezzi può con ogni ragione aspirare a quei vantaggiosi risultamenti, che nell'interesse della morale, della religione, dell'ordine di famiglia e della società intiera, hanno offerto le paterne cure della caritatevole società di Patrocinio in tutti quei luoghi, nei quali la filantropia ha dato mano a consimile generosa istituzione; ben inteso, che dovrebbe necessariamente essere sottoposto alla tutela di detta società quel liberato, a cui non fosse stato possibile di trovare l'onesta persona che per lui offrisse la cauzione in discorso. [1]

CONFISCA DEGLI OGGETTI SU I QUALI CADDE, O CON CUI FU COMMESSA LA TRASGRESSIONE.

304. Intorno a questa pena accessoria poco è da dire. Se ogni ragione giustifica la confisca delle cose prodotte dal delitto, o che hanno servito, o furono destinate a servir di mezzo a commetterlo, non mancano buone ragioni eziandio per giustificare la confisca delle cose sulle quali cadde, o con cui fu commessa la trasgressione, quando siano di tale natura da esporre a pericolo il Pubblico, rimanendo in possesso di chi ne ha usato, o dimostrato l'intenzione di usarne.

Il mercante, che a modo d'esempio fa uso nelle pubbliche contrattazioni di pesi e misure non giuste; l'oste, che ritiene nella propria bottega, o spaccia vettovaglie nocive da lui alterate e corrotte, è ben giusto e naturale che, oltre che nella pena principale minacciata alla loro contravvenzione, siano pur condannati nella pena accessoria della confisca respettivamente dei pesi e misure, e delle vettovaglie nocive, di cui il primo ha fatto uso, e l'altro ha fatto od era per fare fraudolento commercio a danno della società; senza di che la società stessa sarebbe sempre esposta al pericolo d'essere danneggiata dalle loro frodi, ed eglino posti in grado di continuare nell'esercizio della illegale e disonesta loro industria.

305. A senso del professor Carmignani non potrebbe a rigore darsi il titolo di pena alla perdita dei mezzi con i quali fu tentato, o consumato il delitto; ma converrebbe dir piuttosto che essi *cadono in commesso*. La caduta in commesso, dice egli, ha nome di pena fra i civilisti: per

[1] Questa è pure l'opinione del signor *Buonfanti* la quale noi dividiamo intieramente. V. la cit. sua opera. Teoria del Regolamento di Polizia, tom. I, pag. 145.

i criminalisti, non può esser pena al facinoroso il privarlo de' mezzi da lui inventati per nuocere. [1]

Non può impugnarsi la giustezza di tale osservazione; se non che noi crediamo potersi fare una distinzione fra le cose, che per natura loro hanno la potenza esclusiva, o sono esclusivamente destinate a nuocere; e le altre, che sebbene atte a nuocere, possono pur tuttavia essere impiegate ad altri leciti fini.

306. Le false misure, le vettovaglie nocive, le chiavi false e i grimaldelli appartengono alla prima categoria; e a vero dire non sembra che la loro confisca possa, rimpetto al mercante, all'oste, e al mariolo cui detti oggetti furono sequestrati, riguardarsi come pena: in tali casi l'illegalità è nella cosa stessa; è questa, che costituisce la trasgressione: un oggetto che ha carattere intrinseco contrario alla legge, non ha legittimo valore; quindi la perdita di esso non può ritenersi come pena, la quale nella perdita d' un valore qualunque deve almeno consistere.

Quanto agli oggetti di questa categoria pertanto sembrerebbe più conveniente la dichiarazione della loro *caduta in commesso*, che della loro confisca.

307. Ma l'arme non vietata, sequestrata a chi mancava di licenza a portarla; la polvere pirica, sequestrata a chi non la custodiva con le cautele dalla legge prescritte, sono cose che non hanno la potenza esclusiva di nuocere, imperocchè l'una e l'altra, che hanno il potere di uccidere, ponno anco servire al lecito divertimento della caccia; sono ambedue oggetti che entrano in commercio, che hanno un valore legale, e quindi la *confisca* di essi è da considerarsi realmente come pena per colui cui appartenevano.

308. Allorchè le cose su cui è caduta, o che son destinate a commettere una trasgressione appartengono alla prima categoria, in vista della loro illegale e pericolosa natura esse debbono cadere in commesso tuttochè non spettino alla persona del trasgressore, e la legge deve inoltre ordinarne la distruzione. [2]

Ma quando siano della seconda categoria, e nel dominio d'un terzo, il diritto di proprietà si oppone alla loro confisca, la quale non può aver

[1] Scritti inediti, tom. 6, pag. 58.

[2] Il nostro Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 non ammette la confisca che degli oggetti appartenenti al trasgressore. Art. 69, § 2.

luogo che quando esse appartengano al trasgressore, ed in tal caso deve la legge prescriverne la vendita a pro dello Stato.

EMENDA DEL DANNO.

309. Non è questa una pena; ma è la conseguenza d'un'obbligazione morale, e civile fondata sul principio dell'eguaglianza dei diritti naturali, che comanda ad ogni uomo di risarcire il danno privato arrecato col proprio fatto. Di questa obbligazione e dei modi di estinguerla dicemmo quanto occorreva nella Sezione I, al cap. VII, §§ 134 e 135, e cap. VIII, § 145.

INABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI QUALCHE INDUSTRIA RICHIEDENTE, PATENTE O LICENZA GOVERNATIVA.

310. V'hanno alcune industrie, che non esercitate da Persone oneste, diligenti ed esperte possono per la particolare indole loro riuscire infeste all'ordine pubblico, ed esporre a qualche pericolo la società; il perchè la prudenza ha sempre consigliato di subordinarne l'esercizio al conseguimento d'una patente da rilasciarsi unicamente alle perone rivestite di quelle particolari qualità, atte ad ispirar la fiducia che per loro non sarà fatto abuso dell'esercizio stesso.

Così al biscazziere e al bettoliere non è fatta abilità di aprire al Pubblico il ridotto di giuoco, e rispettivamente la taverna, senza patente dell'autorità: al cacciatore non è lecito di esercitare atti venatorii armato di fucile, senza esser munito della licenza del porto d'arme.

Ora se avvenga che il biscazziere e il bettoliere per riprovevole oscitanza, per avidità di guadagno, o per qualsivoglia altro motivo, permettano nei respettivi loro locali riunioni pericolose, giuochi d'azzardo ec., fomentando così l'ozio e la dissipazione, e dando occasione a risse, e ad altri disordini compromittenti la pubblica quiete; o sivvero non si uniformino alle condizioni espresse nella relativa patente, è ben giusto e naturale che vengano inabilitati, mediante la perdita della patente stessa, all'esercizio di quella industria di cui con pericolo pubblico hanno abusato; come pure che sia inabilitato a portare le armi quel cacciatore che abbia esercitato atti venatorii con arme da fuoco senza essersi premunito della necessaria patente.

311. Poichè peraltro una prolungata inabilitazione all'esercizio di

consimili industrie, dalle quali ordinariamente soglion trarre i mezzi di sussistenza numerose famiglie, potrebbe lanciar queste, innocenti delle colpe del loro capo, nella più completa miseria, e per altra parte indurre quest'ultimo a cercar nel delitto il modo di supplire alle domestiche necessità, ogni principio d'equità, e di politica consiglia a non prescrivere l'inabilitazione stessa che nei soli casi di recidiva, e sempre per uno spazio di tempo il più possibilmente ristretto. [1]

POLIZIA DI FATTO.

CAPITOLO VII.

Necessità e scopo delle pene della Polizia di fatto.

312. Il magistrato di Polizia destinato a supplire al silenzio inevitabile della Legge, [2] e a custodire la pubblica tranquillità e sicurezza, ha bisogno di mezzi idonei a conseguire il fine di questa vasta sua missione.

[1] Il nostro Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, all'art. 149 sottopone i biliardieri recidivi nel contravvenire alle prescrizioni che li riguardano, oltre che alla multa, anco alla perdita della patente: e all'art. 160 prescrive per i delatori d'arme anco la pena accessoria dell'inabilitazione a portare le armi per un tempo non minora d'un anno, nè maggiore di cinque. Lo stesso Regolamento non minaccia la perdita della patente all'oste e bettoliere trasgressore recidivo, forse perchè vige fra noi il sistema di far valere simili patenti per il solo spazio d'un anno, al di là del quale non può il patentato continuar legalmente il suo traffico senza aver domandata, ed ottenuta la conferma della patente stessa, che dall'autorità può essergli ritirata, quando egli non siasi uniformato alle condizioni sotto le quali gli era stata concessa, o abbia per qualunque altro motivo demeritata la fiducia della Polizia.

Giova a questo proposito avvertire, che ciò non pertanto l'autorità governativa non cessa di avere il diritto di ritirare in qualunque tempo ad un bettoliere che siasi mal condotto (independentemente dalle trasgressioni al Regolamento di Polizia in cui possa essere incorso) la patente che lo autorizza all'esercizio della sua industria; nel modo stesso che nel concorso di giuste ragioni ha sempre la facoltà di ritirare permessi e licenze di qualunque specie da essa accordati, e di adottare tutte quelle misure di precauzione, che son reclamate dall'interesse della Società, e dai bisogni dell'ordine.

[2] V. § 149.

La teoria che vorrebbe ristretto ogni suo ufficio nei confini di *una mera vigilanza* è a prima vista seducente, e come teoria potrebbe per avventura esser sostenuta con un apparato di ragioni desunte dalla necessità di tracciare una linea netta e precisa fra la Giustizia e la Polizia, non che dalla convenienza di assegnare esclusivamente alla prima la facoltà di *punire*, all'altra quella di *prevenire*. L'esperienza però maestra di tutte le teorie, maestra di tutti, ha col fatto dimostrato che l'applicazione di quel principio alla pratica, rende la Polizia insufficente ai bisogni dell'ordine, e impotente a conseguire l'oggetto della sua istituzione.

313. La vigilanza potrà, è vero, scoprire ove alligni il progetto dell'offesa, e porre tempestivamente in grado l'autorità di prevenirla: ma quando inutili siano riusciti i tentativi di prevenzione essa non avrà la potenza di sopprimerla al momento che è per nascere e svilupparsi senza avere a sua disposizione analoghi mezzi coercitivi. Potrà, a modo d'esempio, conosciute le ostili disposizioni di due animi bollenti di sdegno, prevenir la rissa; ma quando la vicendevole minaccia sta per esser susseguita da atti d'esecuzione, e la rissa è per sorgere, essa sarà impotente a sopprimerla senza l'uso della forza.

314. La legge con le sue formule generali non può prevedere tutti i casi contingibili. [1] Un codice perfetto sarà sempre un desiderio, non una realtà. Non improbabile quindi, nè raro che un'azione sfuggita alla previdenza della Legge venga a turbar l'ordine, ed a compromettere la pubblica e privata sicurezza: in tal caso poichè la Giustizia mancherebbe d'ogni arme legittima per difender la Società dalla malvagia influenza di tale azione, è necessario che un altro potere corra armato a supplire al bisogno di questa difesa, senza di che l'impunità del fatto nocivo rivoltando la coscienza pubblica, indisporrebbe giustamente la società contro il Governo, che ha l'obbligo di difendere e proteggere i di lei diritti.

315. L'allontanamento della offesa dall'ordine sociale è il frutto che si ha il diritto di attendere dalla operosità della Polizia. Ma per coglier questo frutto ella ha bisogno di preparare il terreno, e di coltivare le piante che debbon produrlo spogliandole d'ogni elemento nocivo. Le malvagie tendenze, le viziose abitudini, le turbolente e sfrenate passioni degli uomini sono gli elementi nocivi che nel suo seno racchiude la società. Per preservarla dalle loro insidie, dalla loro malefica influenza, la Poli-

[1] V. §§ 147, 148.

zia ha bisogno di correggere queste tendenze e queste passioni, lo che far non potrebbe senza l'uso d'espedienti coercitivi. [1]

316. Chiaro dunque apparisce che la Polizia per esser posta in grado di conseguire l'oggetto della sua istituzione ha sempre bisogno di avere a sua disposizione oltre che mezzi puramente preventivi anche mezzi penali, avvertendo però, che nell'uso di questi ultimi, l'azione della Polizia, tranne quando intenda a correggere, è sempre momentanea, e provvisoria.

CAPITOLO VIII.

Mezzi di prevenzione.

317. Le misure che in linea *meramente di prevenzione* può adottare il magistrato di Polizia, attesa la indefinita varietà dei casi non possono essere dalla legge specificamente indicate.

Una misura presa con opportunità ed effetto in certe circostanze per prevenire o reprimere un temuto o nascente disordine può riuscire inopportuna e pericolosa in altre. — La scelta dei mezzi più acconci a prevenire o sedare un tumulto, una rissa ecc. deve rilasciarsi tutta alla prudenza dell'uomo, l'azione del quale in questa bisogna vuol esser libera, nè soggetta ad un troppo rigido sindacato. — La legge dee con-

[1] I partigiani della dottrina che limita l'uffizio della Polizia alla mera vigilanza, vorrebbero riserbare alle competenze della Giustizia la correzione dei traviati, sulle denunzie della Polizia. Ma la Giustizia destinata a *punire* non può avere, ne è conveniente che abbia l'incarico di *correggere*, il quale molto meglio si addice alla Polizia, se si considera che la correzione d'uomini viziosi e traviati è un modo indiretto di *prevenire* il delitto. La reclusione a modo di esempio in uno Stabilimento di correzione non ha per oggetto d'infliggere una pena per un fatto delittuoso, ma di sradicare viziose abitudini, che possono al delitto condurre; quindi il decretarla costituisce non un atto di *giustizia punitiva*, ma meglio una operazione di *polizia preventiva*.

Può bensì rilasciarsi un tale incarico ad un Tribunale ordinario; ma in tal caso esso non agirà nell'interesse, e per mandato della Giustizia, ma nell'interesse, ed in sussidio della Polizia.

tentarsi di circoscrivere i limiti, entro i quali soltanto gli sia lecito e fino a che punto, di spiegare la forza. [1]

318. I mezzi di cui però ordinariamente si vale la Polizia per l'esercizio della sua azione preventiva sono: 1° Le *ammonizioni*, e 2° Le *ingiunzioni con comminatoria* e i *precetti*: [2] e dove la imperiosità delle circostanze, e l'urgenza lo comandino, 3° L'*arresto* e il *sequestro*, e 4° Lo *allontanamento provvisorio* da un dato luogo.

AMMONIZIONI.

319. Allorquando avvenga che un cittadino somministri per la prima volta argomenti di rimprovero per una men che lodevole condotta, il previdente magistrato di Polizia a se lo richiama, e autorevolmente lo ammonisce a desistere dal censurabile suo procedere. [3]

Usitatissimo è questo mezzo di prevenzione, che non apporta restrizioni alla libertà dell'uomo, e che risolvendosi in sostanza in una amorevole paterna reprimenda, non di rado è sufficente di per se stesso a ricondurre sul retto sentiero giovani traviati; a riconciliare animi sdegnati; a sopire discordie domestiche, ed a partorire altri consimili effetti.

INGIUNZIONI E PRECETTI.

320. I precetti sono o *positivi*, o *negativi*. — Coi primi si ingiunge di fare una data cosa (ex. gr. il precetto di ritirarsi al proprio domicilio dentro un'ora stabilita.) — Coi secondi, di astenersene (ex gr. il precetto di non accedere ai pubblici ridotti).

[1] Il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 all'art. 13 dopo aver rilasciato alle facoltà del magistrato politico il prendere nei *casi d'urgenza tutti i provvedimenti* richiesti dal bisogno di mantener la salute, la sicurezza, la tranquillità, la morale e decenza pubblica, gli ha poi *limitato l'esercizio della forza* all'arresto, al sequestro, e all'allontanamento provvisorio da un luogo determinato.

[2] Le ammonizioni e i precetti sono i mezzi ordinarii di cui presso noi ponno valersi le autorità di Polizia all'effetto di spiegare la loro azione preventiva. Art. 8 del Regolamento citato di Polizia.

[3] Per l'art. 15 del Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 i Delegati di Governo posson procedere a verbali ammonizioni, o provocare il più autorevole monito del Sotto-prefetto, o del Prefetto, o del Governatore senza bisogno di atti formali, e col semplice appoggio di notizie di speciale loro fiducia, e possono munirle della minaccia parimente verbale di un formale precetto.

321. Questi precetti si dicono *naturali* se comandano, o vietano una cosa a norma delle leggi di natura, e allora più che precetti si dicono *ingiunzioni;* imperocchè stando a rammentare un dovere morale, una semplice ingiunzione si reputa sufficente a ricondurre a questo dovere colui che se n'era allontanato, senza il bisogno d'un vero e proprio precetto la cui imposizione esige maggiori formalità.

In questi precetti naturali, o ingiunzioni, il magistrato di Polizia non fa che munire di comminatoria una legge naturale; non fa cioè che porre un suggello sull'opera della ragione, e su quella della natura. Suole, a modo d'esempio, ingiungersi alla femmina libertina di condursi onestamente; all'uomo dedito alle risse di tenere una condotta quieta e pacifica. Ma che si debba essere onesti ed inoffensivi è precetto di natura: dunque il magistrato che trasmette simili ingiunzioni, o precetti, non fa che costringere il cittadino di men retto procedere ad uniformarsi a quanto prescrivon ad ogni uomo le leggi naturali, di cui gli ricorda il tenore. Queste ingiunzioni, o precetti, perciò non vincolano oltre il dovere la umana libertà, e non possono esser di peso che all'uomo immorale. Come coerenti ai voti della natura, debbono darsi senza prescrizione di tempo, imperocchè l'adempimento d'un dovere naturale non può soffrire interruzione.

Scopo di tali ingiunzioni, o precetti, è quello di reprimere un qualche vizio abituale, col far legittimo soggetto di pena il vizio stesso in colui, che vincolato dai precetti medesimi, cade colla sua inobbedienza nella comminatoria in quelli stabilita.

322. Se la Legge non può determinare specificamente le ingiunzioni che il magistrato sarà abilitato a trasmettere, ed è forza che ella rilasci questa cura al pieno arbitrio del medesimo, il quale quanto alle ingiunzioni da prescegliersi nei singoli casi ha bisogno di regolarsi a seconda delle particolari circostanze, essa deve però circoscrivere nei giusti confini questo arbitrio rispetto alla pena da comminarsi in caso di inobbedienza; la qual pena, se sia afflittiva di carcere, ogni principio di giustizia non comporterebbe che fosse minacciata per una durata maggiore di tre giorni, essendochè nell'uso di questo mezzo di prevenzione il magistrato assuma in certo modo facoltà proprie del legislatore col dichiarare punibili azioni, che come tali non sono forse dai codici considerate. [1]

[1] Il Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 non annoverava fra

323. Diconsi poi *precetti politici* quelli che impongono di fare ciò che potrebbe essere omesso senza contravvenire ad alcuna legge naturale, morale, e civile; o che vietano di fare una cosa lecita di sua natura; come, a modo d'esempio, il precetto di ritirarsi al proprio domicilio nelle prime ore della notte, che vien dato a colui che colla sua condotta ha eccitato ragionevoli sospetti che nella notte soglia esercitarsi in qualche criminosa o illecita operazione; il precetto di non accedere a certi determinati luoghi pubblici, come teatri, mercati ec., che suol darsi a chi altre volte ha ivi suscitati clamori, risse, e consimili disordini che abbian turbato la pubblica tranquillità.

Ogni cittadino ha il diritto di ritirarsi alla propria abitazione all'ora che più gli aggrada, e di frequentare teatri, ed ogni altro luogo pubblico; quindi il togliere ad alcuno questo diritto è un aggiungere un nuovo limite alla sua libertà, dopo quello che a lui imposero le leggi fondamentali dello Stato, lo che di per se stesso è un male. La Polizia però non si pone in contraddizione con se stessa inferendo questo male, imperocchè sia da riflettersi che con tal mezzo ella non fa che prevenire un male maggiore, cioè il delitto, non sottoponendosi a tali vincoli che coloro, i quali per antecedente riprovevole condotta danno luogo a temere che sien per turbare l'ordine pubblico non tempestivamente raffrenati da tali misure. [1]

i mezzi ordinarii di prevenzione le semplici ingiunzioni con comminatoria.

La Legge però de'16 novembre 1852 autorizzò all'art. 12 i Delegati di Governo a trasmettere *tutte quelle ingiunzioni che la prudenza potrà consigliare nello scopo di mantenere il buon ordine, e di assicurare l'esecuzione delle leggi;* e così non solamente le ingiunzioni dirette a richiamare ad un obliato dovere morale, ma ogni altra qualunque ad arbitrio del magistrato. — La stessa legge col medesimo articolo, riportandosi all'art. 24 del Regolamento di Polizia, autorizza le dette autorità governative a comminare per le inobbedienze alle ingiunzioni da loro trasmesse *l'arresto* e *la carcere da otto giorni a due mesi;* la qual comminazione, per le ragioni di sopra espresse, ed anco perchè le ingiunzioni che questa legge autorizza non si limitano a quelle che rammentano doveri morali, potrà per avventura comparire esorbitante; se non che è da riflettersi che la legge suddetta nacque in tempi poco tranquilli, ed è perciò da considerarsi come legge di circostanza, e di transizione.

[1] I Precetti politici ammessi dall'art. del Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 sono i seguenti:

1° Di rassegnarsi in certi determinati giorni ed ore all'autorità;

2° Di far noto all'autorità il luogo della respettiva dimora;

324. Il canone che in ordine a siffatti precetti deve fermarsi è, che portando essi una nuova restrizione alla libertà naturale dell'uomo, e costringendo questo a ciò cui niuna legge lo costringeva, non debbono

3° Di non allontanarsi clandestinamente dal tetto paterno, o coniugale, facendone richiesta il padre, o la madre tutrice, o il tutore, o il marito;

4° Di non portare armi di qualunque specie. In questo caso cessa di avere qualunque valore la licenza per il porto d'arme di cui fosse munito l'individuo, che vi viene sottoposto;

5° Di non intervenire ai teatri, ai ridotti di giuoco, alle bettole, alle osterie;

6° Di ritirarsi in casa ad un'ora determinata della sera, e di non uscirne fino ad un'ora determinata della mattina;

7° Di non intervenire in certi luoghi di concorso in occasione di fiere, mercati, feste e pubblici spettacoli;

8° Di non conversare con certe determinate persone;

9° Di non recarsi in un dato luogo, o di non allontanarsi da un dato luogo oltre una certa distanza senza permesso dell'autorità;

10° Di non introdursi nei fondi altrui senza licenza del possessore, o di chi lo rappresenta;

11° Di sfratto dal Granducato ai forestieri mendicanti e vagabondi, ed a quelli che per difetto di legali documenti non hanno da giustificare l'esser loro.

12° Di sfratto dal Granducato ai forestieri che sono stati riconosciuti, o che resultano fondatamente sospetti d'una condotta, o di qualità morali o politiche, capaci di porre in pericolo la sicurezza interna ed esterna dello Stato, o di turbare l'ordine pubblico, o la pubblica o privata tranquillità.

Il precetto di sfratto di che in questo, e nel precedente numero 11, importa perpetua inibizione di rientrare in Toscana senza un preventivo permesso del Governo.

Lo stesso Regolamento spiegando le conseguenze della trasgressione ai precetti così dichiara:

Art. 23. Chiunque trasgredisce ai precetti descritti nei N.i 1. 2. 3. 5. 7 e 8 dell'Art. 12 soggiace all'arresto, ed incorre nella carcere da tre a otto giorni, e nella reincidenza del precetto infranto.

Art. 24. Chiunque trasgredisce ai precetti indicati nei N.i 4. 6. 9. 10. 11. 12 del citato Art. 12 soggiace all'arresto, e subisce la carcere da otto giorni a due mesi, e ricade nel precetto infranto.

Art. 25. La recidiva nella contravvenzione ai precetti sottopone il contravventore al doppio della pena stabilita respettivamente dai due precedenti Articoli.

Art. 26 La reincidenza nel precetto trasgredito opera l'effetto che al trasgressore debba esser rinnovato il precetto per tutta la durata di quello.

mai imporsi per un tempo indefinito, ma bensì sempre per uno spazio di tempo *certo* e *determinato*, ed anche il *più possibilmente ristretto*, molto più che in quest'ultimo caso riescono certamente di maggiore efficacia.[1]

È infatti dimostrato dall'esperienza, che l'uomo facilmente si adatta a tollerare un precetto di Polizia quando sa che dopo un dato spazio di tempo dovrà esser prosciolto da questo legame, e che frattanto non può dargli alcun vantaggio una contravvenzione, la quale può esser anzi causa che gli venga prolungata la durata del vincolo; ma che al contrario messo in una posizione indefinita, con molta facilità è portato a disprezzar l'ordine, e a tentar coll'infrangerlo di gustare ancora un momento di quella libertà, che non gli è dato altrimenti di godere. — Uno stato di permanente coazione ad altro non vale che ad esacerbare gli spiriti, e a consigliare disperati partiti.

Questa conseguenza è poi maggiormente da temersi quando l'imposizione del vincolo sia l'effetto d'un giovanile trascorso, d'un momentaneo trasporto; imperocchè in tal caso l'esperimento del mezzo preventivo di che si tratta, anzi che giovare alla emenda della gioventù e alla causa dell'ordine, può bene spesso produrre effetti contrarii.

Coloro infatti che per una lieve aberrazione si trovano a un tratto lanciati in quello stato indefinito di coazione, sono tosto in continua opposizione con se stessi, con la società, e cogli ordini. Accompagnati dal discredito che va sempre dietro al precetto di Polizia; angustiati dal timore di dover sempre render conto d'una contravvenzione; è impossibile che costoro ritornino alla virtù, e al viver pacifico. Una colpa li precipita in una serie di più gravi disordini.

Sottraendoli pertanto una volta alla pressione dei precetti, e rendendo loro la calma, non è con fondamento da sperarsi che potrà rista-

[1] Vigeva l'uso in Toscana di trasmetter simili precetti a tempo indefinito quando col mio Opuscolo sulla Riforma della Polizia pubblicato nel 1847, rilevando gl'inconvenienti di questo sistema io proponeva che venisse determinato il tempo dentro il quale fosse lecito d'imporli. Questo mio voto esaudì il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, il quale all'art. 10 così prescrive: « I precetti debbono essere imposti a tempo determinato, che non può mai oltrepassare la durata d'un anno, tranne i casi specialmente indicati nei numeri 11 e 12 del seguente articolo 12 » e all'art. 11 così prosegue: « I precetti non posson prorogarsi, nè rinnuovarsi se nel tempo della loro durata non sono stati trasgrediti, e se non sono sopravvenuti fatti imputabili al precettato, pei quali il nuovo precetto debba essere imposto indipendentemente dal primo. »

bilirsi la loro armonia morale? Ritornandoli alla pienezza della vita sociale, e liberandoli da importune rimembranze, non è da ritenersi che si potrà ottenere la completa loro rigenerazione?

ARRESTO, SEQUESTRO E ALLONTANAMENTO PROVVISORIO DA UN DATO LUOGO.

325. L'arresto, il sequestro e l'allontanamento provvisorio da un dato luogo sono misure cautelative dirette a prevenire qualche attuale disordine col togliere per qualche tempo la libertà personale a colui che lo minaccia, o a porlo in una posizione da togliergli fisicamente la possibilità di nuocere. [1]

L'arresto d'un individuo, come misura di prevenzione, non può esser che momentaneo; imperocchè o il fatto per cui ha avuto luogo interessa le competenze della Giustizia; e la Polizia, che in tal caso ha agito con titolo imprestatole dalla Giustizia deve immediatamente a questa consegnar la persona arrestata; o interessa unicamente la Polizia, e deve esser rilasciata alla sua libertà, cessato il pericolo. — Che se poi questo pericolo abbia un seguito, e non sia passeggiero, all'arresto può succedere o il sequestro nel Pretorio, [2] o l'arresto in casa, o l'allontanamento provvisorio dell'arrestato, o altra equivalente misura, di cui la circostanza indichi la opportunità. [3]

Il sequestro, come mezzo di prevenzione affine alla carcere, non

[1] Queste misure possono fra noi adottarsi, quando concorra l'urgenza, senza formalità d'atti, appoggiandole a fatti che l'autorità riconosca sussistenti. Art. 16 del citato Regolamento di Polizia.

[2] In Toscana si subisce il sequestro in una stanza apposita o nel locale ove è situato l'uffizio della Delegazione di Governo, o nel Pretorio.

[3] L'art. 13 del Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849, traccia il metodo da seguirsi in simili circostanze così prescrivendo: « Le autorità di Polizia amministrativa prendono nei casi d'urgenza tutti i provvedimenti richiesti dal bisogno di mantenere la salute, la sicurezza, la tranquillità, la morale e decenza pubblica, anche facendo arrestare le persone delinquenti, o gravemente e fondatamente sospette di criminosi propositi, e rimettendole senza indugio all'autorità giudiciaria, o respettivamente sottoponendole al sequestro in Pretorio, all'arresto in casa, o all'allontanamento provvisorio da un luogo determinato; salva inoltre la facoltà d'imporre loro, ove occorre, uno o più dei precetti menzionati nel precedente art. 12. »

può esser decretato che per breve tempo. L'arresto in casa, e l'allontanamento da un luogo determinato, come mezzi più miti, ponno avere una durata men breve. [1]

CAPITOLO IX.

Specie penali della Polizia di fatto.

326. Ci è occorso più volte di avvertire come la missione sostanziale della Polizia, è quella di prevenire il delitto, e tutto ciò che può turbare l'ordine interno della città; [2] — Che la Polizia di diritto mira a conseguire l'oggetto di questa sua missione con l'aiuto della legge, e la Polizia di fatto con l'opera dell'uomo; [3] e che l'una e l'altra nell'esercizio del loro ufficio si valgono di espedienti penali. [4]

327. Il fine della sua istituzione raggiunge la Polizia *direttamente* quando colla vigilanza e coll'impiego di mezzi analoghi sventa il disegno delittuoso, e tempestivamente sopprime nel suo nascimento l'offesa. — Questo modo di operare è proprio esclusivamente della Polizia di fatto; e gli espedienti di cui si vale in questa bisogna, più che di pene, meritano il nome di *misure di prevenzione*.

Lo stesso fine poi consegue *indirettamente*, quando mira alla cor-

[1] Per il citato art. 13 il sequestro nel Pretorio non poteva eccedere nella durata lo spazio di 48 ore: l'arresto in casa, e l'allontanamento da un luogo determinato lo spazio d'otto giorni. Ma la legge de' 25 aprile 1851, in vista delle circostanze speciali nelle quali versava il paese, estese in questo rapporto le facoltà governative autorizzando i magistrati di Polizia a sottoporre le persone sospette di criminosi propositi al sequestro in Pretorio fino a otto giorni, o all'allontanamento provvisorio da un luogo determinato fino ad un mese; detta legge art. 1. —

L'infrazione del sequestro in Pretorio, dell'arresto in casa, e dell'ordine d'allontanamento da un certo determinato luogo, in ordine al citato Regolamento di Polizia sottopone l'inobbediente alla carcere per un tempo uguale a quello per il quale era stata ordinata la misura stata trasgredita. — Art. 27. —

[2] V. Introduz. § 2. — Sez. prel. cap. II, § 10. — Cap. IV, § 23. — V. anche il testè discorso, cap. VII, § 315.

[3] V. Sez. prel. cap. II, § 15.

[4] V. § 217 alla Sez. presente.

rezione del cittadino. — Questo secondo modo d'agire è comune alla Polizia di fatto e alla Polizia di diritto; e gli espedienti di cui in tal caso esse si valgono conservano l'indole e il carattere di *pene;* imperocchè tal nome esse meritano se sanzionate da una legge esistente di Polizia si irroghino al trasgressore della Legge stessa; e può loro convenire se vengano decretate dal prudente arbitrio del magistrato per abitudini biasimevoli e pericolose, o per mancanze ed azioni viziose non definibili sotto un determinato titolo di delitto, e non contemplate dalla Legge, e che vi è un interesse politico di reprimere.

328. Gli espedienti di cui si vale la Polizia di fatto adunque, talora di misure di mera prevenzione; tal altra di pene riveston forma e carattere. [1]

Delle misure meramente di prevenzione parlammo al capitolo precedente. Tratteremo in questo delle pene.

329. Fra le pene che i Codici d'Europa pongono a disposizione della Polizia preventiva figurano ordinariamente:

La carcere;
La fustigazione;
L' esilio;
Il domicilio coatto;
La reclusione nelle case di correzione;
La sottoposizione coatta alla disciplina militare; e
La detenzione nelle fortezze.

CARCERE.

330. La carcere, come quella che ha un effetto immediato e sicuro, perchè pone l'individuo che vi soggiace nell'impotenza quasi assoluta di nuocere durante il tempo della detenzione, è la pena più usitata presso i popoli moderni, e di cui più frequentemente che d'ogni altra si vale la polizia. [2]

[1] V. qui addietro il § 316.

[2] Il Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 non accordava all'autorità governativa la facoltà di valersi di questa pena che nel caso d'inosservanza di precetti. Ciò era coerente al principio da quel Regolamento consacrato di niegare ogni facoltà punitiva alla Polizia, restringendo ogni di lei ufficio alla mera vigilanza, e all'uso di misure di mera prevenzione. L'esperienza dimo-

Di questa pena dicemmo quanto occorreva al Cap. VI della presente Sezione, al quale perciò rimandiamo i nostri Lettori.

FUSTIGAZIONE.

331. Questa pena che trae dal petto della soffrente umanità le grida strazianti dello spasimo e del dolore, e che non di rado lascia indelebili traccie di sconcerto nell'economia animale del paziente, contiene in se tanto di crudeltà che l'animo sensibile rifugge con orrore dall'idea della sua applicazione. [1]

Malgrado che un uomo celebre abbia sostenuto la proficuità della medesima unicamente per un determinato ceto di persone, [2] essa do-

strò che la Polizia preventiva spogliata di qualunque facoltà coercitiva era insufficiente ai bisogni dal mantenimento dell'ordine, e con le leggi successive venne a supplirsi a questo difetto. La prima legge che si discostasse dall'accennato principio fu quella del 6 gennaio 1851 sugli impresarii e attori teatrali, con la quale si attribuì ai Delegati di Governo la facoltà di *condannare* nella *pena* del sequestro nel Pretorio e in casa per le infrazioni ivi contemplate, imperocchè si venne così ad imprimere il carattere di vera e propria pena a quella, che per l'art. 13 del Regolamento suddetto, cui questa legge si riporta, era semplice misura di prevenzione adottabile nei soli casi d'urgenza. Si allontanarono poi affatto dal principio stesso, e fecero cambiar totalmente natura alla Polizia introdotta dal Regolamento medesimo le leggi successive de' 25 aprile 1851, e 16 novembre 1852, la prima delle quali autorizzò i Consigli di Prefettura a decretare la dimora coatta e la reclusione in una fortezza; e la seconda autorizzò i Delegati di Governo a sottoporre a otto giorni di carcere per i titoli ivi espressi, i Sotto-Prefetti, e i Prefetti alla pena stessa fino ad un mese e tre mesi respettivamente; e i Consigli di Prefettura alla mutazione coatta di domicilio, alla detenzione nella casa correzionale, e alla reclusione in una fortezza fino a tre anni.

[1] V. Il mio Opuscolo sulla Riforma della Polizia più volte citato.

[2] Il professor *Gian Domenico Romagnosi* dal § 1527 al 1531 della sua *Genesi del diritto penale* si fa sostenitore di questa barbara pena. Per quanto peraltro nell'acutezza del suo ingegno abbia trovato non pochi argomenti per dimostrare i pretesi vantaggi della pena stessa, pure a persuaderci della di lei ingiustizia e illegittimità serve solo il riflettere che la sua applicazione è stata bene spesso fatale nei suoi effetti sì fisici che morali a colui che n'è stato paziente. Non son rari gli esempii di persone, che sottoposte allo staffile hanno risentito sconcerti tali di salute, che le hanno rese inabili al travaglio per tutto il tempo della lor vita. Narrasi di un'avvenente femmina che sottoposta

vrebbe esser bandita affatto dai Codici delle Nazioni incivilite, come pena degna di rimanere fra le infauste memorie dei ferrei, e tenebrosi secoli della barbara ignoranza.

a questa pena, per la veemente impressione morale ricevutane, venne assalita da fiera eruzione cutanea che in breve la rese deforme, e malsana finchè visse. Piacemi su tal proposito di riportare una Relazione del meritissimo signor Dottor Corrado Taddei De-Gravina, che compiacendosi di soddisfare al mio desiderio, ebbe la gentilezza di scriverla, enumerando in essa coll'appoggio dei fatti, e dell' opinione di celebri autorità mediche, i funesti effetti di questa pena:

« Lo staffile e il bastone, egli dice, ammenati che siano sovra una qualcho parte del nostro corpo, vi imprimono delle vere contusioni, cioè, v' ingenerano del dolore con dilacerazione dei vasi sanguiniferi sotto cutanei (per cui stravenamento di sangue sì alla superficie, che al disotto della cute, o per entro le fibre muscolari sottoposte) grave intorpidimento, ed offesa di coteste fibre muscolari, e concussione eziandio degli organi più nobili, ed i più riposti di nostra macchina. A questa concussione si devo riferire il copioso sangue espettorato da alcuni soldati toscani, allorchè vennero rialzati dal bancaccio dove ricevute avevano venti, a venticinque bastonate. A questa concussione si deve puro riportare la lacerazione dei visceri addominali di quel fanciullo di Helmstadt morto pochi giorni dopo dallo percosse sofferto con una sola bacchetta dal suo maestro, notomizzato da Heistero. A questa concussione attribuì il fu professor Nerici perito fiscale dei regii Tribunali di Lucca la contusione, la suppurazione mortale del fegato d'un giovanetto calzolaio stato validamente verberato col correggiuolo dal suo principale, da me visto sezionare allorquando faceva le pratiche mediche sotto cotesto distinto allievo dell'illustre Rasori. Ma ancorchè la concussione dei visceri interni non ascenda a tanto da produrre organiche lesioni incompatibili affatto colla vita, le offese degli organi esterni, cioè della cute, del cellulare sotto-cutaneo, dei muscoli e dei nervi saranno mai sempre a deplorarsi, essendo inseparabili dall'effetto che lo staffile e il bastono producono; nè mancheranno di mostrarsi gravi, profondo, e pericolose in ragione diretta e della forza impiegata ad originarle, e del numero delle battiture rinnovellate sulle parti già dai primi colpi state danneggiate e contuse. Nè il numero di queste, nè la forza che le produce essendo al certo di lieve momento, gli enumerati organi restano malconci, nè più riacquistano la perfetta loro integrità organica, nè ritornano capaci ad effettuare le proprie funzioni, rimanendo mai sempre infermicci. Fatto riconosciuto eziandio fino dalla più remota antichità. Ippocrate lo avverte; Galeno lo conferma « *a majori fatigatione, et similibus causis recrudescebat dolor.* » Ed i medici posteriori ad essi lo confessano, dichiarando che le gravi contusioni lasciano dietro di se delle traccie sì triste da render per sempre invalido colui che le riportò. « *Vita*, così lasciò registrato Wan Swieten, *quidem manebit. sed a sanitate multum deficiens*

Digitized by Google

332. Colla irrogazione di siffatta pena la Polizia si propone di correggere il cittadino traviato: ma per conseguire questo fine sarà ad essa lecito di straziare barbaramente l'umanità, e di privarla del massimo d'ogni bene, la salute? Chi sarà mai colui, che dotato d'una mente per riflettere, e d'un cuore per sentire, concluda per la legittimità di questa pena come espediente correttivo? di questa pena, che per correggere strazia crudelmente le membra del paziente, e talvolta lo uccide? Il grido di generale indignazione che si elevò sempre in presenza del tristo spettacolo della sua irrogazione è una solenne protesta contro l'uso di questa pena, che fa chiaro come essa offenda il sentimento pubblico, [1] e come fra gli amici dell'umanità e della Giustizia non possa mai sperare di rinvenire il suo fautore.

333. Ma prescindendo dalla sua crudeltà, che viola la regola di mi-

unde chronici quam maxime, et sæpe simul, nulla arte superabiles morbi orientur. » L'esperienza di tutti i tempi ha pur troppo rivelato che i dannati alla pena del bastone sono andati incontro ad invincibili lombaggini, ad indebolimenti negli arti inferiori, ed a vera paralisi dei medesimi, a sputo di sangue, ad ernie, a lente infiammazioni de' reni e nelle donne a croniche flemmasie dell'utero, a sospensione di mestrui, a convulsioni ecc. Nè tampoco da così fatti malori scamparono quei tali che soggiacquero al doloroso staffile, essendo stato questo perfin capace di fare sviluppare delle gravi e sordide affezioni cutanee, siccome avvenne in quella meretrice, che essendo stata condannata a percorrere le vie di Monpellier sopra un asino sotto la sferza del manigoldo, non fu appena tornata al suo carcere, che le si sviluppò un' intensissima febbre susseguita da dolorosa eruzione flicteroide estesa sopra tutta la cute. Se poi si rifletta alla grande influenza che sovra il muliebre organismo possiede il mensile tributo, e quanto sia questo facile ad interrompersi, o perdersi, il sottoporre il bel sesso a cotal sorta di punizioni è lo stesso che esporlo a serio pericolo: « *quia* scriveva fino dagli ultimi anni del XVI secolo il venerando Zacchia, *etiam menstruata fieri potest recursus sanguinis ad superiora, et inde plurima mala enasci mulieri exitialia..... Illud tantum* continua poi a dire, *adnotaverim hic, mulierem menstruis fluentibus non esse torquendam: quia ex dolore et labore, aut subita ac repentina retractio fieret ad superiora fluentis sanguinis, aut major venarum adapertio, præter quam quod facile tunc ea occasione posset mulieri animo deficere, et alia symptomata non sine vitæ periculo incurrere.* »

[1] « ..... I fisici strazii del corpo se non avessero contro di se come pena il voto della politica, avrebbero quello della Giustizia, non essendo giusto che il senso d'umanità nei buoni sia tormentato nel tormentare il malvagio, il quale uomo è pur sempre. » *Carmig.* Teor. delle LL. della Sic. Soc. tom. 3 pag. 130.

tezza stabilita per le pene di Polizia; e prescindendo eziandio dai pericoli cui la sua applicazione assoggetta la salute dell'uomo, essa non potrebbe mai accogliersi da un buon codice di Polizia, come contraria al canone fermato al § 223 che le pene di Polizia non debbono essere infamanti.

Ancorchè infatti volesse ritenersi che una pena infamante potesse aspirare alla correzione della persona cui è inflitta, lo che per altro non può ammettersi per la ragione che l'infamia suol essere anzi incentivo all'incorreggibilità, [1] chi non vede essere assurdo e ridicolo il rendere infame il cittadino per correggerlo?

Ora, checchè dir si voglia in contrario, un certo grado d'infamia è inerente a questa specie di pena, sia che venga irrogata in pubblico, sia che lo venga in privato; e ciò non tanto perchè è infame la mano donde i colpi si partono, e il suo obbrobrio par che comunichi al paziente, [2] quanto perchè la opinione degli uomini, superiore in ciò a qualunque legge, ha annesso questo carattere alla pena stessa, forse perchè fu già destinata a gastigare la classe più abietta e più vile degli uomini. [3]

Essa pena inalza quindi una barriera morale fra colui al quale è stata irrogata, e il resto della società. L'umiliazione e il disprezzo sono gli effetti che lo sfortunato che l'ha subita deve attendersi dal pregiudizio pubblico, talchè sfuggito dai buoni, con gran difficoltà troverà il mezzo d'impiegare lecitamente la sua industria; conseguenza naturale di questa sua posizione sarà, che costretto al consorzio dei soli perversi, e a procurarsi la sussistenza con mezzi illegittimi, da traviato che era diventerà malvagio.

334. Nè questi sono i soli vizii a questa pena inerenti, ond'essa comparisce esorbitante, pericolosa, ed ingiusta; ma altro vizio sostanziale si ravvisa nella sua irretrattabilità; al quale poi l'altro non meno notabile si aggiunge, che essa può esser resa più o meno acerba dalla mano destinata ad applicarla: ragioni tutte che consigliano a rifiutarle affatto una sede in un codice sapiente e civile. [4]

[1] Experientia namque docuit infamiam sæpe incorrigibilitati ansam præbere. *Carmign.* Elem. jur. crim. § 333 edit. sec.

[2] Applica ordinariamente questa pena il carnefice, o un condannato alle galere.

[3] Appresso gli antichi Romani fu riserbata questa pena agli uomini liberi più vili, e ai servi. *Caravit.* Istit. crim. lib. 4, § 1, num. 16, 17.

[4] Ecco a questo proposito quanto dice il professor *Giuliani*: « La fustigazione moderata si vorrebbe da taluni difendere come pena acconcia a repri-

Digitized by Google

335. Sorprende a vero dire come malgrado i tanti vizii che sono insiti a questa pena, essa trovisi tuttora in uso presso popoli culti e civili, fra i quali le scienze criminali hanno fatto progressi considerevoli; [1] e la sorpresa aumenta al sapere, come presso alcuni di detti popoli, che questa pena avean cancellato dai loro codici; sia stata essa di recente ristabilita. [2]

Giova ciò non pertanto sperare che il tempo farà paghi i voti degli uomini generosi ed umani, i quali si sono pronunziati contro l'uso di questa barbara pena, che al dire di uno di essi [3] disonora il reo che la soffre, il legislatore che la prescrive, il giudice che la decreta, e perfino lo spettatore, che mira con occhio tranquillo violare la dignità dell'uomo, ed il pubblico pudore.

mere i leggieri delitti, ma il *Carmignani* saviamente osserva, doversi sfuggire que' gastighi, cui la mano dell'esecutore può a capriccio far più gravi, o più lievi. Rammentiamoci poi il canone fondamentale che consiglia a proscrivere le pene irretrattabili. « *Istituz. di Diritt. Crim.* lib. 2, part. 1, cap. VI, § 4, n° 5.

[1] In varii stati della Germania è in vigore la fustigazione, la quale è adottata come pena di Polizia anco dal codice austriaco. *Mittermajer*, Relaz. del Cod. Pen. con quello di Poliz. — L'uso grande che si fa in Austria di questa pena fece anzi scrivere ad un celebre Pubblicista: « La peine du bâton pour les hommes, et celle des verges pour le femmes et pour le jeunes gens, jouent un grand rôle dans le code autrichien. En matière de contraventions sourtout on la regarde, à ce qu'il paraît, comme une sorte de panacée universelle. » *Rossi*, Traité de Droit Pénal introd. Nella nostra Toscana vigeva la fustigazione pubblica, e privata anco per alcuni veri e proprii delitti, ma fu abrogata dalla pratica: vigeva eziandio la fustigazione privata per delitti di Polizia, ma ordinariamente non si applicava, per esser la sua irrogazione ripugnante troppo all'indole dolce ed umana che forma il principal carattere del nostro paese. — Il voto che per la definitiva di lei abolizione io esprimeva col già citato mio opuscolo sulla Riforma della Polizia venne soddisfatto dal Regolamento de' 22 ottobre 1849, dove questa pena non figura.

[2] È stata recentemente ristabilita la fustigazione nel regno di Wirtemberg. — Di 82 deputati, 32 si erano però pronunziati contro il relativo progetto di legge. — Anco a Berlino si era tentato nei primi periodi del corrente anno 1853 di ristabilire questa pena, ma il ministero unito, nella prima seduta tenutasi in proposito, si pronunziò contro al relativo progetto, presentato dal ministro dell'Interno.

[3] *Meyer*, Istituz. Giudiz. Introduz. pag. 48, ediz. di Prato 1848.

Digitized by Google

ESILIO.

336. L'esilio è *generale* quando esclude il condannato da ogni luogo dello Stato: è *particolare* se lo esclude unicamente da alcuna città, distretto , o compartimento dello Stato medesimo. Nel primo caso suol esser perpetuo, nel secondo caso è temporario.

337. L'esilio generale non potrebbe giustamente applicarsi che ai forestieri, che col loro contegno hanno demeritato la protezione delle leggi del paese da cui vengono espulsi. Usata contro i sudditi, questa pena oltrepasserebbe i limiti della mitezza, entro cui debbono esser ristrette le pene di Polizia, sì perchè, come abbiamo notato, suol esser perpetua; e sì perchè priverebbe questi di un diritto, che certamente perder non possono per un sospetto, o per una semplice mancanza di Polizia, del diritto cioè di rimanere nella terra che li vide nascere, che cuopre le ossa dei loro padri, che contiene tutte le loro care affezioni e sostanze, e alla quale sono tenacemente attaccati dalla forza possente delle abitudini.

Se un'eccezione comportar potesse questo principio di equità e di giustizia, ciò non potrebbe per avventura verificarsi che in circostanze e in tempi di politico turbamento, nei quali l'espulsione dalla patria dei cittadini pericolosi alla sua tranquillità fosse imperiosamente comandata dall'esigenze della politica, e dall'interesse generale del paese; e questa eccezione tanto più potrebbe ammettersi in quanto che in tal caso la pena segue più fedelmente l'indole delle cause che la dettano, e perchè ordinariamente la condizione degli agitatori politici è tale, che allontanati dalla patria, non restano senza mezzi di sussistenza, nè si trovano perciò collocati tra il rossore della vita mendica, e la disperazione della delittuosa. [1]

338. L'esilio, applicato dal magistrato di Polizia al forestiero mendicante e vagabondo, o che per mancanza di recapiti che giustifichino l'esser suo, o per le sue qualità morali, religiose o politiche ha meritamente eccitato la diffidenza del Governo, non è pena, ma è una misura di precauzione, alla quale il magistrato stesso, come custode dell'ordine, e della pubblica tranquillità e sicurezza è autorizzato a procedere per via di semplice precetto. Più che esilio però, chiamasi allora *sfratto;* imperocchè l'esilio, includendo il concetto del bando dalla patria, non sia a rigore

[1] *Carmign.* Teor. delle LL. della Sic. Soc. tom. III, pag. 194.

di termine applicabile che ai sudditi che godono i diritti di cittadinanza; nel tempo che la parola sfratto sta meglio ad indicare l'idea dell'espulsione da un luogo, ove non si ha diritto di rimanere.[1]

339. Relativamente all'applicazione del precetto di sfratto ai forestieri, si è fatta non di rado in pratica la questione, se una misura simile possa giustamente colpire il forestiero che ha dimorato nel paese donde si vuole espellere per un corso di anni sufficente a fargli acquistare il domicilio civile; la qual questione ha sempre ricevuto una soluzione affermativa per la considerazione che il lasso del tempo, se vale a fare acquistare al forestiero il domicilio agli effetti civili, non è capace però di produrre una eguale conseguenza quanto agli effetti politici; imperocchè l'ospitalità accordata al forestiero sia sempre subordinata alla tacita condizione che egli si conduca uniformemente alle leggi del paese che gliel'accorda, e che questa sia sempre revocabile ognorachè la di lui condotta inspiri fondati sospetti che egli sia per riuscire infesto alla tranquillità e sicurezza pubblica e privata del paese medesimo.

Questa regola però non vale rispetto ai forestieri che hanno ottenuta la naturalizzazione, i quali si parificano, a tutti gli effetti, ai veri e proprii sudditi.

340. L'esilio particolare applicato ai sudditi, come pena di Polizia, non è per regola molto adottabile. — Le pene di Polizia debbono infatti rivestire il carattere di correttive, o di preventive: che l'indole di correttività manchi nell'esilio di cui si tratta, non fa mestieri il dimostrarlo. Riveste è vero la natura di preventivo, come quello che coll'espellere un individuo da un dato luogo, ove per una causa qualunque la di lui

[1] Il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 fra i precetti, alla trasmissione dei quali autorizza le autorità governative, contempla litteralmente quello di sfratto dal Granducato ai forestieri mendicanti e vagabondi, ed a quelli che per difetto di legali documenti non hanno da giustificare l'esser loro; come pure ai forestieri che sono stati riconosciuti, o che resultano fondatamente sospetti d'una condotta, o di qualità morali o politiche capaci di porre in pericolo la sicurezza interna ed esterna dello Stato, o di turbare l'ordine pubblico, o la pubblica o privata tranquillità; dichiarando che questo precetto di sfratto importa la perpetua inibizione di rientrare in Toscana senza un preventivo permesso del Governo. Art. 12, n° 11 e 12. — Lo stesso Regolamento vuol però all'art. 18, che al precetto di sfratto che sopra preceda un semplice invito dell'autorità ad uscire dentro un tempo determinato, anche il più ristretto, dal territorio del Granducato, e che solo in caso di renuenza succeda all'invito il formale precetto di sfratto.

presenza possa riuscir nociva alla pubblica o privata tranquillità, intenda a prevenire il disordine; ma in tali casi l'esigenze della Polizia sogliono esser transitorie e momentanee, e la misura dell'allontanamento provvisorio che, come abbiamo testè veduto, [1] costituisce uno dei suoi mezzi di prevenzione, può bastarle all'uopo, senza il bisogno di ricorrere all'esilio, che riveste l'indole di vera e propria pena, e che avendo una qualche durata di tempo, non potrebbe con giustizia applicarsi nei casi accennati, nei quali mancherebbe ogni ragione di prolungar l'espulsione d'un individuo dal suo domicilio oltre il tempo necessario al ristabilimento dell'ordine.

Che se in alcuni casi la prudenza politica potesse consigliare un allontanamento diuturno, all'esilio sarebbe forse da preferirsi il domicilio coatto; espediente molto più adattato alle vedute della Polizia, imperocchè escludendo l'individuo da tutti i luoghi dello Stato, ad eccezione d'uno nel quale è costretto a rimanere, questi potrà quivi esser con facilità sorvegliato, ed in forza di questa sorveglianza essere anche indotto ad intraprendere laboriose, e pacifiche abitudini; nel tempo che l'esilio, dando al condannato la libertà di circolare per tutti i luoghi fuori di quello da cui è stato espulso, lo avvezza così alla vita vagabonda, lo sottrae a qualunque vigilanza, e conseguentemente non vale a tutelare quanto occorre l'ordine e la tranquillità del paese stesso, dal quale il condannato medesimo è stato allontanato.

341. Ma non solamente queste sono le ragioni per le quali l'uso d'applicar l'esilio particolare ai sudditi comparisce poco imitabile: altre ve no hanno, e forse di maggior peso.

La sua ingiustizia, consistente nello spurgare di cattivi soggetti un paese dello stato a danno degli altri, ne fornisce una. Non è egli ingiusto infatti d'obbligare una città, una terra, un villaggio che vivon pacifici e tranquilli, ad accoglier fra loro un ospite pericoloso, che forse turberà la pace di cui godono, per la sola ragione che egli non turbi l'altrui? Non è egli ingiusto il togliere o diminuire ad un paese la opinione della propria sicurezza sia quanto alle persone, sia quanto alle proprietà, col costringerlo a ricever nel suo seno il prepotente proclive alle risse e all'offese, e il mariuolo dedito ai furti, per la sola ragione di preservare il loro paese natio dalle loro molestie, e ruberie? E d'altronde non è interesse della società, e non è forse dovere assoluto del Governo il provvedere a che

[1] V. § 325. —

Digitized by Google

in ogni luogo soggetto alla sua amministrazione sian salvo le persone, sian sicuri gli averi, e sia mantenuta, quanto più è possibile, l'opinione della pubblica e privata sicurezza? Le affermazioni che naturalmente tengon dietro a questi quesiti se non conducono a rigettare affatto l'uso di questa pena, fanno chiaro per lo meno che essa non è applicabile indistintamente a tutte le persone, e per ogni specie di reati. [1]

342. Ma per condurre a rifiutarla totalmente vi ha di più. L'esilio, allontanando il cittadino dalla terra nativa, dove i rapporti contratti fino dall'infanzia, e le abitudini della vita gli hanno reso agevole l'applicar con vantaggio la sua industria e il suo commercio, gli tronca a un tratto gli ordinarii suoi mezzi di sussistenza, e facendolo piombare insiemo con la propria famiglia, innocente dei suoi trascorsi, negli orrori della miseria e dell'indigenza, lo pone in quello stato terribile, che facilmente consiglia all'uomo disperati partiti, non ultimo dei quali è il delitto.

Per tutte queste considerazioni pertanto noi crediamo che la pena dell'esilio particolare applicata ai sudditi non possa meritare una sede in un buon codice di Polizia.

MUTAZIONE COATTA DI DOMICILIO.

343. La mutazione coatta di domicilio è una specie penale affine alla relegazione. Come espediente preventivo, di questa pena si vale molto acconciamente la Polizia. Essa consiste nel costringere un individuo, la presenza del quale possa ragionevolmente credersi pericolosa nel paese che abita, a fissare il suo domicilio in altro determinato luogo per un periodo di tempo più o meno lungo. [2]

344. La mutazione coatta del domicilio non ha il difetto che si ravvisa nell'esilio, consistente nell'abbandonare il condannato ai disor-

[1] Neppure a riguardo delle donne, dei minori e dei ciechi è conveniente l'uso dell'esilio, non essendo ultimo fra i doveri della Polizia preventiva quello di procurar che queste classi di persone non restino in balia di se stesse, e non vengano poste in situazioni pericolose per la morale e il buon costume, e per la loro personale sicurezza.

[2] Per la nostra legge de' 16 novembre 1852, i Consigli di Prefettura sono autorizzati ad applicare la mutazione coatta del domicilio fino a tre anni. L'aver dato sì grande estensione ad una misura di prevenzione non può esser giustificato che da una straordinarietà di circostanze. Occorre rammentarsi esser questa una legge eccezionale nata in tempi gravi e difficili.

dini d'una vita vaga ed errante, senza la guarentigia d'un' opportuna vigilanza, imperocchè all'individuo sottoposto a questa misura resta interdetto di varcare i confini del luogo destinato per la sua nuova dimora, nel quale frattanto ei viene sorvegliato dalla Polizia.

Ha però comuni coll'esilio altri difetti, quello cioè che questa specie penale non è applicabile indistintamente ad ogni classe di persone; e l'altro consistente nel togliere il condannato all'esercizio della sua industria, e alle occupazioni dei suoi traffici, e del suo commercio; il perchè, per evitare i pericoli provenienti dal primo difetto dovrebbe sempre risparmiarsi l'uso di questa misura rapporto ai ladri (che al dire del Carmignani trovan col rubare dappertutto una patria [1]) e alle donne, ai minori, e ai ciechi, i quali col cambiar domicilio, e coll'allontanarsi dai proprii parenti incaricati di sorvegliare e guidare la loro condotta, verrebbero collocati, privi di scorta, di tutela, e d'aiuto, in uno stato pericoloso per la morale e il buon costume, e per la loro stessa personale sicurezza; e per prevenire gli altri dipendenti dal secondo, dovrebbe essere impegnata la stessa autorità di Polizia ad interporre il suo ufficio, e le sue cure all'effetto di provvedere all'individuo bisognoso, colpito da questa misura, il modo d'impiegare utilmente le sue braccia, onde porlo in grado di trarre dal lavoro, e dalla personale sua industria i mezzi di un' onesta sussistenza.

RECLUSIONE NELLE CASE DI CORREZIONE.

345. Non sempre la legge penale, rispetto alla persona del delinquente, può essere applicata. L'estrema giovanezza del colpevole è una delle cause che alla sua applicazione si oppongono. Il legislatore minacciando pene agli autori del delitto ha presupposto in essi quel grado di intendimento che manca nei giovanetti, e per il quale soltanto le azioni degli uomini possono essere loro civilmente imputate.

Ma se l'azione delittuosa del giovanetto sfugge alle competenze della giustizia penale, la disposizione all'offesa che egli ha spiegato col suo delitto merita per altro di fermare l'attenzione dell'autorità, la quale nell'interesse sociale dee provvedere a che questa malvagia disposizione venga per tempo soffocata. — È questo uno dei casi nei quali molto opportuna si presenta la misura della reclusione nella casa di correzione.

[1] Scritti inediti tom. 6, pag. 56.

346. Questa misura è decretata in Francia dall'autorità giudiciaria contro i giovanetti rei di delitto, che per difetto d'età sfuggono alle competenze della legge penale. Anco il moderno nostro codice penale (la cui promulgazione ci ha colti a questo punto della pubblicazione del presente nostro lavoro,) sottraendo alla penale responsabilità pei delitti da loro commessi i fanciulli che non hanno compito il duodecimo anno, e i minori che non hanno compito il decimoquarto, quando è provato che agirono senza discernimento, imitando il sistema francese, rilascia i primi alla disciplina domestica incaricando bensì nei casi più gravi le autorità di polizia amministrativa a prendere un provvedimento adattato alle circostanze; e prescrive quanto ai secondi che il Tribunale ordini, o che sien richiamati i parenti ad invigilare sulla loro condotta, o nei casi più gravi, che siano collocati in una casa di correzione per un tempo che non ecceda tre anni. [1]

347. Quando è questione non di veri e proprii delitti, ma di semplici traviamenti, se il traviato meritevole di correzione è minorenne, la di lui reclusione nello stabilimento correzionale viene ordinata anco sulle istanze del padre di famiglia, il quale ha ricorso a questa estremità quando l'esperienza gli ha fatto chiaro essere insufficiente la disciplina domestica.

348. Per le leggi francesi, il capo di famiglia, come arbitro sovrano della medesima, ha il diritto di ottenere che il magistrato pronunzi sulla semplice sua richiesta, la reclusione nella casa di correzione del proprio figlio minore di 16 anni. Passata questa età, il padre non può che domandare la correzione; ed il Presidente del Tribunale che rilascia l'ordine d'arresto senza esitazione nel primo caso, può rifiutarlo, o diminuire il tempo della detenzione richiesta dal padre quando il figlio ha più di 16 anni. [2]

Un sistema consimile introdusse nella nostra Toscana il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, il quale autorizzò i Tribunali di Prima Istanza a decretare la reclusione nella casa di correzione de'minori d'età sulle domande del padre di famiglia, o del suo legittimo rappresentante, dopo però essere stati verificati gli addebiti portati a carico del recludendo. [3]

[1] Cod. Pen. Toscano del 20 giugno 1853, art. 36 e 37.

[2] *Fregier*. Des classes dangereuses quatr. part. lit. un. chap. V.

[3] « Art. 38. I tribunali di Prima Istanza in Camera di Consiglio fanno ragione, sentite le parti, e il Pubblico Ministero, e previa sommaria verifica-

349. Per tal modo, sull'esempio delle francesi, le nostre leggi ammettono a riguardo dei minori due specie di correzione, l'una che deriva dalla Giustizia ordinaria, l'altra che ha la sua sorgente nell'esercizio dell'autorità paterna, e che partecipa della magistratura domestica. Tanto nell'uno come nell'altro caso la reclusione vien decretata dall'autorità giudiciaria, il concorso della quale però sotto questo rapporto è da considerarsi come sussidiario della Polizia.

350. Per non restringere di soverchio la naturale libertà dell'uomo dovè la legge, siccome a suo luogo dicemmo, [1] lasciare impunite certe azioni, che sebbene non includenti un immediato reale pericolo per la società, purtuttavia non andavano esenti da censura, sia per un certo carattere d'immoralità che rivestivano, sia perchè apparivan contrarie ad un regolare, ed ordinato sistema di vita sociale. La frequente ripetizione però di tali azioni inducendo il ragionevole sospetto che colui che le commette, traviato ormai dal retto sentiero, sia per precipitare nella via del disordine e del delitto non tempestivamente arrestato nel suo corso, reclama senza dubbio il provvido, e tutelare ufficio dell'autorità, affinchè con adattati provvedimenti vengano troncate quelle pericolose abitudini, e corrette quelle prave tendenze che alla perfine condurrebbero al delitto.

È questo un altro caso in cui la reclusione nella casa di correzione può molto acconciamente esser decretata, ed il decretarla spetta quivi alla Polizia la quale applica questa misura non tanto ai minori di età, quanto anco ai maggiori suscettibili ancora di correzione. [2]

zione de'gravami da farsi negli atti della cancelleria, alle domande dei Padri, dei Consigli di famiglia, dei Direttori di orfanotrofii, Ospizii di poveri, o altri Stabilimenti di pubblica beneficenza, che respettivamente invochino sopra i figli minori, i pupilli e gli alunni minori, la repressione della pubblica autorità.

» Art. 39. In simili casi i Tribunali di Prima Istanza posson decretare la reclusione nella casa di correzione da un mese ad un anno per la prima volta; da sei mesi a due anni quando il figlio, il pupillo, o l'alunno abbiano altra volta sperimentato la stessa repressione.

» Art. 40. Da questi decreti delle Camere di Consiglio come fondati sulla potestà paterna, o quasi paterna, non compete rimedio alcuno al figlio, al pupillo, o all'alunno. »

[1] V. Sez. I, cap. I, §§ 35, 36, 37.

[2] Il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, non ammetteva la reclusione nella casa di correzione che dei minori d'età da decretarsi alle Istanze

351. La reclusione nelle case di correzione è uno dei mezzi coercitivi, dai quali la Polizia può ritrarre i maggiori vantaggi. Ma affinchè i di lei voti per questa parte non vadan frustrati, rendesi necessario che le norme, e le discipline che debbon regolare la condotta dei reclusi nell'interno di questi stabilimenti siano tali da poter raggiungere l'oggetto della loro istituzione, vale a dire il miglioramento morale dell'umanità pervertita e corrotta. Il travaglio continuo, l'istruzione civile, morale e religiosa, la subordinazione della famiglia reclusa, e il mantenimento costante dell'ordine e della quiete sono gli oggetti su i quali debbono principalmente fondarsi le discipline, e le regole delle case di correzione. Il travaglio assuefacendo l'uomo all'occupazione, lo rende nemico dell'ozio e lo distacca da ogni viziosa abitudine: L'istruzione civile illumina il suo intelletto, e lo addentra nella conoscenza dei proprii doveri dirimpetto alla società: L'istruzione morale, e l'esercizio delle pratiche religiose aprendogli il cuore alle ispirazioni della pietà, della fede, e dell'amore pel prossimo, lo rende probo, giusto ed umano: L'abitudine infine all'obbedienza ed al rispetto dell'ordine, lo rende pacifico, mansueto e scrupoloso osservatore delle leggi. [1]

del Padre di famiglia dal Tribunale ordinario come sopra si è avvertito. La successiva legge de' 16 novembre 1852 autorizzò a decretarla anco l'autorità governativa non limitatamente ai minori, ma estendendo questa facoltà ad ogni caso, e ad ogni persona.

[1] Due sono le case di correzione in Toscana. Quella destinata per i maschi in una sezione dello stabilimento delle Murate in Firenze; l'altra per le femmine in una sezione dello stabilimento penitenziario di S. Giorgio in Lucca. Ad ambedue le dette case di correzione è stato applicato il sistema della separazione cellulare continua. Il lavoro è strettamente obbligatorio per i reclusi, i quali partecipano sulle loro mercedi d'una quota maggiore o minore, a seconda della classe in cui per buona, o men buona condotta si trovano respettivamente collocati; della qual quota essi posson disporre in parte per sopravvitti autorizzati dal direttore dello stabilimento, e in parte per formare una massa di riserva intangibile, che non vien loro consegnata che al momento della loro partenza dallo stabilimento. L'obbedienza, il rispetto e il silenzio sono i cardini su cui riposa il regime disciplinario di queste case. Una scuola di lettura, calligrafia e aritmetica, provvede all'istruzione degli illetterati, e sono incaricati dell'istruzione morale e religiosa gli Ecclesiastici preposti all'assistenza spirituale degli stabilimenti, in ciò coadiuvati dagli impiegati della direzione del Penitenziario, e da un numero di filantropi cittadini, che esercitano le funzioni di visitatori officiosi.

352. Comunque buoni, e ben sentiti sieno per altro i principii che debbono regolare la popolazione reclusa negli stabilimenti di correzione non sarà mai a sperarsi che questi conseguano intieramente l'oggetto della loro istituzione, se la reclusione non venga determinata per uno spazio di tempo sufficiente a sradicare le viziose abitudini dell'individuo che si vuol correggere.

E poichè queste, come l'esperienza insegna, sogliono opporsi a qualunque conversione finchè non vengano da altre più forti supplantate, per regola generale, questa durata non dovrebbe esser mai minore di un anno, ma piuttosto maggiore, e talvolta estesa ad una serie d'anni, se trattisi di male abitudini inveterate, che abbiano gettato profonda radice nel cuore del corrigendo. [1]

In tal modo soltanto la Polizia può ripromettersi di convertire un nemico dell'ordine in un probo, tranquillo e laborioso cittadino, e di restituire pentito alla società chi alle sue leggi erasi ribellato.

353. Oggetto unico della reclusione negli stabilimenti correzionali essendo la moralizzazione dell'uomo pervertito e corrotto, ragion vorrebbe, che conseguito quest'oggetto rapporto ad un recluso, questi dovesse esser tosto, ed anche prima del tempo determinato per la sua detenzione, restituito alla società; nel mentre che all'opposto la reclusione dell'individuo non corretto dovesse prolungarsi anche oltre il tempo per il quale era stata decretata.

Se questo principio non sarebbe seguitabile in quest'ultimo caso

[1] Le statistiche compilate dal cavalier Carlo Peri sopraintendente generale delle Prigioni del Granducato, e da lui riportate nel suo libro sulla riforma delle prigioni, fanno chiaro, che la maggiore o minore moralizzazione dei detenuti sta in ragione della maggiore o minor durata della detenzione. Per le leggi che erano in vigore nel Granducato nell'anno 1847 la maggiore durata della reclusione nelle case di correzione era limitata ad un anno, ma poteva decretarsi anco per un mese. Qual frutto fosse da attendersi in fatto di moralizzazione da un esperimento sì breve ognuno facilmente comprende. Col più volte citato mio opuscolo sulla riforma della Polizia io manifestava in quell'anno, rapporto alla durata di questa pena, l'opinione che torno qui sopra ad emettere, ed anche in questa parte venne per le successive leggi soddisfatto al mio voto, imperocchè la legge de'16 novembre 1852 estese la durata della reclusione fino a tre anni; e se il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 la determinò per i minori recludendi a richiesta del Padre di famiglia da un mese ad un anno per la prima volta, la estese da sei mesi a due anni in caso di recidiva.

per la esorbitante conseguenza cui la sua rigorosa applicazione condurrebbe, di estender cioè la durata della reclusione anco a tutto il corso della vita rispetto all'incorreggibile, sembra però doversi abbracciar pienamente nel primo caso, imperocchè l'abbreviamento della durata della reclusione a riguardo di coloro, che hanno mostrato vero pentimento dei loro trascorsi, ed hanno dato non dubbie prove di conversione, è consigliato da considerazioni di giustizia e di politica, la prima delle quali si oppone a che il male della pena gravi oltre la necessità un condannato, mentre è interesse dell'altra il promuovere la correzione di questo con la speranza, che per via d'una buona condotta, quella pena che lo grava sarà più presto a cessare. — Egli è in forza di queste ragioni che in alcuni paesi si pratica il sistema di far grazia ai reclusi, che hanno dato segni di miglioramento morale, del tempo che tuttavia loro rimarrebbe a consumare nella casa di correzione, congedandoli definitivamente dal Penitenziario prima del termine stabilito per la loro reclusione.

354. Ma poichè l'esperienza ha insegnato che non di rado ingannevoli e fallaci sono le apparenze di pentimento che rivestono i reclusi nell'interno dello stabilimento, essendochè la docilità, e la subordinazione che da taluni si mostra durante la loro detenzione piuttostochè di conseguìto morale miglioramento sia talvolta l'effetto della calcolata probabilità di riacquistar più presto con questo mezzo la perduta libertà, alla liberazione assoluta per via di grazia del recluso apparentemente moralizzato, assai preferibile si presenta la sua liberazione provvisoria; sistema, che a riguardo dei giovani vagabondi e oziosi, e dediti alla questua ed ai piccoli furti con molto buon resultato si pratica in Francia, e che sotto tutti i rapporti comparisce imitabile.

355. La detenzione dei giovani della accennata categoria, può essere in Francia abbreviata, o per meglio dire, sospesa dalla messa in libertà provvisoria, sollecitata dai genitori del recluso, il conseguimento della quale è soggetto ha delle forme che rendono assai difficili gli abusi. Il giovane detenuto, che è stato posto in stato di libertà provvisoria, vien rimesso sotto l'autorità dei suoi parenti, i quali gli provvedono una onesta occupazione, e lo sorvegliano insieme ad un patrono, o tutore officioso che a loro si associa, se essi lo giudicano conveniente.

Sa il giovane liberato, che la libertà che gli è stata resa, e che è il prezzo della sua conversione, è un dono che egli può render durevole e definitivo coll'applicazione al lavoro, e colla buona condotta fuori del Penitenziario, ma che questo dono, subordinato a certe condizioni,

non è irrevocabile, e che i mali suoi portamenti ne lo possono privare. Il sentimento che egli ha della sua posizione dipendente e precaria l'obbliga a consultar la sua ragione, a fuggire i cattivi compagni, e a guardarsi contro il contagio de'cattivi esempii. Non tutti hanno la forza di resistere a questo contagio, e quelli che di questa forza mancando dimenticano i loro doveri, vengono nuovamente reclusi nella casa di correzione senza bisogno di nuovo giudizio. [1]

356. È agevole il comprendere come la misura della liberazione meramente provvisoria imponendo al giovane liberato una certa riservatezza di contegno per il timore d'incorrere nella revoca della medesima, e costringendolo a star continuamente in guardia dalle perniciose influenze, ed a sfuggire pericolosi contatti, lo condurrà grado a grado per la forza dell'abitudine, e per i buoni esempii che lo circondano a vincere le sue viziose inclinazioni, e a rientrare affatto nel retto cammino. Questo sistema è quindi da riguardarsi come un mezzo potente di riforma, che per il modo di morale intimidazione con cui agisce sull'animo del liberato, offre nello stesso tempo alla società una rassicurante garanzia per i suoi proprii interessi.

357. Nel caso poi che il recluso meritevole per la sua buona condotta della liberazione provvisoria dallo stabilimento sia orfano, o privo di congiunti chiamati dalla natura, o dalla legge, ad assumerne la tutela, o nato da genitori perversi, e diffamati dai quali non fossero da sperarsi esempii di virtuosa vita, egli dovrebbe essere indispensabilmente posto sotto la direzione e sorveglianza della Società di Patrocinio, di questa filantropica istituzione nata dalla civil carità, la quale ha per oggetto di render durevoli gli effetti salutari del sistema penitenziario, modernamente introdotto negli stabilimenti penali, e di correzione, coll'assumere la tutela morale dei liberati, col soccorrere alle loro industrie, e col dirigere le loro azioni per la via della virtù. [2]

[1] *Fregier* op. e loc. ultim. cit.

[2] Nella nostra Toscana ove ogni idea generosa trova presto radice, e fruttifica, sull'esempio della Francia, e della Germania venne fino dal 1846 istituita questa caritatevole società, dalla quale sonosi ottenuti in parte quei vantaggi che si speravano, come resulta dal Rendiconto, e dai Rapporti della Società stessa, letti nell'adunanza del 30 dicembre 1849, non che dalle statistiche compilate dal cav: Carlo Peri soprintendente generale degli stabilimenti penali, riportate nel citato suo libro sulla riforma delle prigioni.

SOTTOPOSIZIONE COATTA ALLA DISCIPLINA MILITARE.

358. La sottoposizione coatta al servizio dell'armi come misura di Polizia non ha mancato di censori. — Si è detto che coll'aggregare ai corpi militari gioventù turbolenta, viziosa e diffamata per delinquenze si portava una macchia all'onore della milizia, e si correva rischio di corrompere la buona soldatesca.

359. Ed in effetto, dove senza distinzione di casi e di persone si applicasse questa misura generalmente contro chiunque abbia per delitti, o riprovevoli abitudini esperimentato i rigori della Giustizia, o della Polizia, non potrebbe negarsi che fossero per derivarne le tristi conseguenze che sopra; imperocchè, siccome facilmente ognun vede, l'incorporamento nelle truppe, nelle quali è essenziale che sia mantenuta viva l'idea dell'onore, e conservata di fronte al pubblico quella opinione di moralità che accresce forza alla forza, l'incorporamento io dico nelle truppe del ladro, del falsario e del diffamato in fatto di consimili odiosi delitti che più da vicino attaccano l'onestà, si presenta di per se stesso pericoloso, indecente ed impolitico, sia perchè porterebbe naturalmente un discredito alla milizia in generale, e sia perchè sarebbe con tutto fondamento a temersi, che la comunicazione di dottrine antisociali, e di massime immorali e perverse per parte dei tristi nel loro conversare coi buoni, fosse per gettar nel cuore di questi ultimi quei germi di corruzione, che le attrattive del vizio soglion render cotanto fecondi.

360. Limitato peraltro l'uso di siffatta misura a quella gioventù petulante, o vagabonda, le aberrazioni della quale anzichè da malvagità, muovono esclusivamente o da eccessiva vivacità di carattere, o da naturale aborrimento al travaglio, non sarebbero certamente a temersi le conseguenze sopra allegate.

Chi vorrebbe credere infatti, che fosse un recar disdoro alla milizia l'aggregar nei suoi corpi lo scapestrato figlio di famiglia, che intollerante della disciplina domestica, tentò d'emanciparsi dalla paterna autorità con atti d'irriverenza e d'insubordinazione; o il dissipatore, e il libertino, che aborrente dal lavoro amò meglio sprecare il suo tempo nei pubblici ridotti di giuoco, nelle taverne, o nei lupanari, anzichè utilmente impiegarlo nell'esercizio d'un'onesta professione? Chi vorrebbe credere che fosse per ridondare a discredito dell'arme, e a danno morale della buona soldatesca il dare a questa per camerata il giovane d'indomito ed

ardente carattere, amante dei subbugli e delle risse, che pel suo contegno ardimentoso e turbolento potè riuscire di peso ai vicini, o rendersi infesto alla tranquillità d'un paese? Chi non saprebbe anzi convenire rispetto ai giovani di questa categoria dell'opportunità dell'arruolamento coatto nella milizia, nella quale è appunto desiderabile quell'energia di spirito, e quella effervescenza di carattere che accennano a coraggio, e fermezza, e che valgono a formare un prode soldato? — Se si consulti l'esperienza, essa ci dirà, che non di rado il discolo, arruolato coattivamente alla milizia, è riuscito un bravo militare.

361. Limitata dunque la sottoposizione coatta al servizio dell'armi a quella gioventù, che sebbene scioperata, viziosa e molesta, scevra è però da macchie che ledano l'onore, e la delicatezza, e che più che di cuore può dirsi inferma di testa, mentre sparirebbero affatto i pericoli temuti dagli oppugnatori di questa misura, essa comparisce anzi come espediente molto ferace di buoni risultamenti se si consideri che non vi ha forza quanto quella della militar disciplina, che meglio sappia soggiogare l'intolleranze d'un carattere fervido e bollente; e che l'impero delle abitudini che essa costringe a contrarre, raddrizzando a poco a poco traviate tendenze, riconduce il ricalcitrante sotto le leggi dell'ordine, e gli risveglia l'amore al travaglio, naturale agli uomini, che la forza di mal dirette passioni, aveva in lui momentaneamente sopito.

362. In Toscana, ov'è antichissimo l'uso di sottoporre coattivamente i discoli alla disciplina militare, si sono sempre ottenuti i più vantaggiosi risultati da questa misura, la quale oltre a ristabilire, nei piccoli paesi particolarmente, la tranquillità spesso turbata dalle risse di giovani irrequieti, e molesti, e a ridonar la pace e la calma alle private famiglie alle quali eran costoro di incomportabile peso, è riuscita piegare ed ammansire fieri ed indocili caratteri, a produrre il morale miglioramento di gioventù traviata e viziosa, a dare bene spesso allo stato eccellenti soldati, e a restituire alla società laboriosi, tranquilli, ed utili cittadini.

363. Abolita questa misura nel 1848, non si tardò molto a riconoscere il bisogno della sua rinnuovazione, imperocchè i lamenti continui portati alle autorità dai padri di famiglia, fatti impotenti a ricondurre ad ordinate abitudini di vita figli indocili, insubordinati e rivoltosi; e dai pacifici cittadini contro il prepotente e molesto contegno di gioventù petulante, e rissosa, fecero chiaro come alla riattivazione di questo efficace mezzo di repressione, la cui minaccia soltanto bastava un giorno a tenere

Digitized by Google

a freno i più arditi, fossero diretti i voti generali del paese; [1] tanto che venne esso ripristinato dalla Legge del 30 giugno 1852, la quale non mancò peraltro di sottoporne l'uso e l'applicazione a savie restrizioni, dirette ad escludere dalla milizia persone, che per le loro morali qualità potessero macchiarne l'onore, e a non togliere alle famiglie i validi loro sostegni. [2]

[1] È a me occorso frequenti volte nell'esercizio del mio Ministero, di ricevere consimili lagnanze, e di ascoltare i desiderii che generalmente si formavano per la riattivazione dell'arruolamento coatto rispetto ai così detti discoli.

[2] La detta legge coll'art. 1° limita l'applicazione della misura dell'arruolamento coatto a quei giovani, che per vagabondaggio, vita oziosa ed indisciplinata, per contegno scapestrato e rissoso, riescono di peso alle proprie famiglie, di pericolo alla pubblica quiete, e contro i quali siano state esperimentate inutili le ordinarie misure di Polizia; escludendone coll'art. 2° in modo assoluto tutti quei soggetti che sono stati condannati a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza, o a qualunque pena per falsità, furti ed altri congeneri delitti contro la proprietà, ed anche i puramente diffamati per delitti contro le proprietà. Ed all'art. 5° la stessa legge dichiara che tra le informazioni delle quali dovranno tener conto più particolarmente i capi politici dei compartimenti (ai quali spetta l'autorizzare le relative verificazioni a carico dei giovani designati dai Delegati di Governo come meritevoli di esser coattivamente arruolati) saranno comprese anco quelle riguardanti lo stato di famiglia, conciliando per quanto è possibile i riguardi d'ordine pubblico coi bisogni della famiglia a cui spettano gli individui cui vuolsi applicare l'arruolamento coatto. — Per l'art. 3° della legge stessa le condizioni necessarie per l'applicazione di questa misura sono 1° Età non minore di anni 18 nè maggiore di 30. — 2° Statura non inferiore di braccia due e soldi quattordici. — 3° Sana costituzione fisica. — 4° Stato libero. E per gli articoli 7 e 9 il decretare la sottoposizione coatta alla disciplina militare, la quale ha la durata della capitolazione ordinaria, è rilasciato alle competenze dei Consigli di Prefettura, dalle cui decisioni non è dato ricorso se non al Principe in via di grazia; dichiarandosi poi all'art. 10, che le autorità militari (alle quali verranno consegnati i giovani sottoposti all'arruolamento coatto, e sarà fatta comunicazione della copia dei decreti dei Consigli di Prefettura) potranno prendere quei provvedimenti che crederanno opportuni a tutela della disciplina militare, non esclusa la destinazione dei giovani stessi alle compagnie disciplinari, dalle quali questi potranno essere in progresso fatti passare nei varii corpi delle RR. Truppe, quando abbiano dato saggio di buona condotta.

Le istruzioni manoscritte del 24 luglio 1852 circolate alle autorità politiche per la retta applicazione della legge stessa dichiarano, che la misura

DETENZIONE NELLE FORTEZZE.

364. La detenzione nelle fortezze è misura della quale il più spesso si vale la Polizia politica, essendo che per la particolare indole sua, non

dell'arruolamento coatto non è applicabile che contro i sudditi toscani. — Che essa deve particolarmente investire quegli individui, i quali per pertinaci abitudini al giuoco, all'ozio, o ad altri modi di dissipazione, al turpiloquio, alle bestemmie, all'immoralità, alla irreligione, ai soprusi, alle risse, e ad una vita licenziosa, sono divenuti mezzo perenne di pubblica corruzione, e causa di inquietudine, e di scandalo, non che di danno economico alle famiglie cui appartengono; — Che non dee farsi luogo alla detta applicazione, nè tampoco debbono autorizzarsi dalle superiori autorità compartimentali, procedure dirette a provocarla 1° Quando non sia stata per anche esperimentata per la correzione del giovane la inutilità delle ordinarie misure di Polizia. 2° Quando il suo allontanamento riescisse di danno intollerabile alla famiglia cui appartiene, seppure in qualche rara contingenza gravi ragioni d'ordine pubblico non reclamassero assolutamente questo temperamento, dovendo allora tacere ogni privato riguardo. 3° Quando il giovane sia macchiato di pregiudizii degradanti nel genere dalla legge determinato (fra i quali non si intendono però compresi i modici danni campestri), o si trovi in questo rapporto diffamato nella pubblica opinione, dovendo farsi molta attenzione di non associare alla milizia persone di cui non sia certa la onestà. 4° Quando contro il giovane non sia stato per tre volte almeno sperimentato il mezzo preventivo dell'ammonizione per quelle prave abitudini contro le quali non è stabilito alcun precetto, o non abbia riportato *in eodem genere* più condanna criminali, o anche una sola preceduta, o susseguita da due ammonizioni. — Le stesse Istruzioni raccomandano poi una cura specialissima all'effetto che i procedimenti in questa materia non tornino inutili per mancanza di requisiti fisici nell'individuo designato per l'arruolamento coatto, e non sia dato inutile molestia ai giovani per difetto di proporzionati verificati motivi; al quale affetto prescrivono, che prima di procedere alla contestazione delle resultanze degli atti, i Delegati di governo partecipino gli atti stessi al Consiglio di Prefettura o di Governo, al quale solo spetta l'autorizzare simili contestazioni; che in caso di intervenuta autorizzazione essi contesteranno gli addebiti resultanti dal Processo al giovane candidato per l'arruolamento; il quale dovrà poi al termine delle contestazioni esser alla loro presenza visitato dal chirurgo militare, assistente il comandante di Piazza o suo delegato, nei luoghi ove il Comando di Piazza esiste; ed in ogni altro dovrà tal visita essere eseguita dal medico e chirurgo fiscali, il risultato della quale portando il giudizio della idoneità al servizio dell'armi, dovranno i Delegati di Governo trattenere in carcere di custodia il giovane visitato, di cui saranno in

soglia applicarsi, che contro coloro, che sonosi resi in qualunque modo fondatamente sospetti di tramare ai danni dello stabilito Governo. [1]

Nulla diremo perciò di questa pena, più militare che civile, imperocchè, per le ragioni altrove espresse, [2] l'imperioso grido della politica soffoca la voce della scienza.

obbligo di verificare immediatamente le discolpe, quando vi sia luogo a farlo. Intervenuto il decreto di subiezione all'arruolamento coatto, il giovane deve esser tosto inviato al più vicino Comando di Piazza insieme con una copia del decreto stesso, e col corredo della fede di nascita (la quale deve contener in tutte lettere la data cui appella, restando vietato di scriverla in semplici numeri sì per il giorno, come per l'anno; e deve esprimere secondo l'ordine tenuto nel registro battesimale, tutti i nomi del giovane al quale è relativa, non meno che di ambedue i suoi genitori) e delle altre fedi di stato libero, e di specchietto, onde sia ammesso alle RR. Bandiere. — Le istruzioni stesse finalmente prescrivono, che dove il giovane, al richiamo dell'autorità governativa, o sul suo consiglio, volendo evitare il pericolo di una coatta sottoposizione al servizio militare, si determini ad assumerlo volontariamente, la medesima autorità governativa, assicuratasi che sia stato accettato, dovrà riservatamente informare per sua notizia e regola il Comando di Piazza che lo ha ricevuto, degli addebiti che avrebbero potuto autorizzare a di lui carico quella misura.

[1] La legge de'25 aprile 1851 dette facoltà ai Consigli di Prefettura di decretare la reclusione in una fortezza per un tempo non maggiore d'un anno contro chiunque resultasse essersi reso partecipe di trame dirette, non solo a turbar l'ordine pubblico, o ad attentare alla sicurezza, o alla libera azione del Governo, ma anco a rovesciare, o alterare la religione dello Stato. — E la successiva legge de' 16 novembre 1852, che per la eccezionale gravità dei tempi munì la Polizia di armi più salde, autorizzò gli stessi consigli di Prefettura a decretare in genere, senza cioè distinzione di casi, la reclusione suddetta fino a 3 anni.

[2] V. Cap. III della Sezione II del presente libro.

SEZIONE QUARTA.

POLIZIA DI DIRITTO E DI FATTO.

GIUDIZII DI POLIZIA.

CAPITOLO I.

Necessità dei Giudizii.

365. Dice l'illustre professor Carmignani, che la Legge penale dopo avere una volta parlato, circondasi d'augusto silenzio. Come *forza morta* perciò, essa si risolverebbe in una impotente minaccia, se la *viva forza* dell'uomo non sorgesse a far di lei applicazione ai casi particolari.

366. Una sola è l'operazione della legge; quella di dichiarare quali siano i fatti nocivi meritevoli di pena.

Per applicar la legge penale ai casi particolari più sono le operazioni che dee l'uomo eseguire. — Egli deve indagare

1° Se un fatto nocivo dalla legge vietato è avvenuto;

2° Chi se ne rese autore;

3° Con qual grado d'intenzione e d'esecuzione fu commesso; e

4° Se, e qual grado di pena sia applicabile ai termini della Legge.

367. Le prime tre indagini son dirette alla ricerca della verità, la quale non può farsi a caso, ma per un certo ordine di atti dalla legge stessa stabilito, che *Processo* si chiama.

L'ultima indagine è diretta a bene e rettamente *sentenziare*.

Il processo e la sentenza sono le due parti del così detto *Giudizio Criminale*, oggetto del quale è che altra pena non venga applicata che quella dalla legge stessa minacciata, e che la medesima non sia agli innocenti inflitta, o dai delinquenti sfuggita.

368. Prima d'irrogare una pena adunque fa d'uopo investigare se il cittadino ne sia meritevole; fa d'uopo cioè istituire un giudizio. — Se la necessità di questo giudizio si verifica quanto ai veri e proprii delitti, essa non può non verificarsi eziandio quanto ai delitti, e trasgressioni di polizia, che la legge ha minacciate di pena.

369. Ma pene irroga pure nel suo prudente arbitrio dentro un determinato limite il magistrato di Polizia per correggere, e reprimere abitudini, o tendenze perniciose, o nella veduta di allontanare un pericolo, o di prevenire un danno che sovrasti alla sicurezza e tranquillità pubblica o privata; [1] e di questa sua facoltà punitiva egli si vale non quando e perchè un azione nociva dalla legge espressamente vietata sia stata commessa, ma quando e perchè, considerate le pericolose abitudini, e le disposizioni morali d'un individuo, sia da temersi ragionevolmente che un fatto qualunque alla città dannoso sia per avvenire. [2]

Ora, poichè in tali casi non si tratta d'investigare se una determinata azione alla legge contraria abbia avuto luogo, e per opera di chi, sarà egli necessario che anco l'applicazione di siffatte pene debba essere da un giudizio preceduta?

370. Il principio di giustizia che non consente che sia inferita molestia a chicchessia senza proporzionati e giustificati motivi, ed il principio di prudenza politica che si oppone all'adozione d'una misura qualunque che torni a danno d'un cittadino senza che sia stata prima verificata la sua utilità, ed opportunità, suggeriscono tosto una risposta affermativa alla questione. Anco l'irrogazione adunque delle pene che applica il magistrato di Polizia nel suo prudente arbitrio deve essere preceduta da un giudizio, diretto ad investigare se i sospetti che circondano un individuo siano fondati e ragionevoli; se appoggiato a solidi argomenti sia il timore d'un futuro disordine, se opportuna infine sia l'applicazione d'una determinata misura coercitiva cui s'intende di procedere.

371. Questo giudizio però differisce assai nelle forme da quello che si istituisce per constatare e punire una trasgressione o delitto di Polizia, imperocchè la Polizia di diritto che tutta si appoggia alla legge, dalla quale sono specialmente determinati i casi di trasgressione e stabilite le pene, [3] si connette colla organizzazione della giustizia, [4] e può aver comuni con lei i metodi di verificazione dei fatti punibili, e della loro punizione; nel tempo che la Polizia di fatto, abbandonata dalla legge, (che si limita unicamente a segnarle i confini entro i quali le è le-

[1] V. §§ 217, 219. Sez. III.
[2] V. § 218. Sez. III.
[3] V, § 219. Sez. III.
[4] V. § 15. Sez prelim.

cito di dispiegarsi come forza [1]) è tutta affidata alla prudenza dell'uomo, i giudizii del quale sono da questa stessa prudenza diretti.

372. Essendo pertanto la presente sezione destinata alla trattazione de' giudizii della Polizia di diritto, e dei giudizii della Polizia di fatto, sarà nostra cura il trattar degli uni separatamente dagli altri non potendo per le esposte ragioni, le regole che governano i primi andar confuse con quelle che gli altri dirigono.

POLIZIA DI DIRITTO.

CAPITOLO II.

Delle varie forme di Giudizii, e quali convengano alla Polizia di diritto.

373. Varie sono le forme dei Giudizi criminali, imperocchè questa varietà stà in ragione del progresso dell'umano incivilimento, e della maggiore o minore quantità di libertà politica dalle leggi ai cittadini accordata.

374. Due forme principali di Giudizii si conoscono oggi giorno nei *Giudizii con processo orale*, e nei *Giudizii con processo scritto*. Nei primi vige il metodo *accusatorio;* nel quale è dalla legge permesso a ciascun cittadino di accusare e denunziare i delitti contro di se, come contro chiunque altro commesso, e chiedere che siano puniti i delinquenti; donde il bisogno in questo sistema dell'istanza d'un accusatore. — Nei secondi vige il metodo *inquisitorio*, nel quale il giudice procede d'uffizio ad inquirere contro i rei.

Nel primo metodo, prima si asserisce poi si prova; nel secondo prima si prova poi si asserisce. In quello la questione del fatto deve esser separata da quella del diritto, e l'una essere esaminata e decisa da Giudici diversi da quelli che sull'altra pronunziano: In questo non può aver luogo siffatta separazione, e i Giudici che decidono dell'una, pronunziano anco sull'altra delle anzidette questioni. Nel processo accusatorio, dove l'accusatore asserisce, si adopera per la ricerca della verità il metodo sintetico. — Nel processo inquisitorio, dove il Giudice inve-

[1] V. § 15. Sez. prelim.

stiga il fatto per attribuzione del proprio ufficio si adopera il metodo analitico. [1]

375. Ambedue le accennate forme di Giudizii (ma più specialmente la prima che più si avvicina all'indole dei Giudizii privati o civili ove è questione di pecunia, e tutta la controversia si agita fra attore e reo) possono per una parte convenire alle trasgressioni di Polizia: imperocchè dove la legge imperante, o proibente dichiara punibili certe determinate azioni, d'uopo è che ella sia giustamente applicata; cosicchè niuna differenza saprebbe scorgersi per questo lato relativamente ai modi di constatazione fra i veri e proprii delitti, e le trasgressioni di Polizia, gli uni e le altre specificamente contemplate, e minacciate di pena dalla legge.

376. Per altra parte però considerata la tanto minore importanza di quest'ultime di fronte ai veri delitti, e il minore interesse che conseguentemente ha la società alla loro punizione; e considerata eziandio la loro frequenza e facilità di commetterle, non sembra necessario quanto ad esse, (seppur non sia da ritenersi anzi, come ora tenteremo di dimostrare, inutile ed inconveniente) l'uso di tutte le forme solenni che si vogliono per giudicare i veri delitti, rapporto ai quali, comecchè minacciati da pene propriamente tali, quell'uso è giustificato dal bisogno di garantire l'innocenza dall'insidie della calunnia; e dal grando interesse che ha il Pubblico a che il vero colpevole non sfugga alla meritata pena, onde la impunità non sia eccitamento alla commissione dei delitti turbatori dell'ordine con cui tranquilla mantiensi la società.

377. Ed infatti, consistendo le trasgressioni di Polizia, come si è detto, in azioni semplici di per se stesse e di facile esecuzione, non abbisognano, ond'esser verificate, di tutte le minuziose formalità che si richiedono per la constatazione dei veri delitti, i quali ordinariamente sono accompagnati da circostanze che complicano immensamente i fatti, e che reclamano una prova la più rigorosa. [2]

[1] Presso di noi vige il giudizio orale col metodo accusatorio. L'accusa pubblica però si esercita dai soli uffiziali del Pubblico Ministero; e i Giudici che del fatto decidono, pronunziano anco in diritto.

[2] Dice *Montesquieu* « Les matières de Police sont de choses de chaque instant, ou il ne s'agit ordinairement que de peu: il n'y faut donc guère de formalités. Les actions de la Police sont promptes, et elle s'exerce sur des choses qui reviennent tous les jours: les grandes punitions n'y sont donc pas propres. Elle s'occupe perpétuellement de détails: les grands exemples ne sont donc pas faits pour elle » De l'esprit des loix liv. 26 chap. 24.

378. Il trattar d'altrondo con forme solenni esse trasgressioni, che tutto giorno, ed anzi ad ogni istante si ripetono, consuma disastrosamente gran tempo: lo che non solo pregiudica grandemente alla sollecitudine, e alla prontezza con cui è mestieri sia amministrata la giustizia in cose di poco conto, e che con frequenza si verificano, [1] ma fa mancare eziandio i Tribunali per amministrarla, essendochè il numero dei Giudici destinati a decidere gli affari stessi non possa il più di sovente esser bastevole a sopperire agli ordinarii bisogni del pubblico servizio in materie siffatte. [2]

379. Nè questo solo; ma niuno v'ha, io credo, che non comprenda come il trattar con gravi formalità affari di poco momento; come il sottoporre alle spettacolose solennità d'un pubblico Giudizio della Corte Regia, il cui resultato può esser condanna di morte, un Giudizio di Polizia, che può solo portare a piccola pena pecuniaria; come io dico, il sottoporre ai medesimi strepitosi metodi di verificazione, verbigrazia, un omicidio, ed una semplice trasgressione d'ingombro, è un fare assistere il Pubblico ad una rappresentanza comica, è un versare a piene mani il ridicolo su i Tribunali, e su i giudici, ai quali, perchè con tanto apparato di forme, con tanta pompa, e dopo tanto rumore condannarono finalmente ad una multa di poche lire, meravigliosamente si addice il detto della favola *parturient montes nascetur ridiculus mus.*

380. Una ragione d'economia finalmente si aggiunge a quelle finquì esposte per conformar l'opinione della superfluità, ed inconvenienza di sottoporre i giudizii di Polizia alle forme stesse de'Giudizii criminali

[1] Per una serie di casi in cui l'uso delle forme solenni prescritte per giudicare i delitti parve contradittorio allo scopo d'un celere procedimento, ed in cui la semplicità del fatto rendeva agevole l'applicazione della pena minacciata, fu fondata in Londra una Corte particolare di Polizia, nella quale siedono come giudici distinti giureconsulti, singolarmente autorizzati a punire, dietro verificazioni sommarie, con una multa, che non eccede cinque lire sterline, o con un mese di carcere al più, le trasgressioni designate dalla legge. Questa magistratura però è separata per la sua organizzazione da quella che esercita le altre funzioni di Polizia. *Mittermayer*, Relazione del Codice penale con quello di Polizia.

[2] Si è a modo di esempio fra noi osservato, che dove gli agenti incaricati della denunzia delle trasgressioni di Polizia disimpegnassero nelle città con tutto il rigore questa parte del loro servizio, colle attuali forme di Giudizio non potrebbero esservi Tribunali bastanti a giudicarle.

specialmente ove vige il sistema del Processo orale col metodo accusatorio.

Un Giudizio pubblico porta sempre seco spese non lievi; bene spesso la giustificata impotenza di testimonii a comparire in Tribunale, obbliga ad aggiornare la trattativa della causa ad altra udienza. Si dà non infrequentemente il caso di ripetuti aggiornamenti per cause legittime, lo che raddoppia, triplica, e talvolta quadruplica le spese del Giudizio; imperocchè i testimonii non domiciliati nel circondario del Giudice abbian diritto al rimborso della spesa di gita: [1] le quali spese aumentano poi enormemente se il condannato, valendosi dei rimedii che la legge gli accorda, porti la causa in appello al Tribunal superiore, o abbia ricorso in Cassazione. Da ciò avviene che per una trasgressione minacciata da una multa di due a sette lire può corrersi il pericolo di incontrare una condanna di qualche centinaio di lire a titolo di spese di giudizio, che nel caso molto frequente di insolvenza del condannato si sopportano dal fisco, con danno notabile della finanza.

381. Le considerazioni finquì esposte pertanto consigliano a pronunziarsi contro il sistema di giudicare con forme solenni le semplici trasgressioni e delitti di Polizia, rapporto ai quali sembra dimostrata la convenienza, e la congruità d'un Giudizio sommario, in cui omesse affatto le forme meno importanti, ed abbreviate le sostanziali, si raggiunga il duplice scopo della celerità, e dell'economia.

382. E questo intendiamo dire quanto alle trasgressioni in genere imperocchè mentre per una parte non possa disconvenirsi che alcune di esse, specialmente fra quelle contrarie alla sicurezza, (a modo d'esempio quelle sulla stampa,) attesa la particolare loro gravità ed importanza, meritino di esser giudicate colle solennità dei Giudizii ordinarii, opiniamo per altra parte che per quelle di minima entità, quali sono le trasgressioni di Polizia municipale, sia sufficiente un giudizio sommarissimo, al quale non si faccia prender parte il Pubblico, comecchè, anzichè un interesse generale, esse racchiudano un interesse tutto particolare e locale. [2]

[1] Questo caso non è raro in Toscana, dove i RR. Gendarmi, che bene spesso figurano come testimoni nelle piccole trasgressioni, cambiano frequentemente di stazione.

[2] Tutte le trasgressioni dichiarate dalla legge contrarie alla Polizia edilizia nelle città, terre e castelli, e alla Polizia rurale nelle campagne, dovrebbero a nostro avviso esser giudicate sopra il semplice processo verbale delle

CAPITOLO III.

Della Giurisdizione, e del Giudice.

383. Scopo dei Giudizii criminali, come quello dei giudizii di Polizia, essendo che la pena non venga applicata all'innocente, nè sia sfuggita dal colpevole, è manifesto che essi Giudizii nacquero insieme con la civile imputazione, e con la costituzione delle pene.

Come pertanto il diritto di *imputare* politicamente le azioni, e minacciar *pene* spetta allo stabilito Governo, [1] ossia al supremo Imperante, così ad esso compete (astrattamente parlando) il diritto di giudicare i delitti e le trasgressioni, il qual diritto *poter giudiciario*, o altrimenti *diritto di territorio*, si appella. [2]

384. In ogni moderato governo però, per le ragioni altra volta addotte, [3] si astiene il sovrano dal giudicare, e commette il poter giudiciario ad una determinata classe di persone, che *Giudici* si appellano, perchè in suo nome, e per sua delegazione lo esercitino. Questo potere così dal Capo della nazione ai Giudici delegato, chiamasi *Giurisdizione*.

385. La Giurisdizione può esser *semplice*, o accompagnata da un certo *Impero*.

guardie giurate municipali e campestri. — A questi Giudizii, nei quali non potrebbe ammettersi il difensore, dovrebbero intervenire unicamente l'accusatore, e il reo il quale ultimo farebbe da se stesso la sua verbale difesa.

In questo sistema le sentenze sarebbero inappellabili, e i soli straordinarii rimedii potrebbero esser contro le medesime proposti.

Il Capo del Municipio assistito da un Cancelliere nominato dal Governo comparirebbe il solo giudice competente in tali materie: ma l'istituzione di Tribunali municipali, da me già proposta col più volte citato mio opuscolo sulla riforma di Polizia, non è forse adattabile ad ogni forma di governo; tuttochè come avverte il *Carmignani* (Teoria delle Leggi tom. IV pag. 332) la materia della Polizia economica o edilizia formi una cosa affatto separata, e distinta dalla materia del Giudizio penale e da quello del Giudizio civile, e apparisca, nel rigore dei principii, inerente all'indole della persona morale che l'autorità Sovrana riconosce nel Municipio.

[1] V. § 34, Sez. prima.

[2] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 434. V. anche la nota 2 al § 151, Sez. seconda.

[3] V. Introduz. pag. 9 nota 1.

Alla semplice Giurisdizione appartengono: 1° La *citazione*, ossia il diritto di chiamare in Giudizio. — 2° La *nozione*, ossia la cognizione della causa. — 3° Il *giudizio*, ossia la decisione del fatto, e l'applicazione della legge al fatto medesimo.

Alla giurisdizione congiunta ad un certo impero appartengono. 1° La *coercizione*, ossia la facoltà ai Giudici dalla legge accordata di contenere nel dovere i litiganti. — 2° La *esecuzione*, vale a dire il potere di costringere il succumbente ad ubbidire al giudicato. [1]

386 Le persone rivestite della semplice giurisdizione, ossia della sola logica, *Giudici* si appellano: *Magistrati*, quelli di giurisdizione, e di impero investiti, ossia della logica, e dell'autorità. [2]

387. I Giudici incaricati di pronunziare sulla imputazione *criminale* così propriamente detta, si chiamano *ordinarii;* quelli incaricati di pronunziare sull'imputazione *correzionale*, ossia di Polizia punitiva, si appellano *economici*.

388. I Giudici ordinarii poi si suddistinguono, in quelli che sono incaricati di decidere le questioni di fatto, e di diritto insieme, o del solo diritto, e che anco *magistrati* si intitolano; e in quelli che del solo fatto conoscono, e che si chiamano Giudici *pedanei* o *nozionali;* [3] i quali ultimi, siccome giudicano secondo la propria opinione, e talora fanno anche in certo modo le veci di testimoni, debbono essere sottoposti al giuramento; il perchè si chiamano anco *giurati*. [4]

389. La legittimità del Giudice provenendo adunque dal mandato

[1] La Potestà nella Repubblica Romana era divisa in quattro rami:

1° Maestà. — 2° Impero. — 3° Giurisdizione. — 4° Nozione.

La *Maestà* era il supremo diritto, l'origine ed il fonte di tutti gli altri diritti, che sul principio risiedè nella libera repubblica, e in seguito trapassò negli Imperatori. L'*Impero mero* era la facoltà di tenere a freno gli uomini facinorosi, chiamata altrimenti *Ius gladii*, inerente una volta ai popoli, poscia ai magistrati speciali. *La Giurisdizione* era la potestà che i magistrati avevano in forza del loro offizio di conoscere, giudicare ed eseguire la cosa giudicata; la qual potestà era congiunta con un certo impero, il quale fu detto *Impero misto* per distinguerlo dal *mero*. La *Nozione* poi era la facoltà soltanto di conoscere, e di giudicare, e competeva ai Giudici pedanei dati dai magistrati a guisa appunto degli arbitri.

[2] V. la nota 2 al § 151, Sez. seconda.

[3] V. qui addietro la nota al § 385.

[4] Questa specie di Giudici è necessaria laddove la legge, come nel vero processo accusatorio, separa la questione del fatto, da quella del diritto.

gerarchico che si chiama giurisdizione, in tanto sarà legittimo il Giudice in quanto eserciterà il suo ufficio dentro i limiti di questo mandato, da cui viene stabilita la sua competenza, sia quanto alle materie giudicabili, sia quanto alle persone, sia quanto ai luoghi.

CAPITOLO IV.

A quali Giudici appartenga la cognizione delle trasgressioni di Polizia.

390. Rapporto alla competenza di conoscere e giudicare i delitti e le trasgressioni di Polizia non sono pacifiche le opinioni degli scrittori, alcuni dei quali pensano dover risiedere nei Magistrati o Giudici economici, altri nei Giudici ordinarii.

391. Si è detto in appoggio della prima sentenza, che non è conveniente che i Giudici destinati a decidere dei delitti siano incaricati a pronunziare anco sulle trasgressioni, nella cognizione delle quali vuolsi procedere sommariamente, avuto riguardo cioè alla sola verità del fatto; [1] che è interesse dei sudditi, che le competenze del Giudice criminale non sieno troppo larghe, perchè il trovarsi implicato in un processo ordinario è una sciagura; che i Giudici ordinarii (abituati come sono ad esaminare severamente l'essenza obiettiva dei fatti delittuosi secondo i principii d'una rigorosa teorica probatoria) esigono anco nelle piccole trasgressioni la prova plenaria, e nel difetto della medesima assolvono: onde procede la frequente ripetizione di quelle irregolarità, perchè i trasgressori confidano nella difficoltà d'una compiuta dimostrazione delle proprie ribalderie. [2]

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 1217. Il quale poi recedè in parte da questa sua opinione nella più recente sua opera che appella alla teoria delle Leggi della sicurezza sociale dove al Cap. XIX del tomo IV pag. 345 si legge: « Restano le trasgressioni contrarie alla sicurezza, delle quali fu detto convenire a reprimerle la pena afflittiva, e non essere adequata la pecuniaria. Una nuova ragione di connessione induce a credere che la cognizione e la punizione di queste trasgressioni debba esser deferita ai Tribunali ordinarii. »

[2] V. Lo scritto intorno al progetto d'un Codice penale pel Granducato di Baden, p. 3.

392. Alle qui riferite ragioni altre di non minor rilievo se ne contrappongono per parte di chi ha pensato doversi anco le trasgressioni di Polizia rilasciare alle competenze dei Giudici ordinarii; imperocchè si è detto, che anco nei casi più leggieri lo Stato ha interesse che sia decretata una giusta punizione, perchè altrimenti la diffidenza verso la pubblica autorità penetra negli animi dei cittadini, e pregiudica all'esercizio dell'intero sistema penale; Che quanto i Giudici possiedono più dovizioso corredo di quelle doti che lo splendido loro uffizio richiede, e quanto si mostrano più imparziali nelle loro decisioni, tanto è maggiore la confidenza che i cittadini ripongono nella pubblica giustizia, e l'efficacia delle pene da essa irrogate. Che i giudici del potere economico d'altronde non ispirano sempre la necessaria fiducia, perchè si vede riunito nella stessa persona l'accusatore ed il giudice, e perchè si teme, che l'impiegato governativo, sempre immerso in una folla d'affari, generalmente abituato a procedere con qualche precipitanza, a dar poco valore alle forme tutelari, ed a portare certe sue naturali preoccupazioni nella risoluzione delle cause, non abbia investigato e punito con tutta l'imparzialità, ragion per cui sarebbe conforme alla giustizia e alla prudenza politica, che senza stringenti motivi, non venisse sottratta ai Tribunali ordinarii anco la decisione dei casi leggieri; che finalmente a coloro che vorrebbero attribuire ai magistrati economici la facoltà di giudicare dei fatti leggieri per la ragione che il modo loro di procedere è molto sollecito e così più efficace la pena, è da rispondersi non essere impedito di conseguire il medesimo intento anche sottoponendo i fatti leggieri alla decisione dei Giudici ordinarii, imperocchè nella maggior parte degli Stati, la legislazione, o la pratica ha introdotto una procedura sommaria, la quale senza abbandonare gli elementi essenziali del rito processale, produce anche nell'interesse delle parti il valutabile effetto di semplicizzare le forme, e scemare le spese. [1]

393. Questa opinione sembra meritare la preferenza, non tanto

[1] *Mittermayer*. Dissertazione sulla relazione del Codice penale con quello di Polizia. — Il celebre scrittore soggiunge, che nel settentrione della Germania esiste ancora oggigiorno un processo chiamato *censorio* per cui con la citazione medesima si palesa all'incolpato la trasgressione che gli viene attribuita, e la pena che lo colpisce; la quale per altro non diviene eseguibile che quando egli dentro un certo termine non comparisca davanti al Tribunale ordinario ad affacciare lo sue opposizioni. V. *Scritti Germanici* tradotti dal professor Mori. tom. 4, pag. 121.

per il molto peso delle addotte ragioni, quanto perchè, siccome fu osservato, [1] connettendosi la Polizia della legge colla organizzazione della giustizia, d'uopo è che abbia comuni con essa i metodi di verificazione dei fatti punibili, e di applicazione penale, salvo quanto è stato detto [2] circa l'abbreviamento delle forme giudiziali nei casi di minore importanza, e la convenienza d'un giudizio sommarissimo per le trasgressioni di Polizia municipale. [3]

CAPITOLO V.

Dell' azione a perseguitare i delitti e trasgressioni di Polizia.

394. Il diritto di accusare fu presso i Romani, come presso altri popoli, retti specialmente a libertà, inerente a tutti i cittadini.

Là dove, cambiati costumi, e politiche istituzioni, fu ai medesimi tolto un siffatto diritto, la cura e la difesa dell' ordine pubblico dovette necessariamente appartenere ai supremi Magistrati della Nazione.

Di qui ebbe origine l'azione pubblica, la quale viene proposta o dal *Giudice ex-officio;* o dal Fisco per mezzo dei suoi ufficiali detti *avvocati fiscali;* o dai magistrati detti *Ministero pubblico.*

395. Dove è in uso il processo inquisitorio, quest'azione si promuove dal Giudice ex-officio, o dietro la denunzia d'un pubblico o privato querelante, dalla legge appositamente destinato a denunziare i fatti punibili.

Dov'è in vigore il processo accusatorio, l'azione pubblica si esercita per via di formale atto di accusa.

[1] V. qui addietro il § 371.

[2] V. qui addietro i §§ 381, 382.

[3] Presso di noi le trasgressioni di Polizia vengono giudicate dai Tribunali ordinarii. I Pretori civili e criminali giudicano dei delitti o trasgressioni di Polizia minacciate di riprensione giudiciale, di carcere fino ad un mese, e di multa fino a lire 150: ed i Tribunali collegiali di Prima Istanza giudicano i medesimi delitti e trasgressioni minacciati di pena superiore. Legge de' 20 giugno 1853.

I relativi giudizii son pubblici con processo orale, e secondo il metodo accusatorio. Le forme son le stesse dei Giudizii criminali.

396. L'accusa è una legittima denunzia, e persecuzione d'un fatto dalla legge dichiarato punibile, fatta presso un Giudice competente per via di regolare libello, colla istanza per una corrispondente pena. [1]

397. Presso di noi l'azione a perseguitare le trasgressioni di Polizia è essenzialmente pubblica, e si esercita dagli uffiziali del pubblico Ministero. [2]

Avanti il Tribunale del Pretore fa le funzioni di pubblico Ministero il Delegato di Governo. [3]

398. Quando l'azione è pubblica (e tale è rapporto a quei fatti che interessano la Società in massa, e non l'individuo in particolare [4]) non può estinguersi per via di remissione, patto, o transazione: purtuttavia questa regola soffre fra noi una limitazione quanto alle trasgressioni relative ad oggetti di finanza regia, rapporto alle quali è permesso di transigere fra i denunzianti, e gli incolpati. [5]

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 586.

[2] Regolamento de'22 novembre 1849 sull'istruzione dei processi criminali articolo I.

È da rimarcarsi però che, malgrado questa disposizione, la Giurisdizione dei Pretori criminali competenti a giudicare anco le trasgressioni di Polizia nella misura detta alla nota 3ª del § 393, anzichè essere eccitata esclusivamente dalla requisitoria del Pubblico Ministero, lo può essere anche mediante denunzia, o mediante processi verbali degli uffiziali di Polizia giudiciaria ecc. i quali vengono partecipati al detto Pubblico Ministero, perchè presi in esame tali documenti, domandi con sua requisitoria che si devenga al giudizio, o che si cessi da qualunque procedimento; ed anche più rimarcabile è che contro l'opinione del pubblico ministero può il Pretore d'ufficio ordinare il pubblico Giudizio; sistema che più che dell'accusatorio, partecipa dell'inquisitorio processo. — V. detto Regolamento agli art. 100, 103 e 104.

[3] Col più volte citato mio opuscolo sulla Riforma della Polizia erasi da me proposto, che le materie di Polizia correzionale, vale a dire i veri e proprii delitti di Polizia consistenti in azioni riprovate dalla retta ragione e minacciati perciò di pena afflittiva (di che al Cap. VI della sezione preliminare della presente Opera) fossero soggette a giudizio pubblico, al quale intervenisse l'autorità governativa per prendervi le sue conclusioni.

[4] Può bensì un fatto dichiarato punibile nell'interesse generale recar pregiudizio al privato, al quale in tal caso è concesso di costituirsi *parte civile* per domandare la condanna alla pena minacciata dalla Legge, e al rifacimento del danno privato.

[5] Regolam. de'22 nov. 1849 art. 4.

CAPITOLO VI.

Dell'arresto del reo nelle trasgressioni di Polizia.

399. Essendo le trasgressioni, creazioni della sola politica, ignote affatto al diritto naturale, e tali da essere sì a dolo, che a colpa attribuite, ne segue, che per regola non può in esse aver luogo l'arresto preventivo del reo: salvo, in caso di sorpresa in *flagrante* trasgressione, l'*arresto momentaneo* del trasgressore ove sia necessario ad identificare la di lui persona, e ad assicurare legalmente le cose o gli oggetti da esso posseduti, su i quali cadde, o con cui fu commessa la trasgressione.

400. Dalla suddetta regola si eccettua il caso in cui il trasgressore sia un forestiero, l'arresto del quale allora (ancorchè si tratti di trasgressione minacciata di pena pecuniaria) si rende necessario, in vista della facilità che egli avrebbe altronde di sfuggire alla meritata pena.

Questa unicamente essendo la ragione che giustifica l'arresto del trasgressore forestiero, ne segue che egli debba essere rilasciato alla sua libertà tostochè abbia depositato la somma, al pagamento della quale ei potrebbe tutto al più per quella data trasgressione esser condannato, o abbia data idonea cauzione di presentarsi al Tribunale ad ogni richiesta. [1]

CAPITOLO VII.

Della prova nelle trasgressioni di Polizia.

401. Il fatto della trasgressione può esser provato o col mezzo di testimoni, o mediante la sorpresa del trasgressore in *flagrante* trasgressione.

402. Nelle trasgressioni minacciate di pena pecuniaria, e specialmente in quelle di fatto *transeunte*, è sempre però da preferirsi al primo

[1] Gli art. 43 e 46 del Regolam. de' 22 nov. 1849 sull'istruzione dei processi criminali ammettono a redimersi dall'arresto previa offerta d'idonea cauzione il forestiero, l'incognito, e l'abitualmente vagabondo.

il secondo mezzo di prova, il quale è costituito dal *processo verbale* degli agenti, dalla legge espressamente a ciò destinati.

403. Nelle trasgressioni minacciate di pena afflittiva, e massime in quelle che più propriamente noi chiamammo delitti di Polizia, [1] suole ricorrersi alla prova testimoniale, imperocchè non sia sempre facile ad ottenersi la sorpresa *in flagranti* in esse trasgressioni, come quelle che il più delle volte, anzichè in un fatto determinato, consistono in una serie d'azioni o in abitudini viziose, come l'oziosità, il vagabondaggio ecc.

404. I processi verbali degli agenti incaricati della denunzia delle trasgressioni, allorchè tre persone abbiano concorso alla loro compilazione, e siano rivestiti di tutti i requisiti, e di tutte le formalità che la legge richiede all'effetto che faccian piena fede in giudizio. non parrebbe che potessero esser suscettibili di prova contraria. [2]

Avendosi infatti nelle trasgressioni riguardo unicamente al fatto materiale, allorquando di questo fatto fanno prova mediante loro proces-

[1] V. Sez. prelim. Cap. VI.

[2] In virtù degli art. 38, 39, 40, 41 del Regolamento de'22 nov. 1849, sull'istruzione dei processi criminali, i processi verbali delle RR. Guardie di Finanza, e dei RR. Gendarmi, e per l'art. 18 della legge de'10 giugno 1852 anco quelli delle Guardie municipali, fanno fede del loro contenuto nelle trasgressioni doganali, e in tutte le altre colpite di pena semplicemente pecuniaria 1° Quando alla compilazion dei medesimi abbian concorso una delle dette persone colla presenza di due testimoni, o due con la presenza d'un testimone almeno, o finalmente tre anche senza alcun testimone. 2° Quando dai Gendarmi, o Guardie che li abbian compilati siano stati esibiti, e ratificati con giuramento avanti il Pretore, anche semplicemente civile, nella cui giurisdizione la trasgressione sarà stata verificata, al più tardi nel giorno posteriore a quello della loro data. 3° Quando appellino a trasgressioni, che i compilatori di tali atti potevano respettivamente verificare, e che sian caduti sotto i loro sensi, o che abbiano potuto stabilirsi con mezzi capaci di somministrarne la certezza.

I detti processi verbali, in ordine agli art. 35 e 36 del menzionato Regolamento, debbono esser distesi nel luogo stesso nel quale gli atti e i procedimanti cui si riferiscono sono stati eseguiti; debbono esprimere l'anno, il mese, il giorno, e l'ora in cui vengono compilati; non vi si debbono incontrare nè vacui, nè interlinee; e se vi sono occorse cancellature, o postille, debbono approvarsi dal compilatore, o compilatori, e dai testimoni che possano avervi presa parte, e nel caso che questi non sappiano scrivere, deve di ciò farsi espressa menzione.

so verbale giudicialmente ratificato e giurato tre testimoni *de visu*, e *de auditu* contesti di luogo, e di tempo; tre testimonii superiori a qualunque eccezione, ai quali la legge stessa accorda una piena fede, qual ragione vi può essere per dubitare della verità del fatto da essi asserito? Il dubitarne non sarebbe forse un disconoscere il valore che la legge ha attribuito alla piena prova giuridica? Non sarebbe un debilitare l'opinione di veridicità, e d'imparzialità che è essenziale di mantenere viva rispetto a tutti gli atti degli agenti della forza pubblica? Chi è d'altronde che non veda come il far suscettibile di contro prova una prova piena sarebbe un rendere interminabili i Giudizii, di cui niente di più disastroso nei casi di poca importanza? [1]

Si obietterà senza dubbio che togliendosi al cittadino il mezzo di conflittare un processo verbale che la malignità, o lo spirito di vendetta abbia contro di lui dettato, si corre pericolo di incoraggire le false denunzie; al che è da rispondersi che non è ragionevolmente a temersi un siffatto pericolo, dove le leggi penali hanno sanzioni per la calunnia, e per la falsa testimonianza.

405. Quanto al numero dei testimoni occorrenti per costituire la prova piena, e quanto alla loro idoneità e credibilità, vigono le medesime regole dagli scrittori tracciate per i giudizii criminali.

406. Fra i mezzi di prova criminale suole annoverarsi anco la legittima confessione del reo. Nelle piccole trasgressioni minacciate da pena semplicemente pecuniaria può essa, tuttochè *nuda*, sembrar sufficiente a decretare la condanna del trasgressore; ma nelle trasgressioni minacciate da pena afflittiva è a tale effetto necessario che essa sia nei modi legali verificata.

CAPITOLO VIII.

Della Difesa.

407. Il cittadino, sul capo del quale pesa un'accusa, o un' inquisizione ha diritto a difendersi. È questo un sacro diritto che non può es-

[1] Per l'art. 38 del citato Regolamento de' 22 novembre 1849 i processi verbali de' RR. Gendarmi, delle Guardie di Finanza, e delle Guardie Municipali fanno fede fino a prova contraria.

Digitized by Google

ser giammai tolto agli uomini, o in qualunque modo o per qualunque ragione ristretto, senza violare le regole immutabili di natura, dalla quale esso discende.

Egli è perciò che all'accusato, o inquisito d'un vero e proprio delitto le leggi non solo accordano il diritto a difendersi, ma dove egli trascuri di valersi di questo diritto, o manchi di modi, o mezzi per procurarsi un difensore, esse stesse glielo provvedono.

408. Un simile diritto dee per le stesse ragioni accordarsi a chi sia accusato di una semplice trasgressione ; se non che, considerata la tanto minor gravità dell'imputazione, la mitezza delle pene minacciate, e la semplicità dei fatti che le trasgressioni costituiscono, sembrerebbe che l'ufficio d'un difensore legale non fosse qui di assoluta' necessità, come nei giudizii criminali; onde è, che l'intervento d'un patrocinatore nei giudizii di Polizia dovrebbe a nostro avviso esser meramente volontario, vale a dire che, fermo stante nel reo il diritto a difendersi personalmente, dovrebbe esser però nelle sue facoltà il valersi a proprie spese dell'ufficio d'un difensore. [1]

CAPITOLO IX.

Della Sentenza e dell'Appello.

409. La Sentenza può essere *definitiva*, o *interlocutoria*.

La sentenza definitiva, è un atto legittimo per cui un Giudice competente definisce ai termini della legge, e secondo gli atti e le prove una causa criminale o coll'assoluzione, o colla condanna del reo.

Dicesi interlocutoria la sentenza, la quale anzichè sul merito principale della causa, pronunzia sugli incidenti, e sugli accessorii; ed allora dicesi anche *decreto*. I prammatici chiamano però in tal modo anco la sentenza che in difetto di prova dichiara « Doversi tenere gli atti sospesi » o « Non doversi inferire molestia nello stato presente del processo. » ecc.

410. Nei Giudizii criminali, dove è in vigore il processo accusato-

[1] Così ha fra noi stabilito il Regolamento de'22 novembre 1849 sull'istruzione dei processi criminali, il quale all'art. 110 rilascia alle facoltà dell'incolpato d'una trasgressione il farsi assistere al Giudizio da un difensore di sua scelta, purchè sia della classe degli approvati.

rio, la sentenza è sempre definitiva, che termina la questione o coll'assoluzione, o con la condanna del reo. — Diversamente la cosa procede dove è in uso il processo inquisitorio, imperocchè in questo metodo ha luogo la Sentenza definitiva allora quando il fatto è pienamente provato, nè v'ha concorso di cause che diminuiscano la civile imputazione; ma quando del fatto non si ha che una prova imperfetta, o è desso accompagnato da cause che grandemente diminuiscano la civile imputazione, allora ha luogo una sentenza detta *arbitraria*, o *straordinaria*, o talvolta *interlocutoria* così praticamente chiamata, con cui o s'infligge una pena straordinaria, o si dichiarano sospesi gli atti, o si ordina tenersi il processo aperto ecc.

411. Nei giudizii di Polizia, attesa la poca entità dei fatti che ne formano il subietto, non potrebbero ragionevolmente ammettersi sentenze straordinarie, o interlocutorie, ma unicamente la definitiva con la quale si assolve, o si condanna nella pena dalla legge prescritta.

412. E poichè nelle trasgressioni di Polizia, la semplicità del fatto rende ordinariamente agevole l'applicazione della pena, la sentenza che le riguarda deve essere proferita senza dilazione alcuna; lo che tanto più è richiesto nei giudizii orali, nei quali la sentenza deve basarsi sulle cose verbalmente discusse, e che con facilità ponno esser dal giudice dimenticate. [1]

413. La sentenza può esser proferita o in contradittorio, o in contumacia dell'incolpato. La condanna contumaciale ha forza di contradittoria se il condannato non fa alla medesima opposizione dentro un termine stabilito dalla legge, il quale nelle trasgressioni deve essere il più possibilmente breve. [2]

[1] Appo noi, il Pretore nelle trasgressioni di sua competenza pronunzia la sentenza immediatamente dopo il dibattimento orale, o nella udienza successiva. Art. 117 del Regolam. de' 22 nov. 1849. — Non gli è lecito però nell'intervallo di trattare alcun' altra causa; lo che se facesse, la sentenza da esso pronunziata sarebbe affetta da nullità.

I Tribunali di Prima Istanza egualmente proferiscono la sentenza o immediatamente dopo il dibattimento, o nel giorno susseguente a quello in cui fu chiusa la discussione, e non più oltre, a pena di nullità. Art. 386, 480 e 532 delle II. e DD. approvate il 9 nov. 1838.

[2] Contro la condanna contumaciale del Pretore, il condannato ha tre giorni di tempo dal dì della notificazione a fare opposizione. Questa opposizione egli può fare, e presentare anco per mezzo di speciale Procuratore. Scorso il detto termine senza che il condannato abbia fatto opposizione, e se dopo

414. Contro le sentenze definitive condannatorie dei Giudici inferiori le leggi accordano talora la facoltà dell'appello ai Giudici superiori. L'appello « è un legittimo richiamo a un Giudice superiore, mediante querela d'ingiustizia della decisione da un giudice inferiore pronunziata. » [1]

415. Nel processo accusatorio, dove il fondamento della sentenza è una convinzione instintiva nata nell'atto dell'orale giudizio, sorta dai detti, dai moti, dai gesti dei testimoni, e del reo, l'appello non è stato creduto ammissibile. Esso non potrebbe ammettersi che nel caso di condanna proferita da un Giudice singolare in cui troppo ragionevole è il pericolo dell'errore. [2]

averla fatta, egli non si presenta alla nuova udienza, nè giustifica l'assoluta impotenza di presentarsi, la sentenza contumaciale acquista tutta l'efficacia della contradittoria. La conseguenza di questa nuova contumacia del condannato è dichiarata da un decreto del Pretore. Art. 114, 115 e 116 del cit. Regolam. de'22 novembre 1849.

Contro le condanne contumaciali dei Tribunali di Prima Istanza, il condannato ha otto giorni di tempo dal dì della notificazione a fare opposizione, scorsi i quali senza che opposizione sia stata fatta, le relative sentenze acquistano la forza di definitive. Art. 513 e 514 delle II. e DD. sopracitate.

Nei Giudizii contumaciali tanto avanti i Pretori, che avanti i Tribunali di Prima Istanza non è ammesso l'ufficio del Difensore, e non si sentono altri testimoni fuori di quelli prodotti dal Ministero pubblico, e quelli fatti intimare respettivamente dal Pretore, e dal Presidente del Tribunale collegiale.

I Giudizii contumaciali avanti il Pretore si fanno in udienza privata.

Art. 113 del cit. Regolam. de'22 novembre 1849, ed art. 513 delle II. e DD. suddette.

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 689.

[2] Infatti i nostri Tribunali collegiali di Prima Istanza giudicano dei delitti e delle trasgressioni inappellabilmente. Dalle loro sentenze la legge non accorda che il rimedio del ricorso in cassazione per i soli titoli dell'incompetenza, della violazione di forme, e dell'errata applicazione della Legge.

Dalle sentenze condannatorie però del Pretore (Giudice singolare) può il condannato appellarsi avanti il Tribunale collegiale di Prima Istanza, che in tal caso diventa di Seconda Istanza, quando la condanna sia stata di carcere, e quando la multa o di per se sola, o congiunta all'importare del danno refettibile alla parte offesa, ecceda la somma di lire trenta. Questa facoltà d'appellare è concessa anco alla parte civile pel suo solo interesse civile, quando abbia domandato a titolo di danni una somma superiore a lire trenta, e la sentenza abbia in questa sola parte assoluto l'incolpato, o lo abbia condannato in una somma minore.

416. Nel processo inquisitorio però, dove è accordato ai Giudici l'arbitrio di condannare i rei in forza della prova indiziaria, e di applicar pene straordinarie in caso di prova imperfetta, la facoltà dell'appello non potrebbe esser negata al condannato, senza correr pericolo di sacrificare l'innocenza all'errore, e all'ingiustizia.

POLIZIA DI FATTO.

CAPITOLO X.

Del processo economico.

417. Il sommo Imperante, dopo aver provveduto ai bisogni della pubblica sicurezza col minacciar pene ai delitti, e dopo aver provveduto all'utilità di un più perfetto ordine di cose mediante la creazione delle trasgressioni di Polizia, dovette, come altre volta si disse, [1] creare un Potere discrezionale affinchè in suo nome supplisse, occorrendo, al silenzio inevitabile della legge, soddisfacesse alle esigenze che circostanze imprevedute o imprevedibili facessero sorgere, e come buon padre di famiglia vegliasse abitualmente al mantenimento dell'ordine in ogni ramo della pubblica amministrazione, sia con un sistema costante di mera vigilanza, sia col sopprimere tempestivamente, e correggere le cause del delitto, e le tendenze al disordine, dandogli a tale oggetto la facoltà di irrogar pene nel suo prudente arbitrio dentro un determinato confine. [2]

418. Dicemmo già in principio della presente sezione, [3] non esser

Il termine ad appellare pel condannato è di cinque giorni computabili dalla notificazione della sentenza contradittoria, o se la sentenza fu contumaciale, dal giorno, in cui la medesima acquistò forza di contradittoria. — Per la parte civile il detto termine è di cinque giorni computabili sempre dal giorno della proferita sentenza.

Le sentenze assolutorie dei Pretori, e quelle condannatorie, ma non suscettive di appello, possono esser deferite, così dalla parte pubblica, come dalla privata, per via di ricorso alla Corte di Cassazione per i titoli che sopra. Vedi Regolam. de'22 novemb. 1849 art. 123, 124, 125 e 137.

[1] V. i §§ 148, 149, 150, 151, 152 e 154 della sez. sec.

[2] V. qui addietro il § 369.

[3] V. §§ 368 e 370.

lecita l'irrogazione d'una pena qualunque se non sia preceduta da un giudizio; e che un giudizio dee perciò istituire il magistrato di Polizia prima di spendere quelle facoltà coercitive che alla sua prudenza affidò il capo supremo della Nazione.

419. Avvertimmo pure che le due parti onde è costituito il giudizio sono il processo, e la sentenza.

Il processo su cui si basa la sentenza del Magistrato di Polizia dicesi *economico;* quella sentenza più propriamente *decreto* si appella.

420. Il Processo economico è un processo che si compila in scritto, ed in segreto, per il quale, abbreviate le forme, ed omesse le solennità che si richiedono nel processo criminale, sommariamente si ricerca se un fatto denunziato sia veramente avvenuto, se fondati siano i timori d'un supposto pericolo sovrastante alla pubblica sicurezza, e tranquillità, e se meritevole di repressione sia un individuo, indicato come infesto e pericoloso all'ordine per le sue tendenze, e per le sue abitudini.

La sommarietà di questo processo non deve però pregiudicare alla verità; il perchè fa d'uopo, siccome giustamente avverte il Cremani, [1] che esso sia ordinato in modo, che non dia luogo a prevaricazione per parte dei magistrati, e a calunnie per parte dei delatori, o accusatori.

421. Due sono i requisiti sostanziali del processo economico; *speditezza*, e *semplicità*.

Deve essere *spedito*, perchè così l'applicazione della misura seguendo più d'appresso la causa che l'ha dettata, meglio riesce allo scopo che si propone, e perchè momentanee essendo ordinariamente l'esigenze della Polizia di fatto, e urgenti gli affari di sua competenza, vuolsi sempre da lei operare con prontezza e sollecitudine.

Deve esser *semplice*, perchè non manchi della necessaria chiarezza a danno della verità, e perchè la complicanza alla speditezza stessa repugna.

422. Facile è il comprendere essere il processo economico puramente *inquisitorio;* imperocchè non si ha qui un accusatore che a faccia scoperta incolpi direttamente una persona d'un fatto che egli asserisce avvenuto, e che domandi al Tribunale la di lei punizione; ma si ha un magistrato, che mosso da un segreto denunziatore, o dalla stessa pubblica voce, o talora anco da un semplice sospetto, *d'ufficio* indaga se un fatto che dicesi, o si suppone avvenuto, abbia realmente avuto luogo, e a

[1] De jur. crim. proleg. § 38.

chi sia rimproverabile; o raccoglie senza strepito, e a di lui insaputa, informazioni sugli abituali andamenti, e sul modo di vivere d'un individuo, onde rilevare, se i bisogni dell'ordine reclamino un provvedimento coercitivo a di lui carico.

CAPITOLO XI.

Delle denunzie e dei reclami.

423. L'ufficio del magistrato di Polizia, viene ordinariamente provocato dai rapporti degli agenti incaricati di vigilare al buon ordine, e di denunziare qualunque fatto meritevole dell'attenzione governativa. [1]

424. Questa denunzia, (a differenza dell'accusa che dà moto al processo accusatorio, la quale è *assertiva*) è meramente *enunciativa;* imperocchè il denunziatore si limita ad annunziare, o segnalare un fatto, o una persona sospetta, lasciando poi libero il campo all'inquisizione d'indagare se le fatte deduzioni siano o no veridiche.

La *denunzia* perciò di questi agenti è quella che suol dar vita al processo economico.

425. Ma il processo economico non solamente dalla denunzia del pubblico funzionario, ma può esser promosso eziandio da quella del privato cittadino.

La denunzia del primo è fatta nel pubblico interesse. Il secondo può farla tanto nel pubblico come nel suo interesse particolare; nel quale ultimo caso più propriamente si appella *reclamo.*

426. L'ufficio del magistrato di Polizia può anch'esser provocato da *denunzie* e *reclami anonimi.* Per regola, la denunzia anonima non merita fede. Ma come talvolta il denunziatore può essere stato spinto da giusti motivi o da ragionevoli timori ad occultare il proprio nome, sa-

[1] Presso di noi gli agenti specialmente incaricati di segnalare all'autorità politica i fatti, che sebbene non costituiscono titolo di delitto, o tragressioni, meritano purtuttavia di fermare la sua attenzione; e di denuziare le persone di equivoca e sospetta condotta, sono i capi commessi, e i commessi di pubblica vigilanza, i sergenti di Gendarmeria addetti particolarmente alle Delegazioni di Governo, ed i Capiposti dei picchetti dello stesso corpo militare distaccati alla campagna.

rebbe contrario alla prudenza politica il trascurare affatto simiglianti denunzie, che possono essere appoggiate alla verità.

Egli è perciò, che se esse non potranno mai, come davvero non lo debbono, fornir titolo ad iniziare un processo economico, varranno bensì a promuovere la particolare vigilanza, e le investigazioni della Polizia subalterna sugli oggetti ai quali esse si riferiscono; e quando i risultati di queste investigazioni persuadano il magistrato che la denunzia non fu opera della malvagità e della calunnia, allora soltanto potrà la medesima servir di base all'iniziamento d'una regolare procedura.

CAPITOLO XII.

Dei testimoni nel processo economico.

427. All'oggetto di investigare la verità d'un fatto che non si asserisce, ma meramente si denunzia, e del quale perciò non si hanno ordinariamente le traccie, o per attingere informazioni sulla condotta e modo di vivere d'una determinata persona, è forza valersi del detto di testimoni.

La prova testimoniale è perciò quella, cui intende a raccogliere il processo economico.

428. In detto processo i testimoni vengono interrogati singolarmente ed in segreto, o dallo stesso magistrato di polizia, o da un suo attuario. Il nome di ciascun testimone viene scrupolosamente occultato non tanto agli altri testimoni, quanto allo stesso imputato, al quale poi si contestano in genere gli addebiti resultanti a suo carico dalle deposizioni che si sono ottenute.

429. Facile è il comprendere come in questo sistema di procedura venga a mancare uno dei principali mezzi di difesa, ed una delle migliori garanzie che le leggi accordano agli accusati nel processo ordinario.

Il mezzo di difesa che vien a mancare all'imputato nel processo economico, consiste nell'esser posto nell'impossibilità di eccezionare, o discreditare le deposizioni dei testimoni a lui contrarii, imperocchè egli ne ignora il nome.

La garanzia che viene a perdere in questo consiste, che nel processo ordinario, dove il testimone dee sostenere il proprio detto alla presenza dell'imputato, che può dal canto suo eccezionarlo, e conflittare e

paralizzare la sua deposizione, viene egli naturalmente trattenuto dall'aggravare indebitamente l'imputato stesso, e dal deporre il falso non tanto dal timore di andare incontro ad un giusto risentimento per parte di quest'ultimo, quanto dal pericolo di incorrere in un'accusa di falsa testimonianza; nel tempo che nel processo economico, nel quale il testimone sa che il suo nome rimarrà nel mistero, può, se disonesto o malevolo, impunemente deporre il falso, e sacrificare l'innocenza ad una privata vendetta.

430. È per questa ragione principalmente che il processo economico fa spavento; alla quale si aggiunge poi il sospetto che ordinariamente si ha, (non so con quanto fondamento) che nella compilazione del medesimo non si proceda sempre con tutta l'imparzialità; sospetto che trova alimento nella opinione generalmente invalsa, che in tutti gli atti del proprio uffizio il Magistrato di Polizia sia naturalmente portato a proceder sempre con una certa preoccupazione, dalla quale, anco senza accorgersene, egli sia condotto a dare alle parole e ai fatti una interpetrazione ben diversa da quella che in realtà meriterebbero.

431. Da tutto questo avviene che il processo economico soglia comunemente considerarsi come una vera sciagura, e che coloro che vi sono implicati preferirebbero a quello un processo ordinario. E per vero dire, quel sentirsi dichiarar colpevole d'un fatto, che forse non sussiste che nella mente di cortinati malvagii che ne depongono; quel sentirsi contestare come provato un addebito senza poter sapere se pura o no sia la fonte onde è stata attinta la prova; quel sentirsi finalmente ferire senza sapere d'onde sia partito il colpo, e senza aver mezzo di pararlo, è cosa che sgomenta ogni onesto cittadino.

432. Ma per altra parte è un fatto indubitato, del quale io stesso nella mia pratica ho avuto assai frequentemente la prova, che ove il nome dei testimoni dovesse nel processo economico esser fatto palese all'imputato, non si troverebbe giammai, o almeno molto raramente, chi di buona voglia si adattasse a render testimonianza, o interrogato, volesse sinceramente deporre la verità, quando questa fosse per riuscire dannosa all'imputato; fatto, che mi portò sovente ad indagare i motivi, per i quali la cosa proceda diversamente nei processi ordinarii, dove il testimone non ha generalmente ritegno di dire intiera e pubblicamente la verità, comunque il dirla possa immensamente aggravare le condizioni dell'imputato.

433. La ragione di questa diversità in questo parmi consistere,

che nei processi ordinarii il testimone è chiamato a deporre d'un fatto realmente avvenuto, e che perciò non può esser dissimulato; d'un fatto criminoso che ogni uomo onesto deve voler punito; d'un fatto infine che per essere appunto tale, vale a dire caduto sotto i sensi, non ammette testimonianze fondate sul modo di pensare, e di giudicare del testimone, ma soltanto quelle che hanno la lor base su i dati desunti dal fatto stesso; ond'è che l'accusato a carico del quale si testifica, non ha ragione di lagnarsi del testimone ad esso contrario, imperocchè egli non esternò alcuna sua particolare opinione a di lui carico, ma attestò d'un fatto non dissimulabile che lo riguardava, depose una verità a dir la quale era obbligato dalle leggi divine ed umane, e che non poteva senza suo pericolo esser taciuta, alterata o negata.

434. Nel processo economico per lo contrario, il testimone è chiamato, non già a deporre sopra un fatto determinato, ma sulla generalità d'un oggetto, e ad esternare il proprio giudizio intorno al medesimo. E se un fatto speciale è il soggetto della sua testimonianza, non riveste questo gli odiosi caratteri, per i quali il vero delitto è colpito dalla riprovazione universale. Più di sovente però nel processo economico il testimone è richiamato a dileguare col suo detto, o confermare un concepito sospetto; e a dare informazioni secondo la sua coscienza sulla condotta d'un individuo. La prova quindi che si intende di raccogliere da tal testimone, non è desunta da materiali di fatto, ma piuttosto dal modo particolare di pensare, e di sentire del testimone stesso circa l'oggetto cui si riferisce la sua deposizione, a render la quale più o meno favorevole, più o meno contraria all'imputato grandemente perciò influiscono le simpatie, le opinioni, le tendenze e le disposizioni d'animo del testimone medesimo.

Da ciò avviene che dove i resultati della prova abbian consigliato una severa misura a carico dell'imputato, sa il testimone che alla trista di lui sorte hanno grandemente influito le informazioni che sul di lui conto egli ha date secondo il suo modo particolare di giudicare le cose e gli uomini, il quale può anch'esser fallace; e che perciò potrebbe incorrere nel risentimento di lui, e dei suoi congiunti ed amici ove fosse manifesto, doversi ad esso in gran parte attribuire il tristo esito del processo.

435. A ciò si aggiunge, che nel processo ordinario sa l'accusato qual'è la pena che, provata la sua reità, gli ha minacciata la legge, e che a determinarne la specie niente influiscono le deposizioni dei testimoni, le quali sono unicamente dirette a constatare, od escludere il fatto ad es-

so attribuito; mentre che nel processo economico la sorte dell'imputato stà tutta nelle mani del testimone, dalla cui deposizione dipende non solamente se gli sarà o no inferita molestia, ma sì anco se la pena che lo colpirà sarà grave, o leggiera: altra ragione per la quale coloro che son chiamati a far testimonianza in un processo economico non amano che sia divulgata la loro posizione.

436. La naturale ripugnanza pertanto che gli uomini hanno a deporre in un processo economico senza l'assicurazione che il loro nome non sarà palesato, e per altra parte i segnalati gravi difetti di questo sistema, conducono a formar voti perchè la mente umana giunga a immaginare un modo di procedura che valga a soddisfare ai bisogni della segretezza senza togliere al processato le garanzie alle quali ha diritto. Ma finchè il ritrovamento di questo modo rimarrà nei confini del semplice desiderio, la rettitudine del Magistrato di Polizia supplisca in parte ai difetti del sistema con ammettere la sola testimonianza di persone specchiate per onestà, e probità; e specialmente col rigettar sempre le deposizioni di quei Protei e Camaleonti (ordinariamente accoliti della subalterna Polizia) che si danno per presenti a tutti i fatti, che vantano di tutto sapere, di tutto conoscere, che novelli taumaturgi, nel medesimo giorno e nell'ora stessa hanno l'abilità di trovarsi in luoghi diversi, e che bene spesso altro non sono in sostanza che gli stessi delatori.

CAPITOLO XIII.

Dell'arresto e custodia dell' Imputato nel processo economico.

437. È della natura del processo economico, eminentemente inquisitorio, e compilato in segreto che l'imputato non conosca affatto l'imputazione alla quale va soggetto fino al momento delle giudiciali contestazioni; il perchè avviene talvolta, che un individuo ignori perpetuamente essere state a di lui carico intraprese verificazioni economiche, perchè non essendo queste riuscite a riunire la prova che si sperava, non fu luogo ad alcuna contestazione.

438. Quando però per le resultanze processali sia luogo a contestare, il Magistrato di Polizia o emana ordine d'arresto contro l'imputato, o chiamatolo in Tribunale per via di semplice citazione, lo fa poi dopo le

contestazioni, quando non riesca *ipso facto* a purgarsi dagli addebiti che lo gravano, custodire in carcere.

439. Siccome l'oggetto della custodia del reo è in certa maniera connesso con lo scopo della pena, [1] dove la natura dell'imputazione non reclami una misura governativa di una certa gravità, non saprebbe vedersi il bisogno della custodia preventiva, e conseguentemente dell'arresto dell'imputato; ond'è, che quando l'addebito di cui gli si fa carico sia di tal lievità da non comportare una misura afflittiva, o vincolativa della di lui libertà personale, per regola non dovrebbe aver luogo nè l'arresto, nè la custodia preventiva del medesimo.

CAPITOLO XIV.

Della difesa nel processo economico.

440. La difesa dicemmo essere un diritto sacro agli uomini, e non potersi perciò nè sopprimere, nè menomare; imperocchè il condannare alcuno senza dargli prima campo a discolparsi sarebbe atto ingiusto e tirannico.

Questa regola attinta alle fonti del diritto di natura non può patire eccezione a pregiudizio di chi soggiaccia al peso di una imputazione di competenza della Polizia di fatto. — Anco in affari economici perciò, benchè del più lieve momento, deve lasciarsi libero il diritto della difesa; e l'immortale Pietro Leopoldo consacrò questo giusto principio disponendo, che venisse sempre fatta al preteso reo la contestazione delle mancanze imputategli, e un'assegnazione di termine a giustificarsi. [2]

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 628.

[2] Leggo 30 nov. 1786 § 49 e Istruttoria do'13 febbraio 1787. — Vedi anco la Leggo 12 marzo 1790.

Il Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 avendo tolto alla Polizia di fatto qualunque facoltà punitiva, limitando ogni suo ufficio alla vigilanza, all'adoziono senza formalità d'atti di straordinario misure d'urgenza e all'imposiziono di precetti, non fa naturalmente parola di procedure economiche; indica soltanto la procedura da tenersi per la trasmissione di detti precetti, e per giudicare e punire le relative trasgressioni, imponendo che avanti di trasmettere i primi, e di pronunziare sulle seconde debbono verificarsi sommariamente

441. Un pieno esercizio della difesa non sembra però troppo conciliabile cogli attuali metodi di procedura economica; imperocchè il segreto che circonda tutti gli atti di questa procedura, e massime l'occultamento del nome dei testimoni, non possono non rendere questa difesa imperfetta, e talvolta inutile. A che si riduce infatti essa, se non alle semplici verbali discolpe che l'imputato può fare rispondendo alle contestazioni?

E dove egli giudichi di suo interesse l'ufficio d'un difensore, su quali dati potrà questi basare la sua difesa, quando non gli è concesso di esaminare il processo?

442. Poichè pertanto tale è la natura del processo economico che non possa in esso il diritto della difesa liberamente, e pienamente dispiegarsi, vorrebbe almeno Giustizia, che tutti quei modi fosser concessi, atti a renderne men che fia possibile ristretto l'esercizio, compatibilmente ai bisogni della segretezza, e della sollecitudine, che sono i caratteri principali di quel processo.

443. Ferma stante perciò l'assegnazione d'un breve termine a difendersi, da farsi costantemente all'imputato dopo le finali contestazioni, ei dovrebbe essere ammesso a far queste sue difese anco per via di memoria scritta, compilata da lui stesso, o da speciale suo Procuratore, o Difensore legale. E perchè più a lui proficuo potesse riuscire l'ufficio di quest'ultimo, dovrebbe il difensore poter liberamente conferire coll'imputato trattenuto in carcere di custodia, e poter prender vista di ogni di lui esame o costituto, che a tale effetto occorrerebbe fosse redatto in foglio a parte onde non compromettere il segreto che quanto al nome dei testimoni sentiti in processo si vuole gelosamente custodire: sistema che, altra volta per alcuni casi speciali, fu introdotto fra noi, e che merita di venir confermato, e a tutti i casi di competenza economica esteso. [1]

e contestarsi gli addebiti all'imputato, non che riceversi e verificarsi le di lui discolpe. Art. 17, 29 e 30 di detto Regolamento.

Trattandosi in simili casi di verificazioni, e di atti che non importano una vera procedura economica, e che ordinati sono all'adozione di mere misure preventive che minimamente affliggono l'uomo, non è stata creduta necessaria dopo la contestazione all'imputato l'assegnazione d'un termine a difendersi.

[1] Questo sistema introdusse la legge de'26 luglio 1849 oggi abrogata, che rilasciava alle competenze dell'autorità governativa la cognizione di defezioni politiche che non costituivano vero e proprio delitto di Lesa maestà.

CAPITOLO XV.

Del decreto economico, e del Ricorso.

444. Il magistrato di Polizia può considerarsi sotto due aspetti; vale a dire come *Giudice*, e come *Magistrato di Polizia*. Come Giudice prende cognizione dei fatti resultanti dal processo economico, e calcola i gradi della prova raccolta per attribuire alla medesima il giusto suo valore, e per fondarvi quella pronunzia che più alla Giustizia sarebbe conforme. — Come Magistrato di Polizia pone speciale attenzione alle circostanze di luogo, di tempo, e di persona; alla logica del Giudice frammischia la prudenza dell'uomo, e senza scostarsi affatto dalle regole di giustizia, detta poi quella risoluzione che più utile si manifesta all'interesse generale della città, e alla medesima dà esecuzione.

445. I Magistrati di Polizia sono *superiori*, e *inferiori*. I primi hanno la direzione superiore di tutti gli affari di Polizia d'una provincia, ed hanno facoltà punitive dentro certi limiti. I secondi, da quelli dipendono; si incaricano della compilazione dei processi economici, che ponno anch'esser provocati dai primi, ed hanno facoltà punitive più limitate.[1]

[1] Sono fra noi magistrati superiori di Polizia

I *prefetti*; i quali dentro la periferia del loro compartimento governativo hanno la direzione superiore della Polizia.

Sono Magistrati inferiori

I *Delegati di Governo*; i quali sono anco incaricati della compilazione delle procedure economiche.

I *Sotto-prefetti* sono magistrati inferiori di fronte ai Prefetti; e superiori di fronte ai Delegati di Governo; sono autorità intermedie fra gli uni e gli altri, che, la natura delle attribuzioni di cui sono investite rende affatto superflue.

Siccome più volte mi è occorso di avvertire, per il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849 i magistrati politici non avevano facoltà punitive. Solamente per i titoli d'inosservanza ai precetti economici erano autorizzati ad applicar la carcere i Delegati di Governo fino a otto giorni; ed i Consigli di Prefettura sopra questo tempo. V. art. 30 e 31 di detto Regolamento. La Legge de'25 aprile 1851 fu la prima a derogare affatto ai principii introdotti dal menzionato Regolamento, autorizzando i Consigli di prefettura a decretare la dimora coatta o la reclusione in una fortezza per un tempo non maggiore di un anno per defezioni politiche, e per attentati contro la Religione, e la suc-

446. Le pronunzie, o risoluzioni economiche si appellano *decreti*. Ogni decreto deve contenere l'esposizione dei motivi desunti dal processo, in forza dei quali il magistrato di Polizia ha giudicato conveniente di emanare quella pronunzia. Questa regola, che è la regola fondamentale d'ogni sentenza qualunque, vuolsi scrupolosamente osservare anco nei decreti economici, i quali, basandosi sopra processi compilati in segreto, e mancanti delle garanzie che in ogni altro modo di procedura accordano le leggi, senza l'esplicazione dei motivi su cui si fondano, comparirebbero non già emanazioni d'una prudenza politica, ponderatrice, e leale, ma sibbene atti arbitrarii, e tirannici, dettati solo dall'umano capriccio. [1]

447. Non tanto per questa ragione, quanto perchè le risoluzioni economiche, anzichè aver per iscorta la Legge, hanno quella invece della umana prudenza, che è soggetta a fallire, è stato sempre giustamente ammesso contro di esse il ricorso ai magistrati superiori, e fin anche allo stesso Principe in tutti quei casi nei quali il cittadino si creda gravato dall'arbitrio del magistrato di Polizia; giusto e salutare principio, che l'immortale Pietro Leopoldo consacrava nella celebre sua riforma criminale, [2] e che nei paesi dove la Polizia di fatto ha facoltà punitive dovrebbe costantemente essere adottato. [3]

cessiva legge de' 16 novembre 1852 restituendo a tutti i magistrati di Polizia la giurisdizione punitiva, e coercitiva che prima del detto Regolamento avevano, dette facoltà:

Ai *Delegati di Governo*, di applicare la carcere fino a otto giorni, anche fuori del caso di trasgressione ai precetti di Polizia;

Ai *Sotto-prefetti*, di applicare la stessa pena fino ad un mese;

Ai *Prefetti*, di applicare la pena medesima fino a tre mesi; e

Ai *Consigli di Prefettura* composti del Prefetto e di due Consiglieri, di decretare la mutazione coatta del domicilio, la detenzione nella casa correzionale, e la reclusione in una fortezza fino a tre anni.

[1] Gli art. 30 o 31 del Regolamento di Polizia de' 22 ottobre 1849 tenuti in vigore dalla Legge de' 16 nov. 1852, dispongono che i decreti dell'autorità governativa, e dei Consigli di Prefettura debbono essere motivati.

[2] Cod. Leopold. 30 nov. 1786 § 56.

[3] Presso noi, dai Decreti dei *Delegati di Governo* con i quali si trasmettono precetti di Polizia, o si condanna alla carcere per trasgressione ai medesimi, può ricorrersi al Consiglio di Prefettura con atto di ricorso motivato da presentarsi nel termine di tre giorni continui dal dì della regolare notificazione all'uffizio del Delegato, che subito inoltra il ricorso, il decreto denunziato,

Digitized by Google

448. In ordine al ricorso, un'unica avvertenza è da farsi, che esso per regola generale non sospende l'esecuzione dei decreti da cui si ricorre; imperocchè gli oggetti cui essi si riferiscono reclamano ordinariamente sollecitudine, nè patiscono dilazione. [1]

e la sommaria procedura al Prefetto. — La Risoluzione del decreto ha luogo con decreto motivato del Consiglio di Prefettura. Art. 20, 21 e 32 del Regol. de'22 ottobre 1849.

Dai Decreti degli stessi *Delegati* con i quali si condanna alla carcere per più di tre giorni fuori dei casi di trasgressione ai precetti di Polizia, compete il ricorso al Prefetto del Compartimento. Leg. 16 nov. 1852 art. 7.

Dai Decreti dei *Sotto-prefetti* portanti a condanna di carcere per più di otto giorni, compete il ricorso allo stesso Prefetto del Compartimento. Detta Leg. art. 7.

Contro le Risoluzioni dei *Prefetti*, se hanno decretato la carcere per più d'un mese, può ricorrersi al Ministro dell'Interno. Detta Leg. art. 8.

Finalmente dalle Risoluzioni dei *Consigli di Prefettura* compete sempre il ricorso al Ministro dell'Interno, presso il quale un assessore legale è incaricato dell'esame degli affari, e di farne relazione scritta col suo voto consultivo. Detta Leg. art. 9.

Per tal modo un solo può disfare quello che tre hanno fatto. Vero è che nel Magistrato di rango superiore sta la presunzione d'una maggior sapienza; ma vero è altresì che nell'opinione dei più sta la presunzione della minor fallibilità di fronte all'opinione dei meno. Il giudicar quindi della razionalità di quella disposizione sta nel sapere quale delle due presunzioni sia la più forte.

[1] Anco presso noi il ricorso contro le risoluzioni economiche non sospende l'esecuzione delle pronunzie. Regolamento de'22 ottobre 1849 art. 22, 23 e Legge de'16 nov. 1852 art. 10.

FINE DEL PRIMO LIBRO.

INDICE

DEL LIBRO PRIMO.

Prefazione . . . . . Pag. 3

INTRODUZIONE.

§ I. Origine dei Governi e delle Leggi . . . . . » 7
§ II. Poteri che costituiscono il Governo d'uno Stato . . . . » 8
§ III. Rapporti della Polizia con l'Economia politica — colla Giustizia penale — e col Diritto civile. . . . . » 10
§ IV. Cenni storici sulla Polizia. . . . . » 12

SEZIONE PRELIMINARE.

POLIZIA DI DIRITTO E DI FATTO — NOZIONI GENERALI.

Cap. I. Delitti e trasgressioni . . . . . » 19
Cap. II. Polizia e sue specie . . . . . » 21
Cap. III. Diritto nella Società d'attivare il sistema di Polizia . . . » 25
Cap. IV. Trasgressioni di Polizia. — Polizia di diritto. . . . . » 26
Cap. V. Azioni viziose, ed umani trascorsi non contemplati dalla legge, ma non trascurabili dalla Polizia. — Polizia di fatto . . . . . » 28
Cap. VI. Distinzione scientifica della trasgressione dal delitto di Polizia. » 29

SEZIONE PRIMA.

POLIZIA DI DIRITTO.

DELITTI E TRASGRESSIONI DI POLIZIA. — PRINCIPII CHE REGOLANO LA MATERIA.

Cap. I. Quali azioni siano da definirsi come delitti e trasgressioni di Polizia . . . . . » 31
Cap. II. Imputabilità delle azioni umane erette in trasgressioni e delitti di Polizia . . . . . » 33
Cap. III. Del dolo, e della colpa nelle trasgressioni di Polizia . . . » 34

Digitized by Google

Cap. IV. Delle cause dirimenti o diminuenti l'imputazione nelle trasgressioni di Polizia rapporto all'*intenzione* come elemento morale. . . . . Pag. 37
Tit. I. Delle cause fisiche che nelle trasgressioni diminuiscono, o tolgono l'imputazione quanto all'intelletto dell'agente. » 38
§ I. Età. . . . . » ivi
1° Infanzia . . . . . » ivi
2° Impubertà . . . . . » 39
3° Minorità . . . . . » 41
4° Vecchiezza, decrepitezza . . . . . » 42
§ II. Malattie fisico-morali . . . . . » 43
1° Sordo-mutezza . . . . . » ivi
2° Cecità . . . . . » 44
3° Alienazione di mente. . . . . » 45
4° Ebrietà . . . . . » 48
5° Sonnambulismo. . . . . » 49
Tit. II. Delle cause morali che nelle trasgressioni diminuiscono, o tolgono l'imputazione quanto all'intelletto dell'agente. » 50
1° Ignoranza ed errore . . . . . » ivi
2° Caso . . . . . » 52
Tit. III. Delle cause dirimenti o diminuenti l'imputazione nelle trasgressioni rapporto alla volontà, e alla libertà . » ivi
Coazione . . . . . » 53
Cap. V. Delle cause dirimenti o diminuenti l' imputazione nelle trasgressioni di Polizia rapporto all'*Esecuzione* come elemento fisico . . . . . » 58
Tit. I. Dell'attentato nelle trasgressioni di Polizia . . . . » ivi
Tit. II. Della complicità nelle trasgressioni di Polizia . . . » 60
Cap. VI. Della responsabilità dei terzi nelle trasgressioni. . . . » 61
Cap. VII. Delle obbligazioni nascenti dalle trasgressioni e delitti di Polizia . . . . . » 63
Cap. VIII. Dei modi per i quali cessano le obbligazioni nascenti dai delitti e trasgressioni di Polizia . . . . . » 65
§ I. Obbligazione correzionale . . . . . » ivi
1° Modi naturali . . . . . » 66
2° Modi politici. . . . . » ivi
3° Modi giuridici . . . . . » 69
§ II. Obbligazione civile . . . . . » 70

SEZIONE SECONDA.

POLIZIA DI FATTO.

PRINCIPII CHE REGOLANO LA CONDOTTA DEL MAGISTRATO DI POLIZIA.

Cap. I. Magistrato di Polizia . . . . . » 71
Cap. II. Arbitrio della Polizia . . . . . » 73
Cap. III. Polizia ordinaria, e Polizia politica. . . . . » 76
Cap. IV. Vigilanza della Polizia. . . . . » 80
Cap. V. Polizia segreta . . . . . » 84

Cap. VI. Sospetto della Polizia . . . . . Pag. 88
Cap. VII. Requisiti del Magistrato di Polizia. . . . . » 90

SEZIONE TERZA.

POLIZIA DI DIRITTO E DI FATTO.

PENE DI POLIZIA.

Cap. I. Indole delle pene della Polizia di diritto, e della Polizia di fatto . . . . . » 93

POLIZIA DI DIRITTO.

Cap. II. Scopo delle pene della Polizia di diritto, e norme per adattarle alle trasgressioni . . . . . » 94
Cap. III. Delle pene afflittive e pecuniarie nelle trasgressioni di Polizia . . . . . » 97
Cap. IV. Della pena come amminicolo della imputazione . . . » 99
Cap. V. Delle cause e circostanze che aumentano, o diminuiscono la pena nelle trasgressioni . . . . . » 100
Tit. I. Cause, e circostanze che aumentano la pena . . . » 101
1° Motivi d'aggravamento di pena dipendenti dal fatto della trasgressione. . . . . » ivi
Trasgressioni continuate. . . . . » ivi
Trasgressioni connesse . . . . . » 103
Trasgressioni rese gravi dalle conseguenze . » 105
2° Motivi d'aggravamento di pena dipendenti dalla persona dell'agente . . . . . » ivi
Precedente ammonizione. . . . . » 106
Recidiva . . . . . » 107
Concorso di motivi speciali nell'agente per astenersi dalla trasgressione . . . . . » 112
Tit. II. Cause e circostanze che diminuiscono la pena. . . » 113
1° Motivi di diminuzione di pena dipendenti dal fatto della trasgressione . . . . . » ivi
2° Motivi di diminuzione di pena dipendenti dalla persona del trasgressore . . . . . » ivi
Cap. VI. Specie penali. — Pene principali, e pene accessorie . . » 114
Carcere . . . . . » 115
Multa . . . . . » 121
Riprensione giudiciale. . . . . » 123
Sottoposizione alla vigilanza della polizia. . . . . » 124
Confisca degli oggetti su i quali cadde, o con cui fu commessa la trasgressione . . . . . » 131
Emenda del danno. . . . . » 133
Inabilitazione all'esercizio di qualche industria richiedente patente o licenza governativa. . . . . » ivi

POLIZIA DI FATTO.

Cap. VII. Necessità e scopo delle pene della Polizia di fatto. . . » 134

Cap. VIII. Mezzi di prevenzione. . . . . Pag. 136
Ammonizioni. . . . . » 137
Ingiunzioni e precetti. . . . . » ivi
Arresto, sequestro e allontanamento provvisorio da un dato luogo . . . . . » 142
Cap. IX. Specie penali della Polizia di fatto . . . . . » 143
Carcere . . . . . » 144
Fustigazione . . . . . » 145
Esilio . . . . . » 150
Mutazione coatta di domicilio . . . . . » 153
Reclusione nelle case di correzione . . . . . » 154
Sottoposizione coatta alla disciplina militare . . . . » 161
Detenzione nelle fortezze . . . . . » 164

SEZIONE QUARTA.

POLIZIA DI DIRITTO E DI FATTO.

GIUDIZII DI POLIZIA.

Cap. I. Necessità dei giudizii . . . . . » 166

POLIZIA DI DIRITTO.

Cap. II. Delle varie forme di Giudizii, e quali convengano alla Polizia di diritto. . . . . » 168
Cap. III. Della Giurisdizione e del Giudice . . . . . » 172
Cap. IV. A quali Giudici appartenga la cognizione delle trasgressioni di Polizia . . . . . » 174
Cap. V. Dell'azione a perseguitare i delitti e trasgressioni di Polizia . . . . . » 176
Cap. VI. Dell'arresto del reo nelle trasgressioni di Polizia . . » 178
Cap. VII. Della prova nelle trasgressioni di Polizia . . . . . » ivi
Cap. VIII. Della Difesa . . . . . » 180
Cap. IX. Della sentenza e dell'appello. . . . . » 181

POLIZIA DI FATTO.

Cap. X. Del processo economico . . . . . » 184
Cap. XI. Delle denunzie e dei reclami. . . . . » 186
Cap. XII. Dei testimoni nel processo economico. . . . . » 187
Cap. XIII. Dell' arresto e custodia dell' imputato nel processo economico . . . . . » 190
Cap. XIV. Della difesa nel processo economico . . . . . » 191
Cap. XV. Del decreto economico, e del ricorso . . . . . » 193

LIBRO SECONDO.

POLIZIA IN SPECIE.

CONNESSIONE.

449. Dopo avere nel primo libro considerata in genere la Polizia, è pregio dell'ordine il trattarne ora in modo speciale e concreto. A questo effetto divideremo il presente libro in due Parti; la prima delle quali conterrà il trattato particolare della *Polizia di diritto*, vale a dire, dei delitti, e trasgressioni di Polizia; la seconda, quello della *Polizia di fatto*, nel quale saranno riferiti, e presi in esame i diversi ufficii del Magistrato di Polizia, e dei suoi ausiliarii

PARTE PRIMA.

POLIZIA DI DIRITTO.

Spartizione della materia.

450. Fu già avvertito essere la Polizia un complesso di legislative disposizioni dirette o a meglio garantire la *sicurezza*, o a promuovere ed aumentare la *prosperità* e *comodità pubblica*: [1] che nel primo caso la

[1] V. lib. I, sez. prelim. § 17.

Polizia assume il nome di *governativa*, nel secondo *economica* si appella. Ed accennato fu pure, che siccome la pubblica sicurezza può esser compromessa tanto per eventi all'uomo non imputabili, quanto per cause soggette a politica imputabilità, così due sono le ramificazioni della Polizia governativa: l'una, che ha in vista i mezzi più acconcii a prevenir gli infortunii, ossia le offese che derivar ponno dall'azione di cose inanimate, di bruti animali, e d'uomini privi d'intendimento, nel qual caso più specialmente si chiama *amministrativa;* l'altra, che dei modi si occupa onde allontanar quelle offese che alla società minaccia l'umana malizia, nel qual caso il titolo di *governativa* conserva.

Questa prima parte che ha per oggetto la trattazione particolare di queste tre specie di Polizia, sarà da noi distinta in tre sezioni, nella prima delle quali prenderemo ad esaminare ciò che attiene alla Polizia *amministrativa*, nella seconda classeremo, e particolarmente tratteremo dei delitti e trasgressioni di polizia *governativa;* e nella terza tutto quello che alla Polizia *economica* concerne ci daremo cura di sviluppare.

SEZIONE PRIMA.

POLIZIA AMMINISTRATIVA.

CAPITOLO I.

Indole della Polizia amministrativa, e ragione di questa nomenclatura.

451. Nel comune significato la Polizia *amministrativa* è una grande ramificazione dell'Amministrazione generale dello stato, che abbraccia l'esercizio di tutti gli ufficii, di tutte le ingerenze, e l'uso di tutti i mezzi, ai quali, senza la scorta di regole certe e immutabili, ma variabili a seconda dei casi, e delle circostanze, si appiglia l'umana prudenza nello scopo generale di far prosperare la moltitudine, e all'oggetto speciale di allontanare le cause d'offesa dall'Ordine, sia col disporre le *cose* nel modo il più acconcio a raggiungere il suo intento, sia col raffrenare le passioni dell'*uomo* a quell'ordine nemiche.

452. Per Polizia amministrativa però noi qui intendiamo quella, che allontanar le cause nocive si propone non solo mediante la sottoposizione dell'uomo a certe regole di disciplina, ma, e anzi *principalmente*, per via d'una determinata disposizione di cose.

Per porre in grado il lettore di bene apprezzare la nostra distinzione, e la nomenclatura che abbiamo adottato, tenteremo di esplicar più chiaramente il nostro concetto.

453. La Polizia amministrativa, nel senso da noi inteso, stà di fronte alla governativa come la specie al suo genere. Poichè la sicurezza pubblica è principalmente minacciata dalle passioni umane, la Polizia diretta a tutelarla ha bisogno d'imporre un freno a queste passioni, ha bisogno cioè di sottoporre a certe discipline la condotta dell'uomo. Come pertanto il nome di *governo* agli uomini si addice, molto rettamente alla Polizia della sicurezza il nome generico di *governativa* può attribuirsi.

454. Ma a questo medesimo scopo di tutelare la sicurezza, trova la Polizia talvolta opportuno di vegliare le cose più che gli uomini, o di dare alle medesime una tale disposizione onde offesa non avvenga per parte d'oggetti che sfuggono all'azione della legge penale, e che in se stessi racchiudono un pericolo, non sottoponendo in questo caso l'uomo

a regole frenative, che quanto occorra a far rispettare quella disposizione.

Ora, perchè il nome d'*amministrazione* più che agli uomini alle cose conviene, noi abbiamo attribuito il nome speciale di *amministrativa* a quella Polizia della sicurezza che la sua vigilanza *principalmente* esercita sulle cose, e *secondariamente* sugli uomini all'effetto di prevenire infortunii.

455. Gli *infortunii*, rigorosamente parlando, sono avvenimenti dei quali non può essere responsabile l'uomo, perchè sono l'effetto o del caso, o di forze all'uomo superiori, o dell'azione di esseri viventi non soggetti a politica imputabilità. Quindi la Polizia amministrativa diretta a prevenirli non troverà principalmente in una più ordinata condotta dell'uomo il mezzo di raggiungere il suo scopo, ma prima di tutto curerà le cose che questo mezzo saranno a somministrarle; creerà cioè stabilimenti, e ordinerà, e disporrà in modo le cose che gli infortunii, per quanto sia possibile, non avvengano, o avvengano più raramente, o avvenuti non si propaghino, o sian per riuscire meno dannosi; e quindi portando la sua attenzione sull'uomo, si limiterà a sottoporlo dove occorra a quelle regole di condotta sufficienti a far rispettare le cose da essa disposte, e a far sì che col suo fatto egli non presti occasione a far nascere quell'avvenimento che essa intende di allontanare.

Così, per prevenire, o render meno funesti i disastri che suol cagionare il fulmine, Ella troverà i mezzi opportuni, non già in una più disciplinata condotta dell'uomo, ma prendendo di mira le cose più adattate al suo intento, ella fisserà la sua attenzione sul cilindro, e palo elettrico, unico mezzo che in oggi si conosca per render meno funesti gli effetti di questa terribile meteora: Così, nella veduta di prevenire, o render meno frequente l'inondazione, troverà principalmente i mezzi opportuni nell'opere d'arte, che l'umano ingegno saprà all'uopo suggerire, e secondariamente ne troverà nell'uomo, che obbedisce alle sue prescrizioni dirette alla buona manutensione degli argini, ad impedire il rinterro degli alvei dei fiumi ec.

456. Un'altra ragione a sostegno della nomenclatura da noi abbracciata si aggiunge, ed è che negli oggetti che la Polizia amministrativa riguardano, mentre per una parte dispone la legge, per l'altra l'uomo, guidato unicamente dalla propria prudenza, talvolta interviene allo effetto di sopprimere la pericolosa influenza d'una causa nociva allorchè ha cominciato a svilupparsi, od è per svilupparsi, o di renderla almeno il men possibilmente funesta.

Digitized by Google

Così, quando, malgrado le provvidenze della legge dirette a prevenire gl'incendii, un incendio siasi manifestato, o siavi pericolo che si manifesti, il Magistrato di Polizia accorre sulla faccia del luogo, e tutto dispone, ed ogni mezzo adopera o perchè le fiamme vengano estinte, o perchè il temuto pericolo si dilegui.

Siffatto procedere dell'umana prudenza più che al modo di *governare* gli uomini, attiene a quello di *amministrar* le cose; ond'è che per questa ragione eziandio rettamente applicato ci è parso il nome di *amministrativa* alla specie di polizia che forma il subietto della presente Sezione.

CAPITOLO II.

Triplice oggetto della Polizia amministrativa.

457. La Polizia amministrativa mira a prevenire le offese cui può dar luogo l'azione

1° Di cose inanimate:

2° Di bruti animali:

3° Dell'uomo privo d'intendimento.

Sotto altrettanti titoli è nostro assunto ora l'esaminare le diverse sue ingerenze a seconda del triplice oggetto cui essa rivolge le proprie cure.

TITOLO PRIMO.

Azione nociva di cose inanimate.

458. Le offese cui può dar luogo l'azione di cose inanimate possono comodamente in tre diverse categorie distinguersi:

Nella prima si comprendono le offese che procedono dal *mero caso;*

Nella seconda hanno sede quelle che avvengono per *forza maggiore;*

Nella terza finalmente si annoverano le offese che alla società minaccia l'azione di *cose di natura loro pericolose, o rese tali dall'opera dell'uomo.*

§ I. — EVENTI CASUALI.

459. Il criterio dell'umana previdenza non può partirsi che dal calcolo dell'andamento naturale ed ordinario delle cose; onde consegue che non possan dall'uomo prevedersi quei fatti che sono la conseguenza d'una fortuita combinazione di circostanze; imperocchè il loro avvenimento non entra appunto nel corso ordinario delle cose.

Questi eventi, resultato unicamente di *mero caso*, possono riuscir nocivi alla società, ma sfuggono alle competenze della legge e dell'uomo, ed in conseguenza all'azione della Polizia preventiva.

§ II. — EVENTI DI FORZA MAGGIORE.

460. Altri ve ne hanno, che partendosi da cause, e forze all'umana potenza superiori o non posson prevedersi, o preveduti non è dato impedirli.

Rapporto a questi altro non è all'uomo concesso, che di tentare, con i mezzi che sono in suo potere, di renderne meno funeste le conseguenze. — Sono in questa categoria i disastri che producono le forze della natura inorganica, come il fulmine, il terremoto, l'oragano, un abbondante caduta di nevi, l'inondazione e simili.

FULMINE.

461. Il celebre Franklin fece conoscere fin dove possa giungere la potenza della mente umana, allorchè trovò il modo di dare al fulmine una direzione a difesa dell'uomo, e degli edifizii che esso abita. Dopo tale felice scoperta, può in oggi l'amministrazione render più rare le spaventevoli conseguenze di questo fenomeno.

TERREMOTO — ORAGANO.

462. Il terremoto, e l'oragano lasciano bene spesso le più lacrimevoli traccie di se con frane di monti, ruine d'edifizii, ed altri consimili disastri.

Sebbene non sia dato all'uomo di resistere a tali eventi, non è per questo che la Polizia debba starsi inerte. Se essa non ha potuto preve-

nirli, può peraltro utilmente adoprarsi all'oggetto di salvare gli infelici, che gli eventi stessi hanno posto in pericolose situazioni, e *prevenire* così danni maggiori.

Quindi in siffatte calamità dee provvedere a che vengano apprestati i necessarii soccorsi a coloro, che, a modo d'esempio, rimasti sotto le ruine, possono esser sottratti a certa, ed imminente morte con solleciti soccorsi.

NEVI.

463. Soverchie ed abbondanti cadute di nevi fanno cangiar d'aspetto la terra, e ricoprendo talvolta alberi, casolari, e capanne, sono causa d'infiniti disastri.

La spalatura delle nevi e l'imposizione di biffe, che nei punti più elevati delle montagne indichino al viaggiatore il pericolo, sono oggetti ai quali provvede l'amministrazione, ma è cura particolare del Magistrato di Polizia, nei luoghi montuosi in specie ove le nevi sogliono recare le più spaventevoli conseguenze, d'informarsi se sianvi alla campagna famiglie che dalla neve imprigionate nelle loro case, o passeggieri che sorpresi dalla bufera per via, si trovino in estremo pericolo di soccombere, onde sollecitamente far loro apprestare il necessario aiuto. [1]

INONDAZIONE.

464. L'inondazione è pur essa un evento prodotto da forza maggiore, [2] ma può l'amministrazione, se non assolutamente e sempre prevenirlo, renderlo almeno più raro coll'impedire la troppo rapida precipitazione dell'acque dai monti, col ben dirigere il corso dei fiumi, col

[1] Meritano onorata menzione i monaci del Monte San Bernardo; i quali con pia sollecitudine addestrano i loro cani ad andare in traccia, ed estrar fuori gli uomini sepolti dalla neve, e a guidare al loro convento gli smarriti viaggiatori.

[2] La inondazione tanto può essere evento di forza maggiore quando sia l'effetto di straordinarie pioggie, di precipitosa dissoluzione di nevi ecc., quanto può risolversi in avvenimento imputabile all'uomo, se avvenga per rottura d'argini, apertura di cateratte ecc.

Ordinariamente però questa calamità avviene per causa superiore, ed è sotto questo aspetto che noi qui la consideriamo.

provvedere alla stabilità e giusta elevatezza degli argini, ripe e sponde dei medesimi, non che al periodico sterramento dei loro alvei, e col praticare infine tutti quegli espedienti che l'idraulica può suggerire.

465. In ogni ben ordinato paese percorso da fiumi e torrenti mancar non debbono stabilimenti cui sia affidata la cura speciale di provvedere coi mezzi che la scienza e l'arte suggeriscono a che meno frequenti si rendano tali calamità; e nella nostra Toscana vi ha un Dicastero instituito con sovrano Motuproprio de'31 decembre 1834 che gli attribuì il titolo di *Direzione Generale di acque e strade*, [1] il quale, fra gli altri incarichi ha quello di soprintendere al corso dell'acque e di proporre i provvedimenti, e le opere d'arte che l'umano ingegno può creder necessarie, od utili onde render meno frequente l'inondazione.

466. Dopo che l'Amministrazione con opere materiali dalla scienza e dall'arte suggerite a questa bisogna ha provveduto, d'uopo è che la legge sorga a far rispettar dagli uomini i di lei ordinamenti.

Ora, tra questi ordinamenti, mentre la legge penale intende a tutelar quelli la cui violazione importa prossimo e grave pericolo, come la

[1] Al cominciare del 1850 furono a questa Direzione aggiunte le ingerenze d'arte del Commissariato d'acque e strade nella provincia Lucchese soppresso con decreto reale del 12 novembre 1849; e poichè tra le ingerenze dello Scrittoio delle RR. Fabbriche civili e militari, anch'esso soppresso con decreto del 9 dicembre dell'anno medesimo, furono alla Direzione stessa aggiunte eziandio quelle che concernono le fabbriche civili, e le monumentali, il detto dicastero assunse il nuovo titolo di *Direzione generale dei lavori d'acque e strade, e fabbriche civili dello Stato.*

A questo dipartimento è aggiunto un *Consiglio d'arte* al quale spetta l'esame, la discussione, e l'approvazione in arte dei progetti dei lavori d'acque strade, e fabbriche da eseguirsi per conto dello stato, come di quelli dei fiumi, canali e acquedotti amministrati sotto la dipendenza dei Prefetti.

Nei compartimenti di Lucca e di Pisa un *Ingegnere in capo* è esclusivamente destinato al servizio idraulico.

Al corso delle acque nella provincia pisana soprintende una magistratura col titolo di *Deputazione generale amministrativa dei fiumi, fossi e canali della provincia Pisana*, creata con Motuproprio de'17 giugno 1815, e riformata con altro de'30 novembre 1828, la quale è oggi composta di otto dei principali più probi, ed intelligenti individui della provincia stessa, che si dividono in due sezioni di quattro membri per sezione, che una per i corsi d'acqua nella parte settentrionale, l'altra per quelli della parte meridionale, presiedute ambedue dal Prefetto del compartimento Pisano.

rottura degli argini, l'apertura di cateratte ecc., la legge di Polizia si propone l'osservanza degli altri, la cui trasgressione include un pericolo più remoto e più lieve.

467. A quest'ultimo oggetto pertanto suole la Polizia provvedere coll'impedire la deviazione del corso dell'acque de' fiumi, torrenti ecc.; col sottoporre a certe condizioni l'esecuzione di lavori per parte dei privati lungo, o a traverso gli alvei dei medesimi; col curare la buona conservazione dei loro argini, ripe e sponde; e coll'impedire il soverchio rinterro dei loro alvei, non che delle fosse, canali e scoli d'acqua tributarii dei fiumi e torrenti medesimi. [1]

468. Essendo poi naturale dovere degli uomini l'adoprarsi nei casi di comune pericolo all'effetto di allontanarlo, allorquando avvenga che

[1] Il Regolamento di Polizia punitiva pubblicato in Toscana col Motuproprio de'20 giugno 1853 contiene le seguenti disposizioni dirette a prevenire le inondazioni.

« *Art.* 178, § 1. Senza la licenza dell' Autorità competente, che prescrive le condizioni e le cautele opportune (*a*) non si possono stabilir mulini, nè altri opificii che ricevono il movimento dall'acqua pubblica; e (*b*) i proprietarii dei medesimi non posson fare alcuna alterazione sopra i canali, e le conserve della forza motrice. § 2. Chiunque contravviene a ciò che è disposto nel § precedente, o viola le prescrizioni ricevute, incorre in una multa da 50 a 150 lire.

» *Art.* 179. Sotto pena d'una multa da 2 a 50 lire è proibito di condurre al pascolo, ed anche di fare semplicemente transitare bestiame di qualunque sorta sugli argini dei fiumi, o d'altri corsi d'acqua.

» *Art.* 180. Niuno deo senza licenza dell'Autorità competente far piantagioni od opere murarie lungo gli alvei arginati dei fiumi, o dei torrenti sotto la pena d'una multa da 50 a 150 lire.

» *Art.* 181. Nel modo prescritto dall'articolo precedente è punito chiunque, senza la licenza dell' Autorità competente fa qualsivoglia nuovo lavoro a traverso degli alvei dei fiumi, o torrenti, o getta negli alvei medesimi tal quantità di sassi, di calcinacci, o d'altre materie, che sia capace di produrre un nocivo rinterro, o rialzamento.

» *Art.* 185. I contadini, od altri lavoratori di terre, sono obbligati sotto pena di una multa da 2 a 15 lire a mantener ricavate, e nette le fosse, e gli altri scoli lungo le vie pubbliche per tutta l'estensione corrispondente al fondo da essi lavorato.

» *Art.* 186. Sotto pena d'una multa da 30 a 100 lire è vietato anche nei proprii fondi di costruir callaio, calloni, od altre opere manufatte che possano con pericolo di danno altrui impedire o mutare il corso libero, e naturale dell'acqua. »

una straordinaria turgenza di fiumi o torrenti faccia palese il pericolo dell'inondazione, ha l'obbligo ciascun cittadino di vegliare alla sicurezza comune e d'impiegare occorrendo l'opera propria onde tentare di allontanare il sovrastante disastro. E poichè l'adempimento di questo naturale dovere non sarebbe da attendersi pronto e completo dalla inerzia, o dalla malvagità degli uomini, dee la legge suggellarlo colle proprie sanzioni. [1]

469. Ma quando ogni umano provvedimento sia riuscito inutile a prevenire l'inondazione; e le acque, superato ogni ostacolo, trabocchino e minaccino colla desolante loro comparsa la vita, e le sostanze dei cittadini; è particolare dovere del Magistrato di Polizia di accorrere sollecitamente in aiuto dei pericolanti, di animare, e incoraggiare con la sua presenza i restii a prestarsi ai comuni bisogni, e di spiegare tutta l'attività e lo zelo, affinchè in simili luttuosi emergenti la società debba deplorare un minor numero di vittime e di danni. [2]

[1] Il citato nostro Regolamento di Polizia punitiva non ha mancato di minacciar pene a chi in presenza del pericolo dell'inondazione non si presti potendo, ai comuni bisogni, come si ha dai seguenti articoli:

» *Art.* 182. Nei casi di pericolose turgenze di fiumi o torrenti, chiunque abita in prossimità de' loro argini, ed ha capacità di prestarsi personalmente al bisogno, è obbligato ad accorrere alla custodia dei medesimi, e a non abbandonarli avanti la decrescenza dell'acque sotto pena d'una multa da 5 a 30 lire.

» *Art.* 183. Quando in caso di pericolose turgenze di fiumi, o torrenti, l'autorità competente richiede materiali agli abitanti vicini agli argini per ovviare al pericolo d'una inondazione, chiunque potendo somministrarli, rifiuta gli oggetti domandati, incorre in una multa da 10 a 50 lire.

» *Art.* 184. Le persone obbligate alla custodia degli argini, le quali disobbediscono agli ordini dell'Autorità che dirige le provvidenze contro le inondazioni, sono punite con la carcere fino a 15 giorni.

» E l'*Art.* 26 del Regolamento stesso sottopone ad una multa da 10 a 50 lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a 15 giorni, chiunque in caso d'inondazione trascura e rifiuta senza ragione sufficiente di prestar l'aiuto che gli si richieda dall'autorità.

[2] Una delle lacrimevoli conseguenze dell'inondazione è l'*annegamento*. Nella nostra Toscana vigono filantropiche disposizioni colle quali viene spronato e premiato il coraggio dell'uomo generoso che (anche fuori del caso della inondazione) col pericolo di perder la propria vita si immerge nei flutti per salvare quella d'un annegato: La notificazione della Camera di Commercio, arti e manifatture della città di Firenze de' 23 dicembre 1772 stabiliva il premio

§ III. — EVENTI CHE DERIVANO DALL' AZIONE DI COSE DI NATURA LORO PERICOLOSE, O RESE TALI DALL' OPERA DELL' UOMO.

470. Si danno finalmente eventi alla Società nocivi, i quali provengono dall'azione di cose inanimate pericolose di natura loro, come il fuoco, la polvere pirica ecc. che producono l' *incendio* e *l'esplosione*, o rese tali dall'imperizia, o negligenza umana, come l'opere materiali create dall' uomo, soggette *a ruina* per difetti di costruzione.

Rapporto all'incendio, all'esplosione, e alla ruina siccome eventi cui il più spesso dà luogo la trascuratezza umana, può la legge dettare

di cinque zecchini, o d'una medaglia d'oro per chi avesse fatto constare validamente anco col mezzo d'un attestato di due persone degno di fede, di avere estratto dalle acque, e salvato un annegato che al momento dell'estrazione non avesse dato segni di vita, come pure al medico, o chirurgo che fosse stato più sollecito a prestargli la sua assistenza. La successiva notificazione del 9 febbraio 1778 portante il Rescritto Sovrano de'29 ottobre 1777 confermava la precedente.

In oggi la Circolare del 20 febbraio 1822, fissa un metodo tutto amministrativo, o d'informazione pel canale del Giusdicente (ora *Delegato di Governo*) e del Governo superiore locale (*Prefettura*) e poi della Presidenza del buon Governo (ora *Ministero dell' Interno*) per la distribuzione dei riferiti premii, che prima si pagavano dalla detta Camera di Commercio, ed oggi dalla Cassa fiscale dietro Sovrano Rescritto; il qual metodo non impedisce di dare attenzione anche a quei casi, ed istanze che non avrebbero il concorso rigoroso di tutti gli estremi voluti dalle suddette notificazioni per il conseguimento del premio, ma che potrebbero esser rivestiti di qualche specialità non immeritevole di essere rammentata alla Sovrana beneficenza per incoraggiamento dell' azioni virtuose. Colla detta circolare fu pubblicata un'Istruzione al Popolo scritta dal medico e chirurgo fiscali, circa il modo pratico di apprestare gli opportuni rimedii agli annegati.

Anco il *ripescamento dei cadaveri* è per le nostre consuetudini premiato.

È notevole come a Parigi nel 1845 si pensò di destinare al servizio di vigilanza sulla Senna dei *cani di Terranuova*, addestrati da abili istruttori a ritirare dal fiume tuttociò che vi nuota alla superficie e specialmente fantocci raffiguranti corpi umani. La rapidità con la quale questi superbi o coraggiosi animali, negli esperimenti che allora ne furon fatti, attraversavano il fiume, lo rimontavano, andavano e venivano alla voce dei loro istruttori, faceva sperare che essi avrebbero reso grandi servigii all'umanità.

utili regolamenti per prevenirli, e può l'uomo, avvenuti che siano, utilmente adoprarsi onde paralizzarne la funesta attività, o renderli meno nocivi nelle loro conseguenze.

INCENDIO.

471. Dice il Professor Carmignani. « Il fuoco tanto necessario all'esistenza dell'uomo è l'agente che più la minaccia. L'amministrazione provvede ai mezzi i più pronti, e i più acconcii a spengere un incendio allorchè siasi manifestato, ma la Polizia solamente può prescrivere i regolamenti più utili onde non si manifesti. » [1]

La Polizia pertanto nell'intendimento di soddisfare a questa parte del suo ufficio, volge la propria attenzione sulle cose che più da vicino l'incendio minacciano; e come esse rientrano ordinariamente negli usi giornalieri dell'uomo, perchè necessarie alla di lui esistenza, Ella è costretta a contentarsi di sorvegliarne, e regolarne l'uso onde non trapassi in abuso; e di dettare le cautele opportune affinchè per malvagità, o inavvertenza umana l'azione di quelle cose non riesca nociva alla pubblica e privata sicurezza.

472. In questo intendimento le leggi di Polizia sottopongono a certe condizioni e cautele la costruzione, e attivazione delle fornaci, [2] vietano i grandi ammassi di strame e fieno nei luoghi abitati; impediscono l'erezione di pagliai lungo ed in prossimità delle strade ferrate, e proibiscono di far baldorie, incendiar fuochi d'artifizio, e d'inalzare globi aereostatici. [3]

[1] Teoria delle LL. tom. 3, pag. 316.

[2] Per impedire gl' Incendii che possono derivare dalle fornaci di vetro, la patria Legge del 9 ottobre 1800 fra le altre cautele disponeva, che lo stanzone ove esse esistono dovesse restare isolato da qualunque fabbrica, alla distanza non minore di cinque braccia: dichiarando che non sarebbe stato permesso di costruire veruna di dette fornaci senza che ne fosse stata fatta l' istanza al Giusdicente locale onde egli potesse far visitare il posto dai periti, e prescrivere le condizioni tutte in essa Legge contenute semprechè però non vi fossero state circostanze pregiudiciali al Pubblico da dover negar la domanda.

La Legge medesima incaricava poi i Giusdicenti, nella giurisdizione dei quali fosse domandato di erigere simili fornaci, di invigilare, e fare invigilare perchè le disposizioni in essa contenute venissero scrupolosamente osservate.

[3] Ecco i provvedimenti intesi a prevenire gli incendii, sanzionati dal nostro Regolamento di Polizia punitiva, pubblicato il 20 giugno 1853.

473. Ma come infinite esser ponno le cause onde un incendio si manifesti nè tutte rimproverabili al fatto dell'uomo, alla sollecita estinzione del medesimo, tosto che siasi manifestato, rivolse sempre speciali cure ogni provvida amministrazione.

In Roma vi avevano guardie regolate dai così detti triumviri notturni, le quali disposte in sentinella sui muri in varii punti della città, avevano l'incarico speciale di vegliare durante la notte affinchè se un incendio si fosse manifestato, i triumviri medesimi fossero tosto da esse avvertiti, e posti in grado di dare le necessarie disposizioni per estin-

« *Art.* 169. Le provvisioni di paglia, fieno, o altri strami, se superano il peso di 2000 libbre, non si possono tenere, senza licenza del Delegato di Governo, dentro case di città, terre, o altri luoghi abitati, sotto pena di una multa da 5 a 30 lire.

« *Art.* 170, § 1. Chiunque s'introduce con lume aperto, con sigaro acceso, o con qualunque altra materia ardente in una stanza, che contiene una provvisione di paglia, fieno, o altri strami, paga una multa da 2 a 10 lire.

§ 2. E chiunque tiene un deposito di paglia, fieno, o altri strami in una stanza, in cui si faccia fuoco, paga una multa da 5 a 20 lire.

« *Art.* 171. Senza la licenza del Delegato di Governo è vietato, sotto pena d'una multa da 5 a 50 lire, di far baldoria, del pari che d'incendiare fuochi d'artifizio, e d'inalzare globi aereostatici.

« *Art.* 172. L'inalzamento di globi aereostatici con ascensione di una, o più persone, non è permesso senza la licenza del Prefetto, o del Sotto-prefetto sotto pena d'una multa da 100 a 300 lire.

Per allontanare poi possibilmente il pericolo degli incendii nelle boscaglie della Provincia Grossetana, ove con frequenza si verificavano tali disastri, a norma dell'Editto di quell'autorità politica compartimentale del 20 gennaio 1842 pubblicato dietro Sovrano Rescritto de'28 dicembre 1841 è proibito dal 1° maggio a tutto ottobre l'accender fuochi all'aperta campagna tanto nei fondi boschivi, che in quelli dissodati, coltivati o lasciati a pastura: per eseguire l'abbruciamento delle stoppie, ronchi, debbii e cetine i proprietarii o affittuarii debbono procurarsi la licenza del respettivo Giusdicente. È comminata ai trasgressori la multa dalle lire 10 alle lire 100 oltre la refusione del danno che potessero risentirne i terzi.

È da avvertirsi finalmente che la Circolare de'30 dicembre 1819 prescrive, che allorchè nei Teatri di Firenze si producono degli spettacoli con fiaccole, fuochi d'artifizio, simulati bruciamenti ecc. si rende necessario, che siano accresciuti i mezzi della relativa vigilanza, con obbligo agli impresarii di dare avviso per tempo al Commissario di Polizia (oggi Delegato di Governo) ed al Gonfaloniere d'ogni decorazione della specie suenunciata.

guere il fuoco. — Ai triumviri notturni Augusto sostituì successivamente il Prefetto dei vigili. [1]

474. Presso noi, esiste in Firenze una compagnia militare detta *Guardia dei Pompieri* istituita da tempo remoto, e riorganizzata con Sovrano dispaccio de' 4 decembre 1819, la quale è destinata ad estinguere gli incendii nella capitale, e sue adiacenze col mezzo di macchine idrauliche delle quali è copiosamente provveduta. [2]

475. In caso d'incendio è dovere speciale del Magistrato di Polizia, come dei suoi ausiliarii, di accorrere sollecitamente sul luogo dell'infortunio, onde prendere tutti quei provvedimenti che posson comparire necessarii, od opportuni sia a paralizzare l'attività delle fiamme, sia a salvare la vita e le sostanze delle persone, sia ad impedire finalmente che la malvagità non profitti del disastro per commettere ruberie. [3]

476. E poichè l'incendio è da riguardarsi come pubblica calamità, ogni cittadino, come nel caso dell'inondazione, è per legge morale obbligato ad accorrere all'estinzione del medesimo, il qual'obbligo, per le ragioni già addotte, [4] merita di essere dalla legge civile sanzionato. [5]

[1] *Rosin.* L. 7, c. 28. — Dig. lib. 1, tit. 15. LL. 1. 3.

[2] Le istruzioni per la detta Compagnia, come pure per i Commissarii di Polizia (oggi Delegati di Governo) in detta capitale per i casi d'incendio sono approvate con Rescritto Sovrano de' 27 agosto 1821.

La Notificazione della soppressa Presidenza del Buon Governo de' 27 settembre 1823 disponeva, che in caso di grave incendio nella Capitale venisse suonata a tocchi la campana del Pretorio, onde la compagnia dei Pompieri fosse sollecita ad accorrere al luogo del disastro. — L'uso di invocare aiuto in caso d'incendio col mezzo della campana suonata a tocchi continua tuttora nella campagna.

[3] L'Art. 32 del Motuproprio de' 26 maggio 1777 obbligava i Commissarii di Polizia di Firenze a recarsi in persona al luogo ove accadesse l'incendio: e la Legge de' 21 settembre 1785 all'art. 1° incaricava i Giusdicenti provinciali di sopraintendere alla estinzione degli incendii, ordinando che essi accorressero personalmente allorchè si verificassero nel luogo della loro residenza, e dassero in questi, ed in tutti gli altri casi le disposizioni opportune. Tutte le autorità politiche ritengono però in proposito più recenti e particolari istruzioni.

[4] V. qui addietro § 468.

[5] *L' art.* 26 del citato Regolamento di Polizia punitiva del 20 giugno 1853 sottopone ad una multa da 10 a 50 lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a 15 giorni, chiunque in caso d'incendio trascura, o rifiuta senza ragione sufficiente di prestar l' aiuto che gli si richiede dall'autorità.

ESPLOSIONI.

Polvere pirica. [1]

477. Fra le cose inanimate che minacciano l'esistenza degli uomini, occupa certamente una sede primaria la polvere pirica. — La caduta d'un fulmine, la confricazione di materie solide onde nasca la scintilla, la incuria, ed inconsideratezza umana posson dar luogo all'accensione di questa terribile materia che nella sua esplosione schianta ed abbatte tutto ciò che alla sua forza irresistibile vorrebbe opporsi.

La facilità somma, con la quale può infiammarsi la polvere pirica, esige che la Polizia porti su di essa le sue provvidenze.

478. Libera è presso noi la fabbricazione di tal genere, [2] ma gli edifizii nei quali ha luogo questa fabbricazione, come i magazzini destinati al deposito della polvere debbono esser situati in distanza dall'abitato, perchè in caso di esplosioni non siano a deplorarsi pubblici disastri. [3]

479. Il commercio che si fa dagli uomini di questa pericolosa ma-

La sopra rammentata Legge de'21 settembre 1785 stabilisce, che debbano premiarsi tutti coloro, che abbiano operato all'estinzione dell'incendio, esclusi i padroni e pigionali del fondo bruciato, e dei fondi confinanti; e quelli che non possono considerarsi nella classe dei mercenarii; disponendo altresì che i Giusdicenti debbano tassare, e far pagare dalla cassa della Comunità le relative note.

[1] Quanto si dice della polvere pirica, vale anco quanto al cotone fulminante, e altro congenere ritrovato.

[2] La fabbricazione delle polveri era una volta in Toscana di privativa regale, e si dava in appalto, come si ha da diversi Bandi, cominciando da quello del 27 aprile 1600 fino all'altro de'9 giugno 1742. — Il granduca Pietro Leopoldo volendo incoraggire questa manifattura, tolse qualunque privativa, e con Motuproprio de'18 gennaio 1773 dispose, che tutti potessero liberamente fabbricare, estrarre ed introdurre la polvere, salve le leggi doganali.

[3] Quanto agli edifizii destinati alla fabbricazione della polvere pirica, il citato Regolamento di Polizia punitiva prescrive « ivi »

» *Art.* 161, § 1. Sotto pena di una multa da 50 a 300 lire, niuno può fabbricare polvere pirica in un locale, che non sia stato precedentemente approvato dal Prefetto o Sotto-prefetto. — § 2 Sopra la porta esterna del locale in cui si fabbrica la polvere, debb'essere sotto pena di una multa da 10 a 50 lire, una iscrizione, indicante l'esistenza della fabbrica stessa.

teria, la quale oltre al servire agli usi tremendi della guerra, e a quelli dilettevoli della caccia e del pubblico spettacolo, serve ai bisogni dell'agricoltura, che nelle mine trova il modo più acconcio, e più spedito di ridurre seminativo, e fertile un terreno già sassoso, e infecondo, e serve eziandio alle vedute della speculazione e dell'industria agevolando il modo di penetrare nelle viscere della terra per rinvenirvi preziosi minerali, o materiali atti alla costruzione degli edifizii, il commercio io dico che si fa della polvere pirica, obbliga la Polizia a dettare le opportune cautele, perchè un agente tanto pericoloso non abbia luogo di sviluppare la sua attività a danno della pubblica, e privata sicurezza.

480. A quest'oggetto pertanto suole la Polizia provvedere col vietare i depositi della polvere nei luoghi abitati oltre una determinata modica quantità, col prescrivere ai venditori della medesima le cautele opportune circa ai modi di custodirla, e coll'imporre ai vèttori e venditori ambulanti le necessarie diligenze quanto al trasporto e circolazione di questo genere. [1]

[1] Il citato Regolamento di Polizia punitiva dopo avere all'art. 161 sopra trascritto provveduto quanto ai locali destinati alla fabbricazione della polvere, prosegue:

» *Art.* 162, § 1. Niun venditore di polvere pirica può tenere in bottega più di 20 libbre per volta della detta merce. § 2. La quantità di polvere che può tenersi in bottega si dee custodire in un contiuente di lamiera ben coperchiato, e collocato entro un armadio od uno scaffale sotto chiave. § 3. Il detto continente non si può scoperchiare in presenza del lume, o del fuoco. § 4 Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni dei precedenti §§ 1, 2 e 3 incorre in una multa da 10 a 50 lire.

» *Art.* 163. Parimente sotto pena di una multa da 10 a 50 lire, e della confisca della polvere, i venditori di questa che vogliono tenerne un peso maggiore di 20 libbre, debbono custodire ogni di più di detta quantità, in un locale precedentemente approvato dal Delegato di Governo, ed osservare le cautele da esso prescritte.

» *Art.* 164. I venditori di polvere che la consegnano a persone che non abbiano compito il quindicesimo anno, o che sebbene di età superiore siano notoriamente incapaci di custodirla debitamente, incorrono in una multa da 5 a 20 lire.

» *Art.* 165, § 1. Niun particolare può tenere per proprio uso nella sua abitazione più di 5 libbre di polvere. Solamente nelle case di campagna i particolari ne possono tenere fino a 20 libbre. E dove i medesimi abbiano bisogno di tenervene momentaneamente una maggior quantità per far mine in servi-

VAPORE.

481. Dopo che l'umano ingegno, a vantaggio delle arti, del commercio e dell'industria, seppe trovare il modo di applicare il vapore ai mezzi di trasporto e agli opificii, dovè la Polizia estendere le sue provvidenze anche a questo agente in se stesso pericoloso, e vegliare affinchè per imperizia, o per negligenza umana non riuscisse nocivo alla privata sicurezza. [1]

zio dell'agricoltura, o di altra lecita industria, debbono munirsi della licenza del Delegato di Governo. § 2. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni del § precedente, incorre in una multa da 5 a 30 lire, e nella confisca della polvere.

Art. 166. Chiunque senza licenza del Delegato di Governo trasporta più di 20 libbre di polvere, o non osserva le cautele dal medesimo imposte rispetto al transito di quella merce per le città, per le terre, o per altri luoghi abitati, incorre nelle pene stabilite nel § 2 dell'articolo precedente.

Art. 167. Chiunque, o senza licenza del Delegato di Governo, o violando le cautele da esso prescritte, si fa venditore ambulante di polvere, soggiace ad una multa da 20 a 100 lire ed alla confisca della merce.

» *Art.* 168. Ciò che è prescritto per la polvere pirica vale ancora per qualunque altro consimile ritrovato.

Spaventa il rigore delle Leggi Medicee su questa materia. La Legge generale delle armi de'23 novembre 1623 proibiva la ritenzione della polvere nella città di Firenze, e dentro 8 miglia sotto *pena della testa, e della confisca.*

Così Luca Fantoni fu dal Magistrato degli Otto condannato nella pena della testa, e nella confiscazione dei beni come detentore di polvere nella quantità di *tre oncie*, quantità che dallo stesso Magistrato fu stimata *modica!* — La pena della testa e confisca fu poi ridotta alla galera col Bando de' 20 maggio 1686. (*Sabelli pract. verb. Polvere* § 1.)

È questa una delle tante ferree leggi già vigenti in Toscana, delle quali sarebbe bene il perder la memoria, se non facesse piacere il confrontarle con le miti odierne legislazioni.

[1] Il rammentato nostro Regolamento di Polizia punitiva non ha mancato di provvedere a quell'oggetto, coi seguenti articoli:

» *Art.* 118, § 1. Niuna caldaia da macchina a vapore può applicarsi a locomotive, mulini, od a qualunque altro uso, se il Prefetto, o il Sotto-prefetto, dietro visita fattane fare, non l'ha dichiarata sicura. § 2. Chiunque contravviene al divieto contenuto nel § precedente paga una multa da 50 a 150 lire.

» *Art.* 119. Sotto la pena stabilita nell'articolo precedente una caldaia già usata per macchina a vapore, se ha ricevuto sostanziali restauri, o cangia-

RUINA.

482. Le opere materiali dell'uomo non possono aspirare all' eternità. Il tempo, questo distruggitore della materia, annienta coll'andar dei secoli tutto quello che è uscito da mano mortale.

Mura, palagi, città cedono alla di lui possa vorace e ruinano.

483. Ma alla rovina, oltre la vetustà, può dar causa ancora la ignoranza e l'incuria dell'architetto nel costruire l'edifizio; ignoranza ed incuria che alcuni codici dichiararono e punirono come delitto di Polizia. [1]

484. La rovina è un evento spaventevole, che, come l'inondazione e l'incendio, sparge l'allarme nei cittadini; più anco terribile di questi ultimi disastri, quando sfuggito all'umana previdenza giunge inaspettato, chiude irreparabilmente ogni via di scampo alle vittime che ei percuote.

Il prevenire pertanto questa tremenda calamità fu sempre cura di ogni buona amministrazione. Era in Roma ingerenza dei censori quella di vegliare su i pubblici edifizii onde prevenire il caso della rovina. [2]

menti, non si può nuovamente applicare alla medesima, o ad altra macchina a vapore prima che il Prefetto, o il Sotto-prefetto dietro visita fattane fare l'abbia dichiarata sicura.

» *Art.* 120. Chiunque applica ad una macchina a vapore una caldaia, che dalla competente autorità sia stata dichiarata mal sicura soggiace ad una multa da 150 a 500 lire, ed alla carcere da otto giorni ad un mese.

» *Art.* 121. Chiunque affida il governo d'una macchina a vapore ad un macchinista, a cui il Prefetto o Sotto-prefetto dietro esame fattone fare non abbia rilasciato un attestato d'idoneità, incorre in una multa da 50 a 150 lire.

» *Art.* 122. Chiunque affida il governo d'una macchina a vapore ad un macchinista, che dall'autorità competente sia stato dichiarato inidoneo, incorre in una multa da 150 a 500 lire, e nella carcere da otto giorni ad un mese.

[1] Anco il nostro Regolamento di Polizia punitiva agli art. 174 e 177 che qui sotto riportiamo contempla e punisce la colpa degl'ingegneri e muratori che avendo mal costruito l'edifizio, produssero o disastro, o pericolo.

» *Art.* 174. Soggiacciono alla pena stabilita dall'art. precedente (multa da 15 a 150 lire) quegli ingegneri e muratori, che esercitando la loro arte hanno peccato per modo nella scelta dei materiali, o nell' esecuzione del lavoro, che ne sia derivato pericolo agli abitanti dell'edifizio, od al pubblico.

» *Art.* 177. Quando, per cattiva esecuzione del lavoro, rovini un ponte costruito per fabbricare, od una muraglia munita di puntelli; l'artefice che ha edificato il primo, od ha apposto i secondi, soggiace parimente ad una multa da 10 a 100 lire. »

[2] Appresso noi, la vigilanza sulle pubbliche fabbriche all'oggetto di al-

485. L'ufficio della Polizia in questo rapporto si limita a vegliare perchè gli edifizii corrispondenti sulle vie pubbliche, e tutti quelli che son destinati a contener gran numero di persone, siano costrutti colle regole indicate dall'arte.

Così, sottopone la costruzione di nuove fabbriche lungo le pubbliche vie, [1] come pure la formazione d'orti pensili, [2] all'obbligo della preventiva licenza dell'autorità competente; prima di autorizzare l'apertura di teatri, o altri consimili locali destinati a grandi riunioni di popolo, vuol aver garanzia col mezzo di Periti della loro stabilità; [3] ed una eguale garanzia richiede quanto alla solidità e sicurezza dei palchi, che per comodo degli spettatori si erigono in occasione di spettacoli, e feste popolari. [4]

lontanare e prevenire ogni pericolo di rovina, e di ripararvi tempestivamente, veniva raccomandata ai Giusdicenti del granducato dall'art. 69 delle Istruzioni de'28 aprile 1781, il quale deve ritenersi tuttavia in vigore.

[1] Il più volte citato Regolamento di Polizia punitiva all'art. 173, così prescrive:

« Chiunque vuol costruire una fabbrica, o murare in una fabbrica sul fianco d'una via pubblica, dee domandarne la licenza all'autorità designata nell'art. 127. (Il Prefetto se si tratta di strade regie; lo stesso Prefetto sentito il parere del Municipio o Municipii interessati, se si tratta di Strade provinciali o comunitative.) E qualora intraprenda il muramento senza licenza, o violi le prescrizioni con essa ricevute, incorre in una multa da 15 a 150 lire.

[2] Il Regolamento di Polizia municipale de' 10 aprile 1782 oggi abrogato, all'art. 7, e a schiarimento di questo la Notificazione de' 24 agosto 1826, all'oggetto di prevenir rovine proibivano nelle muraglie corrispondenti sulle strade e piazze delle città, terre e castelli, orti pensili senza averne prima ottenuta licenza dalla Comunità, che non la rilasciava senza essersi assicurata per mezzo d'ingegneri della solidità dei ripari e della esclusione di qualunque sinistro evento.

[3] Le Circolari de'21 dicembre 1818 e del 20 settembre 1819, prescrivono, che tutte le volte che accada nuova apertura di teatri nella Capitale, ed in generale ogni qualvolta il bisogno e l'opportunità lo richiedano, dovranno tali teatri sottoporsi ad una visita di Periti ingegneri della Comunità, per assicurarsi della loro stabilità, e sicurezza. Tali prescrizioni sebbene riguardino unicamente i teatri di Firenze, pure servono di norma anco per i teatri di provincia. — E la Circolare dell'11 gennaio 1822 dispone, che quando si tratti di teatrini privati autorizzati, debba farsi visitare parimente il locale per stabilirne la sicurezza e solidità.

[4] Il Motuproprio de' 30 agosto 1806 (che deve ritenersi tuttavia in vigore) il quale sebbene riguardi soltanto Firenze, pure serve di norma anco ai ministri politici della provincia, proibisce sotto la pena di scudi dieci di erigere palchi

486. Tuttochè costruito a regola d'arte può un edifizio o per vetustà, o per qualsivoglia altra causa, minacciare rovina. Presso gli antichi Romani, allorquando la casa del vicino minacciava rovina, potevasi dal medesimo esigere la cauzione pretoria *damni infecti* all'oggetto di essere resarciti del danno che poteva risentirsi nel caso che la rovina seguisse entro un dato tempo; cauzione che poteva ripetersi, se decorso il detto tempo, seguitava tuttavia il pericolo. [1]

487. Ma come il pericolo della rovina sia maggiormente valutabile perchè oltre le sostanze minaccia eziandio l'esistenza dei cittadini, e sotto questo rapporto interessi la pubblica sicurezza, se la cauzione pretoria, di cui sopra, poteva bastare a tutelare l'interesse privato, non era però sufficiente a produrre un simile effetto quanto al pubblico interesse; ond'è che nelle odierne legislazioni si trova giustamente disposto, che allorquando una casa, o un edifizio qualunque minacci rovina, il proprietario del medesimo ha l'obbligo di prender tosto gli opportuni provvedimenti di sicurezza; e dove egli manchi di uniformarsi, dentro un prescritto termine, a questo dovere, l'edifizio minacciante rovina viene con decreto interdetto, e a cura del Magistrato di Polizia, e a spese del proprietario, vengon fatti eseguire i lavori, e i restauri necessarii ad allontanare il pericolo. [2]

in occasioni di feste e spettacoli nelle pubbliche piazze, strade e marciapiedi senza la licenza della Comunità, e dei possessori frontisti. Eretti che siano detti Palchi, a norma di detto Motuproprio, debbono esser visitati dall'ingegnere, e quindi remossi, appena terminata la festa e lo spettacolo. La pena stessa è minacciata ai visitatori inesatti, quando siano accadute disgrazie per loro inavvertenza.

[1] Dig. lib. 34, tit. 2, l. 13.

[2] Il citato Regolamento toscano di Polizia punitiva nei casi di fabbriche minaccianti rovina così dispone:

» *Art.* 175, § 1. Quando una fabbrica minaccia ruina totale o parziale con pericolo degli abitanti, o dei viandanti, o di altri edifizii, il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiamare un Perito dell'arte, ed a prendere, sotto la sua direzione, i necessarii provvedimenti di sicurezza. § 2. Il proprietario o suo rappresentante che trascura di uniformarsi a quanto è disposto nel § precedente, soggiace ad una multa da 10 a 100 lire: e il Delegato di Governo può ordinare e fare eseguire a spese di lui i lavori opportuni ad allontanare il pericolo.

» *Art.* 176. Nella multa stabilita dal § 2 dell'articolo precedente, incorre ancora quel perito dell'arte, che invitato a visitare una fabbrica minacciante e a provvedere alla medesima, rifiuta, o differisce, senza legittima scusa, la propria assistenza.

488. Quando poi la rovina d'un edifizio qualunque, e specialmente poi d'un edifizio abitato, preveduta o no, si verifichi, è dovere naturale di ciascun cittadino, come nei casi d'inondazione, d'incendio, e d'ogni altra pubblica calamità, di prestare l'opera propria in soccorso de' pericolanti, [1] ed il Magistrato di Polizia, ed i suoi ausiliarii debbono alla prima notizia del disastro, accorrer solleciti sulla faccia del luogo, e quivi col proprio esempio stimolare lo zelo, il coraggio, e la generosità delle persone accorse onde sian salvati dalla morte, e sottratti al pericolo gli infelici, che colpiti dal disastro, siano per avventura rimasti sotto le ruine, o che per altro modo corran rischio di perire, [2] non dimenticando altresì l'altro dovere che loro incombe, di vegliare alla sicurezza delle private sostanze, che nei casi di pubblici disastri sono più facilmente esposte all'altrui rapacità.

TITOLO SECONDO.

Azione nociva di bruti animali.

489. I bruti tanto selvaggi che domestici possono recare offesa e danno all'uomo, ed alle sue sostanze. Agenti non morali, essi però sfuggono alle competenze della Legge penale, ma la Polizia può usare espedienti all'oggetto di allontanare dall'ordine sociale la loro azione nociva.

490. Rapporto agli animali *selvaggi* , e a quelli in specie d'indole feroce che insidiano la vita all'uomo, come pure agli altri che nuocciono all'agricoltura, è dovere della Polizia amministrativa il favorire i mezzi necessarii alla loro distruzione allorchè vivono liberi e vaganti per le sel-

Quando però si tratti di edifizii che minaccino rovina *imminentissima*, e che il pericolo investa il pubblico, io sono d'opinione che il Magistrato di Polizia possa farli senz'altro demolire. Nella circostanza infatti che il campanile di Castrocaro minacciava imminente ruina, il vicario regio di Rocca San Casciano ne ordinò l'immediata demolizione, lo che venne poi approvato con biglietto della Segreteria di Stato de'16 novembre 1837.

[1] V. qui addietro i §§ 468 e 476. — Come nei casi d'inondazione e d'incendio, anche nei casi di rovina chiunque senza sufficiente ragione ricusi di prestare l'aiuto che gli richiede l'autorità è sottoposto, in virtù del più volte citato *art.* 26 del Regolamento di Polizia punitiva, ad una multa da 10 a 50 lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a 15 giorni.

[2] V. qui addietro il § 462.

ve; e di prescrivere le cautele opportune onde non possano offendere quando si trovano in poter dell'uomo.

Quanto ai domestici essa deve provvedere con appositi regolamenti a che la loro azione non riesca nociva ai cittadini.

§ I. — ANIMALI SELVAGGI CHE SI TROVANO IN POTERE DELL' UOMO.

491. Gli antichi Romani che molto si compiacevano degli spettacoli nei quali si facevano prove di forza e di coraggio, come i più congeniali all'indole di quella Nazione tutta guerriera, usavano di tenere un serraglio ben fornito di belve feroci; ed il circo presentava bene spesso sanguinose pugne fra uomini e fiere, a sollievo e divertimento del Popolo.

L'Edile, che era incaricato di fornire le belve al circo, fra le altre attribuzioni aveva quella di vegliare ai danni, che gli animali nocivi potevano arrecare. [1]

492. In ogni tempo le bestie selvaggie e feroci, che l'uomo ha potuto sottomettere al suo dominio, hanno formato soggetto o di lusso o di speculazione; ed anco oggigiorno non di rado si veggono serragli di fiere accrescere l'ornamento dei giardini, e l'industria fare ostensione al pubblico di leoni, tigri, orsi, elefanti ed altre simili belve, per trar profitto dall'umana curiosità, che sempre corre a sbramarsi nella vista di bestie rare e feroci poste in situazione da non potere offendere.

In tutti questi casi deve la previdente Polizia prescrivere le necessarie cautele, all'effetto di garantire la privata sicurezza dall'azione di tali belve, le quali da feroce naturale istinto son portate ad offendere. [2]

[1] Ecco le parole del Testo « *Deinde aiunt ædiles, ne quis canem, verrem (vel minorem aprum) lupum, ursum, pantheram, leonem, et generaliter aliudve quod noceret animal, sive soluta sint, sive alligata, ut contineri vinculis, quo minus damnum inferant, non possint.* » Dig. de ædilit. et redhib. L. 40, § 1, L. 41.

[2] Il Regolamento di Polizia punitiva de'20 giugno 1853 all'*art.* 73, proibisce sotto pena di multa da 5 a 30 lire di esercitare in pubblico, o in luoghi aperti al pubblico, la loro industria senza la licenza del Delegato di Governo ai mostratori d'*animali rari*, sostituendo a questa pena l'altra della carcere da 3 a 15 giorni quando la permissione sia stata negata. Il trovarsi questo articolo compreso sotto la rubrica delle trasgressioni in materie di alcuni divertimenti, anzichè sotto l'altra delle trasgressioni contro la pubblica tranquillità, o contro la sicurezza, potrebbe facilmente indurre il concetto che sotto

Digitized by Google

§ II. — ANIMALI SELVAGGI CHE VIVON LIBERI NELLE FORESTE.

493. Passando ora a parlare degli animali selvaggi che vivon liberi nelle selve, dissi essere uffizio della Polizia il favorire la loro distruzione, e in special modo di quelli che insidian la vita all'uomo, o che nocciono all'agricoltura.

Gli animali selvaggi che si trovano nelle boscaglie della nostra Toscana, e che meritano di fissar l'attenzione della Polizia amministrativa sono il *Cignale*, il *Lupo*, e la *Volpe*.

Cignale.

494. Il cignale, animale quadrupede, forte e feroce, è stato talora cagione dei più terribili disastri. Si sa da Erodoto che un cignale fu capace di devastare la Misia.

Presso di noi è però scarsissima questa specie d'animali, e non v'ha, per quanto io sappia, disposizione alcuna diretta a favorirne l'uccisione, formando essi per la bontà della loro carne, soggetto di caccia. [1]

Ove però si verificasse, che qualche cignale si rendesse infesto, e

la dizione *animali rari* non abbia inteso la legge di comprendere gli animali *feroci*. — Ma poichè le belve sono fra noi da considerarsi come animali *rari*, io sono d'opinione che vada soggetto alla disposizione di quell'articolo anco l'ostensore delle medesime. Non è poi inutile d'avvertire come siffatta interpretazione di legge sia anco coerente alle regole della buona Polizia, ed alla nostra pratica, per la qnale non è stato mai lecito in Toscana agli ostensori di tigri, leoni, serpenti ecc., di esercitare la loro industria senza il preventivo permesso dell'autorità governativa, la quale non lo ha mai concesso senza essersi prima assicurata che le cautele adoperate allontanassero ogni pericolo che tali animali potessero o nnocere, o spaventare.

[1] Soltanto la Legge de' 12 agosto 1844, in caso di soverchio accrescimento nella specie dei cignali, autorizza i Vicarii Regii (oggi Delegati di Governo) a permetterne la caccia anche in tempo di divieto purchè, qnando si eseguisca col mezzo del fucile, siano in obbligo i cacciatori di caricare le loro armi unicamente a palla, esclusa munizione minuta e spezzata, che non potrà esser lecito di portare neppure in dosso, senza cadere nelle pene della trasgressione, e salve quelle cautele e condizioni che possono essere in ogni tempo prescritte per la caccia grossa in brigata, onde prevenire ogni possibile disordine.

ponesse in pericolo la sicurezza di qualche popolazione, sarebbe dovere della Polizia amministrativa il praticare, e favorire tutti i mezzi per la sua uccisione.

LUPO — VOLPE.

495. Il lupo, altro animale quadrupede della specie dei cani, feroce, ed avidissimo di carne, ha fissato fra noi l'attenzione particolare delle leggi di Polizia, come quello, che si rende molto infesto al bestiame destinato agli usi agrarii e pastorizii, e che talvolta spinto dalla fame, si slancia anco sull'uomo, e in specie su i piccoli bambini, facendone strage.

496. Anco la volpe, animale egualmente selvaggio e carnivoro, suol recare immensi danni ai coloni lanciandosi frequentemente sul pollame, e sul bestiame minuto; e per questo lato anch'essa ha meritato presso di noi speciali provvedimenti.

497. Tutta la Maremma Senese, e molti luoghi delle Maremme Volterrana e Pisana, perchè infestate bene spesso da animali feroci e carnivori, erano state eccettuate dal divieto della Caccia dal Motuproprio dei 23 dicembre 1794. [1]

Il Motuproprio poi de' 15 febbraio 1793 permetteva l'uccisione dei lupi, e delle volpi [2] in tempo di divieto di caccia con qualunque ordigno, ed arte, ed anco col mezzo di tagliole, e talvolta con armi da fuoco,

[1] La Legge de' 20 ottobre 1842 abolì questo privilegio, e solo quanto alla provincia Grossetana, in cui si comprende anche l'Isola del Giglio, venne dalla legge stessa facoltizzata la superiore autorità governativa locale, previa la giustificazione dei requisiti richiesti dalle vigenti leggi, a rilasciare gratuitamente la licenza del porto d'arme ai pastori d'armenti, di bestiame tanto grosso che minuto; e sulla richiesta dei proprietarii, affittuarii e coltivatori, sotto la loro responsabilità, alle guardie di beni, o di boscaglie; rispetto alle quali, come si esprime, si farà constare della necessità di munirle di tali licenze; le quali licenze, accordate gratuitamente per il solo uso della difesa delle proprietà, e degli armenti, autorizzeranno coloro che ne sono muniti a portare il fucile carico anco in tempo di divieto; e benchè le licenze stesse non si estendano in nessun tempo alla facoltà della caccia, potranno essi però valersene in qualunque stagione per l'uccisione degli animali nocivi all'agricoltura e agli armenti.

[2] Questo Motuproprio estendeva la facoltà della caccia in tempo di divieto anco alle faine, martore, puzzole, istrici, tassi, donnole, aquile, falchi, gufi, passere, corvi, gazzere e cornacchie come animali carnivori, o in qualunque altra maniera dannosi.

previa però in questi ultimi casi la licenza del Giusdicente. — Molte poi sono le leggi particolari dirette all'estirpazione dei lupi nel Granducato, l'ultima delle quali, che è attualmente in vigore, è la Notificazione de'16 luglio 1826. [1]

Questa legge, e coerentemente ad essa le Istruzioni per i Ragionieri delle Camere del dì 11 settembre 1827 art. 75, disposero, che nelle Comunità comprese nel Commissariato (oggi Prefettura) di Grosseto, e nel Commissariato (oggi sotto Prefettura) di Volterra, escluse le Comunità di Val d'Elsa, Colle, S. Gimignano, Montereggioni e Poggibonsi, comprese nel Vicariato (oggi Delegazione di Governo) di Colle, il premio per gli uccisori dei lupi fosse di lire 120 per ogni lupo grosso, e di lire 25 per ogni lupattino: ma che nelle altre Comunità del Granducato, il premio fosse di lire 60, e respettivamente di lire 25, per ogni lupo grosso, o lupattino. [2]

Queste leggi hanno prodotto il favorevole effetto di diminuire nel Granducato la quantità dei lupi, i quali oggi assai di rado danno molestia ai pastori.

§ III. — ANIMALI DOMESTICI.

498. Anco gli animali domestici, come sopra abbiamo accennato, possono recare nocumento ed offesa. — Il toro, il verro, il bufalo, il cane, il cavallo ed altri animali da monta, da tiro, e da trasporto ecc., possono esser causa di sociali offese.

[1] I Motuproprii de'22 luglio 1744 e 21 marzo 1770 acccordavano molti privilegii ai così detti *lupai* che in brigata si recavano alla caccia dei lupi, e destinavano il premio di scudi otto d'oro per ogni lupo grosso, e di uno scudo parimente d'oro per ogni lupattino. — La Legge de' 9 maggio 1804 stabiliva, che anco ai non lupai si pagasse un premio per l'uccisione dei lupi, consistente in scudi quattro d'oro per ogni lupo grosso, e in mezzo scudo d'oro per ogni lupattino. E finalmente il Motuproprio de' 4 ottobre 1806 prescriveva che fosse rilasciata gratuitamente la patente dell'arme da fuoco ai componenti la brigata di coloro che andavano alla caccia dei lupi, stabilendo il premio di lire 120 per ciascun lupo grosso tanto maschio che femmina, e di lire 25 per ogni lupattino.

[2] I Giusdicenti locali debbono sommariamente verificare il luogo, e tempo dell'uccisione, e l'età dell'animale ucciso, trasmettendo quindi l'atto della eseguita verificazione al Gonfaloniere della Comunità, il quale di concerto col Cancellier comunitativo potrà ordinare il pagamento del premio. Detta Notificazione 10 luglio 1826 e Istruzione 11 settembre 1827, § 75.

La Polizia amministrativa non può quindi trascurarli nei suoi regolamenti. [1]

TORO — VERRO.

499. Il toro ed il verro, animali destinati alla propagazione, forniti essendo d'un grado maggiore di sensibilità e di forza degli altri animali della loro specie, e rendendoli l'istinto della libidine intolleranti e furiosi, con la massima facilità possono nuocere, e fra gli animali domestici meritano però una speciale attenzione per parte della Polizia, la quale deve prescrivere le cautele necessarie, all'oggetto che non venga lesa la privata sicurezza nel loro accesso alle pubbliche vie.

CANE.

500. Il cane è un animale domestico che non può vivere lungi dal consorzio dell'uomo, al quale naturalmente si affeziona, e dà prova di una fedeltà che non è fra gli uomini.

Abbenchè per altro egli sia fornito di molta intelligenza, [2] e sia suscettibile perciò d'una certa educazione, pure non può essere educato abbastanza, che talvolta l'istinto naturale non lo conduca ad offendere col morso. — Ad allontanare le offese e i danni che questo animale poteva produrre, provvedeva in Roma un editto edilizio, divenuto in seguito pretorio. [3]

501. L'intelligenza di cui il cane è dotato, e l'educazione di che, come si è detto, egli è perciò suscettibile, è la causa per cui quest'animale è ordinariamente pacifico ed inoffensivo. — Aizzato per altro dalla voce dell'uomo cui è solito di obbedire, slanciasi addosso non solamente agli animali della propria, o d'altra specie, ma eziandio agli uomini stessi recando loro offesa e danno col morso. — Molto saggiamente pertanto il

[1] Il nostro Regolamento di Polizia punitiva de' 20 giugno 1853 contiene una disposizione generale quanto alle bestie che hanno il vizio di calciare, mordere e cozzare, minacciando all'art. 102 la multa da due a quindici lire al detentore delle medesime, che non le tenga in modo da renderle innocue.

[2] È nota la grande intelligenza dei celebri cani del Monte San Bernardo, e di Terranuova dei quali fu addietro parlato. V. le note ai §§ 463 e 469.

[3] V. la nota al § 491.

Digitized by Google

legislatore toscano ha preveduto e punito il caso dell'aizzamento di simili animali per parte dell'uomo. [1]

502. Fra gli animali poi di questa specie, alcune razze vi sono nelle quali l'istinto all'offesa è più che nelle altre pronunziato, come i cani di razza inglese detti Bulldog, e i cani mastini o da presa; e questi meritano perciò per parte della Polizia amministrativa speciali provvedimenti. [2]

BESTIE IDROFOBE.

503. I cani, più che ogni altro animale, sono soggetti all'idrofobia, male terribile che cagiona una morte tormentosa e crudele agli infelici che ne sono attaccati.

Questo malore, per il quale la scienza medica non ha ancora trovato un rimedio efficace, può esser col morso comunicato all'uomo. È quindi essenziale dovere della Polizia il dettare Regolamenti all'oggetto di sottrarre da questo pericolo l'umana esistenza.

504. A questo fine sono diretti gli spurghi dei cani vaganti, cui si procede in alcune stagioni dell'anno, nelle quali suol esser maggiore in essi il pericolo dell'idrofobia.

Il sistema di questi spurghi è antico in Toscana, e vige tuttora, abbenchè l'esperienza abbia dimostrato la loro insufficienza per non dire la loro inutilità. [3]

[1] Ecco le parole della legge:

« *Art.* 103, § 1. Sotto pena di carcere fino a quindici giorni è vietato d'aizzare i cani contro le persone.

§ 2. È pur vietato, sotto pena d'una multa da 2 a 15 lire, di aizzare i cani contro altri animali.

§ 3. Chiunque non richiama il suo cane che rincorre od assale una persona, paga una multa da cinque a venti lire.

Regolam. di Polizia punitiva de'20 giugno 1853.

[2] La legge del dì 8 luglio 1844 oggi abrogata, prescriveva all'*art.* 9 che i cani mastini o da presa, e generalmente i cani d'indole feroce, compresi in questa categoria, quelli di razza inglese chiamati *bull-dog*, non potessero ritenersi che da coloro che esercitan mestieri per i quali sono di assoluta necessità, e che dovessero custodirsi in luogo chiuso, o a catena, o condursi a mano legati, e provvisti di musoliera, fuori dei casi nei quali occorresse sciogliere per correr dietro alle bestie.

[3] L'esecuzione di questi spurghi è sempre preceduta da un Editto della

505. Prescindendo infatti dalla poca moralità dei mezzi ond' essi si eseguiscono, [1] il meschino unico effetto che producono quello è di portare una diminuzione nel numero di questi animali; diminuzione che ordinariamente è presso che insensibile, e che nulla giova all'effetto che si vuol conseguire.

L'imposizione di una tassa sopra questi animali offrirebbe per avventura un mezzo più sicuro e più morale per preservare dal pericolo dell'idrofobia l'umana esistenza; imperocchè questo terribile malore non soglia ordinariamente svilupparsi che in quei cani, che privi di padrone errano abitualmente sitibondi e famelici per la città e per la campagna.

506. Nei casi poi nei quali siasi sviluppata, o siavi indizio o sospetto che si sviluppi in un cane, o altro bruto animale la idrofobia, o per il passaggio di una bestia idrofoba siavi pericolo o sospetto che possa in altri animali comunicarsi, non saranno da reputarsi mai troppe le cautele, nè soverchio il rigore con cui agirà la Polizia amministrativa nello scopo di tutelare l'umana esistenza da questo terribile malore, dovendosi in casi simili aver sempre presente, che l'uccisione di mille bruti non costa la morte d'un uomo. [2]

autorità governativa, col quale si annunzia al pubblico la durata del tempo nel quale saranno uccisi tutti i cani trovati liberi e sciolti, perchè ciascuno possa usare le opportune cautele a riguardo dei proprii cani.

[1] Questi spurghi si eseguiscono da persone incaricate dai funzionarii della Polizia subalterna, o dai funzionarii stessi, per mezzo di bocconi venefici nella notte, e anche con colpi d'arme da fuoco all'aperta campagna. In virtù della Circolare del dì 20 agosto 1820 mentre la spesa delle polveri, e materie venefiche per l'uccisione dei cani sospetti d'idrofobia, e per lo spurgo ordinario dei cani vaganti è a carico del Regio Fisco, quella poi dell'interro di tali animali uccisi è un onere della Comunità respettiva. Le note analoghe alle mentovate spese debbono esser munite della firma dell'autorità governativa, la quale, comparendo eccesso nel numero, e nella mercede, deve fare le opportune avvertenze.

[2] Ecco le disposizioni del Regolamento di Polizia punitiva de' 20 giugno 1853 relative ai casi d'idrofobia.

Art. 104, § 1. Il detentore d'un cane, o di altro animale in cui si sviluppi l'idrofobia, è obbligato a torgli incontanente la vita, e a denunziare immediatamente il fatto all'autorità di che nel precedente *art.* 100 (*cioè al Delegato di Governo; nelle Comuni in cui non risiede la detta autorità, al Gonfaloniere che ne dà partecipazione immediata alla Polizia*).

§ 2. Chiunque omette di uccidere il detto animale soggiace ad una multa da 50 a 150 lire.

BESTIE DA TIRO, E DA TRASPORTO.

507. Le bestie da tiro, e da trasporto possono, ove dai loro conduttori si pretermettano le debite cautele, arrecar disastri, danni, ed offese nel loro accesso nelle pubbliche vie, e segnatamente dove è maggiore il concorso del Popolo.

Poichè peraltro i danni e le offese di che qui si tratta sono imputabili alla negligenza o alla malizia dell'uomo, al quale la condotta dei tiri è affidata, il prescriver le cautele dirette ad allontanarle è conseguentemente ufficio della Polizia governativa. Laonde noi ci riserbiamo di trattare in progresso il presente argomento, il quale dovrà figurare nella sede che per la classazione da noi adottata ad esso conviene. [1]

§ 3. Chiunque omette la detta denunzia paga una multa da 10 a 50 lire.

§ 4. Ognorachè l'animale non sia stato ucciso, il Delegato di Governo, o il Gonfaloniere appena viene in cognizione del fatto, ordina la detta uccisione, e la fa eseguire.

Art. 105. § 1. Se una bestia idrofoba ha morso un cane, od altro animale, il possessore che non voglia immediatamente ucciderlo è obbligato sotto pena d'una multa da 10 a 50 lire a racchiuderlo incontanente isolato, a denunziare senza indugio il fatto all'autorità di che nell'*art.* 100, e ad osservar le cautele che gli verranno da essa prescritte.

§ 2. Alle disposizioni del § precedente è pur soggetto il possessore di un cane, o d'altro animale, in cui, indipendentemente dal morso d'una bestia idrofoba, si manifesti qualunque indizio d'idrofobia.

§ 3 E se da una bestia idrofoba è stato morso un uomo, chiunque ha il dovere di prendersi cura di lui, è obbligato, sotto pena di una multa da 20 a 70 lire, a denunziare immediatamente il fatto all'autorità di che nell'*art.* 100.

Art. 106. Postochè un cane od altro animale idrofobo abbia transitato per un luogo, i detentori di cani, o di altri animali su i quali cada il sospetto che siano stati morsi dal medesimo, sono obbligati, sotto pena d'una multa da 10 a 50 lire, a custodirli nel modo, e pel tempo che verrà prescritto dal Delegato di Governo.

[1] Appartengono alla Polizia amministrativa unicamente le disposizioni dirette ad allontanare i disastri e le offese di cui può esser causa il bruto animale, libero ed in balìa di sè stesso. Alla Polizia governativa poi appartengono tutte le altre disposizioni che hanno per oggetto di prevenire i danni e le offese che posson produrre i semoventi, non già quando sono in balìa di se stessi ma bensì quando sono guidati dall'uomo, o da esso eccitati, come nella corsa veloce, nella condotta dei tiri ecc. Quindi sarà di queste parlato al titolo delle

CORSE DI CAVALLI AL PALIO; BARBERI.

508. Il momento nel quale i cavalli presentano il maggior pericolo alla pubblica sicurezza, e possono facilmente esser causa di disgrazie, infortunii, ed altri disordini, è quello nel quale liberi e sciolti corrono il palio a divertimento del Popolo.

509. Presso i Greci ed i Romani era assai frequente lo spettacolo delle corse dei cavalli, le quali si eseguivano in un luogo a quest'uso destinato che si chiamava *Ippodromo*, parola greca che suona *corso di cavalli*, e che era una specie d'anfiteatro.

Anco in Toscana, e segnatamente in Firenze (ove parimente era l'Ippodromo) usava questo giuoco curule, che cessò con la caduta dell'Impero Romano. — Le settentrionali Nazioni che invasero l'Italia introdussero altri giuochi, consistenti in simulate pugne, che non di rado avevano lacrimevoli conseguenze. — Dipoi nel secolo XIII, al dire del Muratori, tornarono in uso le corse dei cavalli, la costumanza delle quali dura al giorno d'oggi.

510. A prevenire gli infortunii che possono aver luogo nelle corse dei cavalli sciolti provvedeva fra noi la legge de'22 giugno 1819 emanata in conferma ed aumento del Bando de'12 agosto 1741, e della Notificazione della soppressa Presidenza del Buon Governo de'22 giugno 1789. [1]

In oggi vi provvede in ciascuna occorrenza un Editto dell'autorità governativa del Compartimento.

trasgressioni contro la sicurezza personale, che formano, come vedremo, uno dei diversi rami della Polizia governativa.

[1] Questa legge proibisce di portare impedimento con bastoni, cappelli, bacchette, fazzoletti, o con qualsivoglia altra cosa alle carriere dei cavalli nel loro passaggio, per cui potessero essere intimoriti, offesi, spaventati, impediti, o sollecitati anche nel corso; non che di fermarli prima che abbiano oltrepassato la meta, proibendo altresì ad ogni cocchiere l'attraversare il corso con le carrozze, o fermarsi per alcuna parte del medesimo, sotto pena dell'arresto, e carcere estendibile a seconda delle circostanze anco fino ad un mese, e d'una multa dalle lire 25 fino alle lire 100, salve le indennità per chiunque potesse avervi interesse.

TITOLO TERZO.

Azione nociva dell' uomo privo d' intendimento.

511. Se sfuggono alle competenze della legge penale le azioni dell' uomo privo dell'intendimento, di quella facoltà cioè per la quale soltanto le umane azioni sono politicamente imputabili, egli è per questo riguardo appunto che uno de'precipui doveri della Polizia è quello di esercitare utilmente il suo ufficio affine di prevenire le offese sociali che derivar ponno dall'azione di questo essere infelice.

512. L'uomo può mancare di questa sublime potenza dell' anima o per difetto, o per eccesso d'età, come verificasi nell' infante, e nel decrepito ritornato, quanto all' intelletto, allo stato d'infanzia; o per un preternaturale dissesto degli organi corporei che servono all'intendimento, come nel demente, nel sordo-muto ecc. [1]

L' infante, il decrepito, il demente, il sordo-muto, potendo esser causa d'infortunii, d'offese, e di danni sociali, presentano dunque subietto alla Polizia onde spiegare la sua vigilanza, ed i suoi mezzi per prevenirli.

513. La Patria Potestà, la Tutela, e la Curatela introdotte dalle leggi civili, sono a questo proposito di grande aiuto alla Polizia; ma il soccorso maggiore essa rinviene negli Spedali, negli Orfanotrofii, e in tutti quei pii stabilimenti che onorano la massima parte delle odierne società, e che danno alla Polizia d'oggi giorno un carattere di moralità che anticamente non aveva.

INFANTI — DECREPITI.

514. Gli infanti a se stessi abbandonati o per morte, o per crudeltà di genitori snaturati, oltre a correr grave rischio di soccombere, possono anch'essere causa di danno sociale.

La Polizia debbe quindi torli da tale pericolosa situazione; e in difetto di congiunti che spontaneamente si assumano l'obbligo della loro custodia, o che a ciò siano dalla legge chiamati, essa è in obbligo di prenderne pietosa cura, e di depositarli nei caritatevoli stabilimenti dalla pubblica, o privata filantropia a tal effetto destinati.

[1] V. lib. I, sez. I, cap. IV, titolo primo.

L'obbligo stesso le corre quanto ai vecchi impotenti e ai decrepiti bisognosi dell'altrui soccorso, quando siano stati crudelmente abbandonati a se stessi [1]

515. Onora la Toscana nostra un numero considerevole di stabilimenti di pubblica beneficenza, cioè orfanotrofii, asili infantili, ospizii ecc. nei quali creature lattanti, orfani, vecchi impotenti ecc., trovan ricovero, sostentamento, educazione, e riposo. [2]

[1] Il Regolam. di Polizia punitiva de'20 giugno 1853 non ha mancato di prevedere il caso dell'abbandono d'infanti, e di adulti impotenti ad aiutarsi, ed ha imposto l'obbligo a chiunque di prestar loro il necessario soccorso, o di raccomandarli all'altrui pietà, o di denunziarli all'autorità governativa, o municipale come si ha dall'*Art.* 97 così concepito.

« Chiunque si avvenga in un bambino, od in un adulto impotente ad aiutarsi, che siano stati esposti od abbandonati, o per qualunque ragione si trovino collocati in un pericolo personale, posto che non li soccorra, o non li raccomandi all'assistenza altrui, o non li denunzi al più presto possibile (*al Delegato di Governo* o *al Gonfaloniere nei luoghi ove non risiede il primo*) è punito con una multa da 10 a 50 lire. »

[2] Esiste in Firenze uno *Spedale* detto *degli Innocenti* nel quale si ricevono tutte le creature lattanti che vi sono esposte. Altri simili stabilimenti allo stesso effetto destinati esistono egualmente in altre parti del Granducato. Le norme da osservarsi in tutti gli Spedali per i gettatelli son tracciate dalle Istruzioni in stampa del 17 febbraio 1818. — Coerentemente alle dette Istruzioni non è permesso di introdurvi Parvuli di legittima provenienza, sull'osservanza del quale ordine i Giusdicenti son chiamati ad invigilare dalle Circolari de'18 ottobre 1819, — 20 marzo, e 25 ottobre 1820 — determinando l'altra Circolare de'16 dicembre 1833 che le relative verificazioni debbono parteciparsi alla Presidenza del Buon Governo (oggi alla Prefettura). È da osservarsi su tal proposito, che in ordine alla Circolare manoscritta della Presidenza del Buon Governo de'14 novembre 1837 emanata al seguito di sovrano Rescritto de'29 settembre dell'anno stesso, i Giusdicenti non hanno facoltà d'inviare le creature lattanti agli Spedali, se prima non hanno presi gli opportuni concerti con i Gonfalonieri, e altri Rappresentanti comunitativi. — Per sovrano Rescritto dei 21 aprile 1841, i Giusdicenti debbono invigilare alla buona custodia degli Esposti, egualmente che alla loro educazione religiosa e civile. Quando per la perdita dei Genitori rimanga qualche fanciullino senza chi possa assisterlo, il Giusdicente chiede analogo certificato al Gonfaloniere, e all'appoggio di questo documento, propone al Commissario degli Innocenti il ricevimento di detto fanciullo perfino a che non abbia compiti i tre anni, dopo i quali a cura del Giusdicente stesso vien fatto passare nell'Orfanotrofio del Bigallo.

L'Orfanotrofio del Bigallo, la cui istituzione rimonta al secolo XIII è

DEMENTI

516. La demenza o pazzia è una malattia fisico-morale la quale consistendo in uno smarrimento diuturno d'intelligenza rende l'individuo, che sventuratamente ne è attaccato, inabile a formare retti giudizii.

Molti sono i gradi che la scienza medica ha saputo distinguere nella pazzia, ma soglionsi generalmente, come in altro luogo dicemmo, ridurre ai tre seguenti; cioè *furore* o *mania*, *demenza* e *imbecillità*. [1]

517. Il furore è il sommo grado della pazzia. L'uomo in tale stato manca assolutamente d'intelligenza. L'interesse della società altamente reclama le provvide cure della Polizia su quest'essere infelice, che negli accessi del male prorompendo in atti di frenesia e di violenza, può compromettere l'ordine pubblico, e porre in pericolo la propria e l'altrui personale sicurezza. Il mezzo più efficace di prevenire le conseguenze dei suoi furiosi trasporti è quello di togliergli la libertà, e di porlo in situazione da non potere offendere.

518. Appresso i Romani, i Presidi delle provincie avevano facoltà di far legare e ritenere in questo miserevole stato i furiosi a tutela della pubblica sicurezza, come rilevasi dalla Leg. 14 dig. *De Officio præsidis*

un pio Istituto che trovasi parimente nella Città di Firenze, il quale prende cura per obbligo e senza limitazione di numero, del ricovero e mantenimento degli orfani che dai 3 ai 10 anni di età rimangono privi di parenti, che sien tenuti per Legge al loro mantenimento e alla loro educazione; ed inoltre, ma previa grazia sovrana, riceve parimente, e mantiene N° 300 figli di vedove che si trovino in condizioni analoghe a quelle degli orfani suddetti. Di più figli della stessa vedova però non viene ammesso che uno, a forma della sovrana Risoluzione de'14 giugno 1839.

Esiste pure in Firenze altro Orfanotrofio sotto il titolo di *Pia Casa di Refugio per gli Orfani di San Filippo Neri*, nel quale si ammettono dai 10 ai 14 anni quei fanciulli orfani che si dirigono all'esercizio delle arti e mestieri. — Non manca pure nella stessa città un *Ospizio* detto di *Santo Onofrio* destinato al rifugio notturno di 80 poveri vecchi dei due sessi mancanti di ricovero.

Pressochè in tutti i luoghi del Granducato finalmente esistono Spedali, come pure esistono in varie località del medesimo case di deposito per i gettatelli, conservatorii per gli orfani, e case di refugio per i poveri vecchi, e per gli impotenti a causa di fisiche imperfezioni.

[1] V. lib. 1, sez. 1, Cap. IV, tit. 1, num. 3.

Nell'età a noi più vicine l'umana beneficenza destinando pietosi stabilimenti alla custodia, e alla cura di questi esseri infelici, offrì alla Polizia un mezzo più conveniente alla dignità dell'uomo per tôrre al furioso la fisica possibilità d'offendere. [1]

519. Anco i dementi, e gli imbecilli, e tutti i pazzi non furiosi, sebbene si rendano ordinariamente inoffensivi, meritano tuttavia di fissare l'attenzione della Polizia, specialmente quando dian luogo a fatti contrarii alla decenza, e alla buona morale, nel qual caso sembra anzi opportuno l'adottamento degli stessi mezzi di precauzione dettati a riguardo dei furiosi.

520. Appresso noi il Motuproprio de'2 agosto 1838 dall'art. 112 al 117 inclusive tracciando il sistema da adottarsi in materia di dementi, [2] prescrive che la reclusione di questi infelici negli spedali, Ospizii ecc. non può aver luogo che in forza d'un decreto del Tribunale di Prima Istanza, non senza per altro che il ministro politico [3] possa anco avanti, secondo la esigenza dei casi, adottare la cautela di far sequestrare o trasportare nelle camere di deposito [4] esistenti in detti Spedali, e Ospizii.

[1] Esiste in Firenze un manicomio detto *di Bonifazio*, che prende il nome dal suo fondatore Bonifazio Lupi, nel quale si ricevono i dementi del Granducato d'ambo i sessi affidati alla cura e vigilanza d'un Medico Direttore.

Anco in Siena esiste uno Spedale detto *di San Niccolò*, nel quale si ricovrano egualmente, e si curano i Dementi.

[2] Il detto Motuproprio all'articolo 113 senza far distinzione di gradi di pazzia, parla unicamente di dementi, la qual parola sembra spesa per dinotare i veri e proprii pazzi furiosi. Le Circolari del 20 maggio 1826, e 6 aprile 1827 equiparano per altro al demente il fatuo e l'imbecille, quando questi ultimi in stato di libertà possano esser causa d'alterazione dell'ordine pubblico.

[3] È da osservarsi che la facoltà dalla legge accordata ai ministri politici d'ordinare la reclusione provvisoria in uno Spedale d'un alienato di mente per tutela dell'ordine pubblico, e della pubblica sicurezza, non si estende al Pubblico Ministero, come a schiarimento dell'articolo 113 di detto Motuproprio dichiara la Circolare della R. Consulta de'27 agosto 1839. — Detto Pubblico Ministero peraltro ha il diritto di domandare al Tribunale di Prima Istanza la reclusione nel Manicomio d'un demente anco senza esservi stato eccitato dall'autorità politica.

[4] Prima di decretare definitivamente la Reclusione nel Manicomio, di un individuo denunziato demente, potendo verificarsi che la demenza sia simulata, o che non sia di tal grado da autorizzare la reclusione, suol farsi precedere l'esperimento da eseguirsi dai Medici, durante il quale il preteso alienato vien

la persona denunziata, o resultante demente, quando non sia giudicata bastantemente cautelata la custodia domestica, [1] con che per altro ei debba renderne informato il Regio Procuratore del Tribunale di Prima Istanza dentro le ore 24, con inviare al medesimo le carte, e notizie giustificative. [2]

Sordo-muti.

521. La sordomutezza è pur essa una malattia fisico-morale. Il sordo-muto può commettere azioni contrarie all'ordine pubblico le quali ponno sfuggire alle sanzioni della legge penale, se egli per mancanza di istruzione, agì senza discernimento. La Polizia deve quindi provvedere a che per loro non venga portata offesa alla Società.

Un sistema che onora l'umanità, e la filosofia, scoperto nel secolo XVII in Ispagna, avendo fatto sorgere in Europa stabilimenti, nei quali i sordo-muti vengono con particolari metodi istruiti può in essi la Polizia amministrativa ravvisare il mezzo opportuno a raggiungere il suo lodevole intento. [3]

custodito nelle sale di osservazione di quello Spedale nel quale è stato trasportato. Al solo Tribunale di Prima Istanza spettando il decretare definitivamente la reclusione, il Ministro politico non può emanare che un decreto di provvisorio trasporto nella Camera di deposito.

[1] L'articolo 101 del Regolamento di Polizia punitiva de' 20 giugno 1853, così prescrive:

« Chiunque lascia liberamente vagare in pubblico una persona alienata di mente, di cui gli incomba la custodia, o la guardia, paga una multa da 20 a 70 lire. »

[2] Alla reclusione d'un demente oltre le autorità politica e giudiciaria concorro anco l'autorità municipale, alla quale spetta di provvedere alle spese di mantenimento nel luogo di esperimento o deposito temporario, e nello Spedale dei dementi.

[3] Nella nostra Toscana, ove ogni opera generosa trova accoglienza, non manca uno Stabilimento per i sordo-muti. — Questo Stabilimento instituito in Pisa nel 28 novembre 1817 fu riunito a quello di Siena con Sovrano Motuproprio de' 13 aprile 1843. Vi sono otto posti gratuiti per altrettanti sordo-muti miserabili della Toscana a nomina di S. A. I. e R. — In esso si ricevono quei sordo-muti nazionali, ed esteri, che pagano l'annua retta di lire 400.

SEZIONE SECONDA.

POLIZIA GOVERNATIVA.

CAPITOLO I.

Classazione delle trasgressioni di Polizia governativa

522. Le leggi di Polizia governativa nella veduta di prevenire i delitti erigono in trasgressioni tutti quegli atti, che sebbene di per se stessi indifferenti, pure o ad essi delitti si avvicinano, o prestano occasione prossima, o facilitano assaissimo il mezzo di eseguirli, senza che per altra parte sia agevole il guardarsene.

Da ciò avviene che ciascun delitto debbe avere un seguito di trasgressioni che gli servano, direm così, di riparo, e che ad esso secondo la sua entità più o meno si avvicinino; [1] e conseguentemente la classazione delle medesime deve esser modellata su quella dei delitti stessi.

523. Fra gli Scrittori di diritto criminale, l'illustre Carmignani ha offerto per i veri e proprii delitti il metodo di classazione forse il più luminoso, e filosofico; e come finora nello svolgere la materia che forma il subietto della presente opera, spesso dovemmo tener dietro alle traccie di questo insigne cattedratico, così alla classazione da esso data dei veri e proprii delitti ci piace in parte, e fin dove sia conciliabile col nostro assunto, subordinare quella delle trasgressioni alle Leggi di Polizia governativa.

524. Egli pertanto classando i delitti, li divide primieramente in *politici*, e *politico-civili*. — Chiama *politici* quelli che distruggono la pubblica sicurezza derivante dallo stabilito governo, in quanto generano un danno pubblico, o politico. Dice *politico-civili* quelli che offendono la sicurezza dei privati in quanto apportano un danno privato o civile al singolo cittadino, e un danno pubblico o politico a tutta la società, resultante dallo spavento che il delitto produce.

Suddivide poi i primi in *politici direttamente*, e *politici indirettamente*; collocando nella sede degli uni quelli che tendono a sovvertire in

[1] V. lib. 1, sez. prel. § 25.

modo diretto lo stabilito governo, come il delitto di perduellione, o nella sede degli altri quelli, che non attaccando direttamente il sovrano, scuotono però le più utili e salde basi, sulle quali il suo supremo potere riposa, come i delitti contro la religione, contro la pubblica tranquillità ec.

525. Ora su tale classazione regolando come si disse quella delle trasgressioni di Polizia governativa, divideremo quest' ultime in *politiche* e *politico-civili*, scendendo quindi a fare sì dell'une, che dell'altre quelle suddivisioni, che senza abbandonare di troppo le traccie del celebre scrittore pisano, abbiamo creduto di dover preferire come le più confacienti all'indole particolare della materia che trattiamo.

CAPITOLO II.

Trasgressioni politiche.

526. Trasgressioni politiche son tutte quelle azioni vietate dalla Legge perchè, sebbene di per se indifferenti, pure possono servire di scala all'effettuazione di quei delitti che offendono la pubblica sicurezza nello stabilito Governo.

E come questa sicurezza può essere dal delitto sconvolta o quando essa è il *fine diretto* del delinquente; o quando sebbene diretto fine non vi concorra, la sovversione ne può essere l'*effetto probabile*, così i delitti che la distruggono furono divisi in politici *direttamente*, e in *indirettamente tali*.

527. D'un egual suddivisione compariscono suscettibili le trasgressioni, le quali in conseguenza sotto questo rapporto altre saranno *direttamente politiche*; ed altre *indirettamente tali*.

TITOLO PRIMO.

Trasgressioni direttamente politiche.

528. Ai delitti direttamente politici appartengono tutti gli atti ostili contro il legittimo Governo, compresi sotto il nome generico di *Lesa Maestà*.

Di questo titolo, nato sotto sinistri auspicii, in mezzo cioè alle stragi, e alle proscrizioni di Silla, fu poi fatto grande abuso da Giulio Cesare, da Augusto, e da Tiberio, i quali lo estesero agli atti i più indifferenti nei

quali voleva esser rispettata la naturale libertà, [1] per cui l'immortal Pietro Leopoldo d'Austria, aborrendo l'uso in odio dell'abuso, dichiarò quel titolo come esclusivo parto del dispotismo degli Imperatori Romani, e lo soppresse nei criminali giudizii. [2]

Il moderno Codice penale Toscano al titolo di Lesa Maestà sostituì quello di *attentato contro il sommo Imperante, contro il pubblico ordinamento, e contro il territorio*, e restituendo alla semplicità primitiva le azioni o non ree, o non aventi un deciso rapporto alla Maestà, comprese sotto il nuovo titolo quelle sole azioni veramente tendenti al rovesciamento della legittima sovrana autorità, e al sovvertimento delle istituzioni essenziali, o degli elementi fondamentali dello Stato. [3]

529. Mentre pertanto la punizione di siffatte azioni è di esclusiva competenza della Giustizia, l'ufficio di prevenirle è riserbato alla Polizia.

Per le ragioni da noi altra volta esposte, [4] le competenze che in questa materia si attribuisce la Polizia sono estesissime, fino al punto di sorpassar talvolta i proprii naturali confini. Ma più che la Polizia di diritto si fa quivi viva ed attiva la Polizia di fatto, o in altri termini, più che la Legge, agisce quivi l'uomo senza la scorta di regole fisse, e guidato unicamente dalla sua prudenza.

530. Si è detto e ripetuto che la Polizia governativa nello scopo di prevenire i delitti, proibisce alcune azioni che il diritto naturale non riprova, ma che possono fare scala ai medesimi. La gravezza peraltro dei delitti direttamente politici, i quali attaccano gli elementi fondamentali dello Stato, persuase non pochi codici moderni a far soggetto della

[1] *Filangieri*. Scienza della Legis. tom. 3, cap. 45. — *Balduin*. ad L. Majest. lib. 1.

[2] Legge 30 nov. 1786, § 62.

[3] I delitti contro la sicurezza interna dello stato dal detto Codice contemplati sono:

L'attentato contro la vita, o la sovranità del sommo imperante.

L'attentato diretto a rovesciare il Governo, mutarne la forma, o a cambiar l'ordine di successione al trono:

L'attentato diretto a distaccare una parte del territorio dal consorzio politico toscano:

L'attentato a muover la guerra civile:

La cospirazione:

La sollevazione:

Le manifestazioni sediziose ecc.

[4] V. lib. 1, sezione seconda, cap. III.

Legge penale più che della Polizia gran parte di dette azioni indifferenti, rilasciando alle competenze di quest'ultima quelle sole che un più remoto pericolo presentavano, e che per la loro moltiplice lecita referibilità, non potevano erigersi in veri e proprii delitti senza vincolare soverchiamente la libertà dei cittadini, e senza recare sensibilissima offesa al diritto di natura.

531. Gli oggetti pertanto che le leggi di polizia prendono di mira nello scopo di prevenire il delitto politico sono generalmente:

1° I collegii illeciti:

2° L'ammasso d'armi:

3° Il movimento dei forestieri:

4° Gli atti di disprezzo contro il Governo:

5° La pubblicazione di giornali, opere, ed altri scritti politici.

COLLEGII ILLECITI.

532. Si dicono collegii illeciti quelle società di tre o più persone che non sono approvate dalla Legge o dal Governo, aventi intorno alle cose che ne formano l'oggetto, un egual potere, o un medesimo incarico. [1]

Ogni savio Governo seguitò sempre il principio, altamente raccomandato dalla buona politica, di mantenere l'unità in tutto l'aggregato sociale, ed una certa tal quale eguaglianza fra ogni classe di cittadini, affinchè niuno venga ad acquistare tale superiorità che lo metta in stato di opporsi impunemente alle Leggi, e di sconvolgere così l'ordine stabilito. — Le private Società, qualunque siane il fine, con molta facilità posson gradatamente formarsi un centro diverso da quello del Governo costituito; dal che sorge il pericolo che venga per esse a diminuirsi questa unità, che forma la miglior garanzia dell'ordine pubblico.

533. Egli è per questa ragione che si stimò mai sempre coerente alle massime della buona Politica il subordinare lo stabilimento delle particolari società alla condizione della preventiva loro autorizzazione ed approvazione per parte del Governo, il quale vuol così esser posto in grado di farle sorvegliare dalla Polizia, onde assicurarsi che esse non perdano coll'andar del tempo la primitiva loro natura, e non assumano un'indole ostile al potere costituito.

534. Dove pertanto la Legge penale non abbia assoggettato alle sue

[1] *Carmign.* Elem. jur. crim. § 724.

censure la istituzione di associazioni illecite, e segrete, suole la Legge di Polizia supplirvi con ordinare la loro dissoluzione, e col sottoporre coloro che ne facevan parte ad adequati provvedimenti. [1]

AMMASSO D'ARMI.

535. Un soverchio ammasso o deposito d'armi, di polveri sulfuree, e di munizioni nelle case private, quando non abbia per oggetto il commercio, o la caccia, se non offre sempre ragione di sospettare che abbia esclusivamente una destinazione ostile al Governo costituito, ei dà per lo meno a temere che all'occorrenza possa farsi uso delle medesime a di lui danno; mentre è poi in ogni caso un fatto che di per se cagiona il pubblico allarme.

La maggior parte dei moderni codici hanno perciò contemplato simili ammassi, e depositi d'armi, polveri e munizioni, riguardandoli come fatti di per se punibili. Ma nel silenzio della legge penale, spetta alla Polizia di provvedere con le sue facoltà contro i detentori delle medesime. [2]

MUOVIMENTO DEI FORESTIERI.

536. Fra i mezzi di prevenire i delitti politici, uno de'più efficaci è quello di sorvegliare il muovimento dei forestieri. È questo un mezzo tutto proprio della Polizia, alla quale unicamente spetta di dettare i regolamenti più adattati ad impedire la clandestina introduzione e circolazione nello Stato dei forestieri, e a stabilire l'identità dei viaggiatori, onde poter su loro istituire la necessaria sorveglianza, e attingere le opportune informazioni.

[1] Il Codice penale Toscano contempla e punisce le associazioni illecite. V. art. 207 e segg.

[2] Il citato codice Toscano punisce coloro, che senza esserne fabbricanti o negozianti ritengono arbitrariamente un ammasso d'armi o di polvere pirica, o di munizione, colla carcere da 3 mesi a 2 anni, e colla confisca dei menzionati oggetti, dichiarando che costituiscono ammasso d'armi. 1° 15 armi da sparo ancorchè ad uso di caccia, o di 15 spade, sciabole, picche, pugnali, o altri stromenti consimili; o promiscuamente il detto numero d'armi dell'una e dell'altra specie. — 2° 30 libbre di polvere. — 3° 50 libbre di munizione — 4° Un solo pezzo d'artiglieria, ancorchè non sia di metallo. Art. 205.

Digitized by Google

A questo scopo le leggi di Polizia governativa impongono l'obbligo a tutti gli albergatori di denunziare all'autorità tanto l'arrivo, quanto la partenza dei forestieri. [1]

537. Gli albergatori sono *pubblici* e *privati*. I forestieri sono *sudditi* e *non sudditi*.

538. Sono albergatori pubblici tutti quelli che danno alloggio per mestiere, fra i quali il nostro Regolamento di Polizia punitiva comprende anche coloro che affittan camere ammobiliate. [2] Ogni albergatore pubblico è in obbligo di tenere un registro delle persone alloggiate, il quale deve esser periodicamente presentato all'Autorità governativa, perchè dopo le opportune ispezioni circa la manutensione del registro stesso, e il movimento dei forestieri ivi notati, sia dalla medesima risegnato. [3]

539. Sono albergatori privati quei particolari che alloggiano gratuitamente un forestiere per amicizia, o cortesia, come pure coloro che non abitualmente ma eventualmente in certe determinate ricorrenze ri-

[1] A forma dell'art. 27 del Regolamento di Polizia punitiva de' 20 giugno 1853 la denunzia dell'alloggio dato al forestiere si fa al Delegato di Governo; e nelle Comunità in cui non risiede Delegato di Governo può farsi al Gonfaloniere, che la rimette immediatamente all'autorità di Polizia.

Circa il modo poi in cui deve essere concepita la denunzia così dispone il successivo art. 31.

» Ivi » § 1. La denunzia dell'arrivo dee designare il cognome, il nome, il domicilio, la professione, o lo stato, e l'ultima provenienza della persona alloggiata.

§ 2. La denunzia della partenza dee designare ancora la direzione che ha preso la persona alloggiata e partita.

§ 3. Quando la denunzia manchi d'una o più delle designazioni prescritte dai precedenti §§ 1 e 2 si decreta una multa da 3 a 15 lire, sempre che l'alloggiatore non giustifichi il rifiuto della persona alloggiata a somministrare le dette notizie. »

[2] V. art. 30.

[3] Quest'obbligo agli albergatori pubblici è imposto anco dal nostro Regolamento di Polizia sopra citato. L'art. 32 a tale oggetto così dichiara:

« Chiunque dà alloggio per mestiere dee sotto pena d'una multa da 5 a 20 lire *a*) procurarsi a sue spese dal Delegato di Governo l'apposito registro, ed ivi descrivere le persone alloggiate con tutte le annotazioni indicate in testa delle colonne di esso; e *b*) sottoporlo ogni trimestre alla revisione del Delegato, e presentarlo ad ogni richiesta alla detta autorità, ed a qualsivoglia anche subalterno ufficiale di Polizia amministrativa. »

cettano, o in qualche caso speciale affittano quartieri, o ricevono a retta, o pensione, persone estranee alla loro famiglia.

A questi non si estende l'obbligo di tenere il registro delle persone alloggiate.

540. Forestieri sudditi sono quelli che son nati e dimorano nello Stato, o esteri naturalizzati, o che abbiano nello Stato stesso acquistato legale domicilio, ma che però dimorano in diverso compartimento.

541. Forestieri non sudditi sono gli esteri provenienti dall'estero, o che non hanno acquistato domicilio legale nello Stato.

542. L'obbligo della denunzia dei forestieri alloggiati è comune tanto agli albergatori pubblici che ai privati; nè solo rispetto ai forestieri non sudditi, ma ben anco ai forestieri sudditi dimoranti in altra provincia, o compartimento. La denunzia non suol essere però obbligatoria che nei casi nei quali il forestiere abbia pernottato nell'albergo, o vi sia stato ricevuto di notte tempo.

Quanto poi alla pena delle trasgressioni d'omessa denunzia, di leggieri si comprende dover esser più grave rispetto ai pubblici che ai privati albergatori, come più mite nei casi di forestieri sudditi, che negli altri di forestieri non sudditi. [1]

ALLOGGIO DI DISERTORI.

543. Per diminuire ai disertori militari i mezzi di occultarsi alle ricerche dell'autorità, suole la Polizia proibire agli albergatori sì pubblici che privati di dar ricetto in tempo di notte ai soldati mancanti dei documenti che giustifichino il permesso loro accordato dalla competente autorità militare di allontanarsi dalle loro bandiere. [2]

[1] Il nostro Regolamento di Polizia punitiva sopra citato si è uniformato a questi principii disponendo, che chiunque dà alloggio a forestieri in tempo di notte è tenuto a denunziarne l'arrivo e la partenza avanti il mezzo giorno del dì respettivamente successivo. L'obbligo della denunzia però cessa quando la persona alloggiata sia consanguinea o affine sino al quarto grado civile inclusive, o abbia coll'albergatore relazione di superiorità, o di dipendenza.

L'omessa denunzia, se si tratta d'alloggio dato a persona non toscana, si punisce nei pubblici albergatori con una multa da 20 a 150 lire, nei privati albergatori con una multa da 10 a 100 lire. — Se si tratta di persona toscana che dimori in altro compartimento, si punisce nei primi con una multa da 10 a 100 lire, nei secondi con una multa da 5 a 50 lire. V. art. 27, 28 e 29.

[2] Questa proibizione agli albergatori veniva fatta dalla Legge de' 24 novembre 1814, e il moderno Regolamento di Polizia punitiva del 20 giugno 1853

OBBLIGHI DEI FORESTIERI.

544. I doveri che le leggi di polizia impongono ai forestieri sono ordinariamente:

1° Di esibire il passaporto o altre carte giustificative dell'esser loro all'ingresso e all'egresso d'una città, dietro richiesta della forza di Polizia quando ivi risieda. [1]

2° Di denunziarsi all'albergatore sotto il loro vero nome, cognome e qualità; e di dare tutte le notizie e indicazioni che gli vengano in proposito richieste. [2]

3° Di consegnare i loro passaporti, o altre carte che ne faccian le veci, all'albergatore, che è tenuto di farseli esibire per farne il deposito all'uffizio di polizia, quando non si incarichino essi stessi di tale deposito, dell'esecuzione del quale deve però l'albergatore accertarsi.

4° Di procurarsi dentro il termine dalla legge prescritto la carta di soggiorno, quando intendano di rimanere nello Stato: e

5° Di farsi vidimare il passaporto, o altre carte equipollenti nel caso di partenza. [3]

l'ha confermata coll'art. 34 così concepito: « Chiunque scientemente alloggia in tempo di notte, o riceve al servizio o al lavoro un soldato toscano, non autorizzato ad allontanarsi dalle bandiere; ognorachè non cada, come coautore, ausiliatore, o fautore del delitto altrui, sotto una pena più grave, incorre in una multa da 20 a 100 lire in tempo di pace, e da 100 a 300 lire in tempo di guerra, o di pubblica difesa. »

[1] Quest'obbligo viene imposto ai forestieri tanto all'ingresso che all'egresso della città dal citato nostro Regolamento di Polizia punitiva, sotto pena d'una multa da 50 a 150 lire. V. art. 35 e 37.

[2] « Se la persona alloggiata si scrive o si fa scrivere al registro sotto falso nome o cognome, o sotto una falsa qualità, o se rifiuta di soddisfare alle richieste, che per ottenere le dette notizie le siano dirette dall'alloggiatore, o da un officiale di Polizia, o da un agente della pubblica forza, soggiace alla carcere da 3 a 15 giorni; e se non appartiene al Granducato, anche all'arresto immediato. *Detto Regolamento*, art. 33.

[3] Il citato nostro Regolamento di Polizia punitiva sanziona questi obblighi così disponendo:

« Art. 36. Chiunque dà alloggio per mestiere, oltre ai doveri di che negli articoli precedenti, ha pur quello

a) di farsi consegnare dai forestieri alloggiati il passaporto, o il documento che ne tiene le veci, e di depositarlo, avanti il mezzogiorno del dì successivo a quello dell'arrivo, nell'uffizio dell'autorità superiore locale di polizia; e

CARTE DI SOGGIORNO.

545. Il forestiero che voglia stabilire la sua dimora, o trattenersi per più di tre giorni nello Stato a cui non appartiene nè per origine, nè per domicilio, ha l'obbligo di procurarsi dall'autorità politica un documento, che chiamasi *carta di soggiorno*, o *di sicurezza*, la quale suol concedersi per un tempo non maggiore d'un anno; spirato il quale, viene, a richiesta del forestiere, confermata, quando a questa conferma non si oppongano ostacoli dipendenti o dalla condotta del forestiere, o da ragioni di politica. [1]

b) di procurare, che dentro tre giorni da quello dell'arrivo, i forestieri si muniscano della carta di soggiorno, e se la facciano confermare innanzi che scada.

» Art. 37. — Ogni trasgressione alle norme stabilite nel precedente articolo si punisce con una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

» Art. 38, § 1. Se il forestiero ricusa di consegnare al suo alloggiatore il passaporto, o il documento che ne fa le veci, o non può consegnarglielo perchè ne manca; il detto alloggiatore è tenuto a denunziare incontanente il caso all'autorità superiore locale di polizia, sotto la pena fissata nell'art. precedente. (Autorità superiore locale di Polizia deve intendersi anco l'uffizio della Delegazione di Governo, qualificato come Autorità superiore relativamente, ed in esclusione agli inferiori Commessi ed Agenti di Polizia. *Corte di Cassaz.* Decreto del 4 Gennaio 1854.)

§ 2. Quando peraltro il forestiero ricusi la consegna di che nel § precedente perchè voglia da se medesimo depositare le sue carte, l'alloggiatore è solamente obbligato, sotto la medesima pena, ad accompagnarlo all'uffizio di polizia, e ad assicurarsi che l'ordinato deposito sia effettuato.

» Art. 39. — Il visto per la partenza nel passaporto, o nel documento che ne tiene le veci, vale solamente per tre giorni da quello in cui venne apposto. Per lo che, dove il forestiero si presenti in atto di partire con una carta, che sia stata munita del detto visto da più di tre giorni, ad una porta guardata dalla forza di polizia, questa è obbligata a respingerlo. »

[1] Il sistema per il rilascio della carta di soggiorno a' forestieri che si recano a dimorare in Toscana viene stabilito dalla Legge de' 12 Marzo 1851, tenuta in vigore dall'art. 40 del menzionato Regolamento di Polizia punitiva de' 20 Giugno 1853.

In virtù di detta Legge

1° I soli Governatori, Prefetti e Sottoprefetti sono autorizzati a rilasciare la carta di soggiorno in Toscana ai forestieri, che debbono munirsene per essere abilitati a dimorarvi;

2° Queste carte non hanno valore fuori del compartimento nel quale

ATTI DI DISPREZZO CONTRO IL GOVERNO.

546. L'indifferenza contro il Governo costituito è il primo sintomo di quel disaccordo tra governanti e governati, onde derivano poi quei

sono rilasciate da alcuna delle predette Autorità, e il forestiere che vuole trasferire in un altro la propria dimora, è sempre in obbligo di munirsi d'una nuova carta di soggiorno, eccettuato il caso d'una breve permanenza che non oltrepassi il periodo di dieci giorni, nel quale la carta di soggiorno ottenuta per uno è valida per qualunque altro compartimento, dovendo tuttavia il forestiere sottoporla alla vidimazione della superiore Autorità locale nel giorno appresso a quello dell'arrivo, quando non sia per ripartirne in questo intervallo.

3° La tassa per ogni carta di soggiorno, come per ogni proroga relativa è:

Per le persone di seconda classe, cioè bassi uffiziali, soldati, inservienti ai pubblici uffizii, operai, garzoni di bottega, barocciai, vetturali che attendono unicamente al trasporto di mercanzie, semplici marinari, persone di servizio, e tutti quelli che si trovano in condizioni perfettamente analoghe a quelle comprese nello suindicate categorie. . . . . L. 3. 6. 8.

Per le persone di prima classe, quelle cioè non designate di sopra, L. 8.

4° Tutte le tasse si esigono per conto dell'Amministrazione, e l'esazione si fa in Firenze e in Livorno negli ufficii de' forestieri; negli altri compartimenti si fa nell'uffizio della respettiva Prefettura o Sottoprefettura.

5° Le tasse medesimo son personali, e individuali, e debbono perciò corrispondersi da ciascuno quando un solo recapito contempli più persone, eccettuato il caso d'individui componenti una medesima famiglia, nel quale si percipe una sola tassa per tutti i congiunti, rimanendo però sottoposte tuttavia a tassa individuale le persone di seguito o al servizio della famiglia, secondo la classe cui appartengono.

6° Il forestiero che ometta di munirsi della carta di soggiorno, come di farla vidimare, recandosi in un compartimento diverso da quello per il quale l'ha ottenuta, soggiace nel primo caso al pagamento d'una doppia tassa, e nel secondo al pagamento della tassa semplice da decretarsi dal Prefetto, sotto Prefetto, o Governatore in via puramente amministrativa, delle quali tasse sono solidalmente responsabili i locandieri, e qualunque altro pubblico e privato albergatore nel caso in cui abbiano omesso di denunziare l'arrivo del forestiero; e responsabili eziandio sono i pubblici albergatori nell'altro caso in cui non abbiano adempito all'obbligo che loro incombe di procurare che, dentro 3 giorni da quello dell'arrivo, i forestieri si muniscano della carta di soggiorno.

7° Son mantenuti finalmente e rimangono in vigore gli ordini veglianti a riguardo dei forestieri che abitano nei luoghi di frontiera, e che per causa di commercio, e altri personali interessi, si recano e fanno breve trattenimento nei luoghi parimente di frontiera del Granducato (per i quali cioè basta una

turbamenti che l'ordine sociale sconvolgono. [1] Ma l'indifferenza, come elemento di disaccordo puramente negativo, non autorizza la polizia ad armare il suo braccio: essa le fornirà al più un titolo a spiegare una maggior vigilanza.

Quando però l'indifferenza trapassa in disprezzo, e questo si manifesta con atti esterni, allora la Polizia ha tutto il diritto di mostrarsi attiva, e di reprimere gli autori degli atti stessi, l'esempio dei quali, in materie politiche specialmente, suol esser sempre contagioso, e funesto.

547. In vari modi può esternarsi il disprezzo contro il Governo costituito, alcuni dei quali contengono un più vicino, altri un più remoto pericolo per la sua sicurezza. — Della repressione dei primi si occupa la legge penale; alla repressione degli altri ordinariamente provvede la Polizia. — L'eccitamento all'odio, e al disprezzo contro il Governo mediante pubbliche allocuzioni in pubblici luoghi, o in pubbliche riunioni, o mediante scritti esposti, o diffusi, o in altro modo portati a notizia comune, è un fatto che espone a grave pericolo la sicurezza interna dello Stato, la cui repressione perciò rientra naturalmente nelle competenze della legge penale. Il guasto, o anche l'inquinamento delle leggi e ordinanze governative promulgate ed affisse, è un atto di dispregio meno pericoloso, ma pur sempre punibile, e dove la legge penale non lo contempli nelle sue sanzioni, deve la Polizia formarne soggetto di trasgressione. [2]

semplice carta di via, o di passaggio, non essendo necessario che siano muniti d'un vero e proprio regolare passaporto.)

[1] V. lib. I, Sez. 2ª, § 166.

[2] In virtù dell'Art. 22 del Regolamento di Polizia punitiva de' 20 Giugno 1853 il distaccare, lacerare, o guastare notificazioni, editti, o altri avvisi fatti affiggere dalla pubblica Autorità, fa incorrere nella carcere fino a otto giorni; ma il distaccarli, lacerarli, guastarli, imbrattarli, o in altro modo alterarli per dispregio fa soggiacere alla pena medesima da otto giorni ad un mese.

Benchè il suddetto articolo non abbia determinato il termine dal dì della promulgazione, e affissione di dette Leggi, o avvisi, entro il quale il distaccarli, guastarli, e imbrattarli costituisca una trasgressione, è da credersi quanto al semplice distacco o guasto, operato senz'animo di far dispregio, che esso cessi di essere un fatto punibile, quando la legge ec. sia rimasta affissa per un tempo necessario ad esser portata a cognizione del pubblico.

PUBBLICAZIONE DI GIORNALI, OPERE E ALTRI SCRITTI POLITICI.

548. Laddove non è alcuna libertà di stampa, ivi l'ingegno incatenato languisce, le lettere giacciono neglette e avvilite, e le tenebre dell'ignoranza, e la schiavitù della mente rendono il popolo debole, molle, inerte, ed incapace di generosi sentimenti. — Ma dove la stampa non è costretta al silenzio, ivi l'ingegno trova nutrimento, e sviluppo, ivi le lettere e le scienze fioriscono, ed il genio, la più bella delle creazioni divine, sorge ad imprimere nella nazione quel carattere di superiorità intellettuale che rende un popolo forte, potente, e rispettato dalle altre nazioni.

La libertà della stampa è dunque la più utile, la più importante, la più preziosa istituzione che un Governo possa dare al paese.

549. Ma come ogni cosa ha il suo buono e il suo cattivo lato, la libertà della stampa così non manca d'avere i suoi inconvenienti, imperocchè l'esperienza ci mostra, che se per una parte si presenta come faro d'intelligenza, come potente mezzo di civilizzazione, come albero insomma ferace di portentosi frutti; dall'altra essa non è che un fuoco fatuo che inganna e travia, che un mezzo di corruzione, che un'erba malefica infine che attossica tutte le piante con le quali ha contatto. L'una è la buona, l'altra è la cattiva stampa: — quella è morale e istruita; questa è altrettanto viziosa che ignorante: — la prima va in traccia, e si fonda sulla verità, perseguita la menzogna, ed onora la virtù: moderata ed urbana, lealmente combatte con la sola arme della ragione, e lungi dal pretendere d'imporre al pensiero altrui con clamorose e vuote declamazioni, suo scopo è di persuadere con i potenti e infallibili argomenti della ragione medesima: la seconda si appoggia sul sofisma, e sulla calunnia, e confondendo le nozioni del turpe e dell'onesto, porta in trionfo il vizio sotto il manto della virtù, la immoralità e la licenza sotto la maschera della libertà: intollerante, indomita e triviale tiranneggia l'opinione, niun potere riconosce al di sopra di lei, e nulla avendo di sacro, nulla di inviolabile, pone in ridicolo oggetti i più venerati, nomi i più riveriti, reputazioni le più immacolate: — Quella è onesta, nè si lascia guidare da spirito di partito, o da interesse pecuniario: questa è passionata, maligna e venale: — l'una finalmente istruisce, distrugge il cattivo, edifica il buono: l'altra corrompe i cuori, travia le menti, tutto distrugge e rovescia, nulla costruisce.

550. La buona e la cattiva stampa, come il buono ed il maligno

spirito, sono in aperta guerra fra loro; e sebbene possa talvolta avvenire, che nella lotta questa a quella prevalga, la sua vittoria non è che passeggiera, ed essa deve finire col piegare davanti alla sua avversaria. La verità e la ragione ponno essere dalla menzogna, e dal sofisma momentaneamente soverchiate, ma il loro trionfo è certo, ed immancabile. — Questo combattimento adunque non sembrerebbe dover essere in se stesso pernicioso, imperocchè il vero sorga appunto più luminoso dalle ruine della menzogna; e solo nella sua lotta col vero, l'errore possa toccare una completa disfatta.

551. Siffatto principio incontrastabilmente vero come massima generale, non sempre però tale riesce nella sua applicazione. In materia di scienze, di lettere e d'arti esso certamente non soffre eccezione, ma nel campo della politica non è così. Quivi la lotta fra la buona e la cattiva stampa non produce costantemente gli effetti che quel principio promette.

La moltitudine, indifferente alle discussioni scientifiche, letterarie ed artistiche, suol per altro prendere vivo interesse in quelle politiche; e come più che alla ragione al sentimento obbedisca, presta più facile l'orecchio alla passionata declamazione che al sano e tranquillo ragionamento. Amante della nuovità, del rumore, e di tutto ciò che può commuoverla ed agitarla, più spesso, e più pronta si slancia nella via del disordine che in quella dell'ordine; ed inchinevole per natura a quella parte che con illusioni e chimere accarezza, ed eccita le sue passioni, corre volenterosa ad accrescere le file dei partitanti di quello spirito di turbolenza, che incessantemente mira alla dissoluzione degli ordini sociali.

552. Nella lotta quindi fra la buona e la cattiva stampa, se può senza nocumento attendersi dal tempo il trionfo della verità in argomenti scientifici, letterari ed artistici, piena di pericoli è però questa aspettazione laddove il tema della discussione è la politica; imperocchè in questo campo il mal seme produce rapidamente i tristi suoi frutti, le massime velenose più facilmente che le buone si inoculano nelle masse, e la corruzione del cuore presto si compie; e quanto il male si genera con rapidità, altrettanto tarda e difficile n'è la guarigione; dal che la necessità di prevenire più che di curare la malattia.

553. La stampa in genere è quella che forma la pubblica opinione; ma sono i Giornali in specie quelli che formano l'opinione del volgo; son dessi la fonte onde si abbevera il popolo minuto, e attinge le sue ispirazioni; son dessi che le masse scuotono, muovono, e dirigono. — Il

Digitized by Google

male quindi che un cattivo giornale politico può produrre è incalcolabile.

554. Egli è per queste ragioni, che in tutti i paesi ancorchè retti a libertà, dove la stampa non è sottoposta che a una censura repressiva, la pubblicazione dei Giornali, ed altri periodici scritti politici è ordinariamente subordinata a condizioni speciali, dirette ad impedirne per quanto sia possibile il mal uso, e massime a guarentire il Governo dagli eccessi di quello spirito di turbolenza, e di sovversione, che ogni libertà facendo degenerare in licenza, rende bene spesso inconciliabile con l'ordine, e con la tranquillità pubblica il pieno godimento di quei diritti, nell'esercizio dei quali consiste la felicità d'una nazione; di quello spirito, che impaziente di nuovità, e di tumulto, rovescia in un sol colpo la lunga opera dei buoni scrittori politici; di quello spirito finalmente che spesso giusto motivo, ma più spesso occasione e pretesto fornisce ai Governi di spogliare il popolo d'ogni libera istituzione.

555. Presso noi toscani, la Legge de' 10 Luglio 1849 esige una cauzione da tre, a novemila lire a seconda del minore o maggior numero di pubblicazioni, da coloro che intraprendono la pubblicazione di Giornali, o di qualsivoglia scritto, o opera periodica che tratti di materie politiche.

Per intraprendere siffatta pubblicazione è però necessario, a forma della successiva legge de' 22 settembre 1850, di riportare l'autorizzazione in scritto del Ministro dell'Interno, il quale non la concede che per le città nelle quali risieda un Prefetto, od un Governatore, ed a persone che per la loro rettitudine, e civile prudenza, si presentino atte a convenientemente adempire l'ufficio di Giornalista. — Questa autorizzazione, in virtù di detta ultima legge, può essere all'istante sospesa fino a un mese dal Ministro dell'Interno,[1] dalla risoluzione del quale è concesso appello al Consiglio dei ministri, e può anch'essere da quest'ultimo definitivamente ritirata quando le pubblicazioni mal rispondano all'importanza dell'ufficio assunto.[2]

Sempre poi in ordine alla medesima legge de' 22 settembre 1850 i Governatori, e i Prefetti hanno facoltà di far sequestrare, ed impedire la distribuzione e circolazione di quei numeri d'un Giornale o altro

[1] Oggi dalla Prefettura.

[2] Un giornale o scritto periodico una volta sospeso, può anch'essere soppresso in caso di recidiva a forma della legge prima rammentata de' 10 luglio 1849.

scritto, od opera periodica, il di cui contenuto si presenti loro pericoloso per la tranquillità e sicurezza pubblica, o lesivo del rispetto dovuto al Principe, alla pubblica autorità, ed alla religione dello Stato.

La surrammentata legge de' 10 luglio 1849 proibisce pure di vendere senza permesso dell' autorità politica locale, o distribuire proclami sulle vie, piazze, o altri luoghi pubblici,[1] come pure l' affiggere al pubblico fogli scritti o stampati di qualunque specie, ancorchè questi ripetano pubblicazioni già avvenute, sotto pena di carcere da 15 giorni a 3 mesi, applicabile dal competente Tribunale di Prima Istanza oltre il sequestro istantaneo, e la perdita dei fogli destinati alla vendita, o all' affissione.[2]

556. E finalmente la legge de' 22 settembre 1850 sopra indicata vieta:

1° Di inserire articoli concernenti alla politica, o aventi mistura politica in Giornali che non debbon trattar di tali materie, sotto pena di carcere da 15 giorni a 2 mesi, e di multa da 200 a 500 lire oltre la perdita dei fogli stampati, che vanno soggetti a confisca;

2° Di stampare sotto le medesime pene senza la previa approvazione scritta del Prefetto o Governatore fuori che in Giornali autorizzati, scritti politici o aventi mistura politica, i quali non giungano a 4 fogli di stampa; e

3° Di ritenere per farne commercio senza la detta autorizzazione scritta, e di esporre in vendita per diffondere, anche senza chiederne prezzo, scritti politici, o aventi mistura politica, benchè stampati in paese estero, quando non giungano a quattro fogli di stampa; e ciò sotto pena di multa da 100 a 300 lire.

TITOLO SECONDO.

Trasgressioni indirettamente politiche.

557. Sono delitti indirettamente politici quelli, nei quali, sebbene l' intenzione dell' agente non miri alla sovversione dello Stato, pure un

[1] Gli sporti e le vetrine delle botteghe sono equiparate ai luoghi essenzialmente pubblici dall' art. 16 della detta legge de' 22 settembre 1850.

[2] Questa penale comminazione venne però mitigata dall' art. 16 della successiva legge de' 22 settembre 1850 che la ridusse alla carcere da 5 giorni a un mese.

tale effetto è probabile, perchè l'oggetto preso di mira dal delitto, forma una delle basi sulle quali lo stabilito Governo si regge.

La religione dello Stato, — la Morale, — la quiete, e tranquillità pubblica, — e la pubblica Giustizia sono i cardini su i quali riposano le porte del trono. La commozione di quelli, fa che questo vacilli; e perciò i delitti che quegli obbietti percuotono han potuto assumere il titolo di *indirettamente politici*.

Nostro assunto è pertanto il conoscere come tali delitti dalle leggi di Polizia prevengansi; lo che ora faremo, incominciando da quelli contro la religione.

1° TRASGRESSIONI CONTRO LA RELIGIONE.

558. Là dove le credenze religiose sono indebolite, e la coscienza ha perduto il suo impero sul cuore umano, ivi gli uomini, abbandonati all'impeto delle passioni, rompono il freno delle leggi, e pongono in pericolo la società.

Alla conservazione dello stato sociale perciò grandemente importa che la religione sia protetta, al quale scopo provvede la legge penale col reprimere quegli atti esterni diretti a distruggerla, od alterarla; e provvede la legge di polizia col mantenere il rispetto e la riverenza verso la medesima, sottoponendo alle sue censure l'inosservanza dei giorni festivi, e il disturbo della quiete religiosa.

INOSSERVANZA DEI GIORNI FESTIVI.

559. Se è di sommo interesse, come accennammo, che sia venerata la religione dalla quale il Principato riceve forza e sicurezza, ne viene di conseguenza che debba sostenersi e promuoversi il culto di Dio.

Questa verità è stata conosciuta in tutti i secoli dai più illuminati Governi, non esclusi quelli che una falsa religione hanno seguitato.[1] Le sacre pagine comandano la santificazione dei giorni festivi, ed in ogni cattolico Governo debbono le leggi far rispettare questo precetto.[2]

[1] I re Egiziani non prendevano le redini del Governo, e non ricevevano l'omaggio dei sudditi, se prima non avevan dato prove di saper sostenere il culto delle loro divinità.

[2] Al tempo degli Ebrei il giorno della settimana dedicato al Signore, che si santificava coll'orazione e coll'astinenza dalle opere servili era il sabato. « *Sex*

560. Il nostro regolamento di Polizia punitiva de' 20 giugno 1853 proibisce sotto pena di multa da 10 a 50 lire nelle domeniche, e negli altri giorni festivi d'intero precetto [1] senza licenza del Delegato di Governo che la concede soltanto nei casi d'urgenza riconosciuta, e dietro permissione dell'autorità ecclesiastica:

1° Di tenere aperte le botteghe, tuttochè non vi si lavori, nè vi si faccia traffico,[2] salvo quelle delle vettovaglie, e dei barbieri, le farmacie, le drogherie, i caffè, e le rivendite di sale e tabacco; [3]

2° Di andare attorno vendendo merci;

diebus — si legge nel Deuteronomio — *operaberis, et facies omnia opera tua: septimus dies sabbati est, idest, requies Domini Dei tui. Non facies in eo quidquam operis.* » La santificazione di questo giorno continuò anche presso i primi cristiani, e fino all'anno 364 di nostra redenzione non fu variato. In quell'anno, convocato un concilio provinciale in Laodicea sotto il pontificato di Liberio, fu riprovato l'uso della santificazione del sabato come giorno festivo, e fu decretato trasferirsi la solennità alla domenica, celebre e memorabile per la resurrezione del Signore, come resulta dal canone 29 di detto concilio.

[1] I giorni festivi d'intiero precetto in ordine al Breve di Benedetto XIV si riducono ai seguenti:

Tutte le Domeniche — Natività — Circoncisione — Epifania — Ascensione — Corpus Domini — La Concezione — Natività — Annunziazione — Purificazione — ed Assunzione — SS. Pietro, e Paolo — Ognissanti — Giorno del Santo Protettore di ciascuna città e luogo. (*Motup.* 18 *settembre* 1749, § 1.) — Il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato della settimana santa. — (*Notificaz.* 28 *maggio* 1814, § 2.)

[2] Questa disposizione non facendo alcuna limitazione circa al modo, o al fine dell'apertura della bottega, deve ritenersi che esiste trasgressione ogniqualvolta siasi di fatto tale apertura non momentaneamente verificata. — (*Corte di Cassaz. Decreto* 14 *gennaio* 1854.)

[3] Essendo in Toscana consuetudine generale che i conduttori o proprietarj delle botteghe eccettuate come sopra dal divieto d'apertura, tengano nelle medesime altri oggetti ed altre merci diverse da quelle di cui è permessa nei giorni festivi la vendita, deve intendersi che la legge non abbia proibito di tenere esposte nei giorni stessi, nelle botteghe che possono come sopra tenersi aperte, oltre le merci di cui è permesso lo spaccio, anche le altre merci diverse; non ostando a tale interpetrazione il successivo disposto di che al N. 3 con cui si vieta l'esposizione di merci, poichè tale proibizione è tassativamente ristretta all'esposizione in vendita di merci nelle strade, piazze, portici, o altri luoghi pubblici, ma non nelle botteghe. — (*Corte di Cassaz. Decreto* 28 *gennaio* 1854.)

3° Di esporre in vendita merci nelle strade, nelle piazze, nei portici, o in altri luoghi pubblici, o aperti al pubblico; [1]

4° Di intraprendere il trasporto di grandi carichi di merci da un luogo all'altro tanto per terra, quanto per acqua;

5° Di lavorare a vista del pubblico, od in guisa che il rumore del lavoro giunga agli orecchi del pubblico. [2]

Il medesimo regolamento, rilasciando saviamente alla sanzione religiosa e morale tutte le altre violazioni del divino precetto di non lavorare in giorno di festa, [3] eccettua dal divieto surriferito i lavori di indispensabile necessità che sono:

Per i contadini — la mietitura, e la vendemmia;

Per i mugnaj — la macinazione di generi frumentarj;

Per i vettori — il proseguimento per terra, o per acqua del loro viaggio; e

Per i manescalchi — carraj — e altri manifattori — i lavori dell'arte loro ognora che siano reclamati da una vera ed urgente necessità. [4]

E finalmente il regolamento stesso vieta nei medesimi giorni festivi, fintantochè non siano compiute le sacre funzioni *vespertine* nella chiesa principale del luogo, i pubblici giuochi [5] e spettacoli, e tutti gli altri pubblici divertimenti sotto pena di multa da 10 a 50 lire [6] — e di dar opera a qualunque altro giuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico, o esposto alla vista del pubblico sotto pena d'una multa da 5 a

[1] Le vettovaglie destinate ad esser subito consumate non cadono sotto il divieto di che ai numeri 2, e 3 — (*detto Regolam. art.* 45, § 3.)

[2] Art. 45, § 1, art. 48. — E per la notificazione de' 28 maggio 1814 è proibito in detti giorni festivi di fare atti civili o contratti, e son vietate le fiere e i mercati.

[3] Detto Regolam. art. 45, § 2.

[4] Art. 46. — Fra i manifattori esclusi dal divieto rientrano, attesa la necessità dei loro lavori, i *conciatori* per la concia delle loro pelli, e i *fornaciaj* di carbone, brace, vetro, e calcina, per la prosecuzione del fuoco, purchè non accendano le loro fornaci in giorno festivo, come dichiarava il *Motup. de' 17 aprile* 1782, *art.* 12. — Esclusi dal divieto debbonsi egualmente ritenere i *postieri*, e i *procacci*, come li escludeva la detta antica Legge, e come quanto a quest'ultimi decretò la *Corte di Cassazione nel* 28 *gennaio* 1854.

[5] Di ragione comune eziandio è proibito il giuocare nei giorni festivi, anche a giuochi leciti, mentre non ci fosse consuetudine contraria. *Sabell. pract. verb. Giuoco N.* 7, 19.

[6] Art. 47, 48.

20 lire[1] — vietando poi sotto la comminazione della multa di lire 30 di tenere aperte osterie e bettole in detti giorni festivi mentre si celebrano le sacre funzioni nella chiesa principale del luogo[2] — e sotto pena di multa da 10 a 30 lire i biliardi o trucchi fino a ore 24 nei giorni stessi, e nel secondo giorno di novembre, prescrivendo per ultimo quanto a questi ridotti di tenerli costantemente chiusi tanto di giorno quanto di sera il primo giorno di novembre, la vigilia del Santo Natale, e gli ultimi quattro giorni della settimana Santa.[3]

PERTURBAZIONE DELLA QUIETE RELIGIOSA.

561. Gli schiamazzi, i profani rumori, i sussurri, le risse, i giuochi, e tutt'altre clamorose riunioni, trattenimenti, e spettacoli eccitatori di pubblicità debbono essere allontanati dai paraggi del tempio di Dio, in tempo specialmente di sacre funzioni, onde non venga per essi divertita la divozione dei fedeli, e porta occasione a dissolutezze, e scandalo in tempi e in luoghi dove più disconvengono.

562. Il nostro regolamento di Polizia punitiva provvede a questo bisogno col punire con multa da 5 a 40 lire, e in casi più gravi con la carcere da 3 a 15 giorni gli schiamazzi, i rumori, e qualunque altro disturbo della quiete in vicinanza delle chiese nel tempo delle sacre funzioni, aggravando saviamente poi la pena della carcere da 8 giorni a 3 mesi nel caso che uno dei fatti che sopra, o qualunque altro capace di turbare la quiete religiosa, sia stato commesso in chiesa, sempre che esso non cada sotto il titolo d'un delitto colpito da pena più grave.[4]

2° TRASGRESSIONI CONTRO LA MORALE PUBBLICA.

563. I delitti turbatori dell'ordine sociale sono bene spesso l'effetto della rilasciatezza, o della depravazione dei costumi. Laddove i costumi d'un popolo son saggi, e conformi alle sane nozioni del buono, e

[1] Art. 49.

[2] Art. 56, § 2, lett. a — e 57, § 1. Una multa da 5 a 10 lire colpisce anco gli avventori che in tempo vietato si trattengono nell'osterie e bettole, eccettuati però i viandanti che si fermino all'osteria per rinfrescare o pernottare. (Art. 58.)

[3] Art. 78, § 4, lett. b, c — e 81.

[4] Art. 50, § 1, 2.

dell'onesto, ivi più raramente la legge penale trova motivi d'applicazione.

Curare la pubblica moralità ed il costume del popolo, fu sempre oggetto importante agli occhi dei buoni Legislatori. Magistrature speciali destinate a sorvegliare il pubblico costume furono istituite dai saggi Governi dell'antichità. Per tal modo i Censori in Roma, gli Areopagiti in Atene, gli Efori in Sparta ebbero la missione di punire i cattivi costumi, di prevenire ciò che fosse capace di alterarli, e di farli tornare nell'antico loro vigore quando fossero cominciati a decadere.

Oggi giorno questo ufficio adempie in parte la Polizia. — Vedremo a suo luogo quali sieno a questo proposito le ingerenze della Polizia di fatto. L'ufficio della Polizia di diritto si limita ad erigere in trasgressioni quegli atti impudici, quelle parole sconcie ed oscene ec., che non costituiscono veri e proprj delitti, ma che per lo scandalo che ne deriva pregiudicano grandemente alla pubblica morale — e a sottoporre a certe regole il giuoco; passione funesta, che non moderata dalla legge spinge l'uomo ai più lacrimevoli eccessi, nel tempo che, quando oltrepassa i limiti d'onesto divertimento, dissesta sempre l'economia delle famiglie, e reca offesa gravissima alla pubblica morale.

ATTI E PAROLE CONTRO LA PUDICIZIA, E LA DECENZA.

564. Gli atti, e le parole che offendono la pudicizia, e la decenza pubblica ec., quando non sieno di tal gravità da interessare l'ufficio della legge penale, debbono formar subietto delle censure di Polizia, se abbian prodotto pubblico scandalo, e siano stati di cattivo esempio.

565. Il nostro regolamento di Polizia punitiva nello scopo di tutelare la decenza e morale pubblica, in primo luogo proibisce sotto pena della carcere che può decretarsi aggravata:

1° Fino a un mese, il turpiloquio, e l'abuso del Santo Nome di Dio, della Beata Vergine, e dei Santi,[1] che sia stato di cattivo esem-

[1] L'abuso del santo nome di Dio contemplato dal Regolamento non consiste generalmente parlando nelle nude parole con cui quel santo nome viene pronunziato (parole che in alcuni casi possono essere in se stesse abusive e riprovevoli, ed in altri non esserlo); nè soltanto nella ripetizione delle medesime o nella prava abitudine a proferirle; ma consiste principalmente ed ancora nel modo con il quale sono state anche una sola volta pronunziate, cioè se con ir-

pio, o di pubblico scandalo, sempre che però non trapassi in bestemmia;

2° Fino a quindici giorni, il mostrare al pubblico nudità invereconde, e il bagnarsi all'aperto dall'alba ad un ora di notte senza i debiti riguardi al pudore, in qualunque corpo d'acqua, laddove sia, o possa essere esposto alla vista del pubblico.[1]

Ed in secondo luogo sottopone alla pena della carcere aggravata da tre a quindici giorni, chiunque in luogo pubblico, o aperto al pubblico si mostra in stato d'ubriachezza colpevolmente contratta;[2] e fa soggiacere all'arresto,[3] e alla carcere da 8 a 20 giorni chiunque in maschera offende il buon costume o la decenza pubblica.[4]

GIUOCO.

566. Di quattro sorte sono i giuochi:

1° Giuochi d'esercizio di corpo o ginnastici: nei quali non la

riverenza, con dispregio, e con disdegno, talchè ne sia avvenuto cattivo esempio e pubblico scandalo. *Corte di Cassaz. Decreti de' 18 febbraio, e 11 marzo 1854.*

[1] Art. 51, 52, 53, 54.

[2] Con molta giustizia il nostro Regolamento di Polizia formando subietto di trasgressione lo stato d'ubriachezza, ne limita l'imputabilità a quella *colpevolmente* contratta, che è l'effetto cioè o di viziosa abitudine, o di determinata volontà, o anche d'imprudenza; imperocchè quell'ubriachezza che talvolta può contrarre anche l'uomo il più temperante, e più saggio, e che non da abuso di potazione, da imprudenza ec., ma deriva o da certe particolari disposizioni fisiche in cui si trovi per avventura l'individuo, o da ignorata alterazione della bevanda, o da altre cause ad esso non imputabili; quell'ubriachezza in sostanza che fu detta *accidentale* al § 96 del presente Trattato, non potrebbe mai formar titolo di punizione, senza violare la massima fondamentale in materia di imputazione, consacrata anche dall'art. 34 del nostro codice penale, che non sono imputabili le violazioni della Legge quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti. — Io non potrei quindi concordare nell'opinione dell'*Avvocato Ermanno Salucci* il quale, rigettando la razionale giustissima distinzione di abituale, e di accidentale, vorrebbe punita l'ubriachezza tanto *colpevolmente* che *incolpevolmente* contratta. Vedi in proposito il recente suo opuscoletto *Sull'Ubriachezza considerata nei suoi rapporti penali e di polizia — Firenze, Tipografia Nazionale Italiana*, 1854 — nel quale d'altronde si trovano molte preziose notizie storiche sulla materia, e si vede trattato l'argomento con molto ordine ed erudizione.

[3] L'arresto ha per oggetto unicamente l'identificazione della persona del trasgressore per parte del Delegato di Governo. (Art. 63.)

[4] Art. 60, 64.

sorte, ma influisce la maggiore, o minor forza, agilità e destrezza del giuocatore, come i giuochi di palla, pillotta, pallone, ruzzola ec.;

2° Giuochi d'ingegno: nei quali prevale lo studio, l'accortezza e l'abilità: tali sono gli scacchi, la dama, il biliardo ec.; [1]

3° Giuochi d'azzardo: nei quali influisce la pura sorte; come il faraone, la bambara, il biribissi, e la maggior parte dei giuochi che si eseguiscono col dado;

4° Giuochi misti di fortuna e d'ingegno; come la tavola reale, e molti dei giuochi che si eseguiscono con le carte.

In materia di giuochi una massima è qui da fermarsi; ed è, che la legge nelle sue sanzioni non comprende, nè può comprendere quei giuochi, di qualunque specie siano, che si esercitano nelle case private per onesto passatempo; imperocchè, salve alcune eccezioni rapporto ai giuochi d'azzardo, come in appresso vedremo, essa forma subietto delle sue disposizioni i giuochi soltanto che si esercitano in pubblico, o in luoghi pubblici, o aperti al pubblico: sotto il quale aspetto perciò noi andremo unicamente a considerarli.

GIUOCHI D'ESERCIZIO DI CORPO, O GINNASTICI.

567. I giuochi di questa specie sono permessi anche con astuzia ed inganno per vincere. [2] Diretti unicamente a porre in moto il corpo, e a ricreare lo spirito, attesa l'indole loro innocente, essi sono permessi anco di ragione comune.

Ma perchè, dove la libertà di giuocare a detti giuochi non fosse sottoposta a certe restrizioni rapporto ai luoghi e ai tempi, grave incomodo ai cittadini, ed offesa verrebbe a risentirne la morale e la religione, molto saviamente il nostro regolamento di Polizia li vieta, come già vedemmo, [3] durante le sacre funzioni vespertine, e li proibisce sotto pena d'una multa da cinque a venti lire nelle strade regie, provinciali e comunitative, nelle strade, piazze e vicoli delle città, terre e castelli, ed in qualunque altro spazio di suolo comunitativo, volendo che il giuocare a detti giuochi sia unicamente permesso in quei tronchi di strada, e in quelle parti che siano stati a tal oggetto assegnate da una

[1] I giuochi del biliardo e del trucco sono anco ginnastici, ma la sede più loro conveniente è fra i giuochi d'ingegno.

[2] *Sabell. pract. verb. Giuoco.* N. 24.

[3] Vedi addietro § 560.

deliberazione del Consiglio municipale notificata al pubblico, della quale deve esser prima data comunicazione all'autorità governativa, a cui spetta il prescrivere le cautele opportune a rendere innocui i giuochi predetti anche ne' luoghi permessi. [1]

GIUOCHI D'INGEGNO.

568. Egualmente i giuochi d'ingegno, che sono di natura loro leciti ed onesti, vennero dallo stesso Romano Diritto permessi, remossa però ogni fraude per parte dei giuocatori, ed ogni scandalo che per rispetto al tempo e al luogo fosse per derivarne.

Ragioni di moralità pubblica hanno peraltro indotto il Toscano Legislatore a vietarli nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico [2] sotto pena d'una multa da due a quindici lire. [3]

Fra i giuochi d'ingegno sono pure da annoverarsi il biliardo e il trucco; ma poichè i ridotti dove si tengono sono ordinariamente popolati da una moltitudine d'oziosi, e da gioventù vivace e scapestrata, così hanno essi meritato fra noi speciali disposizioni.

Ed infatti il patrio regolamento di Polizia:

1° Esige per lo stabilimento di tali ridotti la previa licenza del prefetto, o sotto prefetto, confermabile ogni semestre, e revocabile anche in tronco, sotto pena d'una multa da cinquanta a cento lire, alla quale è sostituita la carcere da quindici giorni a un mese se la licenza era stata negata, o revocata; [4]

2° Sottopone i conduttori dei medesimi al pagamento anticipato d'una tassa semestrale a favore del regio Fisco; [5]

[1] Art. 83.

[2] Sotto la denominazione di luoghi pubblici o aperti al pubblico non son da comprendersi quei ridotti che vengono sotto il nome di stanze, conversazioni, accademie, arcadie, o casini, nei quali sono permessi per onesta ricreazione quei giuochi, di cui la licenza governativa abbia concesso la facoltà. *Regolam. di Poliz.* art. 84, § 2.

[3] Art. 84, § 1. — In virtù di questa disposizione sono perciò vietati nei pubblici Caffè, e in altri simili luoghi i giuochi della dama, degli scacchi ec., ed ogni altro giuoco benchè d'ingegno, che in addietro vi si tolleravano.

[4] Art. 78, § 1, 79.

[5] Questa tassa semestrale è di scudi dodici in Firenze e in Livorno — di scudi otto in Pisa, Lucca, Siena Pistoja ed Arezzo — di scudi tre in qualunque altro luogo (*Regolam. di Poliz.* art. 78, § 2).

Google

3° Circonscrive a seconda dei luoghi il numero dei biliardi e trucchi che possono stabilirsi in uno stesso ridotto; [1] e finalmente

4° Determina le ore e i tempi, nei quali i ridotti stessi debbono esser chiusi al pubblico. [2]

GIUOCHI D'AZZARDO.

569. Contrario alla morale, ed anche foriero dei più deplorabili avvenimenti è l'abuso del giuoco d'azzardo, il quale come fonte di mali, come occasione d'inimicizie, di risse, d'omicidj, e d'altri delitti atti a turbare la pubblica tranquillità, venne dagli stessi antichi Romani riguardato; per cui Orazio cantò:

Ludus enim genuit trepidum certamen, et iram;
Ira truces inimicitias, et funebre bellum. [3]

Giustiniano nello scopo di reprimere siffatto abuso, dispensò il perditore dal pagamento, e gli accordò il diritto di ripetere la somma perduta dal suo vincitore quando l'avesse pagata. [4] Egli non si avvide però, nota il Filangeri, che con simile disposizione per estirpare un male ne creava uno peggiore; non si avvide cioè che per porre un

[1] Non si possono stabilire in uno stesso ridotto più di due biliardi e un trucco, u di tre biliardi senza trucco nelle città di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Siena, Pistoja e Arezzo — e più d'un biliardo e un trucco, o di due biliardi senza trucco in qualunque altro luogo (art. 78, § 3). — E ciò sotto pena d'una multa da venti a cinquanta lire; e quando concorra la recidiva, anco della perdita della licenza (art. 80, 82).

[2] Tali ridotti debbon sempre chiudersi non più tardi della mezzanotte dal primo d'aprile a tutto settembre, e non più tardi delle ore undici di sera dal primo di ottobre a tutto marzo: — non si possono aprire fino alle ore ventiquattro nelle domeniche, nelle altre feste d'intiero precetto, e nel secondo giorno di novembre; — e debbon tenersi chiusi tanto di giorno che di sera, il primo giorno di novembre, la vigilia del santo Natale, e gli ultimi quattro giorni della settimana santa (art. 78, § 4). — E ciò sotto pena d'una multa da dieci a trenta lire, alla quale si aggiunge la perdita della licenza in caso di recidiva (art. 81, 82).

[3] Epist. 19, lib. 1.

[4] L. *alearum*. Cod. *de aleæ lusu, et aleatoribus*. — E con l'autent. *Interdicimus*. Cod. de *Episc.* et *Clericis* vietò ai chierici non solamente il giuoco, ma proibì loro anco di stare a vedere giuocare.

ostacolo alla passione del giuoco, egli dava una pericolosa scossa alla buona fede e all'onestà. [1]

570. I giuochi d'azzardo sono di primo e di secondo ordine. Sono compresi nella prima categoria tutti quelli nei quali la pugna, direm così, si sostiene da un solo contro tutti gli altri giuocatori; quelli cioè nei quali da alcuno si tiene il banco, dagli altri si scommette; come il faraone, la zecchinetta, il biribissi ec. — Della seconda categoria son quelli, nei quali la pugna si sostiene da tutti i giuocatori, ciascuno contro tutti; come la hambara.

I giuochi d'azzardo della prima categoria son più pericolosi degli altri, come quelli che meglio si prestano alle frodi e alle harerie; ed è perciò che meritano di esser trattati con maggior rigore.

571. Quando il giuoco d'azzardo, a qualunque ordine appartenga, non ha per oggetto che un onesto trattenimento, ad esso pure è applicabile la massima generale da noi fermata in principio di questa rubrica, che cioè la legge non può nè deve di esso occuparsi se venga esercitato nelle case private: ma quando abbia luogo in pubblici locali, o aperti al pubblico, o esposti alla vista del pubblico; e quando, benchè esercitato in case private, le somme che vi si giuocano siano esorbitanti, e tali che il pericolo di disastri economici nei giuocatori sia manifesto, allora il giuoco diventa illecito, pericoloso per l'ordine, contrario alla buona morale, e produttore di tutti quei disordini di cui sopra facemmo parola. Egli è allora che la legge ha tutto il diritto di intervenire, nello scopo appunto di prevenire le fatali conseguenze d'una passione spinta fino all'eccesso, e dalla ragione non più diretta e regolata.

572. A questi principj si uniforma il regolamento di Polizia toscano, il quale vietando, nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, o esposti alla vista del pubblico, [2] i giuochi d'azzardo sotto pena quanto ai giuocatori d'una multa da dieci a cento lire, e della confisca delle poste giuocate, e degli arnesi del giuoco, e del banco se vi è; e quanto ai detentori dei locali aperti al pubblico, che non abbiano impedito i giuochi stessi, d'una multa da trenta a centocinquanta lire, e della detta

[1] Scienza della legislazione. Vol. 3, nota 454.

[2] Fra i luoghi aperti al pubblico, il Regolamento comprende ancora quelle case private, dove si faccia pagar l'uso degli arnesi del giuoco, o il comodo di giuocare, o dove anche senza prezzo, si dia accesso indistintamente ad ogni persona per l'oggetto del giuoco (art. 75, § 3).

confisca se parteciparono al giuoco o ne fornirono gli arnesi; [1] e minacciando, nel caso di giuochi d'azzardo di primo ordine, ai tenitori del banco, e a chi fa loro spalla in qualità d'ausiliatori, oltre la detta confisca, una multa da cento a trecento lire, che nei casi più gravi può salire sino alle cinquecento; [2] proibisce poi sotto le pene stesse i giuochi medesimi anco nelle case private, quando eccedano i limiti d'un onesto trattenimento, e possan recar disastro alle sostanze dei giuocatori. [3]

Lotto.

573. Il giuoco del Lotto, che appartiene esso pure alla categoria dei giuochi d'azzardo, ed al quale eziandio sarebbero per avventura applicabili i principj sopra esposti, è in Toscana non solamente autorizzato, ma vieno anzi esclusivamente tenuto, e amministrato per interesse dello Stato, considerandosi come un ramo di pubblica finanza.

Il Reale Motuproprio de' 21 Decembre 1821 contiene nelle sue disposizioni il regolamento organico della I. e R. Lotteria.

Esso, dopo aver dettate le norme circa l'Amministrazione della Lotteria stessa, e i suoi impiegati, e stabilite le garanzie necessarie per i giuocatori; e dopo aver dichiarato che alla Lotteria medesima solamente, e privativamente è lecito di raccogliere, o far raccogliere nel Granducato danaro per il giuoco del Lotto, scende alle disposizioni proibitive dichiarando

1° Che è vietato di raccogliere o ricevere danaro, o dispensar giuocate per altre lotterie di qualunque specie o natura, e d'eseguire lotti di beni immobili sì in pubblico che in privato senza la sovrana autorizzazione; [4] come pure di eseguire lotti come sopra di mercanzie, chincaglierie, ed oggetti mobili; autorizzando in questo caso soltanto la Direzione generale dell'I. e R. Lotteria a conceder facoltà d'eseguire dei lotti particolari per oggetti di manifatture e belle arti, purchè si tratti favorire manifatture toscane [5] — le quali disposizioni sono accompagnate dalla minaccia contro chi si permettesse eseguir lotti pubblici o privati di qualunque natura o valore senza averne riportata la necessa-

[1] Art. 75, §§ 1 e 2.
[2] Art. 76.
[3] Art. 77.
[4] Detto Motup. art. 83, 92.
[5] Detto Motup. art. 84.

ria autorizzazione, della perdita degli oggetti allottati e delle somme incassate per tale dipendenza, e più, quando il valore dei detti oggetti superi le lire 200, di una multa equivalente al valore predetto, purchè non ecceda la somma di lire 500, scontabile con la carcere in caso d'insolvenza. [1] — Ed alle persone poi che senza autorizzazione distribuissero biglietti, o raccogliessero giuocate o soscrizioni per lotterie e lotti tanto pubblici che privati appartenenti a sudditi dello Stato, o a sudditi o Stati esteri, o cooperassero a simili vietate operazioni, il citato Motuproprio minaccia una multa di lire 300 da scontarsi dagli insolventi con la carcere. [2]

2° Che è proibito di vender biglietti della Lotteria fuori dei luoghi destinati ad uso di Prenditoria, sotto pena d'una multa di lire 30, egualmente scontabile dagli insolventi con la carcere; la qual pena colpisce pure quelli che tollerassero simili vendite nelle loro botteghe, o altri locali, o cooperassero alle medesime: [3] e finalmente

3° Che l'alterazione dei biglietti della Lotteria, o dei registri a matrice, vien punita colla reclusione nella casa dei lavori forzati da uno a tre anni, (oggi carcere pel doppio del tempo [4]) — la falsificazione degli uni o degli altri, coi lavori pubblici da tre a dieci anni (oggi casa di forza per ugual tempo [5]) e il solo uso dei detti oggetti falsificati con scienza della seguita falsificazione di essi, colla reclusione nella casa dei lavori forzati da tre a sette anni (oggi carcere pel doppio del tempo.[6]

GIUOCHI MISTI DI FORTUNA, E D'INGEGNO.

574. I giuochi di questa specie, leciti in se stessi, per un riguardo alla pubblica morale sono stati dal nostro regolamento di Polizia implicitamente vietati nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, sotto pena d'una multa da due a quindici lire. [7]

[1] Detto Motup. art. 104.

[2] Detto Motup. art. 105.

[3] Detto Motup. art. 101.

[4] Motup. 20 giugno 1853 art. 5.

[5] Motup. 20 giugno 1853 art. 5.

[6] Motup. 20 giugno 1853 art. 5. — Motup. 21 dicembre 1821 art. 102 e 103.

[7] Art. 84, § 1.

3° TRASGRESSIONI CONTRO LA QUIETE E TRANQUILLITÀ PUBBLICA.

575. Nulla v'ha di più pernicioso alla pubblica sicurezza che l'abuso delle forze private. I torbidi follemente cagionati da passioni insubordinate posson nuocere alle basi dello stabilito governo, e sovvertire le regole poste per il retto andamento delle cose. Perciò in una bene ordinata società sono da proibirsi tutte quelle azioni, le quali sebbene non mirino direttamente a rovesciare il trono su cui riposa la legittima sovranità, o a sovvertire la religione dello Stato, pure suscitano incomodi nella società, e sommamente commuovono, o disturbano, o spaventano gli animi dei pacati e tranquilli cittadini.

576. Mentre le leggi penali mirano a punire i veri e proprii delitti contro la pubblica tranquillità, la Polizia tende a prevenirli coll'allontanare dall'ordine giuridico tutte le occasioni che ad essi posson dar luogo, ed in questa veduta erige in trasgressioni gli atti e le azioni che queste occasioni posson prestare. Per tal modo vieta gli schiamazzi e i rumori — le esplosioni — i falsi maliziosi allarmi: — sottopone a certe regole l'apertura d'osterie e bettole — contiene disposizioni circa le feste da ballo e le maschere — e provvede contro la ciurmeria, l'illecita mendicanza, ed altri oggetti atti a disturbare ed incomodare la società.

SCHIAMAZZI, RUMORI ec.

577. Gli schiamazzi, i rumori, gli alterchi ec. per i quali vengono disturbate le occupazioni e il riposo dei tranquilli cittadini, non che i loro sollazzi e passatempi, oltre a recar sempre molestia ed incomodo, posson talvolta prestare occasione a tumulti, e a risse sanguinose, e grandemente turbare la pubblica tranquillità; il pericolo dei quali eventi cresce senza dubbio d'importanza laddove molti siano gli schiamazzatori, e il rumore o l'altercazione abbia richiamato concorso di popolo.

578. Il nostro regolamento di Polizia punisce gli autori di simili schiamazzi, rumori e altercazioni con una multa da dieci a cinquanta lire;[1] la qual pena si converte in carcere da cinque a venti giorni nel

[1] Art. 23, § 1.

caso che gli schiamazzi ec. siano stati fatti da cinque o più persone riunite, od abbian richiamato concorso di gente. [1]

ESPLOSIONI.

579. Atte sommamente a spaventare la popolazione sono le esplosioni della polvere pirica avvenute in luogo abitato. Il sospetto dell'insidia, del tradimento, o dell'infortunio che simili avvenimenti soglion più presto destar nel popolo, getta in esso lo spavento e l'allarme, mentre qualunque sia la causa che l'esplosione ha fatto nascere, essa genera sempre turbamento e apprensione per i pericoli cui viene ad essere esposta la sicurezza individuale.

580. Il patrio regolamento di Polizia vieta le esplosioni in una città, in una terra, o in altro luogo abitato, di mortaletti, bombe, o di armi da sparo, sotto pena di una multa da 20 a 100 lire, alla quale può essere aggiunta la carcere da 5 a 20 giorni; [2] aggravando poi quest'ultima pena da uno a 3 mesi dove l'esplosione sia stata eseguita presso alla residenza d'una pubblica autorità, o di persona rivestita di pubblica rappresentanza, o presso ad una caserma, ad un corpo di guardia, o ad altro posto militare. [3]

FALSI ALLARMI.

581. Egualmente i falsi allarmi dati maliziosamente dai nemici dell'ordine col malvagio fine di spargere la trepidazione nei cittadini, o di eccitare le loro speranze, e infiammare gli spiriti a nuovità, meritano di entrar nei calcoli della Polizia punitiva, come quelli che non solo eccitan sempre apprensione nel pubblico, ma attissimi poi sono, specialmente in tempo di turbamenti politici, a generare tumulti popolari, e altri consimili funesti avvenimenti a danno dell'ordine, e della pubblica tranquillità.

582. Il regolamento di Polizia toscano non manca di provvedere a sì importante obietto, disponendo, che chiunque simulando disastri, o pericoli non esistenti, o abusando di campane, tamburi, od altri stromenti rumorosi, o di qualunque mezzo atto ad eccitare apprensione nel

[1] Art. 23, § 2.
[2] Art. 24, § 1.
[3] Art. 24, § 2.

pubblico, richiama un concorso di gente, o mette in moto l'autorità, o la forza pubblica, va soggetto alla carcere da cinque a venti giorni. [1]

OSTERIE, BETTOLE EC.

583. Le osterie, le bettole, e ogni altro luogo dove si vende vino a minuto, hanno sempre giustamente formato subietto di provvidenza governativa, come centro di riunione della parte più intemperante, più clamorosa e meno civile del popolo, e perchè l'abuso del vino e la gozzoviglia, riscaldando le menti ed eccitando vive altercazioni, rendono non di rado consimili luoghi teatro di sanguinose risse e altri consimili disordini.

584. Appresso noi Toscani, abbenchè la libertà del commercio e dell'industria sia massima fondamentale delle leggi dello Stato, per esercitare il traffico d'oste, o bettoliere, o per fare spaccio di vino a minuto, dando comodo, o mezzo di beverlo nel luogo della vendita, è necessaria la licenza del Delegato di Governo, che la rilascia in scritto, dentro i limiti del bisogno, esprimendo le condizioni, alle quali intende subordinarla, e conservando sempre la facoltà di ritoglierla in qualunque tempo; [2] oltre queste condizioni imponibili dall'autorità governativa a seconda delle particolari circostanze e delle persone, altre ve n'hanno generali che la legge stessa impone; e fra queste, oltre la condizione relativa all'osservanza dei giorni festivi, di cui fu fatta parola al § 560 della presente opera, e quella che si riferisce alla proibizione delle feste da ballo, di cui parleremo nella seguente rubrica, altre ve ne sono, disponendo il Regolamento che tali ridotti debbano sempre chiudersi non più tardi delle ore undici della sera dal primo d'aprile a tutto settembre, e non più tardi delle ore dieci dal primo d'ottobre a tutto marzo, [3] minacciando una multa da dieci a trenta lire a coloro che senza licenza esercitano i suddetti traffici, o che violano le condizioni speciali o generali prescritte per essi, [4] e la pena della carcere da cinque a venti giorni a chi li esercita nonostante che la licenza gli sia stata negata, o ritolta. [5]

[1] Art. 25.
[2] Regolam. di Polizia de' 20 giugno 1853, art. 56, § 1.
[3] Detto Regolam. art. 56, § 2, lett. b.
[4] Detto Regolam. art. 57, § 1.
[5] Detto Regolam. art. 57, § 2.

La stessa legge colpisce ancora gli avventori, che in tempo vietato si trattengono nelle menzionate taverne, con una multa da cinque a dieci lire; [1] regola che però non si applica al caso de' viandanti che si fermino all'osteria per rinfrescare, o pernottare; [2] e fa incorrere in una multa da dieci a trenta lire quelli osti, bettolieri e venditori di vino a minuto, che nel tempo in cui le loro taverne debbono esser chiuse, occultano gli avventori, o negano l'ingresso agli agenti della Polizia o della forza pubblica che si rechino a visitarle. [3]

FESTE DA BALLO.

585. La danza, onesta ricreazione della brillante gioventù, può essere occasione d'avvenimenti contrarj all'ordine e alla pubblica tranquillità.

La promiscuità dell'uno e dell'altro sesso, la permessa libertà di modi, i seducenti atteggiamenti, e la rilasciata foggia del vestire, svegliano la voluttà, l'amore e la gelosia, passioni indomite ed intolleranti, che sogliono fare strano governo del cuore umano, e che portano gli uomini alle risse, allo spargimento del sangue, e a compromettere con altri consimili disordini la pubblica tranquillità. — E siffatti sconcerti, che ordinariamente sono rari nel ceto il più culto ed elevato della società, frequentissimi sono nella classe meno educata del popolo.

586. Le feste di ballo quindi hanno in generale richiamato sempre le cure preventive della Polizia, e fra noi, sebbene siano liberamente permesse quelle che gratuitamente e con invito si danno nelle case di città, dove non mancano i mezzi di vigilanza, e dove al bisogno può tosto accorrere la pubblica forza, le feste però che vi si danno a pago, o in luoghi abietti della città, dove il pericolo di disordini è più da temersi, come pure le feste che tanto gratuitamente che a pago si danno nelle case di campagna, vanno soggette alle disposizioni penali del regolamento di Polizia, il quale stabilisce:

1° Che chiunque, senza la licenza del Delegato di Governo, dà una festa di ballo a pago, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire;

[1] Detto Regolam. art. 58, § 1.
[2] Detto Regolam. art. 58, § 2.
[3] Detto Regolam. art. 59.

alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata.[1]

2° Che tra le feste di ballo a pago sono comprese anche quelle, in cui gli accorrenti rimunerano in qualunque modo il padrone di casa, ancorchè sotto forma di prezzo di vino, o di altri commestibili che egli fornisca per l'uso immediato dei danzatori.[2]

3° Che sotto le medesime pene che sopra, è vietato di dare, senza licenza del Delegato di Governo, feste di ballo senza invito, ed accessibili a chiunque si presenti.[3]

4° Che chiunque, senza la licenza del Delegato di Governo, dà una festa di ballo gratuita in una casa di campagna, incorre in una multa da dieci a trenta lire: alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni quando la permissione gli sia stata negata.[4]

5° Che finalmente le feste di ballo sono assolutamente vietate nelle osterie, nelle bettole, ed in qualunque altro luogo di vendita di vino a minuto, dove si fornisca comodo, o mezzo di beverlo, sotto pena quanto al tenitore del ridotto, della carcere da cinque a venti giorni, e quanto a ciascuno degli altri trasgressori, d'una multa da cinque a venti lire.[5]

MASCHERE

587. L'uomo mascherato, con grande speranza e molta probabilità di sfuggire il rigore della legge, può commetter delitti, e turbare con altri fatti la pubblica tranquillità. Questo fondato timore ha fatto

[1] Art. 66.

[2] Art. 67.

[3] Art. 68.

[4] Art. 69. — Le sovrane disposizioni contenute nella circolare della Presidenza del Buon Governo de' 10 marzo 1789 eccettuavano dall'obbligo di munirsi di detta licenza i villeggianti, e tutti quelli che nelle terre e castelli vivono delle proprie rendite, i quali avessero voluto nelle loro ville o case far piccole veglie, non aperte al pubblico, ma soltanto ristrette ai propri contadini, vicini, e conoscenti, minacciandoli però, oltre le pene, e i provvedimenti che la circostanza esigesse, anco dell'assoluta proibizione di farne mai più altre nelle loro case, nel caso che per loro negligenza o colpa, vi si fosse verificato un qualche sconcerto.

[5] Art. 70, §§ 1, 2.

più volte sospendere in varj luoghi l'uso delle maschere, e specialmente in tempi poco tranquilli.

588. Il Regolamento di Polizia vigente nella nostra Toscana vieta di comparire in maschera fuori dei giorni, luoghi e modi che siano per essere annualmente indicati dall'editto del Prefetto; [1] dichiarando che costituisce comparsa in maschera l'uscire in pubblico con semplice travestimento anche senza visiera; [2] e comminando ai trasgressori l'arresto, avente per oggetto l'identificazione della persona per parte del Delegato di Governo, e una multa da dieci a cinquanta lire.[3]

CIURMERÌA, E ILLECITA MENDICANZA.

589. Nella società si contano sempre disgraziatamente dei vagabondi, che aborrenti da ogni lecita industria, e da ogni onesta occupazione cercano i mezzi di sussistenza soltanto nella malvagia arte di ingannare gli uomini. Ciurmatori questi si appellano, quali sono a modo d'esempio gli zingari, gli astrologi, gli interpetri dei sogni, i falsi indovini, coloro che si attribuiscono il potere di scuoprire nascosti tesori, quelli che si fingono indemoniati, o santi, o estatici,[4] ed egualmente i saltimbanchi, che attribuiscono straordinarie virtù a certi loro specifici bene spesso alla salute nocevoli,[5] i quali tutti con menzogne, fattuc-

[1] Art. 61. — L'uso delle maschere fra noi non suole ordinariamente permettersi che nella stagione del carnevale, e l'editto prefettoriale che ne regola l'uso suol sempre proibire alle persone mascherate di portar armi, bastoni, o qualsivoglia istrumento atto ad offendere, benchè munite della relativa patente, come pure d'insultare, offendere, ingiuriare, far risse, promuovere questioni, di far uso di tamburi, e altri strumenti militari ec.

[2] Art. 62.

[3] Art. 63.

[4] *Sabell. pract. Verb. Vagabondi.* n. 6.

[5] Reca meraviglia che al dì d'oggi in cui la civilizzazione dicesi giunta ad un grado eminente, si vedano nelle pubbliche piazze delle città della culta Toscana, e più che altro della capitale stessa, impudenti ciarlatani, che impostorando matricole e diplomi che non hanno, e attribuendosi il titolo di professori e di benefattori dell'umanità, con le più sfacciate menzogne, e con una sfrontatezza la più ributtevole, vendono come panacea universale certi loro balsami, sciroppi e altri specifici, ingannando così impunemente e manifestamente i semplici, gli inesperti e gli ignoranti, con grave danno della buona fede, dell'onestà, della morale, e spesso anco della pubblica salute; e maggior maraviglia reca che l'esercizio di sì mala industria, non senza manifesta contrad-

Digitized by Google

chieric ed imposture sorprendono la buona fede degli inesperti, e traggon danaro dalla credulità del volgo ignorante.

590. Contro gente siffatta, le cui triste arti turbano bene spesso la quiete delle famiglie e la pubblica tranquillità, hanno sempre provveduto i saggi Governi; ed il patrio Regolamento di Polizia non ha mancato di contemplarla in genere, disponendo che coloro, che cercano d'ingannare con qualsivoglia impostura la credulità del volgo, sono puniti con la carcere da quindici giorni a tre mesi, ognorachè il loro fatto, considerato come frode, non meriti una pena più grave.[1]

591. Non gran fatto dissimili dai ciurmatori sono i finti mendici, e coloro che si danno alla questua con modi illeciti, o violenti. E fra questi io non intendo di annoverare i vecchi impotenti, e gli infelici oppressi da fisiche imperfezioni per cui son resi inabili al lavoro, i quali sono certamente meritevoli di compassione e di soccorso; ma sibbene quegli uomini robusti e gagliardi, che amanti dell'ozio e desiderosi di vivere a spese altrui, stendono alla pubblica carità quella mano che potrebbero utilmente impiegare per trarne i mezzi di onorata sussistenza; come pure coloro che per eccitar l'altrui compassione simulano sofferti disastri, o infermità che non hanno, o si contornano di ignuda numerosa prole da altri tolta ad imprestito; e quelli finalmente che, non con la umile voce del povero che prega, ma con l'arditezza del crassatore che esige, domandano la moneta della limosina; i quali tutti coi proventi dell'illecita questua comprando poi i sozzi piaceri del trivio, fanno servire la pubblica pietà di fomite al vizio.

Contro questa specie di mendicanti, che tanto incomoda ed inquieta la società, utile è che la Polizia si armi di tutto il suo rigore, molto più che non solamente trattasi qui di reprimere un ozio pericoloso, ma di punire sì anco l'inganno, la falsità e la prepotenza.

592. Il toscano Regolamento di Polizia minaccia la carcere da otto giorni ad un mese a quei mendicanti, che chiedono l'elemosina pretendendola, o presentando certificati di fisiche imperfezioni, o di sofferte calamità, falsi in se stessi, o rilasciati ad altre persone, o fingendo infermità di cui sono liberi, o tenendo seco uno o più bambini che ad essi

dizione, venga, sebbene sotto l'obbligo della previa licenza governativa, autorizzato in lettera dall'art. 73, § 1 del nostro Regolamento di Polizia, il quale col precedente art. 41 aveva minacciato pene contro chi cerca d'ingannare con qualsivoglia impostura la credulità del volgo. — V. la nota 5 a pag. 270.

[1] Art. 41.

non appartengono ; [1] ed estendendo poi le sue penali disposizioni a quei mendicanti che chiedon l'elemosina in chiesa, o che sull'ingresso o presso l'ingresso delle chiese fanno pressa a chi entra nelle medesime, o n'esce, commina loro la stessa pena della carcere da tre ad otto giorni. [2]

MESTIERI PARASITI.

593. Affini ai vagabondi, sebben meno infesti, sono gli ostensori di mostri, ostenti, imagini, animali rari o pretesi rari, cantatori e suonatori ambulanti, saltatori, giocolieri ec., gente tutta, che all'onesto travaglio preferendo una vita oziosa e girovaga, è sempre da riguardarsi come pericolosa all'ordine e alla pubblica tranquillità.

Il patrio Regolamento di Polizia contempla questa classe di persone sotto tre articoli disponendo :

1° Che chiunque, senza la licenza del Delegato di Governo, fa per mestiere musica di canto, o di suono nelle strade, o in altri luoghi pubblici o aperti al Pubblico, incorre in una multa da cinque a venti lire : alla quale si sostituisce la carcere da due a otto giorni, quando la permissione gli sia stata negata : [3]

2° Che sotto le medesime pene sono vietate senza la licenza del Delegato di Governo le pubbliche riunioni di persone per cantare il Maggio, o per fare rappresentazioni sacre o profane : [4]

3° Che i burattinai, i cantastorie, i ciarlatani, [5] i saltatori, i giuocolieri, i mostratori d'imagini, d'animali rari, [6] o d'altre cose notevoli, non possono esercitare in pubblico, od in luogo aperto al pubblico, la respettiva loro industria senza la licenza del Delegato di Governo, sotto pena d'una multa da cinque a trenta lire ; alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione sia stata negata. [7]

[1] Art. 43.

[2] Art. 42.

[3] Art. 71.

[4] Art. 72.

[5] I ciarlatani non esercitano un mestiere, o un'arte propriamente detta, ma un'industria diretta ad ingannare gli ignoranti e gli idioti, ed è per ciò che abbiamo creduto che più condegnamente dovessero figurare nella sede dei ciurmatori, dove noi li abbiamo collocati.

[6] Quanto agli *animali rari*, vedi l'osservazione fatta con la nota seconda a pag. 222.

[7] Art. 73, §§ 1, 2.

SPETTACOLI — TEATRI.

594. I pubblici spettacoli sono stati sempre riconosciuti necessarj per distrarre la popolazione dalla noia, toglierla ad una perigliosa malinconia, e sollevarla dalle fatiche. — Si è con ragione ritenuto che certe debolezze, certe irregolarità che hanno luogo fra il rumore ed in pubblico son sempre meno peccaminose e meno temibili di quelle che avvengono nell'ombre del silenzio e del segreto. — Un popolo illuminato e vivace non può assoggettarsi a regole monastiche; e come tutte le sregolatezze non si possono impedire, dee procurarsi che col mezzo delle distrazioni divengano meno abbominevoli. — Gli spettacoli e i divertimenti pubblici d'altronde son poco dispendiosi pel popolo, ed è regola di prudenza governativa il far sì che il cittadino non debba da se stesso procurarsi passatempi più dispendiosi e più pericolosi.

595. Ma come gli spettacoli sono causa di straordinario concorso popolare, e come là dove è gran riunione di popolo, ivi più facilmente nasce e si sviluppa l'offesa, più grande è il pericolo del delitto e la speranza dell'impunità, proporzioni gigantesche assume ogni più lieve fatto, e finalmente più pronta e più prossima è l'occasione e il pretesto al tumulto, al disordine e ad ogni altro avvenimento alla pubblica tranquillità contrario; così sorge nella Polizia il diritto e il dovere di accrescere in tali circostanze gli ordinarj suoi mezzi di vigilanza; al quale scopo principalmente è intesa l'autorizzazione governativa che deve sempre precedere l'apertura dei pubblici spettacoli, e trattandosi di teatri, anco di quelli privati.

596. Il patrio Regolamento di Polizia punitiva dispone che i maggiori spettacoli che si danno nelle strade, o piazze pubbliche, nei fiumi, nei pubblici teatri diurni o notturni, nelle pubbliche arene e nei circhi, o negli anfiteatri pubblici abbisognano sempre della previa licenza del Prefetto, o del Sottoprefetto, minacciando a chiunque contravviene a questa disposizione una multa da trenta a cento lire, alla quale è sostituita la carcere da otto giorni ad un mese se la licenza era stata negata. [1]

E quanto ai teatri privati, stabilisce che chiunque senza la licenza del Delegato di Governo apre un teatro privato con intervento anche gratuito di persone estranee alla famiglia, incorre in una multa da dieci a

[1] Art. 74, §§ 1 e 2. — Rapporto ai Teatri, vedi quanto a ogni altro oggetto che li riguarda il Regolamento organico del 26 Dicembre 1814.

cinquanta lire, alla quale egualmente si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli fosse stata negata. [1]

PROCESSIONI NOTTURNE.

597. Se dove è straordinario concorso di popolo vi è ragione di temere il pericolo del disordine, questo pericolo si fa certamente maggiore quando il concorso abbia luogo in tempo di notte, avvegnachè le tenebre sommamente favoriscano l'esecuzione dei malvagi disegni, e più audaci rendano gli insidiatori della pubblica e privata sicurezza.

Egli è per questa ragione che il nostro Regolamento di Polizia contempla nelle sue proibitive disposizioni le processioni notturne, quelle cioè che incominciano o si protraggono al di là di mezz'ora dopo le ore ventiquattro, minacciando ai trasgressori la pena d'una multa da trenta a cento lire, nella quale incorre tanto il superiore della chiesa che non impedì la trasgressione, quanto ciascuno dei festaiuoli. [2]

4° TRASGRESSIONI CONTRO LA PUBBLICA GIUSTIZIA.

598. La retta amministrazione della Giustizia è uno degli elementi di pubblica sicurezza, ed insieme di felicità e benessere degli uomini riuniti in sociale aggregazione.

Ad agevolare la pubblica Giustizia nelle sue ricerche per lo scuoprimento e punizione dei delitti che turbano l'ordine stabilito per il retto andamento delle cose, la Legge impone alcuni obblighi ai cittadini, l'inadempimento dei quali costituisce trasgressione di polizia.

OMISSIONE DI REFERTO MEDICO O CHIRURGICO.

599. Per tal modo i medici ed i chirurghi che abbian prestato la loro assistenza a persone ferite, o affette da qualunque altra lesione personale, o che l'opera loro abbiano prestato in altri casi che includano il sospetto del delitto, o interessar possano in qualunque modo le cure e

[1] Art. 66.

[2] Art. 85, § 1. — Il Governo superiore peraltro può autorizzare tali processioni notturne laddove ne sia antica e costante la consuetudine. — Detto Art. § 2.

gli ufficj della Polizia, sono obbligati a rimettere immediatamente il relativo Referto alla competente Autorità.

Quest'obbligo impone ai detti medici e chirurghi il patrio Regolamento di Polizia de' 20 Giugno 1853, minacciando una multa da cinquanta a trecento lire ai trasgressori, ognorachè come ausiliatori o fautori del delitto altrui non meritino una pena più grave. [1]

DENUNZIE DI MORTI IMPROVVISE; DI RITROVAMENTO DI CADAVERI, E DI PERSONE IMPOTENTI AD AIUTARSI COLLOCATE IN PERICOLO PERSONALE.

600. La denunzia alla competente Autorità è poi obbligatoria per tutti i cittadini nei casi di morti improvvise, di ritrovamento di cadaveri, o di corpi umani che sembrino inanimati, o di persone impotenti ad aiutarsi abbandonate, od esposte, o per qualunque altro motivo trovantisi in stato di pericolo personale.

Il citato nostro Regolamento di Polizia contempla particolarmente i sopraddetti casi disponendo:

1° Che chiunque si avvenga in un bambino, od in un adulto impotente ad aiutarsi, che sieno stati esposti od abbandonati, o per qualunque ragione si trovino collocati in un pericolo personale; postochè non li soccorra, o non li raccomandi all'assistenza d'altri, o non li denunzii al più presto possibile, è punito con una multa da dieci a cinquanta lire: [2]

2° Che chiunque si avviene in un corpo umano che sia, o sembri inanimato, dee sotto pena d'una multa da cinque a' trenta lire incontinente denunziarlo: [3] e

3° Che in ogni caso di morte improvvisa d'una persona, chiunque aveva il dovere di prenderne cura, è obbligato, sotto la detta pena di multa da cinque a trenta lire, a denunziare immediatamente l'accaduto infortunio. [4]

La quale denunzia nei detti tre casi vuole il Regolamento stesso che sia fatta al Delegato di Governo; e nelle Comuni in cui non risiede la detta Autorità, dichiara potersi fare al Gonfaloniere, obbligato in tal caso a darne partecipazione immediata alla Polizia. [5]

[1] Art. 21.
[2] Art. 97.
[3] Art. 98.
[4] Art. 99.
[5] Art. 100.

CAPITOLO III.

Trasgressioni politico-civili.

601. Diconsi politico-civili quei delitti che *immediatamente* percuotono il cittadino, e *mediatamente* la società. [1]

A prevenire i delitti di questa categoria, la Legge civile vieta alcune azioni, o comanda alcune diligenze, la commissione, od omissione delle quali, tuttochè non riprovata dalla legge naturale, può facilitare l'esecuzione dei delitti stessi. Queste azioni, o diligenze commesse od omesse in onta alla Legge civile costituiscono le trasgressioni *politico-civili*.

602. Il benessere dell'uomo riunito in sociale aggregazione consiste prima di tutto nella conservazione della sua esistenza; in secondo luogo nella conservazione delle sue sostanze; e come i delitti politico-civili che questo benessere insidiano poterono perciò in due grandi classi distinguersi, in quelli cioè alla *sicurezza personale*, e in quelli alla *sicurezza reale* contrarj, d'una eguale distinzione son naturalmente suscettibili le trasgressioni create a prevenirli.

TITOLO PRIMO.

Trasgressioni contro la sicurezza personale.

Avvertenza.

603. La maggior parte delle trasgressioni da noi riportate sotto la sezione prima di questo libro, nella quale si presero ad esaminare gli ufficj, le ingerenze, e i regolamenti di polizia amministrativa, e in special modo le violazioni delle Leggi dirette a prevenire le ruine, gli incendj, le esplosioni, e l'azione nociva degli animali bruti, e degli uomini privi d'intendimento, come trasgressioni anch'esse contrarie alla sicurezza personale, avrebbero potuto in questo titolo trovar sede conveniente; ma poichè le ragioni da noi esposte al Cap. I di detta sezione ci consigliarono una diversa classazione, a quel punto dell'opera riman-

[1] V. § 524.

diamo il Lettore desideroso di conoscere quanto in proposito di esse siaci occorso di avvertire.

Sotto il presente titolo pertanto noi riporteremo tutte le trasgressioni contrarie alla sicurezza personale, che per il metodo di classazione da noi usato, figurar non potevano sotto la sezione della Polizia amministrativa, comecchè dirette a prevenire non infortunj, ma avvenimenti che nascer non ponno che per malizia o negligenza umana, come le trasgressioni relative all'armi, ai veleni ec.

ARMI.

604. Il divieto dell'arme, che ha avuto per oppugnatore un sommo Italiano, [1] è giustificato da una necessità politica, di fronte alla quale ceder debbe qualunque contrario argomento, dalla necessità cioè di prevenire, o render meno frequenti i reati di sangue che tra i delitti politico-civili occupano per gravità la prima sede.

605. Il Marchese Beccaria, quest'uomo celebre, che coll'immortale suo libro dei Delitti e delle Pene riuscì a fare spogliare i codici penali d'Europa dalle barbarie che li deturpavano, si è pronunziato contro le leggi proibitive dell'arme; intorno al quale argomento però, come chiari scrittori anche viventi han dovuto rilevare, [2] egli non ha portato come altrove quegli invincibili argomenti capaci di trarre alla sua sentenza animi consumati alla scuola dell'esperienza, allo studio degli uomini, e all'arte di governarli.

Egli infatti così si esprime a questo proposito « Una sorgente di » errori, e d'ingiustizie sono le false idee d'utilità che si formano i Le- » gislatori. Falsa idea d'utilità è quella che antepone gli inconvenienti » particolari all'inconveniente generale; quella che comanda ai senti- » menti invece di eccitarli, che dice alla Logica: servi. Falsa idea d'uti- » lità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o » immaginario, o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il » fuoco perchè incendia, e l'acqua perchè annega; che non ripara ai » mali, che col distruggere. *Le leggi che proibiscono di portar le armi* » *sono leggi di tal natura: esse non disarmano che i non inclinati, nè de-* » *terminati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare*

[1] Beccaria.

[2] Infra gli altri Bentham, Paoletti, Roberti.

» *le leggi più sacre dell' umanità, e le più importanti del Codice, come* » *rispetteranno le minori, e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto* » *facili, ed impuni debbon esser le contravvenzioni, e l' esecuzione esatta* » *delle quali toglie la libertà personale, carissima all' uomo, carissima al-* » *l' illuminato Legislatore, e sottopone gli innocenti a tutte le vessazioni* » *dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, miglio-* » *rando quella degli assalitori, non iscemano gli omicidj, ma gli accre-* » *scono, perchè è maggiore la confidenza nell' assalire i disarmati, che gli* » *armati. Queste si chiaman leggi non prevenitrici, ma paurose dei delitti,* » *che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non* » *dalla ragionata meditazione degli inconvenienti, ed avvantaggi d' un de-* » *creto universale.* » [1]

606. A questo proposito saviamente osserva il Roberti che quando non per figurata possibilità, ma secondo il corso ordinario, e riconosciuto delle cose, e secondo il modo consueto d' agire degli uomini, o almeno d' un dato popolo alcuni atti prestino veramente la occasione prossima, o servano d' avviamento ad un dato delitto, o ad una determinata classe di reati, il non proibirli sotto la minaccia d' una pena sarebbe certamente lo stesso che agevolare il cammino ai reati più gravi, e conculcare del tutto quella massima di politica legislativa, che raccomanda più la prevenzione, che la persecuzione dei malefizj. [2]

607. Ora chi potrebbe dubitare che la libertà del porto d' arme non sia per se stessa un' occasione prossima ai delitti di sangue? Chi, considerando l' umana natura, e le probabili conseguenze d' un momentaneo acciecamento prodotto dall' ira, dall' impeto delle passioni, dall' onta d' una sofferta ingiuria, non è invece portato a pensare che, libero essendo il porto dell' arme, avrebbero per lacrimevole conseguenza l' omicidio e il ferimento molte altercazioni, che altronde sarebber finite in semplici parole, o in pochi colpi di mano?

Sia pur vero che coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre dell' umanità, e le più importanti del codice non rispetteranno la minore del divieto dell' arme, ma anche rapporto ad essi non

[1] § XL. *False idee d' utilità.* — È osservabile che le parole da noi riportate in carattere corsivo furono dall' Autore scritte nelle seconde aggiunte da lui fatte alla sua opera. Dunque, nelle prime edizioni del suo libro, egli non si era pronunziato contro il divieto dell' armi. E se vero è che le prime ispirazioni del Genio sogliono essere le più felici, qual conseguenza dovremo dedurne?

[2] *Corso di Dirit. Penal.* V. 3 al tit. dei ferimenti.

sarà forse punto valutabile l'ostacolo maggiore che dovranno sormontare per armarsi d'un pugnale? E d'altronde, se la suddetta proposizione può esser vera quanto al malvagio che ha già meditato l'omicidio, e che perciò si provvede d'un arme ridendosi della legge che ne proibisce la delazione, vera egualmente potrà sempre dirsi quanto allo stesso malvagio che non ha meditato il delitto? L'esperienza, e lo studio della vita pratica dei malfattori mi suggeriscono una negativa risposta. — Infatti nell'esistenza della legge proibitiva dell'arme è molto naturale il pensare (e ciò, come mi è occorso di rimarcare nell'esercizio dei miei ufficj politici, accade realmente) è naturale il pensare, io dico, che il facinoroso non la porti ordinariamente in dosso che al momento del bisogno onde evitare il pericolo d'esserne trovato in possesso dalla Polizia, dalla quale egli sa, o ha ragione di temere di esser sorvegliato. Ora; se un'improvvisa opportunità di commettere il delitto lo colga appunto inerme, quel delitto non avrà luogo, il quale senza dubbio si effettuerebbe da lui, se libero essendo il porto dell'arme, egli si trovi già provvisto dell'arme micidiale. — Pieno di verità è il motto proverbiale che « l'occasione fa l'uomo ladro » e prescindendo dal malvagio, disposto sempre a commettere il delitto, ogni uomo, tuttochè onesto e per natura pacifico e inoffensivo il quale si trovi armato al momento che vien coperto di contumelia da un ingiusto provocatore, è ben naturale che a respingere l'offesa abbia ricorso a quell'arme di cui si trova provvisto, e commetta un delitto al quale era ben lontano di pensare, e che commesso egli non ha che per averglielne pôrta comoda occasione quell'arme di cui la legge rendevalo arbitro possessore. — Un arme in dosso sebben destinata alla difesa pone sempre nel grave cimento colui che la porta o di uccidere, o di essere ucciso, o di ferire, o di esser ferito.

608. Queste osservazioni dedotte dall'esperienza, e dallo studio dell'umana natura portano, se non m'inganno, a concludere, che la permessa delazione dell'armi porge effettivamente occasione di commettere i reati di sangue; lo che ammesso, noi ci troviamo costretti a rigettare, come conseguenza d'un falso raziocinio, la contraria proposizione del Beccaria, che le leggi sul divieto dell'armi anzichè scemare aumentano gli omicidj.

Ora, ritenuto che la delazione dell'armi agevola i delitti di sangue, ognun vede che il legislatore ha non solo il diritto, ma l'assoluto dovere di vietarla sotto minaccia d'una pena.

609. Ma un'altra ragione a giustificare siffatto divieto spontanea-

mente si presenta; un'altra ragione non men meritevole d'entrar nei calcoli legislativi, come quella che serve alla massima, che raccomanda ai fattori della legge di non indebolir giammai coi loro atti, ma di rassodar sempre per quanto fia loro possibile la opinione della pubblica sicurezza. Ora, chi in buona fede sostener potrebbe che la libertà del porto d'arme a questa massima legislativa non repugni? Chi sarebbe mai tentato di disconoscere in questa libertà un ragionevole motivo di indebolimento dell'opinione della pubblica sicurezza? Quando l'arme è in mano di tutti, il temer pericoli da ogni lato è prudenza; allora l'opinione della sicurezza personale non è più piena e perfetta; il vivere, non più pacifico e tranquillo.

610. Dimostrato così per più ragioni come il divieto dell'armi sia una politica necessità, resta ora a vedersi a quale specie d'armi debba esso limitarsi, onde si mantenga entro i limiti di quella necessità dalla quale soltanto è giustificato, e non degeneri in abuso, soverchiamente restringendo la libertà personale.

611. Per *arme*, presa la parola nel suo più largo significato, si intende qualunque istromento con cui si può nuocere altrui; [1] e così non solo tutte le armi bianche principalmente ed ordinariamente destinate all'offesa, e tutte le armi da sparo, ma sì anco gli utensili, stromenti o corpi incidenti, perforanti, e contundenti che hanno una destinazione diversa.

612. Per misurare l'intenzione dell'agente nei delitti d'omicidio, e di lesione personale, fu dalle leggi romane adottata la distinzione, conservata dal Codice Penale toscano, [2] di armi *proprie* ed *improprie*, chiamando le prime quelle destinate principalmente ed ordinariamente all'offesa, le seconde quelle che vengono reputate armi soltanto quando se ne rivolge l'uso all'offesa altrui.

613. Ora è facile il comprendere che il divieto della legge non può cadere che sull'armi della prima categoria: ma poichè anche fra queste alcune ve ne sono che sebbene destinate ad offendere hanno pur tuttavia altra lecita destinazione, come quella della caccia, nè a queste avrebbe potuto estendersi il divieto legale senza togliere all'uomo il

[1] *Armatos non utique eos intelligere debemus qui tela habuerunt, sed etiam quid aliud, quod nocere potest.* Paul. in leg. 9. Dig. ad leg. Iul. *de vi publica.*

[2] Art. 334.

mezzo d'un onesto passatempo, così le armi proprie vennero suddistinte in *insidiose*, e *non insidiose*, annoverandosi fra le prime quelle che son suscettibili di esser facilmente celate, e che posson perciò servire ad insidiar l'altrui vita, come gli stiletti, le pistole corte, gli stocchi nascosti in bastoni ec., e comprendendosi fra le seconde tutte le altre, o meno odiose, o non facili ad esser nascoste come il fucile, la sciabola ec.

614. Le armi insidiose adunque sono quelle che assolutamente ed indistintamente debbono esser vietate; come pure qualunque altra arme che per la sua particolare struttura escluda la possibilità di servire ad alcun uso della vita, tranne quello esclusivo dell'offesa; e su queste appunto, cade il divieto del patrio Regolamento di Polizia, il quale dichiara armi vietate:

1° Le armi bianche di corta misura, quelle cioè che dalla guardia alla punta non giungono alla lunghezza di tre quarti di braccio;

2° Le armi bianche di qualunque misura chiuse in bastoni od in mazza;

3° Gli stiletti, i pugnali, i coltelli in asta, e quelli a cricco di qualunque siasi misura;

4° I coltelli serratoj di qualunque forma, che hanno la lama più lunga d'un quarto di braccio; e

5° Le armi da sparo, che hanno minore d'un quarto di braccio la lunghezza interna della canna; e quelle di qualunque siasi misura, che si possono snodare in più pezzi, o sono fatte a modo di bastone, o di mazza. [1]

615. Delle dette armi vietate il citato patrio Regolamento di Polizia proibisce non solo la delazione, ma sibbene anco la fabbricazione, l'introduzione nel Granducato, la ritenzione per fine di vendita, e la vendita, [2] minacciando per la semplice delazione fuori dell'abitazione,

[1] Art. 86. — La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato che debbano considerarsi come armi vietate, tuttochè non nominati espressamente in detto Art. 86, anco i *bastoni muniti di punta*, o *di spunzone di ferro*. Decreto 11 Febbrajo 1854. Il delare contemporaneamente ed in un medesimo contesto d'azione più armi vietate di specie diversa fra quelle sopra contemplate, non costituisce più violazioni, ma una sola ed unica trasgressione passibile d'una sola pena in virtù dell'Art. 80 del Codice Penale applicabile ai casi di trasgressione a forma dell'Art. 4 del Regolamento di Polizia. — *Decreto* della Corte Suprema di Cassazione del 31 Maggio 1854.

[2] Non è quindi proibita la ritenzione di dette armi nelle case partico-

ognorachè non cada sotto la sanzione seguente, la pena della carcere da quindici giorni a due mesi, ed una multa da cinquanta a trecento lire; [1] e per la fabbricazione, introduzione nel Granducato, ritenzione per fine di vendita, e per la vendita, la carcere da uno a tre mesi, ed una multa da cento a cinquecento lire; [2] ed in ogni caso, la confisca dell'armi che sono state l'oggetto della trasgressione, a cui può andar congiunta l'inabilitazione del trasgressore a portare le armi non vietate per un tempo non minore di uno, nè maggiore di cinque anni. [3]

616. Poichè peraltro alcuni istrumenti, che potrebbero venire sotto il nome d'armi vietate, sono arnesi di un mestiere o d'un arte, o utensili domestici come il puntarolo, la lesina, il coltello da tavola ec., e non potevano quindi comprendersi nel divieto senza grave pubblico pregiudizio, il citato Regolamento, mentre ne permette la fabbricazione, introduzione in Toscana, ritenzione, e vendita, con molta saviezza prescrive che non è lecito di trasportarli anche per l'uso cui son destinati, che dentro custodia, od invoglia, sotto pena d'una multa da venti, a cinquanta lire. [4]

617. Quanto alle armi proprie non insidiose, e che sebbene destinate all'offesa posson tuttavia servire ad altri leciti usi, come il fucile alla caccia, il vietarle sarebbe certamente un menomare i diritti dell'uomo, sarebbe un varcare i limiti di quella politica necessità nella quale soltanto si ravvisa la ragion sufficiente del divieto. Quindi rapporto ad esse altro far non puote un saggio Legislatore che dettare le condizioni, e le cautele necessarie a prevenire i pericoli che dall'abuso di tali armi posson derivare alla società.

618. Il patrio Regolamento di Polizia si uniforma a questo principio permettendo il porto d'armi non vietate a chiunque ne abbia ottenuta la licenza, o ne goda il privilegio: e dichiarando che il porto d'arme non vietata senza licenza, si punisce, ancorchè modico, con una multa da cinquanta a centocinquanta lire, con la confisca dell'arme delata, a cui può andar congiunta l'inabilitazione del trasgressore a portar

lari quando non abbia per oggetto la vendita, o quando per il loro numero non costituiscano l'ammasso d'armi contemplato e punito dall'Art. 205 del Codice Penale.

[1] Art. 88.

[2] Art. 87.

[3] Art. 93.

[4] Art. 89.

le armi non vietate per un tempo non minore d'uno, nè maggiore di cinque anni, vuole poi che all'effetto della condanna si presuma la perfezione dell'arme portata fino a prova in contrario. [1]

E per ottenere la licenza di portare armi non vietate occorre a senso del Regolamento stesso:

1° Aver compito l'anno decimo ottavo;

2° Il consenso del Padre pel figlio minore, del Tutore pel pupillo, del Curatore per l'interdetto, e del Padrone pel servitore, e pel colono parziario; e

3° Non aver riportato condanne per delitti o trasgressioni contro l'ordine pubblico, contro la sicurezza pubblica o privata, o contro gli averi altrui. [2] — La quale licenza però, tuttochè non manchi alcuna delle dette tre condizioni, può esser ricusata a quelle persone la cui condotta morale o civile inspiri una ragionata diffidenza; nel quale caso è concesso a chi si credesse aggravato dal rifiuto del Delegato di Governo (cui spetta l'accordare simili licenze [3]) il ricorso al Prefetto, la cui risoluzione non ammette rimedio. [4]

619. Scendendo poi il Regolamento stesso a prescrivere altre cautele per allontanare i pericoli dell'abuso dell'armi, dichiara:

1° Che sotto pena d'una multa da cinque a cinquanta lire è vietato di tendere nei campi, nei boschi, o in altri luoghi aperti, tagliole, piediche, schioppi, o altri ordigni destinati alla caccia degli animali, ma che posson riuscire pericolosi alle persone. [5]

2° Che le armi da sparo cariche non si debbono dare in mano, nè lasciare a disposizione di fanciulli o di altre persone che non le sappiano usare; nè si debbono trasportare nell'interno di città, terre, o castelli sotto pena d'una multa da due a venti lire, [6] e

3° Che sotto pena d'una multa da cinque a trenta lire, ognorachè il fatto non cada sotto una sanzione più grave, è vietata qualunque esplosione d'arme da fuoco nell'interno delle città, delle terre, dei castelli, o di altri luoghi abitati, e lungo, o contro le vie pubbliche, seb-

[1] Art. 90 e 93.

[2] Art. 91.

[3] Art. 7 del Regolamento provvisorio di polizia de' 22 Ottobre 1849 rimasto in vigore nella sua prima parte.

[4] Art. 92.

[5] Art. 94.

[6] Art. 95.

bene all' aperta campagna, come pure il tiro al bersaglio fuori dei luoghi e dei tempi precedentemente approvati dal Delegato di Governo. [1]

VELENI.

620. Il Veneficio, delitto orribile che in se comprende tutti i gradi della malizia, viene a ragione dagli scrittori annoverato fra i più atroci reati: *Plus est hominem extinguere veneno, quam occidere gladio*, disse l' Imperatore Antonino nella *L. 1 Cod. de malefic. et mathem.* [2] — L' uccisione col mezzo di veleno, meglio che ogni altro delitto si presta all' im-

[1] Art. 96.

[2] Questo delitto, per quanto osserva il Gravina *de origine jur. lib.* 3 *Cap.* 103, non era noto ai Romani dei secoli primitivi: cominciarono essi a conoscerlo dappoichè la semplicità dei loro costumi rimase contaminata pel commercio con gli esteri. Le donne, più ancora degli uomini suscettibili d' ira, e meno di essi fornite di forze, furon le prime a porre in opera un mezzo così detestabile e fraudolento per disfarsi di odiati mariti, e per darsi più liberamente al libertinaggio; lo che, siccome avverte *Ant. Math. lib.* 48 *ff. tit.* 3 *Cap.* 2 *N.* 4 fece poi dire a Catone « *Nulla adultera non venefica.* » Aveva preso gran piede per la città la fraude micidiale, quando chiamate finalmente in Giudizio le ancelle egualmente che le matrone, potè in tal guisa venirsene in chiaro, dopochè in specie alcune di esse, le quali negando ingegnavansi di far credere che i loro veleni fossero non altrimenti letiferi, ma preservativi, e salubri, vennero astrette a trangugiarli, come abbiamo da *Tito Livio lib.* 8 *Cap.* 16, ed a testificarne così con repentina morte la natura, e gli effetti. Centosettanta di esse scoperte ree d' un tal delitto furono perciò condannate, come, oltre *Livio*, ci dice *Valerio Massimo lib.* 2 *Cap. I.* — La relativa legge decemvirale, che abbraccia egualmente le malie, e gli incantesimi, giusta la superstiziosa ignoranza dei tempi, viene riportata dal prelodato *Gravina lib.* 2 *Cap.* 62, ed è così concepita « *si quis liberum* » *hominem dolo sciens morti duit, quive malum carmen incantassit aut malum* » *venenum faxit, duitque, parricida esto,* » con che si viene a comprendere che la pena stabilita al delitto era capitale, mentre *parricida esto*, e *capital esto* importava in allora lo stesso. La prima parte di questa legge però appartiene ai tempi dei Re, con avervi poscia i decemviri, nell' inserirla nella settima delle 12 tavole aggiunto il resto, come avverte l'*Einecc. Antiquit. Rom. lib.* 4 *tit.* 18 § 57, ed *il Gotofred. in L.* 12 *Tabul. Tabula* 7. — Consecutivamente fu emanata la Legge *Cornelia de sicariis*, la quale comprendeva egualmente i veneficj, prescrivendo per pena a tali delitti l' interdizione dell' acqua e del fuoco, pena variata in progresso con la solita distinzione dei ranghi, come abbiamo da *Callistrato in L. Capitalium* § 9. *Dig. de poenis* ove si dice « *Venenarii Capite puniendi sunt,* » *aut si dignitatis respectu agi oportuerit deportandi* » sebbene in seguito la pena di morte fosse poi stabilita indistintamente per tutti. — Sembra che l' odiosa

punità del colpevole, imperocchè porge ad esso il comodo di occultarsi, e di evitare la pubblica vendetta. È perciò che tutti i saggi Governi, anco dell'antichità, nella veduta di prevenire simili maleficj, vietarono la vendita al pubblico delle sostanze venefiche, sottoponendola a certe condizioni e cautele. [1]

621. Molto bene intese sono le cautele che il patrio Regolamento di Polizia prescrive per la custodia e per lo spaccio dei veleni onde prevenire il caso che per effetto d'inavvertenza, o di trascuratezza siano a deplorarsi infortunj, e onde rendere impossibile al malintenzionato il possesso d'un mezzo di distruzione così insidioso.

Esso infatti permettendo ai soli farmacisti, droghieri, e fabbricanti di prodotti chimici lo spaccio dei veleni, sotto il qual nome vuol comprese ancora tutte le sostanze semplici e composte atte a produrre gli effetti del veleno, minaccia a chiunque fuori delle dette persone spacci veleno una multa da cinquanta a cinquecento lire, ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave. [2]

E scendendo a prescrivere le cautele da usarsi per la custodia, preparazione e vendita dei veleni dichiara:

1° Che i farmacisti, i droghieri, e i fabbricanti di prodotti chimici, debbon tenere i veleni in stanza a parte e sotto chiave, o se la quan-

arte di preparare i veleni lenti abbia fatto progresso presso gli antichi a misura che vennero depravandosi i loro costumi.

[1] L'uso di proibire i veleni si trova adottato dai Romani, come ci assicura il testo nella *Leg.* 3. *Dig. ad legem Cornel. de sicariis;* e adottato egualmente fu dagli Ateniesi, presso i quali il venditore di veleni veniva assoluto soltanto, quando il veleno venduto era destinato ad indurre una persona ad amare; ed *Aristotele* ci racconta che per giudizio degli Areopagiti fu assoluta una donna che aveva ucciso il marito con somministrargli una bevanda venefica col solo fine d'indurlo ad amarla. *Corrado* detto il *Salico*, Re di Napoli, stabilì contro i venditori di simili bevande dette *Amatorie*, la pena della deportazione pei nobili, la pena *ad metalla* per le persone d'abietta condizione, quando però esse bevande non avessero portato nocumento alla salute di chi l'aveva tracannate, e la pena capitale indistintamente per tutti, dove avessero prodotto la morte. — *Federigo II*, parimente Re di Napoli, colla sua Costituzione *De vendentibus venenum* fulminò la pena di morte contro coloro, che qualunque specie e qualità di veleno avessero venduto. Molti altri governi hanno saggiamente imposte restrizioni alla libertà della vendita dei veleni sottoponendo i venditori dei medesimi a pene severe.

[2] Art. 141, §§ 1, 2 e 3.

tità dei medesimi è piccola, anche in uno scaffale a parte e parimente sotto chiave; [1]

2° Che i continenti dei veleni non debbono esser mai di carta, o di tela, ma di solida materia e ben coperchiati; [2]

3° Che sopra ciascheduno di detti continenti debb'essere scritta a grandi caratteri la parola *veleno;* [3]

4° Che per vendere i veleni debbono adoprarsi bilancie, pesi, e cucchiaj esclusivamente destinati a quest' uso; [4]

5° Che i veleni si debbono preparare, e vendere su piani di legno, o di marmo esclusivamente destinati a quest' uso; [5] e finalmente:

6° Che chiunque contravviene a qualsivoglia delle dette disposizioni, paga una multa da dieci a settanta lire. [6]

Per prevenire poi il caso che si vendano i veleni a persone capaci di abusarne, lo stesso Regolamento saviamente dispone che i farmacisti, droghieri, e fabbricanti di prodotti chimici non possono spacciarli che ad altre persone aventi la stessa facoltà, od a coloro che di quelli abbisognino per l'esercizio della propria professione; nel quale ultimo caso debbono però ogni volta notare in un registro apposito da esibirsi all'Autorità ad ogni sua richiesta, la qualità, e la quantità del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, il nome, il cognome, la patria, e la professione dell'acquirente, e far da questo, o da due testimoni se egli è illetterato, sottoscrivere la memoria. [7] Che se poi i veleni sieno domandati da persone incognite che si dicano d'una professione che li richieda, non si possono alle medesime consegnare, se non sono munite d'un attestato dell'Autorità locale di Polizia, il quale esprima il nome, il cognome, la patria, e la professione di esse. [8] — Da tutti questi obblighi però sono dispensati i farmacisti, ognorachè spediscono ricette di medici, o di chirurghi: [9] Qualunque violazione alle norme sopra indicate fa incorrere in una multa da cinquanta a cinquecento lire. [10]

[1] Art. 142, § 1.
[2] Detto Art. § 2.
[3] Detto Art. § 3.
[4] Detto Art. § 4.
[5] Detto Art. § 5.
[6] Detto Art. § 6.
[7] Art. 143, § 1.
[8] Detto Art. § 2.
[9] Detto Art. § 3.
[10] Detto Art. § 4.

Digitized by Google

Trasgressioni contrarie alla sicurezza personale dei viandanti.

622. Ogni cittadino ha diritto di percorrere le pubbliche vie con libertà, e con sicurezza. Le trasgressioni che menomano quella libertà, come gli ingombramenti di suolo pubblico, spettano alla Polizia economica; le altre a quella sicurezza contrarie spettano alla Polizia governativa, e cadono sotto il presente titolo; ond'è che di queste occorre qui la disamina.

APERTURA DI CAVE; GETTO DI MATERIE GRAVI SULLE PUBBLICHE VIE.

623. Le opere necessarie allo scavo di pietre, di ghiaia, di terra, o di altri minerali in prossimità d'una strada pubblica, possono, dove si pretermettano dagli scavatori le necessarie cautele, riuscir pericolose alla sicurezza personale dei passeggieri, non tanto per le mine che soglion praticarsi in simili circostanze, quanto per i materiali che, rotolando per forza di gravità dalle rupi, o da monti scoscesi dove più di frequente si trovano simili cave, posson con facilità cadere fino sulle pubbliche vie, ed investire i viandanti.

624. Il toscano Regolamento di Polizia, ad allontanare siffatto pericolo, ha saviamente subordinata l'apertura di dette cave in prossimità di strade pubbliche alla condizione della previa licenza dell'autorità, contemplando poi per analogia nelle sue sanzioni, anco fuori del caso suddetto, il getto, o scagliamento di sassi, o altri gravi sulle strade stesse, disponendo:

1° Che senza licenza dell'autorità competente, [1] è vietato di aprire in prossimità d'ogni pubblica strada cave di pietre, di ghiaia, di terra, o di altri minerali: [2]

2° Che chiunque apre dette cave senza la licenza che sopra, o non osserva le cautele impostegli nella medesima, soggiace ad una multa da dieci a cinquanta lire: [3]

[1] L'autorità competente in tali casi è il Prefetto, se si tratta di strade regie: è lo stesso Prefetto, sentito il parere del municipio, o municipj interessati, se si tratta di strade provinciali, o comunitative. — Regolamento di Polizia, Art. 127.

[2] Art. 125, § 1.

[3] Detto Art. § 2.

3° Che nonostante la concessione della licenza, non è impedito all'autorità competente di revocarla, o di subordinarla all'osservanza di nuove cautele, ognorachè la pubblica necessità, od utilità lo richieda : [1]

4° Che chiunque continua l'escavazione dopo la revoca della licenza, o non osserva le cautele nuovamente imposte, incorre nella medesima suddetta pena : [2] e

5° Che chiunque scaglia sassi, od altri gravi sopra una strada, una piazza, od altro luogo pubblico, o dentro un altrui recinto anche privato, soggiace ad una multa da dieci a venti lire ; [3] ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave ; [4] la qual multa colpisce il detentore del quartiere, o della bottega donde è uscito il getto, posto che non se ne possa scuoprire l'autore. [5]

GETTO DI CONFETTI IN OCCASIONE DI MASCHERATE, E CORSI DI CARROZZE.

625. Una pericolosa costumanza è quella del getto e scagliamento dei confetti che si suol fare dalle maschere, ed anche dalle persone non mascherate nella stagione del carnevale, e più specialmente poi in occasione dei corsi delle carrozze ; imperocchè, oltre che il confetto di per se stesso, come materia solida, può danneggiare la persona che ne è investita, avviene bene spesso che per giuoco si usino in tali circostanze confetti di gesso, o d'alabastro, o anche di zucchero d'una grandezza soverchia. — E prescindendo da ciò, un uso siffatto riesce anche più pericoloso in occasione dei corsi delle carrozze, perchè, come l'esperienza ci ha dimostrato, l'avidità di raccogliere da terra i confetti scagliati, spinge sempre specialmente i piccoli ragazzi, a circolare fra mezzo ai legni, ed ai cavalli, e ad allungare la mano fino fra le ruote dei primi e le gambe dei secondi con grave loro pericolo ; pericolo che talvolta non ha mancato di realizzarsi, dando al pubblico in tempo di divertimento il miserando spettacolo dell'infortunio.

626. Con molta saviezza perciò il patrio Regolamento di Polizia proibisce quest'uso disponendo, che tanto alle maschere, quanto in occasione dei corsi delle carrozze, è vietato a chiunque il getto di con-

[1] Art. 126, § 1.
[2] Detto Art. § 2.
[3] Art. 128, § 1.
[4] Detto Art. § 3.
[5] Detto Art. § 4.

fetti, o di altre cose, che possono recar danno o molestia; [1] minacciando ai contravventori a tal divieto, ognorachè il loro fatto non cada sotto una pena più grave, una multa da dieci a cinquanta lire, fermo stante l'arresto per identificare le persone dei mascherati. [2]

OMISSIONE DELLE PRECAUZIONI INTESE AD IMPEDIRE LA CADUTA DI GRAVI IN LUOGO PUBBLICO.

627. I vasi da fiori, od altri simili oggetti, che per ornamento o diletto soglion collocarsi sopra le finestre, terrazzi, tetti ec. corrispondenti sulle pubbliche vie, quando non siano bene assicurati, posson cadere, e recare offesa ai passeggieri.

In Roma, il tener sospesa qualche cosa sopra la pubblica via da cui potesse facilmente derivare nocumento ad alcuno, costituiva un quasi-delitto, per il quale il Pretore propose l'azione popolare *in factum de suspenso et posito* per la multa di dieci aurei. [3]

628. Ad impedire la caduta di simili oggetti, come pure allo scopo di prevenire i danni e le offese che ai passeggieri può arrecare la caduta di sassi, e altri materiali, in occasione di muramenti, riparazioni di fabbriche ec. il citato nostro Regolamento di Polizia saviamente dispone:

1° Che sopra le finestre, i tetti, i terrazzi, ed i muri corrispondenti sulle strade o sulle piazze, di città, terre, ed altri luoghi abitati, o su cortili comuni a più famiglie di abitatori, è vietato sotto pena d'una multa da cinque a quindici lire, di collocare senza proporzionati ritegni, vasi da fiori, od altri oggetti, i quali cadendo, potrebbero recar pregiudizio ai viandanti: [4] e

2° Che nel caso di nuovi muramenti, o di riparazioni di fabbriche, o di scarico di tetti nei luoghi medesimi, si debbono sotto la stessa pena collocare sul terreno esterno sottostante due o più correnti appoggiati alla parete respettiva, che ammoniscano del pericolo. [5]

[1] Art. 65, § 1.

[2] Detto Art. § 2.

[3] *L.* 5 § 6. 12. *Dig. de his qui effuderint, vel dejecerint.*

[4] Art. 123.

[5] Art. 124. — Sono pure pericolosi alla sicurezza de' viandanti i così detti *diaccioli*, che formatisi talvolta in occasione di neve per l'eccessivo rigore della stagione vengono poi a staccarsi dai tetti delle case. Ciò avviene spessissimo nei paesi montuosi in specie ove il clima è più rigido, e dove i detti diac-

629. Pericoloso egualmente alla sicurezza personale dei viandanti è il taglio dei rami d'alberi sporgenti sulla pubblica via, come pure lo sradicamento di fusti d'albero nella sua prossimità; ond'è che in occorrenze di simili lavori debbono da chi li eseguisce adibirsi le cautele necessarie a prevenire qualunque disastro, e deve la legge di Polizia suggellar quest'obbligo con le sue penali sanzioni.

Il rammentato patrio Regolamento ha omesso di contemplar questo caso.

OMISSIONE DELLE PRECAUZIONI INTESE A PREVENIRE ALCUNI PERICOLI IN TEMPO DI NOTTE.

630. Nei casi di costruzione o restauro di edifizj corrispondenti su vie, dove il pubblico ha il diritto del passo, è obbligo di chi procede a quei lavori di fare il possibile onde remuovere dalle vie medesime i materiali che servir debbono alla costruzione, o riparazione delle fabbriche, non che i rottami delle medesime, i quali posson nuocere alla libertà e sicurezza del transito: ma quando a quell'obbligo non possa pienamente adempire, sicchè la strada pubblica venga ad essere in qualche modo ingombrata, egli è allora in dovere, sopravvenendo la notte, di fare apporre uno o più lumi sul luogo dell'ingombro che indichino ai viandanti il pericolo; la quale precauzione è obbligatoria ancora nel caso di scavi fatti in una strada o luogo pubblico, se avanti il sopravvenir della notte non sia stato possibile di riempirli, o ricoprirli. — Quando però si tratti di bodole, che hanno la bocca in una pubblica strada, o altro luogo pubblico, è vietato di lasciarle scoperte in tempo di notte, ancorchè munite di lanterna.

Il nostro Regolamento di Polizia contempla tali trasgressioni, e le punisce con una multa da cinque a venti lire. [1]

cinoli sono stati bene spesso causa di offese, talora gravi. — Il citato nostro Regolamento di Polizia non ha contemplato questo caso, come lo contemplava l'antica patria legge de' 20 gennaio 1767, la quale ordinava « che ciascun capo di » famiglia, niuno eccettuato, ogni volta che sarà cessato di nevicare, faccia le- » vare, e staccare dal tetto della propria casa i diaccioli suddetti, sotto pena della » cattura, ed altre, tanto afflittive, che pecuniarie; e quanto ai danni che sa- » ranno fatti, dovranno esser tenuti a pagarli i capi di famiglia pei loro sotto- » posti, nel caso che questi non possano pagarli del proprio. » È da credersi che al bisogno supplirebbe al silenzio della legge un Editto dell'Autorità Politica, o Municipale.

[1] Art. 116, § 1, 2, 3 e 4.

631. La medesima precauzione di far uso di lanterna accesa in tempo di notte è obbligatoria per qualunque tiro, che percorra le strade o piazze d'una città, d'una terra o altro luogo abitato, ed il citato patrio Regolamento, imponendo che all'adibizione di siffatta cautela si proceda dopo l'un'ora di notte, minaccia ai contravventori la pena d'una multa da tre a dieci lire. [1]

632. Pericoloso eziandio alla sicurezza del transito è il lasciare in tempo di notte sulle pubbliche vie i tiri staccati; ed il Regolamento stesso non ha mancato di preveder questo caso, disponendo che sotto pena d'una multa da due a dieci lire i detti tiri non debbano rimanere in detto tempo sulle strade, od in altro luogo pubblico senza la permissione del Delegato di Governo, che nei casi necessari la rilascia a condizione, che una lanterna accesa indichi ai viandanti il pericolo. [2]

OMISSIONE DELLE NECESSARIE PRECAUZIONI RISPETTO AI BRUTI ANIMALI, E ALLA CONDOTTA DEI TIRI, E DELLE BESTIE.

633. Fu già da noi notato, [3] come appartengano alla Polizia Amministrativa le disposizioni dirette ad allontanare i disastri e le offese di cui può esser causa il bruto animale libero, ed in balìa di se stesso; e come alla Polizia governativa più specialmente appartengano tutte le altre disposizioni che hanno per oggetto di prevenire i danni e le offese che posson produrre i semoventi non già quando sono in balìa di se stessi, ma bensì quando sono sotto l'attuale guida e custodia dell'uomo, o sono da lui eccitati como nella condotta dei tiri, nella corsa veloce ec.

Non può qui dissimularsi la difficoltà di tracciare una linea netta e precisa che ben distingua gli uffici dell'una e dell'altra Polizia, i quali in siffatto argomento si trovano a tal contatto, che spesso e facilmente si confondono tra loro; il perchè molti degli oggetti da noi esaminati nella Sezione 1ª del presente libro al titolo secondo tornerebbero qui a far capo.

Pur tuttavia, prendendo a questo punto in esame le azioni nocive dei bruti animali, più particolarmente imputabili all'uomo, comecchè sotto l'attuale sua custodia essi si trovino, tenteremo di distinguere il

[1] Art. 117.
[2] Art. 110.
[3] V. la nota al § 507, pag. 229.

meglio che sia possibile le attribuzioni dell'amministrativa, e della governativa Polizia, secondo il metodo di classazione da noi escogitato.

BESTIE AVENTI IL VIZIO DI CALCIARE, MORDERE E COZZARE.

634. I bruti animali, privi di quel dono divino che la creatura ravvicina al suo creatore, privi cioè della ragione, e agli impulsi del solo sentimento quindi obbedendo, sono ordinariamente portati ad offendere, e a danneggiare. Il ben custodirli perciò onde per essi sociale danno od offesa non avvenga, è dovere d'ogni cittadino. [1] Ma questo dovere si rende maggiormente osservabile allorchè trattisi di bestie viziate che o per istinto particolare, o per contratta abitudine siano portate all'offesa. Saviamente quindi rapporto a quest'ultime il patrio Regolamento di Polizia questo dovere suggella con le sue penali sanzioni disponendo: che se il detentore di bestie che hanno il vizio di calciare, mordere, o cozzare non le tiene in modo da renderle innocue, incorre in una multa da due a quindici lire. [2]

AIZZAMENTO DI CANI.

635. Il cane, dotato d'un certo grado d'intelligenza, e suscettibile perciò, come altrove si disse, [3] d'una qualche educazione, allorchè non sia molestato è ordinariamente un animale pacifico, e inoffensivo. Avvezzo per altro ad obbedire alla voce del padrone, e solito ad animarsi ai suoi eccitamenti, da lui aizzato, spiega facilmente il suo naturale istinto col morso. Le offese che per tal modo questo animale può recare alla società sono, come ognun vede, imputabili essenzialmente all'uomo, ond'è che il prevenirle, non all'amministrativa, ma alla governativa Polizia appartiene.

Il patrio Regolamento di Polizia prevedendo il caso dell'aizzamento dei cani contro le persone, e contro altri animali comprende nelle sue penali sanzioni anco l'altro caso in cui un cane che rincorra, od assalga una persona non sia richiamato dal suo padrone, [4] minac-

[1] In Roma era cura degli Edili quella di vegliare ai danni che la bestia poteva arrecare. V. § 491, e nota relativa.

[2] Art. 102.

[3] Vedi addietro §§ 500 e 501, e nota relativa.

[4] È inutile avvertire come questa disposizione sia unicamente applica-

ciando la pena di carcere fino a quindici giorni se l'aizzamento sia contro le persone, una multa da due a quindici lire, se contro altri animali; ed una multa da cinque a venti lire nel caso di non richiamo del proprio cane che rincorra od assalga una persona. [1]

BESTIE INDOMITE. — CORSA VELOCE. — CONDOTTA DI TIRI, E DI BESTIE EC.

636. Alla Polizia governativa egualmente appartiene il prevenire i disastri, e le offese che arrecar possono alla società i cavalli, e altri animali indomiti, o non perfettamente domati quando vengono guidati in luogo abitato, o dove il pubblico ha diritto di passo; come pure i danni, che cagionar possono animali da tiro, o da trasporto spinti dal loro guidatore a corsa veloce, di cui si renda difficile frenare al bisogno l'impeto, e regolare la direzione; e finalmente ogni altra offesa, danno, o disastro, che avvenir possa, o per il soverchio carico dei tiri, o per il rimorchio dei medesimi, o per l'omissione di tutte quelle precauzioni, e diligenze, che nella condotta dei tiri, o delle bestie per luoghi abitati, o di pubblico passo la sicurezza dei privati reclama; imperocchè in tutti questi casi l'offesa, e il danno che il bruto animale reca alla società è principalmente attribuibile al fatto, o all'omissione dell'uomo.

637. Il Regolamento di Polizia per la Toscana contiene ottime disposizioni su questo argomento. Oltre i casi ai quali abbiam qui sopra accennato, e che vi sono con molta cura, e saggia gradualità di pena contemplati, esso ne ha presi di mira anco molti altri, che con frequenza sogliono verificarsi.

Esso dispone

1° Che chiunque conduce un tiro, deve costantemente tenere in suo arbitrio le guide, sotto pena d'una multa da tre a quindici lire; [2] saggia disposizione che sanziona un obbligo, il cui adempimento tanto interessa la pubblica sicurezza:

2° Che chiunque dentro le città, le terre, o altri luoghi abitati manda le bestie da cavalcare, da tiro, o da soma, ad un passo più veloce del mezzo trotto soggiace alla medesima pena: [3]

bile al caso in cui il padrone del cane si trovi veramente presente mentre questo animale assalga o rincorra una persona, e non lo richiami a se, come vuole la legge.

[1] Art. 103, §§ 1, 2, 3.

[2] Art. 107, § 1, lett. *a*.

[3] Detto art., § 1, lett. *b*.

3° Che della pena stessa è pur passibile chiunque manda le dette bestie più che di passo nelle strade anguste [1] delle città, delle terre, e di altri luoghi abitati, o nell'uscire da una rimessa, o da un cortile sopra una pubblica strada, o nel traversare un concorso di popolo: [2]

4° Che sotto pena d'una multa da due a dieci lire, niuno dee lasciare senza custodia [3] sulla strada, o in altro luogo pubblico, bestie da tiro o da soma: [4] e che

5° Ogni conduttore che si è addormentato sul tiro abbandonando in balìa di se la bestia, o bestie attaccate, paga una multa da tre a quindici lire: [5] — le quali disposizioni tutte, come ognun vede, intese sono a tutelar la sicurezza personale dei viandanti, sempre esposta a pericolo nei casi di fuga, o di corsa impetuosa, e veloce dei detti animali.

638. Il citato patrio Regolamento prendendo poi di mira le altre precauzioni necessarie alla condotta dei tiri, stabilisce

1° Che soggiace ad una multa da tre a quindici lire

a) Chiunque conduce un tiro caricato in maniera, che la larghezza del carico oltrepassi la doppia misura della sala, o fa sporgere da uno, o da ambedue i lati del tiro, o della soma, travi, tavole, correnti, ed altri simili oggetti che possono danneggiare i viandanti; [6]

b) Chiunque trasporta a strascico nelle strade pubbliche travi, legnami, od altri materiali di qualunque specie; [7] e

c) Chiunque rimorchia più d'un tiro, od anche un tiro solo, il

[1] Sono strade *anguste* tutte quelle in cui non è possibile, od è pericoloso il baratto. Detto art., § 2.

[2] Detto art., § 1, lett. *c*.

[3] Secondo lo spirito da cui è dettata questa disposizione è da ritenersi, che la *custodia* delle bestie lasciate sulle pubbliche vie debba consistere nell'assidua presenza dell'uomo; e non basti la sola assicurazione delle bestie stesse mediante funi, o altri legami. *Decreto della Corte di Cassazione del* 10 *giugno* 1854.

[4] Art. 109, §§ 1 e 3.

[5] Art. 114, lett. *a*.

[6] Art. 108, lett. *a*.

[7] Detto art., lett. *b*. — Questa disposizione mira al doppio oggetto, e di prevenire i danni, e le offese che questo modo di trasporto può recare ai passeggeri, e di impedire i guasti delle strade pubbliche. Sotto il primo aspetto, la disposizione interessa la Polizia governativa; sotto il secondo, la Polizia economica.

cui timone, o le cui stanghe non sieno interamente sottoposte, o sovrapposte al piano del tiro anteriore. [1]

2° Che ogni conduttore d'un tiro per via angusta di campagna dee, con lo strepito della frusta, o col suono della voce, frequentemente ammonire di sua presenza i conduttori di tiri che posson venire di contro, e dee fermarsi nel largo che gli si presenta più presto a fine di lasciar libero il baratto; e che in caso d'incontro in un luogo ove sia impossibile il baratto, dee farsi addietro, o da parte, o staccare quello dei due conduttori per cui la difficoltà di tale operazione è minore, ed ambedue si debbono soccorrere scambievolmente ad evitare il pericolo, minacciando alle relative contravvenzioni una multa da due a quindici lire: [2]

3° Che i tiri che percorrono vie scoscese debbono essere muniti di scarpa, o martinicca, e di forcella, sotto pena d'una multa da tre a dieci lire; [3] e che

4° Chiunque conduce bovi per una città, per una terra, o per altro luogo abitato, dee sempre tenergli a corto, e camminare a piedi innanzi ai medesimi, sotto pena d'una multa da due a sette lire. [4]

639. Per ultimo, ad esaurir l'argomento, lo stesso patrio Regolamento di Polizia prescrive che ogni detentore di bestiame grosso o minuto, che ne lasci entrare uno, o più capi senza guardiano in una strada regia, provinciale, o comunitativa, soggiace ad una multa da tre a quindici lire; [5] e che chiunque con gridi, colpi di sasso, o di frusta, aizzamento di cani, o in qualsivoglia altro modo, fa appostatamente pau-

[1] Detto art., lett. *c*.

[2] Art. 111, §§ 1, 2, 3.

[3] Art. 112, §§ 1, 3. — Il § 2 di questo articolo vieta anco l'uso di scarpe uncinate o taglienti. Poichè peraltro questa disposizione non ha per oggetto di garantire la pubblica sicurezza, ma è intesa unicamente alla buona conservazione delle strade pubbliche, sarà da noi riportata al punto dell'opera in cui dovremo trattare della Polizia economica.

[4] Art. 113. — La locuzione di questo articolo, che ordina ai conduttori di bovi per città, terre, o altri luoghi abitati di tenerli a corto, e camminare a piedi innanzi ai medesimi, è generica; nè si può quindi ammettere distinzione fra il caso di bovi attaccati al carro, e quello di bovi sciolti, per ritenere nel primo caso esente il conduttore dalla sanzione dell'articolo medesimo. *Decreto della Corte di Cassazione* del dì 29 novembre 1854.

[5] Art. 114, lett. *b*.

ra ad uno, o più capi di bestiame in una pubblica strada, o in altro luogo pubblico, incorre in una multa da dieci a trenta lire. [1]

UCCISIONE E STRAZIO D' ANIMALI DOMESTICI.

640. L'uccidere, o straziare per divertimento, iracondia, o crudeltà animali domestici, mentre è un fatto che grandemente repugna alla buona morale, avvezza poi gli uomini allo spargimento del sangue, li rende insensibili all'altrui sofferenze, spegne gradatamente nei loro cuori ogni tenero e dolce sentimento, e finisce col presentar loro sotto un aspetto meno odioso e meno abbominevole il delitto.

È interesse quindi della società che non siano permessi giammai spettacoli o giuochi, i quali consistano in uccisione o strazio d'animali domestici inoffensivi, e che non si tolleri che vengano da chicchessia per qualunque causa barbaramente straziati e lacerati, specialmente alla vista del pubblico, o in pubbliche strade; imperocchè in questi ultimi casi, oltre le sovra esposte ragioni, bene spesso ricorre l'altra che l'animale inferocito dagli strazi sofferti, si avventi alle persone, per spiegar contro di esse l'istinto della vendetta.

641. In alcuni culti e civili paesi d'Europa, dove lo studio della storia e l'esperienza ha persuaso che il maltrattamento degli animali indurisce gli animi anco contro l'umanità, e col rendere i costumi del popolo barbari e feroci, vale a facilitar l'effezione dei delitti di sangue, si sono formate società aventi per oggetto d'ingentilire gli animi, e raddolcire i costumi coll'impedire i maltrattamenti delle bestie, [2] e non mancano eziandio Codici, che le crudeltà contro le medesime abbian fatto argomento di penale disposizione.

642. Il Regolamento provvisorio di Polizia de' 22 ottobre 1849 aveva con saggio avvedimento contemplata e punita la crudeltà contro animali domestici; ottima e lodevole disposizione di cui è deplorabile che si riscontri oggi il difetto non tanto nel Regolamento di Polizia attualmente in vigore, quanto nel Codice Penale.

[1] Art. 115.

[2] Anco in Trieste esiste una *società contro il maltrattamento degli animali*, di cui è presidente il principe Adalberto di Baviera.

TITOLO SECONDO.

Trasgressioni contro la sicurezza reale.

643. Dopo avere nel decorso titolo preso in esame le trasgressioni contrarie alla sicurezza personale, l'ordin vuole che qui si proceda alla trattazione di quelle che a meglio garantire la sicurezza reale dei cittadini sono state dalla politica create. — Le disposizioni che a quest'ultimo scopo contengono le leggi di Polizia son tutte intese a prevenire o scuoprire i delitti contro le altrui proprietà. [1] Esse quindi prendon di mira gli individui sospetti di commettere, o d'aver commesso i delitti stessi; prescrivon obblighi e cautele ai compratori e venditori di metallo più o meno prezioso per render più difficile lo smercio d'oggetti furtivi, o la compra di quelli necessari all'esecuzione dei furti; contemplano le questue illecite, e le trasgressioni in materia di pesi e misure; obietti tutti che scenderemo ora ad esaminare partitamente.

INDIVIDUI SOSPETTI.

Oziosi e Mendici.

644. Quella classe di persone che priva essendo di beni patrimoniali, e di rendite, non esercita, come n'avrebbe bisogno per vivere, alcun'arte, industria, o mestiere; che ad una vita attiva, e laboriosa preferisce un ozio neghittoso, e colpevole; ed alla quale le umilianti ri-

[1] Si assicura che a Bordeaux sia stato recentemente trovato il modo di applicare l'elettricità agli appartamenti per difendersi contro i tentativi di furto. Se ciò fosse vero, un'invenzione simile meriterebbe tutta la gratitudine della Polizia, imperocchè varrebbe a render più difficile l'esecuzione dei furti, e più agevole lo scoprimento dei malfattori che li tentano. — La *Gazzetta di Genova* (anno 1854, N° 129) che riporta questa notizia al titolo delle *Varietà*, così a tal proposito si esprime: « Un apparecchio che porta il nome di *Carillon électrique de sûreté* viene collocato in una parte qualunque della casa, e mercè un filo conduttore invisibile che lo mette in rapporto con tutte le stanze, nè porta, nè finestra può essere aperta senza che sull'istante l'apparecchio faccia sentire un rumore ben distinto senza esser troppo strepitoso. L'apparecchio è rinchiuso in una scatola che si può collocare dappertutto, di poco volume, e di forma elegante. A Parigi si è formata una compagnia per usufruttuare questa invenzione sulle basi di quella del gaz: mediante una tenue bonificazione annua, essa somministra gli apparecchi, e s'incarica del loro mantenimento. »

sorse della vita girovaga, e mendica son più gradite degli onorati guadagni dell'onesto travaglio, è da considerarsi sempre come sospetta alla legge, pericolosa alla società, ed insidiatrice costante dell'ordine pubblico, e delle proprietà private.

645. In un paese ben ordinato l'ozio e la mendicità delle persone valide e robuste che han bisogno di lavorare per guadagnarsi la sussistenza, dovrebber formar sempre soggetto di punizione. Ma perchè ciò potesse farsi con giustizia, occorrerebbe che si fosse prima pensato a toglier via la causa dell'ozio, e della mendicità; occorrerebbe cioè che non mancasse mai alle persone richiedenti lavoro il modo d'impiegar le loro braccia, e che pubblici Stabilimenti di beneficenza, reclusorii, e ospizi fossero aperti a ricevere ed accogliere i miserabili impotenti, che per età, malattie, o difetti fisici sono inabili a guadagnarsi da vivere. Laddove manca lavoro a chi lo domanda, laddove è penuria di Stabilimenti per i poveri, l'ozio e la mendicità son conseguenza naturale di questi difetti; il punirli sarebbe quindi ingiusto, ed assurdo.

646. Due sono dunque gli estremi che debbono ricorrere a render giusta la punizione dell'ozio e della mendicità: 1° che l'ozioso, e il mendico sia valido, abile cioè al travaglio; 2° che per lavori pubblici, o privati non manchi mai a chi lo domanda il mezzo d'impiegar le sue braccia.

I mendici invalidi, non di punizione, ma di pietà sono generalmente meritevoli. Laddove però sono Stabilimenti di pubblica beneficenza destinati a ricoverarli, ed alimentarli, l'accattonaggio che tanto incomoda e molesta la società, non è scusabile, nè può esser tollerato. [1]

647. Il Regolamento provvisorio di Polizia de' 22 ottobre 1849 aveva contemplato e punito agli art. 106 e 107 l'oziosità volontaria, e il vagabondaggio: cosa che ha omesso di fare il Regolamento attualmente in vigore, il quale si è limitato a prender di mira alcuni casi di mendicanza, in cui essa attacca indirettamente l'ordine pubblico, come vedemmo al § 592 della presente opera, al quale, a scanso d'inutili ripetizioni, rimandiamo il lettore.

Vagabondi Notturni.

648. Egualmente sospetti son quegli individui, che in tempo di

[1] Il patrio Regolamento di Polizia dispone che la cura di fare osservare le disposizioni particolari, che in materia di mendicanza hanno vigore nelle città, ove sono ospizi di poveri, appartiene alle Autorità di Polizia amministrativa, art. 44.

notte sien trovati vagando senza che siano in grado di dar ragione di questo loro contegno, e molto più poi se sian trovati con robe in dosso di qualsiasi valore, delle quali non sappiano dare pronto, e vero discarico.

Un buon Codice di Polizia non dovrebbe mancar di disposizioni che fissino il trattamento coercitivo dei vagabondi notturni. — Al difetto che in proposito si riscontra nel nostro Regolamento di Polizia punitiva, supplisce però fra noi la *Polizia di fatto*, chiamata dal Regolamento stesso *amministrativa*, i vari e moltiplici uffici della quale anderemo esaminando nell'ultima parte di questo libro.

Detentori di chiavi false, grimaldelli ec.

649. Più anche maggiormente sospetti, e tali da eccitare una giusta diffidenza son quegli individui, che sian sorpresi in possesso di chiavi false, o contraffatte, di grimaldelli, lime sorde, menarole, ed altri stromenti atti ad aprire, e forzare usci e serrature, e ad agevolare così la effezione dei furti. — Il giustissimo sospetto che la detenzione di simili stromenti di per se stesso produce dà il diritto di esigere che il detentore dei medesimi dia discarico di questa detenzione, e di sottoporlo ad una pena di polizia dove non riesca a giustificarla.

Il patrio Regolamento di Polizia non ha mancato di contemplare un caso di così grande importanza per la sicurezza delle proprietà, disponendo, che chiunque è sorpreso avendo in dosso chiavi false, alterate, o contraffatte, grimaldelli, lime sorde, od altri strumenti atti ad aprire od a forzare porte o serrature; postochè non possa giustificare la incolpevole detenzione degli oggetti menzionati, incorre nella confisca dei medesimi, e nella carcere da otto giorni, a tre mesi. [1]

Possessori sospetti di prodotti campestri.

650. L'agricoltura è la base della prosperità, e della potenza d'uno Stato. Essa fornisce il nutrimento, il fuoco, il vestire, e le materie prime. I grandi rapporti che la medesima ha col bene generale della popolazione hanno sempre persuaso i saggi Governi del favore speciale che merita dalla legge civile. — Le disposizioni particolari dirette a favorirla, attesa la loro importanza, han potuto essere presso alcuni culti

[1] Art. 204.

popoli moderni riunite in un Codice a parte, chiamato Codice di Polizia rurale.

651. In Toscana, paese agricola più che commerciante o manifatturiero, non esiste un tal Codice, ma il Regolamento generale di Polizia contiene alcune saggie disposizioni intese a proteggere dall' altrui rapacità quelli fra i prodotti campestri, che costituiscono fra noi le sorgenti principali della ricchezza nazionale, vale a dire i generi frumentari, l'olio, il vino, la seta, il legname ec. mentre poi il Codice penale tutela per altra parte le proprietà campestri con le sue sanzioni su i danni dati, sull' aucupio o caccie ne' fondi altrui ec.

Le disposizioni del rammentato Regolamento che prendono di mira principalmente i possessori sospetti di detti prodotti campestri, sono così concepite:

« Chiunque non possedendo, nè lavorando a colonìa parziaria terre seminative, gelsate, olivate, vitate, castagnate, e boschive, è ritrovato detentore di grano, o d' altro genere frumentario, o di foglia gelsa, o di olive, uva, castagne, ghiande, o legna, in tal quantità, e con tali circostanze di luogo, di modo, e di persona, che ne rendano fondatamente sospetta la provenienza; ognorachè non possa giustificare il legittimo possesso dei detti prodotti, soggiace alla confisca de' medesimi ed alla carcere fino ad un mese. [1]

» Nel modo stabilito dall' articolo precedente è punito chiunque acquista, o riceve in consegna dalle persone ivi contemplate i detti prodotti. [2]

» Sotto pena d' una multa da cinque a cinquanta lire, i frantoiani sono obbligati a ricusare l' opera loro a quelle persone, che non possedendo olivi, nè coltivandoli a colonìa parziaria, portano a frangere olive per proprio conto, senza che possano giustificarne il legittimo acquisto. [3]

» Chiunque tiene bachi da seta, o bestiame, non essendo possessore o colono parziario di terre idonee a nutrire i detti animali, nè affittuario, o socio d' industria d' un possessore di quelle; ognorachè non possa giustificare il legittimo acquisto dell' alimento ai medesimi necessario, soggiace alla carcere fino ad un mese, e viene respettivamente obbligato ad alienare, o disperdere i bachi, o ad alienare il bestiame. » [4]

[1] Art. 205.
[2] Art. 206.
[3] Art. 207.
[4] Art. 208.

OBBLIGHI CHE LA POLIZIA IMPONE ALFABBRICANTI, COMPRATORI, O VENDITORI DI METALLI PIÙ O MENO PREZIOSI E DI ALTRI OGGETTI, PER RENDER PIÙ DIFFICILE IL COMMERCIO DI COSE FURTIVE, E L'ACQUISTO D'ISTRUMENTI ATTI A COMMETTER FURTI.

652. I delitti contro le proprietà altrui con più frequenza si verificano laddove non manca quella classe di malfattori, che per abitudine acquistando a vilissimo prezzo oggetti rubati, o procurandone altronde lo spaccio, eccitano nei ladri la speranza di poter presso di loro smaltire i prodotti dei loro reati. — Questa verità è stata così riconosciuta, che non v'ha Codice penale che non contenga disposizioni contro i ricettatori.

Ma se il provvedere contro gente siffatta, che così operando si rende colpevole di vero e proprio delitto, è ufficio della legge penale, spetta però alla Polizia il render meno agevole l'esercizio di sì prava industria, e il provvedere a che, anche fuori del caso di ricettazione, o compra dolosa, trovino i malfattori ostacoli a porre in circolazione e commercio i frutti dei loro misfatti, e più facile si renda lo scuoprimento dei medesimi.

A questo fine, a tutti coloro che per ragione dell'arte o mestiere che esercitano, o per mera industria o speculazione attendono alla fabbricazione, alla compra, e rivendita di cose preziose, di metalli d'ogni specie, di vestiario usato, biancheria, e tutt'altro oggetto di cui possa farsi commercio, come pure ai pignoratari, locandieri, osti, bettolieri ec. essa impone, come ora vedremo, alcune obbligazioni e cautele intese a render più difficile lo smercio d'oggetti di viziosa provenienza, meno agevole la esecuzione dei furti, e più facile lo scuoprimento dei medesimi, e dei loro autori.

Obblighi del registro ai compratori e rivenditori, e pignoratari, degli oggetti del loro commercio. — Denunzia di venditori sospetti. — Proibizione di comprare dai figli di famiglia, vagabondi ec.

653. Uno dei mezzi molto efficaci, ai quali si appiglia la Polizia, se non per impedire affatto, per rendere almeno più difficile, e pericoloso per gli smerciatori lo spaccio di oggetti di illegittima provenienza, e per agevolare insieme la scoperta dei furti, e dei loro autori, quello è senza dubbio dell'obbligo che essa impone a coloro che attendono al

commercio della compra e rivendita in dettaglio, di notare in apposito registro tutte le partite del loro traffico, con l'indicazione esatta e precisa della qualità e connotati degli oggetti comprati, ricevuti in pegno, o in pagamento, o per vendersi, non che del nome, cognome, patria, e condizione di coloro dai quali li hanno ricevuti; il qual registro, presentato periodicamente alla vista, e segnatura della Polizia, o ad essa esibito a qualunque di lei richiesta, agevola alla medesima il modo di scuoprire i delitti contro le proprietà, e i loro autori.

654. Oltre il menzionato obbligo del registro, suole la Polizia imporre l'altro ai compratori, e pignoratari che sopra, di denunziar tosto le persone che loro si presentino per vendere od oppignorare oggetti, o cose di apparentemente viziosa, o sospetta provenienza, inibendo loro di comprare oggetti di biancheria, drapperia, vestiario, mobilia, libri, gioie, medaglie, oggetti d'oro, o d'argento, o di qualunque altro metallo da figli di famiglia, pupilli, vagabondi, mendicanti, e altre persone che giustamente ispirino diffidenza.

655. Il toscano Regolamento di Polizia impone ai gioiellieri, orefici, argentieri, e a tutti coloro che attendono alla compra e vendita di cose preziose, come pure agli ottonai, stagnini, calderai, rigattieri e ferravecchi l'obbligo di tenere un esatto, e particolarizzato registro di tutti gli oggetti del loro commercio, che comprano, o ricevono in pegno, in pagamento, in permuta, o per vendere, esprimendo la qualità, la forma, e i connotati dei medesimi, ed il nome, il cognome, la patria, e la condizione di coloro da cui gli hanno avuti, prescrivendo che il detto registro deve mostrarsi od esibirsi a qualunque richiesta dell'autorità; il tutto sotto pena d'una multa da cinque a cinquanta lire, alla quale in caso di recidiva, può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni. [1]

Dispone eziandio lo stesso Regolamento, che agli obblighi, ed alle pene che sopra, [2] sono pur soggetti i locandieri, gli osti, i bettolieri, gli stallieri, o loro dipendenti per tutte quelle cose, che fossero ai medesimi consegnate in pagamento, in pegno, o in deposito da individui incogniti, o di dubbia fama. [3]

[1] Art. 197, §§ 1, 2, 3. — Dalla disposizione di questo articolo però sono eccettuati gli oggetti nuovi, che le persone sopra menzionate comprano dai fondachi, o dalle fabbriche, art. 198.

[2] Le dette pene si debbono decretare ognorachè il fatto non meriti come partecipazione, o favoreggiamento del delitto altrui, una pena più grave, art. 200.

[3] Art. 199.

Chiavi false. — Grimaldelli. — Apertura di serrature ec.

656. Nell'intendimento di prevenire i furti che si commettono mediante l'uso di chiavi false, con giusto titolo la legge di Polizia impone delle restrizioni alla libertà dell'industria e del commercio dei fabbri, dei magnani, e altri costruttori d'arnesi e ordigni in ferro o in acciaio, come pure ai rivenditori di ferro vecchio, vietando loro di fabbricare, oltre il bisogno dell'arte loro, e per vendersi chiavi fuor d'uso cognito, grimaldelli, o altri istromenti consimili non aventi uso economico, e generalmente considerati come mezzi per commettere gli indicati delitti: e a maggior diritto poi proibisce la fabbricazione, pei figli di famiglia, domestici, e per qualunque siasi persona incognita, o di dubbia fama, di chiavi di qualunque forma sopra stampe di cera, o altre impronte e modelli, che includono sempre il sospetto d'una preordinazione delittuosa.

657. Ottime sono le disposizioni che su questi argomenti si leggono nel patrio Regolamento di Polizia. — Esso prescrive:

1° Che è vietato ai fabbri ferrai di vendere a chicchessia grimaldelli, e di fabbricare pei figli di famiglia, per le persone di servizio, e per qualunque individuo incognito, o di dubbia fama, chiavi di qualunque specie sopra stampe di cera, od altre impronte o modelli, sotto pena al contravventore della carcere da otto giorni a tre mesi, sempre chè però il suo fatto non cada sotto una pena più grave per causa di partecipazione al delitto altrui; [1]

2° Che i fabbri ferrai, prima di aprire a richiesta altrui serrature di qualunque specie, debbono assicurarsi che il richiedente sia il padrone, od il suo rappresentante, o persona degna di fede, sotto pena della carcere fino ad un mese, quando il loro operato per il motivo che sopra non meriti una pena più grave; [2] e

3° Che sotto pena d'una multa da cinque a cinquanta lire, è vietato ai fabbri ferrai, ai rigattieri, ed ai ferravecchi, di vender chiavi ai figli di famiglia, alle persone di servizio, ed a qualunque individuo incognito, o di dubbia fama. [3]

[1] Art. 201, §§ 1, 2.
[2] Art. 202, §§ 1, 2.
[3] Art. 203.

QUESTUE ILLECITE.

658. Non di rado avviene che sotto pretesto di feste o funzioni religiose, o di oggetti di pubblica o privata beneficenza, o d'altro fine qualunque, si vada fuori delle chiese questuando, raccogliendo oblazioni, e collettando danaro, l'erogazione del quale poi o non serve affatto, o serve solamente in parte allo scopo per cui è stato raccolto.

A reprimere siffatto abuso, non infrequente presso di noi, il quale apre bene spesso la strada alle frodi a danno della privata proprietà, e fa servire la religione, ed altri oggetti venerati, di pretesto e strumento alle medesime, il patrio Regolamento di Polizia saviamente prescrive, che tali questue e collette non possono aver luogo senza licenza in scritto del Delegato di Governo, minacciando a chi si permettesse di eseguirle senza la licenza suddetta, una multa da venti a centocinquanta lire, e la confisca della colletta a profitto dello spedale viciniore. [1]

PESI E MISURE.

659. Interessa grandemente il pubblico commercio che gli istrumenti di peso o misura di cui si fa uso nelle quotidiane contrattazioni offrano ai contraenti quelle legali garanzie che son necessarie a prevenire ogni frode a loro danno. — A questo effetto si è in ogni paese, come nella nostra Toscana, riputato opportuno di stabilire un sistema generale e uniforme di pesi e misure, un assortimento dei quali è appo noi depositato come campione o matrice nella residenza di ciascuna Comunità del Granducato per regola, e norma del pubblico.

L'invigilare all'esattezza dei pesi e misure, che per improbo desiderio di soverchio lucro possono dal disonesto mercatante essere a proprio profitto alterate (lo che è maggiormente da temersi nel commercio di dettaglio) è ufficio della Polizia, il cui Codice non potrebbe, senza pubblico pregiudizio, trascurare il fatto di coloro che nelle contrattazioni faccian uso, ancorchè per mera inavvertenza, di pesi e misure non corrispondenti a quelli, stati per regola comune in un pubblico ufficio depositati.

660. Il Regolamento di Polizia vigente in Toscana non ha omesso di contemplare questo caso, in proposito del quale dispone:

[1] Art. 196.

1° Che chiunque nelle contrattazioni fa uso di misure, o di pesi non corrispondenti ai pezzi dell'assortimento depositato come matrice nelle residenze di tutte le Comunità del Granducato, [1] incorre in una multa da dieci a cinquanta lire, e nella confisca dei detti pesi, e delle dette misure; [2] pene, che sempre si aggiungono a quelle che il trasgressore potesse meritare per causa del pregiudizio dolosamente arrecato coi detti mezzi agli averi altrui; [3]

2° Che chiunque nei mercati, nelle strade, nelle piazze, nei fondachi, o in qualsivoglia altro luogo in cui esercita un ramo di commercio, è ritrovato detentore di pesi o misure non corrispondenti ai pezzi che sopra, soggiace ad una multa da cinque a trenta lire, ed alla confisca dei detti pesi, e delle dette misure; [4] e che

3° Chiunque in occasione di visite officiali, che si facciano ai pesi, od alle misure, rifiuta di presentare ai visitatori i pesi e le misure che ritiene, incorre per causa di questo solo rifiuto, in una multa da trenta a cento lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni. [5]

[1] Poichè la legge con questa disposizione ha principalmente in vista di conservare la uniformità dei pesi e misure in tutto il Granducato, come pure di prevenire ogni pericolo di danno tanto nei compratori come nei venditori, non è a farsi differenza nella imperfezione dei pesi suddetti in più, o in meno; e così esiste trasgressione tanto nel caso di detenzione di pesi e misure che diano meno del giusto, quanto nell'altro di detenzione di pesi e misure colle quali si dia più del giusto. — *Corte di Cassaz., Decreto 11 febbraio 1854.*

[2] Art. 192. — Quando una Comune manchi, o in parte o interamente, dell'assortimento di pesi e misure con cui devesi procedere al riscontro di quelli detenuti dai domiciliati nel distretto della stessa Comune, il riscontro che di detti pesi e misure si faccia con assortimento di pezzi appartenenti ad altra Comune non è illegalmente fatto. — *Corte di Cassaz., Decreto 4 gennaio 1854.*

[3] Art. 193.

[4] Art. 194. — Nei giudizi penali promossi per trasgressione in materia di pesi e misure, in forza di detto art. 194, niuna legge, nè osservanza prescrive per forma necessaria e sostanziale, che dai grascieri denunzianti, o al suo turno dal tribunale decidente debbasi chiamare uno o più periti d'arte al fine di provare il subietto *materiale* della imputazione, potendosene il concorso desumere dai resultamenti del dibattimento relativo, secondo la certezza morale formatasene nell'animo del Giudice. — *Corte di Cassaz., Decreto del dì 9 Decembre 1854.*

[5] Art. 195.

SEZIONE TERZA

POLIZIA ECONOMICA.

661. Esaurito il trattato particolare delle trasgressioni di Polizia amministrativa, e governativa intese l'una e l'altra a provvedere ai bisogni d'una più compiuta sicurezza sociale, l'ordine che fin da principio ci siamo imposti vuol che per noi si proceda ora alla trattazione specifica delle trasgressioni di Polizia economica, scopo della quale è, come il lettore ben rammenterà, di promuovere la prosperità pubblica, e d'aumentare le comodità degli uomini riuniti in sociale aggregazione.

662. Gli oggetti che la Polizia economica prende di mira sono:

1° La finanza, e la regalìa;
2° La salubrità pubblica;
3° La pubblica economia;
4° Il libero uso delle cose pubbliche.

CAPITOLO I.

Finanza e Regalìa.

663. Appartengono alla regalìa, e finanza:
I dazi, le gabelle e i tributi.
La regalìa del tabacco.
La regalìa del sale.
La regalìa delle carte da giuoco.
Il Bollo, e il Registro.

TITOLO PRIMO.

DAZI, GABELLE, E TRIBUTI.

664. Le imposizioni, e i tributi che i Romani chiamavano *Vectigalia*, cotanto necessari alla conservazione d'ogni Stato, qualunque siane la politica costituzione, sono, dove più, dove meno, in uso presso tutti i popoli d'Europa, che dai Romani stessi hanno tratto il modello dei loro stabilimenti civili, come lo Stato toscano, dove esse costituiscono una delle principali entrate della pubblica finanza.

Google

665. Le dette imposizioni, e tributi chiamati *Vectigalia* erano presso i Romani di tre specie; cioè, *Decima*, corrispondente alla moderna tassa fundiaria. — *Scriptura*, ossia imposizione sul pascolo del bestiame. — *Portorium*, imposizione sulle merci.

Quanto alla *Decima*, o *tassa fundiaria* il non pagamento della medesima presso di noi dà unicamente luogo all'azione civile, come soltanto civilmente può esser perseguitato il debitore moroso della tassa personale, e l'erede, o possessore, che dentro il termine dalla legge stabilito, non voltò in testa propria gli effetti ereditati, o acquistati. [1]

Rapporto alla *scriptura*, o *dazio sul pascolo del bestiame*, esso venne in Toscana abolito affatto dal Granduca Pietro Leopoldo.

Relativamente poi al *portorium*, o *dazio sulle merci*, costituisce esso uno dei rami più importanti della toscana legislazione. Il riportare tutte le leggi fra noi pubblicate, e tuttora in vigore su questa vasta materia sarebbe impresa ardua e faticosa, e forse anche per noi superflua, e che escirebbe d'altronde dai termini che ci siamo imposti scrivendo il presente trattato. [2] Ci limiteremo quindi a notarne le principali disposizioni.

666. Il dazio di che si tratta chiamasi da noi comunemente *gabella*, e si esige alle Dogane di frontiera, alle Dogane interne, [3] e alle porte

[1] Per la legge del 7 agosto 1781, e per il motuproprio de' 12 settembre 1805 *l'omissione di voltura* dava luogo all'azione criminale, e la pena consisteva nel pagamento d'un doppio dazio nell'anno della dedotta omissione. L'azione criminale per questo titolo venne successivamente abolita dalla legge de' 19 novembre 1839.

[2] La legge doganale organica è del 19 ottobre 1791 il riscontro della quale è importantissimo in questa materia. Lungo sarebbe il novero delle leggi doganali successivamente pubblicate, ma le principali portano le seguenti date: 1804, 21 dicembre — 1816, 4 ottobre — 1819, 6 giugno — 1820, 7 luglio — 1831, 29 dicembre — 1837, 7 marzo, e 16 novembre — 1838, 14 novembre — 1839, 27 luglio, e 29 dicembre — 1841, 29 dicembre — 1842, 24 maggio, e 12 settembre — 1846, 8 giugno, e 25 luglio — 1848, 19 dicembre — 1849, 14 maggio — 1850, 21 dicembre — e 1851, 29 agosto.

[3] Lungo tutta la linea di frontiera dello Stato toscano esistono in proporzionata distanza l'una dall'altra una quantità di Dogane. Il territorio al di qua di dette Dogane per entro allo Stato dicesi *territorio riunito*. Per l'effetto del pagamento del dazio son considerate come luoghi fuori di Stato anco quelle provincie, e paesi intersecati da Stati esteri: egualmente fuori di Stato è considerata la città di Livorno; cosicchè quivi le Dogane di frontiera esistono alle barriere e porte di terra di detta città.

delle cinque città principali che sono Firenze, Pisa, Siena, Pistoia, e Lucca. — Il medesimo è d'*estrazione*, d'*introduzione*, e di *transito*.

667. Al dazio d'*estrazione* vanno soggetti i generi di nostra produzione, e più specialmente i prodotti dell'industria, e manifattura toscana. [1] Esso si paga alle Dogane di frontiera, o nel luogo stesso donde la merce da estrarsi dallo Stato si muove, sempre che sia una delle surrammentate cinque città principali; ed in questo caso l'intestatario, o conduttore vien munito d'una bulletta d'estrazione.

668. Al dazio d'*introduzione* sono sottoposte tutte le merci estere che si introducono nel *territorio riunito*, [2] per quivi rimanere, o consumarsi. Questo dazio si paga alle surriferite cinque città principali, e alle porte di terra di Livorno.

Alcune di dette merci, e specialmente tutti i tessuti, vengono in prova dell'effettuato pagamento della gabella, munite nell'atto del loro ingresso nel territorio riunito d'un bollo speciale, in difetto del quale, quando esse sian trovate in alcuna parte del territorio medesimo, vi si considerano introdotte in frode della legge. Quanto alle altre a bollo non soggette, introdotte che siano nel territorio riunito, possonvi circolare liberamente; se non che volendosi introdurre nelle cinque sopra rammentate città, son soggette all'ingresso nelle medesime, al pagamento d'un nuovo dazio. [3]

[1] Pochi sono i generi di produzione e manifattura toscana, e questi pochi son gravati da un dazio d'estrazione molto forte di fronte al valore della respettiva merce, come le treccie di paglia, l'alabastro, e il marmo tanto greggio che lavorato, i lavori di seta, i lavori di ferro, la lana, il lardo, il sego, lo strutto, le terre cotte ec. L'elevatezza del dazio d'estrazione su i detti prodotti industriali e manufatti indigeni riesce sommamente dannosa al commercio dei medesimi, imperocchè facendone elevare proporzionatamente il prezzo, ne rende più raro lo sfogo all'estero.

[2] Vedi la nota al § 666.

[3] Al pagamento di questo nuovo dazio vengono sottoposte le merci non soggette a bollo, per la presunzione in che è la Finanza, che esse siano state dall'estero introdotte nel Granducato in frode della legge. È rimarchevole, che a distrugger questa presunzione, la quale in sostanza non ha razional fondamento, perchè la presunzione più vera, e ragionevole, una volta che la merce è dentro lo Stato sarebbe anzi che essa avesse già soddisfatto al debito della gabella, è rimarchevole io dico che a distrugger questa presunzione non valga il fatto dell'eseguito pagamento del dazio che si giustificasse mediante la ricevuta della

All' ingresso in dette porte pagano eziandio la gabella le merci, e prodotti nostrali, esclusine alcuni indicati particolarmente dalla legge. Sono generalmente soggette a gabella le farine, e nel rimanente dello Stato i consumatori, invece della gabella, pagano una tassa detta *Testatico*.

669. Al dazio di *transito* son sottoposte tutte le merci estere che si introducano da una parte del territorio riunito per essere estratte dall' altra. Questo dazio di fronte all' altro d' introduzione è modicissimo.

All' ingresso nel territorio riunito le merci di transito, dopo essere state verificate, vengono assicurate con bolli e ammagliature, ed il vettore vien munito d' un certificato del doganiere, che deve esser presentato alla Dogana d' egresso, la quale appone a tergo la dichiarazione *visto sortire*, onde attestare che la merce non è restata nel territorio stesso in frode della legge.

670. Questa sola giustificazione però non basta oggi alla Finanza per acquistar la certezza del pieno sfogo delle spedizioni per transito, imperocchè la notificazione de' 21 dicembre 1850, che autorizzò al rilascio delle spedizioni medesime la Porta fiorentina e d' acqua di Livorno, prescrisse, che l' intestatario, e il conduttore della merce spedita in transito dovessero ritenersi solidalmente obbligati a giustificar l' introduzione della medesima nel luogo di sua destinazione mediante un documento chiamato *Responsale*, [1] da rilasciarsi dall' autorità doganale dello Stato verso il quale la merce fu diretta, e da esibirsi dentro un termine prefisso, più o meno lungo a seconda delle distanze che deve percorrere la merce, alla Dogana che aveva emesso la spedizione di transito, dichiarando che scorso il termine suddetto senza che fosse stato esibito il Responsale che sopra, tuttochè la merce fosse stata presentata alla Dogana d' egresso, le condizioni della spedizione di transito dovessero aversi per inadempite, e l' intestatario, e il conduttore fossero sot-

Dogana di frontiera, imperocchè la finanza, che non riconosce altro mezzo d' identità che il bollo, trattandosi di merci a bollo non soggette che si vogliano introdurre in una delle cinque città gabellanti, ama sempre di presumere, che esse non siano quelle identiche, rapporto alle quali si giustifica l' eseguito pagamento della gabella d' introduzione. Insomma in casi simili non v' è mezzo d' esimersi dal pagamento d' un doppio dazio, il qual pagamento dovrebbe poi farsi per la terza, quarta, quinta, e sesta volta, se la merce da una delle dette cinque città volesse successivamente introdursi nelle altre quattro!

[1] Il sistema del responsale fu introdotto al seguito del trattato doganale stipulato fra la Toscana, e la Santa Sede.

loposti al pagamento della gabella, e penali inflitte dall'art. 100, § 1 della legge de' 19 ottobre 1791, [1] restando inibito di rilasciare una seconda spedizione a qualunque individuo, che condannato, querelato, ed anco semplicemente intimato a pagamento dagli uffizi di revisione per trasgressione sul transito, non avesse soddisfatto, o respettivamente depositato l'ammontare delle gabelle e penali alle quali fosse stato, o potesse essere condannato, ed anche semplicemente riconosciuto debitore per la prima trasgressione.

671. Quando però venisse giustificato che il ritardo alla presentazione di questo documento è avvenuto per causa di forza maggiore, od altra allo speditore non imputabile, e che la merce è realmente pervenuta al luogo di sua destinazione, in tal caso l'Amministrazione delle RR. Dogane è autorizzata ad esimere dal pagamento della gabella dietro supplica fattagliene da chi v'ha interesse, lo che è senza dubbio coerente alle regole di buona giustizia: ma ciò che sembra da queste regole allontanarsi è, che la detta Amministrazione delle RR. Dogane nel graziare le relative suppliche usa la formula « *salvi i diritti dei terzi.* » Vale a dire dei revisori delle respettive Dogane, i quali avendo, in forza di ordinanze amministrative il diritto di percipere un emolumento sulle bullette di transito scadute, su questo diritto essi non transigono, qualunque esser possa la causa del ritardo alla presentazione del responsale, non esclusa quella di forza maggiore; talchè può darsi benissimo, come piu d'una volta si è dato, il caso, che uno spedizioniere si trovi esposto al pagamento delle penali, [2] a favore dei revisori perchè, a modo d'esempio,

[1] Cioè la pena del pagamento della gabella d'introduzione al lordo col quarto più di essa, e la penale di lire 25 per ciascuna bulletta non presentata. Trattandosi però di telerio, pannine, sottigliumi, e tessuti composti ec., o di colli di mercanzie state indicate sotto nome generico non tassato nelle tariffe, la pena si regola a ragione di lire 4 la libbra sul peso lordo dei colli; ferma stante la pena di lire 25 per bulletta. Vedi l'art. 97 di detta notificaz. 19 ottobre 1791 richiamato dal citato art. 100.

[2] E questo penali non sono, come taluno potrebbe credere, cosa di poca conseguenza, imperocchè potendo una sola bulletta riferirsi a più colli di merci, soggetti nell'insieme ad una gabella d'introduzione di più migliaia di lire, e ragguagliandosi le penali a favor dei revisori al quarto sulla medesima, aumentata del quarto, ognun vede, che per un fatto ad esso non imputabile uno speditore può trovarsi esposto al pagamento di cospicue somme. Mi è noto infatti d'uno spedizioniere della piazza di Firenze che dopo aver giustificato essere stati i responsali che attendeva da una Dogana pontificia smarriti da un uffizio po-

ad onta di tutte le premure da esso praticate, non gli riuscì di ottenere in tempo utile il responsale, statogli o trattenuto per qualsivoglia ragione dalla Dogana estera, [1] o smarrito da un uffizio postale.

672. La gabella, tanto alle Dogane, quanto alle porte delle città gabellanti dicesi *fraudata* allorquando il conduttore della merce abbia oltrepassato i così detti *limiti* o *spazii doganali* senza aver denunziata la merce stessa, e averne pagata la gabella. [2]

Per le merci soggette al bollo la pena della fraudata gabella è ordinariamente la perdita delle merci medesime: per le altre a bollo non

stale, ed essergli state trattenute le copie dei medesimi dalla Dogana estera che dubitava in quel caso di essere autorizzata a rilasciarle, essendo stato dall'Amministrazione generale delle RR. Dogane graziato della gabella che si elevava a lire 5200, fu poi richiamato al pagamento delle penali dovute ai revisori nella considerevole somma di lire 1200 circa, che egli pagò per metà per transazione fatta coi revisori stessi.

Contro questo sistema del responsale generali sono le lagnanze della classe commerciante, e specialmente degli spedizionieri i quali ravvisano in esso un incaglio al commercio di spedizione, e una causa di diminuzione delle relative operazioni. — Questo sistema non può esser giustificato che dallo scopo cui sembra mirare di impedire il contrabbando, scopo senza dubbio legittimo, e morale. Sarebbe però qui da farsi questione se ad uno scopo puramente morale debba sacrificarsi il commercio fonte principale della prosperità d'uno Stato. Se io consulto le massime d'Economia politica, esse mi danno una negativa risposta, e sembra che a queste massime preferisse di uniformarsi colle sapienti sue leggi l'immortale Pietro Leopoldo, il quale accorgendosi come la mitezza dei dazii d'introduzione era il miglior mezzo d'impedire il contrabbando alla Toscana passivo, e di far prosperare insieme la finanza dello Stato, quella mitezza prescrisse, tuttochè indirettamente contribuisse all'incremento del contrabbando a carico degli Stati limitrofi. In politica, la massima dell'*utile*, è la massima prima.

[1] Si assicura che non di rado gli impiegati delle Dogane pontificie trattengono oltre il dovere agli speditori toscani i responsali. Questa poca loro premura nel rimettere tali documenti si spiega forse coll'avvertire che la ritardata presentazione del responsale non sottopone per le leggi pontificie alle gravi pene minacciate in Toscana.

[2] I *limiti o spazii doganali* sono i punti entro i quali deve corrispondersi la gabella d'estrazione o introduzione, o prendere le opportune spedizioni, o sottoporsi ai richiesti riscontri, o prestare obbedienza ai richiami delle guardie doganali, e di finanza. Questi limiti o spazii doganali sono determinati dalla legge stessa.

soggette è il sestuplo della gabella dalla legge respettivamente determinata. [1]

TITOLO SECONDO.

REGALÌA DEL TABACCO.

673. Il tabacco, pianta americana portata in Europa nell' anno 1560, [2] costituisce in Toscana una regalìa dello Stato. Prima dell'anno 1645 il tabacco non aveva mai formato quivi oggetto di pubblica rendita, ed era permesso a chiunque di coltivarne la pianta, usare delle sue foglie, e farne anche commercio. In quell'anno il Granduca Ferdinando II, che trovavasi aggravato dalle grandi spese sofferte per causa della guerra contro i Barberini, pensò di ridurre il tabacco a regalìa, lo che fece, concedendone la privativa in appalto, come si rileva dalla legge del dì 11 maggio dell'anno stesso. — Il Granduca Pietro Leopoldo nel 1789, epoca nella quale si eseguiva in Toscana la vendita privativa del tabacco a profitto del R. Erario, permettendo la libera coltivazione, manipolazione, e commercio di questo prodotto, abolì questa privativa, la quale fu poco dopo, e segnatamente nel 1791 ristabilita dal suo successore il Granduca Ferdinando III, e più tardi data in appalto a privati speculatori, il qual sistema dura tuttavia.

674. Più e diverse erano le leggi pubblicate in Toscana su questa regalìa, ma tutte vennero riunite in una sola con la legge del 18 luglio 1851, la quale per conseguenza è oggi la legge organica sulla materia. Impresa lunga, e che d'altronde non gioverebbe gran fatto al no-

[1] Quando si tratta d'introduzione di merci in contrabbando, il proprietario della merce introdotta soggiace alla pena, attesa la sua qualità di proprietario, comunque altri sia il materiale, e personale introduttore. È questa l'intelligenza che è stata sempre data all'art. 102 della legge organica de' 19 ottobre 1791. — Vedi *Cassaz.* anno 1847, I, 307, 335.

[2] Giovanni Nicot ambasciatore di Francia in Portogallo n'ebbe il seme in quell'anno da un fiammingo giunto dalla Florida, e portatolo a Parigi, ne fece dono alla Regina Caterina de' Medici, per lo che fu denominata *Nicoziana*, ed *erba della Regina*. In Italia ha avuto ancora il nome d'*erba Santa Croce*, perchè fu il primo il cardinal Santa Croce, che trovandosi in Portogallo nel 1585, ne mandò il seme a Roma. Successivamente ricevè il nome di *tabacco* da un isola americana così chiamata, dove nasce in abbondanza.

stro assunto, sarebbe il riportar qui tutte e singole le disposizioni in questa legge contenute, il perchè notate le principali, rimanderemo quant'al resto il lettore al riscontro della legge stessa.

675. La regalia del tabacco comprende tutto il territorio toscano: si estende al molo di Livorno, a tutte le sue adiacenze, e pertinenze anco esteriori, ed all'isolotto del fanale, a quello del moletto, al marzocco, e ad ogni loro appartenenza così naturale, come manufatta, ed artificiale e precaria di qualunque siasi specie:[1] ed è quindi proibito a chiunque di seminare, piantare, coltivare anche in terreni boschivi, ogni specie di tabacco, compresa la così detta erba côrsa; ed è pure proibito d'introdurre, trasportare, ritenere, consegnare, o ricevere, usare, manipolare, vendere, comprare, o altrimenti contrattare, salve le espresse limitazioni, e dichiarazioni della legge,[2] qualunque sorta di tabacco che non sia dell'azienda, egualmente che di ritenere qualunque istrumento atto a pestare, macinare, raspare, tagliare, trinciare, ed in qualsivoglia modo manipolare il tabacco.[3]

676. I soli rivenditori patentati posson vendere ai consumatori i

[1] Detta legge, art. 3°.

[2] Le limitazioni indotte a questa generale disposizione si referiscono al commercio dei tabacchi esteri, dei quali è permesso nel solo porto di Livorno il disbarco, il travaso, e la caricazione; operazioni che sono proibite in qualunque altro porto, o scalo del Granducato, per mezzo dei quali è assolutamente vietata l'introduzione di questo genere nello Stato. I capitani, e padroni di bastimento che giungon per la via di mare nel porto di Livorno con tabacco hanno l'obbligo di denunziar il genere ai ministri della Dogana, ed a quelli della regalia del tabacco. Vedi in proposito la detta legge che determina con molto dettaglio tutte le formalità necessarie al disbarco, travaso, caricazione, deposito nei pubblici magazzini, estrazione dai medesimi, e dai lazzeretti ec. del tabacco.

[3] Detta legge, art. 4° — Le eccezioni però che al disposto di quest'articolo vengono stipulate a favore dell'appaltatore, quando la regalia è in appalto come al presente, come pure le tariffe di vendita dei tabacchi dell'Azienda vengono determinate da un regolamento d'amministrazione da pubblicarsi alla rinnuovazione di ciascun contratto. — Detta legge, art. 5°.

Per la precedente legge del 28 settembre 1850 con la quale fu data in appalto la regalia del tabacco per un novennio al cav. priore Emanuele Fenzi, questi ha il diritto di concedere a qualche particolare l'introduzione d'una discreta quantità di tabacco forestiero sì in polvere, che trinciato per uso proprio personale, e mai per farne commercio; ed ha eziandio il diritto d'introdurre in Toscana i sigari d'estera manifattura, e di venderli al pubblico per mezzo però dei soli rivenditori patentati.

tabacchi dell' Azienda.[1] I medesimi son riguardati, e riconosciuti dai Tribunali come tanti agenti abilitati a poter fare gli arresti di contrabbandi, e a denunziarli al Pubblico Ministero nei modi, e con le forme stabilite dalle leggi in vigore.[2]

677. Le disposizioni penali della sopra rammentata legge prendono di mira:

1° Gl' introduttori del tabacco di contrabbando nel Granducato;
2° I detentori del medesimo;
3° I rivenditori non patentati;
4° I coltivatori di tabacco, o erba còrsa;
5° I conduttori, e circolatori;
6° I detentori d' ordinghi atti alla manipolazione, e
7° I rivenditori patentati.

Introduttori.

678. Gl' introduttori del tabacco di contrabbando nel Granducato, o nella città e molo di Livorno, e sue adiacenze e pertinenze incorrono, se si tratterà di tabacchi polvigli, nella pena di scudi sei per ciascheduna libbra fino in libbre dieci, e al di là delle libbre dieci fino a qualsivoglia quantità, in quella di scudi tre per libbra, purchè il totale della pena non oltrepassi mai la somma di scudi cento ottanta. Trattandosi di qualunque altra specie di tabacco, cadono nella pena di scudi tre per libbra fino alle libbre dieci, e dalle libbre dieci in su fino a qualunque quantità, in quella di scudi uno e mezzo per libbra,[3] purchè il totale della pena non oltrepassi mai la somma di scudi centocinquanta.[4]

[1] Detta legge, art. 47. — I rivenditori del tabacco sono patentati dalla Azienda, o dall' appaltatore quando la regalia è in appalto. Non possono essere destituiti, nè altri possono esser nominati in loro vece, senza il preventivo concerto ed approvazione dell' Amministrazione generale delle RR. Dogane e Aziende riunite. — I rivenditori del tabacco hanno l' obbligo di rivendere anche il sale, e nessun rivenditore può essere autorizzato allo spaccio del solo tabacco. — Detta legge, art. 49 e 51.

[2] Detta legge, art. 48.

[3] Le pene pecuniarie prescritte in ragione di peso si ragguagliano anche sopra le quantità inferiori al peso d' una libbra. — Detta legge, art. 56.

[4] Detta legge, art. 53 § 1. — Non potranno peraltro esser molestati i forestieri, ai quali, procedendo da stati esteri sarà ritrovata quella tenue quantità di tabacco di cui possono aver bisogno nel corso del viaggio, purchè non ec-

In ciascuno di questi casi ha sempre luogo, oltre le pene suddette, anche la perdita del tabacco, dei suoi continenti, delle bestie, e degli strumenti per mezzo di cui ne sarà seguita la fraudolenta introduzione. [1]

Ma se gli introduttori del tabacco venissero armati in truppa, o usassero qualche violenza per introdurre, smerciare, o lasciare il tabacco di contrabbando, oltre le multe stabilite come sopra, incorrono nella pena che le leggi criminali dello Stato comminano al fatto criminoso, onde ne' respettivi casi si siano resi colpevoli. [2]

Detentori.

679. I detentori di tabacco di contrabbando nel Granducato, o nella città e molo di Livorno sono sottoposti alla metà della pena sanzionata contro gli introduttori, ferma stante la perdita del tabacco. [3]

Son puniti come detentori di tabacco di contrabbando quei capitani o padroni di bastimenti, sopraccarichi, e individui d'equipaggio, i quali non denunzino nel giorno del loro arrivo nel molo di Livorno ai ministri della Dogana, e a quelli dell'Azienda [4] i tabacchi greggi o lavorati; o che vengano sorpresi nell'atto di eseguire a bordo riduzioni o alterazioni di colli; o nell'atto di operare il travaso o discarico di tabacchi così greggi, come lavorati senza essersi premuniti della necessaria licenza dei ministri dell'Azienda; [5] o che non abbiano eseguito nei casi, tempi, e modi prescritti dalla legge il deposito dei tabacchi stessi. [6]

Rivenditori non patentati.

680. Chiunque non munito di patente, vende tabacco, benchè

ceda il peso di tre oncie: essendo al disopra di questo peso, essi pure soggiacciono alle pene imposte per il contrabbando di tabacco, qualora sulla richiesta degli impiegati manchino di denunziarlo alla frontiera, e di prendere il manifesto per una delle dogane principali, donde può essere successivamente estratto, osservando le formalità prescritte dalla legge, e purchè esca dal territorio da una delle Dogane per le quali soltanto è permessa l'estrazione, vale a dire di *Boscolungo, Filigare, Terontola, Radicofani, Forte di Porta, e Turrite cava.* Detta legge art. 83.

[1] Detta legge art. 53 § 2.

[2] Detta legge art. 54.

[3] Detta legge art. 55.

[4] Vedi la nota 2 al § 675.

[5] Detta legge art. 57.

[6] Mot. 10 agosto 1852.

delle specie fabbricate dall'Azienda, è sottoposto ad una multa dalle settanta alle dugento lire, ed alla perdita del genere arrestato. [1]

Coltivatori di tabacco.

681. Coloro che seminano, piantano, o coltivano tabacco, o la così detta erba còrsa, incorrono nella pena di scudi due per pianta fino a cento piante, e da cento piante in su in quella di scudi uno per pianta che fosse trovata non recisa dal suolo: e per la foglia di tabacco in erba, e per l'erba còrsa che fosse trovata separata dal suolo, la pena è di lire dieci la libbra, oltre la perdita del genere. [2]

Conduttori e circolatori.

682. I navicellai, vetturali, ed altri conduttori che abbiano in consegna il tabacco appartenente all'Azienda, o che transitando per il Granducato, trasportino tabacco di proprietà di mercanti o particolari, dove si approprino qualunque quantità del tabacco medesimo, vanno sottoposti alla pena comminata contro gli introduttori del tabacco di contrabbando, e ad esser processati per l'illecita appropriazione a tenore della legge criminale. [3]

Detentori d'ordinghi atti alla manipolazione ec. del tabacco.

683. Chiunque ritiene ordinghi nuovi, o vecchi di qualunque forma esser possano, atti a pestare, macinare, ed in qualunque altro modo manipolare tabacchi, incorre in una multa da cinquanta a centocinquanta lire, e nella perdita degli ordinghi medesimi. [4]

Rivenditori patentati.

684. La disposizione che sopra relativa alla detenzione d'ordinghi atti alla manipolazione dei tabacchi è applicabile eziandio ai rivenditori, i quali sono inoltre privati della patente. [5]

E alla perdita della patente stessa, e alla pena di scudi venti sog-

[1] Detta legge art. 58.

[2] Detta legge art. 59.

[3] Detta legge art. 60. — Questa disposizione è applicabile anche ai lavoranti nelle fabbriche, e agli altri stipendiati nell'Azienda. Detta legge art. 61.

[4] Detta legge art. 62.

[5] Detta legge art. 63.

giacciono quei rivenditori che alterano in qualunque modo le qualità od i prezzi dei tabacchi determinati dalla tariffa.[1]

Quei rivenditori, nella cui bottega, od altro locale di loro pertinenza si trovasse tabacco di provenienza, o manifattura diversa da quella dell'Azienda, incorrono nella pena dei detentori di tabacco di contrabbando, e più in una multa da cinquanta a centocinquanta lire, e nella perdita della patente.[2]

Quei rivenditori finalmente che spacciano frammenti, mozziconi di sigari, o simili, incorrono nella sospensione, ed in caso di recidiva nella perdita della patente, che può esser loro ritirata dall'Amministrator generale delle RR. Dogane, e Aziende riunite, ex officio, o sulle istanze dell'Azienda, o dell'Appalto.[3]

685. Le pene pecuniarie respettivamente comminate per le trasgressioni alle disposizioni che sopra, compreso anche il retratto delle bestie, dei continenti, e degli istrumenti caduti *in commissum*, si repartiscono per metà al denunziante, e per l'altra metà all'Azienda del tabacco. Per l'esazione di dette pene pecuniarie l'appaltatore gode il privilegio del Fisco.[4]

686. In caso di recidiva, le pene si duplicano. — Oltre a ciò se si tratti di trasgressore forestiero, dispone la legge che ei debba esser condannato all'esilio dal Granducato per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci con la comminazione prescritta dalle leggi in caso di inosservanza; e se si tratti di trasgressore suddito, o statista che siasi reso debitore di seconda, o ulteriore recidiva, vuole la legge stessa che ei debba esser condannato all'internamento, ossia all'allontanamento dalle frontiere per lo spazio di dieci o dodici miglia, e per un tempo non minore di sei mesi, nè maggiore di tre anni, con la comminazione per gli inosservanti della carcere da uno a tre mesi.[5]

687. L'azione a perseguitare le contravvenzioni alle leggi sulla regalìa del tabacco, è, come in tutte le altre trasgressioni, pubblica, ed il modo di procedere è quello stesso stabilito dal Regolamento di procedura criminale per ogni altra violazione di legge.

Le specialità peraltro a questa materia relative sono:

[1] Detta legge art. 64.
[2] Detta legge art. 65.
[3] Detta legge art. 67.
[4] Detta legge art. 68.
[5] Detta legge art. 69.

1° Che la scusa dell'ignoranza solita ad affacciarsi in questa specie di trasgressioni non giova, salvo qualche raro caso, al materiale detentore o conduttore del tabacco di contrabbando, imperocchè in questa materia si presume di regola che il detentore, o vettore conosca il contenuto negli involucri che ritiene, o trasporta.[1]

2° Che l'azione rimane prescritta, se nel termine di quaranta giorni da quello della contravvenzione non siano stati esibiti, e ratificati i relativi processi verbali, e le denunzie con cui si dà moto all'azione stessa, e se nel termine di mesi tre successivi non sia stato notificato il decreto d'invio dell'imputato al pubblico giudizio; ed in mancanza del processo scritto non sia stata notificata la citazione al pubblico dibattimento coll'ordinanza relativa del Presidente del Tribunale di Prima Istanza, e respettivamente del Pretore.[2]

3° Che le perizie nelle cause di contrabbando di tabacco debbono esser commesse dai Tribunali competenti esclusivamente ai ministri delle fabbriche del tabacco di Firenze, o di Lucca.[3]

4° Che le materie di contrabbando, come sono il tabacco, gli ordinghi per macinarlo, pestarlo ec. appartengon sempre all'Azienda del tabacco, alla quale devono esser rimessi dai Tribunali subito che ne abbiano fatto uso per la prova della trasgressione nella compilazione del processo, e nel pubblico dibattimento.[4]

5° Che quando la regalìa è in appalto, può l'appaltatore transigere con i contravventori, e la sua quietanza pone fine al processo, purchè si tratti di semplice contrabbando non rivestito d'altra odiosa qualità.

Tranne peraltro i casi di flagranza, nei quali l'appaltatore può anche immediatamente transigere col trasgressore, in tutti gli altri casi non può la transazione aver luogo, ed essere efficace a troncare il corso dell'azione penale, se non dopo che dal Tribunale competente sia stato decretato l'invio degli incolpati al pubblico giudizio, o dopo che con ordinanza del Presidente sia stato destinato il giorno della pubblica discussione della causa, fino a che non abbia avuto luogo il pubblico dibattimento avanti il Tribunale medesimo.[5]

[1] *Corte di Cassazione*, anno 1851, I 265.
[2] Detta legge 18 luglio 1851 art. 72.
[3] Detta legge art. 73.
[4] Detta legge art. 74.
[5] Detta Legge, art. 78, 79.

6° Che sono permesse le perquisizioni domiciliari nell' interesse della regalia del Tabacco, nei modi ben inteso stabiliti dal Regolamento d' istruzione de' processi criminali de' 22 novembre 1849; [1] ma che rispetto ai bastimenti esistenti nel molo di Livorno, non sono in essi permesse le visite, e le perquisizioni senza la licenza di quel Governatore, ed in assenza, del primo Consigliere di Governo, da concedersi soltanto nel concorso di gravi sospetti a giudizio delle dette autorità governative. [2]

7° Che le botteghe dei rivenditori di Tabacco per l' art. 100 della Notificazione de' 19 novembre 1840, si considerano come luoghi pubblici, e rimangon perciò sempre aperte, ed espressamente sottoposte alla vigilanza degli agenti delle amministrazioni da cui rilevano, di modo che essi posson sempre accedervi, ed eseguirvi quei riscontri che credano convenienti nell' interesse della legge, e così nelle botteghe stesse, come nelle stanze contigue, e di comunicazione aperta ed immediata in quelle senza bisogno di speciale autorizzazione, ma con la presenza sempre di due testimoni; [3] e che finalmente

8° I ricevitori patentati possono esser convenuti coll' azione penale unitamente ai loro agenti, e preposti per le trasgressioni che questi abbiano commesse nell' esercizio della rivendita. Si applica peraltro una sola multa per tutti i trasgressori, ciascuno dei quali deve risponderne solidalmente, fermo stante anco in questo caso la perdita della patente. [4]

TITOLO TERZO.

REGALÌA DEL SALE.

688. Fra i diritti regali del Sovrano, sono i prodotti delle Saline, alla pari dei prodotti delle altre miniere per il *diritto sotterraneo* del principe, del quale parla lo Stryckio *de jure principis subterraneo.* [5]

[1] Nelle verificazioni delle trasgressioni alle leggi sulla regalia del Tabacco, le guardie di finanza, di ciò specialmente incaricate, ed i RR. gendarmi, non possono introdursi in case, officine, fabbriche, cortili interni e murati per eseguirvi perquisizioni senza essere accompagnati da un ufficiale di polizia giudiciaria. — Detto Regolam. d' Istr. art. 24.

[2] Detta Legge 18 luglio 1851, art. 81, 82.

[3] Regolam. de' 22 dicembre 1840, § 25. — II. Amministr. de' 31 gennaio 1842, § 7. — e OO. Amministr. de' 10 aprile 1843.

[4] Detta legge 18 luglio 1851, art. 67.

[5] Nei tempi antichissimi era a molte nazioni ignota questa pubblica ren-

Si esercita questo diritto di regalìa col proibire ai sudditi la fabbricazione del sale, la compra e introduzione nello Stato del sale forestiero, e col destinare al sale legittimamente fabbricato un prezzo determinato in proporzione ai bisogni della popolazione; sistema, che, come chiaramente si scorge, si risolve in una indiretta contribuzione.

689. La regalìa del Sale costituisce in Toscana una rendita assai ragguardevole per la pubblica finanza. Due sono quivi le specie di sale che si fabbricano: l'una minerale che si estrae dalle moie di Volterra; l'altra di sale marino, che si fabbrica alle saline di Portoferraio.

690. L'antica nostra legislazione contiene su tal materia, disposizioni esorbitantemente rigorose le quali dimostrano come nei passati secoli, non conosciuta, nè fatta distinzione fra delitto e trasgressione, si punissero azioni alla morale non repugnanti, dalla legge civile proibite soltanto per vedute di mera utilità, alla pari delle più atroci scelleraggini. [1]

dita. Ai tempi dei Troiani non usavasi sale, come avverte Omero nell' *Odissea* lib. 5, vers. 121, e referisce Sallustio *de bello jugur.* che l'uso di questa sostanza era ignota ai Numidi. — In progresso di tempo si conobbe questa regalìa dagli Ebrei come attesta il *lib.* 1 *dei Maccabei cap.* 10, da cui si rileva che essi pagavano il sale ai re di Siria, dal quale aggravio furono poi liberati da Demetrio; e si conobbe eziandio dai Greci, imperocchè si sa da *Atheneo lib.* 3., che Lisimaco la stabilì nella Frigia. Presso i Romani fu introdotta la regalìa del sale sotto il regno d'Anco Marzio, il quale secondo Tito Livio e Plinio, stabilì le saline presso la città d'Ostia, che appartenevano al patrimonio dei re, poi a quello della repubblica, e per ultimo a quello degli imperatori. Questa regalia fu soppressa in Roma dopo l'espulsione dei re, ma fu poi ristabilita sotto i censori Marco Livio detto perciò *Salinatore,* e Caio Claudio, come si legge appresso *Tito Livio lib.* 29, seguitato dal Burmann, *Dissertaz. de Vectigal. cap.* 6. — Di questa pubblica rendita fanno menzione la *L.* 17 *de verb. significat.* — la *L.* 11 *Cod. de Vectigal.* — la *L.* 1 *Dig. quod cuiuscumque univers.* — e la *L. mulier. Dig. de captivis et postlim.*, dalla quale ultima si rileva che ai lavori delle saline si condannavano le donne delinquenti.

Per quanto però il sale fosse appresso i Romani una regalìa, pure la sua fabbricazione era permessa a tutti; se non che i fabbricanti avevan l'obbligo di vendere al fisco il sale fabbricato, come dimostra una legge degli imperatori Onorio ed Arcadio che è la *L.* 11 *Cod. de Vectigal.*, e come anche si rileva dalla *L.* 3 *Cod. Theodos. de metallariis.* — Presso gli antichi Romani l'uso del sale era grandissimo, imperocchè praticavano essi di lavare gli infanti appena nati nell'acqua salata, condivano con questa sostanza i cadaveri per preservarli, e se ne servivano anche nei sacrifizii.

[1] Vedi *Sabell. praet. verb.* Sale.

Ma il granduca Pietro Leopoldo, questo celebre riformatore che tanto tesoro di sapienza e filosofia sparse nelle sue leggi immortali, abolì coll'art. 105 della non mai abbastanza celebrata legge de' 30 novembre 1786, tutte le pene contenute nelle leggi promulgate dai suoi predecessori in materia di contrabbando di sale, e con la successiva legge de' 3 marzo 1788, annullò tutte le altre leggi, ordini, motuproprii, rescritti, consuetudini, ed istruzioni su questa regalia fin allora in vigore.

691. Con quest'ultima legge, che è la legge organica sulla materia, fu dichiarata privativa della regia Azienda dei Sali di Toscana, la fabbricazione, contrattazione, e vendita d'ogni specie di sale o naturale, o fattizio, che in qualunque modo potesse servire per condimento del cibo agli uomini, o per la conservazione degli animali, eccettuata soltanto la fabbricazione dei sali delle moie di Volterra, che fu decretato doversi fino a nuov'ordine continuare ad eseguirsi per conto della comunità di Volterra, con che peraltro tutto il prodotto della fabbricazione senz'alcun riservo, venisse consegnato alla regia Azienda dei Sali pel prezzo fin allora stabilito, o che fosse per stabilirsi in appresso a misura delle circostanze. [1]

692. In forza di detta legge quindi è proibita a chicchessia la fabbricazione di sali delle specie suddette, come pure l'introduzione, ritenzione, contrattazione ed uso di qualunque specie di sali forestieri, [2] atti come sopra al condimento del cibo degli uomini, o alla conservazione degli animali; [3] e proibito è egualmente di prendere, trasportare, o ri-

[1] Detta Legge, art. 2.

[2] Nonostante questo assoluto e generale divieto, il Direttore della dogana di Livorno può in qualche caso permettere il travaso di qualche partita di sale forestiero nel molo di quel porto; come pure è permesso il trasporto, la introduzione, e la contrattazione all'ingrosso pell'estero del sale medesimo nei pubblici magazzini di quella città con che si osservino le regole e cautele dalla legge prescritte. Fuori di queste eccezioni il sale forestiero può essere arrestato in qualunque luogo del granducato, ancora che si ritrovi nella fascia del territorio riunito, interposta tra il confine e le dogane respettive, e in strade permesse, e con direzione non sospetta, e la pena è in tal caso di lire 10 per libbra fino a libbre dieci, e oltre questa quantità la pena è del doppio ossia di lire 20 per libbra, senza che il totale possa oltrepassare gli scudi 150. Notificaz. 20 aprile e 12 settembre 1842.

[3] *Art.* 3. — La stessa R. Azienda non può vendere per consumarsi nello Stato, salvo le eccezioni che appresso, altro sale fuori di quello fabbricato nelle saline di Volterra, o in quelle di Portoferraio. Detta legge art. 5.

tenere per qualunque uso l'acqua del mare, o altr' acqua o materia salifera esistente in qualunque parte o territorio del granducato, o che volesse introdursi di fuori del medesimo, quando da tali acque, o materie salifere possa estrarsi il sale pegli usi predetti. [1]

693. L'unica qualità di sale permessa in tutta l'estensione del granducato *escluse le isole*, è il *sale bianco di Volterra*, il prezzo del quale è stato dalla legge determinato in quattrini dodici per ogni libbra non compresa la tassa di beneficenza d'un quattrino per libbra che si percipe nelle città di Firenze, Livorno, Pisa, Siena e Pistoia a benefizio degli spedali, e luoghi pii. [2]

Quanto al *sale marino di Portoferraio*, lo spaccio del medesimo è dalla legge permesso unicamente per uso dei bagni, per le salate delle carni, e per la ricondizionatura del pesce. Il suo prezzo è uguale a quello del sale bianco di Volterra. [3] Esso però non può esser venduto liberamente al pubblico ma deve esser rilasciato dai RR. magazzini dell'Azienda del Sale nei casi, colle forme, e sotto le cautele dalle leggi ed ordini veglianti prescritte [4]

[1] *Art.* 4. — Le stesse materie salifere che si ricavan dal *salnitro*, e che contengono una quantità di sale marino superiore alle libbre 100, debbono dai fabbricanti esser consegnate ai magazzini dell'Azienda in sacchi sigillati, ed accompagnati dalla lettera o *fattura* denotante il peso lordo, e netto del genere per quindi ritrarne dall'Azienda stessa l'importare a ragione di lire 3 il cento delle libbre. Notificaz. 23 febbraio 1821.

[2] Legge 4 febbraio 1850, art. 9 e 10 e Notificaz. 14 gennaio 1851 art. 2. — Nella contrattazione del sale non può usarsi che il solo peso, esclusa ogni qualunque misura, come quella da cui non può costantemente ottenersi la medesima quantità di sale: e questo peso deve esser quello prescritto dalla legge degli 11 luglio 1782; in conseguenza di che deve vendersi a libbre composte di once dodici per ciascheduna libbra, e da questo peso prendersi regola per tutte le più piccole suddivisioni che esigesse la vendita a minuto. Legge 3 marzo 1788 art. 6.

[3] Legge 4 febbraio 1850 art. 13 e Notificaz. 14 gennaio 1851, art. 2. — Il prezzo del sale in grofi però per uso dei bagni è mantenuto in soldi uno e denari otto per libbra dall'art. 14 della suddetta legge del 4 febbraio 1850 — per il disposto dell'art. 3 della Notificaz. de' 14 gennaio suddetto riman fermo lo spaccio del sale marino (che in ordine all'art. 16 della Notificaz. dei 16 settembre 1815 si fa dai magazzini littoranei per le salate del pesce) al prezzo di grazia di lire trenta il migliaio alle persone, colle forme, e sotto le cautele prescritte dalle leggi ed ordini veglianti.

[4] Notificaz. 14 gennaio 1851, art. 2. — Il trasporto del sal bianco dalle

694. L'azienda eseguisce la vendita del sale per mezzo dei diversi magazzini istituiti nel granducato, [1] donde poi sono obbligati a levarlo per fornirne le loro botteghe i rivenditori patentati, i quali soltanto possono rivenderlo al minuto ai consumatori. [2]

695. La violazione delle leggi proteggenti una regalia assume ordinariamente il titolo speciale di *contrabbando*.

Per la patria legge de'2 settembre 1819 il contrabbando del sale si commette in tre modi: — 1° coll'introdurre nel granducato il sale forestiero, o col trasportare il *sale marino* dell'Isola dell'Elba nelle altre parti del granducato medesimo, o fabbricando privatamente del sale coll'uso di sostanze atte a produrre un tal genere; — 2° col ritenere nelle proprie case, magazzini, botteghe ec. le dette specie di sale proibito, qualunque sia l'uso che voglia farsene dal detentore; [3] — 3° col prendere, trasportare o ritenere per qualunque uso l'acqua del mare, o

saline di Volterra ai diversi magazzini, e il trasporto del sal marino dall'isola dell'Elba ai magazzini di Livorno, San Vincenzo, Castiglion della Pescaia, e Porto San Stefano, vien dato in appalto al miglior offerente, e mediante una garanzia che gli impresari debbon prestare per la osservanza dei patti, e delle cautele che esige il trasporto di questa regalia.

[1] I magazzini sono istituiti in Firenze, Livorno, Pisa, Empoli, Modigliana, Pistoia, Lucca, Viareggio, Pietrasanta, Grosseto, Piombino, Porto San Stefano, Massa-Marittima, Arezzo, Siena, Arcidosso, Montepulciano e Volterra.

[2] Ogni rivenditore o vettore che levi e quindi trasporti sale dai RR. Magazzini ha gli obblighi seguenti: 1° d'osservare esattamente tutte le formalità prescritte nella bulletta d'accompagnatura rilasciata dalla R. Azienda del Sale nell'atto della consegna del genere; — 2° di non percorrere altra strada che quella indicata nella bulletta; — 3° di esibire la bulletta stessa nel termine assegnatogli, e — 4° di presentare al luogo destinato per la rivendita la stessa qualità, e quantità di sale indicata nella bulletta, escluso ogni pretesto, ogni eccezione, salvi i casi fortuiti, o di forza maggiore, da giustificarsi innanzi ai Tribunali — Notificaz. 2 gennaio 1817 — la quale minaccia ai contravventori la pena di lire 75 per ciascun sacco di sale di libbre 160 — e del doppio dell'importare degli abbuoni, e in caso di recidiva, anco della perdita della patente.

[3] Non son compresi in questa disposizione gli abitanti di quelle comunità, alle quali è concessa per eccezione la ritenzione e l'uso di detto sale fornito loro dai RR. Magazzini, nè la disposizione stessa porta innovazione a ciò che i veglianti regolamenti dispongono in materia di sale a riguardo dei bastimenti esistenti nei porti o scali del granducato. Detta legge 2 settembre 1819, art. 2.

altr'acqua, o materia salifera esistente in qualunque parte, o terrritorio del granducato, o che volesse introdursi di fuori del medesimo, quando da tali acque possa estrarsi il sale. [1]

696. Il contrabbando del sale è *semplice, qualificato*, e *per impresa*.

Dicesi contrabbando *semplice* quello che non è rivestito da alcuna circostanza aggravante: — chiamasi *qualificato* quello che vien commesso a mano armata, o in truppa, o con l'uso di violenza o resistenza alla forza pubblica: [2] — si considera finalmente contrabbando commesso *per impresa* l'introduzione fatta da una o più persone del sale proibito, come pure la fabbricazione d'un tal genere in una quantità superiore alle libbre mille. [3]

CONTRABBANDO SEMPLICE.

Introduzione di Sale forestiero. — Fabbricazione privata di Sale.

697. L'introduttore. o fabbricatore semplice del sale, quando la quantità introdotta non ecceda le libbre dieci è sottoposto ad una multa di scudi tre per ciascheduna libbra; [4] eccedendo la detta quantità, soggiace al doppio di detta multa, ossia di scudi sei per ogni libbra, purchè in tutto non oltrepassi la somma di scudi trecento. Se il trasgressore è forestiero, egli va anche soggetto alla pena accessoria dell'esilio dal granducato per un tempo non maggiore di tre anni, con la comminazione d'un anno di reclusione nella casa de' lavori forzati, non osservando. [5]

Detenzione di sale proibito.

698. Il detentore del sale proibito, quando non sia la persona

[1] Detta Legge, art. 1, 2 e 3. — Se per altro le dette acque, e materie salifere dovessero adoperarsi per medicina, o per qualsivoglia altro uso permesso, dovrà ottenersene la licenza dal direttore delle respettive dogane, il quale, previe le debite informazioni e cognizioni di causa, la rilascerà in iscritto al richiedente. Detto art. 3.

[2] Legge 30 novembre 1786, art. 105 e Notificaz. 2 settembre 1819, art. 6.

[3] Detta Notificaz. 2 settembre 1819, art. 7.

[4] In materia di semplici contrabbandi di sale, per le frazioni al di sotto della libbra non vi è pena, come vi è per il tabacco. *Cassaz.* 1843, part. 1, col. 553.

[5] Notificaz. 2 settembre 1819, art. 14, 15; e 19 novembre 1839, art. 10.

stessa che ne ha fatta l'introduzione, o la fabbricazione, soggiace alla metà delle multe comminate come sopra all'introduttore, o fabbricatore, con che il totale della pena non oltrepassi gli scudi centocinquanta. [1]

Detenzione d'acqua marina, o d'altra acqua o sostanza salifera.

699. Il detentore di acque, o di altra sostanza salifera, mancante della permissione del Direttore delle Dogane, è considerato alla pari dell'introduttore del sale proibito, e soggiace perciò alla multa di scudi tre per ogni libbra di sale, che sarà giudicato da una perizia potere esser prodotto dall'acqua, o sostanze predette, state ritrovate presso di lui. [2]

CONTRABBANDO QUALIFICATO.

700. Il contrabbando qualificato è previsto e punito dall'art. 105 della Legge de' 30 novembre 1786, in questa parte confermata dall'articolo 25 della Notificazione de' 2 settembre 1819. — Il detto art. 105 è così concepito: « Se gli introduttori del sale forestiero verranno armati o in truppa, o useranno violenza per introdurre, o smerciare, o lasciare sale di contrabbando, incorreranno nella pena dei pubblici lavori per quel tempo che parrà al retto arbitrio del giudice. »

Avendo il Decreto governativo de' 4 marzo 1849, confermato dal

[1] Notificaz. 2 settembre 1819, art. 16 — 19 novembre 1839, art. 10. — Prescrivendo la legge una pena maggiore all'introduttore di quella che stabilisce pel detentore, giova qui d'avvertire che per introduttore si intende propriamente colui soltanto, il quale trasporta il sale dall'estero stato nel granducato per quivi smerciarlo, e farvi così quel guadagno che è privativo della R. Amministrazione, ma non già chi lo introduce per proprio uso e consumo, riguardandosi questi agli effetti penali nel semplice aspetto di detentore, giusta le infinite decisioni conformi dei Tribunali nostri. *Poggi*, Trattato inedito sulle trasgressioni.

[2] Notificaz. 2 settembre 1819, art. 17. — Coloro ai quali vien concesso il sale marino a prezzi di grazia per uso delle loro fabbriche o del loro commercio, estraendo il detto sale dai Magazzini RR. destinati a conservarlo, se ne faranno rilasciare dai respettivi Soprintendenti un certificato che ne dichiari la qualità, e quantità, e l'uso a cui vuol destinarsi. Qualora essi vengano arrestati col sale sprovvisti d'un simile certificato, dovranno esser processati e puniti come colpevoli di contrabbando. Detta Legge 2 settembre 1819, art. 4.

Digitized by Google

Sovrano decreto del 5 maggio successivo, abolita la pena dei pubblici lavori, e sostituita ad essa pei due primi gradi la reclusione nella casa di forza, per gli altri l'ergastolo, la pena di questo contrabbando è oggi o l'una o l'altra di quest'ultime nei respettivi gradi a seconda della maggiore o minor gravità del medesimo.

CONTRABBANDO PER IMPRESA

701. Gli introduttori o fabbricatori del sale *per impresa* soggiacciono, essendo statisti, alla pena della reclusione nella casa di forza da sei mesi ad un anno: essendo forestieri, soggiacciono alla pena medesima, e più alla pena accessoria dell'esilio perpetuo dal granducato con la comminazione, non obbedendo, di tre anni di servizio ai pubblici lavori (oggi, reclusione nella casa di forza per mesi quaranta).

La recidiva peraltro per gli introduttori o fabbricatori *per impresa*, che abbiano la qualità di sudditi è punita con la reclusione nella casa di forza da uno a tre anni ad arbitrio del Giudice: quanto ai forestieri, rapporto ai quali la recidiva nel contrabbando per impresa porta seco ancora l'infrazione dell'esilio perpetuo nel quale debbono essere stati precedentemente condannati, la pena è di cinque anni di servizio ai pubblici lavori (oggi reclusione in casa di forza per cinquantasei mesi); e più la reincidenza nella pena accessoria dell'esilio perpetuo già decretato contro di essi. [1]

702. È da avvertirsi che in tutti i casi sopra enumerati le multe si raddoppiano in caso di recidiva, [2] e che oltre le pene designate, ha luogo pur anche la perdita del sale, e delle bestie, carri, navigli, ed altri istrumenti nei quali fosse contenuto, o su i quali fosse caricato il sale medesimo: e la perdita di dette bestie ed istrumenti da trasporto ha sempre irremissibilmente luogo, ancorchè non appartengano al contravventore, ed ancorchè il padrone di essi alleghi la sua buona fede, e l'ignoranza

[1] Legge 2 settembre 1819, art. 21, 22 e 23. — I detentori poi che saranno stati di concerto con gli introduttori o fabbricatori del sale precedentemente alla introduzione, o fabbricazione, son puniti colla stessa pena che quelli, tanto se l'introduzione o fabbricazione sia stata *semplice*, quanto se sia stata *per impresa*; purchè peraltro in quest'ultimo caso i detentori medesimi abbiano profittato d'una quantità superiore a libbre mille di sale. Detta Legge, art. 24.

[2] Detta Notificaz. 2 settembre 1819, art. 20.

della qualità delle merci caricate sopra i medesimi. In questo caso peraltro può il padrone suddetto sperimentare in giudizio civile le suo ragioni contro i caricatori, per ottenerne la conveniente indennizzazione. [1]

ALTRE DIVERSE PENALI DISPOSIZIONI.

Smercio di materie salifere ricavate dalla fabbricazione del salnitro.

703. I fabbricanti di salnitro che smerciano le materie salifere ricavate dalla fabbricazione del medesimo, soggiacciono alle stesse pene prescritte come sopra contro gli introduttori, e fabbricatori semplici del sale; [2] ferma stante la pena della recidiva, [3] ed esclusa la pena accessoria dell'esilio dal granducato per i fabbricanti di salnitro forestieri quando abbiano fabbrica in Toscana. [4]

I fabbricanti stessi che ritengono le materie medesime in quantità superiore alle libbre cento senza farne la prescritta consegna ai magazzini della R. Azienda del Sale, [5] soggiacciono alla pena della perdita del genere, e d'una multa di scudi dieci per ogni cento libbre del genere stesso ritenuto in contravvenzione, la qual multa si duplica in caso di recidiva. [6]

E coloro che hanno fatto acquisto delle mentovate materie salifere dai fabbricanti suddetti vanno soggetti alle pene minacciate ai semplici detentori di sale proibito. [7]

Contrattazione di sale benchè non proibito tra privato e privato.

704. Ogni contrattazione tra privato e privato del sale, benchè fabbricato legittimamente in Toscana, è proibita dall'art. 105 della Legge de'30 novembre 1786, confermato dall'art. 26 della posteriore Notificazione de'2 settembre 1819, ed è punita con una multa di trenta scudi per ciascheduna contrattazione.

[1] Detta Notificaz. 2 settembre 1819, art. 28, 29.
[2] V. qui addietro § 697.
[3] V. § 702.
[4] Notificaz. 23 febbraio 1821.
[5] V. la nota 1 a pag. 320.
[6] Detta Notificaz. 23 febbraio 1821.
[7] V. qui addietro il § 698 — Detta Notificaz. 23 febbraio 1821.

Rivenditori, e vettori di sale. — Alterazione del peso, e del prezzo del medesimo.

705. I rivenditori, e vettori di sale, che levando il genere dai RR. Magazzini per portarsi al luogo della rivendita, non ve lo portino di fatti, si presume che lo abbiano smerciato durante il tragitto, e soggiacciono quindi alla pena delle contrattazioni del sale passate fra privato e privato come nel § precedente; e più in caso di recidiva, alla perdita della patente; [1] e ciò fermo stante il disposto della Notificazione del 2 gennaio 1817, [2] e le pene dalla medesima comminate contro i rivenditori e vettori del sale che trasgrediscono alle di lei prescrizioni. [3]

706. L'alterare poi o variare in qualunque maniera e sotto qualsiasi pretesto e titolo il peso e il prezzo del sale, costituisce trasgressione minacciata per la prima volta della pena di scudi venti per ciascheduna vendita di qualunque anco modica quantità, oltre la restituzione al compratore del percetto al di là del prezzo come sopra determinato; e i recidivi, oltre la multa, soggiacciono all'inabilitazione per tre anni ad esercitare la detta rivendita, con la comminazione di tre mesi di carcere in caso d'inosservanza. [4]

707. L'azione a perseguitare le contravvenzioni alle leggi sulla regalìa del sale è pubblica, come in tutte le trasgressioni, e sono a questa materia applicabili tutte le cose da noi già dette quanto alla regalìa del tabacco, per ciò che concerne le perquisizioni, [5] le botteghe dei rivenditori dove si eseguisce la rivendita del sale, [6] il loro diritto agli ar-

[1] E trattandosi di sale estratto dai magazzini delle città di Firenze, Pisa, Livorno, Siena e Pistoia per una rivendita foranea, oltre la pena suddetta, i trasgressori vanno sottoposti eziandio al pagamento della differenza di prezzo nel genere dalla città medesima alle campagne, cioè denari quattro la libbra. Ordine Sovrano del 6 giugno 1828.

[2] V. la nota 2 a pag. 321.

[3] Notificaz. 2 settembre 1819, art. 27.

[4] Notificaz. 23 ottobre 1818. — La qual legge, a prevenire qualunque equivoco o frode a danno del pubblico, impone che nella rivendita di sale e tabacco sia tenuto visibilmente affisso un cartello in stampa da rilasciarsi dall'Azienda esprimente il prezzo legale di questo genere.

[5] V. qui addietro § 687 n° 6.

[6] V. lo stesso § n° 7.

resti e denunzia dei contrabbandi, [1] e finalmente la loro responsabilità per le trasgressioni commesse dai loro sottoposti, o rappresentanti. [2]

TITOLO QUARTO.

REGALÌA DELLE CARTE DA GIUOCO.

708. Costituisce in Toscana un diritto di regalìa anche la fabbricazione e lo smercio delle carte da giuoco. La legge normale sulla materia tutt'oggi in vigore è del 25 agosto 1816; la qual legge, dopo aver prescritta la qualità della carta, le regole da seguirsi, e le condizioni da osservarsi per la fabbricazione e stampa delle carte da giuoco di qualunque specie, scende a disporre:

1° Che la *fabbricazione* delle carte stesse per conto dello Stato non è permessa in Toscana che nella sola città di Firenze a quegli individui, ai quali sia stata accordata la relativa patente. [3]

Ciascuno di questi fabbricanti non può avere più d'una sola officina, o fabbrica a cui deve personalmente assistere, ed essere a tutti gli effetti riconosciuto come il solo capo, e responsabile dell'andamento di essa, dovendo sottoporsi, nell'atto di ricevere la patente, ai regolamenti e sistemi stabiliti per la manutensione delle fabbriche stesse, per garantire l'interesse del R. Erario dalle frodi e contravvenzioni che potessero commettersi. [4]

2° Che ogni mazzo di carte deve essere bollato a nero con l'impronta destinata a tale oggetto, la quale è apposta nelle minchiate sulla carta del XXX, nelle altre, sul Fante di picche. [5]

[1] V. § 676.

[2] V. § 687, n° 8.

[3] *Art.* 10. — Per grazia speciale è stato conservato ad un fabbricatore nella città di Lucca il privilegio che aveva sotto il cessato dominio di fabbricar carte da giuoco, nei modi però, colle regole, e sotto le condizioni imposte e prescritte dalla legge suddetta.

[4] Detto art. 10.

[5] *Art.* 2. — Il quale dichiara altresì che la tassa per l'impressione di questo bollo è di soldi dieci per le carte piccole tanto basse, che da picchetto, ed è di soldi trediei e denari quattro per le stesse carte grandi, e per le minchiate: la qual tassa si esige per ciascun mazzo di carte nella sua integrità, cioè di carte 40 per ciascun mazzo di carte basse; di 52 per quelle di picchetto; e di 97 per le minchiate.

3° Che ciascun mazzo di carte di qualunque specie, dopo che abbia ricevuta la formalità del bollo, deve essere involto alla presenza dei ministri a ciò destinati, in un foglio contenente al di fuori l'indicazione del nome e cognome del fabbricante, il luogo di sua fabbrica, la sua insegna, e la firma del medesimo, e legato con uno spaghetto. [1] Un campione di tali involti deve esser depositato al magazziniere generale del Bollo, restando inibito ai fabbricanti di cangiar la forma degli involti stessi senza preventiva annuenza dell'Amministrazione, e senza aver depositato come sopra, i campioni degli involti da sostituirsi. Son reputati falsi tutti gli involti non conformi ai campioni depositati, o che fossero trovati nell'officine di altri fabbricanti, da quello in fuori di cui portano il nome, e la cifra. [2]

4° Che è vietato in ogni parte dello Stato l'*uso*, la *ritenzione*, e il *trasporto* delle carte da giuoco che non siano formate di carta figurata, e filogranata di privativa dell'Amministrazione, e bollate come sopra; e vietata è eziandio la *introduzione* d'ogni sorta di carte forestiere, [3] anche per semplice transito, a meno che non si osservino tutte le regole e norme che le leggi prescrivono in materia di spedizioni di passo, e sempre che, percorrendo luoghi staccati dal territorio riunito, si presentino le carte nei respettivi tribunali per esservi munite della necessaria licenza onde da detti luoghi transitare verso lo Stato estero, o introdursi nel territorio riunito per semplice transito. [4]

5° Che la vendita o rivendita tanto all'ingrosso che in dettaglio delle carte da giuoco, essendo affidata unicamente ai fabbricanti suddetti, ai ministri esattori del Registro, ed ai rivenditori patentati, rimane

[1] L'art. 7 di detta legge prescriveva che ogni mazzo di carte dovesse esser sigillato. La legge 4 dicembre volle sostituito al sigillo un semplice spaghetto per dar comodo ai compratori di riscontrare le carte prima di comprarle onde accertarsi che non contengano imperfezioni o difetti.

[2] Detta legge 25 agosto 1816 — art. 7.

[3] Un eccezione è da farsi quanto alla città di Livorno, dove è permessa una fabbrica di carte per l'estero, sottoposta però a regole e discipline particolari. Alla condizionatura e spedizione di colli assiste il ministro esattore del Registro, che li munisce del sigillo dell'amministrazione: l'uffizio doganale della bocca del Porto ne certifica l'uscita per l'estero. — Ordini sovrani del 5 aprile 1819, e relative istruzioni.

[4] Detta legge normale art. 8 e 9. In ambidue questi casi i relativi recapiti debbono indicare la esatta qualità, e quantità dei giuochi o mazzi di carte che si vogliono introdurre per semplice transito. Detto art. 8.

interdetta a tutti gli altri individui di qualunque classe o professione;[1] e finalmente

6° Che tanto agli individui come sopra autorizzati alla vendita, o rivendita delle carte da giuoco, quanto a tutti gli altri, resta sempre vietato di vender carte da giuoco già usate, e non munite dell'involto con spaghetto come sopra prescritto.[2]

709. Per il disposto dell'art. 13 della detta legge normale de' 25 agosto 1816 le trasgressioni in materia di questa regalìa si puniscono nel modo seguente:

Le contravvenzioni alle regole, obblighi, e condizioni che la legge impone ai fabbricanti circa la qualità della carta da usarsi nella fabbricazione delle diverse specie di carte da giuoco, sottopongono i medesimi ad una multa di lire dieci per ogni mazzo di carte fabbricate con carta diversa da quella dalla legge prescritta.[3]

Le trasgressioni alle disposizioni sopra contemplate ai Numeri 1, 5 e 6, son punite, nei primi due casi con una multa di lire cento, nel terzo con una multa di lire trenta per ciascuna contravvenzione, oltre la perdita delle carte che saranno trovate presso i contravventori.[4]

L'omissione di qualunque delle cautele contemplate al N° 3 fa soggiacere ad una multa di lire cinque per ogni mazzo di carte trovate in contravvenzione: e finalmente

L'infrazione di quanto è prescritto circa l'uso, la ritenzione, e trasporto delle carte da giuoco non bollate ec., come pure quanto all'introduzione anche per semplice transito delle carte forestiere senza le formalità volute dalla legge, come è stato detto al N° 4, è punita con una multa di lire venticinque per ogni giuoco o mazzo di carte non bollate ec. nella prima contravvenzione, e di lire cinquanta similmente

[1] Detta legge, art. 11.

[2] Detta legge, art. 12.

[3] L'infrazione però di quanto la legge dispone relativamente alla carta da usarsi nella superficie esterna delle carte da giuoco (che deve essere bianca, o leggermente punteggiata) e relativamente alla proibizione di orli o rimbocchi del foglio superiore sul disotto delle carte tanto da picchetto che basse, è punita con la multa di lire 5 per ogni mazzo di carte — detto art. 13.

[4] La pena della perdita delle carte da giuoco, oltre alla multa di lire cento comminata come sopra a coloro che non patentati rivendono le carte da giuoco, non può pronunziarsi quando le carte stesse son passate nel compratore, ed a carico di quest'ultimo. *Cassaz.* Annali 1840, p. 1 col. 274.

per ogni giuoco, o mazzo di carte in qualunque ulteriore recidiva, oltre la perdita, tanto nella prima, che nelle ulteriori trasgressioni delle carte suddette non bollate ec., o forestiere, qualora siano trovate. [1]

710. Le multe tutte come sopra minacciate alle trasgressioni di che si tratta si duplicano sempre tanto nei casi di prima che di ulteriori recidive, con che però non eccedano la somma di lire cento cinquanta per le prime, e di trecento per le ulteriori contravvenzioni, eccettuate però le trasgressioni relative all'uso, ritenzione, e trasporto di carte non bollate ec., e all'introduzione di carte forestiere contemplate di sopra sotto N° 4, nelle quali la multa può estendersi fino a lire dugento cinquanta nelle prime, ed a lire cinquecento nelle contravvenzioni ulteriori. [2]

711. Le multe stesse poi, tanto pei casi di prime contravvenzioni che di recidive si raddoppiano tutte le volte che i contravventori siano gli stessi fabbricanti di carte da giuoco riconosciuti dall'Amministrazione, o siano ministri esattori del Registro, o rivenditori patentati, i quali inoltre, dopo la seconda recidiva, vanno soggetti alla perpetua inabilitazione all'esercizio della professione o impiego respettivo, trattandosi di fabbricanti o ministri esattori, e alla vendita o rivendita delle carte, se si tratti d'altri individui alla medesima autorizzati. [3]

712. La stessa legge prevede eziandio il caso della falsificazione del bollo, e della filograna delle carte da giuoco, come pure la fabbricazione di forme, o stampe per la carta figurata, e sottopone i falsificatori e fabbricatori suddetti ad una multa graduabile a norma dei diversi casi e delle circostanze dalle lire dugento alle lire mille, ferma stante la pena del falso dalla legge penale stabilita; estendendo le dette pene ai complici di tali falsificazioni, come pure a tutti quelli che in qualunque modo prestassero la loro opera, aiuto, o consiglio ad alcuno di tali delitti, o ne commettessero ad altri l'esecuzione, e a quelli finalmente che ritenessero, vendessero, o in qualunque modo distribuissero tanto

[1] Trattandosi d'introduzione di carte forestiere anche per semplice transito, non è ammissibile a favore dell'introduttore, o anche del semplice portatore la scusa di averne ignorato l'esistenza negli involti, balle, o casse, nelle quali potessero esser rinchiuse o promiscuate con altre merci. Detto art. 13.

[2] Della legge, art. 13.

[3] Detta legge, art. 14. — I fabbricanti, ministri esattori, e venditori, o rivenditori patentati sono altresì responsabili in proprio delle contravvenzioni che si commettessero dai loro garzoni, aiuti, o altri dipendenti, salva la rivalsa a loro favore contro i medesimi in tutti i casi di ragione — detto art.

le carte bollate con bollo falso, quanto quello fabbricate con carta filogranata o figurata falsificata, ed anche la sola carta suddetta falsa, benchè non lavorata, nè ridotta in carta da giuoco. [1]

713. Ad esaurire il presente argomento resta di avvertire che trattandosi di mazzo incompleto di carte sembrerebbe non potersi far luogo all'applicazione della legge sopra trascritta, la quale nelle penali sue disposizioni contempla il mazzo intiero.

Siffatta opinione sarebbe conforme alle regole d'un'antica patria Giurisprudenza, [2] e alla sentenza d'un celebre criminalista toscano. [3]

TITOLO QUINTO.

BOLLO E REGISTRO.

714. I diritti del Bollo e del Registro costituiscono essi pure in Toscana una ragguardevole entrata pubblica. Le varie o molteplici leggi, ordini, circolari e istruzioni su questo ramo di contribuzione indiretta in più tempi pubblicate furono tutte riformate, e riunite nelle recenti leggi de' 25 gennaio, e 23 febbraio 1851, la prima delle quali il Registro, l'altra il Bollo più particolarmente contempla.

Bollo.

715. La formalità del bollo trae la sua origine dai Romani, presso i quali fu introdotta per prevenire le falsificazioni che potevano aver luogo negli atti che rogavansi giornalmente dai notari. È noto che Giustiniano con la sua Novella 44 ordinò che gli originali di quegli atti non

[1] Art. 15. — E il successivo art. 16 dichiara doversi reputare fabbricatori e detentori di forme false, e puniti come tali, anco i fabbricanti patentati presso i quali venissero trovate forme o altri arnesi atti alla stampa delle figure delle carte da giuoco.

[2] Vedi *Sabelli* — pract. verb. carte N° 2.

[3] *Poggi* — Trattato inedito delle trasgressioni — il quale a questo punto così lasciò scritto: « trattandosi di assortimento imperfetto, e di carte abbandonate, ove in specie mancasse quella destinata pel bollo dalla legge, non vi sarebbe luogo a procedere, a meno che l'arresto non seguisse nell'atto del giuoco, perocchè allora stando in opposizione col fatto, si sosterrebbe la criminale procedura. »

si scrivessero se non in carta, in cima alla quale fosse segnato il nome dell'intendente di finanze allora in carica, e l'epoca della fabbricazione del foglio.

Da varii secoli la formalità del bollo era in uso in Spagna, in Olanda, in Alemagna, nell'Isole britanniche, e in Italia. In Toscana fu introdotta soltanto nel 1645 con la legge de' 5 gennaio dal Granduca Ferdinando II il quale, nella veduta d'aumentare le pubbliche entrate, ordinò che si facesse uso di carta bollata per distendere atti pubblici, sotto pena di scudi cinquanta a tutti i notai, ministri, attuarii ec., che avessero in ciò trasgredito, e dell'invalidità degli atti medesimi distesi in carta non bollata, e della loro inidoneità ad essere esibiti in giudizio.

716. Per la rammentata patria legge de' 23 febbraio 1851 oggi fra noi in vigore, la tassa del bollo colpisce tutte indistintamente le carte destinate per gli atti pubblici e giudiziarii, per le scritture di qualsivoglia natura, che debbono o possono formar titolo, essere presentate in giudizio e farvi fede, o altrimenti adoperarsi in un uso legale, e per gli altri scritti, stampe, e registri non eccettuati dalla legge. [1]

[1] Art. 1. — Le sole esenzioni dalla tassa del bollo che la legge ammette sono a forma degli art. 36 e 37 a riguardo dei seguenti atti, scritti ec.

a) Gli atti tutti che direttamente emanano dalla Sovrana Autorità, come pure i registri, protocolli, decreti, rescritti, ordinanze, credenziali, partecipazioni, e qualunque atto, niuno eccettuato, che venga spedito per mezzo dei RR. Ministeri.

b) Le rappresentanze e partecipazioni delle RR. e pubbliche Amministrazioni e Dipartimenti, come pure le partecipazioni, e comunicazioni che tra dette Amministrazioni, e Dipartimenti abbiano luogo.

c) I Pagherò della R. Zecca.

d) I giornali puramente scientifici, e letterarii, o altri fogli periodici, i quali trattano unicamente di oggetti relativi alle scienze, lettere, ed arti.

e) Gli atti dei processi criminali, e di polizia giudiziaria ed amministrativa, come pure i documenti che in essi si producono.

f) Le sentenze, ed ordinanze di qualsivoglia magistrato, tribunale, e giudice in materia criminale.

g) Le requisitorie, e le conclusioni del pubblico ministero.

h) I libri, registri, quaderni, e tutti gli altri fogli originali qualunque, che concernano i conteggi, saldi, le stime, e simili interessi fra i padroni, ed i loro coloni, ed agenti in rapporto alla colonia, e sue dipendenze. Da detti libri potrà estrarsi copia in carta libera di qualunque partita, e qualora tali copie debbano essere autenticate con la firma notariale, o prodotte in giudizio, dovranno esser bollate, o viste per bollo senza pagamento di tassa, prima della loro recognizione, o produzione.

717. Due sono i bolli: uno *ordinario*, di cui vengono munite tutte le carte che si fabbricano, e si distribuiscono a cura dell'amministrazione del Registro; l'altro *straordinario* che si appone dagli officiali a ciò destinati sulle carte precedentemente non bollate. [1] — Ambidue detti bolli, salve le specialità di che in appresso, si uniformano in quanto all'impronta, e danno luogo alla percezione della medesima tassa. [2]

718. Il bollo tanto ordinario, che straordinario è di due specie: *fisso* in relazione alla varia dimensione della carta, e *proporzionale* secondo le somme. — Al bollo proporzionale son soggette le obbligazioni

i) I registri dei Tribunali, in cui sono descritti i minori, e sottoposti, e riportate le deliberazioni, e decreti che li riguardano.

k) I processi verbali delle adunanze dei consigli di famiglia, e le loro omologazioni.

l) I ricorsi che dalle deliberazioni dei consigli di famiglia e dalla loro omologazione vengano esibiti avanti i Tribunali superiori, ed i decreti con cui vengono risoluti.

m) I decreti d'associazione, reclusione, e liberazione dei dementi e maniaci.

n) Le cartelle di dote degli Stabilimenti di pubblica beneficenza.

o) I reclami ed istanze ai Municipii, ed altre autorità competenti sul reparto della tassa di famiglia, o altre pubbliche imposte.

p) Le ricevute d'ogni sorta finchè non debba farsene uso legale.

q) Gli attestati dei parrochi, e le fedi di miserabilità e di povertà rilasciate da qualunque Autorità.

r) Le notificazioni ed editti emanati dalle RR. e pubbliche Autorità.

s) Gli avvisi, e inviti sacri.

t) Gli avvisi, ed annunzii di nascita, matrimonii, e morti.

u) Gli atti delle visite dei fiumi, e fossi rappresentati da deputazioni, il relativo rapporto degli ingegneri, e gli avvisi ai possessori limitrofi per i lavori da eseguirsi in conseguenza delle dette visite.

v) Le suppliche e memoriali.

x) Gli atti fatti avanti la Corte de' Conti ed il Consiglio di Stato, ed i decreti proferiti sì dall'una, che dall'altro.

z) I libretti della Cassa di Risparmio.

[1] Art. 2. — Il quale dispone eziandio che al bollo straordinario in certi casi si supplisce col *visto per bollo*, e che tanto il bollo straordinario, che il visto per bollo fanno le veci del bollo ordinario in quelle carte in cui la legge permette d'usarli.

[2] Art. 3.

di somme, e gli effetti di commercio: tutti gli altri atti, e scritture son soggette al bollo fisso.[1]

719. La vendita della carta bollata si eseguisce dai ministri esattori del Registro, e da quei rivenditori che vengono autorizzati dal direttore generale dell'amministrazione.[2]

720. La carta che si fabbrica a cura dell'Amministrazione a seconda delle diverse sue dimensioni[3] è detta

Gran registro[4]
Grande
Media
Piccola[5]

721. La carta sottoposta a tassa proporzionale è uguale in dimensione a quella detta piccola, ed è impressa da due bolli, nel primo dei quali è scritto *carta graduale,*[6] e nel secondo si contiene la indicazione, non tanto della somma per la quale è ciascun foglio destinato, quanto ancora quella della tassa che pel foglio medesimo è dovuta.[7]

722. La tassa di ciascun bollo ordinario compreso il prezzo della carta somministrata dall'Amministrazione è stabilita come segue:[8]

TASSA DI DIMENSIONE.

1. Carta di gran registro	Lire	—	13.	4.
2. Detta a foglio aperto	»	1.	—	—
3. Detta tagliata per metà a foglio aperto.	»	—	10.	—
4. Carta grande	»	—	16.	8.
5. Carta media	»	—	13.	4.

[1] Art. 4.

[2] Art. 5.

[3] Ogni dimensione ha un'impronta particolare di bollo, colla indicazione della tassa imposta per il medesimo. Art. 7.

[4] La carta detta *gran registro* si suddivide in mezzi fogli. Art. 6.

[5] La carta detta *piccola* si suddivide in mezzi fogli, e in quarti di foglio tagliato per il largo.

[6] L'amministrazione del Registro eseguisce la vendita anche dei quarti di foglio di detta carta graduale tagliata longitudinalmente, da adoprarsi per le cambiali, ed altri effetti di commercio, ed essi pure vengono marcati con i due bolli che sopra. Art. 9.

[7] Art. 8.

[8] Vedi art. 10.

6. Carta piccola	»	—	10.	—
7. Detta tagliata per metà	»	—	5.	—
8. Quarto di foglio della medesima tagliato per il largo	»	—	1.	8.

TASSA PROPORZIONALE.

Obbligazioni, e recapiti di commercio.

9. Da una a mille lire	Lire	—	10.	—
10. Da 1000 a 2000	»	—	13.	4.
11. Da 2000 a 3000	»	—	16.	8.
12. Da 3000 a 4000	»	1.	—	—
13. Da 4000 a 5000	»	1.	3.	4.
14. Da 5000 a 6000	»	1.	6.	8.
15. Da 6000 a 7000	»	1.	10.	—
16. Da 7000 a 8000	»	1.	13.	4.
17. Da 8000 a 9000	»	1.	16.	8.
18. Da 9000 a 10,000.	»	2.	—	—
19. Da 10,000 fino a qualunque somma.	»	4.	—	—

723. Due si disse essere i bolli: uno *ordinario,* l'altro *straordinario,* al quale ultimo in certi casi si supplisce col *visto per bollo.*[1] V'ha però un altro bollo detto *straordinario speciale,* e questo è suddiviso come appresso:

1.	Lire	—	—	4.
2.	»	—	—	8.
3.	»	—	1.	—
4.	»	—	2.	—
5.	»	—	3.	4.
6.	»	—	5.	—
7.	»	2.	—	—[2]

APPOSIZIONE DEI DIVERSI BOLLI.

Bollo ordinario.

724. Il bollo ordinario si appone superiormente nella parte sini-

[1] Vedi qui addietro § 717 e la nota relativa.
[2] Art. 14.

stra tanto per le carte non graduali, che per le graduali. A quest' ultime, sotto il bollo in cui è scritto, *carta graduale*, si appone l' altro esprimente la somma a cui il foglio è destinato, e la tassa che pel medesimo è dovuta. [1]

Bollo straordinario.

725. La carta sulla quale deve apporsi il bollo straordinario si fornisce da quelli ai quali occorre farne uso. [2] — Il bollo stesso, tanto nelle carte non graduali, che nelle graduali è lo stesso che il bollo ordinario, e si appone nella parte destra superiore. [3] — La menzione del *visto per bollo* si fa nel luogo più prossimo a quello in cui si appone il bollo ordinario. [4]

Bollo straordinario speciale.

726. Per il bollo straordinario speciale vi sono bolli distinti, e corrispondenti alle diverse tasse del medesimo; ed anche questi bolli, esprimenti la tassa per essi dovuta, sono apposti nella parte destra superiore del foglio. [5]

APPLICAZIONE DELLE TASSE.

Bollo ordinario.

727. La carta di *gran registro* a soldi tredici e denari quattro per ciascun foglio si impiega esclusivamente

[1] Art. 15, § 1.

[2] Art. 11. — Questo bollo in Firenze ed in Livorno è impresso negli Uffizii del Bollo straordinario ivi esistenti. In tutti gli altri luoghi nei quali esiste un Uffizio di Registro, il ministro esattore supplisce al bollo straordinario col mezzo del *visto per bollo*. Art. 12.

[3] Art. 15, § 2. — Le carte che si bollano col bollo straordinario di dimensione pagano quella medesima tassa corrispondente alla loro altezza e larghezza che pagasi per le carte della stessa specie spacciate dall' amministrazione del Registro, avvertendo che quando la detta altezza e larghezza supera quella del foglio, o mezzo foglio di minor dimensione, paga la tassa del bollo della dimensione prossimamente maggiore; superando poi quella della massima dimensione, la tassa non può avere accrescimento. Le carte soggette al bollo proporzionale, bollandosi allo straordinario, pagano la stessa tassa che pel bollo ordinario a proporzione delle somme che contengono. Art. 13.

[4] Art. 15, § 4.

[5] Art. 15, § 3.

a) Per i libri e registri dei mercanti, e delle società commerciali, e industriali, e per i dazzaioli.

b) Per i libri e registri dei Tribunali secolari ed ecclesiastici, che si riferiscono alla loro gestione. [1]

728. Il *foglio aperto di gran registro* a lire una serve per le bolle che si spediscono dalle Curie arcivescovili, e vescovili del Granducato. Il *mezzo foglio* pure aperto di detta carta a soldi dieci serve a quelle di tali bolle, per le quali può farsi uso di carta di minor dimensione. [2]

729. La carta *grande* a soldi sedici e denari otto il foglio è destinata:

a) Ai protocolli, e repertorii dei notari. [3]

b) Agli originali, ed alle copie autentiche delle sentenze e decisioni della Suprema Corte di Cassazione, e delle Corti Regio. [4]

c) Alle licenze di poter far uso degli istrumenti, e documenti posti in essere fuori di Toscana.

[1] Art. 17. — *Le contravvenzioni a questo articolo vanno soggette ad una multa di lire cento se la contravvenzione è commessa da' giudici, od altri regi e pubblici ufficiali, da procuratori, da notari, e mezzani patentati; e di lire cinquanta quando sia commessa da un particolare* — art. 57, lett. *a*.

[2] Art. 18. — *Le contravvenzioni a questo articolo si puniscono come alla nota precedente fatta la stessa distinzione quanto alla qualità delle persone,* — articolo 57, lett. *a*.

[3] I detti protocolli debbono esser composti di cento fogli. Essi si consegnano dall' uffizio del Bollo di Firenze ai soprintendenti ai pubblici generali archivii dei contratti, i quali debbon farne la richiesta, e il pagamento, col prenderne quindi rivalsa dai respettivi notari, a cui detti protocolli son da essi consegnati. I notari non possono valersi di altri protocolli fuori di quelli loro consegnati dai respettivi Archivii generali, art. 39. *Le relative trasgressioni sottopongono la prima volta ad una multa di lire cento, la seconda di lire trecento, la terza di lire cinquecento, ed inoltre il notaro può esser sospeso dall' esercizio del ministero notariale da due a sei mesi,* — art. 57, lett. *g*. — I protocolli stessi non posson contenere più di trentadue linee per facciata, esclusa la firma del notaro, e ciascuna linea non più di quaranta lettere, *sotto pena d' una multa di lire venticinque,* — articoli 41 e 57, lett. *i*.

[4] Gli originali e tutte le copie autentiche, comprese quelle certificate dai procuratori, non debbono eccedere per ogni facciata, nè contenere maggior numero di trentadue linee di quaranta lettere per la carta grande, eccettuate quelle copie d' atti per le quali è permessa la stampa, la quale deve esser sempre in carattere non più piccolo del così detto *garamone interlineato,* art. 40. *Le contravvenzioni a questa disposizione soggiacciono ad una multa di lire venticinque,* — art. 57, lett. *l*.

d) Ai registri tutti dei conservatori dell' ipoteche. [1]

730. La carta *media* a soldi tredici e denari quattro il foglio deve essere usata

a) Per le copie dei decreti sovrani.

b) Per le copie delle lettere ministeriali rilasciate a richiesta dei particolari dai Tribunali, magistrati, uffizii regii, e da qualunque altra Amministrazione, o Dipartimento.

c) Pei registri, e protocolli dei partiti, e deliberazioni magistrali, tanto se riguardano il servizio economico delle Comunità, quanto se si riferiscono all' interesse dei terzi.

d) Pei protocolli, e registri delle deliberazioni delle deputazioni amministrative dei fiumi, dei consigli di direzione, ed amministrazioni delle società per azioni, e di tutte le altre commissioni, deputazioni, e corporazioni, cui sia affidata l' amministrazione di beni, e capitali.

e) Per i salvocondotti ai debitori.

f) Per gli originali e copie autentiche degli atti e istrumenti di qualunque specie, passati avanti notaro, e registrati nei protocolli notariali, comprese le mandate che si rimettono ai pubblici generali archivi. [2]

g) Per gli estratti, transunti, fedi *pro-decima*, e *pro-gabella*, fatti dai notari, e dai cancellieri degli archivi, o altri pubblici ministri.

h) Per le copie, ed estratti di partite, e documenti che richiedono la collazionatura, o la firma di un notaro, o di qualunque pubblico funzionario.

i) Per tutte le copie che si rilasciano tanto dai ministri degli

[1] Art. 19. — *Anco le trasgressioni a questo articolo si puniscono nel modo indicato nelle note 1 e 2 alla pag. antecedente* — art. 57, lett. *a*. — I registri delle formalità ipotecarie non posson contenere più di trentotto linee per facciata, compresa la formula con la quale vengono giornalmente chiusi, e comprese le firme e le linee di separazione, nè più di ventisei lettere per linea, *sotto pena d' una multa di lire venticinque*, — art. 42 e 57, lett. *l*.

[2] Gli originali e copie autentiche, comprese quelle certificate dai procuratori non possono eccedere per ogni facciata, nè contenere maggior numero di ventisei linee di trentacinque lettere per la carta media. Si eccettuano da questa disposizione quelle copie d'atti per le quali è permessa la stampa, la quale deve esser sempre in carattere non più piccolo del così detto *Garamone interlineato*. — art. 40. — *Le contravvenzioni a questa disposizione soggiacciono ad una multa di lire venticinque*, — art. 57, lett. *l*.

Digitized by Google

archivi dei contratti, quanto dai ministri di qualunque altro archivio, amministrazione, o dipartimento regio, o pubblico, di istrumenti, ed atti di qualunque specie ivi depositati, e stipulati tanto in Toscana che fuori.

k) Per le copie e certificati anche negativi, da rilasciarsi dai conservatori delle ipoteche.

l) Per i registri dei pubblici mezzani patentati di Livorno, e per le copie delle partite di libro da estrarsi dai medesimi.

m) Per gli atti giudiciali di qualunque specie da esibirsi nelle cancellerie della Suprema Corte di Cassazione, e delle Corti Regie.

n) Per gli originali, e per le copie autentiche [1] dei decreti e sentenze di tutti i Tribunali collegiali di Prima Istanza, e delle curie ecclesiastiche. [2]

731. La carta *piccola* a soldi dieci il foglio si adopra

a) Per tutti gli atti giudiciarii da esibirsi nelle cancellerie dei Tribunali di Prima Istanza, delle Curie ecclesiastiche, e delle Preture.

b) Per gli originali e copie autentiche di tutti i decreti e sentenze delle dette Preture. [3]

c) Per i giornaletti dei cursori di tutte le Corti e Tribunali del granducato.

d) Per le portate dei livelli da presentarsi ai ministri del censo. [4]

732. La carta *piccola* a soldi dieci, ed anche il *mezzo foglio* di essa a soldi cinque sono destinati a tutti indistintamente quegli atti, scritture e documenti che possono essere prodotti, o far fede in giudizio, e pei quali non è nella legge in esame stabilita una diversa specie di carta bollata; ben inteso per altro che un tal uso indistinto debba cessare tutte le volte si tratti di atti che debbano conservarsi nelle filze delle

[1] Qui pure ricorre la disposizione di che alla nota 2 della pag. antecedente, relativamente al numero delle linee e delle lettere, e l'eccezione quanto alle copie d'atti di cui è permessa la stampa, come pure la pena minacciata alle relative contravvenzioni.

[2] Art. 20. — *Le contravvenzioni a quest' articolo si puniscono con una multa di lire cento se la contravvenzione è commessa da' giudici, od altri regi e pubblici ufficiali, da procuratori, notari e mezzani patentati; e di lire cinquanta quando sia commessa da un particolare.* — Art. 57, lett. *a*.

[3] Anche a quelli è applicabile la disposizione, la pena, e l'eccezione di che alla nota 2 della pag. antecedente.

[4] Art. 21. — *Le contravvenzioni a quest' articolo si puniscono come è stato detto qui sopra alla nota* 2. — Art. 57, lett. *a*.

cancellerie, e degli archivi, nei quali casi deve sempre farsi uso del foglio intero. [1]

733. *I quarti di foglio* della carta *piccola* tagliata per il largo a soldi uno e denari otto per ciascuno, sono unicamente destinati alle cedole di notificazione, e di citazione; ed alle sospensioni, e licenze di esecuzioni, qualunque siasi il Tribunale in cui occorra di fare i menzionati atti. [2]

734. *La carta con bollo graduale*, giusta le proporzioni di che al § 722 ai n[i]: da 9 a 19 si impiega

a) Per tutte indistintamente le obbligazioni di somma, purchè queste abbiano una causa indipendente da un contratto principalmente e contestualmente stipulato, tanto se riguardano mercanti, che non mercanti.

b) Per le lettere di cambio, pagherò, biglietti all'ordine ancorchè le tratte siano spedite per seconda, terza, quarta, e duplicata, e per ogni altro recapito di commercio pagabili in Toscana, o fuori. [3]

[1] Art. 22. — *Le contravvenzioni a quest' articolo si puniscono come è stato detto alla nota 2, pag. antecedente.* — Art. 57, lett. *a*.

[2] Art. 23. — *Anco le contravvenzioni a quest' articolo si puniscono come è stato detto alla nota 2, pag. antecedente.* — Art. 57, lett. *a*. — È da avvertirsi che tutti gli atti, recapiti, scritture, documenti di qualunque specie e denominazione, come pure tutti i registri che fino alla promulgazione della legge in esame erano sottoposti alla tassa del bollo, e per i quali la legge stessa non ha assegnato una speciale qualità di carta bollata, continuano anche in avvenire ad essere scritti fino dalla loro origine in carta bollata; se non che può indifferentemente usarsi per i medesimi qualunque specie di carta di dimensione, eccettuata quella denominata *gran registro*, ed eccettuati i *mezzi fogli*, ed i *quarti di foglio della carta piccola* tagliata per il largo. — Art. 24. *La violazione del quale sottopone il contravventore ad una multa di lire cento o di lire cinquanta a seconda della qualità della persona, come è stato detto di sopra.* — Art. 57, lett. *a*

[3] Art. 25. — *Le contravvenzioni a quest' articolo son soggette ad una multa del sei per cento sulla somma espressa nell' atto, cambiale, o altro recapito che forma il soggetto della trasgressione. Se poi la contravvenzione consiste nell' uso di un bollo di tassa inferiore a quella stabilita, la multa sopra espressa cade solo sulla somma per la quale non è stata pagata la tassa dovuta. Queste multe si determinan sempre sull' ammontare totale delle obbligazioni e delle somme espresse nei relativi documenti, e non sulla somma, a cui le medesime possono essersi residuate al momento che gli atti sono presentati alla formalità.* — Art. 57, lett. *b*.

Bollo straordinario, o visto per bollo.

735. Il bollo straordinario di *dimensione* si applica

a) Alle formule stampate per scritte, e polizze di sicurtà.

b) Alle formule stampate per i certificati relativi alle vendite volontarie fatte all'asta pubblica di Livorno, i quali si rilasciano dal proventuario della medesima.

c) Ai conti di ritorno, polizze di carico, lettere di vettura e condotta; ai contratti di vendita, noleggio, ed altre operazioni mercantili, purchè contengano in fronte una formula manoscritta, o stampata esprimente la natura dell'atto, e purchè vengano presentati alla formalità, e sia pagata la tassa prima della stipulazione, e prima che siano firmati e ripieni.

d) Alle perizie, piante, relazioni e dimostrazioni prima che alle medesime sia apposta la data e la firma.

e) Alle fedi relative allo stato civile nei soli casi che debba farsene uso legale. [1]

f) A tutti gli atti, contratti, scritture, recapiti e documenti stipulati, e perfezionati in paese estero, quando voglia farsene uso legale in Toscana.

g) A tutte le istanze, domande, e scritture che dai terzi vengano presentate sotto qualunque forma, anche di lettera, alle autorità e magistrature municipali, ed ai ministri del censo, a riserva di quelle dirette a domandare sussidii.

h) Alle lettere e biglietti di corrispondenza, ed alle altre carte private, quantunque dichiarate esenti, e non espressamente sottoposte al bollo dalla legge in esame, quando si voglia produrle in giudizio, o altrimenti farne uso legale.

i) Ai testamenti, e codicilli olografi ed ai testamenti solenni che fossero scritti in carta senza bollo. [2]

[1] Se per altro queste fedi contengono la copia, o estratto della partita desunta dai registri parrocchiali, allora è dovuta per le medesime, nel sopraindicato caso, la tassa di soldi tredici e denari quattro.

[2] Quanto ai testamenti, e codicilli olografi, debbono questi, appena siano legalmente aperti, essere sottoposti alla formalità del bollo prescritto, a cura del notaro che si è rogato del relativo atto di recezione, e in mancanza del notaro, a cura dei ministri dell'archivio dei contratti, in cui il testamento venne

k) Ai libri di contabilità, e scritture dei negozianti, e delle società commerciali, e industriali, e ai dazzaioli. [1]

736. Il bollo *proporzionale* straordinario si applica

a) Alle cambiali, ed altri recapiti negoziabili, ancorchè diretti sopra paesi esteri, prima di essere accettati, o negoziati.

b) Alle lettere di cambio, biglietti all'ordine, recapiti di commercio, ed altre obbligazioni negoziabili venienti dall'estero, prima che siano accettate o negoziate in Toscana o prodotte in Giudizio.

c) Ai biglietti che si emettono dalle Banche di Sconto prima che siano firmati.

d) Ai titoli, cartelle, certificati d'iscrizioni fatte sui registri delle società per azioni ai termini del Codice di Commercio, comprovanti la proprietà delle azioni medesime in una società, compagnia o intrapresa qualunque, commerciale, industriale o civile.

e) Ai buoni, o mandati di pagamento rilasciati dai particolari, o da compagnie e società, tanto commerciali che non commerciali. [2]

depositato; e finchè non siasi soddisfatto a questa formalità, il testamento non è reso eseguibile. — Quanto ai testamenti solenni, l'obbligo di sottoporli alla formalità del bollo è sempre nei ministri dell'archivio, presso il quale il testamento si è aperto. — In ogni caso tanto il notaro, quanto i ministri suddetti hanno contro gli eredi del testatore il regresso pel rimborso della spesa relativa. — Art. 26, lett. *i*.

[1] Art. 26. — Possono tali libri quando non voglia farsi uso della carta *gran registro* di che al § 727 esser formati di carta di qualunque dimensione, purchè quanto ai libri dei negozianti, e delle società commerciali e industriali vengano assoggettati alla formalità del bollo *straordinario*, o al *visto per botto* debitamente legati e cartolati prima di scrivervi; e quanto ai dazzaioli, purchè questi vengano sottoposti alla formalità predetta, regolarmente compilati, cartolati e legati, prima però di esser firmati e resi esecutorii dalle autorità respettivamente competenti. Il ministro esattore, imposto che sia il bollo *straordinario*, o il *visto per botto*, deve notare nella prima pagina di ciascun libro il numero dei fogli dei quali è formato, e la somma riscossa per la tassa, apponendovi la propria firma. — Detto Art. 26, lett. *k*. — *Le contravvenzioni all'art. 26 vanno soggette ad una multa di lire cento se la contravvenzione è commessa da Giudici od altri regi e pubblici ufficiali, da procuratori, da notari e mezzani patentati; e di lire cinquanta se è commessa da un particolare.* — Art. 57, lett. *a*. — *Vanno soggette egualmente alla multa di lire cento, se commesse dai ministri esattori coll'accordare irregolarmente la formalità del bollo.* — Art. 57, lett. *f*.

[2] Art. 27. — Tali documenti debbono esser sottoposti alle formalità

Bollo straordinario speciale.

737. Il bollo straordinario speciale a *denari otto* s'impone sui giornali; compresi quelli degli avvisi ed atti giudiciarii, gazzette, ed altri fogli periodici che non eccedono la dimensione di soldi sedici per il lungo, e soldi ventidue per il largo. [1]

738. Il bollo straordinario speciale a *denari quattro* si impiega pei supplementi ai giornali, e alle gazzette, contenuti in mezzi fogli, o altre frazioni di foglio. [2]

739. Il bollo straordinario speciale a *soldi uno* è destinato

a) Ai giornali, gazzette, ed altri fogli periodici che eccedono la dimensione di soldi sedici per il lungo, e soldi ventidue per il largo.

b) Agli avvisi, affissi, annunzi, e manifesti, qualunque sia la dimensione del foglio in cui si contengono. [3]

740. Il bollo straordinario speciale a *soldi due* s'impiega pei manifesti, e bullette doganali volute dalla Legge e Notificazione de' 18 e

del bollo prima di esser firmati, quando non siano estratti da una matrice precedentemente bollata. — Detto Art. 27. — *Le contravvenzioni al quale son soggette ad una multa del sei per cento sulla somma espressa nell' atto, cambiale o altro recapito che forma il soggetto della trasgressione. Se poi la contravvenzione consiste nell' uso di un bollo di tassa inferiore a quella stabilita, la multa cadrà solo sulla somma per la quale non sarà stata pagata la somma dovuta. Queste multe si determinan sempre sull' ammontare totale delle obbligazioni, e delle somme espresse nei relativi documenti, e non sulla somma cui le medesime possono essersi residuate al momento che gli atti son presentati alla formalità.* — Art. 57, lett. *b*. — *Ma i ministri esattori che violano il disposto di detto art. 27 coll' accordare irregolarmente la formalità del bollo soggiacciono ad una multa di lire cento.* — Art. 57, lett. *f*.

[1] Art. 28. — Esclusi però i giornali puramente scientifici e letterarii. Vedi la nota 1, pag. 332, sotto lett. *d*. — *Le contravvenzioni al detto art. 28 son soggette al pagamento per ciascun foglio ritrovato in trasgressione del triplo della tassa di bollo dovuta, ed inoltre ad una multa di lire cento.* — Art. 57, lett. *c*.

[2] Art. 29. — *Le relative contravvenzioni vanno soggette alla pena di che nella nota precedente.* — Art. 57, lett. *c*.

[3] Art. 30. — *Anco le contravvenzioni a quest' articolo vanno soggette al pagamento per ciascun foglio ritrovato in trasgressione del triplo della tassa di bollo dovuta, ed inoltre ad una multa di lire cento.* — Art. 57, lett. *c*.

19 ottobre 1791, quand'anche fossero d'una dimensione, o sesto maggiore d'un quarto di foglio. [1]

741. Il bollo straordinario speciale a *soldi tre e denari quattro* si applica alle stampe per il primo foglio soltanto di ciascun esemplare delle allegazioni, e consultazioni forensi, come pure delle sentenze, o motivi di sentenze e di qualunque altra scrittura, e documento che venga stampato per bisogni d'una causa, e come allegato di dette consultazioni. [2]

742. Il bollo straordinario speciale a *soldi cinque* si appone.

a) Sopra ogni foglio lucido destinato alle copie delle piante catastali.

b) Sopra ciascuno dei fogli da copia del quaderno indicativo, o del campione. [3]

743. Finalmente il bollo straordinario speciale a *lire due* è destinato

a) Pei diplomi di lauree dottorali.

b) Per ogni altro diploma, o patente che si rilascia da qualunque università, collegio, dipartimento, o dalle Curie ecclesiastiche. [4]

---

744. Le amministrazioni regie e pubbliche, e tutti gli uffizi e dipartimenti dello Stato debbono uniformarsi alle disposizioni della legge

[1] Art. 31. — Spetta all'Amministrazione generale delle RR. Dogane di far bollare tali manifesti e bullette, e di pagarne l'importare all'uffizio del bollo per averne la rivalsa sopra i particolari, ai quali tali manifesti e bullette vengon consegnate, tenute ferme le disposizioni della Notificazione de'12 dicembre 1845. — Detto art. 31. — *Le contravvenzioni a quest'art. 31 soggiacciono alla multa di lire trenta.* — Art. 57, lett. *d*.

[2] Art. 32. — Questa disposizione per altro non si estende alla stampa delle sentenze graduatorie nè a quelle di altri atti, sentenze, o pronunzio giudiciali da notificarsi col ministero dei cursori, pei quali atti e sentenze deve farsi uso della carta bollata di privativa. — Detto art. 32. — *Le contravvenzioni all'art. 32 vanno soggette al pagamento per ciascun foglio ritrovato in trasgressione del triplo della tassa di bollo dovuta, ed inoltre ad una multa di lire cento.* — Art. 57, lett. *e*.

[3] Art. 33. — *Le contravvenzioni a quest'articolo si puniscono con una multa di lire cento.* — Art. 57, lett. *h*.

[4] Art. 34. — *Le relative trasgressioni si puniscono con una multa di lire cento.* — Art. 57, lett. *c*.

sul bollo, per i certificati e copie che posson rilasciare nell'interesse dei particolari. [1]

745. È proibito agli attuarii, ai notari, ed altri pubblici uffiziali, ai procuratori ed ai mezzani patentati di far uso pei loro atti sì in originale, che per copie, di alcuna specie di carta bollata allo straordinario. — La stessa proibizione si estende anche alle persone private, le quali nel fare atti soggetti alla formalità del bollo, debbono sempre, menochè nei casi espressamente permessi, far uso della carta di privativa. [2]

746. Non è permesso ad alcun particolare di tenere rivendita della carta bollata, se non vi è autorizzato dall'Amministrazione generale del Registro. [3]

747. È proibito di scrivere, o stampare sull'impronta del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, o filigrana siano in qualsivoglia modo alterati. [4]

748. Un foglio, mezzo foglio, o quarto di foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scrittura, non può più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. Lo stesso ha luogo per le copie. Ed è pur vietato di fare sì per originale che per copia, due o più atti sul medesimo foglio. [5]

[1] Art. 38. — *Le contravvenzioni a quest' articolo vanno soggette ad una multa di lire cento.* — Art. 57, lett. *h.*

[2] Art. 35. — *Le contravvenzioni a questa disposizione vanno soggette ad una multa di lire cento, se la contravvenzione è commessa dai giudici od altri regi e pubblici uffiziali, da procuratori, da notari e mezzani patentati; e di lire cinquanta quando sia commessa da un particolare.* — Art. 57, lett. *a.*

[3] Art. 43. — *Le relative contravvenzioni soggiacciono ad una multa di lire cento per la prima volta, e di lire trecento per ogni recidiva, oltre la perdita della carta tanto nel primo, che in ogni altro caso.* — Art. 57, lett. *k.*

[4] Art. 44. — *Il trasgredire a quest' articolo sottopone ad una multa di lire dieci.* — Art. 57, lett. *i.*

[5] Art. 45, 46. — Si eccettuano dalle proibizioni enunciate in questi articoli:

a) Le ratifiche degli atti fatti dalle parti per interesse delle quali gli atti stessi sono stati stipulati.

b) Gli inventari, processi verbali ed altri atti che non possono esser portati a termine in un sol giorno.

c) Le notificazioni dei cursori, le quali posson farsi in piè delle sentenze, o atto qualunque da notificarsi.

d) Le girate nelle lettere di cambio, ed in tutti gli altri recapiti di commercio.

749. È proibito nei libri e registri assoggettati al bollo di notarvi altri atti fuori delle diverse partite di scritture alle quali sono specialmente destinati; e quando ciò avvenga, tali atti si considerano a tutti gli effetti come scritti in carta senza bollo. [1]

750. Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritture, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione essi siano dalla legge sottoposti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo d'una tassa inferiore a quella prescritta o infine si trovino in contravvenzione a quanto è stato detto ai precedenti §§ 748 e 749 non possono essere registrati, nè ammessi a far prova in giudizio, nè citati in qualunque pubblico istrumento, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, o *visto per bollo*, per parte dei ministri esattori, i quali debbono espressamente attestare del pagamento anche della multa. [2]

Ed in conseguenza è vietato a qualsiasi Tribunale, e Giudice anche ecclesiastico, non che ai notari, attuarii, e procuratori di pronunciare, legalizzare, ricevere negli atti o prendere alcuna specie di deliberazione in seguito d'un atto, scrittura, carta, o libro qualsivoglia soggetto al bollo, qualora non sia munito di questa formalità, o qualora porti un bollo d'una tassa inferiore a quella prescritta; ed infine quando si trovi in contravvenzione della legge; ed è del pari vietato di far menzione negli atti e scritture delle anzidette carte, e ciò, ancorchè la parte avversaria non opponga simile difetto. [3]

751. La trascrizione della lettera di cambio o del biglietto all'ordine nell'atto di protesto, comandata dall'Art. 174 del Codice di com-

e) Le ricevute dei pagamenti fatte in piè della relativa obbligazione.

f) Gli estratti delle iscrizioni ipotecarie rilasciati dai conservatori, e gli altri estratti rilasciati dai pubblici funzionarii, e desunti dai registri del respettivo uffizio, purchè riguardino una medesima persona, o più persone coobbligate, o cointeressate in ordine agli estratti che si rilasciano. — Art. 47. — *Le contravvenzioni ai detti articoli 45 e 46 vanno soggette ad una multa di lire cento, se la contravvenzione è commessa dai giudici, o altri regi e pubblici uffiziali, da procuratori, da notari e mezzani patentati; e di lire cinquanta quando sia commessa da un particolare.* — Art. 57, lett. *a*.

[1] Art. 48. — *La violazione di questo articolo sottopone alle medesime pene di che alla nota precedente.* — Art. 57, lett. *a*.

[2] Art. 49.

[3] Art. 50. — *Le contravvenzioni a quest' articolo vanno soggette ad una multa di lire cento.* — Art. 57, lett. *h*.

mercio non può essere eseguita dai notari, se non sulla presentazione dell'originale recapito, e se inoltre non sia stato sodisfatto alla tassa del bollo prima del protesto, e così, o nel momento della redazione primitiva del recapito stesso in carta bollata, quale corrisponda proporzionalmente al di lui valore, o mediante il *visto per bollo* coerentemente alle prescrizioni della legge. [1]

Debbono inoltre i notari far menzione espressa nell'atto di protesto, che il recapito loro esibito è originalmente scritto in carta bollata, e di qual prezzo, ovvero che è munito del *visto per bollo*, con obbligo in quest'ultimo caso d'indicare il giorno e l'uffizio in cui il detto *visto* è stato accordato. [2]

752. Non si può trasmettere il precetto esecutivo autorizzato dalla Notificazione del 23 novembre 1818, [3] se non quando l'istante presenti al ministro di cancelleria la lettera di cambio o il biglietto all'ordine in originale dal quale apparisca che sia stato soddisfatto alla tassa del bollo. [4]

Nel protocollo ove si scrive il precetto, il ministro di cancelleria ha l'obbligo di far menzione che la lettera di cambio, o biglietto all'ordine è originalmente scritto in carta bollata, e di qual prezzo, ovvero, che è munito del *visto per bollo* con l'indicazione in quest'ultimo caso del giorno e dell'uffizio in cui il detto *visto* è stato accordato. [5]

753. È inibito ai ministri di cancelleria il ricevere in atti domande di dichiarazione di credito per causa, o dipendenza di lettere di cambio, o di biglietti all'ordine senza la contemporanea produzione dell'originale

[1] Art. 51.

[2] Art. 52. — *La mancanza delle menzioni di che in quest'art. 52 assoggetta il notaro alla multa di lire cinquanta. La non corrispondenza della menzione medesima alla verità lo assoggetta ad una multa di lire dugento, e nel caso di seconda o di ulteriore trasgressione, ad una multa di lire quattrocento, ed alla sospensione dall'esercizio del notariato da due a sei mesi.* — Art. 57, lett. *m*.

[3] Il precetto cioè di pagamento nel termine d'un giorno libero, trasmissibile, a istanza di creditori di lettere di cambio fra banchieri, negozianti e mercanti.

[4] Art. 53.

[5] Art. 54. — *Sotto pena, mancando di far la detta menzione, di lire cinquanta. E dove la fatta menzione non corrispondesse alla verità il ministro di cancelleria sarebbe soggetto ad una multa di lire dugento; e nel caso di seconda o ulteriore trasgressione, ad una multa di lire quattrocento, ed alla sospensione dall'impiego, e dallo stipendio da due a sei mesi.* — Art. 57, lett. *m*.

recapito dal quale apparisca essere stato soddisfatto alla tassa del bollo, o fin da principio, o mediante il *visto per bollo*, ed è loro del pari inibito di ricevere altrimenti che in originale debitamente bollato o *visto per bollo* i recapiti summentovati per la verificazione del credito nei giudizii di fallimento. [1]

DISPOSIZIONI GENERALI.

754. La legge in esame contiene per ultimo le seguenti generali disposizioni :

1° Che è contravventore alla legge chiunque sottoscrive, stampa, o fa stampare atti e scritture, ovvero ne fa uso legale senza uniformarsi a quanto essa specialmente dispone. [2]

2° Che ogni contravvenzione per la quale non sia determinata un'ammenda speciale, va soggetta ad una multa di lire cinquanta se è commessa da un particolare, e ad una multa di lire cento se è commessa da un pubblico funzionario. [3]

3° Che s'incorrono tante multe quanti sono i titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, salvo quanto è disposto rispetto ai giornali, ed altre stampe nell' art. 57. [4]

4° Che quando più siano i contravventori, le multe debbono per rata uguale dividersi e sopportarsi fra tutti. Qualunque stipulazione in contrario è nulla. [5]

5° Che le somme in ordine al Decreto del 10 luglio 1849 depositate a titolo di cauzione da coloro che intraprendono la pubblica-

[1] Art. 55. — *Ogni contravvenzione a quest'articolo è punita con una multa di lire cinquanta.* — Art. 57, lett. n.

[2] Art. 56.

[3] Art. 57, § ultimo.

[4] Art. 58. — Vedi le note 1, 2 e 3, pag. 343; e nota 2, pag. 344.

[5] Art. 59. — Per altro di fronte all' Amministrazione del Registro, salva la rivalsa degli uni contro gli altri, son solidali per il pagamento della multa medesima: 1° *Per gli atti bilaterali*, tutti i contraenti, e tutti quelli che hanno firmato; — 2° *Per gli atti portanti obbligazione*, il creditore e il debitore; — 3° *Per le cambiali, ed ogni altro effetto negoziabile*, i traenti, gli accettanti, i giranti e il portatore; — 4° *Per i recapiti provenienti dall' estero*, il primo, e successivi giranti in Toscana, e il portatore; — 5° *Per i giornali, affissi, avvisi, ed altre stampe soggette a bollo*, i gerenti responsabili, gli stampatori, i distributori, e i venditori. — Art. 60.

Digitized by Google

zione di un giornale, [1] sono obbligate con privilegio, oltre alla soddisfazione delle multe, danni e spese di che nell' art. 8 dell'anzidetto Decreto, anco a quella del triplo della tassa e della multa, che sono dovute nel caso di contravvenzione al bollo su i giornali. [2]

6° Che i ministri esattori del Registro e gli altri impiegati della detta Amministrazione sono obbligati a ritenere gli atti, recapiti, e registri che fossero ad essi presentati, o che fossero in contravvenzione, quando dalle parti interessate o dai trasgressori non si preferisca lasciarne copia certificata, accompagnata dalla confessione della trasgressione, o quando non vengano immediatamente pagate le tasse, e le multe di ragione dovute. [3]

7° Che per l' esazione delle multe stabilite dalla legge in esame i ministri esattori procedono per mezzo del *Tribunale civile* [4] ma le multe per trasgressione alla legge sul bollo dei giornali, fogli periodici, avvisi, ed altre carte stampate in contravvenzione si applicano dai *Tribunali criminali*, per mezzo dei quali si perseguita eziandio qualunque falsità in materia di bollo, o di carta di privativa. [5]

8° Che finalmente le multe sono personali, e non possono esigersi contro gli eredi del contravventore, a meno che non siano state pronunziate per sentenza in vita del contravventore medesimo. [6] — Le

[1] Vedi § 555.

[2] Art. 61. — Vedi le note 1, 2 e 3, pag. 343.

[3] Art. 62.

[4] Art. 64, 65, 66, 67, 68, 70. — Tutte le multe alla legge sul bollo spettano alla cassa dell' Amministrazione del Registro per repartirsi nel modo fin qui praticato; ma qualora la multa venga a percipersi per opera delle RR. Guardie di finanza, la metà di essa è a queste totalmente devoluta. — Art. 69.

[5] Per la ricerca delle multe esigibili in via civile v' è prescrizione col decorso di anni tre dal giorno in cui è verificata la contravvenzione; ma la prescrizione non rende nè servibili, nè producibili gli atti e scritture sottoposte alla multa, senza l'effettivo pagamento di essa, e della tassa di bollo. — Art. 71. — La detta prescrizione non si interrompe, nè sospende che in virtù d'intimazioni giudiciali notificate prima dello spirar del termine, ma se gli atti restano interrotti pel corso d'un anno, la prescrizione viene irrevocabilmente acquistata. — Art. 72 combinato coll' Art. 170 della legge sul Registro de' 25 gennaio 1851.

[6] Art. 160 della legge sul Registro del dì 25 gennaio 1851, alla quale si riporta l'art. 72 della legge in esame sul bollo. — Io sono però d'opinione che la multa non possa per le regole di giustizia esigersi dall'erede, se la sen-

multe e ammende stesse si incorrono *ipso jure*, nè possono esser rimesse, nè moderate dall'Amministrazione, nè dai Tribunali. [1]

Registro.

755. Il Registro è un libro pubblico che serve a custodire memorie, od atti per giustificazione d'alcuni fatti della quale possa ricorrere in seguito il bisogno, e più specialmente per imprimere agli atti privati una data certa. L'impero romano ebbe i registri pubblici, come fino dal secolo settimo li ebbe la Grecia.

Come al principio di questa rubrica è stato avvertito, il Registro forma in Toscana un ramo di contribuzione indiretta, imperocchè tutti gli atti di cui debba farsi uso legale, tutti i contratti, tutti i passaggi di beni ec., soggiacciono quivi all'obbligo della registrazione, e questa va soggetta al pagamento di certi diritti dalla legge stabiliti.

La legge de' 25 gennaio 1851, nella quale, come fu notato, vennero rifuse tutte le antiche leggi, ordini, circolari e istruzioni sulla materia, è la legge normale, che importa oggi di conoscere, e della quale crediamo utile il riportare le principali disposizioni.

Dei diritti di Registro, e della loro applicazione.

756. Tutti i contratti, tutti i passaggi di beni, e generalmente tutti gli atti *espressamente non eccettuati*. [2] sono sottoposti

tenza non sia stata già resa eseguibile vivente il contravventore. Questa interpretazione è coerente all'art. 86 del Codice penale, le regole generali del quale sono applicabili anco in materia di trasgressioni per il disposto dell'articolo 4 del Regolamento di Polizia punitiva de' 20 giugno 1853. — Vedi la nota 1, pag. 66.

[1] Art. 162 della detta Legge sul Registro alla quale si riporta l'articolo 72 della Legge sul bollo.

[2] Sono esenti dalla formalità del Registro:

1° Gli acquisti, permute, e divisioni di beni fra le diverse amministrazioni dello Stato, e fra le dette amministrazioni, e i particolari.

2° I mandati, ed ordini di pagamento sulle casse pubbliche, loro girate, e quietanze.

3° Le ricevute di contribuzioni, diritti, crediti e rendite pagate alle casse, o amministrazioni pubbliche, quelle degli impiegati al servizio regio o pubblico relative ai loro trattamenti, o emolumenti, e tutti gli altri simili.

4° Le cauzioni e mallevadorie da prestarsi dai camarlinghi comunita-

secondo la diversa loro natura ad un diritto *fisso* o *proporzionale*. [1]

È dovuto un diritto *fisso* sopra tutti gli atti civili, e stragiudiciali, che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè trasmissione di proprietà, d'uso, d'usufrutto, possesso o godimento di beni mobili, o immobili, ed è pur dovuto per le successioni, ed atti di liberalità nella linea retta. [2]

tivi, ma non da quelli delli stabilimenti e luoghi pii dipendenti ma non amministrati dalle Comunità.

5° La collazione delle Commende di Grazia dell'ordine di San Stefano.

6° Gli atti di visita di fiumi e fossi, dipendenti da deputazioni approvate superiormente.

7° Tutti gli atti concernenti il regolamento legale ed economico dell'amministrazione dei patrimonii dei pupilli ed interdetti.

8° Le doti, e sussidii dotali conferiti da stabilimenti di pubblica beneficenza.

9° Le lettere di cambio da piazza a piazza, loro girate, e quietanze, i biglietti pagabili all'ordine, e tutti gli altri recapiti negoziabili fra i mercanti soltanto, e tutte le convenzioni ed operazioni di commercio fra negozianti non sottoposte espressamente dalla legge in esame al diritto fisso o proporzionale. — Questa esenzione non si estende però a quelle convenzioni, che sebbene stipulate fra negozianti, hanno il carattere di obbligazione civile. — Art. 100. — È da avvertirsi che non può peraltro esser negata la formalità del registro col diritto fisso d'una lira agli atti quantunque esenti, qualora venga richiesta. — Art. 101.

[1] Art. 1.

[2] Art. 3. — Son sottoposti ad un diritto *fisso:*

1° Gli atti celebrati in Toscana, e relativi a beni situati in paese estero. — Art. 12.

2° Gli atti celebrati in paese estero dei quali voglia farsi uso nel granducato, se interessano beni posti in paese estero, o se sono di tale specie che in Toscana sarebbero esenti dal diritto proporzionale. — Art. 10.

3° I contratti, la perfezione dei quali dipenda da condizione sospensiva, con obbligo peraltro di pagare il diritto proporzionale verificandosi la condizione, o la tradizione della cosa contrattata pendente la condizione. — Art. 19.

4° Gli atti che importino diminuzione del prezzo stipulato nei relativi contratti. — Art. 21.

5° La permuta d'immobili con immobili, o con diritti immobiliari, di mobili con mobili, di crediti con crediti. — Art. 22.

6° La divisione di beni mobili, o immobili fra comproprietarii a qualunque titolo. — Art. 24.

7° Le transazioni che contengon semplicemente una reciproca remissione sull'oggetto litigioso, o controverso. — Art. 26.

È dovuto un diritto *proporzionale* per le obbligazioni, liberazioni, trasmissioni di proprietà, uso, e usufrutto, possesso, o godimento di beni mobili, o immobili a titolo oneroso fra qualunque persona, e per le trasmissioni a titolo lucrativo tra gli estranei, e nella linea collaterale, e tra i coniugi. [1]

8° Le doti in qualunque forma costituite a se stesse dalle femmine, e quelle costituite dagli ascendenti. Come pure le doti costituite dai fratelli col patrimonio paterno non eccedenti la legittima. — Art. 31.

9° La restituzione delle doti costituite in contanti e restituite in immobili alla vedova, o ai suoi eredi in linea retta soltanto, ancorchè la restituzione avvenga per aggiudicazione di beni all'incanto. — Art. 33.

10° La reversione della dote al dotante per un titolo diverso da quello della successione. — Art. 34.

11° Le eredità testate e intestate, e qualunque liberalità tra i vivi, e per causa di morte fra ascendenti e discendenti. — Art. 39. — Questo favore però non si applica alle successioni dei figli illegittimi, o legittimati per rescritto del Principe, nè dei figli adottivi o arrogati, ma comprende quella dei figli legittimati per susseguente matrimonio. — Art. 40. — Se il diritto fisso poi fosse superiore al diritto proporzionale stabilito per la successione tra fratelli e sorelle, il debitore può pagare quest'ultimo diritto, ma nella somma non inferiore al minimo dei diritti fissi. — Art. 41.

12° I legati ed altri atti di liberalità a favore degli spedali e luoghi pii del granducato, e i contratti muniti delle prescritte formalità fra chiese e corporazioni religiose ed ecclesiastiche, spedali ed altri luoghi pii dello Stato, infra di loro solamente. — Art. 44.

13° I contratti d'alienazione, o d'affitto di beni, e i contratti d'accollo, o di cottimo, appalti, approvvisionamenti e forniture, stipulati dalle RR. Amministrazioni dello Stato; tranne però quelli di tali atti che le dette amministrazioni possono stipulare passivamente, per i quali è dovuto l'ordinario diritto proporzionale. — Art. 48; e finalmente

14° I contratti di prima alienazione, o allivellazione di beni spettanti a chiese, o benefizii di qualunque specie, monasteri, conservatorii, spedali e luoghi pii tanto ecclesiastici che laicali del granducato. — Art. 49.

[1] Art. 4. — Sono sottoposti ad un diritto *proporzionale:*

1° Tutti gli atti celebrati in paese estero interessanti beni situati in Toscana; o se situati in parte all'estero, e in parte in Toscana, per quella parte che è quivi situata. — Art. 10.

2° La permuta d'immobili con mobili o crediti, e il cambio di mobili con crediti. — Art. 23.

3° Gli atti di permuta, e divise di beni mobili e immobili, e di divisioni di eredità, o d'altro gius universo sul prezzo di conguaglio, sia che il

757. Tutti gli atti e contratti pubblici e privati di qualunque

suddetto prezzo venga pagato in contanti, sia che venga soddisfatto con accollo di debiti ereditarii ed originariamente comuni. — Art. 25.

4° Le trasmissioni, o promesse di valori mobiliari o immobiliari estranei al subietto contestato. — Art. 26.

5° Le fondazioni di commende nell' ordine di San Stefano per il passaggio nell' Ordine a titolo lucrativo della proprietà immobiliare disgiunta dall' usufrutto. — Art. 27. — Quando le commende siano fondate in capitali, che per loro natura appartorrebbero alla classe di beni mobili, in censi o altri simili crediti, questi debbono considerarsi immobilizzati in virtù dell' atto di fondazione, e perciò soggiacciono a diritto proporzionale di passaggio dei beni immobiliari. — Art. 28. — Il passaggio delle commende patronali dell' ordine suddetto fra i commendatarii, dà luogo alla percezione del diritto di passaggio a titolo lucrativo dell'usufrutto disgiunto dalla proprietà da calcolarsi sopra gli anni di vita presunta del commendatario, avuto rapporto al grado di congiunzione che esistesse fra il fondatore e il successore nella commenda. — Art. 29.

6° Il passaggio fra i chiamati di beni vincolati a pazione enfiteutica non alienabili, il quale è soggetto all' ordinario diritto proporzionale del passaggio d' immobili a titolo oneroso. Se questo avvenga in persone congiunte, per misurare il diritto di registro deve attendersi il grado di congiunzione fra il primo acquirente, e il successore nel livello. — Art. 30.

7° Le doti costituite dai collaterali, o dagli estranei, le quali son soggette al diritto proporzionale a titolo lucrativo. — Art. 31. — Le doti costituite in contanti però e pagate contemporaneamente colla traslazione di beni immobili in dominio dello sposo son soggette al solo diritto proporzionale di passaggio a titolo oneroso: ma se la traslazione avvenga per atto successivo, si percipe il diritto proporzionale di passaggio dei beni nel marito, oltre quello già pagato per la costituzione di dote. — Art 32.

8° Le successioni, e le mutazioni per qualunque atto di liberalità tra i vivi, o per causa di morte fra i collaterali, fra i coniugi, o fra gli estranei, salve alcune eccezioni. — Art. 42.

9° L' acquisto del lucro dotale attribuito dalla legge al marito superstite senza figli del comune matrimonio. — Art. 45.

È da avvertirsi che gli atti contenenti dichiarazione della simulazione dei contratti, oltre ad esser nulli dirimpetto ai terzi, si considerano come retrocessioni della cosa contrattata, e sarà in conseguenza percetto un nuovo diritto proporzionale, ed anche il doppio diritto quando siano scaduti i termini per la loro registrazione. — Art. 20. — E gli atti contenenti la dichiarazione che il prezzo resultante da contratti è superiore a quello nei medesimi espresso, danno luogo a supplemento di diritto proporzionale, ed anche alla percezione d' un doppio diritto nel caso che sopra. — Art. 21.

natura debbono essere denunziati, e registrati nei termini stabiliti, [1]

[1] Il termine a denunziare i contratti celebrati per istrumento pubblico o per privata scrittura soggetti a diritto *proporzionale* è di *giorni venti* computabili dal giorno della loro celebrazione, e dal dì della tradizione della cosa alienata per i contratti non ridotti in scrittura che operino la traslazione di proprietà, o d'usufrutto di beni immobili. — Non v'è termine di rigore per la registrazione degli atti privati soggetti a diritto *fisso*, i quali peraltro debbono esser registrati prima che possa farsene uso in giudizio, o presso qualunque autorità, o prima che possano esser menzionati in pubblico istrumento. Le parti che volessero procedere all'iscrizione ipotecaria d'un atto privato non ancora registrato in ordine alla facoltà concessa dall'art. 84 della legge de'2 maggio 1836, debbono prima della iscrizione, e dentro i termini stabiliti dalla legge, sottoporre l'originale dell'atto privato al *visto* del ministro esattore residente nel luogo, nel quale esiste la conservazione dell'ipoteche, salvo l'obbligo di registrarlo entro i suddetti termini nel medesimo uffizio d'esazione: senza questa formalità i conservatori non possono accendere le inscrizioni ipotecarie richieste in ordine a scritture private non registrate.

Il termine a denunziare i contratti stipulati in paese estero, ed interessanti beni esistenti in Toscana è per l'Italia di *quattro mesi* dal giorno della stipulazione, e di *sei mesi* per gli altri paesi situati in Europa, e di un *anno* indistintamente per tutte le altre parti del mondo.

Il termine a registrare gli atti per il compimento dei quali si richiede l'impiego di più giorni decorre dal giorno in cui saranno rimasti compiuti.

Il termine a denunziare le successioni testate o intestate, le donazioni per causa di morte e i legati, è di *sei mesi* computabili dal giorno della morte della persona della cui successione si tratta. — Se la morte è accaduta fuori di Toscana, e se l'erede, il donatario, o il legatario erano a quell'epoca assenti dal granducato, il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'erede o personalmente, o per mezzo di suo procuratore o gestore abbia cominciato ad esercitarne i diritti, o dal giorno in cui l'erede, il donatario, o il legatario, o personalmente o per ministero altrui siano entrati nel possesso dell'eredità, o delle cose donate o legate.

Le eredità, le donazioni per causa di morte, ed i legati cui sia chiamato il ventre pregnante debbono denunziarsi dal curatore nel termine di mesi sei computabili dal giorno della notificatagli nomina; ma il termine per il pagamento dei diritti non decorre se non che dal giorno in cui il feto sia nato vitale. — Se il feto non nasce vitale, l'erede che succede in di lui vece è obbligato a far la denunzia nel termine di sei mesi, decorrendi dal giorno in cui si verifica la mancanza del primo chiamato.

Le eredità giacenti debbono esser denunziate dal curatore nel termine di sei mesi dal giorno della notificatagli elezione. Il curatore che abbia amministrazione di beni, dovrà pagarne il maggiore dei diritti proporzionali, salva

e negli uffizi designati dalla legge. [1] — Anche i contratti non ridotti in scrittura, quando importino traslazione di proprietà, uso o usufrutto di beni immobili, debbono esser denunziati, e registrati entro li stessi termini computabili dal dì della tradizione dei fondi alienati. [2]

758. La registrazione imprime la data certa agli atti privati che siano celebrati tanto in Toscana quanto in paese estero. Non è ammessa alcuna prova artificiale per purgare il sospetto dell'antidata. Quando per avvenimenti naturali, o per prove istrumentali ed autentiche fosse necessariamente certificata la data d'un atto, questo è egualmente soggetto alla formalità del Registro. [3]

la restituzione della eccedenza, quando si presenti un erede sottoposto a minor diritto. *È da avvertirsi che tutti i termini suddetti son continui, e non restano interrotti, o sospesi da giorni festivi, nè feriati: non vi è compreso il giorno della data degli atti, e delle aperte successioni, nè quello della scadenza se questo sia festivo d'intero precetto, o di feriato solenne. I termini son di rigore, nè restano sospesi per qualunque caso di contestazione, nè possono esser prorogati nè dalla direzione generale del Registro, nè da qualunque autorità, o Tribunale, fuorchè nei casi espressamente determinati dalla legge.* — Art. da 102 a 113.

I testamenti e altri atti di ultima volontà debbono esser registrati entro tre mesi computabili dal dì della morte del disponente per i nuncupativi: e per i solenni, e gli olografi dal dì della loro apertura, ferme stanti le denunzie da farsene dai notari, e dai ministri degli archivi agli uffizi del Registro a forma degli art. 12, 13 e 14 della legge del dì 11 febbraio 1815. — La registrazione degli atti, e la denunzia delle successioni non può farsi fuori delle ore, nelle quali debbono stare aperti gli uffizi d'esazione a norma dei regolamenti, neppur nel giorno della scadenza del termine. — La mora o la contumacia di alcuno dei coeredi, o consuccessori non può ritardare la denunzia, che gli altri coeredi debbon fare entro il termine legale nel loro particolare interesse.

[1] I pubblici istrumenti debbono essere registrati all'uffizio di esazione, nel circondario del quale sono stati rogati, o dove ha residenza il notaro. — Gli atti privati, e quelli stipulati in paese estero possono esser registrati in qualunque uffizio d'esazione.

I passaggi di proprietà o d'usufrutto per causa di morte debbono esser denunziati agli uffizi de' luoghi, ne' quali sono situati i beni immobili, salva ai direttori dell'Amministrazione la facoltà di permetter la denunzia in un solo uffizio, quando gli immobili esistono in diversi circondarii.

I passaggi per causa di morte, di mobili, crediti, rendite, ed azioni mobiliari, debbono esser denunziati all'uffizio del luogo d'ultimo domicilio del defunto. — Art. 119, 120, 121, 122.

[2] Art. 5 e 6.

[3] Art. 7.

759. Gli atti pubblici si registrano sugli originali, o sulle copie autentiche. — Gli atti privati si registrano sull'originale; e un duplicato egualmente originale degli atti privati contenenti contratti bilaterali si rilascia nell'uffizio di esazione nel quale è registrato. [1]

760. Tutti gli atti pubblici o privati celebrati in paese estero, interessanti beni esistenti in Toscana, o dei quali voglia farsi uso nel granducato, debbono essere registrati in Toscana.

Gli atti però non compilati in lingua italiana debbono per l'effetto della registrazione, essere accompagnati da una traduzione verificata da un interpetre di fiducia dell'Amministrazione. [2]

761. Niun atto pubblico, o privato può esser prodotto in giudizio senza che sia munito di registro; e i documenti che servono di fondamento all'azione o all'eccezione non possono esser depositati, ma debbono essere formalmente prodotti, ferma stante nei Giudici la proibizione, di fondar le loro sentenze sopra documenti non prodotti, nè registrati. [3]

762. La percezione dei diritti è regolata dalla qualificazione data dalle parti agli atti o contratti, a menochè non vi ripugni la sostanza delle loro disposizioni, senza riguardo alla validità degli atti, nè alle cause inducenti nullità, o risoluzione. [4]

763. Il diritto di registro si liquida, e si percipe sul valore della disposizione principale, non sulle disposizioni conseguenti, e accessorie.

Allorchè però in un medesimo atto si contengono più disposizioni indipendenti, e non derivanti necessariamente le une dalle altre, è dovuto per ciascuna di esse, e secondo la loro specie un diritto particolare. — Ma se un medesimo atto sia suscettibile di diritti diversi, e non possa liquidarsi separatamente l'importare di ciascuno, si percipe il diritto maggiore, cui l'atto dia luogo. [5]

[1] Art. 8.

[2] Art. 10, 12.

[3] Art. 13. — Ciò non ostante possono essere depositati e valutati anche senza bollo e senza registro i libri, o documenti di sussidio, o di corredo nei giudizi di rendimento di conti, di liquidazione di fallimento e simili; salvo all'amministrazione il diritto di verificare se fra gli atti depositati esistono documenti posti in essere in contravvenzione alle leggi sul bollo, e sul registro, e in questo caso i ministri del registro possono sequestrarli nelle cancellerie dei Tribunali e redigere il processo verbale delle scoperte trasgressioni. — Detto articolo.

[4] Art. 14.

[5] Art. 15, 16 e 17. — Quando un atto traslativo o d'usufrutto compren-

764. È sottoposta al diritto di registro tanto la dote costituita, quanto l'aumento dotale fra gli Ebrei nel modo generalmente prescritto per le costituzioni di dote, e aumenti dotali. Se la quantità dell'aumento dotale determinata dagli statuti locali delle diverse comunità ebraiche non fosse espressa nei contratti dotali che ne contenessero la generica promessa, le parti debbono farne una speciale dichiarazione conforme ai respettivi stati. [1]

765. Debbono esser denunziate, e sottoposte al diritto di registro entro i termini stabiliti dalla legge le successioni testate, o intestate, i legati, le donazioni per causa di morte, ed ogni altro atto di ultima volontà. [2]

La professione religiosa che si faccia dalle persone dell'uno e dell'altro sesso, e la renunzia che la preceda, si considerano come altrettanti modi di deferire la successione per l'effetto di esigere i diritti di registro corrispondenti al grado, o alla qualità dei successori, sulle denunzie che questi debbono farne come negli altri casi di successione. [3]

766. Nelle disposizioni fiduciarie permesse dalla legge, l'erede, a cui è commessa la fiducia è obbligato a denunziare l'eredità, ed a pagare i diritti di successione secondo il grado e la qualità dell'erede, o del legatario, quando nell'atto della denunzia abbia palesata la fiducia: e nell'opposto caso secondo la proporzione stabilita per la successione degli estranei. [4]

767. Non è dovuto alcun diritto per la successione del coniuge superstite nell'usufrutto della quarta parte della eredità del coniuge pre-

de dei mobili, e immobili, il diritto di registro è percetto sulla totalità del prezzo in ragione della tassa stabilita per il passaggio degli immobili, a menochè non sia stato stipulato un prezzo particolare per i mobili, e non sieno descritti, e stimati articolo per articolo nel contratto, o in un inventario annesso. — Art. 18.

[1] Art. 35.

[2] Art. 36. — L'erede nel denunziare le successioni dee pur denunziare le legittime che sono dovute sull'eredità del defunto, per l'effetto che l'amministrazione possa nei congrui casi regolare la percezione dei diritti, e che nelle alienazioni, alle quali l'erede procedesse prima della separazione, e consegna della legittima, non possano rimanere defraudati nè i legittimarii, nè i terzi. Anche le persone alle quali è dovuta la legittima posson farne una separata denunzia. — Detto art.

[3] Art. 37.

[4] Art. 38.

morto nei casi determinati dalla legge, come nessun diritto è dovuto per il conseguimento dell'usufrutto attribuito dalla legge all'ascendente sopra i beni avventizii del figlio di famiglia soggetto alla patria potestà. [1]

Della liquidazione dei valori sopra i quali è dovuto il diritto proporzionale.

768. I valori sopra i quali è dovuto il diritto proporzionale si liquidano come appresso:

1° *Per i contratti di vendita di proprietà, o del dominio diretto, od utile, o dell'usufrutto,* il diritto si percipe sul prezzo convenuto fra i contraenti, aggiuntovi il capitale degli oneri che ne formano parte, o che siano per patto ingiunti al compratore. [2]

2° *Per i contratti di livello e d'affitto perpetuo, o a tempo superiore ai venti anni, o a tempo indeterminato,* il diritto si percipe sul capitale dell'annuo canone ragguagliato alla ragione del quattro e mezzo per cento, aggiuntovi respettivamente il laudemio di prima investitura, e tutti i carichi imposti al livellario o affittuario. [3]

3° *Per gli affitti a vita,* il diritto proporzionale si percipe sul-

[1] Art. 46, 47. — Quest'usufrutto legale però non deve esser defalcato dall'asse ereditario, nè dal subietto della donazione costituente il peculio avventizio del figlio di famiglia. — Detto art. 47.

[2] Art. 51. — Ma se il prezzo enunciato nel contratto traslativo di beni immobili sembrerà inferiore al valor vero, l'amministrazione può richiedere che sia proceduto alla stima per mezzo di periti, e il diritto si percipe sul prezzo resultante dalla stima, oltre le spese della perizia, e degli atti relativi. — Art. 52.

[3] Art. 53. — Il medesimo diritto si percipe sugli atti di rinnuovazione enfiteutica, benchè necessaria e coattiva, che alla mancanza delle linee contemplate nella originaria investitura, o per qualunque altro caso di verificata devoluzione debba eseguirsi dalla mano morta ai termini dell'art. 18 della legge de' 2 marzo 1769, o che abbia luogo nei livelli formati secondo i nuovi regolamenti, o in quelli che conservano tuttora la natura di pazionati, con dichiarazione che nella valutazione dell'importare della eredità gabellabile non debba in tal caso tenersi a calcolo il valore delle ragioni livellarie. — Sono per altro soggette a semplice diritto fisso le rinnovazioni enfiteutiche, che in sequela della cessione delle ragioni utili si fanno durante la originaria concessione a favore del cessionario colla contemplazione d'una linea diversa da quella originariamente investita, salva sempre la percezione del diritto proporzionale sul prezzo per cui è stata convenuta la cessione. — Art. 54, 55.

l'annuo canone moltiplicato per gli anni di vita presunta dell'affittuario secondo la scala seguente, o colle distinzioni espresse nella tariffa. [1]

Dalla prima età fino agli anni 35 si presumono anni di vita 20
Dai 35 ai 45 15
Dai 45 ai 55 10
Dai 55 in là . . . . . 5 [2]

Per gli affitti a tempo determinato il diritto si percipe sul canone moltiplicato per il numero degli anni o dei mesi costituenti la durata dell'affitto. [3]

4° *Per gli atti e contratti a titolo lucrativo, e per le eredità testate o intestate, e per i legati di beni stabili,* il diritto si percipe sul valore resultante dalla rendita imponibile degli immobili capitalizzata alla ragione del cento per tre: e per i mobili si percipe sulla dichiarazione estimativa delle parti. [4]

[1] Art. 56.

[2] Art. 80.

[3] Art. 57. — Si considerano a tempo indeterminato quegli affitti nei quali la disdetta del contratto è nelle facoltà d'una sola delle parti. — Art. 58. — Nei contratti stipulati col patto della tacita conferma dell'affitto, in mancanza della tempestiva prima disdetta, si considerano tanti affitti quanti sono i periodi pei quali il contratto resta di tempo in tempo tacitamente confermato, ma l'Amministrazione alla scadenza d'ogni periodo di tempo ha diritto di verificare se l'affitto è rimasto consumato per l'effetto di percipere in tal caso la nuova tassa di registro. — Art. 59. — Gli affitti poi anticipatamente stipulati per mezzo di contemporanee e separate scritture per avere effetto uno dopo l'altro alle scadenze del primo o dei successivi periodi determinati si considerano come un solo affitto; e alla presentazione degli atti contenenti il secondo, o gli ulteriori affitti si percipe il diritto corrispondente al numero di tutti gli anni contemplati nelle suddetto scritture, oltre il doppio diritto per quelle non denunziate in tempo debito. — Art. 60.

[4] Art. 61. — In ogni contratto a titolo lucrativo, e in ogni denunzia di successione deve essere espressa la cifra della rendita imponibile della quale gli immobili sieno respettivamente gravati: in mancanza di tale indicazione deve essere negata la registrazione dei contratti, e ricusata la denunzia delle successioni. — Art. 62. — È riservato all'Amministrazione il diritto di verificare la esattezza della suddetta indicazione, e nel caso d'alterazione o reticenza della cifra estimale, le parti soggiacciono al doppio diritto sul valor dei beni dei quali sia stata alterata, o dissimulata la rendita imponibile. — Art. 63. — Quando per liquidare il diritto di registro, o per le detrazioni da farsi occorra di capitalizzare canoni, responsioni, rendite vitalizie e pensioni, si calcolano colla norma

5° *Per le promesse di vendita, nelle quali il prezzo non sia determinato,* ma rimesso all'arbitrio di periti, il diritto di registro si paga provvisoriamente sul prezzo d'approssimazione che le parti debbono dichiarare nel termine stabilito per la registrazione. [1]

È qui da avvertirsi che per l'effetto della percezione del diritto di registro *sono equiparati agli immobili gli affissi, e gli oggetti naturalmente inerenti agli immobili;* e che *sono considerati come mobili i bestiami aratori,* e tutti gli altri oggetti che la legge civile qualifica immobili per destinazione. [2]

6° *Per le cessioni, e delegazioni di crediti,* il diritto proporzionale si percipe sull'importare del credito ceduto o delegato, e sopra i frutti decorsi e non pagati, qualunque sia il prezzo della cessione; ma se si tratti di crediti contro debitori insolventi, o d'intricata esazione, o ceduti come suol dirsi *per un sacco d'ossa,* il diritto si percipe sulla dichiarazione estimativa delle parti, salva all'Amministrazione la facoltà di verificare la insufficienza della dichiarazione. [3]

7° *Per i censi,* il diritto si percipe sul capitale per il quale sono stati imposti. — *Per le responsioni perpetue,* sul capitale ragguagliato alla ragione del quattro e mezzo per cento. — *Per le percezioni vitalizie,* sul capitale ragguagliato in ragione degli anni di vita presunta dal vitaliziato. — *Per l'anticresi* di beni stabili, sul valore del credito assicurato. [4]

8° *Per le mallevadorie* prestate, o contemporaneamente o posteriormente per i contratti di cambio, o mutuo fruttifero, e *per le garanzie* di somme e valori mobiliari, si percipe la metà del diritto proporzionale dovuto sull'obbligazione principale, e respettivamente il quarto

stabilita nell'art. 53 della legge in esame (Vedi il numero 2 del presente § 768 e la nota relativa); e se siano pagabili in generi, il valore di questi si determina sul prezzo corrente al dì della stipulazione del contratto, o al dì della morte che dà luogo al passaggio dei beni, nel mercato del luogo, nel quale deve effettuarsi il pagamento, o la consegna del genere convenuto. — Art. 64.

[1] Art. 65. — Quanto ai termini entro i quali deve essere eseguita la perizia, e loro proroghe; e quanto all'obbligo della denunzia della stima fatta, come pure quanto alla procedura da tenersi nel caso di mancata denunzia, e alle pene relative, Vedi gli art. 66, 67, 68 e 69.

[2] Art. 70.

[3] Art. 71. — Il semplice accollo però non è soggetto che a diritto fisso. — Art. 72.

[4] Art. 89, 90, 91, 92.

del diritto stesso per quelle prestate per ogni altro contratto soggetto a diritto proporzionale, e per le quali non sia imposto nella tariffa un diritto maggiore. — *Per le mallevadorie* prestate per promesse d' indennità, o per altre obbligazioni soggette a diritto fisso, è dovuto il corrispondente diritto parimente fisso. [1]

769. La valutazione dell' eredità, e dei legati, e del subietto di qualunque altra liberalità per causa di morte, si desume, quanto agli immobili dal capitale della rendita imponibile ragguagliata alla ragione del cento per tre; e quanto agli oggetti mobiliari, denari contanti, capitali, e interessi scaduti di crediti, si desume dalla denunzia che debbon farne gli eredi, salvo all' Amministrazione il diritto di procedere alle verificazioni che crederà convenienti nel caso che la denunzia comparisca insufficiente o sospetta. [2]

770. In tutti i casi, nei quali venga per qualunque titolo lucrativo

[1] Art. 93 e 94.

[2] Art. 73. — La valutazione delle eredità dee farsi al netto dei canoni livellarii, e di tutti i carichi, ed aggravii che sono ad esse inerenti o che ne limitano la proprietà, e che non siano defalcati nella determinazione della rendita imponibile, e al netto dei legati pii, uffiziature e simili. — Debbon defalcarsi i debiti tanto ipotecarii, che chirografari del defunto, compresi i censi consegnativi. L'erede dee presentare all' uffizio del Registro una nota dettagliata, e da lui certificata per vera delle passività ereditarie. Non formano soggetto di detrazione i legati di specie, ma solamente i legati di quantità parificati ai debiti. Non debbon detrarsi i debiti eventuali, incerti e non liquidabili. — Le enunciate detrazioni di debiti debbon farsi entro la concorrenza del patrimonio mobiliare, e non possono aver luogo sul valore dei beni stabili, eccettuato il solo caso che il debitore del diritto protesti nell' atto della denunzia di volere alienare una parte di detti beni per dimetter col prezzo i debiti, e che nel termine di sei mesi ne giustifichi legalmente la dazione in soluto ai creditori, o la vendita, e l' effettiva erogazione del prezzo nella dimissione dei debiti in contanti, o mediante una vera, e propria delegazione. Il suddetto termine può per giuste cause e ad istanza delle parti esser prorogato dal Direttor generale dell' Amministrazione, e in caso di rifiuto dal Tribunal competente, purchè tali proroghe non eccedano il periodo d'un anno dal dì della scadenza del primo semestre. — Art. 74 al 77. — Mancando l' erede di eseguire entro i suddetti termini le giustificazioni che sopra, è tenuto al pagamento dell' intiero diritto di successione senza defalco dei debiti denunziati. — Art. 78. — E quando non paghi il diritto di successione nel termine d' un mese computabile dalla scadenza dei termini come sopra assegnati o prorogati va soggetto al pagamento del diritto aumentato d' un terzo. — Art. 79.

trasferita ad una persona la nuda proprietà, e all'altra persona l'usufrutto de' beni, il passaggio si riguarda sempre come operato a favore di una sola persona, e come se l'usufrutto restasse unito alla proprietà; e il diritto di registro si ratizza fra il proprietario, e l'usufruttuario, valutando l'usufrutto sull'importare della rendita moltiplicata per la durata della vita presunta dell'usufruttuario a forma della scala di che al § 768 n° 3. [1]

Nel primo grado di detta scala sono a carico dell'usufruttuario quattro quinti dell'importare del diritto: nel secondo grado, tre quinti, nel terzo due quinti, nel quarto un quinto. Ogni restante si paga dal proprietario. [2]

Quando il disponente trasmetta ad altri la nuda proprietà, riservando l'usufrutto a se stesso, il passaggio della proprietà è soggetto a quella quota di diritto che è stabilita come sopra. [3]

Se più individui si trovano congiuntamente chiamati a godere d'un usufrutto, sono solidalmente tenuti a pagare una sola tassa proporzionale al valore dell'usufrutto da determinarsi sugli anni della vita presunta del più giovane fra i chiamati, salvo reciprocamente il diritto agli usufruttuarii fra loro di liquidare la respettiva quota colla proporzione dell'età di ciascuno, e secondo la vita presunta stabilita dalla scala di cui sopra. Quando poi l'usufrutto è trasmesso congiuntamente a più individui, ed è contemporaneamente disposto della nuda proprietà a favore di diversa persona, questa è in obbligo di pagare per il passaggio della nuda proprietà quella quota di tassa, che costituisce la differenza fra la rata, che l'amministrazione percipe come sopra dagli usufruttuarii, e la tassa che avrebbe dovuto pagarsi per la trasmissione della proprietà senza la servitù dell'usufrutto. — E se più individui si trovano chiamati per ordine successivo al godimento d'un usufrutto, l'amministrazione del Registro esige dal primo chiamato la tassa proporzionale al valore dell'usufrutto estimabile sugli anni della di lui vita presunta; e se poi la premorienza del primo dà luogo alla successione del secondo, l'amministrazione stessa esige da questi la sola tassa proporzionale sul valore dell'usufrutto nel modo istesso estimabile. Dove finalmente nell'atto della trasmissione dell'usufrutto a più individui per ordine successivo sia contemporaneamente disposto della nuda proprietà

[1] Art. 80.
[2] Art. 81.
[3] Art. 82.

a favore d'una diversa persona, questa deve pagare per titolo di passaggio della nuda proprietà la quota del diritto di registro, da liquidarsi secondo la scala stabilita come sopra sugli anni della vita presunta del più giovane fra i chiamati al godimento dell'usufrutto: e il resto del diritto deve pagarsi dal primo usufruttuario, salvo il regresso dei di lui eredi contro i successivi chiamati, quando venga loro deferito il godimento dell'usufrutto.[1]

Cessata per la morte dell'usufruttuario la servitù dell'usufrutto, non è soggetta ad alcun diritto la consolidazione dell'usufrutto colla proprietà. — Quando però questa avvenga per un titolo nuovo, e indipendente dal primo, come per cessione o renunzia, allora va soggetta al diritto proporzionale comune ad ogni passaggio da regolarsi sul valore dell'usufrutto, che attualmente si trasmette al possessore della nuda proprietà, se deriva da titolo lucrativo, o sul prezzo della cessione se deriva da titolo oneroso.[2]

771. La liquidazione degli altri valori soggetti a diritto proporzionale è determinata nella tariffa dei diritti relativi ai singoli atti e contratti.[3]

TARIFFA DEI DIRITTI.

Diritti fissi.

772. La rammentata legge organica de' 25 gennaio 1851 classa i diritti fissi in cinque categorie, cioè: 1ª di lire una; 2ª di lire due; 3ª di lire quattro; 4ª di lire sei; e 5ª di lire otto.[4]

773. Son soggetti al diritto fisso di *lire una* i seguenti atti.

Le accettazioni, astensioni, e repudie pure e semplici di successioni, e legati fatti per atto stragiudiciale, per ciascun accettante, o renunziante, e per ciascuna successione, e legato che si accetta o si repudia. — Le consegne dei legati. — Le scritte di colonia. — I saldi colonici. — I certificati puri e semplici. — I certificati di vita, e di residenza per ciascuno invividuo. — Le fedi degli atti dello stato civile

[1] Art. 83 a 86.
[2] Art. 87 e 88.
[3] Art. 95.
[4] Art. 96.

da prodursi in giudizio. — Le fedi estimali da prodursi come sopra. — Le dichiarazioni pure e semplici in materia civile che non siano soggette a diritto proporzionale. — Gli atti contenenti la semplice esecuzione, e adempimento di atti anteriori registrati. — Le ricevute di pagamento in contanti, e le ricevute di documenti. — Le collazioni d'atti, o estratti fatti da notaro, o altro pubblico ufficiale per ciascun documento. — I fatti concordati tra i procuratori per ogni fatto, o articolo concordato. — Le polizze di carico per mare e per terra per ogni persona a favor della quale sia fatta la spedizione. — I depositi d'atti e documenti presso i notari, e le ricevute relative alla restituzione dei medesimi. — Le lettere missive, o responsive che non contengono obbligazione, o convenzione che dia luogo a diritto proporzionale. — I mandati di procura non contenenti disposizioni soggette a diritto proporzionale. — L'atto di nomina del rettore a benefizio di patronato. — Le cauzioni da prestarsi dagli ecclesiastici per la conservazione dei fondi appartenenti ai benefizii cui vengono nominati. — La costituzione di censi, o altri debiti creati per i risarcimenti da farsi alle chiese. — Gli atti di cessione di crediti contro amministrazioni regie, pubbliche, e comunitative, che si stipulano fra le casse centrali di risparmio, e le casse respettivamente affiliate. — I contratti d'alienazione, ed affitto di beni, e i contratti d'accollo, e di cottimo, appalti, approvvisionamenti, e forniture stipulati attivamente dalle RR. Amministrazioni dello Stato. — I cottimi, e altre operazioni dipendenti dalle deputazioni dei fiumi, e le relative mallevadorie. — Le mallevadorie per i contratti di cottimi, appalti, approvvisionamenti per forniture stipulate col Governo, e colle RR. e pubbliche Amministrazioni, e colle Comunità. — I protesti di cambiali, e biglietti all'ordine. — I depositi giudiciali, e anche i volontarii fatti nelle casse pubbliche approvate a tale effetto dal Governo. — Le recognizioni pure e semplici dell'enfiteuta a favore del padrone diretto per i livelli soggetti a canone inferiore a lire trenta annue — e tutti i contratti di prima alienazione, e allivellazione di beni spettanti a chiese, o benefizii di qualunque specie, monasteri, conservatorii, spedali, e luoghi pii del Granducato.

774. Son soggetti al diritto fisso di *lire due* i seguenti atti:

I testamenti e i codicilli, indipendentemente dal diritto proporzionale, al quale dian luogo le disposizioni in essi contenute. — Gli atti di notorietà. — Gli atti di autorizzazione, e i consensi puri e semplici, e stragiudiciali. — Le ratifiche pure e semplici di atti notariali, e di atti

privati registrati. — I bilanci di scrittura privata o commerciale. — La nomina della persona per la quale si è fatto l'acquisto di beni mobili o immobili, purchè sia fatta dentro le ventiquattro ore dal contratto, o dall'aggiudicazione. — La nomina di periti. — Le relazioni e stime di periti. — Gli atti di cessione della banca di sconto per ogni azione ceduta. — Gli imprestiti che dai particolari, e dalle pubbliche amministrazioni vengono fatti a favore del Monte de' Paschi di Siena, e dei Monti pii del Granducato. — Gli atti di cauzione da darsi dai cassieri, o camarlinghi dei RR. Spedali, e dei Monti pii, e di qualunque luogo pio ancorchè dipendente, ma non amministrato dalle Comunità. — Le recognizioni pure e semplici dell'enfiteuta a favore del padrone diretto per i livelli soggetti a canone superiore a lire trenta annue. — Gli atti rinnuovati per causa di nullità, o per altro motivo senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni, e loro valore, per i quali sia stato già pagato, e non restituito il diritto proporzionale. — La ritrattazione o revoca di atti precedenti, salvo il diritto proporzionale che fosse dovuto a forma della legge in esame. — Le accettazioni di cessione, o delegazione di crediti fatte per atto separato, allorchè è stato pagato il diritto proporzionale per l'atto di cessione o delegazione. — Le convenzioni per costruzioni, riparazioni, manutensioni, cottimi, appalti, approvvisionamenti, e forniture fatte tra i particolari, quando l'importare del contratto sia inferiore alle lire dugento. — Gli inventarii di mobili, oggetti mobiliarii, carte, e documenti. — La rinunzia, o la dichiarazione di desistere da una pretensione o da un diritto, purchè non contenga passaggio di beni o obbligazione di valori. — Gli acquisti di suolo per la costruzione, e rettificazione di pubbliche strade e piazze. — Qualunque contrattazione che non contenga disposizioni soggette a maggior diritto. — E generalmente qualunque atto, che non si trovi nominato in alcun articolo della tariffa, e che di sua natura non dia luogo a diritto proporzionale, eccettuati gli atti giudiciarii.

775. Sono soggetti al diritto fisso di *lire quattro:*

Le rinnuovazioni enfiteutiche fatte durante l'originaria concessione a favore del cessionario delle ragioni utili colla contemplazione d'una linea diversa. — L'accollo di debiti senza delegazione. — Le promesse di indennità indeterminate, e non suscettibili di stima. — Gli affitti di pascolo, e fide di bestiame. — La costituzione di pegno presso i particolari, oltre il diritto proporzionale sui crediti cautelati. — Gli atti di deposito regolare di somme, ed oggetti mobiliari presso particolari. —

I possessi presi in vigore di atti registrati. — Le divisioni di beni mobili senza conguaglio fra i comproprietarii a qualunque siasi titolo. — Le permute di beni mobili senza conguaglio. — L'accettazione delle concessioni regie di scavare miniere nei luoghi sottoposti alla privativa regale. — I contratti di soccida che non siano stipulati fra i proprietarii, e i loro coloni. — Gli atti, l'esecuzione dei quali dipende da una condizione sospensiva. — Gli atti di cauzione dei cassieri, camarlinghi, e depositarii di oggetti di pertinenza delle diverse Amministrazioni dello Stato, e dei conservatori delle ipoteche. — Le ricompre di beni mobili fatte in ordine alla facoltà di redimere entro i termini stipulati per atti pubblici, o privati, e denunziate al registro prima della scadenza dei suddetti termini.

776. Gli atti soggetti al diritto fisso di *lire sei* sono:

I compromessi, che non contengono altre obbligazioni suscettibili di diritto proporzionale. — Le transazioni, che contengono semplicemente una reciproca remissione sull'oggetto litigioso o controverso. — I contratti di società, e lo scioglimento di essa, quando non importino translazione di beni mobili, o immobili tra i socii, o altre persone. — Gli atti coi quali le donne costituiscono le doti a loro stesse, quelli con i quali gli ascendenti costituiscono le doti alle femmine discendenti, e generalmente tutti i contratti, e convenzioni matrimoniali, le quali non contengono alcuna stipulazione vantaggiosa fra gli sposi, che sia soggetta al diritto proporzionale. — Gli atti di restituzione delle doti costituite in quantità, e restituite in beni immobili a favor della vedova superstite, o dei suoi eredi in linea retta. — La reversione dolla dote, o di parte di essa al dotante per un titolo diverso da quello di successione. — Le proroghe del termine a redimere i beni venduti stipulate nella pendenza del primo termine. — E l'atto di cessione di beni per esse venduti dai creditori.

777. Finalmente gli atti soggetti al diritto fisso di *lire otto* sono:

I concordati tra i creditori, e il debitore fallito. — I contratti di unione tra i creditori del fallimento, salvo il diritto proporzionale quando contengano obbligazioni dei cointeressati per somme determinate verso uno, o più creditori, o verso le persone incaricate di agire per la massa dei creditori stessi. — Gli atti celebrati in paese estero, o anche in Toscana relativi ai beni situati in paese estero. — Gli atti di emancipazione per ciascuno emancipato. — Gli atti di adozione, o arrogazione per ciascuno adottato, o arrogato. — Le trasmissioni per causa di morte,

o per atti tra vivi a titolo lucrativo, o per atti di ultima volontà tra gli ascendenti, e discendenti in proprietà, o usufrutto di beni mobili, o immobili. — Gli atti di liberalità sì fra i vivi che per causa di morte a favore di spedali, o luoghi pii secolari, o ecclesiastici del Granducato, e ogni specie di contratto, che importi passaggio di proprietà, o d'usufrutto infra i medesimi. — Le divisioni di beni immobili senza conguaglio fra i comproprietarii a qualunque siasi titolo. — Le permute di beni immobili senza conguaglio. — E gli atti di surroga, o permuta di beni soggetti a commende nell'ordine San Stefano.

DIRITTI PROPORZIONALI.

778. I diritti proporzionali sono dalla stessa legge organica classati in cinque categorie, cioè: Di soldi dieci per ogni cento lire — di una lira per cento — di due lire per cento — di tre lire per cento — di otto lire per cento.[1]

779. Sono soggetti al diritto di *soldi dieci* per ogni cento lire:

Gli atti, e contratti d'assicurazione marittima sul valore del premio. — Le assicurazioni terrestri, e quelle contro l'incendio o altro infortunio, e sulla vita degli uomini, e delle rendite vitalizie sul valore del premio. — La renunzia all'incetta, o sia abbandono per fatto d'assicurazione sul valore degli oggetti abbandonati. — I cambi marittimi. — I contratti, o convenzioni relative ad alimenti non dovuti per ragione di sangue, o per uffizio del giudice, per un numero di anni determinati nelle convenzioni medesime.[2] — Le creazioni di cambi, e costituzioni di crediti fruttiferi, e qualunque altra obbligazione di somma e valori portanti interessi.[3] — Le vendite, retrovendite, cessioni, e retrocessioni, e qualunque atto traslativo a titolo oneroso di crediti a tempo certo, e

[1] Art. 97. — È da avvertirsi però che il diritto proporzionale non si esige mai in una somma inferiore al minimo dei diritti fissi; e se il capitale sul quale è dovuto un diritto proporzionale ha una frazione minore di lire venti, ciò nonostante si deve pagare il diritto sulle intiere venti lire. — Art. 139 e 140.

[2] Il diritto è dovuto sul prezzo accumulato degli anni come sopra determinati: se la prestazione è a vita dell'alimentando, l'atto è soggetto al diritto sul ragguaglio della di lui vita presunta: se si tratta di alimenti da prestarsi ai minori, è dovuta la sola metà del diritto. — Detto art. 97, § 1, n° 5.

[3] Le mallevadorie per tali contratti sono soggette alla metà del diritto dovuto per l'obbligazione principale. — Detto art. 97, § 1, n° 6.

determinato, di mobili, raccolte dell'anno, frutti pendenti, tagli di boschi cedui, e generalmente d'ogni altro oggetto mobile non specialmente tassato. — La nomina della persona per la quale sia fatta la compra di beni mobili, allorchè sia decorso il termine di ore ventiquattro dopo la compra, o quando nell'atto di acquisto non sia stata riservata la facoltà di nominare dentro l'indicato termine la persona per cui si è fatto. — Le locazioni di cose mobili per più di tre anni. — L'importare dei conguagli nella divisione e nella permuta di beni mobili. — L'affrancazione di canoni di livelli, o rendite d'ogni specie, e le redenzioni di censi. — I contratti stipulati colle Comunità, e con stabilimenti pubblici per costruzioni, riparazioni, manutensioni, cottimi, appalti, approvvisionamenti, e forniture.[1] — L'acquisto del lucro dotale del marito superstite in assegnamenti mobiliari. — E ogni atto portante remissione gratuita di obbligo di somme, o di effetti mobili.

780. Gli atti soggetti al diritto di *lire una per ogni cento lire* si limitano ai seguenti:

I contratti di locazione, o sullocazione di fondi rustici o urbani fino a dieci anni inclusivamente sull'importare dei canoni per la durata della locazione, o sullocazione. — Le recognizioni di debito infruttifero, e di deposito irregolare di somme presso particolari, le cessioni, e delegazioni di crediti a termine. — Le vendite, e cessioni del taglio d'alberi d'alto fusto. — Le ricompre di beni immobili fatte in ordine alla facoltà di redimere entro i termini stipulati per atti pubblici, o privati, e denunziate al Registro prima della spirazione dei suddetti termini. — Le convenzioni per costruzioni, riparazioni, manutensioni, cottimi, appalti, approvvisionamenti, e forniture fatte tra particolari, quando l'importare superi le lire dugento — e le cessioni di posti accademici; e di palchi teatrali a titolo oneroso.

781. Sono soggetti al diritto di *lire due per cento:*

Le costituzioni di censi, responsioni, o prestazioni perpetue o vitalizie a titolo oneroso, le cessioni, e delegazioni che ne sian fatte allo stesso titolo. — Le anticresi di beni immobili. — Le vendite, rivendite e cessioni a titolo oneroso dei diritti d'entratura, e d'ogni specie di servitù urbana e rustica. — Le concessioni a titolo oneroso di scavar mi-

[1] Il diritto è dovuto sulla totalità del prezzo, e quando il cumulo delle responsioni è di difficile liquidazione vien percetta la somma di lire cinquanta. — Detto art. 97, § 1, n° 12.

niere, ritenuto il dominio del fondo nel concedente. — Le cessioni del diritto di redimere gli immobili alienati. [1] — Gli affitti di beni immobili da dieci a venti anni, e le cessioni e retrocessioni degli affitti medesimi. — Gli affitti a vita di beni immobili quando l'affittuario ha una vita presunta superiore a dieci, ma inferiore a venti anni. [2] — E le cessioni di posti accademici, e di palchi teatrali a titolo gratuito.

782. Gli atti soggetti al diritto di *lire tre per cento* sono:

Il passaggio della proprietà, o dell'usufrutto di beni mobili per successione intestata, o per qualunque atto a titolo lucrativo tanto tra vivi, che per causa di morte. — Le vendite, retrovendite, cessioni, retrocessioni, dazioni in soluto, e qualunque atto traslativo di proprietà, o usufrutto di beni immobili a titolo oneroso. — I contratti d'enfiteusi, e di livello, e d'affitto perpetuo, o a tempo maggiore di anni venti, o a tempo indeterminato di beni immobili, e la retrocessione dell'utile dominio. — La cessione e la retrocessione delle ragioni livellarie. — I contratti d'affitto vitalizio di beni immobili quando l'affittuario si trovi nell'età corrispondente al primo grado della scala della vita presunta di che al § 768, n° 3. [3] — Le rinnovazioni enfiteutiche dei livelli di mano morta, di quelli formati secondo i moderni regolamenti, e dei pazionati in qualunque caso di verificata devoluzione. — La nomina della persona per la quale si è fatta la compra di beni immobili, allorchè sia scorso il termine delle ore ventiquattro dopo la compra, o quando nell'atto di compra non sia stata riservata la facoltà di nominare dentro l'indicato termine la persona per cui si è fatta. — L'acquisto dell'altrui porzione di beni immobili indivisi. — L'importare dei conguagli nelle divisioni, e nelle permute di beni immobili. — Le ricompre di beni immobili seguite dopo scorsi i termini convenuti a redimerli. — L'acquisto del lucro dotale del marito superstite in assegnamenti immobiliari. — Il pagamento della dote quantitativa colla dazione in soluto di beni stabili allo sposo, e al marito. — E la concessione a titolo gratuito del diritto di scavar miniere, ritenuto il dominio del fondo nel concedente.

[1] Il diritto è dovuto sul prezzo della cessione. — Detto art. 97, § 3, n° 5.

[2] Per la retrocessione di tali affitti si percipe il diritto proporzionale secondo il calcolo della vita presunta dell'affittuario all'epoca della retrocessione. — Detto art. 97, § 3, n° 7.

[3] Per la retrocessione di tali affitti si percipe il diritto proporzionale secondo il calcolo della vita presunta dell'affittuario all'epoca della retrocessione. — Detto art. 97, § 4, n° 5.

783. Gli atti finalmente soggetti al diritto di *lire otto per cento* sono:

Il passaggio della proprietà, o dell'uso, e usufrutto di beni immobili per successione intestata, o per qualunque atto a titolo lucrativo tanto tra vivi, che per causa di morte [1] — e le doti costituite in assegnamenti immobili.

Del pagamento dei diritti.

784. Il diritto di registro dovuto per i *contratti* si paga nell'atto in cui viene eseguita la formalità. — Quelli di *successione* quando non eccedano la somma di lire cento debbon pagarsi entro il termine fissato per la denunzia, se la eccedano, per metà entro il termine suddetto, e per l'altra metà nel termine di sei mesi successivi. [2] I diritti poi dovuti per le *donazioni a causa di morte,* e per i *legati* debbon pagarsi entro il termine stabilito per le denunzie, ma se la donazione sarà universale, o comprenderà più della metà dei beni componenti il patrimonio del donante, debbono pagarsi nel termine, e nel modo fissato per il pagamento di quelli dovuti per l'eredità. [3]

[1] I diritti di passaggio della proprietà, o dell'usufrutto per successione intestata, o per qualunque atto di liberalità tanto tra vivi che per causa di morte fra persone congiunte per agnazione, o cognazione, e fra i coniugi sono però a forma dell'art. 98 graduati come appresso:

Per i mobili.

Tra fratelli, sorelle e coniugi alla ragione di soldi dieci per ogni cento lire.
Tra zii e nipoti, e viceversa, all'uno per cento.
Tra cugini di primo grado, al due per cento.

Per gli stabili.

Tra fratelli, sorelle, e coniugi, al tre per cento.
Tra zii e nipoti, e viceversa al quattro per cento.
Tra cugini di primo grado al sei per cento.

A forma poi del successivo art. 99 si percipono nella medesima proporzione i diritti sulle doti costituite in assegnamenti mobiliari e respettivamente immobiliari fra le persone congiunte nei gradi come sopra.

[2] La miserabilità dell'eredità non dispensa l'erede dall'obbligo di denunziarla, ma perchè possa esimerlo dal pagamento del diritto di successione, deve esser giustificata per mezzo di certificato del Parroco, verificato dal Ministro del censo, dal Gonfaloniere, e dall'Autorità governativa locale. — Art. 137.

[3] Art. 123, 124 e 125. — L'*erede* o *donatario* che ometta di far la de-

I suddetti diritti si pagano respettivamente dai contraenti, dagli eredi così liberi come beneficiati, dai donatarii, dai loro tutori o curatori, e dagli esecutori testamentarii che abbiano l'amministrazione di beni. — Gli eredi debbon pagare anche il diritto dovuto per i legati, eccettuato il caso in cui si tratti di legati di proprietà, o di usufrutto di beni immobili, nel qual caso il pagamento deve farsi dai legatarii. — I tutori e i curatori degli eredi, o donatarii hanno il regresso contro i medesimi: gli eredi beneficiati, e gli esecutori testamentari contro le eredità respettive: gli eredi contro i legatarii, e le parti contraenti l'una contro l'altra. — Il regresso però dei tutori, curatori, eredi beneficiati, ed esecutori testamentari contro le eredità, e quello degli eredi contro i legatarii, ha luogo per il rimborso del diritto semplice, non del doppio diritto. [1]

785. I diritti degli atti contenenti obbligazione, o traslazione di proprietà, o di usufrutto sono a carico dei nuovi possessori, [2] e quelli di tutti gli altri atti, son a carico dei debitori, quando non sia stipulata convenzione in contrario. Ciò nonostante l'amministrazione ha diritto di esigere il pagamento dalla parte che presenta gli atti alla formalità del registro, ed ha l'azione solidale contro tutti i contraenti. È poi nullo, e come non apposto non solo di fronte all'amministrazione, ma anche fra i contraenti il patto inserito nelle scritture private, che il pagamento

nunzia nel termine stabilito non può godere del benefizio di pagare i diritti in due rate: le *parti* che non pagassero alla precisa scadenza le rate dei diritti, dei quali sia diviso il pagamento in più volte, o per disposizione di legge, o per grazia speciale, debbono pagare l'aumento del terzo sopra le somme delle quali avessero ritardato il pagamento: A *nissuno* è lecito di differire, o diminuire il pagamento dei diritti per qualunque contestazione o pretesto, salva la restituzione che potesse aver luogo. — Art. 126, 127, 128.

[1] Art. 129, 130, 131 e 132. — I curatori o amministratori giudiciali di eredità giacenti o devolute a forestieri non possono consegnare ad alcuno gli oggetti e capitali ereditarii senza che prima siano pagati i diritti di successione, altrimenti son responsabili in proprio del semplice, o doppio diritto. — Art. 133.

[2] Per l'effetto di esigere i diritti di registro dal nuovo possessore, i passaggi non denunziati all'Amministrazione rimangono bastantemente comprovati anche in mancanza di documenti scritti dal pagamento delle tasse e gravezze sopra i medesimi imposte, dal pagamento delle prestazioni posanti sopra gli stessi beni, e dal fatto della loro disposizione, alienazione, o locazione in affitto, o colonia. — Art. 136.

del diritto di registro debba essere a carico di quella delle parti, che col fatto suo desse luogo a denunziarla. [1]

Delle obbligazioni dei pubblici ministri e delle relative contravvenzioni e penali.

786. I *notari*, per i quali restano in pieno vigore le obbligazioni loro imposte verso gli uffizi del Registro dalla legge degli 11 febbraio 1815 e le penali ivi comminate, oltre ad indicare l' uffizio in cui son registrati gli atti dei quali fanno menzione nei loro istrumenti, debbono pure indicaro la data precisa della loro registrazione sotto la penale di lire dieci per ogni contravvenzione, salva l'azione criminale nel caso di falsa menzione. [2]

Essi non posson rogare istrumenti di divisione fra coeredi, nè di assegna di fondi ed effetti ereditarii, nè ricevere in deposito, nè riconoscere atti privati di divisione senza che sia fatto loro constare dell'eseguita denunzia delle successioni sotto la loro responsabilità per il semplice e doppio diritto; ed è pure loro inibito di ricevere in deposito alcun documento che non sia registrato o esente dal registro, e senza rogare l'atto del ricevuto deposito, sotto la pena di lire dieci per ogni contravvenzione. [3]

787. I *pubblici mezzani* patentati di Livorno son tenuti a denunziare ogni mese all' uffizio di esazione del registro i contratti o partiti stipulati col loro ministero nel corso del mese scaduto, che contengono convenzioni soggette a diritto proporzionale, sotto la loro responsabilità per il semplice e doppio diritto, col solo regresso per il diritto semplice contro le parti, e sono obbligati inoltre a presentare il libro, o registro da essi tenuto al ministro esattore, che vi appone il *visto*, e debbon darne comunicazione ai ministri del Registro ad ogni loro richiesta, sotto la penale di lire trenta per ogni contravvenzione. [4]

788. I *cancellieri ministri del censo* dello Comunità debbono rimet-

[1] Art. 134, 135.

[2] Art. 141, 142. — Ciò nonostante gli atti privati possono anche senza registrazione essere menzionati negli atti di ultima volontà, e negli istrumenti d'inventario. — Art. 143.

[3] Art. 144, 145.

[4] Art. 146.

tere al respettivo uffizio del Registro, di mese in mese la nota delle persone defunte nella loro comunità, colla indicazione se sono descritti come possidenti ai campioni estimali, sotto la pena di lire cinquanta per ogni contravvenzione.

È inibito ai medesimi di procedere ad alcuna voltura di beni in proprietà, o usufrutto se non in virtù di documento registrato, o di un certificato del ministro esattore del Registro contenente la descrizione dei beni denunziati dagli eredi, o successori, e la licenza di eseguire la voltura dei beni in esso descritti, essendo altrimenti responsabili in proprio del semplice, e doppio diritto, col solo regresso per il diritto semplice. [1]

789. I *gonfalonieri, i cancellieri ministri del censo, e i ministri superiori* di qualunque regia e pubblica amministrazione, o di qualunque pubblico stabilimento, hanno l'obbligo di denunziare all'uffizio locale del Registro i contratti avanti di loro celebrati nel termine di venti giorni computabili dalla loro data, o dal giorno nel quale abbiano ricevuto la superiore approvazione, cui fossero sottoposti, altrimenti son responsabili in proprio del semplice, e doppio diritto col solo regresso per il diritto semplice. [2]

790. I *cancellieri della nazione israelitica* non possono ricevere nei loro atti, nè ritenere nei loro archivii le carte dotali, se non siano rivestite della formalità del registro, sotto la pena di lire cento per ogni contravvenzione. [3]

791. I ministri esattori del Registro non posson sotto alcun pretesto sospendere, nè differire la registrazione degli atti nè il ricevimento delle denunzie di passaggi di beni per causa di morte.

È loro poi inibito di ammettere alla formalità del registro alcun atto o documento che non sia scritto in carta bollata della dimensione e gradualità prescritte dalla legge sul bollo, o che non sia nei congrui casi *contrabbollato* o *visto per bollo* sotto la pena di lire cento.

[1] Art. 147 e 148. — Qualora le parti avessero interesse di procedere alla voltura dei beni prima che sia scaduto il termine stabilito dalla legge per la registrazione del relativo contratto, debbono sottoporlo prima della voltura al *visto* del ministro esattore locale, salvo l'obbligo di registrarlo nel medesimo uffizio entro il termine legale, e senza questa preventiva formalità non possono i ministri del censo procedere alla voltura sotto la responsabilità di che sopra. — Art. 149.

[2] Art. 150.

[3] Art. 151.

E sono tenuti ad apporre in piè degli atti registrati la relazione del registro contenente l'indicazione in tutte lettere della data, della registrazione, del volume, suo foglio, e casella, e delle somme percette per i diritti, doppi diritti, e penali, distinguendo i diversi titoli, e somme dei diritti liquidati, e percetti, con obbligo altresì di apporre la loro firma in calce della suddetta relazione, ed in margine di ciascun foglio del documento registrato, sotto la pena di lire dieci per ogni omissione. [1]

Fuorchè alle parti interessate direttamente o loro aventi causa essi non possono sotto pena di lire venti dar comunicazione, o rilasciar copie, estratti, o certificati della registrazione degli atti o denunzie presentate ai loro uffizi, o degli atti privati presso di loro rilasciati; e debbono ricusare la formalità del Registro ai progetti di convenzioni mancanti della data, e della firma dei presunti contraenti sotto la pena di lire dieci per ogni contravvenzione. [2]

792. Per l'esazione dei diritti e delle multe comminate dalla legge in esame si procede in via civile, e l'Amministrazione del Registro, oltre il privilegio accordatole dalla legge ipotecaria, gode del privilegio fiscale.

Il diritto ad esigere le multe ed ammende che sopra, si prescrive nel termine di tre anni, computabili dal giorno della verificata contravvenzione, e in caso di contestazione, dal giorno in cui sia passata in cosa giudicata la sentenza condennatoria. [3]

[1] Art. 152, 153, 154. — La relazione del registro degli atti pubblici può essere apposta sull'originale, o sulla copia autentica, non mai sui protocolli dei notari. — Art. 155. — I ministri e impiegati dell'Amministrazione del Registro son autorizzati a procedere alle verificazioni stimate convenienti per l'osservanza della legge tanto nella cancelleria dei Tribunali, che nei pubblici archivii, e a sequestrare in detti uffizi, compilandone analogo processo verbale, i documenti su cui si verifichi qualche contravvenzione. — Art. 156.

[2] Art. 157, 159.

[3] Art. 138, 168, 172 e segg. — Le dette multe ed ammende son personali, nè possono esigersi contro gli eredi del contravventore, a meno che non siano state pronunziate per sentenza in vita del contravventore medesimo. — Art. 160.

CAPITOLO II.

Salubrità pubblica.

793. Uno degli oggetti più importanti che la Polizia è nell'assoluto dovere di sorvegliare è la salute del popolo. Le cause tutte e le occasioni che a questa salute posson recar nocumento essa dee allontanare dalla città, e completamente distruggere. Dal rigoroso adempimento di questo ufficio dipende in gran parte la prosperità delle nazioni, imperocchè un popolo sano, è un popolo forte e laborioso, e conseguentemente ricco, felice, e potente. Di questa verità penetrati i più saggi Governi dell'antichità curarono sommamente la pubblica igiene, dettando disposizioni dirette alla conservazione della specie umana. Le leggi di Mosè rivelano come a questo sommo legislatore stasse a cuore la salute del popolo: i Greci, i Romani ed altre antiche nazioni egualmente alla salute dei cittadini con saggi ordinamenti provvidero.

794. I contagii, l'epidemìe, e le malattie così dette popolari sono i morbi che più fanno strage degli uomini, e che decimano in modo straordinario le popolazioni. Una saggia e preveggente Amministrazione deve tutto disporre per prevenire per quanto è possibile lo sviluppo di epidemìe, per impedir l'invasione e la propagazione d'un contagio, e per tener lontane le malattie popolari.

Ordinariamente però avviene che soltanto in tempo di pestilenza le Amministrazioni abbian ricorso agli espedienti che la scienza medica, e l'esperienza suggeriscono come utili ed opportuni ad arrestare o diminuire il micidiale progresso, e i luttuosi effetti d'un morbo pestilenziale. È quindi allora soltanto che la Polizia sanitaria si fa veramente attiva; è allora che si istituiscono commissioni speciali per vigilare alla salubrità delle vettovaglie, alla nettezza dei luoghi, alla purezza ed innocuità delle esalazioni; è allora finalmente che si aprono al Pubblico stabilimenti balneari, e che si provvede a tutti gli altri oggetti che in qualsiasi modo interessar possono la pubblica salute.

Ma per tentare di tener lontano con maggiori probabilità il flagello della peste, questi provvedimenti che si usa di prendere quando soltanto la presenza d'un morbo sterminatore ne comanda imperiosamente l'adozione, costituir dovrebbero in ben regolato paese un sistema costante di igiene pubblica; le commissioni sanitarie, anzichè temporarie esser

dovrebbero permanenti, e la vigilanza su tutti gli oggetti che interessano la pubblica salute, sempre, ed in tutti i tempi dovrebbe esercitarsi con quell'attività, e con quello zelo con cui si vede esercitare quando il morbo minaccia con la sua tremenda comparsa l'esistenza d'un popolo.

795. I provvedimenti diretti a tutelare la pubblica salute altri son *generali*, i quali si referiscono agli oggetti tutti che in qualunque modo anche remoto interessar possono il benessere fisico della popolazione; altri son *particolari*, e questi hanno relazione diretta con alcune speciali malattie.

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI.

Contagii ed epidemie.

796. In tempo di contagio, o d'epidemia, la Polizia sanitaria come sopra si è avvertito, assorbe ogni altra cura di Governo. Essa è l'oggetto primario dell'Amministrazione generale dello Stato.

L'impedire l'invasione d'un morbo puramente epidemico non è nelle mani degli uomini, ma un qualche utile risultamento possono essi ottenere da ben intesi regolamenti sanitarii; risultamento che è poi più facile ad ottenersi, se si tratti di difendersi da un male contagioso.

797. Per impedire la minacciata invasione d'un contagio, o d'un epidemia, o per arrestarne i funesti progressi, l'esperienza ha dimostrato ottimi espedienti essere l'attivazione di cordoni sanitari diretti ad impedire ogni e qualunque comunicazione con paesi infetti, le contumacie, e le quarantine nei lazzeretti cui si sottopongono le persone e le cose di provenienza sospetta, gli spurghi, le profumazioni, la purificazione dell'aria, gli impedimenti posti alle soverchie agglomerazioni di popolo nei luoghi pubblici e privati, e altre consimili cautele che con molto vantaggio si vedono praticare dalle moderne Amministrazioni, quando il temuto avvicinamento, o la terribile presenza d'un morbo pestifero pone in pericolo l'umana esistenza.

798. Ma in siffatti tempi di pubblica sciagura molto vantaggiosa comparirebbe eziandio la pubblicazione a stampa per parte dei Dipartimenti di Sanità di istruzioni sanitarie, colle quali, indicati i risultamenti scientifici e pratici della medicina circa l'indole del morbo che minaccia di propagarsi, o che già infierisce nel paese, venisse indicato al popolo il regime dietetico da seguirsi e le diligenze tutte da praticarsi onde al-

lontanare dall'organismo animale la disposizione ad essere attaccato dal morbo, e venisse egli ammaestrato circa i rimedii da esperimentarsi ai primi sintomi del medesimo, al quale effetto dovrebbero pure esser sempre aperte farmacie, dalle quali venissero gratuitamente dispensati i rimedi stessi ai miserabili.

Da un tal sistema dovrebbero senza dubbio attendersi molto buoni resultati, se si consideri che allo sviluppo del morbo in un individuo, come si è visto coll'esperienza, danno spesso causa, od occasione un cattivo regime dietetico, la non conoscenza dei primi sintomi del morbo per cui, trascuratane fin da principio la cura, il male diventa irrimediabile, e la inopportunità dei rimedii usati.

799. In tempo di contagio o d'epidemia, l'infrazione d'una legge sanitaria marittima, o di qualunque altra diretta ad impedire le comunicazioni con i paesi infetti non è da riguardarsi come semplice trasgressione di polizia ma sibbene come vero e proprio delitto, imperocchè le conseguenze possibili d'un infrazione di tal natura essendo quelle pur anco della distruzione d'intiere provincie, l'azione che in altri tempi sarebbe di poca importanza, riveste allora un carattere di tanta gravità da paragonarla ai veri e propri reati.

Il pericolo egualmente che in tempi di pestilenza accompagna sempre anco le minime violazioni delle leggi e regolamenti di Polizia sanitaria interna, è una ragione sufficiente perchè i Magistrati destinati all'applicazione della legge, adempiano a questa parte del loro ufficio con tutto il rigore dalla legge stessa permesso.

800. Il patrio Regolamento di Polizia dispone, che chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione, o la propagazione d'una malattia contagiosa degli uomini è punito con la carcere da uno a tre mesi. [1] — Il medesimo vieta pure la pubblica esposizione di cadaveri in tempo di malattie contagiose o epidemiche sotto pena di dieci a cinquanta lire. [2]

[1] Art. 144.
[2] Art. 152.

MALATTIE POPOLARI. [1]

Vaiuolo.

Innoculazione della vaccina.

801. Il vaiuolo, malattia che conta numerose vittime fra il genere umano, reclama a buon diritto le cure d'una provvida amministrazione.

Questo crudele e schifoso morbo, [2] che domina quasi sempre epi-

[1] Fra le malattie popolari sarebbero pur da annoverarsi la lebbra, la rogna, la tigna ec. e altre consimili malattie cutanee.

La *lebbra*, o *lepra*, malattia contagiosa che trae il nome dalle scaglie (in greco *lepra*) con cui ricuopresi il corpo a coloro che ne sono attaccati, ha sempre avuto al pari della peste la sede principale in Egitto, dove fino dai primi tempi si fecero regolamenti per arrestarne i progressi. Gli antichi Egiziani la comunicarono agli Ebrei, i quali, quando ne erano affetti, venivano consegnati in mano dei preti. A questa malattia Mosè estese i suoi precetti igienici. Si vuole che i soldati di Pompeo reduci dalla Siria la portassero in Italia, ma se ne fermarono i progressi sino al tempo dei Lombardi. Rinacque poi in Italia mediante le conquiste degli imperatori greci, nell'armate dei quali erano milizie d'Egitto, e Palestina. All'epoca delle crociate si sparse in tutte le parti d'Europa. Oggidì peraltro la lebbra non regna che in alcune Provincie dell'Affrica, dell'Asia minore, e dell'America, sebbene alcuni lebbrosi isolati si trovino anche in Europa, segnatamente in certe vallate del mezzo giorno del Piemonte e della Francia.

Quanto poi alla *rogna, tigna* ec. si usa fra noi di accogliere coloro che ne sono affetti in appositi Spedali.

[2] Sembra che il vaiuolo fosse ignoto agli antichi. Ippocrate e Galeno non ne parlano. Anco nelle descrizioni che la storia ci ha trasmesse di tanti personaggi dell'antichità non se ne trova uno che sia stato caratterizzato dai segni del vaiuolo sul volto. Pare egualmente che i Romani non lo conoscessero. Si assicura che questo morbo sia originario dell'Etiopia, e che comparisse per la prima volta in Arabia nel 572 dell'era cristiana. Si suppone che colà lo prendessero i saracini, i quali lo portarono presso gli orientali, da cui si propagò nella China, e sino ai confini dell'Asia. Si dice che gli antichi francesi andarono a prendere in Asia quest'attivissimo contagio verso il decimo secolo. Altri autori ne segnan l'introduzione in Europa prima delle crociate; essi opinano che il vaiuolo traversò il Mediterraneo, e venne sino dal secolo 8° a tempo della conquista delle Spagne fatta dai Mori. Gli Olandesi lo recarono all'Indie, e presso gli Ottentotti, allorchè conquistarono il Capo di Buona Speranza nel 1648. Cristoforo Colombo lo trasportò al nuovo mondo.

demicamente, di raro attacca in un paese un solo individuo: esso infierisce in singolar modo sopra i fanciulli, ma non risparmia d'altronde veruna età, niun temperamento, qualsivoglia costituzione. Vi sono predisposti ambidue i sessi; pochi individui muoiono prima d'averlo patito.

L'innoculazione, ed in seguito la vaccina hanno arrestate le tristi conseguenze di questa malattia.

L'innoculazione del vaiuolo era di già un gran benefizio per l'umanità: la sua mercè si principiava a temer meno gli effetti di questo morbo. Gli arimmetici politici calcolano che di cento persone che avevano naturalmente il vaiuolo ne morivano dieci, mentre che di quelle innoculate ne moriva appena una.

Il bandire però presso che affatto questa malattia era tal prodigio che doveva operarsi dalla vaccina.[1] — Ed infatti in proporzione che la

[1] Sembra provato che Rabaud Pommier, fratello di Rabaud de Saint-Etienne ministro protestante, avesse la prima nozione della vaccinazione innanzi che nulla si fosse scritto dagli Inglesi su questa scoperta. Egli aveva osservato verso il 1780 che nelle vicinanze di Mompellieri, il vaiuolo, il fuoco di Sant'Antonio, e le pustole delle vacche erano considerati come infermità identiche, note col nome di *Picote*. Avendo riconosciuto che quella delle vacche era la più benigna fra quelle malattie, e che i pastori quando per caso la prendevano mungendo questi animali erano riguardati per ciò solo nel paese come salvi dal vaiuolo, pensò che un tal processo sarebbe sicuro al pari, e meno pericoloso che l'innoculazione del vaiuolo. Rabaud Pommier narrava come nel 1784 ebbe occasione di comunicare le proprie osservazioni ad un Inglese il signor Pugh alla presenza di Sir James Irelaud di Bristol. Pugh promise che al suo arrivo in Inghilterra darebbe parte di quanto aveva udito al dottor Jenner suo intimo amico. Rabaud Pommier era possessore d'una lettera di Ireland che rammenta questo fatto. — In alcune provincie d'Inghilterra, rinomate per la fertilità dei loro pascoli, e segnatamente nella contea di Glocester, le vacche vanno soggette ad un'eruzione di bolle o pustole irregolari, che si manifestano al capezzolo. Si era notato che quelle bolle si comunicavano alle villanelle incaricate di mugnere le vacche attaccate da tal malore, e si era visto che le persone che le avevano prese erano inaccessibili al contagio del vaiuolo. Ma questa credenza era stata per lungo tempo soltanto una tradizione popolare neppure sparsasi a gran lontananza. Il dottor Jenner, a cui forse Pugh aveva reso note le osservazioni di Rabaud, informato d'altrondo della volgare opinione sulla virtù preservativa di cotesta affezione, credè dover ricorrere all'esperimento onde riconoscerne il valore. Molti individui che più o meno tempo innanzi avevan preso la vaccina nell'aver cura delle vacche furono da lui sot-

pratica della vaccinazione è andata estendendosi, è diminuito il numero delle vittime del vaiuolo, tanto che oggi questa malattia è diventata assai rara.

Ogni savia amministrazione deve quindi favorire e prescrivere la vaccinazione, ed aprire al pubblico stabilimenti ove gratuitamente venga innoculato ai fanciulli il vaiuolo vaccino.

Nella nostra Toscana, ove abbondano gli stabilimenti di beneficenza, pubblica e gratuita è la innoculazione del vaiuolo vaccino, e si eseguisce in una sala a tale effetto aperta nello Spedale degli Innocenti in virtù di sovrano rescritto de' 26 Marzo 1834, dove si conserva altresì un deposito di *virus vaccino* tanto in filo, che in penna per distribuirsi gratuitamente ai richiedenti.

802. Il Regolamento toscano di Polizia in ordine a questo malore dispone che se una persona è colta dal vaiuolo arabo, o da altra malattia notoriamente contagiosa, chiunque dee prendersi cura di lei è obbligato sotto pena di dieci a cinquanta lire a farne immediata denunzia all'autorità di polizia amministrativa, o nelle Comuni, dove la medesima non risiede, al Gonfaloniere. [1]

toposti all'innoculazione del vaiuolo ordinario, e niuno di essi potè acquistare il contagio. La benignità della malattia nelle persone che lo avevano così ricevuto dall'animale stesso, lo decise ad innocularla a vari soggetti che non l'avevano mai provata; e costoro, sottoposti dipoi all'innoculazione del vaiuolo ordinario, non ne provarono, siccome i primi, alcun effetto sensibile. Gli esperimenti furon ripetuti a Londra; molte innoculazioni di vaccina si fecero sopra persone di diversa età, ed ottennero compiuto successo. Appena ciò si seppe a Parigi, la scuola di medicina nominò colà dei commissarii onde fare delle esperienze. Portatosi a Parigi del fluido Vaccino si tentarono i saggi dal dottor Pinnel nella Salpetriere. Un giovano medico per nome Aubert passò in Inghilterra per attendere alle innoculazioni di vaccina che ivi si praticavano. Finalmente si aprì una sottoscrizione, e incaricossi un comitato di fare dei pubblici esperimenti in un ospizio, che ricevè il nome di ospizio centrale della vaccina. Nello stesso tempo si stabilivano relazioni coi medici dei dipartimenti di Francia e de' paesi esteri per diffondere la nuova pratica; e nello spazio di tre o quattro anni dal 1798 al 1802 tutta l'Europa e porzione dell'Asia erano state spettatrici de' progressi, e dell'efficacia della vaccina. — *Dizionar. delle invenz. ec. di Noel Carpantier ec.*

[1] Art. 145.

Sifilide.

Prostituzione clandestina.

803. La sifilide,[1] a senso del celebre Parent Duchatelet, è la peste più pericolosa e funesta, imperocchè mentre i contagi, e l'epidemie che spaventano le popolazioni vengono a lunghi intervalli, e percuotono il più spesso i vecchi, gli infermi, ed altri esseri deboli e inutili alla società, essa è permanente, le sue conseguenze non hanno interruzione, e percuote a preferenza quella parte di popolazione che per la sua età fa la forza, e la ricchezza degli Stati. — Questa terribile malattia snerva la popolazione in quel momento della sua esistenza in cui per legge di natura si trova in stato di procreare esseri vigorosi, e gli infelici che ne provengono formano una razza imbastardita, inadatta alle funzioni civili, ed al servizio militare, e che infine è un peso per la società. — Per tal modo, oltre a corrompere la presente, vizia anco la generazione

[1] Porta opinione la maggior parte degli autori, che questa terribile malattia venisse portata in Spagna dai marinari, e soldati di Cristoforo Colombo al loro ritorno dall'America nell'anno 1493. — Che nell'anno successivo venuti gli Spagnuoli a Napoli per liberare questa città dall'armata francese condotta da Carlo VIII che la stringeva d'assedio, comunicassero quella malattia alle donne Napoletane, le quali poi successivamente nel loro contatto coi Francesi la propagassero a questi, come alle truppe tedesche ausiliarie di Carlo VIII con le quali ebbero poi commercio. — Di qui la sifilide assunse il nome di *male americano*. — Di qui i Francesi la chiamarono *mal di Napoli*, come in Italia si chiamò *mal francese*. — *Cocchi, Malacarne, e Calvi* sostengono però che la sifilide sia malattia antichissima. *Schwedianer* la fa discendere dall'Arabia. Il nostro *Ranzi* egualmente opina che preesistesse all'epoca della scoperta di America allegando fra le altre cose a sostegno della sua opinione uno Statuto dei Lupanari inglesi del 1163, col quale si vieta di tenere una Donna che abbia la pericolosa malattia dell'*ardore*, e altra legge parimente inglese del 1430 con la quale si commina la pena di cento scellini a chi tratterà nella sua casa donne aventi la *nefanda* malattia. Con tutto ciò per altro considerando che presso i popoli antichi, come l'istoria ci insegna, non produceva questo male così terribili disastri come al presente, sembra doversi con tutta ragione ritenere che esso venisse a rivestire un carattere in prima sconosciuto, o acquistasse maggiore sviluppo ed intensità nell'Europa dal 1493 in poi, e che una maggior latitudine per l'avvicendarsi di tante armate prendesse nell'anno successivo in Italia, d'onde poi venisse propagato in Francia, e in Germania.

avvenire nelle sorgenti stesse della sua esistenza, nel principio della sua vita. L'innocenza e la virtù la più pura non sono al coperto dei suoi attacchi, imperocchè mercenarie nutrici, spose virtuose, e bambini lattanti ne sono pure crudelmente attaccati. Alla sifilide finalmente deve forse attribuirsi la debolezza, e l'infermità dell'odierna generazione, che minaccia di farsi sempre più fiacca, e scadente. [1]

804. L'incessante propagatrice d'un malore così funesto, contro cui inalzano la voce del lamento i talami traditi ed infecondi, la turbata armonia delle famiglie, i padri deploranti la perduta innocenza dei figli, questi la perduta salute, è la *prostituzione clandestina*, mostro proteiforme che or seducente, ora schifoso, or sotto oneste sembianze, ora impudente e sfacciato, penetra in tutte le classi della società spargendo per tutto il venefico seme della distruzione.

Per tentar quindi di arrestare i progressi della sifilide è soprattutto necessario che la Polizia rivolga fieramente le armi contro la prostituzione clandestina; ma perchè ella possa a giusto titolo perseguitarla, e aver maggior probabilità di riuscire nel suo intento, essa è nella triste necessità di tollerare sotto certe condizioni la prostituzione pubblica; [2] imperocchè sia ormai provato ed ammesso che la prostituzione in genere è un male inerente alla società, che ha sempre esistito, ed esisterà sempre nelle grandi riunioni di uomini. Ben intesi Regolamenti di prostituzione pubblica, leggi severe, ed attiva vigilanza sulla

[1] L'istoria ci apprende che nei secoli andati erano gli individui in generale di più forte e vantaggiosa costituzione di quel che oggi nol siano. La vita attiva, semplice, ed austera dei nostri antichi era la causa principale della loro vigoria. Il lusso, la mollezza, e il libertinaggio che accompagnarono poscia i secoli della civiltà snervarono ed infiacchirono le popolazioni. Si vuole che all'imbastardimento della razza umana abbia non poco contribuito la sifilide. Se ciò fosse vero sarebbe trovata la ragione per cui la parte agricola e campagnola delle popolazioni, nella quale non ha ancora il libertinaggio spiegata tutta la sua attività, è più sana, e più forte di quella che abita le città, immersa nei voluttuosi piaceri della galanteria.

[2] La prostituzione è un male inevitabile, e se la sua esistenza è quindi una dolorosa necessità, il Governo è su questo punto, come sopra tanti altri, obbligato a tollerare ciò che non è in sua facoltà d'impedire. Di qui la necessità di tollerare la prostituzione, e da questa necessità, l'altra di sottoporre, questa tolleranza a certe regole, e di circondarla di garanzie per le quali non riesca, per quanto sia possibile, nociva e dannosa alla società. La tolleranza della prostituzione fu sempre un argomento nel quale si trovarono a conflitto fra loro

prostituzione privata sono i mezzi per i quali è sperabile di veder diminuiti se non distrutti i mali che da quest' ultima provengono a danno della pubblica salute.

PROVVEDIMENTI GENERALI.

805. I provvedimenti generali intesi a tutelare la pubblica salute mirano: — 1° alla salubrità delle vettovaglie destinate all'alimento degli uomini; — 2° alla nettezza e proprietà dei luoghi, delle cose, e delle persone, e alla purezza ed innocuità dell'aria, e delle esalazioni; — 3° al trasporto, inumazione, e dissotterramento dei cadaveri, — e 4° al legittimo esercizio della medicina, chirurgia, e farmacia.

Salubrità delle vettovaglie.

806. Il primo ufficio della Polizia sanitaria interna quello è di vigilare alla salubrità delle vettovaglie destinate all' alimento degli uomini, vigilanza resa maggiormente necessaria dacchè nel commercio dei generi vittuarj si videro disumani speculatori cercar guadagno anco a spese dell' umana salute.

Spaccio ec., di vettovaglie nocive.

807. Il patrio Regolamento di Polizia contempla saviamente non solo lo spaccio delle vettovaglie nocive, ma sì ancora l' esposizione in

una *mal' intesa* morale, e la politica, e sebbene in questo conflitto riportasse quest' ultima sempre ed in tutti i luoghi la vittoria, pur tuttavia gli argomenti dei rigidi moralisti trovarono tale appoggio nei pregiudizii, e negli scrupoli della mente umana, che la politica si trovò ristretta nell' esercizio della sua azione entro la sfera che quei pregiudizii e quegli scrupoli le imposero. Dico *mal' intesa* morale, imperocchè è omai chiaramente dimostrato che la tolleranza della prostituzione, riconosciuta da tutti i governi più culti dell' antichità, è vantaggiosa ai costumi, alla moralità, e alla salute del popolo, come quella che offre l' unico mezzo di perseguitar giustamente la prostituzione clandestina, la quale in difetto di quella tolleranza, avrebbe sempre trovato una scusa efficace nella necessità dell' umano consorzio, e nelle cause potenti che alla prostituzione determinano, come la miseria, la fame, l' abbandono, e le sevizie dei parenti, la seduzione ec. Ma è questo un argomento che meriterebbe tale sviluppo, da non potere esser convenientemente trattato in una semplice nota.

vendita, e la ritenzione per causa di vendita delle vettovaglie stesse, disponendo;

Che chiunque scientemente [1] spaccia, od espone in vendita materie destinate al cibo, o alla bevanda dell'uomo che sieno alterate, o corrotte, o in altro modo nocive, incorre nella carcere fino a quindici giorni, e nella confisca delle dette merci [2] e

Che nello stesso modo è punito ancora colui, che senza esporle in vendita, scientemente ritiene merci della qualità menzionata, per venderle ad uso di cibo o di bevanda dell'uomo. [3]

Corruzione di fonti ec.

808. La corruzione dell'acqua potabile dalla quale derivar possono sconcerti notabilissimi nell'economia animale non è caso che un Regolamento di Polizia possa trascurare nelle sue disposizioni senza incorrere in una pericolosa imprevidenza, considerata specialmente la facilità con cui quella corruzione può da chicchessia eseguirsi, ed il Regolamento toscano non ha mancato di contemplarlo minacciando una multa da cinque a trenta lire a chiunque contamini, o corrompa l'acqua

[1] Art. 137, § 1. — Poichè in ordine a quest'articolo è trasgressore soltanto colui che *scientemente* spaccia od espone in vendita vittuaglie o bevande destinate all'uso degli uomini che siano alterate o corrotte, ne viene che unico elemento della trasgressione è la *scienza* della qualità insalubre delle vittuaglie o bevande vendute o esposte in vendita, prendendo la legge di mira la persona nel rapporto doloso del suo operato, e non la cosa in se stessa. Quindi ogni qualvolta nel fatto contemplato dal detto articolo manca la scienza, viene a mancare l'elemento della trasgressione, e perciò la trasgressione stessa, e non può il giudice dichiarare che consta in genere della trasgressione per poi scendere in specie ad assolvere il trasgressore attesa la mancanza della scienza. *Cassaz.* Decreto del dì 24 Maggio 1854.

[2] La ragione della pena della confisca emana dalla qualità riconosciuta, e constatata delle materie insalubri, ed il giudice deve decretarla ancorchè scenda ad assolvere l'imputato, per difetto in lui di scienza della qualità insalubre della merce che vendeva. — *Cassazione* Decreto del dì 6 Maggio 1854.

[3] Art. 137, § 2. — Le pene prescritte da quest'articolo si applicano però soltanto quando i fatti ivi contemplati per la loro gravità non interessino le competenze della giustizia penale, e non cadano perciò sotto una pena più grave. — Art. 139.

di fonti, cisterne, tonfani, o altri simili recipienti, destinata all' uso, non solo degli uomini, ma benanche del bestiame. [1]

Macinazione pericolosa.

809. Pericolosa all' umana salute è la macinazione del gesso, e di qualunque sostanza nociva nei mulini destinati a macinare i generi frumentarj, e un buon Regolamento di Polizia deve contemplare e sottoporre a punizione un tal caso, conforme saviamente lo contempla il Regolamento toscano, che lo punisce con una multa da venti a cento lire. [2]

Carni insalubri

810. Le carni destinate all' alimento dell' uomo meritano una special vigilanza per parte della Polizia. Molte sono le cagioni per le quali esse possono divenire insalubri e malsane. Presso quasi tutti i Popoli si sono emanate Leggi relative alle carni. La Legge mosaica determinava le specie degli animali, non che le parti del loro corpo che potevano essere destinate al vitto umano. — Le carni di bestie morte naturalmente o ammazzate per causa di malattia o di vecchiezza, portano seco ordinariamente il sospetto della insalubrità, e per prevenire conseguentemente un commercio dannoso all' umana salute, si è riconosciuto nella Polizia il diritto di esigere che le bestie morte, o ammazzate come sopra, vengano sotterrate, o che non sia permessa la vendita delle loro carni ad uso di alimento degli uomini prima che una perizia abbia eliminato il sospetto della loro insalubrità.

811. Il patrio Regolamento di Polizia non ha mancato di contemplar questo caso, dichiarando che se la bestia morta naturalmente, o ammazzata per causa di malattia o vecchiezza, è di una specie che serva al vitto umano, il proprietario che non voglia subito sotterrare o distruggere quel cadavere, può farlo prima visitare da un medico, o da un chirurgo, o da un veterinario; imponendogli per altro l'obbligo del suo sotterramento, per il caso che il perito dichiari che la carne è malsana,

[1] Art. 138. — Anco rapporto all' applicazione delle pene minacciate in questo articolo ricorre l' avvertenza di che nella nota precedente.

[2] Art. 140.

sotto pena contravvenendo d'una multa da cinque a venti lire, la quale deve decretarsi da trenta a centocinquanta lire se sulla specie, cui spetta la bestia morta, domina una malattia contagiosa.[1]

Liquori e zuccheri colorati.

812. Le materie atte alla colorazione dei liquori, e degli zuccheri sono ordinariamente pericolose e nocive. Non di rado è avvenuto che confetti e altri zuccheri colorati abbiano prodotto degli sconcerti di salute in chi se n'è cibato, perchè per la loro colorazione sonosi appunto usate sostanze minerali, o vegetali fuori di quelle che la chimica ha riconosciute innocue.

L'abuso che su tal proposito esisteva in Francia richiamò nel 1853 l'attenzione della Polizia, e con ordinanza del Prefetto di Parigi di quell'anno furono determinate le sostanze, con l'uso delle quali soltanto era permessa la colorazione degli zuccheri, dei liquori, dei confetti, e di ogni sorta di dolci, e pasticcerie.

Il nostro Regolamento di Polizia manca di disposizioni su quest'oggetto, ed utile sarebbe che vi fosse supplito.

Nettezza. — Salubrità dell'aria. — Innocuità delle esalazioni.

813. Non v'ha chi non sappia quanto le immondezze e le lordure, per le fetide e nocive esalazioni che tramandano, siano pregiudicevoli alla pubblica salute, e come per questa ragione appunto uno degli elementi di salubrità sia stata sempre giudicata la nettezza, la quale se non a distruggere, vale per lo meno a temperare l'influenza di molte cagioni morbose.[2] — E questa nettezza, come gran preservativo contro le malattie d'ogni genere, è stata infatti raccomandata da tutti gli scrittori d'igiene e di polizia medica, i quali l'hanno voluta estesa non solo alle strade pubbliche, e agli editizii destinati all'abitazione umana,[3] ma sì

[1] Art. 129, § 2, 4.

[2] Si è da taluno creduto che la scrupolosa e quasi superstiziosa nettezza con cui si custodiscono le abitazioni in Olanda, sia una delle ragioni per le quali questo paese è stato fin qui preservato dall'infezione del Cholera morbus, il quale ha percorso presso che tutti i paesi d'Europa.

[3] La Patria legge de' 4 ottobre 1854, abilitò i Municipii a procurare la

anco al corpo istesso dell'uomo, ai suoi vestimenti, e alle sue suppellettili.

A questa nettezza dunque deve provvedere una saggia amministrazione con allontanare dalla città tutte le cause che alla medesima possono opporsi, e che in qualunque modo possono render malsana l'aria, ed insalubri le abitazioni degli uomini.

814. Alla salute pubblica sono eziandio pregiudicevoli le esalazioni di certe professioni industriali, e di certi stabilimenti ed opificii come le lavorazioni del piombo, del rame, del mercurio ec., le risaie, le fabbriche di sego, la concia delle pelli ec., e a questi oggetti pure è in obbligo il Governo di estendere le sue tutelari provvidenze.

815. Nella nostra Toscana, il Regolamento di Polizia punitiva dei 20 Giugno 1853, provvede in genere a presso che tutti gli indicati oggetti; ma vi provvedono in specie anco alcuni statuti municipali lasciati in vigore dal Regolamento stesso, in quanto contengono appunto provvedimenti speciali a qualche comunità.

Nel riportare pertanto le patrie legislative disposizioni in materia noi ci atterremo al Regolamento generale di Polizia, mentre degli statuti municipali non riporteremo che le disposizioni di qualche importanza di cui si trovi difetto nella riferita legge generale.

PROVVEDIMENTI INTESI A MANTENERE LA NETTEZZA, E A PREVENIRE FETIDE O NOCIVE ESALAZIONI.

816. Sotto questa rubrica si comprendono gli ordinamenti aventi in mira: 1° Il getto e lo scolo di acque putride e fetenti. — 2° Gli am-

salubrità degli stabili che si locano per essere abitati. — E una Notificazione del Prefetto di Firenze del 18 aprile 1855, nello scopo di remuovere un'altra causa che può dannosamente influire sulla pubblica salute dipendentemente da un'eccessiva agglomerazione di persone in quelli di tali stabili che sotto nome di *camere ammobiliate* si destinano ad alloggio serale della classe più povera del popolo, prescrisse che nelle camere destinate all'uso che sopra, il numero dei letti dovesse esser proporzionato alla loro capacità, calcolato e assegnato a ciascun individuo uno spazio non minore di braccia cube settanta, e che non potessero all'uso stesso destinarsi che quelle camere che fossero convenientemente ventilate e areate, le quali poi dovevano tenersi in stato costante di proprietà e nettezza — il tutto sotto pena dell'inabilitazione a tener camere ammobiliate per uso pubblico, e in caso d'inosservanza a tale divieto, della carcere.

massi di concimi, e i letamai. — 3° Gli orinatoi pubblici. — 4° L'interro di bestie morte. — 5° Il macero di canape, o altre piante testili. — 6° Lo sciorinamento di biade o salumi. — 7° L'esposizione di recipienti di salumi fuori delle botteghe. — 8° Il vuotamento dei cessi. — 9° Il vagare per le città di animali immondi. — 10° Lo spurgo dei letti dei bachi da seta.

Getto e scolo d' acque putride e fetenti.

817. Il getto e lo scolo d'acque putride e fetenti nelle strade e piazze d'una città, come pure il getto di qualunque altra sorte d'immondezze, oltre ad esser nocivo alla salute, rende anche più difficile e pericoloso il transito dei passeggieri.

Il Regolamento generale di Polizia punitiva de' 20 giugno 1853, non contempla nelle sue disposizioni questo caso, al quale però provvedono i Regolamenti particolari di Polizia municipale.

Per la città di Firenze contempla il caso stesso la Notificazione del 14 settembre 1830, richiamata in memoria con le Notificazioni prefettoriali de'24 luglio 1854 e 18 giugno 1855, che comminano ai trasgressori una multa da due a venti lire.

Concimi e letamai.

818. Gli ammassi di concime, di spazzatura, o di altre materie facili a fermentare e a putrefarsi, sono fra noi vietati nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre, e di altri luoghi abitati, del pari che nelle chiostre, nei cortili, e in qualsivoglia locale, onde il cattivo odore possa recar pregiudizio o molestia ai vicini; salvo quanto alle chiostre ed ai cortili un deposito momentaneo per lo spurgo delle stalle; e i contravventori incorrono in una multa da due a quindici lire, e vengono obbligati alla immediata remozione delle indicate materie. [1]

[1] Regolamento di Polizia de'20 giugno 1853, Art. 131. — La detta Notificazione de'14 settembre 1830 che riguarda la città di Firenze permette agli abitanti della medesima di depositare nelle strade e piazze (sempre però lateralmente ed in guisa che risenta minore incomodo il pubblico transito) spazzatura, terra, erbe, ed altre materie non putride che sogliono estrarsi dalle case, e dagli orti, e che vengono poi remosse a cura del Municipio quando siano in quantità minore d'una carrettata, dovendo la remozione d'ogni quantità mag-

Orinatoi pubblici ec.

819. La sconcia costumanza di orinare nelle pubbliche vie di luoghi abitati, oltre ad offendere la pubblica decenza, è, specialmente nelle popolose città, pericolosa anco alla salute dei cittadini. — Lodevolissima è quindi la Notificazione della Prefettura di Firenze del 16 agosto 1854, che a questo e ad altro consimile inconveniente provvede, ed opportuno sarebbe che le relative disposizioni che hanno vigore soltanto nella Capitale si estendessero ancora alle altre città della Toscana. [1]

Interro di bestie morte.

820. Si è testè avvertito come dal bisogno di prevenire un commercio pericoloso all'umana salute, scaturisca il diritto che nel caso di bestie morte naturalmente, o uccise per malattia o vecchiezza, ha la Polizia di esigere dai proprietarii delle medesime, quando esse siano di una specie che serva al vitto umano, o che vengano sotterrate, o che non ne siano destinate al vitto umano le carni, se non quando una perizia abbia escluso il sospetto della loro insalubrità.

gioro far carico agli abitanti nelle case rispettive, ai quali resta inibito di scaricarlo nelle strade e piazze. Il deposito di dette materie non può eseguirsi che nell'ore notturne, o nelle prime ore della mattina. I trasgressori son soggetti ad una multa da due a venti lire.

[1] La detta Notificazione riporta le disposizioni deliberate dal Municipio di Firenze, nell'adunanza del 12 agosto di detto anno, approvate con Sovrana risoluzione del dì 16 successivo, le quali sono dello appresso tenore:

1° È vietato di orinare nelle pubbliche strade e piazze di Firenze, fuori delli orinatoi posti in ogni parte della città, o il di cui numero verrà a cura del Municipio prontamente aumentato; eccettuando da tal disposizione solo le vie lungo le mura urbane, i vicoli ed i chiassi. I contravventori incorreranno nella multa di lire una, da scontarsi con sei ore di carcere in caso d'insolvenza.

2° È parimente vietato di scaricare il ventre sulle pubbliche strade e piazze della città; e finchè non siano costruiti pubblici luoghi comodi, ciò sarà tollerato nelle vie lungo le mura urbane, nei vicoli o nei chiassi, nei quali sarà attivato uno speciale servizio di nettezza con frequente remozione delle materie depositate. I contravventori incorreranno in una multa di lire due da scontarsi con dodici ore di carcere in caso d'insolvenza.

Digitized by Google

Il sotterramento però delle bestie morte nel modo che sopra tanto della specie avvertita, come di ogni altra specie qualunque, è richiesto eziandio dal bisogno di prevenire il caso che le putride esalazioni dei loro cadaveri corrompendo l'aria pregiudichino all'umana salute.

821. Il toscano Regolamento di Polizia impone al proprietario di bestie, morte come sopra, l'obbligo di farle tosto sotterrare, ognorachè non voglia, o non possa destinarle subito ad uso profittevole ed innocuo che no distrugga incontanente l'organismo;[1] e quanto al sotterramento di tali animali, ferme stanti le norme stabilite dai Regolamenti locali circa il tempo, il luogo e il modo con cui il sotterramento stesso deve eseguirsi,[2] laddove tali regolamenti non esistano, prescrive che esso si faccia prima che il cadavere incominci a putrefarsi; alla distanza almeno di trecento braccia dall'abitato, e di cento dalle strade pubbliche; e che la fossa sia profonda per guisa che le materie animali restino almeno sottoposte ad un braccio di terra.

I contravventori a tali disposizioni soggiacciono ad una multa da cinque a venti lire; la quale si decreta da trenta a centocinquanta lire, se sulla specie, cui spetta la bestia morta, domina una malattia contagiosa.[3]

Macero di canape, o altre piante testili.

822. Le fetide esalazioni che emanano da quei corpi di acqua ove si tengono a macerarsi la canapa ed il lino sono state giudicate grande-

[1] Art. 129, § 1.

[2] L'interro delle bestie cavalline, muline, e somarine, morte per qualsiasi causa in Firenze, e dentro le cinque miglia delle adiacenti campagne, il quale soleva farsi nel greto dell'Arno detto la Sardigna in Comune di Legnaia, ha oggi luogo nell'altra uguale località denominata la Nave di Petriolo posta nella Comune suddetta. Notificazione del Prefetto di Firenze del 31 marzo 1855.

[3] Art. 129, §§ 3, 4. — La Corte di Cassazione interpetrando l'Art. 298 del Regolamento provvisorio di Polizia de'22 ottobre 1849, concepito presso a poco come l'Art. 129 del Regolamento oggi vigente decise, che l'abbandono assoluto sopra una pubblica via e presso l'abitato, d'una bestia moribonda, senza darsi successivamente alcuna cura di provvedere all'interro della medesima quando sia divenuta cadavere, doveva considerarsi come una contravvenzione a quell'articolo, perchè costituiva al certo la omissione delle diligenze necessarie a prevenire le esalazioni nocive, che era la rubrica sotto la quale l'articolo stesso era compreso. — *Cassazione* anno 1851, parte 1 col. 695.

mente nocive alla pubblica salute. Dalla necessità pertanto di prevenirle, e dalla convenienza di allontanare dall' abitato i pericoli cui va esposta la umana salute per le esalazioni che provengono dal macero di dette piante, discende la savia disposizione del nostro Regolamento di Polizia, per la quale il macero delle canape, o di altre piante testili non può, sotto pena d' una multa da due a quindici lire, farsi nell' acqua non corrente, senza licenza del Delegato di governo. [1]

Sciorinamento di biade, o salumi.

823. Il distendere ed esporre all' aria nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre e di altri luoghi abitati biade, salumi e merci di qualunque specie che per fermentazione, putrefazione, o altra causa qualunque tramandino fetide o nocive esalazioni è fatto contrario alla pubblica salute, e saviamente perciò eretto in trasgressione dal patrio Regolamento di Polizia, che sottopone i contravventori ad una multa da due a quindici lire, e all'obbligo di remuovere immediatamente le indicate materie. [2]

Esposizione di recipienti di salumi fuori delle botteghe.

824. Motivi di salute pubblica, e di decenza insieme hanno dettato al toscano Legislatore la commendevole disposizione che trovasi nel patrio codice di Polizia, per la quale, salvo che nel luogo destinato al mercato quotidiano delle vittuaglie, è vietato, sotto pena di una multa da due a dieci lire, di tenere all' esterno delle botteghe i catini, od altri recipienti di salumi, [3] e di versare sulle vie le lavature dei salumi medesimi. [4]

[1] Art. 130. — Questo articolo, appellando a disciplina di mera creazione politica, non può applicarsi, fuori del litterale e tassativo suo disposto, al caso in cui il macero sia avvenuto in acqua corrente. — *Cassazione* Decreto del 30 settembre 1854.

[2] Art. 132, combinato coll' Art. 131, § 2.

[3] Questo divieto non si estende a quei luoghi dove non esistendo strade, o piazze destinate al pubblico mercato, la esposizione di detti generi è subordinata a certe cautele e condizioni prescritte dai particolari regolamenti conservati in vigore del Regolamento generale di Polizia. — *Cassazione* anno 1851. parte 1 col. 476.

[4] Art. 133.

Vuotamento di cessi.

825. Hanno per oggetto eziandio la pubblica salute e la decenza, le cautele che si prescrivono per lo spurgo e vuotamento delle latrine È quindi questo un argomento che la Polizia non può negligere nelle sue disposizioni, ed il patrio Regolamento dandogli una sede nei suoi articoli, dispone, che il vuotamento dei cessi, delle fogne o dei canali, o fossi da scolo, non può farsi nelle città, nelle terre e in altri luoghi abitati che dalla mezzanotte fino ad un'ora avanti la levata del sole, e dopo avviso datone ai vicini, sotto pena d'una multa da dieci a trenta lire. [1]

Animali immondi.

826. Si è sempre stimato provvido temperamento quello di vietare entro le città, terre e castelli la detenzione di animali immondi, i quali e per loro stessi, e pei loro escrementi, oltre al pregiudicare alla nettezza dei luoghi abitati, riescono dannosi alla pubblica salute e alla libertà del pubblico transito.

Questo divieto molto saviamente ha conservato il patrio Regolamento di Polizia, il quale su tal proposito prescrive che, ognorachè un Regolamento locale non disponga altrimenti, è vietato sotto pena d'una multa da cinque a venti lire, di tenere, senza la licenza del Delegato di Governo, maiali, pecore, o capre entro le città, le terre e i castelli. [2]

Spurgo dei letti dei bachi da seta ec.

827. Il soverchio trattenimento nelle case dei letti dei bachi da seta, il loro getto nelle pubbliche vie, ed il macero dei bachi, e dei bozzoli di seta che soglion rimanere nel fondo delle caldaie eseguito nell'interno della città, son tutti fatti contrarii alla pubblica salute che le patrie antiche leggi specialmente contemplavano. [3]

[1] Art. 134.

[2] Art. 136. — Questo articolo designa la specie degli animali che non posson tenersi nei luoghi ivi indicati, senza riguardo al loro numero, perciò non può sostenersi che la ritenzione di un solo capo di detti animali non costituisca trasgressione. — *Cassazione*, Decreto del 23 dicembre 1854.

[3] Per le dette Patrie leggi non era permesso di ritenere nelle case e di

Il moderno Regolamento di Polizia non contiene alcuna particolare disposizione su quest'argomento, il quale forse può credersi che rientri nel disposto dell'articolo 131 che in modo generale victa gli ammassi di materie facili a fermentare, e a putrefarsi non solo nelle strade, e nelle piazze delle città, terre e altri luoghi abitati, ma eziandio nelle chiostre, nei cortili, ed in qualsivoglia locale, onde il cattivo odore possa recar pregiudizio, o molestia ai vicini.

STABILIMENTI, FABBRICHE E PROFESSIONI INDUSTRIALI ALLA SALUTE NOCIVE.

Risaie.

828. Molte e micidiali sono le malattie che dipendono da condizioni di località. Una delle principali circostanze per cui un paese diviene insalubre è l'essere paduloso. — L'interesse quindi della salute pubblica imperiosamente esige che la coltivazione del riso, che rende i luoghi pantanosi, non sia permessa che a molta distanza dalle città, e dai villaggi, e che ne sia anche di molto limitata la facoltà; imperocchè se riguardi merita la privata industria, questi riguardi debbon cedere affatto davanti all'eminente interesse, e alla necessaria tutela dell'umana salute.

829. Penetrato di questa verità, il toscano Legislatore con gran saviezza ha proibito la coltivazione del riso in ogni parte del Granducato senza un permesso speciale, da domandarsi preventivamente all'intrapresa di qualunque operazione preparatoria alla coltivazione stessa direttamente all'I. e R. Governo, che si riserva a concederlo, o negarlo dietro i convenienti esami; il qual permesso però è sempre da considerarsi come provvisorio; revocabile cioè ogniqualvolta ne sia la revoca consigliata da motivi di pubblica necessità.[1]

gettare per le pubbliche strade i letti dei bachi da seta, i quali giornalmente dovevano essere spurgati e scaricati nella corrente del fiume Arno, o fuori delle porte della città in luoghi remoti e lontani dalle strade. V. *Sabetti. pract. ad verb.* Letti di bachi — Bando del 24 aprile 1621, il quale riguardando unicamente la città di Firenze fu con altro bando dello stesso anno esteso a tutto lo Stato, come avverte il *Cantini, Illustraz.* tom. 15, pag. 238. — Le medesime Patrie leggi egualmente victavano di macerare dentro le città, e di dare a macerare i bachi e bozzoli di seta che rimangon nel fondo delle caldaie, i quali insieme con l'acqua stessa che vi resta, dovevano esser portati nel fiume Arno, o fuori della città. V. *Sabetti pract. ad verb.* Beccai, n° 7. — Letti di bachi n° 3.

[1] Notificazione della Real Consulta de' 5 aprile 1842.

Fabbriche e stabilimenti emananti fetide e nocive esalazioni.

830. V'hanno stabilimenti ed opificii manifatturieri destinati specialmente alla fabbricazione d'oggetti, e generi da porsi in commercio, quali per la natura degli oggetti stessi, e per le materie che vi si manipolano, emanano fetide o perniciose esalazioni. Tali sono a modo d'esempio la concia delle pelli, [1] — la macerazione d'ossa destinate alla fabbrica dei pettini, [2] — le fabbriche di sapone — quelle delle candele di sego ec. — Stabilimenti tutti che potendo riuscir nocivi alla salute pubblica, non dovrebbero permettersi nell'interno delle città, o dovrebbero per lo meno relegarsi nei punti estremi e meno abitati delle medesime.

Lo stesso dicasi quanto ai macelli, l'isolamento dei quali è consigliato anco da ragioni di pubblica moralità e di decenza. [3]

831. Il patrio Regolamento di Polizia provvede al bisogno nei sopra indicati rapporti disponendo, che sotto pena d'una multa da cinquanta a trecento lire, è vietato, senza licenza del Prefetto di stabilire in qualunque luogo, fuorchè all'aperta campagna, fabbriche di qualsivoglia specie, dalle quali emanino fetide, o nocive esalazioni: [4] con questa disposizione però non s'intende mai tolto ai privati interessati il diritto di domandare in via civile la rimozione d'una fabbrica onde loro provenga incomodo, pericolo o danno, qualunque sia la situazione della medesima, ed ancorchè sia stata stabilita con licenza del Prefetto. [5]

Professioni industriali nocive alla salute.

832. Negli opificii di alcune professioni industriali hanno luogo emanazioni molto pericolose per l'umana salute attesa l'indole e la qua-

[1] *Cassazione*, anno 1851, parte 1, 220 e 777.

[2] *Cassazione*, anno 1851, parte 1, 1100.

[3] In Firenze esiste un grandioso locale posto in una parte estrema e poco popolata della città, ove sono i macellatoi. Da questo locale le carni macellate si trasportano ai luoghi dove si vendono, in carrettoni coperti appositamente fabbricati.

[4] Art. 135, § 1. — Quando trattasi di persona non affatto priva di licenza a tenere in attività una fabbrica da cui emanino fetide, o nocive esalazioni, non è luogo ad applicare contro di essa la disposizione dell'articolo suddetto, se non provisi che essa ha contravvenuto alle prescrizioni contenute nella licenza. — Questa contravvenzione poi, pone il contravventore alla pari di colui che è privo d'ogni licenza. — *Cassazione*, Decreto de' 22 aprile 1854.

[5] Detto art. 135, § 2.

Digitized by Google

lità delle materie che vi si lavorano, o delle quali occorre l'uso. — Gli artigiani a modo d'esempio che lavorano il piombo, il rame, il mercurio ec., provano ordinariamente in progresso di tempo un deterioramento che suol manifestarsi col pallore, colla magrezza, e colla malinconia. Gli indoratori egualmente, e quelli che adoprano il mercurio son quasi tutti attaccati da una malattia terribile detta *tremito mercuriale*. — I chimici si sono occupati dei modi di annientare l'effetto di quelle perniciose emanazioni o colla corrente d'aria stabilita acconciamente, o coll'impiego di reagenti chimici appropriati alla natura dei vapori deleteri. Il *ventilatore* d'Hales, chiamato *tarare*, è uno dei più semplici per rinnuovar l'aria. I camminetti, o fornelli d'*Appel* si impiegan parimente con utilità a purificare gli opificii insalubri. L'acido nitrico pure è stato indicato come potentissimo antiputrido.

Se non è dato all'Amministrazione di imporre restrizioni all'esercizio delle suddette industrie che sono indispensabili ai bisogni della vita, sembrerebbe peraltro che non le si potesse negare il diritto di prescrivere negli stabilimenti dove si esercitano l'applicazione di tutti quei mezzi che la chimica ha ritrovati per distruggere, o paralizzare gli effetti delle nocive esalazioni.

Cadaveri umani.

833. L'esposizione, il trasporto, l'inumazione e il dissotterramento dei cadaveri umani, come pure l'istituzione delle sepolture, dei cimiterii e dei campi-santi, sono oggetti che direttamente interessano la pubblica salute. — L'inumazione dei cadaveri però, rapporto al tempo in cui sia lecito eseguirla, interessa eziandio la pubblica sicurezza; ma perchè la trattazione del medesimo argomento trovisi in un sol punto riunita, ci è sembrato pregio dell'ordine di assegnare alla materia di che ora si tratta un'unica sede, e di svolgerla quivi completamente.

Esposizione di cadaveri

834. L'uso di esporre pubblicamente i cadaveri umani prima del loro trasporto al cimitero non è coerente alle buone regole d'igiene pubblica, ed è poi oltremodo pericoloso in tempo di contagii e d'epidemie, imperocchè tutte le emanazioni dei corpi animali in istato di decomposizione, oltre ad esser sempre alla salute nocivi, prestano poi facilmente occasione allo sviluppo d'un morbo pestilenziale dominante.

Per queste ragioni il patrio Regolamento di Polizia molto provvidamente proibisce la pubblica esposizione dei cadaveri umani sotto pena di dieci a cinquanta lire, la quale si raddoppia in tempo di malattie contagiose, o epidemiche; [1] e vieta pure di esporli tanto coperti che scoperti nei templi, prescrivendo che fatta appena la loro associazione in chiesa, debbono collocarsi nelle stanze mortuarie. In quest'ultimi casi le relative contravvenzioni, delle quali rispondono i parrochi, gli eredi, o gli esecutori testamentarii del defunto, si puniscono con una multa da quindici a cento lire. [2]

Trasporto di cadaveri

835. Le medesime ragioni di pubblica igiene si oppongono al trasporto dei cadaveri umani nelle ore diurne, nelle quali il maggior calore rendendo più pronta la putrefazione delle sostanze animali, più largamente ne diffonde le perniciose esalazioni.

Il toscano Regolamento di Polizia, il quale esige che i cadaveri siano trasportati nel feretro coperto di coltre, [3] dispone che un tal trasporto nelle città non può eseguirsi che o la mattina avanti le ore otto, o la sera dopo le ventiquattro, sempre che peraltro il Delegato di Governo, per causa di pubblica salute, non ordini, o permetta altrimenti. Le violazioni di tali disposizioni, delle quali rispondono le persone indicate nel paragrafo precedente, non che i portatori, e gli accompagnatori del cadavere sottopongono i contravventori ad una multa da quindici a cento lire. [4]

Inumazione di cadaveri.

836. Avvi uno stato che non si può chiamar vita perchè mancano i fenomeni vitali, nè si può chiamar morte perchè lascia la speranza di ridestar la vita. Questo stato vien detto morte apparente. L'asfissia, l'epilessia, la sincope, la catalessi, l'assiderazione sono fra le prin-

[1] Art. 152.

[2] Art. 154 e 157. — L'esposizione dei cadaveri dei defunti arcivescovi, e vescovi del granducato non soggiace però a queste disposizioni, ma si governa secondo gli ordini e le consuetudini delle respettive diocesi. — Art. 156.

[3] Art. 154.

[4] Art. 154, 157. — Il trasporto dei cadaveri dei defunti arcivescovi e vescovi del granducato va esente da tali disposizioni. — Art. 156.

cipali specie d'inoperosa vitalità. La storia medica riferisce infiniti casi d'uomini i quali furon reputati cadaveri, eppure non erano ancor tolti alla vita; nè mancano eziandio esempii d'effettuata inumazione di persone viventi, credute estinte.

A fine di prevenire la rinnuovazione di sì deplorabili esempii gli Autori di Polizia medica suggeriscono, in fra le altre diligenze, che sia lasciato decorrere un sufficiente spazio di tempo dall'ora della morte, a quella della tumulazione, il quale spazio di tempo deve naturalmente esser maggiore se si tratti di morti compendiose o subitanee, quali son quelle che succedono in conseguenza d'apoplessia, paralisi, epilessia, sincope, convulsioni, inalazione di vapori venefici, o aria non respirabile, emorragie, e di tutt'altre cagioni capaci di produrre le apparenze di morte.

837. Questo suggerimento, già seguitato dalle antiche nostre leggi, è stato accolto dal vigente Regolamento di Polizia il quale sotto pena di una multa da cento a trecento lire vieta di disseccare o sotterrare un cadavere umano, prima che siano decorse ventiquattr'ore dalla morte; il qual divieto sotto la pena stessa si estende a quarantott'ore, se la morte fu improvvisa.[1]

Dissotterramento di cadaveri.

838. Pericolosa all'umana salute è la disumazione dei cadaveri. Alcuna volta essa è richiesta dai bisogni della punitiva giustizia, ma in siffatta operazione debbono rigorosamente usarsi tutte le precauzioni che la Polizia medica suggerisce.

La disumazione arbitraria dei cadaveri umani costituisce appo noi un titolo di delitto vero e proprio contemplato e punito dal codice penale.[2]

Sepolture, cimiterii e campi-santi.

839. Non è ancora cessato affatto in Italia il costume di seppellire i defunti nelle fosse delle chiese in mezzo alle città; costume barbaro, e osceno che, come insalutare, è stato da tutti gli scrittori d'igiene, e di Polizia medica altamente riprovato.

[1] Art. 150, §§ 1 e 2. — Quando per altro il cadavere abbia dato segni indubitati di putrefazione, può esser disseccato o sotterrato con licenza del Delegato di Governo, o nelle Comuni in cui non risiede il Delegato, con licenza del Gonfaloniere, anche prima che sia respettivamente decorso il detto tempo. — Art. 150, § 3.

[2] Art. 219.

Quest'uso reggeva pure in Toscana, e tuttavia vi si conserva in alcuni pochi luoghi di campagna. Il granduca Pietro Leopoldo però fino dal 1783 lo proscrisse in massima, vietando con le sue Istruzioni de' 19 luglio di quell'anno la fabbricazione di nuove sepolture in qualunque chiesa, oratorio, casa religiosa ec., e volendo che alle sepolture murate, tanto pregiudizievoli all'umana salute, venissero sostituiti i campi-santi a sterro.

840. Sono regole d'igiene pubblica, la cui osservanza nell'istituzione di cimiterii e campi-santi è dagli scrittori tutti raccomandata

1° Che essi sieno proporzionati alla popolazione di ciascuna comune, calcolata la mortalità sulla cifra media fra la mortalità ordinaria, e la mortalità straordinaria che si verifica in tempo di qualche costituzione epidemica;

2° Che siano istituiti fuori delle città e dei villaggi, e a sufficiente distanza dall'abitato;

3° Che la istituzione dei medesimi sia alta anzichè no; ed esplorati i venti che più frequentemente soffiano in un dato luogo, questa istituzione avvenga in un punto per il quale i venti dominanti non passino all'abitato;

4° Che dal lato dell'abitato si facciano piantagioni di pioppi, salci, o altre piante al duplice scopo e di impedire che le emanazioni si diffondano per quella parte, e di rintegrare l'atmosfera;

5° Che il terreno sia asciutto, lontano dalle acque, sciolto, arenoso, non selciato ma erbato.

6° Che essi siano recinti da muro, non troppo alto però da impedire la libera circolazione dell'aria, ed abbiano una sufficiente inclinazione, ed un fosso per lo scolo delle pioggie.

7° Che finalmente le fosse ove debbono esser deposti i cadaveri siano d'una profondità di tre braccia almeno, ed il terreno che ha servito all'inumazione non sia mai smosso prima della decorrenza d'un quinquennio.

Le sopra riportate regole igieniche sono in perfetta armonia con quelle che nella provvida sua sapienza dettava con le precitate sue Istruzioni del 1783 l'immortale Legislatore toscano, il quale altre ancora ne prescrisse circa il modo di disporre, scavare e riempire le fosse, che chiaramente rivelano quanto stasse a cuore a questo Principe magnanimo la salute dei popoli al suo trono soggetti.

841. Una massima generale consigliata dalle più importanti consi-

Digitized by Google

derazioni d'igiene pubblica è che l'inumazione dei cadaveri debba indistintamente per tutti aver luogo nei cimiterii comuni posti fuori dei recinti delle città, terre e villaggi, e ad una competente distanza dall'abitato.

Questa massima, che si trova sanzionata dall'Articolo 6 delle precitate Istruzioni, è stata però soggetta ad alcune eccezioni a favore spezialmente del diritto di proprietà, e compatibilmente sempre ai riguardi dovuti alla pubblica salute. Infatti, la Circolare de' 2, marzo 1784, permise ai monasteri, ed ai conservatorii la formazione di particolari campi-santi, a sterro bensì, e sempre in luoghi che fosser giudicati più adattati, e di minore incomodo ai vicini. — Il Motuproprio de' 12 aprile 1793, rese lecita la tumulazione a sterro nelle cappelle private annesse alle case di campagna, fermo stante peraltro il divieto d'inumare nelle parrocchie ed altre chiese quotidianamente uffiziate — e la Legge de' 19 marzo 1803 concesse ai proprietari di tombe, o sepolcri gentilizii la facoltà di far tumular nei medesimi a sterro i cadaveri delle persone che venissero a mancare nelle respettive loro famiglie, ed anche di persone estranee nel concorso del consenso dei detti proprietarii, previa però la elargizione d'un' elemosina di quindici zecchini da pagarsi volta per volta all'Ospedale più vicino, e previa la licenza delle competenti autorità — e permesse eziandio un egual tumulazione a sterro in tutti i chiostri dei conventi, e monasterii, nelle sagrestie e in altri simili spazii adiacenti alle chiese, previo il permesso delle respettive autorità ecclesiastiche, la corresponsione d'un' elemosina di dieci zecchini al più prossimo spedale, e previa la licenza dei Ministri incaricati di autorizzare simili tumulazioni.

842. Il vegliante Regolamento di polizia lasciando sussistere le sopra riportate disposizioni, dichiara che chiunque senza licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, sotterra o fa sotterrare un cadavere umano in luogo diverso dai cimiteri comuni paga una multa da venti a cento lire, ferma stante, qualora il cadavere non sia remosso, la tassa respettivamente stabilita dagli ordini vigenti; soggiungendo poi che questa disposizione non è applicabile al sotterramento dei cadaveri nei cimiteri delle corporazioni, o nelle cappelle private, situate in campagna. [1]

Esercizio della medicina, chirurgia, e farmacia.

843. L'uomo va soggetto a malattie, ed ha bisogno di medici, e di medicine. Per curare le malattie però è d'uopo conoscerle; per co-

[1] Art. 151.

noscerle è necessario avere studiato le leggi della vita; e per essere in grado di investigar queste leggi abbisogna aver lungamente contemplato la struttura del corpo umano. Per la cura delle malattie è altresì indispensabile la conoscenza delle virtù dei medicamenti, del modo di prepararli, e del metodo di amministrarli.

Ora; se l'esercizio della professione medica abbisogna di tante cognizioni, come mai potrà esercitarla chi di queste cognizioni ha difetto? Non di rado avviene però che audaci impostori, qualificandosi professori dell'arte salutare, assumano la cura di malattie con danno irreparabile dell'umanità; ed il volgo sempre facile ad essere illuso dalle apparenze, inabile a distinguere l'impostura dalla verace virtù, e più disposto ad ascoltar le cantafavole del cerretano che i sani ragionamenti del vero medico, suol far buon viso a questi pseudo-seguaci d'Ippocrate, dai quali poscia è inumanamente ingannato, e tradito.

Importantissima cosa essendo adunque il garantire l'umanità dai danni irreparabili che può a lei produrre un falso medico, non si concede dai Governi la facoltà di esercitar la medicina che a coloro, i quali, per via d'esami, dato saggio della loro capacità scientifica e pratica, sono stati muniti di matricola.

844. Di estese cognizioni, specialmente anatomiche, ha pur bisogno il chirurgo per bene esercitar l'arte sua; le quali cognizioni acquistar non si possono che per un corso regolare di studii: l'ostetricia egualmente, che è una parte della chirurgia, addomanda analoghe cognizioni teoriche e pratiche: ond'è che, per le ragioni sopra espresse, tanto il chirurgo che l'ostetrico non si ammettono egualmente all'esercizio della respettiva arte loro che dopo aver riportato la necessaria matricola.

Vero è bensì che l'esercizio della così detta bassa chirurgia, come dell'odontalgia, non richiede un gran corredo di cognizioni scientifiche; ma purtuttavia anco gli esercenti questo secondo ramo chirurgico debbono essere da un collegio medico approvati.

845. La scienza farmaceutica parimente richiede molte cognizioni, dovendosi riguardare come sorella della medicina. Nei primi tempi uno stesso individuo era medico, chirurgo, e farmacista. In progresso, essendosi molto dilatato l'imperio della medicina, se ne fecero più rami distinti. In molti luoghi la medicina e la chirurgia vengono ancora professate da un solo, ma la farmacia è universalmente disgiunta da quelle, lo che è anzi molto conveniente che sia così, per evitare il caso che la

venalità d'un medico-farmacista lo spinga a prescriver medicamenti inutili o superflui nella veduta di farne più sollecito spaccio.

I danni che all'umanità può arrecare un farmacista inesperto sono incalcolabili, se si rifletta alla possibilità che un errore da ignoranza prodotto gli faccia preparare e spedire un potente tossico in luogo d'un benefico medicamento. Con molta ragione quindi anche al farmacista non si permette l'esercizio della sua professione senza che abbia prima riportato l'occorrente matricola.

846. Rientra nella competenza della Polizia sanitaria il reprimere l'illegale esercizio della medicina, chirurgìa e farmacìa, come è suo ufficio d'invigilare alla regolare manutensione delle farmacìe, fabbriche di medicinali, e ogni altra taberna ove di tali generi si faccia smercio, non che alla sufficienza, diligente custodia, e buone qualità dei medicinali stessi.

Il patrio Regolamento di Polizia a tutti gli indicati bisogni provvede disponendo:

1° Che chiunque esercita senza matricola la medicina, o la chirurgìa, ovvero essendo matricolato in una sola di queste professioni, esercita anche l'altra, è punito con una multa da cinquanta a centocinquanta lire per la prima volta, e da cento a trecento lire in caso di recidiva: [1]

2° Che nelle medesime pene incorre chiunque esercita senza matricola la farmacìa: e parimente ogni donna, che eserciti senza matricola l'arte ostetrica, ognorachè non abbia precedentemente ottenuto una espressa abilitazione governativa: [2]

3° Che sotto le pene medesime è vietato ai medici ed ai chirurghi di tener farmacìa a proprio conto: [3]

4° Che i Delegati di governo hanno il dovere d'invigilare alla

[1] Art. 146, § 1. — Checchè debba dirsi se i medici o chirurghi matricolati ed esercenti in Stato estero, sieno, quando abbiano esercitato la medicina o la chirurgia in Toscana, o non sieno soggetti alla sanzione di questo articolo (il quale punisce l'esercizio di quelle professioni in chi non è munito di matricola senza aggiunger cosa alcuna, rispetto alla qualità e derivazione della matricola medesima) certo è poi, che provandosi per parte loro nel menzionato esercizio la buona fede, non sono essi imputabili per trasgressione all'articolo stesso. — *Cassazione* Decreto del 2 settembre 1854.

[2] Art. 146, § 2.

[3] Art. 147.

buona manutensione delle farmacìe, al quale effetto le debbono di tanto in tanto, e non meno di una volta l'anno, visitare improvvisamente accompagnati da uno o più medici; e quando trovino che i medicinali sieno assolutamente mancanti, o insufficienti al bisogno della popolazione, o mal custoditi, o di cattive qualità, intimano nei primi tre casi che sia provveduto convenientemente all'uopo, e nell'ultimo caso fanno incontanente distruggere le materie viziose o viziate;[1] dandone poi conto al Prefetto che può ordinare la chiusura immediata della farmacìa, quando la irregolarità si ripeta:[2] e

5° Che son soggette alle medesime visite anche le fabbriche di medicinali, e le botteghe in cui si vendono medicinali composti.[3]

APPENDICE.

Malattie contagiose degli animali. — Epizoozia.

847. Dopo aver parlato di tutto ciò che si riferisce alla conservazione della salute umana, d'uopo è che alcuna parola si dica rapporto ai provvedimenti necessarii a difendere il bestiame dalle malattie contagiose, lo che faremo in appendice al presente capitolo.

848. L'Epizoozia, vocabolo che denota tutte le micidiali malattie, che indistintamente, e ad un tratto si svolgono sopra molti animali della stessa specie, e talvolta di specie diversa in un'estensione di paese non limitata, e per un tratto di tempo di variabile durata, l'epizoozia io dico, tanto fatale all'agricoltura, e al commercio dei bestiami, è da considerarsi come una vera pubblica calamità, meritevole perciò di tutte le cure, e di tutte le provvidenze di un savio legislatore.

849. Varii sono i mezzi che si sono proposti per impedire o distruggere l'epizoozia, ma in onta delle indagini, e dei lavori di molti uomini istruiti, abbiamo su tal proposito molto ancora a desiderare, essendochè la medicina veterinaria lungi dall'essere a livello di quella dell'uomo, languisca tuttavia ignobilmente nel proprio esercizio sotto l'impero dei pregiudizii, dell'empirismo, delle pratiche usuali e degli abusi.[4]

[1] Art. 148, § 1.

[2] Art. 148, § 2.

[3] Art. 149.

[4] Per impedire o distruggere l'epizoozia si proposero due mezzi estremi, l'accoppamento e la inoculazione. L'accoppamento per dire il vero, leva

I rimedii essenziali, e precipuamente raccomandati per prevenire od impedire i progressi di questo terribile disastro consistono nell'isolamento perfettissimo degli animali sani da quelli che son attaccati dal morbo, nel sequestro di quegli uomini che sono incaricati della cura e custodia di questi, nell'allontanamento degli animali di specie differenti, e nell'intervento delle autorità per sospendere il giro ed il commercio del bestiame. — Tali precauzioni sono senza dubbio importanti e salutari, adattabili a tutte le circostanze; ma per quanto saggie e compiute possa la umana previdenza immaginarsele e prescriverle, per quanto bene, e perfettamente eseguite vogliansi supporre, è forza convenire che esse son sempre inferiori al bisogno, imperocchè non giungono mai se non dopo l'appalesamento del male, non lo impediscono perciò, potendo tutto al più opporsi ai suoi progressi, al che pure ben di rado pervengono.

Nella penuria d'efficaci rimedii contro l'epizoozia, non sembrerebbe quindi da trascurarsi lo studio sull'organizzazione, già in Francia proposta, d'un servizio speciale per le malattie epizootiche e contagiose, composto per modo che ponesse sempre in situazione favorevole tanto per prevenire l'introduzione di qualunque epizoozia che si possa temere, quanto per estinguere fino dai suoi primi passi il morbo che malgrado ogni precauzione venisse a svilupparsi.

850. L'importante argomento che or ci trattiene non è sfuggito alla provvida sapienza del Toscano Legislatore, il quale saviamente stimando essere la sollecita denunzia all'autorità del bestiame côlto da malattia, e la sua immediata segregazione dagli altri animali incolumi le

ad un tratto la malattia; ma lo fa struggendo gli animali che ne sono attaccati e quelli che vi si credono esposti, e quindi ruinando i proprietari ed aumentando così la somma dei mali. D'altronde sarebbe egli possibile l'applicazione di questo mezzo quando fosse infetta un'intiera contrada senza rinunziare ai gradi favorevoli della malattia, che abbandonata alla sola forza della natura è da questa talvolta debellata, in particolare dopo la prima esplosione del morbo che riesce sempre la più terribile? — L'inoculazione poi è fondata sopra una falsa credenza, che cioè, le bestie le quali contrassero una volta certa epizoozia non ne siano mai di nuovo attaccate, lo che sta in opposizione ai fatti, citandosi molti esempi di bestie che soffersero parecchie volte la malattia, e di altre anzi chè l'ebbero due volte nel corso della stessa invasione, o di due invasioni diverse della medesima epizoozia. V. *Dizionario delle Scienze mediche* — parola Epizoozia.

prime misure di precauzione in simili casi, l'adottamento di queste ha reso obbligatorio disponendo:

1° Che appena un detentore di bestiame si accorge che una malattia contagiosa ha côlto uno o più capi di esso, è tenuto sotto pena di cinque a trenta lire a farne immediata denunzia all'autorità locale di Polizia amministrativa, o, nei Comuni dove questa non risiede, al Gonfaloniere. — La detta multa si raddoppia, se la denunzia è stata omessa, mentre dominava nel luogo, o nella contrada, un'epizoozia.[1]

2° Che sotto le medesime pene, il detentore di animali côlti da malattia contagiosa, dee loro impedire qualunque comunicazione col bestiame altrui, e tenerli separati dal resto del bestiame proprio, anche prima che l'autorità abbia dato le convenienti disposizioni: [2] e

3° Che chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità di Polizia amministrativa per impedir l'invasione, o la propagazione d'una epizoozia è punito con una multa da venti a cento lire. [3]

CAPITOLO III.

Pubblica Economia.

851. Interessano l'Economia pubblica:

1° La conservazione degli oggetti d'arte, dei pubblici monumenti e di tutte le opere e cose che servono all'ornamento e al decoro del paese.

2° La buona manutensione delle strade pubbliche, come di tutte le istituzioni destinate al comodo e vantaggio pubblico.

3° La conservazione d'alcuna specie d'animali che servono all'alimento dell'uomo.

4° La conservazione dei boschi.

5° Il buonificamento della Maremma.

6° La repressione d'un lusso smoderato in alcune funzioni

[1] Regolamento di Polizia. — Art. 158.
[2] Art. 159.
[3] Art. 160.

Digitized by Google

Conservazione d'oggetti d'arte, monumenti ec.

Impedita remozione ed estrazione dei medesimi. — Loro ritrovamento e inalienabilità.

852. Importa grandemente al decoro d'un paese che siano conservati gli oggetti d'arte, i monumenti, e tutte le opere illustri, o per antichità o per rarità pregievoli, come pure gli stemmi gentilizii, le insegne, i titoli e le iscrizioni apposte alle mura esterne dei palagii, o in altro luogo apparente di qualunque pubblico o privato edifizio, destinate a tener viva la memoria di gesta gloriose, di fatti memorabili, o d'uomini chiari e benemeriti della patria.

853. Nella Toscana nostra dove abbondano le produzioni del genio artistico, e dove in gran numero si trovano oggetti curiosi degni dell'ammirazione dei viaggiatori, più e diverse leggi sono state pubblicate al fine della loro conservazione.

La Legge del 30 marzo 1571 proibì di remuovere, cancellare, o in tutto, o in parte oscurare, o altrimenti offendere le armi, insegne, imprese, titoli, iscrizioni o altre memorie esistenti sopra le porte, finestre, cantonate, archi, o in altri luoghi di fuora apparenti di qualsivoglia palazzo, casamento, edifizio o muraglia, così pubblica che privata sotto pena di scudi duemila d'oro in oro. Un ordine pubblicato nel 26 maggio 1628, autorizzò peraltro a remuovere armi, o altri monumenti coloro stessi, che ve li avessero collocati; e l'Art. 10 della successiva Legge de'10 aprile 1782, permesse a tutti indistintamente una tal remozione in occasione soltanto di riedificazione di case e palazzi, previa però la licenza del respettivo Giusdicente, e sotto condizione che gli oggetti venissero poi ricollocati nel sito corrispondente a quello che avevano, o in altra parte dell'edifizio esposta al Pubblico; ed in caso di demolizione totale della fabbrica senza la riedificazione della medesima si collocassero a spese del possessore del fondo demolito in qualche fabbrica pubblica a dichiarazione del Giusdicente, all'effetto di non perderne memoria.

La Legge de' 26 decembre 1754, proibì l'estrazione dalla Toscana per l'estero d'alcuna sorte d'antichi manoscritti, iscrizioni e medaglie, statue, urne e bassirilievi, dorsi, teste, frammenti, piedistalli, quadri e pitture antiche, ed altre opere, e cose rare senza autorizzazione del Go-

verno sotto pena della perdita della cosa estratta, e del doppio del giusto valore della medesima. [1]

La Legge poi degli 11 ottobre 1762 rese obbligatoria la denunzia di antichi monumenti accordando in ricompensa all'inventore il terzo delle cose trovate, o della loro giusta valuta, dovendo dividersi gli altri due terzi fra il padrone del fondo ove fosse avvenuta l'invenzione, e il Fisco, minacciando la perdita del benefizio di detto terzo all'inventore che omettesse la prescritta denunzia. Ed il Rescritto del 27 agosto 1766, proibì in caso di ritrovamento di qualche tesoro, ripostiglio, o altri antichi monumenti ai ministri della Zecca, orefici, argentieri, e a tutti i fonditori, di fondere e distruggere ogni sorta di medaglie, monete, o altre simili anticaglie, senza prima notificarlo al Fisco, sotto pena della perdita delle cose suddette, e loro valuta.

Finalmente la Notificazione de'23 ottobre 1818, estese la inalienabilità già dalle precedenti Leggi prescritta, rispetto ai monumenti d'arte appartenenti ai regii Stabilimenti ed alle Comunità, e luoghi pii dalle medesime dipendenti, a tutti quelli ancora che spettano alle chiese, e loro annessi, qualunque ne sia il patronato, alle corporazioni religiose di ambidue i sessi, ai conservatorii, all'opere, alle compagnie e confraternite, agli spedali, e in genere a tutti gli stabilimenti ecclesiastici, o di pubblica pietà,[2] dichiarando che in caso di contravvenzione il compratore soggiacerebbe alla perdita degli oggetti caduti *in commissum*, e del prezzo sborsato, e il venditore ad una multa equivalente al prezzo ritratto dalla vendita.

Inquinamento e deturpazione di pubblici monumenti ec.

854. Sono fatti contrarii al decoro della città gli inquinamenti di strade, passeggi e monumenti pubblici, di edifizii, cimiterii, mura, e di

[1] Questa proibizione, abolita successivamente dall'Art. 4 del Motuproprio de'5 agosto 1780, fu poi ripristinata dalla vigente tariffa delle gabelle del 19 ottobre 1791.

[2] Ammenochè però non ne sia stata precedentemente accordata una espressa autorizzazione per via di supplica, sulla quale dai competenti dipartimenti deve esser consultato il Direttore della R. Galleria delle statue, che quand'occorra, ha autorità di fare esigere a spese del supplicante la visita e perizia degli oggetti di cui è domandata l'alienazione. — Detta Notificazione de'23 ottobre 1818.

Digitized by Google

ogni altro oggetto esposto alla vista del Pubblico, ed è ufficio della Polizia il vigilare che essi non avvengano, ed avvenuti, scuoprirne e punirne gli autori.

855. Un'offesa molto maggiore però al lustro, ed all'ornamento della città, apportano le deturpazioni delle cose, ed oggetti suddetti, imperocchè mentre il semplice inquinamento, o imbrattamento non toglie il suo pregio ad un'opera, la deturpazione però la degrada, e talvolta, trattandosi d'opere d'arte, le toglie ogni merito artistico. Nell'inquinamento non si ravvisa che un atto di semplice disprezzo, nella deturpazione oltre il disprezzo, si verifica un danno reale consistente appunto nella degradazione dell'oggetto deturpato. — È perciò, che mentre il semplice inquinamento, o imbrattamento non eccede i termini d'un delitto di Polizia, la deturpazione riunisce gli elementi d'un fatto che rientra sotto il titolo del danno dato, ed è punibile dalla legge penale.

856. Il patrio Regolamento di Polizia però contempla sotto il medesimo articolo ed equipara quanto alle conseguenze penali tanto il semplice imbrattamento che la deturpazione, disponendo, che chiunque per malvagità, o petulanza imbratta o deturpa pubblici monumenti, pubblici passeggi, o loro appartenenze, cimiteri, strade interne di città, di terre d'altri luoghi abitati, porte di città, barriere, lampioni, edifizii di qualunque maniera esposti alla vista del pubblico, o loro appartenenze; ognorachè il fatto non cada sotto il titolo d'un delitto colpito di pena più grave, incorre nella carcere fino a quindici giorni.[1] — Dalla qual locuzione, e dallo spirito onde è dettato l'articolo è facile accorgersi che il vocabolo deturpazione non è stato dal Regolamento speso in senso di vera e propria degradazione, ma di imbrattamento, insozzamento dirò così, nel qual concetto confermano anco le parole, *ognorachè il fatto non cada sotto il titolo d'un delitto colpito da pena più grave*, come sarebbe appunto il caso della degradazione che cade sotto il titolo del danno dato, contemplato dal patrio Codice penale.

Conservazione di strade pubbliche e altre istituzioni destinate al comodo e vantaggio pubblico.

Strade pubbliche.

857. Il mantenimento delle strade regie, provinciali e comunitative suol fra noi darsi in accollo dal Governo, e respettivamente dalle Co-

[1] Art. 187.

muni. L'accollatario è quindi il solo responsabile dei guasti, e delle degradazioni cui vadan soggette per mala manutensione.

I guasti però, e le degradazioni dolosamente prodotte, cadono sotto il titolo di danno dato, e soggiacciono alle competenze della Legge penale.

858. Ma se a questa legge incombe la tutela della conservazione delle strade pubbliche contro l'altrui malvagità, è ufficio di Polizia per altro il prevenire quei guasti e quei deterioramenti che son la conseguenza di abusi nei trasporti e nella conduzione dei tiri; e a questo fine il patrio Regolamento più volte rammentato vieta ai conduttori dei tiri l'uso di scarpe uncinate, o taglienti, sotto pena di una multa da tre a dieci lire,[1] e sotto la pena medesima da tre lire a quindici: proibisce i trasporti a strascico nelle strade pubbliche, di travi, legnami od altri materiali di qualunque specie.[2]

Strade ferrate. — Telegrafi elettrici. — Gazometri. — Ponti di ferro. — Barche traiettizie ec.

859. Le strade a guide di ferro che ravvicinando le distanze agevolano ed accelerano le comunicazioni di paese con paese, i telegrafi elettrici che rapidamente trasmettono notizie e dispacci, i gazometri che offrono un mezzo economico d'illuminazione notturna, i ponti di ferro, le barche traiettizie ec., sono tutte utilissime istituzioni di pubblica prosperità che servendo grandemente al comodo pubblico, e dando maggiore sviluppo e incremento al commercio generale dei popoli, rientrano fra gli oggetti della pubblica economia.

Dai dolosi danneggiamenti delle istituzioni stesse garantisce la legge penale,[3] ma alla loro conservazione in genere, buona manutensione, ed amministrazione provvedono Regolamenti particolari che stimiamo superfluo di qui riportare.

[1] Art. 112, §§ 2, 3.

[2] Art. 108, lett. B. — combinato col § 1, dell'Art. 107.

[3] Il nostro Codice penale sottopone a pena non lieve anco il danneggiamento *colposo* delle Strade ferrate, perchè in cosa di tanto momento grandi e moltiplici sono gli effetti funesti che possono derivare dall'inavvertenza. — Art. 455.

Digitized by Google

Conservazione d'alcune specie d'animali che servono al nutrimento dell'uomo.

CACCIA ED AUCUPIO. [1]

860. La caccia è un esercizio a cui si son sempre dedicati gli uomini con grande passione. Fino dai tempi eroici i Greci erano appassionati per la caccia, ed i Romani, che riguardavano cotesto esercizio come un diritto di natura, lo lasciarono pienamente libero. — A questa libertà per altro impose poscia un freno Giustiniano, il quale mosso dal rispetto dovuto alla proprietà, concesse ai proprietarii la potestà di proibire la caccia nei loro fondi.

861. I toscani legislatori hanno giustamente riguardato la caccia, e l'aucupio oltre che come un'onesta e molte volte utile occupazione, come un oggetto eziandio di pubblica economia. Quindi ne moderarono l'eccessiva libertà che per l'abuso distrugge se medesima col distrugger gli oggetti su i quali si esercita, e la ricondussero a quei limiti che son segnati dal rispetto dovuto alla privata e pubblicá proprietà, ed alla conservazione. Aumento e propagazione della specie degli animali, che la natura non turbata dall'intempestiva avidità degli uomini ci riproduce ogni anno per comune alimento.

862. Tre sono gli oggetti che le Leggi in materia di caccia e d'aucupio si propongono di tutelare:

1° La personale sicurezza che può esser compromessa dall'abuso dell'armi venatorie;

2° La conservazione e propagazione di quelle specie d'animali che servono all'alimento dell'uomo; e

3° La privata e pubblica proprietà. Esse quindi contemplano; sotto il primo rispetto, le *persone* alle quali è permesso il cacciare con arme: — sotto il secondo, i *tempi* nei quali non è lecito l'esercizio della caccia: — sotto il terzo, i *luoghi* nei quali questo esercizio non è permesso.

[1] *Caccia* significa propriamente la persecuzione dei quadrupedi e dei volatili con arme da fuoco: *Aucupio*, o altrimenti *uccellagione*, quella dei soli volatili, fatta senza l'uso di armi da fuoco.

Persone autorizzate alla caccia.

863. La caccia si esercita senza armi, vale a dire col mezzo d'ordigni, o con pania, o con lacci ec., e si esercita con armi. Nel primo caso ognuno può esercitarla: nel secondo caso lo possono soltanto coloro che della licenza dell'armi siano muniti.[1]

Fu detto altrove quali erano i requisiti necessarii ad ottenere la licenza dell'armi; il perchè stimiamo quivi superfluo il ripeterlo.[2] — Solo aggiungeremo che la detta licenza dell'armi, mentre non dà facoltà di portar armi bianche di corta misura, quelle cioè che hanno la lama dalla guardia alla punta minore di tre quarti di braccio a misura fiorentina, autorizza peraltro a portare insieme con l'archibuso anco la coltella da caccia, o baionetta, ed i coltelli serratoi minori di braccio.

Tempi nei quali non è permessa la caccia.

864. La caccia e l'aucupio sono permessi dal primo giorno di settembre a tutto il 21 di febbraio: ma se il carnevale fosse più lungo del 21 febbraio, allora il permesso si estende a tutto l'ultimo giorno di carnevale.

Fuori di questo tempo, salve le eccezioni che appresso, essa è vietata in qualunque modo si eserciti sia con arme, che senza, ed anche depredando e guastando i nidi, ed i covi degli animali; e conseguentemente è pur proibita fuori di detto tempo la contrattazione, il trasporto e la compra e vendita degli animali stessi tanto vivi, che morti.[3]

865. Siccome però il divieto della caccia è diretto a conservare la specie dei quadrupedi, e dei volatili inservienti all'alimento umano che in quello spazio di tempo si riproducono, così i volatili, e i quadrupedi o carnivori o in qualunque altra maniera dannosi, e quelli che non sono stazionari nè si riproducono tra noi possono in ogni tempo essere uccisi, e presi nei modi e forme però che più sotto diremo.[4]

[1] Motuproprio de'15 febbraio 1793. — Art. 1.
[2] V. pag. 281, § 618.
[3] Motuproprio 15 febbraio 1793. — Art. 19.
[4] Motuproprio 15 febbraio 1793. — Art. 3.

Fra i *quadrupedi*, sono comunemente dannosi i lupi, le volpi, le faine, le martore, le puzzole, le istrici, i tassi e le donnole.[1]

Fra i *volatili*, le aquile, i falchi, i gufi, le passere, i corvi, le gazzere e le cornacchie.[2]

Fra i *non stazionarii*, cioè che non si riproducono fra noi, sono gli uccelli di mero passo, e la maggior parte degli animali di padule.[3]

Animali che posson prendersi in tempo di divieto.

866. I quadrupedi nocivi posson prendersi ed uccidersi con qualunque ordigno, ed arte, escluso il fucile, le tagliole, e le piediche.[4] — In alcuni casi, e sotto certe condizioni e cautele dalla Legge stessa prescritte possono però i Giusdicienti autorizzare l'uso di dette tagliole e piediche, come pure le armi da fuoco.[5]

867. I volatili nocivi posson prendersi anco nei loro nidi ed uccidersi in ogni modo, esclusa l'arme da fuoco di cui resta sempre proibito l'uso in tempo di divieto.[6]

868. Quanto finalmente agli uccelli di passo sono oggi in vigore le disposizioni che appresso:

La caccia agli *animali di padule*, fra i quali non son comprese le *beccaccie*,[7] è permessa con arme da fuoco, dal principio del divieto sino al 15 d'aprile a coloro che siano muniti del così detto *Patentino*, ossia licenza firmata dal Soprintendente generale delle RR. Possessioni.[8]

La caccia ai *colombacci* è permessa dal primo giorno del divieto fino a tutto il 15 marzo, ma le relative licenze non possono concedersi che per valersene in certi determinati luoghi ivi espressamente nominati.[9]

[1] Detto Motup. — Art. 4.

[2] Detto Motup. — Art. 5

[3] Detto Motup. — Art. 6.

[4] Detto Motup. — Art. 7.

[5] Detto Motup. Art. da 8 a 12. Quanto alla caccia dei cignali, dei lupi e delle volpi. V. quanto fu detto a pag. 223 e segg. della presente opera.

[6] Detto Motup. — Art. 13.

[7] Notificaz. 20 febbraio 1824. — Art. 3.

[8] Motup. 15 febbraio 1793 Art. 14, 15. — Notificaz. 6 marzo 1815. — Questa caccia però non è permessa che nei paduli, negli stagni, e in quei luoghi soltanto che individualmente saranno nominati nella licenza o patentino. — Notificaz. 20 febbraio 1824. — Art. 3.

[9] Motup. 15 febbraio 1793. — Art. 15. — Not. 20 febbraio 1824. — Art. 4.

L'aucupio alle *pavoncelle, pivieri, storni* e *gambette,* è permesso dal principio del divieto fino al 15 aprile esclusivamente, ma senza l'uso di arme da fuoco, e con proibizione altresì di valersi di panie, lastre, e reti di maglia stretta.[1]

L'aucupio alle *quaglie, tortore, beccafichi, ortolani, usignoli, avelie* ed altri minuti uccelli della specie di quelli che comunemente abbandonano il territorio del granducato nel corso dell'estate, e che sono volgarmente conosciuti sotto la denominazione di uccelli *estatini* è permesso, a contare dal dì 8 agosto, sempre però senza l'uso d'armi da fuoco fino all'apertura generale della caccia. — Sono però eccettuati dall'aucupio fino all'apertura della caccia stessa, i *rondoni,* le *rondini* e i *balestrucci,* la presa dei quali era da precedenti leggi permessa.[2]

L'aucupio ai *rondoni nidiaci* e *non ancora volatoi,* è in ogni tempo permesso.[3]

869. Enumerate le eccezioni dalla patria legislazione stabilite al divieto della caccia, è d'uopo avvertire esser conseguenza naturale delle eccezioni stesse, che degli animali dei quali in tempo di divieto è permessa la caccia e l'aucupio, è lecito eziandio il trasporto, la contrattazione e la vendita.

Luoghi nei quali non è permessa la caccia e l'aucupio.

870. A nessuno è lecito di cacciare sul terreno altrui senza il consenso del proprietario o di chi lo rappresenti.[4] È questa una regola generale in materia di caccia stabilita in ossequio al diritto di proprietà, che la nostra legislazione ha giustamente sanzionato. — Questa regola patisce una sola eccezione quanto ai terreni costantemente sodi, ed incolti, incapaci cioè di cultura, e non sucettibili d'industria o per la natura del suolo, o per la volontà del proprietario nei quali lice perciò a chiunque sia munito della patente dell'armi di cacciare nei tempi dalla legge permessi.[5] Anco la semplice introduzione nei fondi altrui che non sieno

[1] Motup. 15 febbraio 1793. — Art. 16, e Not. 20 febbraio 1824. — Art. 6.

[2] Notificaz. 30 giugno 1854.

[3] Notificaz. 2 gennaio 1840.

[4] Cod. penale. — Art. 427. — Legge 10 agosto 1829. — Art. 12.

[5] Cod. Penale. — Detto Art. 427. — Per conseguenza il *Prato* non potendo esser riguardato come costantemente sodo ed incolto non è eccettuato dal divieto.

incolti, e costantemente sodi, col fine di esercitarvi qualunque maniera di caccia o d'aucupio senza licenza del proprietario è dalle nostre leggi vietata. [1]

871. Il Decreto de' 22 giugno 1848, abolitivo delle Bandite regie, togliendo ogni privativa di caccia su i fondi altrui, confermò il divieto da precedenti leggi fermato di cacciare negli altrui possessi senza il consenso scritto dal proprietario; il qual divieto venne conseguentemente ad estendersi anco a tutte le foreste, tenute, fondi e praterie nazionali, sulle quali è effettivamente vietato il cacciare senza uno speciale permesso in scritto della Soprintendenza generale delle RR. Possessioni.[2]

Penalità.

872. L'*arbitrario ingresso nei fondi altrui* che non sieno spogliati, e costantemente sodi, col fine di esercitarvi qualunque maniera di caccia, o d'aucupio fa incorrere nella pena di una multa fino a centocinquanta lire.[3]

Il *trasporto e la contrattazione* del salvaggiume in tempo di divieto di caccia sottopone ad una multa di lire settanta, e di lire ventotto al querelante ed alla perdita degli animali, e dei mezzi necessari al trasporto. [4]

L'*incesso all'aperta campagna, con archibugio* in tempo di divieto di caccia, (che sulla base d'una presunzione di legge costituisce un modo particolare di trasgressione [5]), e *ogni altra trasgressione alle leggi sulla caccia* si punisce con una multa di lire cento, e con l'inabilitazione per tre anni all'esercizio della caccia, [6] con facoltà ai Giudici, trattandosi di

[1] Legge 10 agosto 1829. — Art. 13. — Cod. penale. Art. 427.

[2] Le dette foreste, Tenute nazionali ec. sono le seguenti:

Il R. Parco delle Cascine dell'Isola. — La R. Foresta di Santa Maria del Fiore. — La fattoria del Poggio Imperiale — di Castello — di Cafaggiolo — di Poggio a Caiano — delle Ginestre — della Pianora. — La foresta di Boscolungo — del Teso e Montegrosso — di Moli e Tesi. — La tenuta di Marlia. — La tenuta di San Rossore e Coltano — quelle di Dolciana, d'Acquaviva e di Bettolle. — Le tenute del Fonte a Ronco, di Foiano, delle Chianacce, di Santa Caterina e Creti, di Montecchio e Brolio, e di Frassineto.

[3] Cod. Penale. — Art. 427.

[4] Motup. 15 febbraio 1793. — Art. 33.

[5] *Cassaz.* Decreto del 5 luglio 1854.

[6] Motup. 15 febbraio 1793. — Art. 32. — E più, per la pratica di giu-

recidiva, di estender l'inabilitazione a perpetuità con comminazione di tre mesi di carcere in caso d'inosservanza. [1] — Il contravventore sia o no munito della licenza dell'armi soggiace anco alla perdita dell'arme delata per causa di caccia. [2]

Avvertenze.

873. L'*azione* a perseguitare le trasgressioni in materia di caccia, è come in tutte le altre trasgressioni, pubblica; ad eccezione però delle trasgressioni di caccia nel fondo altrui, nelle quali l'azione a querelare compete al solo proprietario, la querela del quale per altro non si ammette, se egli ha già intentato per lo stesso oggetto l'azione civile. [3]

La detta azione rimane *prescritta* se dentro un mese dal giorno in cui la trasgressione è stata commessa non venga esibito e ratificato nelle debite forme il processo verbale, o l'atto di denunzia che dà moto al procedimento, o non venga promossa l'azione penale dal Pubblico Ministero, e dentro sei mesi successivi non sia pronunziata la condanna o in contradittorio o in contumacia. [4]

PESCA.

874. L'esercizio della pesca è antico quanto quella della caccia. I primi uomini che si stabilirono lungo le coste del mare, o sulle rive dei fiumi vissero solo di conchiglie e di pesci, ma quando l'industria figlia della necessità ebbe ridotto ad arte la pesca, essi comunicarono agli uomini lontani dai fiumi e dal mare il frutto delle proprie fatiche per ricever da loro in scambio le altre cose bisognevoli alla vita, di cui quest'ultimi erano provvisti.

Libero presso i Romani era l'esercizio della pesca, il quale, come

dicare interpetrativa del successivo Art. 33, con lire ventotto di mercede al querelante, e colla perdita degli animali, e degli arnesi venatorii.

[1] Motup. 15 febbraio 1793. — Detto Art. 32. — La diminuzione della pena in ragione della *modicità* che era indotta dall'antica pratica, non ha oggi più luogo. — *Cassaz.* Decreto del dì 29 aprile 1854.

[2] *Cassaz*, 1844; 1, 502.

[3] Cod. Penale. — Art. 428.

[4] Regolam. di Polizia de'20 giugno 1853. Art. 19. — *Cassaz.* Decreto 6 decembre 1854.

quello della caccia venne da essi considerato di diritto comune. — Motivi d'economia pubblica però indussero le moderne legislazioni a restringere l'esercizio di questo diritto, il quale, libero essendo, opponevasi manifestamente alla riproduzione dei pesci che servono all'alimento degli uomini.

Nella Toscana nostra, bagnata dal Mediterraneo, e percorsa da un numero considerevole di fiumi, canali, torrenti e ruscelli, varie sono le Leggi state pubblicate per regolar l'esercizio della pesca tanto in mare, come nei fiumi e torrenti, siccome scendiamo a far conoscere.

875. *Pesca in mare.* — Le Leggi de' 22 dicembre 1822, e 25 maggio 1829 limitavano la pesca in mare a certi determinati mesi dell'anno, e proibivano la pesca con reti dette *a strascico*, e con quelle che avessero le maglie d'un diametro minore di sette denari di braccio fiorentino; [1] ma la Notificazione del dì 8 giugno 1831, tuttavia in vigore sospese ogni divieto indotto dalle riferite Leggi, e tornò a permettere l'uso delle reti nominate *rezzole* e *sciabiche*, fermi stanti però i privilegi accordati ai proprietarii delle tonnare, ed osservate le distanze dalle medesime stabilite, e fermo stante pure il divieto dell'uso delle reti conosciute sotto il nome di *gorgami*, *borgini*, *scavapietre* ed altre consimili, restituendo così alla sua primitiva libertà la pesca di mare, e la introduzione, e contrattazione nel granducato del pesce proveniente dall'estero.

I contravventori alle disposizioni relative alla pesca di mare incorrono nella perdita del pesce pescato, nella perdita del bastimento, o bastimenti con i quali sia stata effettuata la pesca, loro attrezzi, armamento e reti; e nella pena di scudi venticinque per qualsivoglia trasgressione. [2]

876. *Pesca nei fiumi e torrenti.* — L'abuso che venne fatto della libertà della pesca nei fiumi e torrenti mediante l'adibizione di mezzi distruttivi della specie, e pericolosi in sè stessi specialmente per il bestiame che in quei fiumi e torrenti si abbevera, indusse il toscano Legislatore a richiamare in vigore antiche proibitive disposizioni onde meglio provvedere a questo oggetto di pubblica economia. Conseguentemente con la Legge de' 14 aprile 1823 venne vietato:

1° Di porre e gettare nelle acque dei fiumi e torrenti, calcina,

[1] Un modano per servir di norma alla grandezza delle maglie delle reti dalla legge permessa fu inviato a tutte le Cancellerie criminali dove tuttora si conserva, ed è ostensibile a soddisfazione di chiunque.

[2] Legge 22 dicembre 1822. — Art. 8.

galla di levante, filiggine, mallo di noce, erba o esca di qualunque sorta capace di avvelenare il pesce, sotto pena di una multa di scudi venticinque per ciascuna trasgressione, della perdita del pesce preso o pescato, o sua valuta, ed indennità di ragione nei casi contingibili.[1]

2° Di pescare con *tramagli*, o con reti per la maglia delle quali non passasse, (nè orizzontalmente, nè in giro[2]) il modano di figura circolare del diametro di sette denari di braccio fiorentino esistente e ostensibile in ogni cancelleria criminale; e di usare qualsivoglia mezzo per trattenere o deviar l'acqua, o asciugare gli alvei dei fiumi in modo che i pesci rimangano in secco o rinchiusi,[3] sotto pena d'una multa di lire settanta, e della perdita del pesce preso, o pescato, o sua valuta.[4]

877. *Pesca nell' acque fluenti delle RR. Bandite.* — Questa pesca costituisce una trasgressione particolare contemplata dagli Articoli 9 e 16 della Legge de'27 aprile 1782, e dagli Articoli 1 e 2 della Notificazione de'23 decembre 1840, per le quali Leggi è punita con una multa di lire cinquanta da estendersi ad arbitrio del Giudice secondo i casi e le circostanze.[5]

878. *Pesca in alcuni fossi e canali di Maremma.* — Per l'Art. 41 della Legge de'13 novembre 1845 su i bonificamenti delle Maremme è

[1] Art. 1, 2.

[2] *Cassaz.* Ann. 1842; 1, 304. — 1843; 1, 689. — 1853; 1, 273.

[3] Qualunque operazione diretta non solo al prosciugamento degli alvei ma anco a trattenere e deviar l'acqua, quando ha per oggetto la più facile apprensione del pesce costituisce titolo di trasgressione a questa disposizione. — *Cassaz.* 1840; 1, 375. — 1841; 1, 704. — La disposizione stessa però non potrebbe applicarsi nè estendersi al trattenimento o deviamento dell' acqua operato all' effetto non ancora conseguito di produrre una secca per impossessarsi del pesce, imperocchè una tale operazione non eccederebbe i limiti del semplice attentato, il quale non è punibile nelle trasgressioni. — *Cassaz.* 1851; 1, 822. — L'apprensione del pesce peraltro, comunque in tenuissima quantità fa sì che la pesca in qualsivoglia modo eseguita, debba considerarsi come fatto consumato e non tentato. *Cassaz.* 1848; 1, 15.

[4] Art. 3, 4, 5. — Comminando la Legge ai trasgressori in modo alternativo la perdita del pesce o del suo valore, commette eccesso di potere, quella sentenza che irroga l'una e l'altra pena cumulativamente. *Cassaz.* 1840; 1, 375.

Nelle trasgressioni di Pesca nei fiumi e torrenti non ha luogo la condanna nella perdita delle reti o altri strumenti da pescare. — *Cassaz.* 1842; 1, 304.

[5] V. *Cassaz.* 1848; 1, 15.

Digitized by Google

vietata la pesca nei fossi emissarii del padule di Scarlino, nel fosso emissario presso la torre del Sale, nel canale allacciante che ha la sua foce in mare al di sotto di Torre Nuova, nel fosso scaricante la colmata del padule di Montegemoli, e nel fosso diversivo della Fossa Calda senza preventiva licenza in scritto della Direzione del Regio Uffizio del bonificamento, sotto pena di una multa di lire cinquanta, della perdita degli arnesi inservienti alla pesca, e nell'emenda dei danni di ragione a forma delle veglianti Leggi.

879. *Pesca nei fiumi, fossi, laghi, rivi, e stagni nel territorio lucchese.* — Le disposizioni fin qui vedute in materia di pesca, non si applicano al territorio lucchese, pel quale in virtù dell'Articolo 10 del Motuproprio del 26 febbraio 1848, rimasero provvisoriamente in vigore le Leggi e Regolamenti di Polizia municipale, e locali vigenti sotto la legislazione borbonica, e così anco le Leggi sulla pesca.[1]

880. *Pesca nell'acque private.* — Il diritto di pesca si ricongiunge al diritto di proprietà; quindi nell'acque private, come rivi, fossi, e laghi, o pescaie di particolari, non è lecito pescare contro la volontà, e proibizione dei proprietarii;[2] ed è da intendersi che non lo sia nemmeno in quei fossi o canali che attraversando i fondi di un proprietario posson riguardarsi come vivai o conserve private di pesce, e in quei laghi, gore, e fossi che, situati in una proprietà sebbene ricevano l'acqua da un fiume pubblico, tuttavia non impediscono che il pesce il quale insieme coll'acqua può scender nei laghi, gore, e fossi medesimi si acquisti dal proprietario.

Coloro che pescano arbitrariamente nell'acque private anzichè di trasgressione sono tenuti di furto anco di ragion comune.

Conservazione dei boschi.

LAVORI E TAGLIO DI BOSCHI SUGLI APPENNINI.

881. Dannosissimi furono sempre con molta ragione reputati i lavori sulla cima degli appennini, imperocchè le pioggie non trattenute dalle piante e dall'erbe, portando via il terreno delle montagne, colmano gli alvei dei fiumi, li ingrossano precipitosamente, e producono le inon-

[1] *Cassaz.* 1850; 1, 416.

[2] L. 13. *ff. de Iniuriis.* — *Sabell.* Pract. verb. *Pesca* n° 21.

dazioni; nel tempo che non restando in quei monti verticali e scoscesi che il nudo sasso, viene ivi a mancare il consueto pascolo al bestiame; ed oltre a ciò i venti non trattenuti dai faggi che si inalzano sulle creste di quelle elevate montagne soffiano con maggior violenza, e più frequenti si rendon quindi i temporali che in primavera imperversano nelle sottoposte campagne.

882. L'antica patria legislazione fu molto severa su quest' oggetto, non tanto nelle sue proibitive disposizioni, quanto rispetto alle comminazioni penali, ma da quel rigore recedendo alquanto la Legge de' 24 ottobre 1780, richiamata in vigore alla Notificazione de'23 giugno 1814, nel mentre che sotto la comminazione di scudi cinquanta tenne fermo il divieto di arroncare con fuoco e ferro dentro al miglio dalla cima degli appennini, di far fornelli, e altri abbruciaticci che troppo facilitano alle pioggie il trasposto del terreno, permesse però il taglio già prima proibito dei boschi, e rese lecito, al solo oggetto di ridurlo ad uso di pascolo e di facilitare la rinnuovazione dei boschi e dei prati, di lavorare il terreno con zappe, o altri simiglianti istrumenti, escluso però, sotto pena di scudi cinque per ogni stioro, l'aratro, e la vanga, ed eccettuata sempre la sementa del grano e delle biade.

BOSCHI PROSSIMI ALLE SALINE.

883. La fabbricazione e lo smercio del sale forma, come altrove si disse,[1] una rendita assai ragguardevole per la finanza toscana. Dee quindi fra noi riguardarsi come una Legge d'economia quella diretta alla conservazione dei *boschi prossimi alle saline* a fuoco, onde con regolati tagli possano essi perennemente servire alla fabbricazione del sale che si eseguisce a fuoco nel territorio volterrano.[2] Questa Legge che porta la data del 2 decembre 1701, riservando per l'uso delle saline i boschi ivi descritti, vieta in essi di far debbi, cetine, o tagliate per ridurli a culture, sotto pena di scudi cento per ciascuna volta, applicabile anche al padrone, che vi acconsentisse; vieta pure di mandare per tre anni al pascolo pei boschi tagliati il bestiame grosso e minuto, onde non resti impedita la riproduzione dei boschi stessi sotto pena di lire cinque per ogni capo di bestia grossa, di lire due per ciascuna capra, e di una lira

[1] V. pag. 318.

[2] *Poggi.* — Trattato inedito delle Trasgressioni.

per ogni pecora; e finalmente proibisce il fare, o portar fuoco anco a cento braccia all'intorno di essi boschi, onde prevenire il pericolo degli incendii, sotto pena di scudi cento. — La stessa Legge permette poi ai proprietarii dei boschi il taglio del legname per fare aratri, bure, steccole, gioghi, stili da pagliaio e simili altri lavori al servizio dei respettivi loro poderi unicamente necessarii, imperocchè resta riservato al servizio delle saline tutto il rimanente del legname che viene dall' Uffizio del Sale, previa la debita stima, pagato ai proprietarii di detti boschi.

BOSCAGLIE D' ASCIANO.

884. La conservazione delle boscaglie d'Asciano è stata sempre oggetto di cure speciali pel toscano Legislatore.

Le diverse Leggi in varii tempi pubblicate su questo proposito furono tutte riunite in una sola Legge, che è quella del 25 agosto 1840, la quale nello scopo di tutelare le polle d'acqua potabile che alimentano le fonti di Pisa vieta in tutta l'estensione della Valle d'Asciano:

1° Di tagliar piante, pescare, cavar ciocchi, far debbii, e ridurre il terreno a cultura sotto pena d'una multa da cinque a dieci scudi per pianta tagliata, o anche soltanto intaccata, o scorzata quando però da tale intaccatura o scorzatura possa avvenire la di lei deperizione:[1]

2° Di diramare le piante tanto selvatiche che domestiche, tranne il caso d'espressa licenza della Prefettura sotto pena di scudi cinque:[2] e

3° Di piantare nei terreni di detta Valle, e nei quali vegetano i pini, e la macchia selvatica, castagni ed altre piante domestiche, sotto la stessa pena di scudi cinque, oltre la remozione delle piante stesse.

[1] Notifie. 31 marzo 1843.

[2] Si eccettuano però i tagli delle macchie cedue che fossero per farvi i possessori delle medesime purchè eseguiti regolarmente, ed in più anni, e non sia portata alterazione alcuna alla natura del suolo, al quale effetto ai possessori di dette macchie corre l'obbligo prima di procedere a simili tagli di informarne la Prefettura, onde possa farvi assistere delle guardie, e dare le opportune prescrizioni circa al modo e tempo dei tagli medesimi, e ciò sotto pena di cinque scudi per taglio, graduabile fino a dieci a seconda delle circostanze, e indennità di ragione.

FORESTA DI SANTA MARIA DEL FIORE.

885. Uno dei principali interessi dell'Amministrazione dello Stato forma fra noi la vasta Foresta di Santa Maria del Fiore, alla buona manutensione della quale provvede perciò una Legge particolare che porta la data del 23 decembre 1840,[1] per la quale è vietato per tutto il circondario della foresta stessa di introdurre bestiami grossi e minuti di qualunque specie, di tagliare il legname, di esercitare qualunque modo di caccia, o d'aucupio, o di pesca — e dal primo di novembre al primo di maggio di ciascun anno è vietato a chicchessia sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore di introdursi nella detta foresta, tranne per le strade, e altri pubblici passi che servono al transito per la medesima.

Detta Legge commina ai contravventori una multa dalle lire cinque alle venti, oltre la condanna nei danni da incorrersi nei casi di ragione.

Bonificamento della Maremma.

886. La Maremma era anticamente un paese molto florido, seminato di ville, terre e città, grandemente celebrate nell'istoria.[2] Era questo paese il granaio degli antichi Romani, i quali vi tenevano ancora deliziosissime ville. In quei remoti tempi aveva esso dei ragguardevoli Porti di mare[3] i quali autorizzano a ritenere che la popolazione di quella vasta provincia fosse dedita al commercio. Certa cosa è che i Romani traevano dalla maremma senese il legname da costruzione, accertandoci Tito Livio, che essi ne chiesero alla città di Roselle. Il legname dunque

[1] Un'amministrazione forestale diretta da un Ispettore residente in Prato-Vecchio sotto la dependenza della Soprintendenza generale delle RR. Possessioni, delle quali fa parte essa foresta, unitamente al Prefetto d'Arezzo, e al Sotto-prefetto di Rocca San Casciano, e ciascuno di essi per la parte situata nel perimetro giurisdizionale del proprio compartimento governativo, provvedono all'esatta osservanza della detta Legge.

[2] Le più insigni città furono: Vetulonia — Populonia — Massa Vaternensis — Maniliana — Roselle — Caletra — Aurinia — Telamon — Cossa — Limnosalacta — Subcosa — Snana — Forum Aurelii.

[3] Fra questi son rammentati quelli d'Ercole — di Cosano — di Telamone — di Lauretano — di Falesia — e degli Scabri.

ed i generi frumentarii, costituivan senza dubbio in quel paese un ramo considerabile di commercio. La storia fa fede della numerosissima popolazione che in quei remoti tempi abitava quella regione, la quale perciò esser doveva salubre. In seguito l'aria ne divenne malvagia, lo che v'ha chi pretende debba in gran parte attribuirsi alle distruzioni di città, ville, e castelli operatesi prima dai Saraceni, e quindi dagli Spagnuoli. I granduchi medicei Cosimo I, Ferdinando I, e Cosimo III, i quali ben conoscevano l'importanza di migliorare quella fertile provincia, (che secondo il calcolo poi fatto dal mattematico Leonardo Ximenes è di un'estensione di 1500 miglia quadre italiane) ebbero molto a cuore il buonificamento della Maremma, ma i loro conati per ottenerlo, mediante specialmente l'invio colà di colonie di lorenesi, tedeschi ec. che vi perirono, rimasero senza effetto essendochè non fosse possibile in quella provincia un accrescimento di popolazione se prima l'aria non vi fosse migliorata, lo che non poteva attendersi che dalla remozione delle cause che la rendevano infetta, vale a dire lo stagnamento delle acque rinchiuse nel circondario dei laghi, il pessimo stato dei fiumi, e degli scoli, specialmente nei terreni boschivi, la poca ventilazione, il grande inzuppamento dei paduli, e la mancanza dei fossi.

887. Uno dei mezzi più atti al miglioramento di quella contrada, quello era di promuovere l'agricoltura con incoraggiare i possessori dei fondi a coltivarla con impegno; e come tale incoraggiamento non poteva essere efficace se ai possessori stessi non veniva facilitato lo smercio delle loro derrate, così la libertà del commercio dei generi frumentarii, proclamata dal granduca Pietro Leopoldo I, molto contribuì al miglioramento della Maremma, imperocchè si videro allora i proprietarii dei fondi, occuparsi a disseccare i paduli, a colmare i piani più bassi ingombrati dalle acque, a dare a queste gli scoli necessarii, a diradare le boscaglie, e a fare insomma tutti quei lavori che necessari erano per rendere a cultura estensioni immense di terreni. — Per tal modo sì grandi furono i benefizi che dalla libertà di quel commercio ne vennero, che, secondo gli storici, il prodotto del grano in quella provincia superò dopo i tempi di Leopoldo I, la quantità di 400 mila staia, mentre per l'avanti giungeva appena a 53 mila. Oltre a ciò i premii, le esenzioni, le concessioni gratuite, livellarie, ed enfiteutiche dei terreni da quel Principe sapiente e magnanimo date e fatte a coloro che avessero abitato alcuni luoghi della maremma, fecero sì che la popolazione ivi aumentò grandemente, i terreni vi si coltivarono, e l'aria in molte parti divenne notabilmente migliore.

Digitized by Google

888. La grandiosa opera del buonificamento della Maremma, così felicemente iniziata dall'immortale Pietro Leopoldo venne continuata, ed anche con maggiore amore, perseveranza, e generosità condotta dal granduca regnante Leopoldo II, mercè le provvide disposizioni ed incessanti cure del quale, le condizioni sanitarie di quella fertile e vasta provincia, popolata oggi al pari degli altri paesi della Toscana, sono grandemente migliorate.

889. Era mestieri che tanti utili e grandiosi lavori fossero da Leggi particolari protetti e tutelati, al che di mano a mano che essi si eseguivano e compivano fu in diverse epoche provveduto con parziali disposizioni, finchè la Legge del 13 novembre 1845, alle disposizioni stesse derogando, venne a regolare in modo definitivo sì importante materia enumerando con molta precisione ed esattezza le azioni da riguardarsi come contravvenzioni, e stabilendo un sistema di procedura eccezionale come la condizione particolare dei luoghi richiedeva.

Per questa Legge pertanto (la quale apparisce principalmente diretta alla tutela e conservazione dei canali, fiumi, torrenti e fossi, scorrenti nei quattro circondarii di Grosseto, Giuncarico, Scarlino e Piombino) è vietato:

1° Ogni disseccamento, escavazione, piantazione, taglio d'alberi e arbusti, e qualaivoglia danno e lavoro nell'alveo, argini, ripe, golene e panchine dei canali, fiumi, torrenti e fossi scorrenti nei luoghi suddetti; come pure ogni escavazione, piantazione e lavoro qualunque per lo spazio di cinque braccia all'esterno degli argini che fronteggiano i detti canali, fiumi, torrenti e fossi arginati, e relativamente a quelli non arginati per lo spazio di cinque braccia dalla ripa dei medesimi, sotto pena di lire sei, soldi tredici e denari quattro per ciascuna azione vietata, la quale si aumenta in lire una, soldi tredici e denari quattro per ogni braccio d'escavazione, diasodamento, lavoro, e degradazione, e in caso di recidiva, con la multa duplicata. [1]

[1] Detta Legge. — Art. 1. — Solamente a riguardo dei confinanti possessori è permesso di lavorare a sementa il suddetto terreno fino presso la base esterna degli argini in quanto ai canali, fiumi ec., che trovansi arginati, come fino presso le altre opere e lavori indicati nella citata dimostrazione: ma pei canali, fiumi ec. che non fossero arginati, la sementa non è autorizzata che fino alla distanza di due braccia dalla ripa dei medesimi. Ai confinanti possessori però appartiene la proprietà del terreno sul quale vengono dalla Legge permesse tali operazioni. — Art. 2.

2° La formazione di passaggi, discese, callaie o abbeveratoi di qualunque sorta; il portare impedimento o alterazione in qualsivoglia modo al libero corso delle acque nell'alveo dei fiumi o canali, torrenti e fossi suddetti, come il danneggiarne i ponti e ponticelli su essi stabiliti per transito delle vetture, pedoni, cavalcature; il far transitare o pascolare il bestiame, come pure il passare a piedi, o a cavallo, e molto meno con barrocci, o altri strumenti tirati con bestie a mano, e il transitare fuori che pei passi o pedate già stabilite per l'abbeveraggio del bestiame, o per il transito tanto nelle ripe, golene, quanto negli argini dei canali, fiumi, torrenti e fossi predetti ec., sotto pena di una multa di lire una, soldi tredici e denari quattro per il passo di ciascun uomo; di lire sei, soldi tredici e denari quattro, per ogni carro, barroccio, o altro istrumento tirato da uomini o da animali; di lire tre, soldi sei e denari otto, per ogni bestia bufalina o porcina; di lire una, soldi tredici e denari quattro per ogni bestia vaccina, cavallina, somarina; e di soldi sei e denari otto, per ogni bestia minuta.[1]

3° Di aprire, o chiudere cateratte, caterattini, e valvole, e alterare in qualsivoglia modo lo stato di esse, come delle ture, steccaie, o altre opere di legname eseguite nei quattro circondarii superiormente descritti — sotto pena di lire otto, da estendersi secondo le circostanze dei casi sino a lire cinquanta per ciascuna contravvenzione, sempre che l'azione commessa non ricada sotto l'influenza del Codice penale, nel qual caso sarebbe proceduto a forma del medesimo[2] — e finalmente:

4° Di deviare e disperdere da respettivi gorili le acque termali di Caldana nel territorio di Campiglia, dalle quali son tenuti attivi i mulini e altri edifizi, sotto pena d'una multa di lire venti per ogni contravvenzione estendibile alle cinquanta a seconda dei casi e delle circostanze.[3]

[1] Art. 3, 4. — Da questo divieto sono eccettuati tanto gli argini del fosso essiccatore del lago *Bernardo* e *Lagacciolo*, fino alla prima pedata lastricata del *Commendone*, quanto gli argini diversivi dell'*Ombrone*, senza pregiudizio però dell'azione dei danni, essendochè questa eccezione sia unicamente limitata alla sola esenzione dal pagamento della multa. — Art. 5.

[2] Art. 13.

[3] Art. 15.

Repressione del lusso.

890. È sempre questione se le Leggi suntuarie dirette a reprimere gli eccessi del lusso siano o no vantaggiose; imperocchè non mancano ragioni per sostenere sì l'una che l'altra sentenza.

Credono i più esser buona massima di economia pubblica il raffrenare col mezzo di Leggi un lusso smoderato; ma per quanto vera esser possa questa massima, io penso che abbia bisogno di molte limitazioni; e sono poi persuaso che ad una legge direttamente repressiva del lusso siano sempre da preferirsi quelle che indirettamente mirano a quello scopo, mediante l' imposizione di forti dazi su i generi e sulle cose di lusso.

891. La toscana legislazione non impone alcun freno al lusso se non che in due soli casi nei quali il suo eccesso oltre ad opporsi alla regola d'economia, è anche sconvenevole rispetto alle circostanze nelle quali viene spiegato, cioè nei funerali, e nelle vestizioni di monache.

LUSSO NEI FUNERALI.

892. Niuna cosa, lasciò scritto il Poggi,[1] dovrebbe meno occupare il pensiero degli uomini quanto la magnificenza dei funerali e dei sepolcri loro dopo la morte, siccome quella che tutto scioglie nel mondo. Ma pure in ogni tempo il fasto umano ha voluto spiegarsi anche oltre il termine della vita fino al segno di risparmiare vivendo, onde rendere poscia più celebre e più sontuoso il funerale.

Questa fatuità, di cui dettero prima grandi testimonianze gli Egiziani, passò fra i Greci, e giunse ai Romani, presso i quali popoli si dettarono opportune Leggi suntuarie per temperarne gli eccessi.

893. Il lusso in siffatta materia essendosi soverchiamente spinto anco fra noi, indusse gli antichi toscani legislatori a raffrenarlo, e a questo oggetto sono relative le Leggi del 10 ottobre 1748. — 25 marzo 1773 — e 10 gennaio 1777.[2]

[1] *Trattato inedito delle Trasgressioni.*

[2] La Legge del 10 ottobre 1748 vietò l'esporre i cadaveri nelle proprie case, e parare le chiese di rasce, e di macchine funorarie, avendo quindi la successiva Legge del 10 gennaio 1777 ordinato che in luogo dell' esposizione

Il patrio Regolamento di Polizia oggi vigente, in ordine a questo argomento dispone:

1° Che i trasporti dei cadaveri, e i funerali debbon farsi senza pompa, e solo con l'accompagnatura d'un discreto numero di ecclesiastici, e con l'intervento delle persone necessarie. [1]

2° Che solamente quando si tratti di onorar la memoria di defunti, che si resero in vita eminentemente benemeriti, la superiore autorità locale di Polizia può derogare con permissioni speciali alla detta disposizione. [2]

3° Che il trasporto, l'esposizione dei cadaveri, e i funerali dei defunti arcivescovi e vescovi del granducato, non soggiacciono alle disposizioni del presente Regolamento, ma si governano secondo gli ordini, e le consuetudini delle respettive diocesi. [3]

del cadavere in chiesa si stendesse una coltre con i soliti emblemi dalla mattina fino al mezzoggiorno, come si usa anche al dì d'oggi. La Legge stessa de' 10 ottobre 1748, prescrisse inoltre che trattandosi di *nobili* non potessero tenersi più di dodici lumi di cera bianca intorno la coltre, non più di sei all'altar maggiore, nè più di due agli altri altari, salvo quanto alle cappelle gentilizie nelle quali furono permessi sino a quattro ceri, e accordando che fossero ornate le porte delle chiese, l'altar maggiore, e le cappelle familiari, avendovene, e che fosse posto lo stemma gentilizio sopra l'altare, o sopra la coltre; e ai cavalieri di San Stefano l'associazione dei confratelli, ed i militari onori agli uffiziali, — che trattandosi di *cittadini*, fossero accordati sei lumi di cera bianca intorno alla coltre, quattro all'altar maggiore, e due alle cappelle familiari se ne avessero. — La Legge medesima vietò il bruno ai *non nobili* e *non cittadini*, permettendo quanto ai primi le plorose ai parenti, e restringendo il bruno per questi e per quelli ai primi quattro gradi di parentela, secondo il Gius civile. — La pena comminata da detta Legge è pecuniaria dagli scudi cinquanta ai cinquecento.

La Legge poi de'25 marzo 1773 prescriveva, che i trasporti dei cadaveri dovessero farsi nelle città e luoghi murati due ore dopo il tramonto del sole, e nelle campagne dopo il mezzogiorno, privatamente e senza lumi, e che i suffragi dei cadaveri dovessero farsi nelle loro chiese parrocchiali, eccettuati quelli che associa la Confraternita della Misericordia in Firenze, ed' altre simili, ed eccettuati i cadaveri appartenenti a spedali, monasteri, conventi, collegii, che esercitano diritti su i loro malati, e famiglie, ed esclusi pure quei cleri secolari che riconoscono per loro parrocchia la chiesa cattedrale, o collegiata; il tutto sotto pena di scudi trecento.

[1] Art. 155. § 1.

[2] Art. 155. § 2.

[3] Art. 156.

Le contravvenzioni a tali disposizioni, delle quali rispondono i parrochi, gli eredi, o gli esecutori testamentarii del defunto, i portatori, e gli accompagnatori del cadavere, si puniscono con una multa da quindici a cento lire.[1]

LUSSO NELLE VESTIZIONI DI MONACHE.

894. Gli abusi introdotti nei vestimenti e professioni delle vergini che si consacrano al Signore, convertendo quelle sacre funzioni in mondani dispendiosi spettacoli, indussero il toscano Legislatore del 1753 a dettare una Legge speciale per raffrenarli, la quale venne poi confermata dalla Notificazione de' 24 agosto 1784. Per le dette Leggi pertanto resta espressamente proibito in occasione d'ingressi, vestimenti, e professioni di monache, i quali debbon farsi la mattina e terminarsi al mezzogiorno, l'uso di condurre in giro le spose monache in gala, come pure i così detti strascichi, i rinfreschi, le musiche, gli apparati, inviti, regali, e mancie, ed ogni altra festa, pubblicità e spettacolo, tanto in chiesa che ai parlatorii, e nella clausura, non eccettuato qualunque donativo ancorchè volontario ed in generi, al monastero, e monache a titolo di pietanze nè direttamente dalle spose monache, nè indirettamente dai loro congiunti ed estranei, vietando poi la detta prima rammentata Legge lo sparo di mortaletti in simili circostanze, non che il suono dei tamburi sotto la pena in ciascun caso di scudi cinquecento, da cedere a favore del regio Ospedale di Santa Maria Nuova.

CAPITOLO IV.

Libero uso delle cose pubbliche.

895. Fra gli oggetti di pubblica prosperità che la Polizia economica protegge e tutela v'ha il libero uso delle cose pubbliche e comuni per loro destinazione.

Delle cause che al pieno godimento di quest' uso si oppongono, al-

[1] Art. 157.

cune offendono insieme la sicurezza personale dei cittadini. L'arbitrario ingombro, a modo d'esempio, d'una strada pubblica in tempo di notte, oltre a creare un ostacolo alla libertà del transito, e ad opporsi così al libero esercizio d'un diritto comune, crea un pericolo personale al passeggiero il quale ignorando l'esistenza di quell'inciampo, contro di quello urta nelle tenebre, e s'infrange le membra. — Non è peraltro alla Polizia economica che spetti il provvedere all'allontanamento di tali cause, ma sibbene alla Polizia governativa, il cui particolare ufficio, come più volte si è detto, è quello di procurare agli uomini riuniti in sociale aggregazione una più compiuta sicurezza, e per noi già queste cause furono specialmente esaminate al punto dell'opera che loro conveniva, vale a dire, laddove si parlò di quelle tra le trasgressioni di Polizia governativa che alla sicurezza personale dei viandanti sono più particolarmente contrarie.

Al presente capitolo pertanto quelle sole trasgressioni appartengono, che non alla sicurezza, ma meglio al comodo dei cittadini si oppongono.

GETTI E VERSAMENTI SULLE PUBBLICHE VIE.

896. Il gettare, o versare dalle finestre delle case, o da altre aperture sporgenti su i luoghi di pubblico uso, materie atte ad imbrattare le strade, e a bagnare e macchiare i passeggieri, è certamente un fatto che si oppone alla libertà del pubblico transito, e che costituisce una trasgressione di Polizia economica. [1]

Il patrio Regolamento di Polizia ha specialmente contemplato siffatta trasgressione disponendo, che chiunque versa dalle finestre, dai balconi, dalle porte o dalle botteghe, materie che possano macchiare i viandanti, soggiace ad una multa da lire dieci a venti, la qual multa è da tre a dieci lire, se le materie versate o gettate sono atte non a macchiare, ma soltanto a bagnare i viandanti. [2]

[1] Il getto o versamento però di materie atte a rendere sdrucciolevole la strada pubblica, come le materie saponacee, l'erba le buccie di frutta e simili ec. crea un pericolo alla sicurezza personale del passeggiero, e deve perciò riportarsi fra le trasgressioni di Polizia governativa per le ragioni da noi dette in principio di questo capitolo.

[2] Art. 128, §§ 1, 2. — Posto che peraltro non si possa scuoprire chi abbia gettato o versato, la multa colpisce il detentore del quartiere, o della bottega, ond'è uscito il getto, o versamento. — Detto Art. § 4.

Digitized by Google

INGOMBRO E OCCUPAZIONE DI SUOLO E D'ARIA PUBBLICA.

897. L'arbitrario ingombro di suolo, o d'aria pubblica, ponendo un ostacolo al pieno godimento d'un diritto ad ogni cittadino comune, costituisce anch'esso una trasgressione di competenza della Polizia economica. Non ogni ingombro però, non ogni occupazione di suolo o d'area pubblica può avere i caratteri della contravvenzione. Chi questi caratteri saprebbe infatti ravvisare nel fatto di quel merciaiuolo ambulante che circolando per le pubbliche vie della città col suo barroccino tirato a mano su cui sono i generi del suo commercio, con questo si ferma e si tratticne tanto quanto può occorrergli per l'oggetto delle sue contrattazioni coi singoli avventori? [1]

All'effetto pertanto che l'ingombro si presenti come un fatto punibile esso non deve consistere in un momentaneo, ed accidentale trattenimento in luogo pubblico di qualsivoglia oggetto, facilmente removibile da chiunque passi per via, ma occorre che rechi difatto un vero e reale ostacolo al libero transito, e godimento del suolo, e dell'area pubblica mediante l'interposizione di oggetti estranei, e non pertinenti, e che abbia carattere d'un qualche grado di permanenza, sicchè non sia dato di farlo instantaneamente cessare a volontà di chi l'operava. [2]

898. Le disposizioni che in materia d'ingombri, e d'occupazione di suolo o d'area pubblica contiene, il patrio Regolamento di Polizia sono le seguenti:

[1] *Cassaz.* Anno 1850, part. 1, col. 889. — La Corte di Cassazione ha egnalmente fermato non costituir trasgressione il momentaneo abbandono di un barroccino in una pubblica via mentre coloro che lo conducessero fossero entrati per rinfrescarsi in un vicino caffè. (Anno 1851, part. 1, col. 466.)

[2] *Cassaz.* Anno 1851, part. 1, col. 466. — 1852, part. 1, col. 331, 335. — Così dalla Corte Suprema di Cassazione furono considerate come trasgressioni: 1° Il fatto di avere certi individui posto sul marciapiede attiguo alla casa e bottega loro due tavolini lateralmente all'esterno della bottega in tempo di mercato che facevasi nella piazza ivi esistente per esporvi in vendita durante il medesimo, oggetti di cristallo; — 2° L'apposizione di pietre o scalini lungo le abitazioni o botteghe che fiancheggiano le pubbliche vie; e — 3° L'accensione di materie combustibili, sulle pubbliche vie, per arroventare cerchi da ruote, e adattarli alle medesime, che per la sua durata e non facile, nè istantanea amovibilità impedisce e restringe la libertà, e sicurezza del transito. (*Cassaz.* Anni 1850, part. 1, col. 711, 842. — 1851, part. 1, col. 893, 1102.)

1ª I tiri fermati nelle strade delle città, delle terre, e di altri luoghi abitati, debbon lasciar libero il passo ad altri tiri che sopravvengano, e libera la comunicazione con le case, e con le botteghe, sotto pena d'una multa da due a dieci lire. [1]

2ª Chiunque, dietro l'intimazione dell'autorità competente, non taglia dai proprii alberi i rami sporgenti sulle pubbliche strade, è punito con una multa da cinque a venti lire. [2]

3ª L'ingombro, o l'occupazione di suolo pubblico, o d'aria pubblica senza la permissione dell'autorità competente, [3] si punisce con una multa da cinque a cinquanta lire, e colla condanna a remuovere l'ingombro, o a lasciar libero il suolo, o l'aria occupata. [4]

Sotto quest'ultima disposizione cadono a senso del predetto Regolamento ancora:

a) La nuova costruzione, o la semplice riparazione di porte lungo strade regie provinciali o comunitative, o lungo strade, piazze o vicoli di città, terre o altri luoghi abitati, eseguita in modo che produca ingombro anche momentaneo allo spazio pubblico, [5] e

[1] Art. 109.

[2] Art. 188.

[3] L'autorità competente di cui qui si parla è quella del Municipio; ma dove si tratti di suolo regio, o provinciale, il Prefetto può vietare, nonostante che il Municipio abbia permesso. — Art. 191.

[4] Art. 189. — È questa una disposizione generale, inapplicabile al caso d'ingombro dell'alveo de'fiumi, o torrenti col getto di sassi o altri calcinacci, allorchè non abbiano questi portato un rinterro, o rialzamento nocivo al corso dell'acque. *Cassaz.* Decreto del dì 24 aprile 1854. — Ed è egualmente inapplicabile al caso di semplice semi-apertura di una porta di casa o bottega da lunghi anni costruita in modo da aprirsi, e chiudersi al di fuori, per essere tale ingombro facilmente removibile da chiunque passasse per via, o dallo stesso proprietario al seguito dell'ingiunzione che gliene venisse fatta dalla forza pubblica. *Cassaz.* 1851, parte 1ª, col. 84, 270. — La disposizione stessa contempla il fatto in sé stesso, e non la persona o persone che possono essere chiamate a rispondere; quindi allorchè il fatto dell'ingombro si riscontrasse unico, unica egualmente dev'essere la multa da irrogarsi qualunque sia il numero delle persone concorse a commetterlo; ciascuno però dei condannati è tenuto solidalmente di fronte al fisco ad effettuarne l'intero pagamento, salva la di lui rivalsa *pro rata* contro gli altri che per di lui fatto ne rimangono liberati. *Cassaz.* Anno 1851, part. 1, col. 466.

[5] In ordine alla *prescrizione* dell'azione penale in questa contravvenzione è da avvertirsi che la costruzione o riparazione di che sopra costituisce una

b) L'apposizione di ferriate sporgenti a finestre, che corrispondano sopra alcuno dei luoghi sopra menzionati, quando non siano elevate almeno tre braccia e mezzo dal suolo. [1]

trasgressione che si compie nel giorno in cui viene eseguita, nè si potrebbe attribuirle il carattere di *continuata*, all' effetto di regolarne in modo diverso la prescrizione suddetta, dalla permanenza dell'opera eseguita in contravvenzione alla Legge, al quale effetto è indispensabile che si verifichi nel trasgressore la continuazione di atti costituenti la trasgressione; e l'atto che costituisce la trasgressione di cui si tratta, consiste e si consuma nella costruzione e riparazione delle porte nel modo vietato. (*Cassaz.* Anno 1850, part. 4, col. 926.)

[1] Art. 190.

PARTE SECONDA.

POLIZIA DI FATTO.

CAPITOLO I.

Indole — Caratteri — e Uffici della Polizia di fatto.

899. Fin qui noi vedemmo la Polizia operare a seconda delle regole dalla Legge stessa determinate: Fin qui la Polizia si presentò con un carattere di grande somiglianza colla Giustizia, carattere, che ci fu facile il discernere nella comune loro obbedienza ai comandi della Legge, sia rispetto ai fatti punibili, sia quanto ai metodi di verificazione; il perchè molto propriamente essa potè assumere il nome di *Polizia di diritto.*

Ora la Polizia viene a presentarsi ai nostri sguardi sotto ben diverse sembianze. Abbandonata la scorta della Legge, la vedremo seguir quella dell' uomo, ed operare a seconda dei calcoli e delle ispirazioni della di lui prudenza ed accortezza. *Polizia di fatto* è quindi il titolo che ora le si conviene.

Se finora serva devota alla Legge, la via da lei percorsa fu definita certa e immutabile, d'or innanzi la si vedrà spaziare in un campo vastissimo, la demarcazione de'cui confini lascerà sempre molto a desiderare. Emanazione immediata del Capo supremo regolatore, essa si rivestirà fino ad un certo punto dei suoi attributi facendo Editti e Regolamenti, vigilando la massa sociale, e supplendo in alcuni casi alla imperfezione, ed al silenzio della Legge.

900. Questo cumulo d'attribuzioni e d' autorità nelle mani dell'uomo, Essere passionato e fallibile, ha potuto imprimere nella Polizia di fatto, il carattere d'un potere sregolato e arbitrario opposto alla giustizia e alla legalità, e contraddittorio al fino stesso cui vantasi destinato, quello cioè di meglio garantire la libertà e la sicurezza dei cittadini. — È stato quindi sempre desiderio degli amici della giustizia che questo

potere fosse nei convenienti limiti ristretto; che la sua sfera d'azione fosse ben demarcata dal Legislatore, e che gli fosse tolto ogni modo d'invadere nel suo esercizio oggetti che son ben lungi dall'appartenergli. In una parola, il voto universale a questo fine è rivolto, che il cittadino, il quale la sua condotta uniforma al disposto scritto delle Leggi del paese in cui vive, possa del resto senza molestie, senza pericolo, e senza timore usare a suo piacimento della sua libertà individuale, e dirigere le proprie azioni a quel fine che meglio crede convenirgli.

901. La maggiore o minor quantità dei poteri della Polizia dipende però dalla peculiare costituzione politica dei paesi e dalla condizione civile e morale dei popoli. Laddove la Legge è in grande venerazione, e le autorità destinate a tutelar l'ordine giuridico godono della pubblica fiducia, e di quella forza morale necessaria ad imporre all'audacia di sregolate passioni; laddove il popolo è convinto che la Polizia non serve ad una politica sospettosa, nè è istituita per investigare i suoi pensamenti, e le sue opinioni, ma sibbene per tutelare le sue libertà, e la sicurezza pubblica, ivi più facile è il governo degli uomini, e quindi forte del concorso dei cittadini, la Polizia non ha bisogno di grandi poteri per compir la missione alla quale è destinata.

902. L'Inghilterra infatti offre l'esempio d'una Polizia, dalla quale con assai limitati poteri è protetto l'ordine pubblico, e la sicurezza dei cittadini molto meglio che non lo sia negli altri Stati d'Europa, dove la Polizia è investita di attribuzioni e d'autorità estesissime. Ciò avviene perchè in quel paese, tuttochè aristocratico per eccellenza, ogni disuguaglianza di classe sparisce davanti alla Legge, alla quale per i primi si umiliano gli stessi regnanti; [1] perchè per le tradizioni, e i costumi del popolo inglese, ivi le autorità costituite sono esseri venerandi, fedeli ministri, e giusti esecutori di quella Legge che tutti rispettano; perchè colà si è convinti che la Polizia non è un magistero di vessazione, e d'arbi-

[1] Il seguente aneddoto, raccontato da un viaggiatore starebbe a provare questa verità. Un tal giorno il principe Alberto, marito di S. M. la Regina d'Inghilterra stava attendendo ad una stazione di Strada ferrata l'arrivo d'un convoglio fumando il sigaro, quando un Policemen fattosi a lui rispettosamente davanti, lo avvertì esser proibito dai Regolamenti il fumare nell'interno della stazione. Il principe, ringraziandolo dell'avvertimento, gettò via immediatamente il sigaro. Oserebbe in altri Stati un funzionario di Polizia fare una simile avvertenza ad un augusto personaggio? E dove avesse il coraggio di farla, chi garantirebbe che non fosse più tardi per venirgliene danno?

trio, nè istrumento della politica, ma sibbene un' Istituzione di pubblica sicurezza avente l'oggetto di scuoprire i delitti e di garantire la libertà individuale; perchè finalmente il cittadino inglese, a differenza di quel che avviene negli altri paesi, non schiva, ma si fa anzi un dovere di denunziare egli stesso i reati, nè tampoco ha scrupolo d'arrestare colle sue proprie mani, e di consegnare alla Giustizia il colpevole, accrescendo così col suo concorso e fisico e morale la forza della Polizia. [1]

903. Nei paesi all'opposto dove la legge, rispetto a certe caste privilegiate, non esce dai limiti della mera minaccia, dove per conseguenza l'idea della parzialità distrugge quella della giustizia e dell'uguaglianza giuridica, dove le autorità costituite son dispregiate, e tenute in poco conto perchè mancanti della pubblica fiducia, e di quell'opinione di rettitudine che sola forma la loro forza morale, ivi le ribellioni alla Legge son numerose, e il governo degli uomini diviene più difficile. Il bisogno allora di contenere e reprimere le riottosità delle malcontente popolazioni, nell'insufficienza dei mezzi ordinarii, fa sorgere una Polizia severa, la quale, operando colla guida del sospetto, suo costante compagno quando il Governo è in lotta con la nazione, fallisce bene spesso sotto quella scorta fallace la via stata indicata al suo corso, e sbagliando lo scopo

[1] L'illustre professor Mittermaier che nella sua lettera del 31 decembre 1884, impressa a fine della presente opera, portando ad esempio la Polizia d'Inghilterra, esternava il ragionevolissimo dubbio che io avessi attribuito troppi poteri a questa Istituzione, replicando più tardi ai rilievi che in proposito di quel dubbio io gli faceva sul confronto delle condizioni politico-morali dell'Inghilterra con quelle degli altri Stati d'Europa, mi scriveva le seguenti linee, le quali fanno prova della somma giustezza di criterio e della gran perspicacia politica di questo insigne pubblicista: « Ella ha sviluppato d'una maniera eccel-
» lente nella sua ultima lettera la condizione d'Inghilterra: nessun altro paese
» in Europa può esser messo con quella in comparazione. Ho studiato molto in
» Londra la condotta della Polizia inglese; sono stato in gran familiarità coi
» Magistrati di Polizia, ed ho trovato che in nessun altro paese gli uffiziali della
» Polizia godono una sì potente autorità, e hanno il vantaggio di essere assi-
» stiti per ogni cittadino: la ragione è che i cittadini son persuasi che la Po-
» lizia non è destinata a spiare i loro sentimenti politici o religiosi, le loro
» espressioni e manifestazioni, ma solamente a proteggerli nei loro diritti e a
» contribuire alla investigazione dei misfatti. L'opinione pubblica in Inghilterra
» è una vera potenza: ma questo sviluppo dell'opinione pubblica non si può
» avere senza il libero movimento e senza libertà della stampa, e d'associa-
» zione. Il carattere della Polizia inglese è in armonia con queste istituzioni. »

stesso della sua missione calpesta le pubbliche libertà invece di custodirle, diminuisce la sicurezza dei cittadini invece di consolidarla e proteggerla. Avviene allora, che l'odio pubblico la investe, ed essa venendo perciò a mancare del concorso del popolo, per cui soltanto è forte una istituzione, sente il bisogno di armarsi più gravemente, e di rivestirsi di straordinari poteri.

904. A seconda adunque, giova il ripeterlo, delle condizioni morali, sociali e politiche d'un popolo, la Polizia di fatto si investe di più o meno autorità.

Nella maggior parte degli Stati d'Europa, gli svariati, e moltiplici uffici di questo magistero ai tre seguenti riduconsi:

1° A fare Editti e Regolamenti;

2° A vigilare;

3° A punire. — E quindi giusta l'indole di queste diverse sue attribuzioni la Polizia di fatto è o *edicente*, o *vigilante*, o *punitrice*.

È pregio dell'opera il contemplarla ora sotto ciascuno separatamente di questi suoi tre ufficii, lo che andiamo a fare sotto altrettanti capitoli.

CAPITOLO II.

Polizia edicente.

905. Fu già osservato al principio della presente opera [1] che nel solo legittimo rappresentante dello stabilito governo, ossia nel sommo Imperante risiede l'autorità di far Leggi, come colui al quale esclusivamente è dato di ristringere la libertà individuale erigendo certe azioni in delitti e trasgressioni.

Sembrerebbe a prima vista che questo principio stasse in contradizione col potere che attribuiscesi al Magistrato di Polizia di promulgare Editti e Regolamenti. [2] Ma ciò non è vero; imperocchè il Magistrato di Polizia o li promulga in forza di speciale autorizzazione sovrana, e allora son da considerarsi come emanazioni dello stesso Legislatore, e da ri-

[1] V. § 34 e segg.

[2] Anco gli Edili in Roma come Magistrati di Polizia, mandavan fuori Editti per la Polizia della città. *Forti*, Libri due Istituz. tom. 1, pag. 88.

guardarsi come vere e proprie leggi: o li promulga senza tale autorizzazione e di proprio moto, ed allora si riducono a mere ordinanze amministrative, ben lontane dall'aver forza di Leggi.

906. In ordine alla facoltà che si attribuisce al Magistrato di Polizia di far Regolamenti ed Editti, due regole son da fermarsi: 1ª Che essi non possono essere obbligatorii che dentro il perimetro del territorio compreso nella giurisdizione del Magistrato edicente, perchè nei limiti di quello unicamente è a lui lecito di spiegare il potere di che il sommo Imperante lo ha investito; — 2ª Che la Legge stessa deve determinare dentro quale estensione il Magistrato di Polizia, sia autorizzato a comminar pene nella promulgazione di Editti e Regolamenti. [1]

Ciò premesso, è da vedersi ora quali sieno le circostanze, e quali i motivi che rendan lecito al Magistrato di Polizia di farsi promulgatore di detti Regolamenti ed Editti.

907. Egli esercita in primo luogo questa sua facoltà per regolare, e meglio contenere la moltitudine in certe esigenze del momento, il pensiero delle quali non può capire nelle formule generali della Legge. — Un pubblico spettacolo, qualunque evento straordinario che richiami numeroso concorso di popolo in una data località, il passaggio d'un animale idrofobo e simili, sono, a modo d'esempio, motivi e circostanze che nella veduta di prevenire infortunii, e danni sociali, autorizzano il Magistrato di Polizia a tracciar per mezzo d'Editto le norme colle quali deve il popolo regolarsi, il quale Editto cessa d'aver vigore, cessata l'occorrenza che lo fece nascere.

E quest'atto di potere egli esercita nello stesso modo, e per le stesse ragioni per le quali è autorizzato a richiamare a se il cittadino che è nella via di nuocere, e di sottoporlo ad avvertimenti e precetti, con la differenza in sostanza, che mentre in questo secondo caso parla all'individuo, nel primo fa altrettanto alla moltitudine. — Un Editto di tal natura non è quindi da riguardarsi come una Legge, ma piuttosto come un precetto che il Magistrato in certe occorrenze è abilitato a trasmettere nell'interesse della società.

908. In secondo luogo egli usa della facoltà di fare Editti e Rego-

[1] Il Regolamento di Polizia de'22 ottobre 1849, in questa parte sempre vigente ha consacrato questa regola disponendo che il Prefetto o Governatore nella promulgazione d'Editti non può minacciare una multa maggiore di lire venti. — Art. 5.

lamenti per il miglior governo de'suoi amministrati, o in cose riguardanti il Municipio, o rapporto a qualche altro oggetto di locale interesse, come per esempio i Regolamenti di Polizia municipale ec.

In questo secondo caso per altro gli Editti e i Regolamenti essendo destinati ad aver vigore permanente, e forza di Legge vengono prima sanzionati dal sommo Imperante; ond'è che son da considerarsi come parto della suprema sua volontà. Nella pubblicazione di questi, il Magistrato di Polizia lungi dal comparire usurpatore del legislativo potere, si presenta piuttosto sotto la veste di semplice notificatore della sovrana volontà. Vero è che simili Editti e Regolamenti si pubblicano in nome del Magistrato di Polizia, ma il sommo Imperante, che colle sue Leggi parla sempre all'universalità dei suoi soggetti, allorquando si tratta di provvedere all'interesse particolare d'un municipio o d'una provincia, delega per così dire, il Magistrato stesso a farsi notificatore verso i di lui amministrati della sovrana sua volontà.

909. Finalmente il Magistrato di Polizia fa Editti per richiamare in qualche particolare circostanza alla memoria dei cittadini una Legge tuttavia vigente.

Non di rado avviene, che una disposizione legislativa possa ragionevolmente presumersi dal popolo dimenticata, o creduta non più in vigore, sia per contare una data troppo antica, sia per non esistere altrimenti la causa che la fece nascere, sia infine per una tolleranza usata sulle sue violazioni. Ora, ripresentandosi per qualsivoglia accidente il bisogno che una Legge simile venga attualmente osservata, il Magistrato di Polizia, nella veduta di prevenire il danno che dalla ignorata o dimenticata di lei esistenza può risultarne, per mezzo d'Editto la richiama alla memoria del popolo.

Con tale operazione, come ognun vede, non posson dirsi lesi nella minima parte i poteri legislativi, imperocchè non sia un far nuova Legge il richiamare alla memoria una Legge già esistente.[1]

[1] Appresso noi, il solo Prefetto o Governatore può nuovamente pubblicare le disposizioni del Regolamento di Polizia generale, ed i Regolamenti di Polizia municipale, e promulgare Editti intesi ad assicurarne l'osservanza, comminando ancora nei congrui casi una multa non maggiore di lire venti. — Regolam. di Polizia de' 22 ottobre 1849. — Art. 5.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Polizia vigilante.

910. Il mezzo più diretto di prevenire i delitti, consiste come altrove dicemmo, nell' istituzione di un sistema di pubblica vigilanza.[1] Quanto ai diversi gradi di questa vigilanza, e le regole che nel suo esercizio è costretta di rispettare noi già dicemmo abbastanza.[2]

Gli oggetti su i quali questa vigilanza dee specialmente spiegarsi, e i varii modi di esercitarla formano l'argomento del presente capitolo.

SUBIETTI DI VIGILANZA.

911. Le azioni, le cose, e gli oggetti tutti su i quali la Polizia dee esercitare la sua vigilanza, non possono essere dalla Legge precisamente indicati. Questa vigilanza, generalmente parlando, si esercita su tutti, e su tutto. In modo più particolare però essa deve spiegarsi su tutte le azioni umane, e su tutti gli oggetti che in modo prossimo o remoto minacciar possono un pericolo, o un danno qualunque all' ordine giuridico. Conseguentemente i pregiudicati in materie delittuose; gli oziosi e i vagabondi; i forestieri privi di conosciuti mezzi di sussistenza, o per qualunque altra ragione sospetti; i domestici privi d' attuale impiego e senza risorse; i prepotenti, e attaccabrighe; i fomentatori di discordie; le persone dedite al libertinaggio; i figli di famiglia prodighi e dissoluti; le osterie e le bettole; i teatri; i pubblici ridotti di giuoco; le case di scostumatezza; le grandi riunioni; le associazioni sospette; e tutti i luoghi di pubblico concorso, sono altrettanti oggetti di special vigilanza.

MODI DI VIGILANZA.

912. Dovendo la pubblica vigilanza spiegarsi su tutte le azioni degli uomini che vivono riuniti in società, e rintracciare nel loro nido gli ostili disegni, il Magistrato di Polizia, impotente come uomo a supplire

[1] V. § 172.
[2] Lib. I. Sez. 2, Cap. IV.

di per se solo a tanto incarico, ha bisogno, come già fu accennato, [1] d'un seguito di forze ausiliarie, che penetrando nei più segreti ripostigli del moto sociale, ove più facilmente allignano le cause d'offesa, riescano a sventare, e sopprimere nel loro nascimento le macchinazioni contro l'ordine, e contro le Leggi.

Forze di Polizia. — Gendarmeria. — Commissione di pubblica vigilanza.

913. Queste forze ausiliarie, ossia questi subalterni funzionarii di Polizia o si dirigono allo scuoprimento dei progetti delittuosi, e procedono ad atti d'*investigazione;* o al mantenimento attuale della tranquillità e dell'ordine, e si limitano alla *perlustrazione* dei luoghi. — Se allo scuoprimento dei progetti delittuosi è loro necessario l'uso della sagacità, e dell'astuzia, debbono però in tutti i casi, dove non venga opposta resistenza, accompagnare le loro operazioni colla prudenza e colla moderazione, e con tutti quegli atti civili ed urbani che soli ponno deprimere nella pubblica opinione la idea della prepotenza e della vessazione che tanto ha contribuito in molti Stati d'Europa a screditare la Polizia. [2] Nei casi poi nei quali venga loro fatto di sorprendere per via il delittuoso progetto, che armato s'incammina al suo scopo, ove venga opposta resistenza, sarà loro lecito di usare la forza, imperocchè l'uso di questa viene allora giustificato dal fatto stesso dell'avviamento all'offesa, e della resistenza ad una forza legittima. — E l'uso della forza, nel concorso sempre della resistenza, tanto più sarà loro permesso in flagranza di delitto; ma in tal caso, trattandosi di consumata offesa, essi agiranno non già col titolo di Polizia preventiva, ma sibbene con altro titolo tolto ad imprestito dalla punitiva Giustizia. [3]

914. Due sono i corpi di Polizia in Toscana; uno militare, l'altro civile. Il primo è il corpo della R. Gendarmeria, l'altro è la Commissione di pubblica vigilanza. Ambidue questi corpi operano ciascuno se-

[1] V. §§ 183, 185.

[2] L'immortale Pietro Leopoldo non mancò di provvedere a ciò colle sue celebri Istruzioni de' 28 aprile 1781 al § 40.

[3] È questa presso di noi una funzione di Polizia *giudiziaria;* titolo che le nostre Leggi hanno attribuito alla Polizia che s'incarica degli atti primordiali pello scuoprimento d'un delitto commesso come osservammo ai §§ 19 e 20 e note relative.

paratamente e distintamente dall' altro senza reciproco contatto fra loro, la Gendarmeria scopertamente, la Commissione di pubblica vigilanza nascostamente, ma coadiuvano entrambi, ciascuno coi propri mezzi, il Magistrato di Polizia fornendogli gli elementi per prevenire l' offesa, e per conservar l' ordine. La Gendarmeria ha ingerenze investigative ed esecutive; la Commissione di pubblica vigilanza investigative soltanto.[1]

Perlustrazioni.

915. L'ordinario mezzo di vigilanza che suol praticarsi è la perlustrazione delle pubbliche vie, che specialmente in tempo di notte, in

[1] Il servizio politico della R. Gendarmeria è dettagliatamente indicato dal Regolamento organico de' 30 maggio 1851. — Le attribuzioni ed ingerenze dei commessi di vigilanza son determinate dai due seguenti Articoli del Regolamento provvisorio di Polizia de' 22 ottobre 1849, in questa parte tuttora vigente, col quale venne la prima volta istituito questo corpo:

Art. 42. — Ad ogni Governo, Prefettura, e Sotto-Prefettura sono addetti un Capo-commesso di pubblica vigilanza, ed uno o più Aiuti-commessi.

Art. 43. — Ad ogni Delegazione di Governo sono addetti un Commesso di pubblica vigilanza, ed uno, o più Cursori.

Art. 44. — I Capi-commessi, i Commessi, e gli Aiuti-commessi, e sotto la loro dependenza i cursori sono specialmente incaricati di coadiuvare le autorità di Polizia amministrativa, e di eseguire i loro ordini, ed istruzioni nel servizio di pubblica vigilanza ed investigazione.

Art. 45. — Attendono però specialmente a ricercare e scuoprire i delinquenti e a sorvegliare le persone che spiegano perniciosa tendenza ai delitti, e a qualsivoglia disordine a danno della pubblica quiete, e della pubblica, e privata sicurezza.

Art. 46. — Invigilano sul movimento dei forestieri, sui pubblici alberghi, e denunziano all' Autorità quei forestieri, che in qualsivoglia modo siano sospetti.

Art. 47. — Sorvegliano i teatri, i pubblici ridotti permessi, o tollerati, e denunziano ogni riunione non permessa nè tollerata dall' autorità di Polizia.

Art. 48. — Portano in generale la loro assidua vigilanza sopra ogni infrazione consumata o attentata alle Leggi dello Stato, sulle offese pubbliche, o in altro modo scandalose, della morale, e della religione, e procurano di scuoprire gli autori di tali disordini.

Art. 49. — Rendono conto all' Autorità con speciali rapporti dei singoli fatti che per la loro gravità reclamano particolari provvedimenti, e con giornaliero generale rapporto informano di ogni avvenimento che in qualsivoglia modo possa interessare l' attenzione del Governo. Anche ai RR. Procuratori debbon dar conto dei fatti delittuosi e dei loro autori.

cui maggiore è la speranza dell'impunità, si eseguisce dalla forza militare di Polizia, distribuita in pattuglie. Non può negarsi che la perlustrazione molto contribuisca al mantenimento dell'ordine pubblico, ma questo modo di vigilanza è egli veramente sufficiente di per se solo a salvare dalle insidie che l'umana malvagità tende a danno della pubblica e privata sicurezza? Il tristo che medita il delitto suol calcolare e prevedere le difficoltà che possono impedirgliene la consumazione, non che le probabili eventualità che possono scuoprire il suo reato, ond'è che usa di premunirsi di tutti i mezzi, e di usare tutte le precauzioni che la malizia, e la pratica del delitto gli suggeriscono per sormontar le prime, ed evitare le seconde. Così, a modo d'esempio, il ladro notturno che, preordinato il furto, prevedendo la possibilità di esser sorpreso nel momento della sua esecuzione dalla forza armata, prima di scassar l'uscio della casa, o della bottega, pone in guardia agli sbocchi della via i suoi complici, dai quali avvertito all'occorrenza dell'avvicinamento di una pattuglia perlustratrice, egli sospende l'incominciato lavoro, abbandona momentaneamente il posto, e dopo il passaggio della forza torna a consumare il delitto, ed anche con maggiore speranza di felice riuscita, imperocchè egli ben comprende, che le pattuglie diramate nei diversi punti della città non possono essere così spesse da succedersi a brevi intervalli l'una all'altra in una medesima via, e che perciò è probabile che dopo il passaggio d'una pattuglia, resti una strada per non breve tempo senza sorveglianza. — L'esperienza ha dimostrato che non pochi sono i furti che così si commettono; ond'è forza concludere che il sistema della perlustrazione di per se solo non è sufficiente in tempo di notte a tutelare la pubblica e privata sicurezza. Esso sarà bastevole nei piccoli luoghi dove una o due pattuglie servono a guardare, e vigilare tutto l'abitato, ma non lo è, e non lo può essere nelle grandi città dove la moltiplicità delle strade rende impossibile che tutte siano contemporaneamente, e costantemente sorvegliate. Quindi, rapporto a queste si presenta necessario l'aggiungere a quello della perlustrazione un qualche altro mezzo di vigilanza.

Vigili notturni.

916. A tal proposito sarebbe, io credo, molto vantaggiosa l'istituzione d'un corpo di funzionarii di Polizia, che io chiamerei *vigili notturni*, i quali fossero destinati ad eseguire uno speciale servizio di vigilanza in tempo di notte nel modo seguente.

Ogni vigile, munito di una tromba acustica ond' essere al caso di accorgersi del più lieve rumore anco lontano, dovrebbe esser preposto per tutto il corso della notte alla guardia degli sbocchi dei ponti, d' un quadrivio, d' un trivio, delle piazze, e d' ogni strada importante della città. Egli stando immobilmente nel posto assegnatogli, o al più percorrendo una brevissima periferìa, sarebbe in grado di portare una costante vigilanza nel punto, o punti di città affidati alla sua guardia; e dove in questi si tentasse il delitto, o un qualche disordine si verificasse, egli con un fischio di metallo, o con altro segno di convenzione qualunque col quale potesse farsi sentir da lungi, potrebbe tostamente richiamarvi la forza armata o dai vicini corpi di guardia, o dalle prossime strade ove per avventura si trovassero in perlustrazione delle pattuglie. [1]

E poichè l' isolamento del vigile potrebbe esporlo a qualche pericolo, dovrebbe la Legge con gravi sanzioni fargli acquistare quella forza morale di cui egli soprammodo abbisognerebbe, nel tempo stesso che assai rigorosamente dovrebbe pronunziarsi contro la sua debolezza ed oscitanza.

Un sistema di vigilanza così ordinato offrirebbe io credo ai cittadini la maggior possibile garanzia di pubblica sicurezza. Esso sistema,

[1] Ha una qualche analogia a quella che io propongo l' istituzione dei *Serenì* in Spagna, che nella maggior parte delle grandi città dura colà tuttavia. I *serenì*, o guardie notturne incaricati di vegliare alla sicurezza pubblica e di dare l' allarme in caso d' incendio, passeggiano ciascuno nel suo quartiere armati d' una lancia chiamata *cuzo*, d' una lanterna, e d' un fischio di rame. La lancia serve loro a difendersi, ed anco ad attaccare al bisogno; la lanterna a far loro lume, ed a fornir luce alle pattuglie in caso di necessità, ed il fischio a chiamarsi gli uni con gli altri in caso di attacco contro qualche malfattore. Quest' utile istituzione rimonta al secolo XV, al tempo d' Isabella di Castiglia, che creò i *serenì* nel 1495 a Granata per vegliare sopra i Mori della città. — Qualche cosa di simile ai *serenì* di Spagna erano i *Ratelwachts* d' Olanda, guardie notturne di Polizia, i quali invece di un fischio di rame, portavano una tabella con la quale in caso di bisogno facevano un certo strepito particolare che faceva accorrere in loro aiuto i compagni, i quali intercettavano tutti i passi, e tutti gli sbocchi delle vie dimodochè i facinorosi venivano ben presto presi, e condotti al corpo di guardia. Fra gli altri speciali incarichi, queste guardie avevan quello di serrare tutte le porte delle case lasciate per inavvertenza aperte, e di arrestar tutti coloro che dopo una data ora avessero trovato trasportando mobili, o altre robe che potessero sospettarsi furtive, e di condurli al corpo di guardia. Il Magistrato poi decideva della legittimità, o no di quel trasporto.

anzi la sola scienza della sua istituzione togliendo, o diminuendo al male intenzionato la speranza dell'impunità, bene spesso lo distoglierebbe da pericolose tentative, o per lo meno farebbe sì che i delitti verrebbero notabilmente a diminuire, scopo questo della più alta importanza politica, a conseguire il quale nulla dèe risparmiarsi da saggio e civile Governo.

CAPITOLO IV.

Polizia punitrice.

917. Alla Polizia punitrice non appartiene, come potrebbe a prima vista sembrare, l'applicazione di quelle pene che dalla Legge sono state sanzionate per le trasgressioni di Polizia da noi particolarmente contemplate nella prima parte di questo secondo libro; imperocchè dove è Legge esistente, l'applicazione della medesima al fatto è operazione che si connette colle regole di Giustizia, e spetta a chi è rivestito del poter giudiciario.[1] — Sotto il nome di Polizia punitrice vengono tutti gli atti del magistrato politico, che secondo il suo prudente arbitrio ma sempre dentro i limiti impostigli dalla Legge, ammonisce, gastiga, o in qualsivoglia modo vincola la civile libertà dell'uomo, per fatti ed azioni che non costituiscono in se stesse vere offese sociali, nè sono dalla Legge penale specialmente contemplate, ma le quali sono dal Legislatore in modo generico dichiarate degne di repressione, comecchè includenti un pericolo per la società, o in qualunque modo tendenti all'offesa.[2]

918. Osservammo già, laddove fu parlato dei mezzi di prevenzione,[3] che il Magistrato di Polizia ha facoltà di fare ammonizioni, trasmettere ingiunzioni e precetti, e di minacciar piccole pene ai contravventori dei medesimi. — L'applicazione pertanto di queste piccole pene, da esso comminate è un atto di Polizia punitrice, come egualmente lo è

[1] V. Lib. I, Sez. IV, Cap. III e IV.

[2] Sembra che *Montesquieu* abbia voluto riferire a questo potere nel Magistrato di Polizia, allorchè disse: *dans l'exercice de la Police, c'est plûtôt le Magistrat qui punit, que la loi. — Exprit des loix*, liv. 26, chap. 24.

[3] V. lib. I, Sez. III, Cap. VIII.

l'arresto, l'applicazione del sequestro, e l'allontanamento provvisorio, da un dato luogo, da esso decretati come misure di prevenzione.[1]

919. La irrogazione delle vere, e proprio pene di Polizia, da noi già singolarmente esaminate,[2] e che l'autorità governativa infligge per azioni dalla Legge non tassativamente determinate, ma in modo assai generale indicate come perniciose, e repressibili, è parimente un operazione di Polizia punitrice. — In questa operazione il Magistrato di Polizia spende il suo prudente arbitrio non tanto nella scelta e nella misura delle specie penali, la cui applicazione da un limite minimo ad un limite massimo è rilasciata alla sua prudenza, ma sì anco nell'attribuire alle diverse azioni dell'uomo quei caratteri di perniciosità per i quali soltanto nel concetto del Legislatore esse sono meritevoli della censura governativa.

920. La repressione finalmente di quelle abitudini del genere delle viziose, che il Legislatore per un necessario rispetto alla naturale libertà non potè, come ci occorse di avvertire in principio dell'Opera,[3] far subietto di sanzione penale, ma che d'altronde atteso il pericolo che contengono vogliono essere raddrizzate e corrette, rientra essa pure nelle competenze della Polizia punitrice.

Tale però è l'umana fragilità, che non v'ha uomo, tuttochè savissimo, il quale possa vantarsi immune da vizii. Se la Polizia adunque a tutte indistintamente le abitudini viziose intendesse di contrastare, fallirebbe senza dubbio la sua missione, imperocchè più danno che vantaggio essa produrrebbe alla Società. Essa dee quindi limitarsi a reprimere quelle soltanto, che hanno una certa tendenza all'offesa. Le azioni e le abitudini che in certo modo compariscono contrarie ai *costumi*, e al *buon ordine* son quelle che veramente meritano di entrar nei suoi calcoli di repressione.

921. È infatti della massima importanza politica che puri si mantengano i costumi dei popoli. Dove il costume è depravato ivi è ostacolo alla propagazione della specie che cotanto interessa le nazioni; ivi il pudore, e la vergogna sono sentimenti sconosciuti; l'impudenza è la caratteristica della corrotta gioventù; la morale vi è offesa; ed i vizi insidiatori perenni della felicità degli Stati, vi allignano, e vi si moltiplicano.[4]

[1] Loc. cit.

[2] Lib. I, Sez. III, Cap. IX.

[3] V. Sez. prelim. Cap. V.

[4] Su tal proposito dice il *Paoletti*: « È scritto a caratteri di sangue,

Quindi il previdente Magistrato di Polizia ammonisce e gastiga tempestivamente i genitori dissoluti e trascurati, che coll'esempio e la frequenza del loro disonore, aprono ai figli la strada alla turpitudine e alla perdizione;[1] pone un freno allo scandaloso libertinaggio; frastorna pratiche disoneste; punisce insomma tutte le azioni turpi e scandalose dalla Legge non contemplate, che possono risolversi, o che si risolvono in offesa reale della decenza, del costume, e del pubblico esempio.

922. Se alla felicità d'uno Stato sommamente interessa che sia mantenuto puro il costume, non interessa meno a tale oggetto il mantenimento del buon ordine, e della quiete interna della città. È cura speciale quindi del Magistrato di Polizia di reprimere tempestivamente, e prima che prendano tale radice da opporsi a qualunque conversione, tutte indistintamente le passioni al buon ordine nemiche. Conseguentemente esercita la censura sull'ubriachezza abituale, sull'oziosità, sull'abito di rissare: raddrizza l'animo degli impuberi traviati, e sottopone alle sue coercizioni i prepotenti, gli arbitrarii, e i fomentatori di discordie.

923. Nell'esercizio della Polizia punitrice, l'onesto Magistrato dee sempre aver presente, che la Legge penale ha già portato una restrizione alla naturale libertà dell'uomo col dichiarar punibili certe determinate azioni alla sussistenza della Società contrarie: che nei paesi, dove la condizione politico-morale del Popolo rende necessaria una Polizia punitrice, il potere di coercizione che a lui si attribuisce produce una nuova restrizione a questa libertà: che conseguentemente di questo potere egli deve usare assai parcamente: e che infine egli non è un ministro della Giustizia punitiva depositario della pubblica vendetta, ma un padre di famiglia che con benevolenza ammonisce, e corregge, e con modiche coercizioni tenta di ricondurre il traviato sul sentiero della virtù.

che il numero delle calamità fu sempre proporzionato al numero dei vizii che dominan nel popolo. » — *Ragionam. sulla Politica*, o *sul Governo di Polizia*.

[1] Il celebre medico *Parent-Duchatelet* ha osservato che i pessimi esempii della mala condotta dei genitori in fatto di costumi, sono una delle principali cause che determinano le femmine alla prostituzione. — *De la Prostitution dans la ville de Paris*. Chap. I, § 10.

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO LIBRO.

Digitized by Google

INDICE

DEL LIBRO SECONDO.

Connessione . . . . . Pag. 201

PARTE PRIMA.

POLIZIA DI DIRITTO.

Spartizione della materia . . . . . » ivi

SEZIONE PRIMA.

POLIZIA AMMINISTRATIVA.

Cap. I. Indole della Polizia amministrativa, e ragione di questa nomenclatura. . . . . » 203
Cap. II. Triplice oggetto della Polizia amministrativa . . . . . » 205
Tit. I. Azione nociva di cose inanimate. . . . . » ivi
§ 1. Eventi casuali. . . . . » 206
§ 2. Eventi di forza maggiore. . . . . » ivi
Fulmine . . . . . » ivi
Terremoto. — Oragano . . . . . » ivi
Nevi . . . . . » 207
Inondazione . . . . . » ivi
§ 3. Eventi che derivano dall' azione di cose di natura loro pericolose, o rese tali dall' opera dell' uomo . . » 211
Incendio . . . . . » 212
Esplosioni . . . . . » 215
Polvere pirica . . . . . » ivi
Vapore . . . . . » 217
Ruina . . . . . » 218
Tit. II. Azione nociva di bruti animali . . . . . » 221
§ 1. Animali selvaggi che si trovano in potere dell'uomo. » 222

§ 2. Animali selvaggi che vivon liberi nelle foreste. Pag. 223
Cignale . . . . . » ivi
Lupo — Volpe . . . . . » 224
§ 3. Animali domestici . . . . . » 225
Toro — Verro . . . . . » 226
Cane . . . . . » ivi
Bestie idrofobe . . . . . » 227
Bestie da tiro e da trasporto . . . . . » 229
Corse di cavalli al palio: Barberi . . . . . » 230
Tit. III. Azione nociva dell' uomo privo d' intendimento. . . » 231
Infanti. — Decrepiti . . . . . » ivi
Dementi . . . . . » 233
Sordo-muti . . . . . » 235

SEZIONE SECONDA.

POLIZIA GOVERNATIVA.

Cap. I. Classazione delle trasgressioni di Polizia governativa . . . » 236
Cap. II. Trasgressioni politiche. . . . . » 237
Tit. I. Trasgressioni direttamente politiche. . . . . » ivi
Collegii illeciti . . . . . » 239
Ammasso d' armi. . . . . » 240
Muovimento di forestieri . . . . . » ivi
Alloggio di disertori . . . . . » 242
Obblighi dei forestieri . . . . . » 243
Carte di soggiorno . . . . . » 244
Atti di disprezzo contro il Governo . . . . . » 245
Pubblicazioni di Giornali, Opere e altri scritti politici » 247
Tit. II. Trasgressioni indirettamente politiche . . . . . » 250
1° Trasgressioni contro la Religione . . . . . » 251
Inosservanza dei giorni festivi . . . . . » ivi
Perturbazione della quiete religiosa . . . . . » 254
2° Trasgressioni contro la morale pubblica . . . . . » ivi
Atti e parole contro la pudicizia e la decenza . . » 255
Giuoco . . . . . » 256
Giuochi d' esercizio di corpo o ginnastici . . . . » 257
Giuochi d' ingegno . . . . . » 258
Giuochi d' azzardo . . . . . » 259
Lotto. . . . . » 261
Giuochi misti di Fortuna e d' Ingegno . . . . . » 262
3° Trasgressioni contro la quiete e tranquillità pubblica » 263
Schiamazzi rumori ec. . . . . » ivi
Esplosioni . . . . . » 264

Falsi allarmi . . . . . Pag. 264
Osterie bettole ec. . . . . » 265
Feste da ballo. . . . . » 266
Mascbere . . . . . » 267
Ciurmerla e illecita mendicanza . . . . . » 268
Mestieri parasiti . . . . . » 270
Spettacoli. — Teatri. . . . . » 271
Processioni notturne . . . . . » 272
4° Trasgressioni contro la pnbblica Ginstizia . . . . . » ivi
Omissione di referto medico o chirurgico . . . . . » ivi
Denunzie di morti improvvise; di ritrovamento di cadaveri, e di persoue impotenti ad aiutarsi ec. . . . . » 273
Cap. III. Trasgressioui politico-civili . . . . . » 274
Tit. I. Trasgressioni contro la sicurezza personale . . . . . » ivi
Avvertenza. . . . . » ivi
Armi. . . . . » 275
Veleni . . . . . » 282
Trasgressioni contrarie alla sicurezza personale dei viandanti . . . . . » 285
Apertura di cave; getto di materie gravi sulle pubbliche vie » ivi
Getto di confetti in occasione di mascberate e corsi di carrozze . . . . . » 286
Omissione delle precauzioni intese ad impedire la caduta di gravi in luogo pnbblico. . . . . » 287
Omissione delle precanzioni intese a prevenire alcuni pericoli in tempo di notte . . . . . » 288
Omissione delle necessarie precauzioui rispetto ai bruti animali, e alla condotta dei tiri, e delle bestie. . » 289
Bestie aventi il vizio di calciare, mordere e cozzare . » 290
Aizzamento di cani . . . . . » ivi
Bestie indomite — Corsa veloce — Condotta di tiri e di bestie ec. . . . . » 291
Uccisione e strazio d'animali domestici . . . . . » 294
Tit. II. Trasgressioni contro la sicurezza reale . . . . . » 295
Individui sospetti. . . . . » ivi
Oziosi e mendici . . . . . » ivi
Vagabondi nottnrni. . . . . » 296
Detentori di chiavi false, grimaldelli ec. . . . . » 297
Possessori sospetti di prodotti campestri . . . . . » ivi
Obblighi che la Polizia impone ai fabbricanti, compratori, o venditori di metalli più o meno preziosi e di altri oggetti, per render più difficile il commercio di cose furtive e l'acquisto d'istrnmenti atti a commetter furti . » 299

Obblighi del registro ai compratori e rivenditori, e pignoratarii degli oggetti del loro commercio. — Denunzia di venditori sospetti. — Proibizione di comprar dai figli di famiglia, vagabondi ec. . . . . Pag. 299
Chiavi false, grimaldelli. — Apertura di serrature ec. » 301
Questue illecite . . . . . » 302
Pesi e misure. . . . . » ivi

SEZIONE TERZA.

POLIZIA ECONOMICA.

Cap. I. Finanza e Regalia . . . . . » 304
Tit. I. Dazj, gabelle e tributi. . . . . » ivi
Tit. II. Regalia dei tabacco. . . . . » 310
Introduttori. . . . . » 312
Detentori . . . . . » 313
Rivenditori non patentati. . . . . » ivi
Coltivatori di tabacco . . . . . » 314
Conduttori e circolatori . . . . . » ivi
Detentori d'ordinghi ec. . . . . » ivi
Rivenditori patentati . . . . . » ivi
Tit. III. Regalia del sale . . . . . » 317
Contrabbando semplice. . . . . » 322
Introduzione di sale forestiero. — Fabbricazione privata di sale . . . . . » ivi
Detenzione di sale proibito . . . . . » ivi
Detenzione d'acqua marina ec. . . . . » 323
Contrabbando qualificato . . . . . » ivi
Contrabbando per impresa. . . . . » 324
Altre diverse penali disposizioni . . . . . » 325
Smercio di materie salifere ricavate dalla fabbricazione del salnitro . . . . . » ivi
Contrattazione di sale benchè non proibito tra privato e privato . . . . . » ivi
Rivenditori e vettori di sale. — Alterazione del peso, e del prezzo del medesimo . . . . . » 326
Tit. IV. Regalia delle carte da giuoco. . . . . » 327
Tit. V. Bollo e Registro . . . . . » 331
Bollo . . . . . » ivi
Tassa di dimensione . . . . . » 334
Tassa proporzionale. . . . . » 335
Obbligazioni e recapiti di commercio . . . . . » ivi
Apposizione dei diversi bolli . . . . . » ivi

Bollo ordinario . . . . . Pag. 335
Bollo straordinario . . . . . » 336
Bollo straordinario speciale . . . . . » ivi
Applicazione delle tasse. . . . . . » ivi
Bollo ordinario . . . . . » ivi
Bollo straordinario, o visto per bollo. . . . . » 341
Bollo straordinario speciale . . . . . » 343
Disposizioni generali. . . . . » 348
Registro. . . . . » 350
Dei diritti di Registro, e della loro applicazione. . . » ivi
Della liquidazione dei valori ec. . . . . » 358
Tariffa dei diritti . . . . . » 363
Diritti fissi . . . . . » ivi
Diritti proporzionali . . . . . » 367
Del pagamento dei diritti . . . . . » 370
Dell' obbligazioni dei pubblici ministri, contravvenzioni, e penali . . . . . » 372
Cap. II. Salubrità pubblica. . . . . » 375
Provvedimenti particolari . . . . . » 376
Contagi ed epidemie . . . . . » ivi
Malattie popolari . . . . . » 378
Vaiuolo. — Inoculazione della vaccina . . . . . » ivi
Sifilide. — Prostituzione clandestina. . . . . » 381
Provvedimenti generali . . . . . » 383
Salubrità delle vettovaglie . . . . . » ivi
Spaccio ec. di vettovaglie nocive . . . . . » ivi
Corruzione di fonti. . . . . » 384
Macinazione pericolosa . . . . . » 385
Carni insalubri . . . . . » ivi
Liquori e Zuccheri colorati. . . . . » 386
Nettezza. — Salubrità dell' aria. — Innocuità delle esalazioni. » ivi
Provvedimenti intesi a mantenere la nettezza, e a prevenire fetide, o nocive esalazioni . . . . . » 387
Getto e scolo d' acque putride e fetenti . . . . . » 388
Concimi e letamai . . . . . » ivi
Orinatoi pubblici ec. . . . . » 389
Interro di bestie morte . . . . . » ivi
Macero di canape, o altre piante tessili . . . . . » 390
Sciorinamento di biade o salumi . . . . . » 391
Esposizione di recipienti di salumi fuori delle botteghe . . » ivi
Vuotamento di cessi . . . . . » 392
Animali immondi . . . . . » ivi

Spurgo dei letti dei bachi da seta ec. . . . . Pag. 392
Stabilimenti, fabbriche e professioni industriali alla salute nocive » 393
Risaie . . . . . » ivi
Fabbriche e stabilimenti emananti fetide e nocive esalazioni . » 394
Professioni industriali nocive alla salute . . . . . » ivi
Cadaveri umani. . . . . » 395
Esposizione di cadaveri . . . . . » ivi
Trasporto di cadaveri. . . . . » 396
Inumazione di cadaveri . . . . . » ivi
Disotterramento di cadaveri. . . . . » 397
Sepolture, cimiterii e campisanti . . . . . » ivi
Esercizio illegale della medicina, chirurgia e farmacia. . . » 399
Appendice. — Malattie contagiose degli animali. — Epizoozia. » 402
Cap. III. Pubblica Economia. . . . . » 404
Conservazione d' oggetti d' arte, monumenti ec. . . . . » 405
Impedita remozione ed estrazione dei medesimi. — Loro ritrovamento ed inalienabilità. . . . . » ivi
Inquinamento, e deturpazione di pubblici monumenti ec. . » 406
Conservazione di strade pubbliche ed altre istituzioni destinate al comodo e vantaggio pubblico . . . . . » 407
Strade pubbliche . . . . . » ivi
Strade ferrate. — Telegrafi elettrici. — Gazometri. — Ponti di ferro. — Barche traiettizie ec. . . . . » 408
Conservazione d' alcune specie d' animali che servono al nutrimento dell' uomo. . . . . » 409
Caccia ed aucupio . . . . . » ivi
Persone autorizzate alla caccia. . . . . » 410
Tempi nei quali è permessa la caccia. . . . . » ivi
Animali che possono prendersi in tempo di divieto . . . . » 411
Luoghi nei quali non è permessa la caccia e l' aucupio . . » 412
Penalità . . . . . » 413
Avvertenze . . . . . » 414
Pesca . . . . . » ivi
Conservazione dei Boschi. . . . . » 417
Lavori e taglio di boschi sugli Appennini . . . . . » ivi
Boschi prossimi alle saline . . . . . » 418
Boscaglie d' Asciano . . . . . » 419
Foresta di Santa Maria del Fiore. . . . . » 420
Bonificamento della Maremma . . . . . » ivi
Repressione del lusso . . . . . » 424
Lusso nei funerali . . . . . » ivi
Lusso nelle vestizioni di monache. . . . . » 426

Cap. IV. Libero uso delle cose pubbliche . . . . . Pag. 426
Getti e versamenti sulle pubbliche vie . . . . . » 427
Ingombro e occupazione di suolo e d' aria pubblica. . . . » 428

PARTE SECONDA.

POLIZIA DI FATTO.

Cap. I. Indole, caratteri, e ufficii della Polizia di fatto . . . . Pag. 431
Cap. II. Polizia edicente. . . . . » 434
Cap. III. Polizia vigilante. . . . . » 437
Subietti di vigilanza . . . . . » ivi
Modi di vigilanza . . . . . » ivi
Forze di Polizia. — Gendarmeria. — Commissione di pubblica vigilanza . . . . . » 438
Perlustrazioni . . . . . » 439
Vigili notturni . . . . . » 440
Cap. IV. Polizia punitrice . . . . . » 442

Digitized by Google

DOCUMENTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Documento 1.

Lettera del professor Mittermaier all' Autore.

Heidelberg, 31 decembre 1854.

Chiarissimo signore!

Ho ricevuto la di lei gentile lettera del 15 cadente, ed i libri: 1° Codice toscano ridotto a tavole sinottiche: 2° Corso d' istituzioni criminali: 3° L' opera sulla Polizia. La prego di gradire l' espressione della mia gratitudine per la di lei gentilezza. Sono persuaso che i libri 1° e 2° saranno utili per lo studio del Codice toscano; ma il più importante libro è quello sulla Polizia. Disgraziatamente tutti gli scrittori hanno trascurato lo sviluppo dei principii sui quali la legislazione sulla Polizia debbe esser fondata. Non esiste un libro in Germania nel quale sia sviluppata la teoria delle trasgressioni di Polizia, e sarà un dovere per me di far propagare in Germania la conoscenza dell' opera del signor Fiani. Ho letto già con grande interesse una gran parte della sua bell' opera, e principalmente le ricerche sulla natura del delitto di Polizia (pag. 29) sulla imputabilità massimamente (pag. 34) sul dolo e sulla colpa nelle trasgressioni. — Le indagini (pag. 73) sull' arbitrio della Polizia sono fatte con gran chiarezza e ingegno, ma non posso sopprimer dubbii se ella non assegna un troppo grande potere alla Polizia.[1] — Ho trovato in Inghilterra che in questo paese la sicurezza pubblica è ben protetta per la Polizia, che non esercita però un sì esteso potere che negli altri paesi d' Europa.[2] — Bellissimo è lo sviluppo (pag. 101) su i motivi di

[1] In proposito di questo ragionevolissimo dubbio dell' illustre Pubblicista vedi quanto è stato detto a pag. 433 in nota.

[2] Quali sieno le ragioni di questa diversità, vedilo ai §§ 901, 902 e 903.

Digitized by Google

aggravamento, e (pag. 155) sulla reclusione in Casa di correzione. La di lei opera è sicuramente degna dell'attenzione generale: avrò l'onore d'indirizzare a lei il mio Rapporto sull'opera, ma la prego di procurarmi anche la continuazione di questo libro. Troverà nel prossimo fascicolo del Giornale di Panattoni *La Temi di Firenze* il mio articolo sul nuovo Regolamento di Polizia per l'isola di Malta 1854. — Leggendo l'opera del signor Fiani si vede bene che l'autore conosce perfettamente la vita pratica, ed i veri bisogni. Prego di nuovo d'accettar l'espressione della mia gratitudine, ed ho l'onore di essere con profonda stima

Di lei, chiarissimo signore,

Devot.mo Servit.ro
MITTERMAIER.

DOCUMENTO 2.

§ X.

LE PIÙ RECENTI OPERE SCIENTIFICO-LEGALI DEGLI SCRITTORI ITALIANI, ESPOSTE DA MITTERMAIER.

NUOVE TEORIE SULLA NATURA DELLE TRASGRESSIONI DI POLIZIA.

1) *Teoria del Regolamento di Polizia, ossia trattato completo di tutte le trasgressioni, per Iacopo Buonfanti, Sostituto Regio Procurator Generale.* — Lucca, 1852-1854.[1]

2) *Della Polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. — Trattato teorico pratico dell'avvocato Bartolommeo Fiani già Delegato di Governo.* — Firenze, 1853-1855.

Molto si è disputato, e si disputa ancora sulle relazioni di un Codice di Polizia con un Codice Criminale, e su i principii regolatori della distinzione fra trasgressioni, e delitti. Il Codice criminale Francese, che nel libro quarto sotto il titolo di contravvenzioni (contraventions) comprende alcuni delitti, i quali, come trasgressioni a leggi di Polizia, si puniscono con piccola multa (perfino 5 franchi) o con poche ore di car-

[1] Quest'opera è rimasta incompleta attesa l'avvenuta morte dell'Autore.

cere, è stato da molti imitato: per esempio dal Codice criminale di Spagna, di Portogallo, di Malta e di Prussia; ma anderebbe molto lungi dal vero chi credesse che nel Codice criminale, alla sezione delle contravvenzioni, oltre le azioni sottoposte a pena nello Stato, non si coordinassero eziandio altre azioni punibili: quindi si capisce, come in tempi recentissimi, nelle Leggi di Polizia Criminale di Brunswick del 18 agosto 1855 e di Assia Darmstadt del 30 ottobre 1855, sia evidente l'adoperarsi che fa il Potere legislativo, onde comprendere in un Codice di Polizia punitiva tutte le azioni meritevoli di pena, le quali non sono di competenza del Tribunale dei Giurati, e del Tribunale correzionale, ed alle quali è comminata una pena economica, che in Prussia si estende fino alla reclusione per sei settimane. In Italia, da Beccaria in poi, fu argomento di scientifiche discussioni il problema, come distinguer si dovessero le trasgressioni di Polizia dai delitti.

Nel tempo presente i due sunnominati scrittori hanno trattato in una maniera scientifico-pratica delle trasgressioni di Polizia. E ben lo potevano, imperocchè forniti l'uno e l'altro di cognizioni scientifiche all'uopo, avevano fatta lunga pratica in posti eminenti: il Buonfanti, morto in quest'anno, era sostituto Regio Procuratore Generale; il Fiani era Delegato di Governo. — Il Buonfanti è l'autore del buon Manuale di diritto penale, e di un Commentario non finito al nuovo Codice Toscano. — Quando in Toscana fu pubblicato un Regolamento di Polizia nel 22 ottobre 1849, e poi, come appendice al Codice penale del 1853, venne pubblicato un nuovo Regolamento, ambedue gli scrittori presero quella Legge ad argomento di un esteso Commentario.

Il Buonfanti mostra primieramente come la Polizia apparisca qual segno del progredire della civiltà, e come la Polizia moderna prenda origine dalla legislazione dei Papi nel medio evo. Ei stabilisce il principio che la necessità della difesa e della sicurezza contro il delitto crea per opposizione le trasgressioni di Polizia (pag. 57), le quali, considerate solamente nella parte materiale, altro non sono che infrazioni dell'ordine. Acuti, e praticamente notabili sono i ragionamenti con i quali prova (pag. 52) che la punizione delle trasgressioni non è di competenza del Giudice ordinario. Dietro un ingegnoso sviluppo (preso a parer nostro un po' troppo dalla lontana) sul diritto di punire, e sul carattere delle pene (pag. 64), vuol mostrar l'autore che le pene di Polizia hanno una natura particolare; e distinte quindi (pag. 93) le pene in principali, e accessorie, viene a dichiararsi per la legittimità della pena accessoria

della sottoposizione alla sorveglianza della Polizia (pag. 132). — Ei stabilisce la differenza fra la Polizia di *diritto*, la quale si fonda su leggi, e proibizioni di certe particolari azioni od omissioni, da quella di *fatto*, la quale consiste in un sistema di sorveglianza e di comando affidato ad un determinato magistrato (pag. 91). — Siccome l'autore, oltre la punizione delle trasgressioni, ha trattato dentro certi confini dei fondamenti della imputazione, e inserisce nel suo lavoro tutta la teoria (pag. 156) delle cause che tolgono la imputazione, si può giustamente domandare se fosse stato necessario di esporre ivi tutta la dottrina criminale, per esempio, della recidiva (pag. 250) della complicità (pag. 280) ec. Bisogna però confessare che conoscendo egli i Codici di tutte le nazioni europee, dà sviluppi assai belli. La parte principale di quest'opera è il Commentario, nel quale ei spiega tutte le singole maniere di trasgressioni, considerate riguardo ai fondamenti della pena, e all'applicazione della Legge. Il Giureconsulto pratico vi troverà molte cose importanti.

L'altra opera, quella del Fiani, è scritta anche più scientificamente di quella, e merita di essere apprezzata anche all'estero. Il primo libro tratta dell'essenza della Polizia che l'autore fa provenire dal Potere supremo esecutivo, da cui si stacca pure il pubblico ministero (pag. 8); la essenza egli ne trova nell'incarico di rendere più di rado necessaria l'applicazione del Codice criminale, affinchè aumenti il benessere pubblico, sia inculcato ai cittadini l'amore dell'ordine, e sia preventivamente remossa ogni cagione di commettere delitti. — La storia della Polizia (pagine 12-18) è ben delineata. La capitale distinzione della Polizia per l'autore (pag. 23) è Polizia di *diritto* e Polizia di *fatto*. La prima comprende la disamina dei trascorsi e delle trasgressioni di Polizia, e si connette colla giustizia, inquantochè dove è Legge applicabile fa di mestieri che ella sia giustamente applicata. La seconda procede come mera prudenza, necessaria a supplire la imperfezione della Legge, e come cosa di mero fatto, non può esser guidata dalla legge stessa, la quale è costretta a contentarsi d'indicarla nelle sue attribuzioni, e di prescriverle i limiti, che come forza debbono circoscriverla. Il delitto di Polizia è definito dall'autore (pag. 30) « la violazione d'una legge creata per procurare alla società una più compiuta sicurezza, ed una maggior prosperità. » Dopo aver mostrato (pag. 31) fino a qual punto il legislatore può restringere la libertà, l'autore sviluppa con profonde e particolari indagini (pag. 38) la questione, fino a qual segno le cause che tolgono la imputabilità debbano qui pure considerarsi. Nella Polizia di fatto

(Sez. 2ª) tratta dei principii fondamentali, i quali debbono guidar la condotta d'un impiegato di Polizia: qui parla pur anco (pag. 84) della Polizia segreta che egli argutamente cerca di giustificare: secondo lui, questa Polizia dee consistere solamente in un'assidua vigilanza (pag. 81). Qui noi rammenteremo la sentenza di Bèrenger, *De la justice criminelle* pag. 286: « La Police générale est l'institution dont l'objet est de corrom- » pre une partie de la nation pour surveiller l'autre. »

La teoria delle pene di Polizia, come pure quella dell'applicazione della Legge (pag. 93) è trattata bene. La parte quarta si occupa del Tribunale di Polizia, e della procedura. Le ragioni (pag. 168) che si portano contro la pubblicità del processo nelle trasgressioni di Polizia, non sono persuasive: per apprezzare debitamente la pubblicità dei giudizii di Polizia fa d'uopo andare in Inghilterra.

Nel libro secondo dell'Opera, l'autore entra in tutte le direzioni nelle quali la Polizia deve spiegare la sua attività. Quivi si trova una gran quantità di cose preziose, e degne di attenzione, imperocchè l'autore precipuamente espone i principii dietro i quali il Legislatore punisce certe determinate trasgressioni.

L'opera tutta merita di essere raccomandata.

Documento 3.

(Articolo estratto dalla *Gazzetta dei Tribunali* di Firenze del 1 febbraio 1856, N° 95.)

Il signor avvocato Bartolommeo Fiani, già Delegato di Governo a Pisa, ha finito di pubblicare il trattato *Teorico-pratico di Polizia, considerata come mezzo di preventiva difesa*, che aveva promesso fino dall'ottobre 1852.

È un pregiabile lavoro, specialmente per la Toscana fino ad ora priva di un libro scientifico-pratico sulla materia, che merita l'attenzione dei Magistrati di polizia e degli uomini di legge, anco per il pregio dell'ordine e della chiarezza, mantenuti in tutto il corso dell'opera, congiuntamente ad un'analisi ragionata delle vigenti leggi di polizia, che si

trovano riportate in fondo alle pagine, quando occorse esaminarne il valore ed il significato.

Quest'utile opera si divide in *due Libri, i Libri in Sezioni, le Sezioni in Capitoli.* — Vi si legge una Introduzione, nella quale si fa parola dell'origine dei Governi e delle Leggi, dei Poteri che costituiscono uno Stato, dei rapporti della polizia con la Economia politica, colla Giustizia penale, e col Diritto civile; e una succinta storia della medesima in Toscana; dopodichè in una sezione preliminare si trovano nozioni generali sulla polizia, che nel *Lib. I, Sez. I,* a pag. 31. viene distinta in polizia di *fatto* e di *diritto.*

L'opera non manca di opportune citazioni di insigni scrittori della scienza criminale, e pubblicisti (*Carmignani, Rossi, Romagnosi, Giuliani, Sonnefels, Beccaria, Poggi, Mittermaier, Guizot*), nè vi è dimenticata la parte giurisprudenziale, in quanto la cognizione o l'applicazione delle leggi di polizia abbia interessato il potere ordinario. Manca però (se non può dirsi la giurisprudenza) il modo pratico di giudicare del potere economico, e un corredo di risoluzioni governative e decreti economici, la di cui uniformità renderebbe meno incerto e arbitrario il potere del Giudice di polizia.[1]

[1] La Polizia di fatto, a differenza della Polizia di diritto, non procede, nè lo potrebbe, con regole fisse e determinate nell'applicazione delle sue misure, e delle sue pene: quindi le risoluzioni e i decreti economici non posson mai formare e costituire una pratica che serva di guida all'esercizio della Polizia punitrice. — Il Magistrato di Polizia, che nell'adozione d'una misura ha riguardo non tanto al fatto, quanto all'indole della persona, e al carattere morale, e all'umore d'una popolazione, non può essere uniforme nelle sue risoluzioni. In un paese può convenire una determinata misura politica, la quale applicata in un altro può riuscir dannosissima. In un'epoca può comparire opportuno un provvedimento, che in un'altra non potrebbe adottarsi senza pericolo: infine può esser giovevole la severità con un determinato individuo, mentre la mitezza può convenire meglio ad un altro, colpevole della medesima mancanza.

Su tal proposito lasciò scritto un chiarissimo Pratico toscano: « Un me» desimo uniforme sistema per tutto lo Stato non può adattarsi al Governo di » Polizia. Perchè siano efficaci, occorre che le misure governative si unifor» mino al carattere delle nazioni, le quali non tutte hanno sortito l'istesso na» turale, e carattere: così, nella nostra Toscana diversifica il carattere, il na» turale, e le passioni fra il casentinese, il romagnolo, l'aretino, il sanese, il » maremmano, il pisano, il fiorentino, il pistojese, onde un istesso sistema non

Avere una legge — creare un mezzo di applicazione — segnare quanto si può i confini della giurisdizione dei magistrati, è quanto contribuisce alla costituzione politica di un paese che ha condizioni di civiltà. Se, anco coi più severi, si può essere d'accordo, che la polizia deve avere autorità e attribuzioni estesissime, non per questo vien meno il bisogno di determinare e circoscrivere le facoltà del Giudice. — Abbia pieno ed esteso potere la legge, ma il Giudice apprenda da quella le norme di giustizia; e se da quella non si ponno dedurre, le apprenda e le derivi dal comun modo di giudicare, onde sparisca l'inconveniente che l'applicazione della legge dipenda dalla severità o bonomia del Giudice, e non si veda passare inosservata in un luogo un'azione, che un vicino Giudice reprime severamente in un altro, o nel luogo stesso *diversamente* considerata.

In qualche punto dell'opera l'egregio scrittore si è troppo strettamente obbligato alla illustrazione della legge o spiegazione tecnica della medesima, trascurando di esaminare e paragonare i diversi sistemi di polizia introdotti nei tanti Stati d'Europa e in specie il sistema inglese, il quale riporta vantaggio su tutti, come quello che è più osservato al di dentro dello Stato ed acclamato al di fuori. Occorreva indagare il motivo per il quale mentre in Inghilterra si mantiene tanto in onore l'ordine della polizia, in Italia faccia quasi ribrezzo, e sia tenuto in dispregio.[1]

La ragione non può trovarsi nella difformità dei caratteri o sentimenti degli uomini, ove si ritenga, che anche in Italia egualmente utile e necessaria si considera la polizia; ma bensì la differenza deve esistere nel modo d'essere della legge e nel difforme metodo di applicazione, quale solo può essere causa della irriverenza, che le si porta.

Dopo avere distinta la polizia *ordinaria* dalla polizia *politica* a pag. 84 si trattiene a parlare della polizia *segreta*, e a pag. 88 *del sospetto della polizia*.

L'autore pone come una necessità di Stato la delazione, mentre il senso intimo di ogni uomo rifugge alla sola idea di questa. — A parte

» può regolar con pari successo il capo, e il cuore di tutte indistintamente » queste popolazioni. » (Ragionamento inedito *Sulla politica, ossia sul Governo di Polizia*, del Dott. Jacopo Maria Paoletti.)

[1] Sembra che all'autore del presente articolo sia sfuggito quanto si legge a pag. 432 e 433 dell'opera, dove si espongono le ragioni per le quali in Inghilterra, a differenza degli altri Stati d'Europa, è tenuta in pregio la polizia.

la questione della necessità, proclamata anche da Guizot, io vorrei che si facesse tesoro dei precetti che l'autore assegna in proposito ai Magistrati di polizia § 188: — ivi — « Vero è però che non potendosi accor-
» dare una piena confidenza a questi agenti segreti per i vizii che son
» loro insiti, la polizia non deve valersene che con una grande riserva,
» e alla estrema necessità; e, come si esprime il Carmignani, con quella
» circospezione medesima, con cui la medicina converte i veleni in far-
» maci salutari per il corpo umano. — § 189: — ivi — « Per apprez-
» zar, fin dove e quanto lo meritino, i servigii degli agenti occulti, non
» è inopportuno lo sbozzare il quadro delle loro tendenze e delle loro
» abitudini. Tristo argomento è questo, la cui esposizione rivela al
» nudo una brutta piaga della società ec. »

Nè questo basta: perchè quante volte non avviene per difetto dell'animo umano di aver fiducia dei tristi e diffidare dei buoni? — Credo pertanto che la polizia tenuta in dispregio abbia bisogno di esser sussidiata dalla delazione, ma che una polizia bene organizzata e completa esercitando un'assidua vigilanza, non incutendo paura, ma sodisfazione agli amministrati, potesse bastare a se stessa, senza contraddire al principio della moralità che si propone, mentre per sorvegliare una parte della città, un'altra egualmente importante ne guasta e corrompe.

Parlando del *sospetto* di polizia giova ad onore dell'autore riferire anche queste parole: « § 204. Ma come le apparenze di un'attitu-
» dine criminosa che sogliono partorire il sospetto sono bene spesso
» fallaci ed ingannevoli, non ogni sospetto darà titolo alla polizia di
» spiegare la sua forza, ma quello unicamente che sia un resultato di
» fondate considerazioni, una sequela di antecedenze che inducano la
» verosimiglianza e la probabilità dell'evento che si teme. — Non bi-
» sogna, esclama il professor Carmignani, tener conto di un semitono,
» d'un'esitazione, d'un volger di sguardo: l'assurda giurisprudenza in-
» dagatrice di quelle minuzie ingannevoli, inquisitrice del pensiero, pre-
» siedè alla tortura, e dovette morir con essa. »

Con molta precisione distingue le trasgressioni *continuate* dalle *connesse*, e quelle rese *gravi dalle conseguenze* e *dalla persona* dell'agente, entrando da qui a parlare delle diverse pene di polizia fino alle ingiunzioni o precetti, a pag. 137.

Il signor Fiani è con molta ragione diffidente dei *precetti* che limitano la libertà individuale e che per lo più di uomini semplicemente traviati fanno dei malvagi, e sono fomite di divisioni nelle famiglie, di

danno materiale alle medesime e pene eminentemente diseguali e fallacissime. Io credo che una simile specie di pena non possa rendere migliori in morale li uomini, e son testimone di tante sventure domestiche, che se anche non mi fossi pronunziato contrario negli articoli illustrativi al regolamento di polizia del 12 ottobre 1849 inseriti nel *novembre* del 1849 nei N. 246, 250, 255, 257, 259, 272 e 273 del giornale il *Nazionale* allora in vita, non potrei mai dividere la opinione di tutti quelli che si son fatti o si faranno *Apologisti* di queste misure di prevenzione!

Lungo ed inopportuno cadrebbe qui il riferire le ragioni che esposi in quell'epoca, e che fino il giornale la *Temi* (Anno II, pag. 172, fasc. 15 del 2 Marzo 1850) riferendo di detto regolamento di polizia *in un articolo del signor avvocato G. Panattoni,* ebbe in qualche considerazione. — I precettati restano divisi dal consorzio civile — fanno combriccola fra loro. Così le disposizioni malvagie non si rattemprano, tanto che alla fine divengono una società di malfattori. — Infatti come accoglie i precettati la società? Se li rigetta da se, donde deriveranno loro i germi della moralità, soli ed isolati? È un argomento eloquente del mio giudizio la benefica istituzione della *Società di Patrocinio,* della quale scrissi nel N. 33, Anno II di questo giornale; la quale presuppone la riforma morale nell'associazione e nel lavoro, che quanto ai precettati o manca o difetta. — Tanto è vero che la maggior parte dei codici d'Europa non pongono a disposizione della polizia preventiva i precetti, e in quella vece noverano la *fustigazione,* la quale, sebbene abbia avuto sostenitore *Giovan Domenico Romagnosi,* non cesserà mai di essere pena barbara ed iniqua; sulla quale con sodisfacenti parole si trattiene l'egregio autore, il quale la vorrebbe « *bandita affatto dai Codici delle nazioni incivilite, come pena degna di rimanere fra le infauste memorie dei ferrei e tenebrosi secoli della barbara ignoranza.* »

Nella *Sez.* 4 a pag. 166 parla egregiamente dei *giudizii, arresto, prova, difesa, sentenza e appello,* e a pag. 184 *del processo economico* e dei requisiti del medesimo, costituiti da *speditezza e semplicità,* e dei testimonii nel medesimo a pag. 187, porgendo dei salutari e sublimi precetti intorno alla loro credibilità. E parlando dell'*arresto dell'imputato, della difesa e del ricorso,* termina il primo Libro, il quale non lascia nulla a desiderare per la precisione dello stile, per l'ordine logico legale, e chiarezza con cui sono disposte e trattate le materie.

Succede il Libro 2 che si occupa della polizia *in specie,* che egli divide in *Amministrativa. Governativa ed Economica,* e per primo del tri-

plice scopo della *polizia amministrativa* : — e a pag. 236 della *polizia governativa*, sotto la quale rubrica cadono le trasgressioni *direttamente politiche*, delle quali spetta la prevenzione alla polizia, mentre la repressione è devoluta al potere ordinario. — Spiega poi come sieno subietto di sorveglianza per rapporto ai delitti politici diretti i *collegi illeciti*, l'*ammasso di armi*, il *movimento dei forestieri*, *gli atti dispregianti il governo*, *la pubblicazione di giornali*, e si leggono delle giuste riflessioni sulla libertà della stampa, che riconosce come uno dei mezzi efficaci a discacciare l'ignoranza e la schiavitù delle menti. Così il laudato autore faceva insegnamento della verità della storia. Poichè è testimone la Francia, che la stampa è il più efficace sussidio dell'ingegno, la leva più potente per innamorare le menti ai buoni e fecondi studi. — Che se alcun male ne nasce, non sta in proporzione del benefizio, e non va calcolato; perchè si tratta di rispettare la più bella delle creazioni divine, l'ingegno! La libertà di stampa fece sorgere in Francia una miriade di scrittori, per cui ancora a quella nazione è rimasta *l'arte di far libri...!!* Passa quindi a parlare delle trasgressioni *indirettamente politiche* e rivede a mano a mano il vigente regolamento di polizia del 20 giugno 1853. — A pag. 304 tratta della polizia *economica*, in cui parla della *finanza e regalia*, *della pubblica salute*, *della economia dello Stato*, *e dell'uso delle cose pubbliche*; e a pag. 327 parla della *regalia delle carte da giuoco*, *bolli e registro*, e spiega la legge de' 23 febbraio 1851, come quella che contiene delle disposizioni penali pecuniarie per i contravventori; ciò che all'autore cadde in acconcio di fare con grandissimo utile di tutti quelli ai quali la detta legge possa interessare. D'altronde l'esame e la trascrizione di questa legge ha reso perfettamente completo il trattato della polizia di diritto, il quale si chiude con delle osservazioni sui *contagi*, *innoculazione della vaccina*, *prostituzione*, e sulla descrizione di quanto ha rapporto alla *sanità delle vettovaglie* e alla *conservazione di oggetti d'arte*, come cose interessanti *la pubblica* igiene e salute, ed economia dello Stato.

Per ultimo a pag. 441 l'erudito scrittore, parlando *della polizia di fatto*, fa la proposta di un corpo di funzionarii di polizia, che chiama *vigili notturni*, per servire in tempo di notte, muniti di una tromba acustica, assegnando loro a guardia un determinato punto della città, per chiamare al bisogno con un segno di convenzione la forza armata o le pattuglie in perlustrazione. — In Spagna queste guardie notturne ebbero nome *Sereni*, e si conobbero anche altrove, come in Olanda.

Digitized by Google

Si chiude il capitolo quarto ed ultimo della parte seconda del trattato con eleganti e giuste parole sulla polizia punitrice. — Ed io termino la critica rivista augurando al mio paese dei libri e delle pubblicazioni simili a questa, della quale non so se sia maggiore il pregio legale o la utilità pratica.

Firenze, 15 gennaio 1856.

Avv. Ermanno Salucci

Documento 4.

TRATTATO TEORICO-PRATICO DI POLIZIA, DELL'AVV. BARTOLOMMEO FIANI.

(Articolo estratto dal fascicolo 39 del giornale fiorentino di Legislazione e di Giurisprudenza *La Temi*, del dicembre 1853.)

Il signor Avv. Bartolommeo Fiani già Delegato di Governo in Pisa, pensò di profittare degli studii, e della esperienza fatta negl'impieghi di polizia per pubblicare un Trattato teorico pratico della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. Il concetto e il piano di questo lavoro doveva esser dottrinale, e tale è riuscito; perchè tende a ragionar la materia deducendola dai principii generali del diritto pubblico interno, e sottoponendola a criterii e regole come un ramo della universa Giurisprudenza. Di già avevano trattato della polizia in Francia il *De la Marre*, il *Freminville* il *Des Essarts* ed altri, e ne parlava anche il *Bienfeld* nelle sue istituzioni politiche, e la coltivò il *Sonnenfels* chiamandola *scienza* del buon Governo; e fra noi il celebre professore Assessore *I. Paoletti* ne aveva scritto un bel ragionamento; ed il *Carmignani* non solo ne trattò nel libro 4° delle sue *Istituzioni criminali*, ma largamente ne discorse nella sua grande opera sulla *teoria delle leggi della civile sicurezza*. Avevamo dunque in materia fonti scientifici e fonti giurisprudenziali; e di qui attinse il signor Fiani gli elementi coi quali ha già composto e pubblicato il primo libro del suo trattato. Nel quale egli accenna in una Introduzione i principii gene-

rali del governo, e le origini della polizia; e dopo aver date di questa le nozioni generali, procede a distinguere la polizia di *diritto*, e di *fatto*. Parlando della prima, definisce la trasgressione e il delitto di polizia, e ne ragiona la imputabilità morale e politica; parlando della polizia di fatto, egli tratta dell'organamento, e degli ufficii: e dipoi sotto il titolo *polizia di diritto e di fatto*, prima discute con concetto scientifico le pene di polizia e le cause di aggravarle e di attenuarle; e quindi espone la teorìa dei giudizii di polizia, e in fine il metodo col quale codesti giudizj si conducono in pratica. Tutte le relative ispezioni vengono esaurite dall'Autore al confronto di ciò che analogamente prescrisse il Regolamento del 22 ottobre 1849, conservato in questa parte anche dalla legge de' 30 giugno 1853.

Documento 5.

DELLA POLIZIA CONSIDERATA COME MEZZO DI PREVENTIVA DIFESA. TRATTATO TEORICO PRATICO DELL'AVV. BARTOLOMMEO FIANI.

(Articolo estratto dal fascicolo 53 del giornale fiorentino di Legislazione e di Giurisprudenza *La Temi* del gennaio 1856.)

La Temi concepì ed esternò un buon concetto di questo lavoro fino da quando l'egregio Autore cominciò a pubblicarlo, come può vedersi nel *fascicolo del Decembre 1853, vol. 4, pag.* 182. Oggi l'opera stessa è stata lodevolmente condotta al suo termine; ed ha già riscosse generalmente le meritate approvazioni ed encomii. Specialmente è da notarsi come ne parli con favore una dotta ed autorevole persona, quale è il chiarissimo professor Mittermaier; cui dobbiamo esser grati che in varii modi, ed in specie colla stampa periodica, rammenti all'Europa che negli studi scientifici (per non parlar d'altro) *l'italico valor non è ancor morto.*

Invece di dare (come alcuni *Articolisti* sogliono praticare pei libri nuovi) un ragguaglio che equivalga all'indice ragionato di quest'opera, piacemi piuttosto avvertire che, primieramente il signor Fiani tratta la

sua materia per principii, e poi la svolge con intendimento pratico, e scende finalmente ad illustrare l'ultimo stato della relativa legislazione nel nostro paese. Giova dunque che gli studiosi ed i pratici non si contentino di conoscere l'*ossatura* del libro, ma che lo possiedano e lo studino, onde riscontrarvi come esista una polizia di *diritto* prima della polizia di *fatto*, e perciò questa deve funzionare secondo le tracce di quella.

Volgendo gli occhi addietro per ricordarci cos'era in passato la Polizia in Italia (tolto il periodo della dominazione napoleonica), non troviamo leggi nè regole che moderassero e dirigessero codesto, che è un istrumento importantissimo, non d'inceppamento o vessazione, ma di pubblica e di privata tutela. Tutto era allora affidato alla discretezza prudente delle Autorità governative, la quale a dir vero nei passati pacifici tempi non difettava. Specialmente la Toscana era lieta, anche per questo lato, della educazione e delle istituzioni che le compartiva quel primo Leopoldo, il quale sapeva e voleva che lo Stato procedesse come una grande famiglia. Ma, sotto il manto dell'autorità stanno *gli uomini del tempo:* quindi è grave errore e presunzione, che possa mantenersi in credito misticamente il principio dell'autorità, quando non si badi agli sbagli o brutture che vi mescola sovente la volubilità della politica, lo zelo fatuo di chi funziona senza principii, e la perturbazione che nasce dall'assenza o dal disprezzo delle regole e delle pragmatiche.

Ecco dunque che, quando lo spirito di riforma degli anni 1847 e 1848 (degenerato per tante colpe di opposto genere) eccitò lo studio e revisione delle leggi fondamentali e primarie, le quali mancavano, o erano incompatibili con la situazione attuale della società; si vide il bisogno di dare ordine e regola allo Stato, ai Municipii, ed a quasi tutti i rami principali del Governo e dell'Amministrazione pubblica. Anche in Toscana codesti studi, preparati saviamente sotto il Granducato costituzionale, furono dopo la restaurazione pubblicati dal medesimo provvisoriamente, e salva a suo tempo la sanzione parlamentare; la quale sarebbe giunta più utile, appunto perchè preceduta da un periodo di prova. Così accadde che venisse posto in attività anche il *Regolamento di polizia dei 22 Ottobre 1849*.

L'ora defunto avvocato Jacopo Buonfanti, sostituto del procuratore regio generale di Lucca, e che era indefesso illustratore delle nuove leggi, fece su quel Regolamento un *Commentario* scientifico, ove la dottrina abbonda, ed ove sono anzi abbracciate anche altre materie af-

fini, le quali più direttamente spetterebbero alla scienza criminale. Egli, che era primo ad imprendere un trattato sulla Polizia, volle forse dilatarsi cotanto, onde meglio respingere le obiezioni di coloro, i quali erano usi a credere che la giustizia e la legalità non avessero influenza e parte nella Polizia.

Il signor avvocato Fiani, che fu già funzionario superiore di polizia, ha saputo trattare il suo tema con più sobrio corredo di principii scientifici, ma con maggiore intendimento pratico. Il perchè dal libro del Buonfanti possono attingersi nozioni illustrative; ma più conducente alla buona condotta della Polizia è il libro del signor avvocato Fiani.

Pochi avevano finora visto o sentito dire, mentre ora tutti possono conoscere (in virtù di codeste utili opere) la distinzione di Polizia di *diritto*, e di *fatto*; e di Polizia *amministrativa* o preventiva, e *giudiciaria* o succursale alla giustizia pubblica; e parimente tutti possono impararne le conseguenze e gli effetti. Parimente è notorio che il Regolamento del 1849 resta fermo circa l'ordinamento ed attribuzioni della Polizia amministrativa, ma che accaduta nel 1853 la pubblicazione del Codice penale toscano, venne alquanto riformata quella parte che attiene alle trasgressioni di Polizia; sicchè a tutti deve esser comodo e gradito vedere illustrate, con un metodo teorico pratico, codeste disposizioni.

L'opera del signor Fiani essendo ultimata testè, comprende l'ultimo stato delle istituzioni e leggi di Polizia in Toscana, e contiene una illustrazione completa delle medesime, che sarà molto utile anche in pratica.

Ma appunto perchè l'egregio Scrittore ha potuto associare l'esperienza sua alle dottrine che spiegano, come la giustizia e la legalità abbiano parte fondamentale anche nella polizia; il suo libro riuscirà utile eziandio fuori di Toscana, e specialmente in certi paesi, ove tralle pubbliche calamità vi è pur quella, che la Polizia, invece di essere una tutela privata e pubblica per il bene della società, ha tuttavia dell'empirico e dell'arbitrario, e non produce (come dovrebbe) effetti salutari e persuadenti.

Avv. Giuseppe Panattoni.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE NELL' OPERA.

A

Acque putride e fetenti . . . . . Pag. 388
Agenti provocatori quali siano . . . . . » 88
Aizzamento di cani. . . . . » 290
Albergatori, obbligo della denunzia delle persone che alloggiano . . » 241
Alienazione di mente . . . . . 45 e 233
Alloggio di disertori . . . . . » 242
Allontanamento provvisorio da un dato luogo . . . . . » 142
Ammasso d' armi . . . . . » 240
Ammonizioni. . . . . » 137
Amnistia, in che differisca dalla Grazia . . . . . » 69
Animali selvaggi che si trovano in potere dell' uomo . . . . . » 222
» che vivon liberi nelle selve . . . . . » 223
» domestici . . . . . » 225
» uccisione e strazio dei domestici. . . . . » 294
» immondi, proibito il ritenerli nelle città . . . . . » 302
» che posson prendersi in tempo di divieto di caccia . . . . » 411
Annegati, premio per chi li salva. . . . . » 210
Apertura di cave. . . . . » 285
» di serrature . . . . . » 301
Appello dalle sentenze. . . . . » 181
Arbitrio della Polizia . . . . . » 73
Argentieri — loro obblighi nelle compre . . . . . » 299
Aria, salubrità . . . . . » 386
» occupazione. . . . . » 428

Digitized by Google

Armi . . . . . Pag. 275
» utilità del divieto dell'armi insidiose . . . . . » 276
» proprie e improprie . . . . . » 278
» arnesi di mestiere . . . . . » 280
» requisiti per ottener la licenza del porto d'arme . . . . . » 281
Arnesi di mestiere. V. Armi.
Arresto. . . . . » 142
» del reo nelle trasgressioni di Polizia . . . . . » 178
» dell' imputato nel processo economico . . . . . » 205
Arroneamento sugli appennini . . . . . » 418
Arte, conservazione d' oggetti d' arte . . . . . » 405
Attentato nelle trasgressioni . . . . . » 58
Atti di disprezzo contro il Governo . . . . . » 245
» impudici e indecenti . . . . . » 255
Aucupio . . . . . » 409
Azione nociva di cose inanimate . . . . . » 205
» di bruti animali . . . . . » 221
» dell' uomo privo d' intendimento . . . . . » 231
Azione a perseguitare i delitti, e trasgressioni di Polizia . . . . . » 176
Azioni da proibirsi come delitti e trasgressioni di Polizia . . . . . » 32

B

Bachi da seta, spurgo dei loro letti . . . . . » 392
Barberi al palio . . . . . » 230
Barche traiettizie . . . . . » 408
Bestie idrofobe . . . . . » 227
» da tiro e da trasporto . . . . . 229, 289 e 291
» aventi il vizio di calciare mordere e cozzare . . . . . » 290
» indomite. . . . . » 291
» morte, loro interro . . . . . » 389
Bettole . . . . . » 265
Biade e salumi — sciorinamento . . . . . » 391
Bodole sulle pubbliche vie; non si posson lasciare aperte in tempo di notte . . . . . » 288
Bollo . . . . . » 331
» tasse del Bollo. . . . . » 334
Boschi sugli appennini. . . . . » 417
» prossimi alle saline . . . . . » 418
» d' Asciano . . . . . » 419
» di Santa Maria del Fiore . . . . . » 420
Buonificamento della Maremma . . . . . » ivi

Digitized by Google

C

Caccia . . . . . Pag. 409
» persone autorizzate alla caccia: tempi di divieto . . . . . » 410
» animali che posson prendersi in tempo di divieto . . . . . » 411
» luoghi nei quali non è permessa . . . . . » 412
Cadaveri umani . . . . . » 395
» esposizione dei medesimi . . . . . » ivi
» trasporto e inumazione . . . . . » 396
» dissotterramento . . . . . » 397
» ripescamento dei medesimi . . . . . » 211
» loro ritrovamento: obbligo della denunzia . . . . . » 273
Caduta di gravi nelle pubbliche vie . . . . . » 287
Campisanti. . . . . » 397
Canapa (macero di). . . . . » 390
Cani. . . . . » 226
» aizzamento dei medesimi . . . . . » 290
» di Terranuova. . . . . » 211
» del Monte San Bernardo . . . . . » 207
Carcere. . . . . 115 e 144
» solitario; pena propria della Polizia . . . . . » 117
Carni insalubri . . . . . » 385
Carte di soggiorno . . . . . » 244
» da giuoco . . . . . » 327
Casa di correzione . . . . . » 154
» Proficuità della sospensione provvisoria di questa misura. . . » 159
Caso, nelle trasgressioni di Polizia. . . . . » 50
Cauzione pecuniaria o personale — da sostituirsi alla sottoposizione alla vigilanza della Polizia . . . . . » 130
Cavalli al palio . . . . . » 230
Cave, apertura delle medesime. . . . . » 285
Cecità, se valga a sottrarre dall' imputabilità nelle trasgressioni . . . » 44
Cessi, vuotamento . . . . . » 392
Chiavi false e grimaldelli, detentori di tali oggetti . . . . . 297 e 301
Chirurgia, illegale esercizio della medesima. . . . . » 400
Ciarlatani . . . . . 270 e 400
Cignale. . . . . » 223
Cimiterii . . . . . » 397
Ciurmeria. . . . . » 268
Coazione nelle trasgressioni . . . . . » 53
» propria, e impropria; politica, domestica, e militare . . . . » 54
Collegi illeciti . . . . . » 239

Digitized by Google

Colpa nelle trasgressioni . . . . . Pag. 34
Complicità nelle trasgressioni . . . . . » 60
Commissione di pubblica vigilanza. . . . . » 438
Concimi, Polizia sanitaria. . . . . » 388
Condanna contumaciale . . . . . » 182
Condotta dei tiri; diligenze da praticarsi nella medesima . . . . 289 e 291
Confisca . . . . . » 131
Consules communis, o borgomastri, avevan l' amministrazione della Polizia. » 15
Conservazione d' oggetti d' arte ec. . . . . » 407
Contagi ed epidemie . . . . . » 376
Contrabbando di sale in quanti modi si commette . . . . . » 321
» semplice. . . . . » 322
» qualificato . . . . . » 323
» per impresa . . . . . » 324
» contrattazione di sale . . . . . » 325
Corruzione di fonti . . . . . » 384
Corsa veloce . . . . . » 291
Corse di cavalli al palio . . . . . » 230
Custodia dell' imputato nel processo economico . . . . . » 190

D

Danno — obbligo di risarcirlo . . . . . 70 e 133
Dazii e gabelle . . . . . » 304
Decrepitezza nelle trasgressioni . . . . . » 42
Decrepiti . . . . . » 231
Decreto . . . . . 181 e 185
» economico . . . . . 193 e 194
Delazione, e delatori . . . . . » 84
Delitto — sua origine . . . . . » 20
» di Polizia — come si distingue dalla trasgressione. . . . . » 29
» sua definizione. . . . . » 30
Dementi. . . . . » 233
Demenza nelle trasgressioni . . . . . » 45
Denunzia — modo di provocare il processo economico . . . . . » 186
Detentori di chiavi false e grimaldelli. . . . . » 297
» di tabacco di contrabbando . . . . . » 313
Detenzione nelle fortezze — è pena più militare che civile . . . . » 165
Deturpazione d' oggetti d' arte . . . . . » 406
Diaccioli — in tempo di neve . . . . . » 287
Difesa nelle trasgressioni di Polizia . . . . . » 181
» nel processo economico . . . . . » 191
Diritto di territorio. . . . . » 172

Disciplina militare — misura di Polizia . . . . . Pag. 161
Disertori — obbligo di denunziarli . . . . . » 242
Divieto di caccia — quali animali si possan prendere durante il medesimo. » 411
Dolo — nelle trasgressioni . . . . . » 34

E

Ebrietà nelle trasgressioni . . . . . » 48
» considerata come trasgressione . . . . . » 256
Economia pubblica . . . . . » 404
Edili in Roma — loro ufficii. . . . . 12 e 13
Editti. V. Polizia edicente . . . . . » 434
Epidemie . . . . . » 376
Epizoozia . . . . . » 402
Errore nelle trasgressioni. . . . . » 50
Esalazioni fetide e nocive. . . . . 386 e 387
Esercizio illegale di medicina — chirurgia — farmacia — e ostetricia. » 399
Esilio — generale e particolare. . . . . » 150
Esplosioni . . . . . 215 e 264
Esposizione — di recipienti di salumi fuori delle botteghe . . . . . » 391
Età nelle trasgressioni. . . . . » 38
Eventi casuali. . . . . » 206
» di forza maggiore . . . . . » ivi
» che derivano dall' azione di cose di natura loro pericolose, o rese tali dall' opera dell' uomo . . . . . » 211

F

Fabbri-ferrai — non possono aprir serrature senza esser certi che il richiedente è il padrone . . . . . » 301
Fabbriche — che tramandano fetide o nocive esalazioni . . . . . » 394
Falsi allarmi . . . . . » 264
Farmacia — illegale esercizio della medesima. . . . . » 400
Fatuità nelle trasgressioni. . . . . » 45
Ferravecchi — non possono vender chiavi ai figli di famiglia ec. . . » 301
Feste da ballo . . . . . » 266
Figli di famiglia — proibizione di comprare dai medesimi . . . . . » 299
Finanza. . . . . » 304
Foresta di Santa Maria del Fiore — sua conservazione . . . . . » 420
Forestieri — sudditi e non sudditi; obbligo di denunziarli . . . . . » 241
» loro obblighi . . . . . » 243
Fraudata gabella — quando possa dirsi . . . . . » 309
Fulmine . . . . . » 206

Funerali — repressione del lusso nei medesimi . . . . . Pag. 424
» de' vescovi e arcivescovi esenti dalla proibizione . . . . . » 425
Fustigazione — pena da abolirsi . . . . . » 145

G

Gabelle e dazii . . . . . » 304
Gazometri . . . . . » 408
Gendarmeria . . . . . » 438
Getto — d' acque putride e fetenti. . . . . » 388
» sulle pubbliche vie . . . . . » 427
» di gravi. . . . . » 285
» di confetti in occasione di mascherate e corsi di carrozze . . » 286
Giornali — pubblicazione dei medesimi . . . . . » 247
Giudice. . . . . » 172
» è quello rivestito della semplice giurisdizione . . . . . » 173
Giudici — ordinarii ed economici. . . . . » ivi
» pedanei o nozionali . . . . . » ivi
» giurati . . . . . » ivi
» a quali giudici appartenga la cognizione delle trasgressioni di Polizia. » 174
Giudizii — loro necessità. . . . . » 166
» loro varie forme . . . . . » 168
» quali convengano alla Polizia di diritto . . . . . » 169
Giuoco . . . . . » 256
Giuochi — ginnastici . . . . . » 257
» d' ingegno . . . . . » 258
» d' azzardo . . . . . » 259
» misti di fortuna e d' ingegno . . . . . » 262
Giurati . . . . . » 173
Giurisdizione . . . . . » 172
» semplice, e mista ad impero . . . . . » 173
Governo — sua origine . . . . . » 8
Gravi — adibizione delle cautele necessarie ad impedirne la caduta in luogo pubblico . . . . . » 287
Grazia del Principe. . . . . » 68
» in che differisca dall'amnistia . . . . . » 69
Grimaldelli — detentori dei medesimi . . . . . 297 e 301

I

Idiotismo — nelle trasgressioni . . . . . » 45
Idrofobia . . . . . » 227
Ignoranza nelle trasgressioni. . . . . » 50

Imbecillità nelle trasgressioni. . . . . Pag. 45
Imposizioni e tributi . . . . . » 304
Impotenti — collocati in pericolo — obbligo di denunziarli . . . . » 273
Impubertà nelle trasgressioni. . . . . » 39
Inabilitazione all' esercizio d' industria richiedente patente, o licenza governativa. . . . . » 133
Incendio . . . . . » 212
Individui sospetti . . . . . » 295
Infanti . . . . . » 231
Infanzia nelle trasgressioni . . . . . » 38
Inginnzioni . . . . . » 137
Ingombri . . . . . » 428
Inondazione . . . . . » 207
Inosservanza di giorni festivi. . . . . » 251
Inquinamento d'oggetti d'arte ec. . . . . » 406
Interro di bestie morte . . . . . » 389
Introduttori di tabacco di contrabbando . . . . . » 312
Investigazione. . . . . » 438

L

Latrine — spurgo e vuotamento delle medesime. . . . . » 392
Lavori — sugli appennini . . . . . » 417
Leggi — loro origine . . . . . » 8
Letamai . . . . . » 388
Letti di bachi da seta — loro spurgo . . . . . » 392
Liberazione provvisoria dalla Casa di correzione — quanto sia giovevole » 159
Libero uso delle cose pubbliche. . . . . » 426
Libertà d' agire . . . . . » 53
» di volere . . . . . » ivi
» di stampa . . . . . » 247
Limiti doganali . . . . . » 309
Liquori colorati . . . . . » 386
Lotto . . . . . » 261
Lumi in tempo di notte . . . . . » 289
Lupo . . . . . » 224
Lusso — repressione del medesimo . . . . . » 424

M

Macero di canapa (Polizia sanitaria) . . . . . » 390
Macinazione pericolosa. . . . . » 385
Magistrati — quelli rivestiti di Giurisdizione e d'impero . . . . . » 173

Digitized by Google

Magistrati di Polizia — superiori e inferiori . . . . . Pag. 193
Magistrato di Polizia . . . . . » 71
» suoi requisiti . . . . . » 90
Mania nelle trasgressioni . . . . . » 45
Maremma — buonificamento. . . . . » 420
Mascbere . . . . . » 267
Materiali — che servono alla costruzione delle fabbriche, e loro rottami — debbono essere remossi . . . . . » 288
Medicina — illegale esercizio della medesima . . . . . » 399
Mendicanza illecita . . . . . » 268
Mendici. . . . . » 295
Mestieri parassiti. . . . . » 270
Mezzi di prevenzione . . . . . » 136
Minorità nelle trasgressioni . . . . . » 41
Misure e pesi. . . . . » 302
Monacazioni — repressione del lusso nelle medesime . . . . . » 426
Monomania nelle trasgressioni . . . . . » 45
Monumenti — loro conservazione . . . . . » 405
» inquinamento, e deturpazione dei medesimi . . . . . » 406
Morti improvvise — obbligo di denunziarle . . . . . » 273
Motivi speciali per astenersi dalla trasgressione — nel loro concorso la pena del trasgressore aumenta . . . . . » 112
Multa . . . . . » 121
Muovimento di forestieri . . . . . » 240
Mutazione coatta di domicilio. . . . . » 153

N

Nettezza (Polizia sanitaria) . . . . . » 386
Nevi. . . . . » 207

O

Obbligazioni — nascenti dalle trasgressioni. . . . . » 63
» correzionale e civile. . . . . » 65
» come cessano . . . . . » ivi
Obblighi — dei compratori d'oggetti preziosi ec. . . . . » 299
» di denunziare i venditori sospetti . . . . . » ivi
Obbligo di registrar le compre ec. . . . . » ivi
Occupazione di suolo pubblico . . . . . » 428
Omissione — di referto medico o chirurgico . . . . . » 272
» di denunzia d'alloggio. . . . . » 241
» di certe denunzie. . . . . » 273

Omissione — di precauzioni intese a prevenir la caduta di gravi . Pag. 287
» di precauzioni per prevenir pericoli in tempo di notte . . . » 288
» delle precauzioni rispetto alle bestie e alla condotta dei tiri . » 289
Oragano . . . . . » 206
Orefici — obbligati a registrar le compre . . . . . » 299
Orinatoi pubblici (pubblica salute). . . . . » 389
Ostensione di bestie feroci . . . . . » 222
Osterie e bettole. . . . . » 265
Ozio. . . . . 13 e 295
Oziosi . . . . . » 295

P

Pene di Polizia — di diritto, e di fatto — loro indole. . . . . » 93
» scopo delle pene della Polizia di diritto. . . . . » 94
» afflittive e pecuniarie . . . . . » 97
» come ammiuicolo dell' imputazione . . . . . » 99
» cause che le aumentano, o diminuiscono . . . . . » 100
» specie penali . . . . . » 114
» scopo e necessità delle pene della Polizia di fatto. . . . . » 134
» specie penali . . . . . » 143
Perlustrazioni. . . . . » 440
Perturbazione della quiete religiosa . . . . . » 254
Pesca . . . . . » 414
Pesi e misure. . . . . » 302
Polizia — suoi rapporti con l' economia politica, colla giustizia penale, e col diritto civile . . . . . » 10
» storia della Polizia . . . . . » 12
» etimologia di questo nome . . . . . » 22
» varii suoi significati, e definizione . . . . . » ivi
» di diritto e di fatto . . . . . » 23
» amministrativa, governativa, economica . . . . . » ivi
» preventiva e giudiciaria . . . . . » 24
» mezzo principale della prevenzione dei delitti . . . . . » 26
» di diritto. . . . . » ivi
» di fatto . . . . . » 28
» delitti di Polizia distinguibili dalle trasgressioni . . . . . » 29
» ordinaria e politica . . . . . » 76
» quando varca i suoi naturali confini . . . . . » 79
» segreta . . . . . » 84
Polizia di diritto. . . . . » 203
» amministrativa. . . . . » ivi
» sua indole . . . . . » ivi

Polizia — suo triplice oggetto . . . . . Pag. 205
» governativa. . . . . » 236
» economica . . . . . » 304
Polizia di fatto . . . . . » 431
» indole, caratteri e uffici della medesima . . . . . » ivi
» edicente . . . . . » 434
» vigilante. . . . . » 437
» punitrice . . . . . » 442
Polvere pirica . . . . . » 215
Ponti di ferro . . . . . » 408
Porto d'arme — requisiti per ottenerne la licenza . . . . . » 281
Potere giudiciario . . . . . » 172
Poteri che costituiscono il Governo d'uno Stato . . . . . » 8
Precedente ammonizione — causa d'aggravamento di pena . . . . » 106
Precetti economici . . . . . » 137
» debbono esser dati a tempo determinato . . . . . » 140
Prescrizione nelle trasgressioni . . . . . » 66
Processioni notturne . . . . . » 272
Processo economico. . . . . » 184
» deve essere spedito e semplice . . . . . » 185
» è inquisitorio . . . . . » ivi
» perchè spaventa? . . . . . » 188
Prodotti campestri — possessori sospetti dei medesimi . . . . . » 297
Professioni industriali nocive alla salute . . . . . » 394
Prostituzione clandestina . . . . . » 381
Prova nelle trasgressioni di Polizia . . . . . » 178
» nel processo economico — testimoni . . . . . » 187
Pubblicazione di giornali . . . . . » 247

Q

Questuanti . . . . . 268 e 295
Questue illecite . . . . . » 302
Quiete pubblica — trasgressioni contro la medesima. . . . . » 263

R

Recidiva nelle trasgressioni . . . . . » 107
Reclamo — modo di provocare il processo economico . . . . . » 186
Reclusione in Casa di correzione . . . . . » 154
Regalia . . . . . » 304
» del tabacco . . . . . » 310
» del sale . . . . . » 317

Regalia delle carte da giuoco . . . . . Pag. 327
Registro . . . . . » 350
Regolamenti — pubblicazione dei medesimi. V. Polizia edicente.
Rennnzia del leso — quietanza (modo di estinguer l'obbligazione civile). » 70
Responsabilità dei terzi nelle trasgressioni . . . . . » 61
Ricorso dai decreti economici . . . . . » 195
Rigattieri — loro obbligo di registrar le compre . . . . . » 299
» non possen vendere ai figli di famiglia, ad incogniti ec. . . » 301
Riprensione giudiciale . . . . . » 123
Risaie (Polizia sanitaria) . . . . . » 393
Risarcimento del danno nelle trasgressioni . . . . . » 70
Rivenditori di tabacco non patentati . . . . . » 313
Ruina . . . . . » 218
Rumori. . . . . » 263

S

Sale — regalia . . . . . » 317
» contrabbando di sale in quanti modi si commette. . . . . » 321
Salubrità pubblica . . . . . » 375
» delle vettovaglie . . . . . » 383
» dell'aria . . . . . » 386
Salumi e biade — sciorinamento . . . . . » 391
Salumi — esposti fuori delle botteghe. . . . . » ivi
Schiamazzi. . . . . » 263
Sciorinamento di biade e salumi . . . . . » 391
Scoli d'acque putride. . . . . » 388
Sentenza assolutoria (modo con cui cessa l'obbligazione). . . . . » 69
» parte finale del giudizio . . . . . » 181
» definitiva, o interlocutoria. . . . . » ivi
Sequestro . . . . . » 142
Sifilide . . . . . » 381
Sonnambulismo — nelle trasgressioni. . . . . » 49
Sordo-mutezza — nelle trasgressioni . . . . . » 43
Sordo-muti . . . . . » 235
Sospetto della Polizia . . . . . » 88
Sotterraneo diritto . . . . . » 317
Settoposizione alla vigilanza della Polizia . . . . . » 124
» inconvenienti di questa misura . . . . . » ivi
» alla disciplina militare (Pena di Polizia) . . . . . » 161
Spazii doganali . . . . . » 309
Spettacoli . . . . . » 271
Spurgo di cani . . . . . » 226

Spurgo di letti de' bachi da seta (Polizia sanitaria). . . . . Pag. 392
Strade ferrate. . . . . » 408
Strascichi — e monacazioni — repressione del lusso nei medesimi . » 426
Strazio d'animali domestici. . . . . » 294
Stupidità — nelle trasgressioni. . . . . » 45
Suolo pubblico — occupazione del medesimo. . . . . » 428

T

Tabacco — regalia. . . . . » 310
» introduttori di tabacco di contrabbando. . . . . » 312
» detentori del medesimo. . . . . » 313
» rivenditori non patentati . . . . . » ivi
» coltivatori — conduttori — circolatori — detentori d'ordingbi atti alla manipolazione — rivenditori patentati . . . . » 314
Taglio di boschi sugli appennini. . . . . » 417
Tagliole — proibizione di tenderle in luoghi aperti . . . . . » 281
Tariffa dei diritti del Registro . . . . . » 363
Tasso del Bollo . . . . . » 334
Teatri . . . . . » 271
Telegrafi . . . . . » 408
Tendenza irresistibile . . . . . » 47
Terremoto . . . . . » 206
Testimoni — nel processo economico . . . . . » 187
Toro . . . . . » 226
Trasgressione — sua origine, ed etimologia. . . . . » 20
» sua definizione. . . . . » 30
Trasgressioni — continuate. . . . . » 101
» connesse. . . . . » 103
» rese gravi dalle conseguenze . . . . . » 105
Trasgressioni di Polizia amministrativa . . . . . » 205
Trasgressioni di Polizia governativa. . . . . » 236
» politiche . . . . . » 237
» direttamente politiche . . . . . » ivi
» indirettamente politiche . . . . . » 250
» contro la religione . . . . . » 251
» contro la morale . . . . . » 254
» contro la tranquillità pubblica. . . . . » 263
» contro la pubblica Giustizia . . . . . » 272
» Politico-civili . . . . . » 274
» contro la sicurezza personale . . . . . » ivi
» contro la sicurezza dei viandanti. . . . . » 285
» contro la sicurezza reale. . . . . » 295

Tributi . . . . . Pag. 304

U

Uccisione d' animali domestici . . . . . » 294
Uso delle cose pubbliche . . . . . » 426

V

Vagabondi notturni . . . . . » 296
Vaiuolo — inoculazione della vaccina. . . . . » 378
Vapore . . . . . » 217
Vecchiezza (nelle trasgressioni) . . . . . » 42
Veleni . . . . . » 282
» cautele per lo spaccio dei medesimi. . . . . » 284
Verro . . . . . » 226
Versamenti sulle pubbliche vie . . . . . » 427
Vestizioni di monache — repressione del lusso . . . . . » 426
Vettovaglie nocive . . . . . » 383
Vigilanza della Polizia. . . . . » 80
Vigili notturni . . . . . » 441
Volpe . . . . . » 224
Vuotamento di cessi . . . . . » 392

005687885

Digitized by Google

ERRATA.	CORRIGE.
LIBRO PRIMO.	LIBRO PRIMO.
Pag. 12 — vers. 1, § 4.	§ IV.
» 83, in nota, vers. 15, funzionarj *che* non hanno.	funzionarj *che* non hanno.
» 133, § 310, vers. 5, unicamente alle *perone*.	unicamente alle *persone*.
» 159, § 355, vers. 4, soggetto *ha* delle forme.	soggetto *a* delle forme.
LIBRO SECONDO.	LIBRO SECONDO.
» 201, § 450, vers. 1, Polizia un complesso.	Polizia *di diritto* un complesso.
» 409, § 861, vers. 7, conservazione. Aumento	conservazione, aumento.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Opere legali del medesimo Autore.

1ª — **SULLA RIFORMA DELLA POLIZIA IN TOSCANA.** — Prato, Tipografia dei fratelli Giachetti. — 1847.

2ª — **ISTITUZIONI CRIMINALI** del professor Giovanni Carmignani ridotte a Tavole Sinottiche. — Livorno, Tipografia di F. e G. Meucci. — 1850.

3ª — **CODICE PENALE TOSCANO,** ridotto a Tavole Sinottiche: con note ed osservazioni. — Firenze, Tipografia Nazionale Italiana: Felice Paggi librajo editore. — 1853.

4ª — **ISTITUZIONI DI DIRITTO CRIMINALE,** combinate con le teorie del Codice Penale toscano. — Firenze, Tipografia del Vulcano: Andrea Bettini librajo editore. — 1854.

Digitized by Google

Digitized by Google